



# *Il manuale del Consigliere regionale*

Servizio Studi e Commissioni

*Giugno 2015*

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

*Il manuale  
del Consigliere regionale*

Servizio Studi e Commissioni

*Giugno 2015*

*Coordinamento:*

Luigia Alessandrelli

*Redazione:*

Alberta Ciarmatori, Vincenza Palamara, Raffaella Marinelli, Marina Fabbri, Edoardo Ascoli

*Composizione grafica:*

Caroline Moresi

*Hanno inoltre collaborato:*

Emanuele Baldini, Robertina Gasparrini, Fabio Marini, Tiziano Politi

I testi della presente pubblicazione non hanno valore ufficiale.

I testi della normativa statale sono tratti dalla banca dati “Normattiva” e sono disponibili sul sito: [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it)”.

I testi della normativa della Regione Marche sono tratti dalla “Banca dati delle leggi e dei regolamenti regionali” disponibile sul sito web dell’Assemblea legislativa all’indirizzo:

[www.consiglio.marche.it/banche\\_dati\\_e\\_documentazione/leggirm/index.php](http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/index.php)

## ***Presentazione***

*Questa nuova edizione del manuale del Consigliere contiene, come di consueto, un quadro sistematico ed aggiornato delle principali disposizioni di interesse regionale.*

*Nella raccolta in particolare sono inserite oltre la Costituzione, lo Statuto ed il Regolamento interno, anche le disposizioni relative allo status del Consigliere, ai Gruppi Consiliari, all'organizzazione amministrativa della Regione, con specifico riferimento a quella consiliare, alle principali leggi che regolano i rapporti con lo Stato e l'Unione Europea.*

*I testi sono stati tratti dal sito del Consiglio regionale e da Normattiva.*

*Il volume, curato dal Servizio Studi e Commissioni, costituisce uno strumento agile a disposizione dei Consiglieri ed i collaboratori dell'Assemblea per il miglior svolgimento dei loro compiti.*

Il Segretario generale dell'Assemblea legislativa  
Dott.ssa Paola Santoncini



## Indice sommario

### Disposizioni generali

Costituzione della Repubblica .....	13
Statuto della Regione Marche .....	57
Regolamento interno del Consiglio regionale .....	89

### Status del Consigliere

Legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27	
<b>Norme per l'elezione del Consiglio e del presidente della Giunta regionale ..</b>	163
Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (articoli 3 e 8)	
<b>Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale</b>	183
Legge 23 aprile 1981, n. 154 (articoli 1-7)	
<b>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale .....</b>	185
Legge 2 luglio 2004, n. 165	
<b>Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione</b>	191
Legge 20 maggio 1970, n. 300 (articolo 31)	
<b>Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento .....</b>	195
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (articolo 68)	
<b>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche .....</b>	197
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (articolo 65)	
<b>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali .....</b>	199

Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23	
<b>Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali</b>	201
Legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34 (articoli 14 e 15)	
<b>Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e alle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione” e 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale”</b> .....	221
Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Capo III e articoli 15 e 16)	
<b>Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190</b> .....	223
Legge regionale 3 aprile 2000, n. 23	
<b>Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali</b> .....	229
Legge 5 luglio 1982, n. 441	
<b>Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti</b> .....	231
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (articoli 14 e 47)	
<b>Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni</b> .....	237
Legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41	
<b>Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società</b> .....	239

## **Gruppi assembleari**

Legge regionale 10 agosto 1988, n. 34	
<b>Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari</b> .....	247

## **Organismi dell’Assemblea legislativa**

Legge regionale 18 aprile 1986, n. 9	
<b>Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna</b> .....	257

Legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 <b>Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) .....</b>	261
Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 <b>Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale .....</b>	269
Legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3 <b>Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18 .....</b>	281
Legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 <b>Disciplina del Consiglio delle autonomie locali .....</b>	285
Legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 <b>Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) .....</b>	295
Legge regionale 2 agosto 2007, n. 10 <b>Riconoscimento dell'Associazione dei consiglieri della Regione Marche cessati dal mandato .....</b>	301
Legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 <b>Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche .....</b>	303

### **Organizzazione amministrativa dell'Assemblea legislativa**

Legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 <b>Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale .....</b>	313
---	-----

### **Amministrazione regionale**

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 <b>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche .....</b>	329
Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 <b>Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni .....</b>	437



Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20	
<b>Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione .....</b>	495
Legge regionale 8 agosto 1997, n. 54 (articoli 9-11)	
<b>Misure flessibili di gestione del personale della regione e degli enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari .....</b>	519
Legge regionale 2 agosto 1984, n. 20	
<b>Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale .....</b>	523
Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34	
<b>Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione .....</b>	531
Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39	
<b>Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ...</b>	541

### **Accesso, trasparenza e privacy. Procedimenti amministrativi**

Legge 7 agosto 1990, n. 241	
<b>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi .....</b>	559
Legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2	
<b>Norme concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla trasparenza dell'attività amministrativa regionale .....</b>	597
Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44	
<b>Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa regionale .....</b>	601
Legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3	
<b>Legge di innovazione e semplificazione amministrativa .....</b>	609
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196	
<b>Codice in materia di protezione dei dati personali .....</b>	627
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33	
<b>Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni .....</b>	741
Regolamento regionale 17 agosto 1994, n. 38	
<b>Disciplina dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 2, comma 6, della l.r. 14 gennaio 1992, n. 2 .....</b>	773

## Finanza, contabilità e programmazione

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 <b>Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 .....</b>	777
Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 <b>Ordinamento contabile della regione Marche e strumenti di programmazione</b>	883

## Partecipazione

Legge 25 maggio 1970, n. 352 <b>Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo .....</b>	927
Legge regionale 5 settembre 1974, n. 23 <b>Iniziativa legislativa popolare .....</b>	947
Legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 <b>Norme sui referendum previsti dallo Statuto .....</b>	951
Legge regionale 23 dicembre 2002, n. 28 <b>Norme in materia di referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria</b>	959

## Rapporti con l'Unione Europea

Legge 16 aprile 1987, n. 183 <b>Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari .....</b>	971
Legge 24 dicembre 2012, n. 234 <b>Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea .....</b>	981
Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91 <b>Regolamento per il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per le politiche europee, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 .....</b>	1023
Legge regionale 17 marzo 1998, n. 4 <b>Istituzione della struttura regionale di collegamento presso l'Unione Europea ex articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 .....</b>	1027

Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14	
<b>Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie .....</b>	1029

### **Coordinamento Stato-Regioni**

Legge 23 agosto 1988, n. 400 (articolo 12)	
<b>Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri .....</b>	1035
Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281	
<b>Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali .....</b>	1037
Legge regionale 11 agosto 1994, n. 29	
<b>Partecipazione all'attività della Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome .....</b>	1045

---

#### ***Guida alla lettura***

*I testi riportati sono quelli vigenti alla data 2 maggio 2015.*

*Le modifiche al testo base sono consultabili in calce a ciascun atto normativo.*

*Le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una norma sono riportate in calce all'atto normativo ed evidenziate in neretto.*

## **Disposizioni generali**

- Costituzione della Repubblica italiana
- Statuto della Regione Marche
- Regolamento interno del Consiglio regionale



## **Costituzione della Repubblica italiana**

La Costituzione è stata approvata dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 298 del 27 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.



	<i>Articoli</i>
Principi fondamentali .....	1-12

### PARTE I

#### **Diritti e doveri dei cittadini**

TITOLO I	Rapporti civili .....	13-28
TITOLO II	Rapporti etico-sociali .....	29-34
TITOLO III	Rapporti economici .....	35-47
TITOLO IV	Rapporti politici .....	48-54

### PARTE II

#### **Ordinamento della Repubblica**

TITOLO I	<b>Il Parlamento:</b>	
Sezione I	Le Camere .....	55-69
Sezione II	La formazione delle leggi .....	70-82
TITOLO II	Il Presidente della Repubblica .....	83-91
TITOLO III	<b>Il Governo:</b>	
Sezione I	Il Consiglio dei ministri .....	92-96
Sezione II	La Pubblica Amministrazione .....	97-98
Sezione III	Gli organi ausiliari .....	99-100
TITOLO IV	<b>La Magistratura:</b>	
Sezione I	Ordinamento giurisdizionale .....	101-110
Sezione II	Norme sulla giurisdizione .....	111-113
TITOLO V	<b>Le Regioni, le Province, i Comuni</b> .....	114-133
TITOLO VI	<b>Garanzie costituzionali:</b>	
Sezione I	La Corte costituzionale .....	134-137
Sezione II	Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali .....	138-139
Disposizioni transitorie e finali .....		I-XVIII





---

## Costituzione della Repubblica Italiana <sup>(1)</sup>

### *Principi fondamentali*

#### Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

#### Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

#### Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

#### Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

## Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

## Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

## Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

## Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

## Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

## Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

---

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I  
**DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI**

TITOLO I  
**RAPPORTI CIVILI**

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

## Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

## Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

## Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

## Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

## Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

## Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

## Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

## Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

## Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

## Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

## Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

**TITOLO II**  
**RAPPORTI ETICO-SOCIALI**

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

## Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

## Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

## Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

## Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.



### TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI

#### Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

#### Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

#### Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

#### Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

## Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

## Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

## Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

## Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

## Art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

## Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

## Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

## Art. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

## Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

## TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

## Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II  
**ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA**

TITOLO I  
**IL PARLAMENTO**

SEZIONE I  
**Le Camere**

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.  
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.  
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

## Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

## Art. 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

## Art. 60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

## Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

## Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

## Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

## Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

#### Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

#### Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

#### Art. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

#### Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

#### Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

---

## SEZIONE II

### La formazione delle leggi

#### Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

#### Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

#### Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

#### Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.



## Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

## Art. 75

È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

## Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

## Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

## Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

## Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

## Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

## Art. 81

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

## Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

## TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

### Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

### Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

### Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

### Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

## Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.  
Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

## Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

## Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

## Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

## Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

### TITOLO III IL GOVERNO

#### SEZIONE I Il Consiglio dei ministri

##### Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

##### Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

##### Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

##### Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

## Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

SEZIONE II  
**La Pubblica Amministrazione**

## Art. 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

## Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE III  
**Gli organi ausiliari**

## Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

#### Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

### TITOLO IV LA MAGISTRATURA

#### SEZIONE I **Ordinamento giurisdizionale**

#### Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.  
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

#### Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

#### Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

---

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

#### Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

#### Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

#### Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

#### Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.



Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

#### Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

#### Art. 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

#### Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

### SEZIONE II

#### **Norme sulla giurisdizione**

#### Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

#### Art. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

#### Art. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

### TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

#### Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

#### Art. 115

*(Abrogato dalla l. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)*

## Art. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

## Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;

- 
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
  - q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
  - r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
  - s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

## Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

## Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

## Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

## Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

## Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

## Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

## Art. 124

*(Abrogato dalla l. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)*

## Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

## Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta

---

eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

#### Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

#### Artt. 128 - 130

*(Abrogati dalla l. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)*

#### Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;  
Valle d'Aosta;  
Lombardia;  
Trentino-Alto Adige;  
Veneto;  
Friuli-Venezia Giulia;  
Liguria;  
Emilia-Romagna;  
Toscana;  
Umbria;  
Marche;  
Lazio;  
Abruzzi;  
Molise;  
Campania;  
Puglia;  
Basilicata;  
Calabria;  
Sicilia;  
Sardegna.



## Art. 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

## Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

## TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI

### SEZIONE I La Corte costituzionale

## Art. 134

La Corte costituzionale giudica:

- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

## Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

#### Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

#### Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

### SEZIONE II

#### **Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali**

#### Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi,

e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

#### Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

I - Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II - Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III - Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV - Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V - La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI - Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revi-

sione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII - Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII - Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX - La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X - Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI - Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII - È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII - I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV - I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV - Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI - Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII - L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, la Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al seconda comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII - La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

**Note:**

*Errata Corrige (in G.U. 03/01/1948, n.2) relativo all'art. 107.*

*La legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 (in G.U. 01/04/1958, n.79) ha disposto (con l'articolo unico)la modifica della XI disposizione transitoria e finale.*

*La legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 (in G.U. 12/02/1963, n.40) ha disposto (con l'art. 5) la modifica dell'art. 56.*

*La legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 (in G.U. 12/02/1963, n.40) ha disposto (con l'art. 5) la modifica dell'art. 60.*

*La legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 (in G.U. 12/02/1963, n.40) ha disposto (con l'art. 5) la modifica dell'art. 57.*

*La legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 (in G.U. 12/02/1963, n.40) ha disposto (con l'art. 3)la modifica dell'art. 60.*

*La legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 (in G.U. 12/02/1963, n.40) ha disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 56.*

*La legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 (in G.U. 12/02/1963, n.40) ha disposto (con l'art. 2) la modifica dell'art. 57.*

*La legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 (in G.U. 04/01/1964, n.3) ha disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 131.*

*La legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 (in G.U. 04/01/1964, n.3) ha disposto (con l'art. 2) la modifica dell'art. 57.*

*La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (in G.U. 03/07/1967, n.164) ha disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 10, ultimo comma.*

*La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (in G.U. 03/07/1967, n.164) ha disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 26, ultimo comma.*

*La legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 (in G.U. 25/11/1967, n.294) ha disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 135.*

*La legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 (in G.U. 25/11/1967, n.294) ha disposto (con l'art. 7) l'abrogazione della VII disposizione transitoria e finale, ultimo comma.*

*La legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (in G.U. 17/01/1989, n.13) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 134, ultimo capoverso.*

*La legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (in G.U. 17/01/1989, n.13) ha disposto (con l'art. 1, comma 1)la modifica dell'art. 96.*

*La legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (in G.U. 17/01/1989, n.13) ha disposto (con l'art. 2, comma 2)la modifica dell'art. 135, settimo comma.*

*La legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 (in G.U. 08/11/1991, n.262) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 88, secondo comma.*

*La legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 (in G.U. 09/03/1992, n.57) ha disposto (con l'art. 1, comma 1)la modifica dell'art. 79.*

*La legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (in G.U. 30/10/1993, n.256) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 68.*

*La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (in G.U. 22/12/1999, n.299) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 122.*

*La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (in G.U. 22/12/1999, n.299) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 121, secondo comma;(con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 121, quarto comma.*

*La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (in G.U. 22/12/1999, n.299) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 123.*

*La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (in G.U. 22/12/1999, n.299) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 126.*

*La legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (in G.U. 23/12/1999, n.300) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 111, primo comma.*

*La legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (in G.U. 20/01/2000, n.15) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione di un comma dopo il secondo all'art. 48.*

*La legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 (in G.U. 24/01/2001, n.19) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 56, secondo comma;(con l'art. 1, comma 2) la modifica dell'art. 56, quarto comma.*

*La legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 (in G.U. 24/01/2001, n.19) ha disposto (con l'art. 2, comma 1)la modifica dell'art. 57, primo comma;(con l'art. 2, comma 2)la modifica dell'art. 57, secondo comma;(con l'art. 2, comma 3)la modifica dell'art. 57, quarto comma.*

*La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24/10/2001, n.248) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 118.*

*La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24/10/2001, n.248) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 114.*

*La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24/10/2001, n.248) ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 132, secondo comma.*

*La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24/10/2001, n.248) ha disposto (con l'art. 9, comma 2) l'abrogazione dell'art. 115.*

*La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24/10/2001, n.248) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 120.*

*La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24/10/2001, n.248) ha disposto (con l'art. 5, comma 1)la modifica dell'art. 119.*

*La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24/10/2001, n.248) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 117.*

*La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24/10/2001, n.248) ha disposto (con l'art. 9, comma 2) l'abrogazione dell'art. 130.*

*La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24/10/2001, n.248) ha disposto (con l'art. 9, comma 2) l'abrogazione dell'art. 128.*

*La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24/10/2001, n.248) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) l'introduzione di un comma alla fine dell'art. 123.*

*La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24/10/2001, n.248) ha disposto (con l'art. 9, comma 2) l'abrogazione dell'art. 129.*

---

*La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24/10/2001, n.248) ha disposto (con l'art. 9, comma 2) l'abrogazione dell'art. 124.*

*La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24/10/2001, n.248) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 116.*

*La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24/10/2001, n.248) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) la modifica dell'art. 127.*

*La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24/10/2001, n.248) ha disposto (con l'art. 9, comma 2) l'abrogazione del primo comma dell'art. 125.*

*La legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 (in G.U. 26/10/2002, n.252) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica della XIII disposizione transitoria e finale, commi primo e secondo.*

*La legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (in G.U. 12/06/2003, n.134) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 51, primo comma.*

*La legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 (in G.U. 10/10/2007, n.236) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 27, quarto comma.*

*La legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (in G.U. 23/04/2012, n.95) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 97.*

*La legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (in G.U. 23/04/2012, n.95) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 117.*

*La legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (in G.U. 23/04/2012, n.95) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 97, primo comma.*

*La legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (in G.U. 23/04/2012, n.95) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 81.*

*La legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (in G.U. 23/04/2012, n.95) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 119.*

*La legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (in G.U. 23/04/2012, n.95) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 81.*

*La legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (in G.U. 23/04/2012, n.95) ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 117, secondo comma, lettera e); (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 117, terzo comma.*

*La legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (in G.U. 23/04/2012, n.95) ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 119, primo comma; (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 119, sesto comma.*





**Statuto**  
**della Regione Marche**  
(Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1)

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 6 della legge statutaria 22 gennaio 2008, n. 2, nel testo dello Statuto vigente prima dell'entrata in vigore della predetta legge statutaria n. 2, l'espressione "Consiglio regionale" è sostituita dall'espressione "Consiglio - Assemblea legislativa regionale" e la parola "Consiglio" è sostituita dalla espressione "Consiglio - Assemblea legislativa". Per facilitare la lettura di questo Statuto, si omettono le suddette sostituzioni.

Inoltre, gli articoli 7, 12, 13, 22 e 51 dello Statuto sono coordinati con la deliberazione legislativa statutaria concernente: "Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 - Statuto della Regione Marche", approvata in seconda lettura dal Consiglio regionale nella seduta del 31 marzo 2015, n. 191, e pubblicata a fini notiziali sull'Edizione straordinaria al BUR del 1° aprile 2015, n. 1.



---

## INDICE

Preambolo

### Titolo I **Principi fondamentali**

- Art. 1 (Elementi costitutivi)
- Art. 2 (Europa, autonomie e formazioni sociali)
- Art. 3 (Uguaglianza e differenza di genere)
- Art. 4 (Sviluppo economico e rapporti sociali)
- Art. 5 (Salute, ambiente e cultura)

### Titolo II **Forma di governo**

- Art. 6 (Organi della Regione)
- Art. 7 (Elezione del Presidente e nomina della Giunta regionale)
- Art. 8 (Modificazioni della composizione della Giunta regionale)
- Art. 9 (Sfiducia verso uno o più assessori)
- Art. 10 (Sfiducia verso il Presidente della giunta regionale. Scioglimento anticipato del Consiglio)

### Titolo III **Organizzazione istituzionale**

- Art. 11 (Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche)
- Art. 12 (Prima seduta del Consiglio)
- Art. 13 (Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza)
- Art. 14 (Attribuzioni del Presidente del consiglio)
- Art. 15 (Ufficio di presidenza)
- Art. 16 (Consiglieri regionali)
- Art. 17 (Gruppi consiliari)
- Art. 18 (Autonomia del Consiglio)
- Art. 19 (Regolamenti interni)
- Art. 20 (Sedute del Consiglio)

- Art. 21 (Funzioni del Consiglio regionale)
- Art. 22 (Commissioni consiliari permanenti)
- Art. 23 (Attività istruttorie e conoscitive)
- Art. 24 (Commissioni speciali e di inchiesta)
- Art. 25 (Presidente della giunta regionale)
- Art. 26 (Attribuzioni del Presidente della giunta regionale)
- Art. 27 (Giunta regionale)
- Art. 28 (Funzioni della Giunta regionale)
- Art. 29 (Prorogatio degli organi regionali)

#### Titolo IV

### **Procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali**

- Art. 30 (Iniziativa legislativa)
- Art. 31 (Procedimento legislativo)
- Art. 32 (Testi unici)
- Art. 33 (Promulgazione e pubblicazione)
- Art. 34 (Qualità della normazione)
- Art. 35 (Procedimento regolamentare)

#### Titolo V

### **Rapporti con le autonomie locali**

- Art. 36 (Sistema regionale delle autonomie locali)
- Art. 37 (Consiglio delle autonomie locali)
- Art. 38 (Competenze del Consiglio delle autonomie locali)

#### Titolo VI

### **Partecipazione popolare e referendum su leggi e provvedimenti amministrativi**

- Art. 39 (Informazione e partecipazione)
- Art. 40 (Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e organismi di partecipazione)
- Art. 41 (Petizioni)
- Art. 42 (Referendum abrogativo)
- Art. 43 (Limiti al referendum abrogativo)
- Art. 44 (Referendum consultivo)

#### Titolo VII

### **Amministrazione regionale**

- Art. 45 (Attività amministrativa)
- Art. 46 (Organizzazione amministrativa)
- Art. 47 (Enti, aziende, agenzie regionali e partecipazioni societarie)
- Art. 48 (Personale regionale. Incarichi)

---

Titolo VIII  
**Programmazione, finanze e bilancio**

- Art. 49 (Programmazione)  
Art. 50 (Entrate e beni)  
Art. 51 (Bilancio e rendiconto generale)

Titolo IX  
**Istituti regionali di garanzia**

- Art. 52 (Difensore regionale)  
Art. 53 (Garante per l'infanzia e l'adolescenza)  
Art. 54 (Commissione per le pari opportunità)  
Art. 55 (Altri organismi regionali indipendenti)

Titolo X  
**Disposizioni finali e transitorie**

- Art. 56 (Disposizioni finali e transitorie)  
Art. 57 (Referendum, pubblicazione ed entrata in vigore)



---

## **Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 <sup>(1)</sup>**

### **STATUTO DELLA REGIONE MARCHE**

#### *Preambolo*

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche nell'adottare il presente Statuto si ispira al patrimonio storico del Risorgimento, ai valori ideali e politici della Repubblica nata dalla Resistenza, ai principi di libertà, pluralismo e autonomia già sostenuti in seno all'Assemblea costituente dalle forze laiche e cattoliche regionaliste, alla tradizione laica e alla matrice religiosa che hanno segnato la storia delle Marche.

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche promuove, sostiene e difende, in armonia con la Costituzione, con la Carta dei diritti dell'Unione europea e con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la pace e il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; promuove, sostiene e difende i diritti fondamentali della persona, il loro libero esercizio e la solidale convivenza tra le diverse popolazioni.

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche si impegna a garantire livelli di partecipazione politica e condizioni di vita adeguate ai bisogni della comunità, assumendo responsabilità e doveri anche nei confronti delle generazioni future.

#### **Titolo I**

##### **Principi fondamentali**

#### **Art. 1**

##### *(Elementi costitutivi)*

1. Le Marche sono una Regione autonoma entro l'unità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione europea. Funzioni e poteri propri sono esercitati nel rispetto della Costituzione e secondo le norme del presente Statuto.

2. La Regione è costituita dai Comuni e dalle Province compresi nel territorio delle Marche.

3. La Regione ha per capoluogo la città di Ancona.

4. Gli organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

5. Stemma e gonfalone sono stabiliti con legge regionale.

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce



**Art. 2**

*(Europa, autonomie e formazioni sociali)*

1. La Regione opera nel quadro dei principi fondamentali e delle norme dell'Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie e la collaborazione con le altre Regioni d'Europa, garantendo altresì la propria partecipazione alla vita dell'Unione e al processo di integrazione della stessa, nel rispetto delle diverse culture.

2. La Regione si impegna a promuovere accordi e intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e nell'interesse delle rispettive collettività.

3. Riconosce il carattere policentrico della società marchigiana ed in particolare il suo esprimersi nelle diverse articolazioni democratiche delle autonomie locali, funzionali e sociali.

4. Riconosce e pone a fondamento della propria azione lo sviluppo delle autonomie locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

5. Garantisce la più ampia partecipazione delle forze sociali all'esercizio dell'attività legislativa e amministrativa.

6. Valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce la partecipazione alla propria attività.

7. Favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

**Art. 3**

*(Uguaglianza e differenza di genere)*

1. La Regione promuove, nell'ambito delle sue attribuzioni, tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza dei cittadini, ripudia ogni forma di discriminazione e dedica particolare attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di disagio.

2. La Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo ed attività operando al fine di garantire condizioni di effettiva parità a donne e uomini. Le leggi regionali garantiscono parità di accesso a donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta.

**Art. 4**

*(Sviluppo economico e rapporti sociali)*

1. La Regione si impegna ad assicurare le condizioni per il diritto al lavoro delle proprie cittadine e dei propri cittadini e di quelli provenienti da altre parti del mondo. Concorre a rimuovere le cause dell'emarginazione e promuove la realizzazione sociale, incentiva la piena occupazione, tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e favorisce la formazione permanente, anche al fine dell'inserimento nella società e nel lavoro delle persone disabili.

2. La Regione riconosce il ruolo dell'impresa per lo sviluppo della comunità marchi-

giana e nel sostenere la libertà di iniziativa economica, purché non sia in contrasto con l'utilità sociale e non rechi danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, promuove la responsabilità sociale dell'impresa ribadendo in essa il valore fondante del lavoro. Assume iniziative per favorire lo spirito imprenditoriale soprattutto dei giovani, con particolare attenzione a forme solidaristiche e cooperative. Promuove un modello di sviluppo socialmente equo, territorialmente equilibrato, ecologicamente sostenibile e solidale, ispirandosi al metodo della programmazione.

3. La Regione promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative per la tutela dei diritti dei consumatori.

4. Riconosce e promuove l'attività dei marchigiani emigrati all'estero e dei loro discendenti.

5. Riconosce il valore storico, sociale ed economico della famiglia e concorre a garantire l'esercizio più ampio dei diritti e dei doveri familiari, anche promuovendo le responsabilità genitoriali. A tal fine adotta le più opportune politiche di sostegno alle giovani coppie e alle famiglie socialmente svantaggiate, con particolare riguardo a quelle numerose, a quelle monoparentali e a quelle con componenti disabili o invalidi.

6. Promuove i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani nell'ambito della comunità, anche attraverso il sostegno dei centri di aggregazione che abbiano finalità educative e sociali.

7. Riconosce la specificità del territorio montano e delle aree interne. Promuove politiche di intervento e di riequilibrio per assicurare un'equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, occasioni di lavoro e adeguate condizioni di vita.

## **Art. 5**

### *(Salute, ambiente e cultura)*

1. La Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute. Assume iniziative volte a garantire, in particolare, la tutela della maternità, dell'infanzia, degli anziani e delle persone disabili. Predisporre piani e adotta interventi per la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento e per garantire la salubrità dell'ambiente, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza alimentare e, in generale, la qualità della vita.

2. La Regione promuove la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, quale sistema su cui convergono azioni umane e processi naturali, assumendoli quali beni strategici per le generazioni future. Salvaguarda altresì il patrimonio faunistico regionale e promuove la cultura del rispetto degli animali affermando il principio di una loro corretta convivenza con gli esseri umani.

3. Promuove le attività culturali, salvaguarda e valorizza il patrimonio storico, artistico e archeologico, favorendone la conservazione, la conoscenza, l'utilizzazione e la fruizione pubblica.

4. Promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione per tutto l'arco della vita e favorisce lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Assicura la diffusione delle attività sportive e promuove politiche che favoriscono lo sport per tutti.

## **Titolo II**

### Forma di governo

#### **Art. 6**

##### *(Organi della Regione)*

1. Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

2. Il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente, degli assessori e dei consiglieri regionali sono regolati dalla legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica che determina anche la durata degli organi elettivi.

#### **Art. 7**

##### *(Elezione del Presidente e nomina della Giunta regionale)*

1. Il Presidente della giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto in concomitanza con l'elezione del Consiglio regionale e fa parte dell'organo consiliare.

2. Nella prima seduta del Consiglio il Presidente della giunta illustra il programma di governo regionale e presenta gli assessori, tra i quali indica il Vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, scegliendoli anche al di fuori dei componenti del Consiglio in numero non superiore a tre, e garantendo la presenza di entrambi i sessi.

2 bis - 2 ter - 2 quater. *(Abrogati dalla deliberazione legislativa statutaria approvata nella seduta del 31 marzo 2015, n. 191)*

#### **Art. 8**

##### *(Modificazioni della composizione della Giunta regionale)*

1. Il Presidente della giunta regionale può sostituire il Vicepresidente e gli assessori previa comunicazione al Consiglio regionale per illustrarne le ragioni, in ordine alla quale si svolge un dibattito.

#### **Art. 9**

##### *(Sfiducia verso uno o più assessori)*

1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti di uno o più assessori mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri regionali e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

3. A seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti di assessori il Presidente della giunta riferisce al Consiglio sulle decisioni di competenza.

### **Art. 10**

*(Sfiducia verso il Presidente della giunta regionale.  
Scioglimento anticipato del Consiglio)*

1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

3. All'approvazione della mozione conseguono le dimissioni del Presidente e della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

4. L'impedimento permanente, la morte, le dimissioni volontarie del Presidente della giunta regionale, le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali, comportano gli effetti previsti dal voto di sfiducia.

5. La rimozione del Presidente della giunta regionale disposta ai sensi del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione comporta altresì le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

6. Nei casi di approvazione di una mozione di sfiducia, di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente, le relative funzioni, fino alla rielezione, sono svolte dal Vicepresidente.

## **Titolo III**

### **Organizzazione istituzionale**

### **Art. 11**

*(Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche)*

1. Il Consiglio regionale costituisce l'Assemblea legislativa della Regione Marche; è organo della rappresentanza democratica regionale ed è eletto a suffragio universale e diretto.

2. Il Consiglio è composto da trenta consiglieri, oltre al Presidente della Giunta regionale.

3. Le attività del Consiglio e dei suoi organi interni sono disciplinate dal regolamento interno.

### **Art. 12**

*(Prima seduta del Consiglio)*

1. Il Consiglio regionale tiene la prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

2. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente del Consiglio regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta.

3. La presidenza provvisoria è assunta dal consigliere eletto con il maggior numero di voti, risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza. Svolgono le funzioni di Vicepresidenti del Consiglio il consigliere più giovane ed il consigliere più anziano di età.

### **Art. 13**

#### *(Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza)*

1. Il Consiglio, nella prima seduta e come primo atto, elegge tra i suoi componenti, con due votazioni separate a scrutinio segreto, il Presidente e due Vicepresidenti che compongono l'Ufficio di presidenza del Consiglio.

2. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio. Alla terza votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi.

3. Per l'elezione dei Vicepresidenti ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti Vicepresidenti il consigliere di maggioranza e il consigliere di minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti tra i consiglieri di maggioranza o tra quelli di minoranza, risultano rispettivamente eletti i più giovani di età.

4. Il Presidente e l'Ufficio di presidenza restano in carica per la durata di trenta mesi.

5. In caso di mancata elezione nella prima seduta del Presidente e dell'Ufficio di presidenza le relative funzioni sono provvisoriamente esercitate dai consiglieri regionali di cui all'articolo 12, comma 3.

### **Art. 14**

#### *(Attribuzioni del Presidente del consiglio)*

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale e, secondo le norme del regolamento interno, convoca e presiede le sedute consiliari, cura la programmazione dei lavori del Consiglio, dichiara l'improcedibilità delle proposte degli atti di competenza consiliare. Tutela le prerogative dei consiglieri regionali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

2. Cura le relazioni dell'Assemblea con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali ed internazionali.

3. Convoca e presiede l'Ufficio di presidenza, rappresenta il Consiglio in giudizio per la tutela delle prerogative dei consiglieri regionali e per gli atti rientranti nell'autonomia organizzativa del Consiglio; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dal regolamento interno.

4. Il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, chiede al Presidente della giunta lo svolgimento di relazioni al Consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali.

**Art. 15**

*(Ufficio di presidenza)*

1. L'Ufficio di presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e svolge gli altri compiti attribuiti dal regolamento interno.

**Art. 16**

*(Consiglieri regionali)*

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Ciascun consigliere ha diritto di iniziativa per le leggi e per gli altri atti di competenza del Consiglio; ha altresì diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento ed esercita le funzioni attribuite nelle forme e secondo le procedure stabilite nel regolamento interno.

3. L'Ufficio di presidenza assicura ai singoli consiglieri, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi.

4. Ciascun consigliere ha diritto di accesso agli atti, ai dati e alle informazioni in possesso della Giunta regionale, degli enti e delle aziende dipendenti o di società partecipate dalla Regione o comunque di quelli disciplinati con norme di organizzazione emanate dalla Regione, nonché degli enti operanti nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione.

5. La legge regionale stabilisce per i consiglieri regionali le indennità e il rimborso delle spese.

**Art. 17**

*(Gruppi consiliari)*

1. I consiglieri regionali costituiscono gruppi consiliari, nei modi stabiliti dal regolamento interno del Consiglio, che disciplina altresì la loro organizzazione ed attività.

2. L'Ufficio di presidenza assicura ai singoli gruppi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi e assegna ad essi risorse a carico del bilancio del Consiglio, secondo le modalità indicate dalla legge regionale.

3. Il regolamento interno disciplina l'istituzione e le modalità di funzionamento della Conferenza dei presidenti dei gruppi, alla quale spetta la definizione del programma dei lavori del Consiglio.

**Art. 18**

*(Autonomia del Consiglio)*

1. Il Consiglio ha piena autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile, che esercita a norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti interni.

2. Il Consiglio dispone di un patrimonio, di una struttura amministrativa e di personale.

3. Il bilancio del Consiglio stabilisce le risorse necessarie per il proprio funzionamento; il relativo fabbisogno costituisce spesa obbligatoria nell'ambito del bilancio della Regione.

4. La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile del Consiglio nel quadro dei principi stabiliti per la contabilità regionale.

5. Il bilancio e il rendiconto del Consiglio sono approvati dal Consiglio su proposta dell'Ufficio di presidenza.

### **Art. 19**

#### *(Regolamenti interni)*

1. Il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento interno di organizzazione e funzionamento ed il regolamento interno di amministrazione e contabilità.

2. Il regolamento interno di organizzazione e funzionamento in particolare disciplina:

- a) le attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di presidenza;
- b) la convalida dei consiglieri eletti e le procedure per la verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità in armonia con le leggi statali e regionali;
- c) la convocazione e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio;
- d) la costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari;
- e) la costituzione e il funzionamento delle commissioni e degli altri organi interni;
- f) le procedure per l'esame e l'approvazione degli atti di competenza del Consiglio;
- g) le forme di garanzia per le minoranze consiliari ai fini della loro partecipazione all'attività del Consiglio e dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- h) le forme di consultazione dei rappresentanti delle istituzioni e della società marchigiana.

3. Il regolamento interno di amministrazione e contabilità è adottato in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi vigenti.

### **Art. 20**

#### *(Sedute del Consiglio)*

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente, in applicazione della programmazione dei lavori o per specifica deliberazione dello stesso Consiglio, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal regolamento interno, nel quale sono definite anche le modalità per la determinazione dell'ordine del giorno.

2. Le sedute del Consiglio sono altresì convocate su iniziativa del Presidente o quando lo richiedano il Presidente della giunta o un quinto dei consiglieri regionali. In tali ultimi due casi il Presidente è tenuto a procedere alla convocazione nel termine di dieci giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Il regolamento interno disciplina le modalità di convocazione e le garanzie in caso di inutile decorso del termine.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento interno.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.

### **Art. 21**

#### *(Funzioni del Consiglio regionale)*

1. Il Consiglio esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; svolge la funzione di indirizzo e di controllo del governo regionale.

2. In particolare il Consiglio:

- a) approva le leggi e i regolamenti regionali, inclusi quelli che provvedono a dare attuazione ed esecuzione agli atti dell'Unione europea;
- b) approva proposte di legge da presentare al Parlamento e delibera in ordine alla richiesta di referendum abrogativo relativo a leggi e atti equiparati dello Stato e di referendum popolare sulle leggi costituzionali;
- c) approva con legge le intese della Regione con altre Regioni;
- d) approva gli accordi conclusi dalla Regione con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altro Stato secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica;
- e) approva le norme generali di contabilità, gli atti di programmazione finanziaria, il bilancio regionale di previsione, l'assestamento di bilancio e il rendiconto generale; autorizza l'esercizio provvisorio;
- f) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali di propria competenza;
- g) approva con legge i principi generali dell'organizzazione amministrativa della Regione;
- h) istituisce, disciplina e sopprime con legge enti, agenzie e aziende dipendenti dalla Regione;
- i) approva gli atti generali di programmazione, i piani e i programmi di settore;
- j) formula le proposte ed i pareri della Regione su questioni di carattere istituzionale e sugli indirizzi generali della programmazione nazionale;
- k) formula indirizzi al Presidente della giunta e alla Giunta stessa sulle questioni ritenute di rilevante interesse per la comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali;
- l) provvede alle nomine e alle designazioni attribuite dallo Statuto o dalla legge alla propria competenza, tenendo conto della rappresentanza della minoranza; provvede altresì alle nomine e alle designazioni attribuite alla competenza della Regione, salvo che la legge regionale disponga diversamente;
- m) delibera gli atti di programmazione relativi ai finanziamenti dell'Unione europea e le relative modifiche;
- n) esercita tramite le commissioni funzioni di controllo sull'attuazione del programma di governo regionale, sugli effetti prodotti dalle leggi e sull'operato della Giunta attraverso gli strumenti previsti dal regolamento interno;



- o) verifica mediante le commissioni e valuta il buon andamento dell'attività amministrativa svolta dalle strutture della Regione e degli enti, aziende e società di cui al comma 4 dell'articolo 16.

### **Art. 22**

#### *(Commissioni consiliari permanenti)*

1. Il Consiglio istituisce commissioni permanenti per il preventivo esame, in sede referente, delle proposte di legge e di altre deliberazioni consiliari e per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sull'amministrazione regionale, nelle materie di rispettiva competenza.

2. Le commissioni esercitano altresì funzioni consultive nei casi previsti dalla legge e dal regolamento interno.

3. La commissione competente in materia finanziaria esprime pareri sulle proposte di legge e di altri atti consiliari che comportano spesa.

4. Le commissioni permanenti devono, per quanto possibile, rispecchiare la composizione del Consiglio e il rapporto tra la maggioranza e la minoranza in seno allo stesso.

5. Il regolamento interno individua, in numero non superiore a quattro, le commissioni consiliari permanenti, stabilendo le materie attribuite alla loro competenza, le modalità di composizione, costituzione e funzionamento.

6. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvo quanto diversamente stabilito dal regolamento interno del Consiglio.

7. Il Presidente della giunta regionale e gli assessori hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle commissioni con diritto di avanzare proposte e osservazioni. Analoghi poteri spettano ai consiglieri che non risultino componenti delle commissioni.

8. Le commissioni nell'esercizio delle loro funzioni possono avvalersi della collaborazione delle strutture della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente della giunta stessa.

9. L'Ufficio di presidenza assicura i mezzi per il migliore svolgimento delle attività delle commissioni consiliari permanenti.

### **Art. 23**

#### *(Attività istruttorie e conoscitive)*

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, su richiesta della commissione consiliare, partecipano ai lavori della stessa, anche al fine di riferire sulla propria attività.

2. Le commissioni hanno altresì facoltà di chiedere l'intervento, previa comunicazione alla Giunta, del personale dell'amministrazione regionale, degli amministratori e del personale degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Il personale e gli amministratori di nomina regionale hanno l'obbligo di presentarsi. Le commissioni hanno la facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

3. Alle commissioni riunite in seduta segreta, senza l'intervento di estranei, non può essere opposto il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni nell'esercizio delle proprie funzioni possono svolgere audizioni di soggetti esterni.

5. Le commissioni hanno facoltà di svolgere, secondo le modalità previste dal regolamento interno, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, dati e documenti utili all'espletamento dei lavori e dell'attività del Consiglio regionale.

6. Il regolamento interno del Consiglio - Assemblea legislativa prevede le modalità per l'esame da parte dell'Assemblea dei risultati delle indagini conoscitive.

#### **Art. 24**

##### *(Commissioni speciali e di inchiesta)*

1. Il regolamento interno del Consiglio disciplina l'istituzione di commissioni speciali con funzione consultiva, propositiva, di indagine e studio su tematiche di particolare rilevanza, non rientranti nelle competenze delle commissioni consiliari permanenti, definendone composizione e modalità di funzionamento.

2. Il Consiglio regionale, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, può disporre l'istituzione di commissioni di inchiesta in materie che interessino la Regione.

3. Le commissioni di inchiesta devono, per quanto possibile, rispecchiare la composizione del Consiglio e sono presiedute da un consigliere regionale appartenente alla minoranza.

4. L'atto istitutivo della commissione di inchiesta determina l'oggetto, la composizione ed il termine entro il quale la commissione conclude i lavori, che non può eccedere la durata della legislatura.

5. Il regolamento interno disciplina le modalità per l'istituzione ed il funzionamento delle commissioni di inchiesta.

#### **Art. 25**

##### *(Presidente della giunta regionale)*

1. Il Presidente della giunta regionale svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

#### **Art. 26**

##### *(Attribuzioni del Presidente della giunta regionale)*

1. Il Presidente della giunta regionale:
- a) rappresenta la Regione;
  - b) nomina e revoca gli assessori, fra i quali il Vicepresidente, attribuisce le deleghe agli assessori e può revocarle;
  - c) può conferire incarichi particolari a singoli consiglieri regionali;
  - d) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
  - e) promulga le leggi, emana i regolamenti, indice i referendum previsti dallo Statuto;

- f) sovrintende all'azione amministrativa regionale;
- g) partecipa ai lavori della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio;
- h) promuove, su deliberazione della Giunta, la questione di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale e ne dà immediata comunicazione al Consiglio.

### **Art. 27**

#### *(Giunta regionale)*

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presidente e da non più di sei assessori, compreso il Vicepresidente.

2. La Giunta opera collegialmente, in armonia con le direttive impartite dal Presidente.

3. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.

4. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

### **Art. 28**

#### *(Funzioni della Giunta regionale)*

1. La Giunta regionale:

- a) provvede all'attuazione del programma di governo;
- b) esercita la potestà regolamentare nei casi espressamente previsti da ciascuna legge regionale;
- c) presenta al Consiglio regionale il bilancio preventivo, il rendiconto generale e gli altri documenti finanziari e contabili;
- d) presenta al Consiglio regionale le proposte di piani e programmi regionali generali e di settore;
- e) nomina e revoca i rappresentanti della Regione nei casi in cui tale competenza sia ad essa espressamente attribuita;
- f) delibera, in conformità ai principi stabiliti dalla legge regionale, in materia di organizzazione amministrativa;
- g) esercita funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione degli enti, agenzie e aziende dipendenti dalla Regione o comunque disciplinati con norme di organizzazione emanate dalla Regione;
- h) delibera in materia di liti attive e passive;
- i) adotta gli atti di indirizzo sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti regionali;
- j) esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi e svolge ogni altra attività di governo della Regione non espressamente attribuita alla competenza di altri organi regionali.

2. La Giunta regionale, a salvaguardia degli interessi unitari e sentito il Consiglio delle autonomie locali, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento di atti obbligatori relativi all'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.

3. L'esercizio del potere sostitutivo è disciplinato dalla legge regionale che prevede adeguate garanzie procedurali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

### **Art. 29**

#### *(Prorogatio degli organi regionali)*

1. Fermi restando i termini di durata degli organi elettivi regionali stabiliti con legge della Repubblica, in tutti i casi in cui bisogna procedere alla rielezione degli organi regionali valgono le seguenti disposizioni:

- a) i poteri del Consiglio sono prorogati sino alla prima seduta successiva all'elezione del nuovo Consiglio;
- b) i poteri del Presidente e della Giunta sono prorogati sino alla proclamazione del nuovo Presidente della giunta.

2. Il Consiglio esercita poteri limitati agli atti indifferibili e urgenti:

- a) a partire dal quarantacinquesimo giorno antecedente alla data delle elezioni conseguenti alla scadenza naturale della legislatura;
- b) a partire dal verificarsi di una delle circostanze previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 10.

3. Nei periodi indicati alle lettere a) e b) del comma 2 il Presidente o, nell'ipotesi di cui al comma 6 dell'articolo 10, il Vicepresidente, e la Giunta regionale esercitano poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

4. Il Presidente neoeletto esercita funzioni di ordinaria amministrazione dal momento della sua proclamazione e fino alla nomina della nuova Giunta.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione.

## **Titolo IV**

### Procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali

### **Art. 30**

#### *(Iniziativa legislativa)*

1. L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di una proposta di legge, redatta in articoli e corredata da una relazione, spetta:

- a) alla Giunta regionale;
- b) a ciascun consigliere regionale;
- c) al Consiglio delle autonomie locali;

- d) al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;
- e) ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque;
- f) ai consigli delle Unioni dei Comuni che comprendono almeno cinque Comuni;
- g) ai consigli delle Comunità montane che comprendono almeno cinque Comuni;
- h) ai singoli consigli provinciali;
- i) agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.

2. La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme per la presentazione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Il regolamento interno del Consiglio prevede i modi ed i termini per l'esame delle proposte di iniziativa popolare.

### **Art. 31**

#### *(Procedimento legislativo)*

1. Le proposte di legge sono sottoposte all'esame in sede referente della commissione consiliare competente per materia.

2. La proposta di legge, dopo l'esame della commissione, è approvata dal Consiglio articolo per articolo, e con votazione finale sull'intero testo.

3. Il regolamento interno del Consiglio stabilisce le procedure per l'esame delle proposte dichiarate urgenti e per quelle soggette a notifica alla Commissione dell'Unione europea.

### **Art. 32**

#### *(Testi unici)*

1. Il Consiglio regionale approva testi unici per riordinare e coordinare le norme regionali relative a settori organici.

2. I testi unici sono approvati con legge regionale e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

3. Il regolamento interno può stabilire procedure semplificate per l'esame e l'approvazione delle parti del testo unico che riproducono la normativa esistente o che contengono modifiche di mero coordinamento.

### **Art. 33**

#### *(Promulgazione e pubblicazione)*

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della giunta regionale entro dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato dal Consiglio, salvo che la stessa legge non preveda un termine inferiore per ragioni di urgenza, dichiarata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. Le leggi regionali sono pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione subito dopo la loro promulgazione ed entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le stesse leggi stabiliscano un termine diverso e, comunque, non prima del giorno successivo alla pubblicazione.

3. La formula di promulgazione è la seguente: “Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della giunta regionale promulga”. Al testo della legge segue la formula “La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche”.

#### **Art. 34**

*(Qualità della normazione)*

1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.

2. Le proposte di legge assegnate alle commissioni sono accompagnate da un’analisi tecnico-normativa e di impatto della regolamentazione.

3. Nell’ambito dell’organizzazione amministrativa del Consiglio sono individuate le strutture finalizzate alla verifica della qualità della normazione.

#### **Art. 35**

*(Procedimento regolamentare)*

1. La Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva e concorrente nonché nelle materie delegate dallo Stato e per dare attuazione agli atti dell’Unione europea.

2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio regionale salvo i casi in cui le leggi regionali ne demandino l’approvazione alla Giunta.

3. Alla Giunta e a ciascun consigliere regionale spetta l’iniziativa dei regolamenti regionali di competenza dell’Assemblea.

4. Per l’esame delle proposte di regolamento di competenza dell’Assemblea si applicano le disposizioni previste per l’approvazione delle leggi regionali; l’approvazione del regolamento può essere demandata, secondo le norme del regolamento interno, alla commissione competente per materia, su richiesta di un terzo dei componenti l’Assemblea.

5. I regolamenti regionali sono emanati con decreto del Presidente della giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; la loro pubblicazione avviene nei modi previsti per le leggi regionali e, salvo quanto espressamente stabilito da ciascun regolamento, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

### **Titolo V**

**Rapporti con le autonomie locali**

#### **Art. 36**

*(Sistema regionale delle autonomie locali)*

1. La Regione informa i propri rapporti con le autonomie locali a criteri di pari

dignità, di rispetto degli specifici poteri e competenze, di complementarità di funzioni e di leale collaborazione nell'interesse delle comunità rappresentate.

2. La Regione adotta forme e procedure di confronto, raccordo e partecipazione delle autonomie locali alla propria attività legislativa ed amministrativa.

3. La Regione conferisce agli enti locali, con legge e previo parere del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni amministrative secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

4. La Regione favorisce la gestione associata delle competenze da parte dei Comuni, attribuendo alle Province il ruolo di coordinamento sul territorio in funzione degli obiettivi della programmazione.

5. La Regione valorizza il ruolo delle Comunità montane.

### **Art. 37**

#### *(Consiglio delle autonomie locali)*

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo permanente di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

2. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da trenta membri.

3. La legge regionale disciplina la composizione, le modalità di elezione, costituzione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, in modo da assicurare:

- a) l'elezione da una base composta da eletti negli enti locali;
- b) l'equilibrata rappresentanza dei territori e delle tipologie degli enti locali;
- c) l'autonomia regolamentare e organizzativa.

### **Art. 38**

#### *(Competenze del Consiglio delle autonomie locali)*

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri al Consiglio regionale sulle proposte concernenti:

- a) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria;
- b) il conferimento di funzioni o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali;
- c) gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale.

2. Gli atti di cui al comma 1, lettera b), difforni dal parere reso, sono deliberati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il Consiglio regionale può attivare la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali nella valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali di interesse degli enti locali.

4. La legge regionale può attribuire, nel rispetto delle norme costituzionali, altre funzioni al Consiglio delle autonomie locali e stabilisce termini e modalità per l'espressione dei pareri di competenza.

5. Il Consiglio delle autonomie locali elabora un rapporto annuale che presenta al Consiglio regionale.

## **Titolo VI**

Partecipazione popolare e referendum su leggi e provvedimenti amministrativi

### **Art. 39**

*(Informazione e partecipazione)*

1. La Regione predispone gli strumenti necessari per consentire l'informazione costante su ogni aspetto dell'attività istituzionale e la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle loro formazioni politiche, sociali, economiche e delle autonomie funzionali ai processi decisionali.

2. La legge regionale stabilisce le modalità per assicurare adeguate forme di raccordo tra il Consiglio regionale e le organizzazioni della società marchigiana per la determinazione e l'attuazione della politica regionale.

### **Art. 40**

*(Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e organismi di partecipazione)*

1. È istituito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, con sede presso il Consiglio regionale, quale organismo di consultazione delle organizzazioni più rappresentative del mondo economico e del lavoro.

2. La legge regionale disciplina la composizione e le funzioni del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, prevedendo i casi nei quali è richiesto il parere obbligatorio di tale organismo.

3. La Regione può istituire altresì con legge organismi di partecipazione mediante i quali le formazioni sociali ed altri soggetti rilevanti in ambito regionale esprimono pareri in ordine alle attività di competenza regionale.

### **Art. 41**

*(Petizioni)*

1. Le cittadine, i cittadini e i residenti nella regione, gli enti e le associazioni possono inviare petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Il regolamento interno del Consiglio prevede le modalità per il loro esame.

### **Art. 42**

*(Referendum abrogativo)*

1. La Regione riconosce nel referendum uno strumento di collegamento tra la comunità regionale e i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio, nei limiti previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali.



2. Il Presidente della giunta regionale indice il referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale, quando lo richiedono ventimila elettori oppure due consigli provinciali oppure venti consigli comunali oppure tanti consigli comunali che rappresentano almeno un quinto della popolazione regionale.

3. L'approvazione della proposta produce l'abrogazione delle norme oggetto di referendum a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della proclamazione dell'esito referendario.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale.

5. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.

7. Il referendum non può essere effettuato nei dodici mesi precedenti il termine di scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

8. I referendum si svolgono in un'unica tornata per ciascun anno.

9. La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione del referendum.

### **Art. 43**

*(Limiti al referendum abrogativo)*

1. Non sono soggetti a referendum abrogativo le norme dello Statuto, le disposizioni di rilievo statutario, i regolamenti interni del Consiglio, le leggi riguardanti il bilancio e i tributi, le disposizioni o gli atti che costituiscono adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o comunitari della Regione.

2. Il referendum abrogativo di atti amministrativi ha per oggetto esclusivamente atti di programmazione generale della Regione.

### **Art. 44**

*(Referendum consultivo)*

1. Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate.

2. Il Consiglio regionale può indire, a maggioranza dei due terzi dei componenti, referendum consultivi su questioni di carattere generale di competenza regionale.

3. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum.

---

**Titolo VII**  
Amministrazione regionale

**Art. 45**  
*(Attività amministrativa)*

1. L'attività amministrativa regionale persegue gli scopi determinati dalle leggi ed è svolta secondo i principi di legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza.

2. In particolare la Regione assicura:

- a) il puntuale e sollecito svolgimento dell'attività amministrativa, mediante la semplificazione dei procedimenti, l'individuazione delle strutture e dei funzionari che ne sono responsabili, nonché la definizione dei termini di conclusione degli stessi;
- b) l'integrazione funzionale dei procedimenti riguardanti la stessa attività anche mediante accordi e intese con le amministrazioni interessate;
- c) la partecipazione degli interessati alla formazione dei provvedimenti e la motivazione degli stessi, nonché l'impiego di accordi, convenzioni ed altri strumenti contrattuali al fine del miglior perseguimento degli scopi determinati dalle leggi;
- d) il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati;
- e) la vigilanza, anche mediante controlli interni di gestione, sul buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

**Art. 46**  
*(Organizzazione amministrativa)*

1. L'esercizio delle funzioni regionali è organizzato nel rispetto della distinzione fra le competenze di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo e le competenze di gestione spettanti ai dirigenti.

2. Agli organi di governo competono in particolare la definizione degli obiettivi e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Ai dirigenti competono la gestione amministrativa, tecnica, organizzativa e finanziaria e la realizzazione degli obiettivi definiti dagli organi di governo.

4. L'organizzazione amministrativa della Regione è disciplinata secondo la legge regionale, in conformità al presente Statuto.

**Art. 47**  
*(Enti, aziende, agenzie regionali e partecipazioni societarie)*

1. La Regione istituisce con legge enti, aziende ed agenzie per l'esercizio di funzioni che per la loro natura e dimensione non possono essere svolte direttamente e non possono essere conferite agli enti locali.

2. Gli enti, le aziende e le agenzie dipendenti dalla Regione operano nell'osservanza degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, che vigila sul loro operato, in modo da assicurare il rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento.

3. La nomina degli amministratori degli enti, aziende ed agenzie è effettuata dal Consiglio regionale, salvo che la legge regionale affidi la competenza alla Giunta regionale o al suo Presidente.

4. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio sulla rispondenza dell'operato degli enti, aziende ed agenzie agli indirizzi stabiliti.

5. La Regione può partecipare a società di diritto privato che operano in ambiti di rilevante interesse regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge regionale.

#### **Art. 48**

*(Personale regionale. Incarichi)*

1. Il rapporto di lavoro del personale regionale è disciplinato in conformità ai principi costituzionali, secondo quanto stabilito dalle leggi e dalla contrattazione collettiva in relazione alle rispettive competenze.

2. Il personale della Regione è inquadrato in due distinti ruoli nei quali sono inseriti rispettivamente i dipendenti della struttura organizzativa del Consiglio regionale e quelli delle strutture amministrative della Giunta regionale. La legge regionale prevede i criteri e le forme per la mobilità tra i due ruoli.

3. Per la direzione delle strutture di maggior complessità e per lo svolgimento di attività richiedenti particolari competenze ed esperienze professionali possono essere conferiti incarichi a tempo determinato anche a soggetti esterni all'amministrazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge regionale.

### **Titolo VIII**

Programmazione, finanze e bilancio

#### **Art. 49**

*(Programmazione)*

1. La legge regionale disciplina gli atti della programmazione regionale generale e di settore, le relative procedure di formazione, nonché le modalità di integrazione con gli atti della programmazione comunitaria, nazionale e locale.

2. Gli enti locali e le organizzazioni sociali concorrono alla definizione degli obiettivi della programmazione regionale e provvedono alla loro specificazione ed attuazione, secondo quanto stabilito dalla legge regionale.

#### **Art. 50**

*(Entrate e beni)*

1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria diretta ad assicurare il finanziamento integrale delle proprie funzioni, la Regione dispone di proprie entrate ed in particolare:

- a) stabilisce con legge e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
  - b) accede all'assegnazione di risorse da parte dello Stato e dell'Unione europea;
  - c) dispone di risorse autonome derivanti da canoni e proventi del patrimonio e di altri beni e servizi regionali.
2. La Regione svolge le funzioni conferite dallo Stato previo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie necessarie.
3. La Regione disciplina con legge il proprio demanio e patrimonio nell'ambito dei principi generali determinati dalla legge statale.

### **Art. 51**

#### *(Bilancio e rendiconto generale)*

1. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile e concorre al raggiungimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. La legge regionale individua gli strumenti di programmazione economico-finanziaria in coerenza con le norme statali di coordinamento della finanza pubblica.
2. La Giunta regionale presenta al Consiglio, entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di legge finanziaria e la proposta di legge di approvazione del bilancio annuale e di quello pluriennale. Il Consiglio regionale approva tali leggi entro il successivo 31 dicembre, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
4. L'esercizio provvisorio di bilancio è autorizzato con legge per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi.
5. Il rendiconto generale e l'assestamento di bilancio presentati dalla Giunta regionale sono approvati annualmente dal Consiglio nei modi e nei termini previsti dalla legge sull'ordinamento contabile.

### **Titolo IX**

#### Istituti regionali di garanzia

### **Art. 52**

#### *(Difensore regionale)*

1. La Regione, al fine di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi delle cittadine e dei cittadini, dei residenti e delle formazioni sociali, nei riguardi dei loro rapporti con l'amministrazione regionale, istituisce l'ufficio del Difensore regionale con sede presso il Consiglio regionale.
2. La legge regionale stabilisce la forma di elezione, le funzioni e le modalità di organizzazione e funzionamento, garantendone l'indipendenza.

**Art. 53**

*(Garante per l'infanzia e l'adolescenza)*

1. La Regione istituisce l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con sede presso il Consiglio regionale, al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori.

2. La legge regionale stabilisce la forma di elezione, le funzioni e le modalità di organizzazione e funzionamento, garantendone l'indipendenza.

**Art. 54**

*(Commissione per le pari opportunità)*

1. La Regione istituisce la Commissione per le pari opportunità, con sede presso il Consiglio regionale, per garantire le condizioni di effettiva parità a donne e uomini ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

2. La legge regionale stabilisce la composizione, le funzioni e le modalità di organizzazione e funzionamento, garantendone l'indipendenza.

**Art. 55**

*(Altri organismi regionali indipendenti)*

1. La Regione, per garantire l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi resi nell'interesse generale, può istituire con legge organismi indipendenti, con sede presso il Consiglio regionale, stabilendo la loro composizione e le rispettive funzioni.

2. La Regione assicura il funzionamento e l'indipendenza del Comitato regionale per le comunicazioni.

**Titolo X**

Disposizioni finali e transitorie

**Art. 56**

*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Gli organi della Regione, costituiti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimangono in carica fino al compimento della legislatura regionale.

2. La Regione adegua la legislazione vigente alle norme del presente Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore.

**Art. 57**

*(Referendum, pubblicazione ed entrata in vigore)*

1. La legge regionale disciplina, nel rispetto delle norme costituzionali, lo svolgimento del referendum popolare sullo Statuto regionale e sulle leggi di modifica statutaria e stabilisce altresì le modalità della loro promulgazione e pubblicazione.

2. Il presente Statuto, a seguito della seconda deliberazione del Consiglio, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 123 della Costituzione.

3. A seguito della sua promulgazione da parte del Presidente della Giunta regionale, è nuovamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

---

*Nota relativa al Preambolo: modificato dall'art. 1, legge statutaria 22 gennaio 2008, n. 2.*

*Nota relativa all'articolo 7: modificato dall'art. 1, legge statutaria 19 giugno 2013, n. 3, e dall'art. 1, deliberazione legislativa statutaria approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 marzo 2015, n. 191. Il testo dell'art. 7 non coordinato con le modifiche apportate dalla suddetta deliberazione è il seguente:*

*“Art. 7*

*(Elezione del Presidente e nomina della Giunta regionale)*

*1. Il Presidente della giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto in concomitanza con l'elezione del Consiglio regionale e fa parte dell'organo consiliare.*

*2. Nella prima seduta del Consiglio – Assemblea legislativa il Presidente della Giunta illustra il programma del governo regionale e presenta gli assessori, tra i quali indica il Vicepresidente, chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo.*

*2 bis. Il Presidente della Giunta regionale può nominare un assessore al di fuori dei componenti del Consiglio – Assemblea legislativa.*

*2 ter. Il Vicepresidente deve essere nominato tra i componenti del Consiglio – Assemblea legislativa.*

*2 quater. Nella composizione della Giunta deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.”.*

*Nota relativa all'articolo 11: modificato dall'art. 2, legge statutaria 22 gennaio 2008, n. 2, e dall'art. 2, legge statutaria 19 giugno 2013, n. 3.*

*Nota relativa all'articolo 12: modificato dall'art. 2, deliberazione legislativa statutaria approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 marzo 2015, n. 191. Il testo dell'art. 12 non coordinato con le modifiche apportate dalla suddetta deliberazione è il seguente:*

*“Art. 12*

*(Prima seduta del Consiglio)*

*1. Il Consiglio regionale tiene la prima seduta il primo giorno non festivo della seconda settimana successiva alla proclamazione degli eletti.*

*2. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente del Consiglio regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta.*

*3. La presidenza provvisoria è assunta dal consigliere regionale più anziano d'età. I due consiglieri regionali più giovani svolgono le funzioni di Consiglieri segretari.”.*

*Nota relativa all'articolo 13: modificato dall'art. 3, legge statutaria 19 giugno 2013, n. 3, e dall'art. 3, deliberazione legislativa statutaria approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 marzo 2015, n. 191. Il testo dell'art. 13 non coordinato con le modifiche apportate dalla suddetta deliberazione è il seguente:*

*“Art. 13*

*(Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza)*

- 1. Il Consiglio, nella prima seduta e come primo atto, elegge tra i suoi componenti, con tre votazioni separate a scrutinio segreto, il Presidente e l'Ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Consiglieri segretari.*
- 2. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio. Alla terza votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi.*
- 3. Per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto Vicepresidente il più anziano di età e Consigliere segretario il più giovane d'età.*
- 4. Il Presidente e l'Ufficio di presidenza restano in carica per la durata di trenta mesi.*
- 5. In caso di mancata elezione nella prima seduta del Presidente e dell'Ufficio di presidenza le relative funzioni sono provvisoriamente esercitate dai consiglieri regionali di cui all'articolo 12, comma 3.”.*

*Nota relativa all'articolo 14: modificato dall'art. 3, legge statutaria 22 gennaio 2008, n. 2.*

*Nota relativa all'articolo 22: modificato dall'art. 4, deliberazione legislativa statutaria approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 marzo 2015, n. 191. Il testo dell'art. 22 non coordinato con le modifiche apportate dalla suddetta deliberazione è il seguente:*

*“Art. 22*

*(Commissioni consiliari permanenti)*

- 1. Il Consiglio istituisce commissioni permanenti per il preventivo esame, in sede referente, delle proposte di legge e di altre deliberazioni consiliari e per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sull'amministrazione regionale, nelle materie di rispettiva competenza.*
- 2. Le commissioni esercitano altresì funzioni consultive nei casi previsti dalla legge e dal regolamento interno.*
- 3. La commissione competente in materia finanziaria esprime pareri sulle proposte di legge e di altri atti consiliari che comportano spesa.*
- 4. Le commissioni permanenti devono, per quanto possibile, rispecchiare la composizione del Consiglio e il rapporto tra la maggioranza e la minoranza in seno allo stesso.*
- 5. Il regolamento interno stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la ripartizione delle materie attribuite alla loro competenza, le modalità di composizione, costituzione e funzionamento.*
- 6. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvo quanto diversamente stabilito dal regolamento interno del Consiglio.*
- 7. Il Presidente della giunta regionale e gli assessori hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle commissioni con diritto di avanzare proposte e osservazioni. Analoghi poteri spettano ai consiglieri che non risultino componenti delle commissioni.*
- 8. Le commissioni nell'esercizio delle loro funzioni possono avvalersi della collaborazione delle strutture della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente della giunta stessa.*
- 9. L'Ufficio di presidenza assicura i mezzi per il migliore svolgimento delle attività delle commissioni consiliari permanenti.”.*

*Nota relativa all'articolo 23: modificato dall'art. 4, legge statutaria 22 gennaio 2008, n. 2.*

*Nota relativa all'articolo 27: modificato dall'art. 4, legge statutaria 19 giugno 2013, n. 3.*

*Nota relativa all'articolo 35: modificato dall'art. 5, legge statutaria 22 gennaio 2008, n. 2.*

*Nota relativa all'articolo 51: modificato dall'art. 5, deliberazione legislativa statutaria approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 marzo 2015, n. 191. Il testo dell'art. 51 non coordinato con le modifiche apportate dalla suddetta deliberazione è il seguente:*

---

“Art. 51

(Bilancio e rendiconto generale)

1. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile e concorre al raggiungimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
2. La Giunta regionale presenta al Consiglio, entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di legge finanziaria e la proposta di legge di approvazione del bilancio annuale e di quello pluriennale, redatte sulla base del documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Consiglio entro il 30 settembre. Il Consiglio regionale approva tali leggi entro il successivo 31 dicembre, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
4. L'esercizio provvisorio di bilancio è autorizzato con legge per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi.
5. Il rendiconto generale e l'assestamento di bilancio presentati dalla Giunta regionale sono approvati annualmente dal Consiglio nei modi e nei termini previsti dalla legge sull'ordinamento contabile.”.





## **Regolamento interno del Consiglio regionale**

Approvato con deliberazione amministrativa del Consiglio regionale nella seduta  
21 dicembre 1979 ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio regionale,  
pubblicato nel b.u.r. n. 6 del 16 gennaio 1980



## INDICE

<b>TITOLO I</b>	<b>Organizzazione e funzionamento del consiglio regionale</b>
<b>CAPO I</b>	<b>Disposizioni preliminari</b>
Art. 1	Sede del consiglio regionale
Art. 2	Decorrenza delle prerogative e dei diritti inerenti alla funzione di consigliere
Art. 3	Ufficio di presidenza provvisorio
<b>CAPO II</b>	<b>Costituzione dell'ufficio di presidenza e attribuzioni della presidenza</b>
Art. 4	Ufficio di presidenza
Art. 5	Elezione del presidente
Art. 6	Elezione dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari
Art. 7	Attribuzione del presidente
Art. 8	Attribuzioni dei vicepresidenti
Art. 9	Attribuzioni dei consiglieri segretari
Art. 10	Attribuzioni dell'ufficio di presidenza
Art. 11	Pubblicità delle deliberazioni dell'ufficio di presidenza
Art. 12	Revisori del conto
Art. 13	Commissione per la biblioteca
<b>CAPO III</b>	<b>Verifica delle elezioni</b>
Art. 14	Convalida delle elezioni
Art. 15	Decadenza e incompatibilità
<b>CAPO IV</b>	<b>Gruppi consiliari</b>
Art. 16	Composizione e costituzione dei gruppi
Art. 17	Funzionamento e finanziamento dei gruppi
<b>CAPO V</b>	<b>Commissioni consiliari permanenti</b>
Art. 18	Istituzione e competenze delle commissioni
Art. 19	Formazione
Art. 20	Costituzione delle commissioni
Art. 21	Sostituzione dei componenti le commissioni
<b>CAPO VI</b>	<b>Conferenza dei presidenti dei gruppi e organizzazione dei lavori dell'assemblea e delle commissioni permanenti</b>
Art. 22	Conferenza dei presidenti dei gruppi
Art. 23	Programma dei lavori dell'assemblea e delle commissioni
Art. 24	Calendario dei lavori dell'assemblea
Art. 25	Variazioni del programma e del calendario dei lavori
Art. 26	Calendario dei lavori delle commissioni

**CAPO VII****Sedute del consiglio**

Art. 27	Ordine del giorno della seduta
Art. 28	Convocazione del consiglio
Art. 28 bis	
Art. 28 ter	
Art. 29	Apertura della seduta
Art. 30	Comunicazioni della giunta
Art. 31	Orario delle sedute
Art. 32	Processo verbale
Art. 33	Pubblicità delle sedute
Art. 34	Congedi
Art. 35	Iscrizione a parlare
Art. 36	Richiami ai limiti delle discussione e all'argomento
Art. 37	Divieto di interruzione
Art. 38	Divieto di parlare due volte nel corso della discussione
Art. 39	Questioni pregiudiziali e sospensive
Art. 40	Richiamo al regolamento, all'ordine del giorno, all'ordine dei lavori, alla posizione della questione e alla priorità delle votazioni
Art. 41	Chiusura della discussione
Art. 42	Numero legale e deliberazioni
Art. 43	Verifica del numero legale
Art. 44	Maggioranza delle deliberazioni
Art. 45	Modalità della votazione
Art. 45 bis	Votazione mediante procedimento elettronico
Art. 46	Votazione palese
Art. 47	Controprova
Art. 48	Votazione per appello nominale
Art. 49	Nomine
Art. 50	Nomina di delegazioni
Art. 51	Annullamento e rinnovazione della votazione
Art. 52	Proclamazione del risultato della votazione
Art. 53	Fatto personale
Art. 54	Fatti lesivi della onorabilità
Art. 55	Richiamo all'ordine
Art. 56	Censura - Esclusione dall'aula - Interdizione di partecipare ai lavori
Art. 57	Tumulto in aula
Art. 58	Polizia del consiglio
Art. 59	Presenza del pubblico nelle sedute

**CAPO VIII****Sedute delle commissioni permanenti**

Art. 60	Convocazione
Art. 61	Numero legale e modalità della votazione
Art. 62	Sedute e pubblicità delle commissioni
Art. 63	Assegnazione delle proposte di legge e degli affari
Art. 64	Divieto di ripresentare provvedimenti non approvati
Art. 65	Dichiarazione di interesse generale e partecipazione
Art. 66	Commissioni in sede referente

Art. 67	Scadenza dei termini per l'esame in sede referente
Art. 67 bis	
Art. 68	Pareri e procedure
Art. 69	Pareri sulle proposte che comportano spesa, deleghe agli enti locali e impiego di risorse comunitarie
Art. 69 bis	Pareri obbligatori del Consiglio delle autonomie locali
Art. 69 ter	Pareri facoltativi del Consiglio delle autonomie locali
Art. 69 quater	Pareri obbligatori e facoltativi del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro
Art. 70	
Art. 71	Pareri sui provvedimenti della giunta
Art. 72	Commissioni permanenti in sede deliberante
Art. 73	Relazioni e proposte di iniziativa delle commissioni
Art. 74	Formalizzazione dei provvedimenti delle commissioni
Art. 75	Proposte di legge di iniziativa popolare

## **TITOLO II      Procedimento legislativo e di approvazione degli atti amministrativi**

### **CAPO IX      Presentazione e iscrizione all'ordine del giorno delle proposte**

Art. 76	Presentazione delle proposte di legge
Art. 77	Presentazione delle proposte di regolamento e di atto amministrativo
Art. 78	Iscrizione all'ordine del giorno delle proposte

### **CAPO X      Procedimento legislativo e dei regolamenti**

Art. 79	Inizio della discussione
Art. 80	Dichiarazione d'urgenza
Art. 81	Ordini del giorno di non passaggio agli articoli
Art. 82	Esame degli articoli e degli emendamenti
Art. 83	Votazione degli articoli e degli emendamenti
Art. 84	Presentazione e svolgimento di ordini del giorno
Art. 85	Dichiarazione di improponibilità
Art. 86	Correzioni di forma e coordinamento finale
Art. 87	Votazione finale delle proposte di legge
Art. 88	Dichiarazione di urgenza per la fissazione del termine di promulgazione
Art. 89	Riesame di leggi regionali
Art. 90	Sentenze della Corte Costituzionale

### **CAPO X bis      Sessione di bilancio**

Art. 90 bis	Sessione di bilancio
Art. 90 ter	Programma dei lavori della sessione di bilancio
Art. 90 quater	Assegnazione ed esame in Commissione
Art. 90 quinquies	Esame in consiglio
Art. 90 sexies	Esame delle proposte di legge di rendiconto generale e di assestamento del bilancio

<b>CAPO XI</b>	<b>Procedimento di approvazione degli atti amministrativi e dei pareri richiesti da organi dello stato</b>
Art. 91	Applicabilità delle disposizioni precedenti al procedimento di approvazione delle proposte di iniziativa regionale di leggi della Repubblica, di regolamento e di atto amministrativo
Art. 92	
Art. 93	
Art. 94	Menzione dell'esame preventivo e dei pareri obbligatori
Art. 95	
Art. 96	Pareri richiesti da organi dello Stato
<b>CAPO XII</b>	<b>Decadenza delle proposte e delle deliberazioni sospese</b>
Art. 97	Decadenza delle proposte e delle deliberazioni sospese
<b>TITOLO III</b>	<b>Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione</b>
<b>CAPO XIII</b>	<b>Commissioni speciali e di inchiesta. Relazioni e indagini</b>
Art. 98	Commissioni speciali
Art. 99	Commissioni di inchiesta
Art. 100	
Art. 101	
Art. 102	Rapporto commissioni - giunta
Art. 103	
Art. 104	Acquisizione di elementi informativi
Art. 105	Indagini conoscitive
Art. 106	Rapporti con soggetti esterni
<b>CAPO XIV</b>	<b>Interrogazioni</b>
Art. 107	Presentazione di interrogazioni
Art. 108	Proponibilità delle interrogazioni e pubblicazioni negli atti consiliari
Art. 109	Svolgimento delle interrogazioni orali
Art. 110	Risposta all'interrogazione
Art. 111	Replica dell'interrogante
Art. 112	Interrogazioni con carattere di urgenza
Art. 113	Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
Art. 113 bis	Interrogazioni a risposta immediata
<b>CAPO XV</b>	<b>Interpellanze</b>
Art. 114	Presentazione e annuncio delle interpellanze
Art. 115	Svolgimento delle interpellanze
Art. 116	Risposta all'interpellanza
Art. 117	Replica dell'interpellante
<b>CAPO XVI</b>	<b>Mozioni</b>
Art. 118	Presentazione delle mozioni
Art. 119	Discussione e votazione delle mozioni - Risoluzioni

---

Art. 120	Esame degli emendamenti alle mozioni
Art. 121	Discussione congiunta di mozioni, interpellanze e interrogazioni

**CAPO XVII      Elezioni e revoca della giunta**

Art. 122
Art. 123
Art. 124
Art. 125

**CAPO XVIII      Diritto all'informazione del consigliere**

Art. 126	Diritto all'informazione del consigliere
----------	--

**TITOLO IV      Partecipazione ed informazione**

Art. 127	Petizioni
Art. 128	Divulgazione dei dati delle indagini
Art. 129	Informazione sull'attività del consiglio
Art. 130	Pubblicazione di un periodico
Art. 131	Biblioteca

**TITOLO V      Disposizioni finali e transitorie**

Art. 132	Recapito dei consiglieri
Art. 133	Revisione del regolamento
Art. 134	Disposizioni transitorie in ordine alla partecipazione ai lavori consiliari degli assessori che non rivestono la carica di consiglieri
Art. 135	Commissione straordinaria per lo Statuto e la riforma elettorale





## Indice analitico del Regolamento interno del Consiglio regionale

*Articolo*

ABBINAMENTO DELLE PROPOSTE DI LEGGE .....	66
ASSESSORI .....	vedi giunta regionale
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO .....	vedi rendiconto
ASSEGNAZIONE DELLE PROPOSTE E DEGLI AFFARI .....	vedi commissioni
ASTENUTI .....	42
AUDIZIONE .....	105
BALLOTTAGGIO .....	49
BIBLIOTECA .....	13 e 131
BILANCIO DELLA REGIONE .....	vedi sessione di bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO .....	10 (4)
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE .....	11 e 65 (3)
CALENDARIO DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI .....	26 e 60
CALENDARIO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO .....	24, 25 e 67
CENSURA .....	vedi sanzioni disciplinari
COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA .....	13
COMMISSIONE PER GIUDICARE LA FONDATEZZA DELL'AC-	
CUSA DI FATTI LESIVI DELL'ONORABILITA' .....	54
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI:	
Assegnazione di proposte e affari .....	63
Istituzione e competenze .....	18
Coordinamento .....	10 (3)
Costituzione .....	20
Convocazione .....	60
Calendario dei lavori delle commissioni .....	26 e 60
Dichiarazione di atti di interesse generale .....	65
Durata e ricostituzione in carica .....	20
Formalizzazioni di provvedimenti delle commissioni .....	74

Formazione e composizione .....	19
Numero legale .....	61
Pareri .....	68
Pareri obbligatori .....	69 e 94
Pareri su emendamenti che comportano spese .....	82 (6)
Pareri su provvedimenti della giunta .....	71
Presidente della commissione .....	20
Relatori .....	65, 66 e 67
Relazioni di maggioranza .....	79
Relazioni di minoranza .....	66 (5) e 79
Relazioni e proposte di iniziativa delle commissioni .....	73
Resoconti .....	62
Rinnovo .....	20 (4)
Sede consultiva .....	18 (2), 68 e 69
Sede deliberante .....	72
Sede referente .....	18 (2), 66, 67 e 94
Seduta segreta .....	126 (3)
Segretario della commissione .....	74
Sostituzione di componenti .....	19 (5) e 21
Testo base .....	66 (7)
Testo unificato .....	66 (7)
Urgenza per l'esame in sede referente .....	80
Votazione .....	61
COMMISSIONI DI INCHIESTA .....	99
COMMISSIONI SPECIALI .....	98
COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LO STATUTO .....	135
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .....	v. sedute del consiglio
COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA .....	v. sedute del consiglio
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI:	22
Attribuzioni	23, 35 (4), 67 (2), 79 (3), 90 ter, 90 quater (2)
Votazione (voto ponderato)	22 (4 e 5)
CONGEDI .....	v. sedute del consiglio
CONSULTAZIONE .....	vedi partecipazione
CONSIGLIERE REGIONALE:	
Annullamento della elezione .....	14
Convalida .....	14
Dichiarazione di decadenza .....	15
Dimissione dalla carica .....	15 (6)

Diritti:	
• di assistere ai lavori delle commissioni di cui non fa parte	19 (7)
• di chiedere l'inversione dell'ordine del giorno .....	27 (4)
• di fare dichiarazioni, comunicazioni, richieste su argomenti non iscritti all'o.d.g. ....	35 (6)
• di parola .....	35
• di richiesta di votazione nominale .....	46 (2)
• di proposta .....	76 e 77
• di interrogazione .....	107
• di interpellanza .....	114
• di mozioni .....	118
• di ricevere informazioni .....	126
Esercizio delle funzioni .....	2 (1)
Incompatibilità .....	15
Recapito .....	132
Sostituzione .....	14 e 15 (6)
<b>CONSIGLIERE SEGRETARIO:</b>	
Assenza o impedimento .....	9 (2)
Attribuzioni .....	9
Durata della carica e rinnovo .....	4
Elezione .....	4 e 6
<b>CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (CREL)</b>	69 quater
<b>CONSIGLIO REGIONALE SCIOLTO (<i>adempimenti</i>) .....</b>	49 (4)
<b>CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (CAL):</b>	
Parere obbligatorio .....	69 bis
Parere facoltativo .....	69 ter
<b>CONSULENZE ESTERNE .....</b>	10 e 105
<b>CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO .....</b>	v. sedute del consiglio
<b>COORDINAMENTO DELLE COMMISSIONI .....</b>	v. commiss. permanenti
<b>CORREZIONE DI FORMA E COORDINAMENTO FINALE (<i>delle leggi</i>) .....</b>	85 (2) e 86
<b>DECADENZA DEGLI ATTI E DELLE PROPOSTE .....</b>	97
<b>DELEGATI PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA .....</b>	49
<b>DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA:</b>	
Dichiarazioni dei consiglieri .....	32 (2)
Direttive di delega .....	72
Emendamenti .....	91 (3)
Menzione dell'esame preventivo e dei pareri obbligatori ...	94
<b>DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE .....</b>	15 (6)

DICHIARAZIONE D'URGENZA .....	vedi urgenza
DISCUSSIONE:	
Apertura .....	79
Chiusura .....	41
DIVIETO DI INTERRUZIONE .....	v. sedute del consiglio
DIVIETO DI PARLARE DUE VOLTE SULL'ARGOMENTO ...	v. sedute del consiglio
DIVIETO DI RIPRESENTARE PROVVEDIMENTI NON	
APPROVATI .....	64
DURATA DEGLI INTERVENTI:	
Articoli o emendamenti .....	35 (4)
Dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno .....	35 (6)
Dichiarazioni di voto .....	41
Discussione generale su proposte di legge o di atto amministrativo .....	35 (4)
Illustrazione delle mozioni, interventi e replica .....	119
Questione pregiudiziale e sospensiva .....	39
Replica dell'interpellante .....	117
Replica dell'interrogante .....	111
Richiami al regolamento, per l'ordine del giorno, per l'ordine dei lavori, per la posizione della questione, per la priorità del- le votazioni .....	40
Risposta all'interrogazione .....	110
Risposta all'interpellanza .....	116
Svolgimento dell'interpellanza .....	115
EMENDAMENTI ALLE PROPOSTE DI LEGGE .....	82 e 83
EMENDAMENTI ALLE PROPOSTE DI ATTO AMMINISTRATIVO	91
EMENDAMENTI ALLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO .....	82 e 83
ESCLUSIONE DALL'AULA .....	v. sedute del consiglio sanzioni disciplinari
FATTI LESIVI DELL'ONORABILITA' .....	v. sedute del consiglio
FATTO PERSONALE .....	v. sedute del consiglio
GIUNTA REGIONALE:	
Assessori non Consiglieri .....	134
Incompatibilità con incarichi consiliari .....	10 (11)
Partecipazione alle sedute delle commissioni .....	19 (8)
Partecipazione alla conferenza dei presidenti dei gruppi ...	22
Partecipazione alle sedute del consiglio .....	29 (5)

Richiesta di convocazione del consiglio .....	28
Richiesta di convocazione della conferenza dei presidenti dei gruppi .....	22
Sostituzione di componenti nelle commissioni permanenti	19 (5)
<b>GRUPPI CONSILIARI:</b>	
<i>(vedi anche presidenti dei gruppi e conferenza dei presidenti dei gruppi)</i>	
Attribuzioni:	
• designazione dei componenti le commissioni .....	19 e 20
• inversione o.d.g. del consiglio .....	27 (4)
• sostituzione dei componenti delle commissioni .....	21
Composizione, costituzione e modifiche in corso di legislatura	16
Funzionamento e finanziamento .....	17
Rappresentanza nelle delegazioni .....	50
IMPROPONIBILITA' DEGLI ORDINI DEL GIORNO .....	85
INAMMISSIBILITA' DEGLI ORDINI DEL GIORNO .....	84
INDAGINI CONOSCITIVE .....	10 (6), 105
INTERDIZIONE DI PARTECIPARE AI LAVORI DEL CONSIGLIO	v. sedute del consiglio sanzioni disciplinari
<b>INTERPELLANZE:</b>	
Presentazione e pubblicazione .....	114
Replica .....	117
Svolgimento .....	115
INTERESSE GENERALE .....	v. commiss. e partecip.
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
Presentazione .....	107
Proponibilità .....	108
Pubblicazione negli atti consiliari .....	108
Replica .....	111
Risposta immediata .....	113 bis
Risposta orale .....	110
Risposta scritta .....	113
Svolgimento delle risposte orali .....	109
Urgenza .....	112
<b>MAGGIORANZA DELLE DELIBERAZIONI:</b>	
Qualificata .....	5 (1), 27 (3), 42 (5), 88 e 133
Semplice .....	44
MESSAGGI .....	v. sedute del consiglio

MOZIONI:	
Discussione congiunta con interpellanze e interrogazioni ..	121
Discussione e votazione .....	119
Emendamenti .....	120
Presentazione .....	118
NOMINE .....	49 e 50
NUMERO LEGALE:	
In consiglio .....	42 e 43
In commissione .....	61
ORARIO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO .....	v. sedute del consiglio
ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO: .	
Inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno	27
Iscrizione di argomenti che non sono all'ordine del giorno	27
Iscrizione all'ordine del giorno delle proposte .....	78
ORDINI DEL GIORNO .....	84 e 119
ORDINI DEL GIORNO DI NON PASSAGGIO AGLI ARTICOLI	81
PARERI ( <i>delle commissioni</i> ) .....	vedi commissioni
PARERI ( <i>del consiglio</i> ) richiesti da organi dello Stato .....	96
PARTECIPAZIONE:	
Audizione .....	105
Consultazione .....	65 e 105 (3)
Dichiarazione di interesse generale di provvedimenti .....	65
Divulgazione dei dati dell'indagine .....	128
Indagini conoscitive .....	10 (6)
Informazioni sull'attività del consiglio .....	129
Pareri e proposte .....	65 e 105
Pubblicazione di un periodico .....	130
PERIODICO DEL CONSIGLIO REGIONALE .....	130
PETIZIONI .....	127
POLIZIA DEL CONSIGLIO .....	v. sedute del consiglio
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE .....	76
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI ATTO	
AMMINISTRATIVO .....	77
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO .	77
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:	
Attribuzioni	7, 15 (6), 20 (4), 22, 23, 27, 28, 29, 35 (6), 36, 42, 45 bis,

	48, 51, 52, 56, 57, 63, 69 bis, 69 ter, 69 quater, 90 quater
Durata della carica .....	4
Elezione e rinnovo .....	4 e 5
PRESIDENTE DELLA GIUNTA .....	vedi giunta
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI .....	20
PRESIDENTI E VICEPRESIDENTI DEI GRUPPI .....	16 (4) vedi anche gruppi consiliari
PRESIDENZA PROVVISORIA .....	3
PROCESSO VERBALE .....	9, 29 (2), 32, 55
PROCLAMAZIONE DELLA VOTAZIONE .....	vedi votazione
PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA .....	23 e 25
PROGRAMMA DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI .....	23
PROPOSTE DI LEGGE E DI REGOLAMENTO:	
Abbinamento .....	66 (6)
Ammissibilità .....	63 (2)
Assegnazione .....	63 e 76
Correzione e coordinamento finale .....	85 (2) e 86
Decadenza .....	97
Dichiarazione di interesse generale .....	65
Dichiarazioni d'urgenza per l'esame in sede referente .....	80
Divieto di ripresentare provvedimenti non approvati .....	64
Esame degli articoli e degli emendamenti .....	82
Emendamenti che comportano spesa .....	82
Iniziativa .....	76 e 77
Iniziativa popolare .....	75
Ordine del giorno di non passaggio agli articoli .....	81
Relatore .....	65, 66 e 67
Relazioni di maggioranza .....	79
Relazioni di minoranza .....	66 e 79
Riesame di leggi regionali .....	89
Termini per l'esame referente .....	67
Termini per l'esame in sede consultiva .....	68 e 69
Testo base .....	66
Testo unificato .....	66
Votazione degli articoli e degli emendamenti .....	83
Votazione finale .....	87
PUBBLICITA' DELLE DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO	
DI PRESIDENZA .....	11



PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO .....	v. sedute del consiglio	
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI.....		62
QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA .....	v. sedute del consiglio	
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI.....		106
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.....		10 (2) e 133
RELATORE .....	v. commiss. permanenti	
RELAZIONE ORALE .....		78 (2)
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI .....	v. commiss. permanenti	
RENDICONTO:		
Approvazione del rendiconto e dell'assestamento .....		90 sexies
RESOCONTI:		
Delle audizioni .....		105
Delle sedute del consiglio .....		9 e 33
Delle sedute delle commissioni .....		62
Sommary .....		33
REVISORI DEL CONTO .....		12
RICHIAMI AI LIMITI DELLA DISCUSSIONE E		
ALL' ARGOMENTO .....	v. sedute del consiglio	
RICHIAMO ALL'ORDINE .....	v. sedute del consiglio	
RIESAME DELLE LEGGI RINVIATE DAL GOVERNO.....	v. proposte di legge	
RISOLUZIONI .....	90 (2), 99, 119 (9), 127 (3)	
SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI		
DEL CONSIGLIERE .....	v. sedute del consiglio	
SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE .....		1
SEDUTA SEGRETA DEL CONSIGLIO .....	v. sedute del consiglio	
SEDUTA SEGRETA DELLE COMMISSIONI.....		126 (3)
SEDUTE DEL CONSIGLIO:		
Apertura della seduta .....		29
Comunicazioni della giunta.....		30
Comunicazioni del presidente del consiglio.....		29
Congedi .....		34
Convocazione del consiglio .....		28
Discussione .....	vedi apposita voce	
Divieto di interruzione .....		37
Divieto di parlare due volte sull'argomento .....		38

Durata degli interventi .....	vedi apposita voce
Fatti lesivi dell'onorabilità .....	54
Fatto personale .....	53
Maggioranza delle deliberazioni .....	vedi apposita voce
Messaggi .....	29
Numero legale delle deliberazioni .....	vedi apposita voce
Orario delle sedute .....	31
Ordine del giorno della seduta .....	vedi apposita voce
Polizia del consiglio .....	58
Prima seduta .....	2
Processo verbale .....	vedi apposita voce
Pubblicità delle sedute .....	33
Pubblico nelle sedute .....	59
Questione pregiudiziale e sospensiva .....	39
Resoconti delle sedute del consiglio .....	vedi resoconti
Richiamo all'ordine .....	55
Richiamo al regolamento, all'ordine del giorno e dei lavori, alla posizione della questione e alla priorità delle votazioni	40
Richiamo ai limiti della discussione e dell'argomento .....	36
Sanzioni disciplinari nei confronti del consigliere .....	56
Seduta segreta .....	33 e 110
Tumulto in aula .....	57
Votazione .....	vedi apposita voce
SECRETARIO DEL CONSIGLIO .....	32 (3)
SECRETARIO DELLE COMMISSIONI .....	74
SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE .....	90
SESSIONE DI BILANCIO:	
Sessione di bilancio .....	90 bis
Programma dei lavori .....	90 ter
Assegnazione ed esame in commissione .....	90 quater
Esame in consiglio .....	90 quinquies
TUMULTO IN AULA .....	v. sedute del consiglio
UFFICIO DI PRESIDENZA:	
Attribuzioni .....	1 (2), 10, 14, 15, 16, 19, 24, 56, 59, 63 (3), 128 (2), 129, 130, 131, 133 (2)
Elezione, rinnovo, sostituzione dei componenti e durata della carica	4, 5 e 6
Incompatibilità con altri incarichi .....	10 (11)
UFFICI DEL CONSIGLIO .....	10 (5)

URGENZA:	
Per la presentazione delle relazioni delle commissioni .....	78
Per l'esame in sede referente .....	80
Per la promulgazione delle leggi .....	88
Interrogazioni .....	112
VICEPRESIDENTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI ..	20
VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO:	
Assenza o impedimento del presidente .....	8
Attribuzioni .....	8 e 13
Durata della carica e rinnovo .....	4
Elezione .....	4 e 6
VOTAZIONE:	
Annullamento e rinnovazione .....	51
Articoli ed emendamenti .....	83
Controprova .....	47
Finale delle proposte di legge .....	87
Mediante procedimento elettronico .....	45bis
Nominale .....	46 e 48
Palese .....	45 e 46
Proclamazione .....	52
Schede bianche e nulle .....	45
Scrutinio segreto .....	45
VOTAZIONE IN COMMISSIONE .....	61
VOTAZIONE IN CONFERENZA DEI PRESIDENTI .....	22 (4 e 5)

---

## **Regolamento interno del consiglio <sup>(1)</sup>**

### **TITOLO I Organizzazione e funzionamento del consiglio regionale**

#### **CAPO I Disposizioni preliminari**

##### **Art. 1** *Sede del consiglio regionale*

1. Il consiglio regionale ha sede nel capoluogo della Regione.
2. L'ufficio di presidenza, sentiti i presidenti dei gruppi, può stabilire di riunire il consiglio regionale in sedi diverse dal capoluogo.

##### **Art. 2** *Decorrenza delle prerogative e dei diritti inerenti alla funzione di consigliere*

1. I consiglieri regionali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
2. Il consiglio regionale, eletto secondo le leggi della Repubblica, tiene la prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti.
3. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal presidente del consiglio regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta.

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

**Art. 3***Ufficio di presidenza provvisorio*

1. Nella prima seduta del consiglio, dopo le elezioni, la presidenza provvisoria è assunta dal consigliere eletto col maggior numero di voti risultante dalla somma di quelli di lista e di quelli di preferenza, i due consiglieri più giovani svolgono le funzioni di segretario.

**CAPO II****Costituzione dell'ufficio di presidenza e attribuzioni della presidenza****Art. 4***Ufficio di presidenza*

1. Il consiglio nella prima seduta e come primo atto elegge tra i suoi componenti, con tre votazioni separate a scrutinio segreto, il presidente e l'ufficio di presidenza composto, oltre che dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

2. Il presidente e l'ufficio di presidenza restano in carica per la durata di trenta mesi e comunque fino alla data di elezione del nuovo ufficio di presidenza. I trenta mesi si calcolano dalla prima elezione del presidente del consiglio.

3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, il consiglio è convocato per procedere alla elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza secondo le disposizioni degli articoli 5 e 6.

4. Quando l'ufficio di presidenza o uno dei suoi componenti cessa dalla carica, il consiglio è convocato entro quindici giorni per provvedere alla sostituzione. I consiglieri che subentrano restano in carica per il periodo intercorrente tra la data della loro elezione e la scadenza di cui al precedente secondo comma.

**Art. 5***Elezione del presidente*

1. L'elezione del presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio.

2. Alla seconda votazione, da effettuarsi prima che la seduta venga tolta, è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi. In caso di parità si procede ad ulteriori scrutini.

3. L'eletto assume immediatamente la presidenza della assemblea.

**Art. 6***Elezione dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari*

1. Per l'elezione dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risultano eletti i consiglieri più anziani di età.

2. In caso di cessazione della carica di un vicepresidente o di un segretario si procede alla rielezione rispettivamente dei due vicepresidenti e dei due segretari con le stesse modalità di cui al comma precedente.

### **Art. 7**

#### *Attribuzione del presidente*

1. Il presidente rappresenta il consiglio. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

2. Convoca il consiglio, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine e fa osservare il regolamento, dà la parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato.

3. Convoca e presiede l'ufficio di presidenza, ne coordina le funzioni e ne attua le deliberazioni.

4. Delega un vicepresidente a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

5. La residenza ufficiale del presidente è nel capoluogo della Regione.

### **Art. 8**

#### *Attribuzioni dei vicepresidenti*

1. I vicepresidenti collaborano con il presidente; lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento e nella direzione dei lavori del consiglio.

### **Art. 9**

#### *Attribuzioni dei consiglieri segretari*

1. I segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, ne danno lettura, redigono i processi verbali delle sedute segrete, tengono nota dei consiglieri che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine, fanno le chiamate, danno lettura delle proposte e dei documenti, tengono nota, quando occorre, dei singoli voti, vigilano sulla fedeltà dei resoconti e ne curano la pubblicazione nei termini previsti, verificano il testo delle proposte di legge e quant'altro viene deliberato dal consiglio, concorrono al buon andamento dei lavori. Sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del presidente, al cerimoniale, alla polizia e ai servizi d'aula.

2. In caso di assenza o di impedimento il presidente può chiamare un altro consigliere a svolgere, per una determinata seduta, le funzioni di segretario.

### **Art. 10**

#### *Attribuzioni dell'ufficio di presidenza*

1. L'ufficio di presidenza è convocato e presieduto dal presidente del consiglio che fissa l'ordine del giorno delle riunioni.

2. Garantisce il rispetto delle norme del regolamento, esamina le questioni di inter-

pretazione del regolamento stesso e propone all'assemblea le modificazioni e le integrazioni che l'esperienza dimostri necessarie.

3. Cura l'insediamento e il funzionamento delle commissioni, mantiene i rapporti con queste e i gruppi consiliari, coordina l'attività delle commissioni e assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni. Delibera in ordine alle richieste delle commissioni che comportino oneri a carico del bilancio del consiglio regionale.

4. Redige il progetto di bilancio di previsione del consiglio e il conto consuntivo. Amministra i fondi assegnati al consiglio sul bilancio regionale secondo le norme delle leggi statali e regionali e del regolamento per l'amministrazione del bilancio del consiglio.

5. Formula le proposte concernenti l'organizzazione degli uffici del consiglio regionale. Adotta i provvedimenti necessari per l'amministrazione del personale.

6. Promuove, previa comunicazione al consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche in ordine a problemi riguardanti l'attività della Regione o di enti di interesse regionale.

7. A tale scopo, quando si rende necessario il ricorso a consulenze tecnico professionali altamente qualificate o specializzate, previa informazione al consiglio regionale, può affidare studi, ricerche, attività di collaborazione autonoma coordinata ad istituti, enti professionali e a esperti dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza.

8. Il conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dello specifico oggetto della prestazione, delle modalità secondo cui deve essere espletato, del termine entro cui deve essere completato, dell'ammontare globale del compenso da corrispondere, ove dovuto, secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti degli enti o persone indicate al comma precedente.

9. Il conferimento dell'incarico a persone estranee all'amministrazione regionale deve essere corredato da un dettagliato curriculum professionale del prestatore, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui si riferisce l'incarico.

10. Esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto, dal regolamento e dalle leggi regionali. Assegna compiti specifici ai suoi componenti.

11. La carica di componente l'ufficio di presidenza è incompatibile con quella di presidente della giunta, di assessore e di presidente di commissione consiliare permanente.

12. L'Ufficio di presidenza rimane in carica per l'ordinaria amministrazione dalla data di scioglimento del consiglio alla data di rielezione del nuovo Ufficio di presidenza. In tale periodo non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti l'ammontare degli stanziamenti del bilancio in corso.

13. Le funzioni di segretario dell'ufficio di presidenza sono svolte dal segretario del consiglio.

**Art. 11***(Pubblicità delle deliberazioni dell'ufficio di presidenza)*

1. La pubblicità dei lavori dell'ufficio di presidenza è assicurata mediante la preventiva comunicazione ai consiglieri dell'ordine del giorno delle sedute e la pubblicazione delle deliberazioni sul bollettino ufficiale della Regione per estratto e sul sito internet del consiglio nel loro contenuto integrale.

**Art. 12***Revisori del conto*

1. Il consiglio regionale, nella prima seduta di ciascun anno, elegge a scrutinio segreto tre revisori del conto che non facciano parte della giunta regionale, dell'ufficio di presidenza in carica e di quello che ha gestito il conto.

2. Ogni consigliere vota per un solo nome. Risultano eletti i consiglieri che abbiano riportato il maggior numero dei voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

3. I revisori del conto eleggono nel loro seno un presidente.

**Art. 13***Commissione per la biblioteca*

1. Con le stesse modalità di cui all'articolo precedente, il consiglio procede ogni anno, dopo la nomina dei revisori, all'elezione della commissione composta da tre consiglieri per la vigilanza della biblioteca del consiglio regionale. La commissione è presieduta da un vicepresidente del consiglio designato dall'ufficio di presidenza.

**CAPO III****Verifica delle elezioni****Art. 14***Convalida delle elezioni*

1. L'ufficio di presidenza, all'inizio di ogni legislatura, procede ad un primo esame dei risultati elettorali sulla base dei relativi verbali e propone al consiglio, non oltre due mesi dalla prima seduta, la convalida di quei consiglieri nei confronti dei quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità e l'annullamento dell'elezione dei consiglieri per i quali abbia riscontrato l'esistenza di qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalle leggi della Repubblica. In questa ultima ipotesi il consiglio, dopo averne annullato l'elezione, provvede alla sostituzione.



**Art. 15***Decadenza e incompatibilità*

1. Quando, successivamente alla elezione, un consigliere venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalle leggi della Repubblica, si procede alla dichiarazione di decadenza con le modalità dell'articolo precedente.

2. Quando per un consigliere esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità previste dalle leggi della Repubblica, l'Ufficio di presidenza sottopone la questione al consiglio.

3. Il consiglio, ove ne ravvisi l'esistenza, contesta la causa di incompatibilità. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. Entro i dieci giorni successivi a tale termine il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di optare tra il mandato di consigliere e la carica ricoperta.

4. Qualora il consigliere non vi provveda entro i quindici giorni successivi, il consiglio lo dichiara decaduto.

5. Nel caso di sopravvenuta decadenza per disposizioni di legge il consiglio provvede agli adempimenti di competenza.

6. Quando un consigliere presenti le dimissioni dalla carica il presidente ne informa il consiglio e iscrive l'argomento all'ordine del giorno per la presa d'atto e la sostituzione.

**CAPO IV****Gruppi consiliari****Art. 16***(Composizione e costituzione dei gruppi)*

1. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare.

2. All'inizio della legislatura possono costituire un gruppo consiliare i consiglieri, qualunque sia il numero, eletti in una o più liste di candidati contrassegnate con il medesimo simbolo, ovvero appartenenti a forze politiche presentatesi nella medesima coalizione con liste diverse, che abbiano deciso di costituire un gruppo unico.

3. Entro tre giorni dalla prima seduta del consiglio ciascun consigliere regionale è tenuto a dichiarare per iscritto a quale gruppo intende appartenere. I consiglieri che non abbiano fatto tale dichiarazione o che non risultino comunque appartenere ad alcun gruppo, nel corso della verifica di cui al comma 6, sono assegnati dall'ufficio di presidenza al gruppo misto.

4. Ciascun gruppo in possesso dei requisiti di cui al comma 2, provvede entro cinque giorni dalla prima seduta del consiglio alla sua costituzione e all'elezione di un presidente e di uno o più vicepresidenti.

5. Della costituzione del gruppo e dei nominativi degli eletti è data immediata co-

municazione al presidente del consiglio con apposita nota, nella quale sono indicati la denominazione e il simbolo del gruppo. La denominazione ed il simbolo del gruppo devono corrispondere a quelli della lista o delle liste di candidati di cui il gruppo è espressione ovvero essere comunque riconducibili agli stessi. In tale ultima ipotesi, denominazione e simbolo sono comunque approvati all'unanimità dai componenti del gruppo.

6. L'ufficio di presidenza entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, verifica l'esistenza dei requisiti per la costituzione dei gruppi consiliari. Qualora riscontri la mancanza dei requisiti di cui ai commi 2 e 5, ovvero riscontri la costituzione di più gruppi con medesimi denominazione o simbolo, scioglie i gruppi già costituiti e assegna i consiglieri al gruppo misto.

7. I gruppi costituiti invalidamente e successivamente sciolti dall'ufficio di presidenza non hanno diritto, nel periodo della loro vigenza, all'assegnazione di personale e dei contributi previsti dalla legge regionale.

8. Nel corso della legislatura la costituzione di un nuovo gruppo consiliare è consentita alternativamente:

- a) in presenza di un numero minimo di due consiglieri e alle condizioni indicate al comma 2;
- b) in presenza di un numero minimo di due consiglieri e a condizione che esso risulti rappresentativo di gruppi costituiti, in data successiva alle elezioni regionali, in uno dei due rami del Parlamento;
- c) in presenza di un numero minimo di tre consiglieri e a condizione che esso risulti rappresentativo di una formazione politica costituitasi su base regionale in data successiva alle elezioni regionali.

9. Della costituzione del nuovo gruppo deve essere data immediata comunicazione al presidente del consiglio con apposita nota, contenente le indicazioni di cui al comma 5 e corredata dalle adesioni dei singoli consiglieri.

10. Entro i quindici giorni successivi dalla costituzione del nuovo gruppo ai sensi del comma 9, l'ufficio di presidenza provvede alla verifica dell'esistenza dei requisiti con le modalità indicate in sede di prima costituzione.

11. Il consigliere che nel corso della legislatura matura una posizione diversa da quella del gruppo o della componente politica del gruppo misto di appartenenza, ed intende aderire ad un gruppo consiliare diverso, è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio di presidenza, unitamente alla dichiarazione di accettazione da parte del presidente del gruppo di destinazione. Qualora il consigliere si limiti a comunicare l'uscita dal gruppo di appartenenza o in assenza della dichiarazione di accettazione di cui sopra, l'ufficio di presidenza assegna il medesimo al gruppo misto.

12. I gruppi consiliari che nel corso della legislatura intendano modificare la propria denominazione o il proprio simbolo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5, ne devono fare richiesta all'ufficio di presidenza. La relativa autorizzazione è rilasciata previa verifica della permanenza degli elementi caratterizzanti la denominazione o il simbolo originari o della effettiva continuità dell'identità politica del gruppo.

13. Ove nel corso della legislatura vengano meno le condizioni previste dal comma

8 per la costituzione di gruppi autonomi, l'ufficio di presidenza provvede al loro scioglimento e all'assegnazione dei consiglieri interessati al gruppo misto.

### **Art. 17**

#### *Funzionamento e finanziamento dei gruppi*

1. L'ufficio di presidenza garantisce ai gruppi consiliari l'esplicazione delle loro funzioni, a norma delle disposizioni contenute nella legge regionale.

## **CAPO V**

### **Commissioni consiliari permanenti**

### **Art. 18**

#### *(Istituzione e competenze delle commissioni)*

1. Ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 5, dello Statuto, sono istituite quattro commissioni consiliari permanenti con le seguenti competenze:

- a) COMMISSIONE I – affari istituzionali, cultura, istruzione, programmazione e bilancio: Statuto regionale e sistema elettorale; affari generali e istituzionali; emigrazione; personale ed organizzazione della Regione; enti locali; ordinamento degli enti, agenzie, aziende e società collegate alla Regione; informazione e comunicazione; sistema informativo statistico regionale e locale; polizia amministrativa locale; sicurezza dei cittadini; beni e attività culturali; spettacolo e manifestazioni; attività ricreative e sportive; associazioni, fondazioni ed enti culturali; istruzione; scuola; diritto allo studio; politiche giovanili; programmazione economica e finanziaria; bilancio di previsione e rendiconto; tributi; partecipazioni regionali;
- b) COMMISSIONE II – sviluppo economico, formazione professionale e lavoro, affari europei e internazionali, settore primario: attività produttive; industria; artigianato; commercio interno ed estero; fiere e mercati; turismo e industria alberghiera; terziario; cooperazione e associazionismo economico; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale ed enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; sviluppo della montagna; tutela dei consumatori e degli utenti; formazione professionale; lavoro e occupazione; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; attuazione e partecipazione alla formazione del diritto e delle politiche europee; piani e programmi di carattere intersettoriale finanziati con risorse comunitarie; politiche della pace, della sostenibilità e della cooperazione internazionale allo sviluppo; agricoltura, foreste e zootecnia; caccia; pesca marittima e acquacoltura;
- c) COMMISSIONE III – governo del territorio, ambiente e paesaggio: programmazione e pianificazione territoriale; urbanistica e riqualificazione urbana; politiche abitative ed edilizia residenziale e scolastica; lavori pubblici e infrastrutture; viabilità e trasporti; porti e aeroporti civili; navigazione; demanio e patrimonio; ambiente e

paesaggio; aree protette; difesa del suolo e della costa; risorse idriche e sistemazione idrogeologica; inquinamento; scarichi, gestione e smaltimento dei rifiuti; attività estrattive; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; protezione civile;

d) COMMISSIONE IV - sanità e politiche sociali: organizzazione, programmazione e controllo dei servizi sanitari; igiene e veterinaria; tutela della salute, igiene e sicurezza degli alimenti; sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro; tutela degli utenti dei servizi socio-sanitari; assistenza e servizi sociali; immigrazione; volontariato e terzo settore; previdenza complementare e integrativa.

2. Le commissioni permanenti si riuniscono in sede referente per l'esame di proposte di legge, di regolamento, di atto amministrativo e di ogni altro atto sul quale devono riferire al consiglio; in sede consultiva per esprimere parere sulle proposte assegnate ad altre commissioni o su altri atti o affari per i quali è comunque richiesta l'espressione di un loro parere; in sede deliberante nel caso previsto dall'articolo 35, comma 4, dello Statuto.

3. Le commissioni si riuniscono, altresì, per l'esercizio delle funzioni di controllo ed indirizzo ed anche per l'esame di questioni per le quali non devono riferire al consiglio.

## **Art. 19**

### *Formazione*

1. La composizione delle commissioni consiliari permanenti, per quanto possibile, deve rispecchiare la composizione del consiglio ed in particolare la proporzione esistente tra la maggioranza e la minoranza in seno allo stesso.

2. Ciascun consigliere deve appartenere ad una commissione permanente e, salvo quanto previsto dal quinto e sesto comma, non può far parte di più di una di esse.

3. Ciascun gruppo consiliare, subito dopo la sua costituzione, designa i propri componenti nelle commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna commissione e dandone immediata comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, sulla base delle proposte dei gruppi, distribuisce tra le commissioni i consiglieri e stabilisce a quali di esse vanno assegnati i consiglieri che non sono rientrati nella ripartizione a norma del terzo comma, nonché quelli che appartengono a gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni.

5. Il consigliere che ricopre l'incarico di presidente della giunta, di presidente del consiglio o di assessore è sostituito pro-tempore da altro consigliere designato dal suo gruppo che non sia componente della stessa commissione.

6. L'ufficio di presidenza, su proposta del presidente, può integrare la composizione di una o più commissioni con consiglieri designati a far parte di altre commissioni, nella misura strettamente necessaria ad assicurare il rispetto del principio indicato al primo comma.

7. Ogni consigliere può assistere, con diritto di parola, ai lavori delle commissioni di cui non è componente.

8. Il presidente e i componenti della giunta hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle commissioni. Ne hanno l'obbligo se richiesti dalla commissione.

9. Ove nel corso della legislatura in una o più commissioni permanenti venga meno il rapporto esistente tra maggioranza e minoranza in seno al consiglio regionale, l'ufficio di presidenza procede, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo, alla modifica della loro composizione e alla loro ricostituzione ai sensi dell'articolo 20.

10. L'ufficio di presidenza, nel corso della legislatura, può, altresì, procedere, su richiesta dei gruppi di appartenenza, ad una diversa assegnazione dei consiglieri nelle commissioni permanenti, che non alteri i criteri di composizione delle commissioni stesse di cui al primo comma.

11 - 12. *(Abrogati dalla d.a. n. 129 del 14 aprile 2015)*

## **Art. 20**

### *Costituzione delle commissioni*

1. Il presidente del consiglio convoca ciascuna commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione di un presidente e di un vicepresidente.

2. Per la elezione del presidente e del vicepresidente ciascun consigliere vota un solo nome a scrutinio segreto.

3. Vengono eletti presidente e vicepresidente, nell'ordine, i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto presidente il più anziano di età.

4. Entro i quindici giorni successivi alla modifica della composizione della commissione di cui al nono comma dell'articolo 19, o al verificarsi di una causa di cessazione della carica del presidente, il presidente del consiglio convoca le commissioni per procedere alla costituzione ai sensi del primo comma. Qualora non ci siano state nuove designazioni da parte dei gruppi si intendono confermati i consiglieri che componevano le precedenti commissioni.

4 bis. Le commissioni permanenti durano in carica trenta mesi a partire dalla data della prima elezione del presidente del consiglio; le loro funzioni sono comunque prorogate fino alla loro ricostituzione ai sensi del primo comma.

4 ter. Entro quindici giorni successivi alla rielezione del presidente e dell'ufficio di presidenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 4, il presidente del consiglio convoca le commissioni per procedere alla loro ricostituzione.

4 quater. Qualora non ci siano state nuove designazioni da parte dei gruppi consiliari, si intendono confermati i componenti delle precedenti commissioni.

4 quinquies. Le commissioni così ricostituite restano in carica sino al termine della legislatura regionale secondo le disposizioni previste dallo Statuto regionale.

## **Art. 21**

### *Sostituzione dei componenti le commissioni*

1. Ogni gruppo, per un disegno di legge o per affari determinati, può sostituire in commissione i propri rappresentanti con consiglieri appartenenti ad altre commissioni,

previo avviso alla presidenza della commissione.

2. Un consigliere che non possa intervenire a una seduta della propria commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso gruppo appartenente ad altra commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del consigliere interessato o, in mancanza, del gruppo di appartenenza, diretta al presidente della commissione.

3. *(Abrogato dal d.p.c.r. del 20 luglio 1982)*

## CAPO VI

### **Conferenza dei presidenti dei gruppi e organizzazione dei lavori dell'assemblea e delle commissioni permanenti**

#### **Art. 22**

*(Conferenza dei presidenti dei gruppi)*

1. La conferenza dei presidenti dei gruppi è composta dai presidenti dei gruppi o loro delegati e dal presidente del consiglio che la presiede.

2. La conferenza dei presidenti dei gruppi è convocata dal presidente del consiglio, di propria iniziativa o per determinazione dell'ufficio di presidenza, ovvero su richiesta della giunta o di un presidente di gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori del consiglio e delle commissioni.

3. Alla conferenza partecipano il presidente della giunta, che può delegare il vicepresidente o un assessore, e i componenti l'ufficio di presidenza; possono essere invitati i presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

4. Ai fini delle votazioni di competenza della conferenza dei presidenti dei gruppi, ciascun presidente di gruppo dispone di tanti voti quanti sono gli appartenenti al gruppo stesso.

5. Le deliberazioni della conferenza sono assunte a maggioranza ed in presenza di tanti presidenti dei gruppi i cui membri rappresentano la maggioranza dei componenti il consiglio.

#### **Art. 23**

*Programma dei lavori dell'assemblea e delle commissioni*

1. Il consiglio organizza i suoi lavori mediante programmi e calendari.

2. Il presidente del consiglio, sentiti il presidente della giunta e i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, predispone una proposta di programma.

3. La proposta di programma elenca gli argomenti che il consiglio e le commissioni debbono trattare nei tre mesi successivi, con l'eventuale indicazione dell'ordine di priorità.

4. La conferenza dei presidenti dei gruppi si riunisce, con la presenza dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti, per esaminare e approvare il programma.

5. Nel caso in cui la conferenza dei presidenti dei gruppi non raggiunga l'accordo sul programma, il presidente domanda la questione all'assemblea che decide a maggioranza.

6. Il programma, approvato ai sensi dei commi precedenti, ha carattere definitivo, viene distribuito ai consiglieri e pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.

#### **Art. 24**

##### *Calendario dei lavori dell'assemblea*

1. Sulla base del programma, dell'eventuale indicazione di priorità degli argomenti, delle relazioni trasmesse dalle commissioni nonché delle proposte i cui termini per l'esame referente sono scaduti e per le quali è stata richiesta l'iscrizione al calendario ai sensi del secondo comma dell'articolo 67, il presidente predispone una proposta di calendario dei lavori del consiglio per un periodo non superiore a due settimane. La proposta è approvata dall'ufficio di presidenza.

#### **Art. 25**

##### *Variazioni del programma e del calendario dei lavori*

1. La variazione del programma e del calendario dei lavori può essere richiesta, alla fine di ogni seduta, da tre consiglieri o dalla giunta regionale, in relazione a situazioni sopravvenute e urgenti.

2. Sulla richiesta delibera il consiglio con votazione per alzata di mano e dopo un dibattito nel quale può intervenire soltanto un oratore per gruppo e per non più di tre minuti. Il consiglio può anche stabilire, ove occorra, di tenere sedute supplementari necessarie per la trattazione degli argomenti sopravvenuti.

#### **Art. 26**

##### *Calendario dei lavori delle commissioni*

1. Sulla base del programma dei lavori dell'assemblea e tenuto conto dell'eventuale indicazione di priorità degli argomenti, ciascuna commissione determina il calendario dei propri lavori per un periodo non superiore a quattro settimane.

### **CAPO VII**

#### **Sedute del consiglio**

#### **Art. 27**

##### *Ordine del giorno della seduta*

1. Il presidente comunica, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora della seduta del giorno successivo di lavoro. Se vi è opposizione l'assemblea decide, sentito un oratore contro e uno a favore, per non più di tre minuti ciascuno.

2. Nel caso in cui, a norma degli articoli precedenti sia stata stabilita l'organizzazione dei lavori dell'assemblea, il presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati. Non si applica in questo caso la seconda parte del comma precedente.

3. L'assemblea non può discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno. Per discutere o deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del consiglio a maggioranza di due terzi dei votanti e sempre che si tratti di questioni urgenti relative a eventi verificatisi dopo la convocazione del consiglio. La votazione ha luogo dopo l'intervento di un oratore per ogni gruppo per non oltre tre minuti ciascuno.

4. Su proposta del presidente o di un presidente di gruppo o di almeno tre consiglieri, l'assemblea può decidere l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dopo aver sentito un oratore contro e uno a favore per non oltre tre minuti ciascuno.

### **Art. 28**

#### *Convocazione del consiglio*

1. Il consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio, maggio e ottobre.

2. Il presidente convoca il consiglio a norma degli articoli precedenti ovvero su richiesta del presidente della giunta o di un quarto dei consiglieri in carica. In tal caso il presidente provvede a riunire il consiglio entro il quindicesimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, che deve indicare specificatamente l'argomento da porre in discussione; l'ordine del giorno è pubblicato e comunicato ad ogni consigliere almeno cinque giorni prima.

3. Nei casi di urgenza le convocazioni possono essere diramate quarantotto ore prima della riunione.

### **Artt. 28 bis - 28 ter**

*(Abrogati dalla d.a. n. 129 del 14 aprile 2015)*

### **Art. 29**

#### *Apertura della seduta*

1. Il presidente del consiglio apre la seduta e la chiude.

2. La seduta inizia con la lettura del processo verbale a opera di un consigliere segretario. Sul processo verbale è possibile prendere la parola solo per proporre una rettifica oppure per fatto personale.

3. Quando sul processo verbale non ci sono osservazioni, esso si intende approvato.

4. Il presidente, dopo la lettura e l'approvazione del processo verbale, prima di passare all'ordine del giorno, porta a conoscenza della assemblea le proposte di legge,



di regolamento o di atto amministrativo e le mozioni presentate, i messaggi e le altre comunicazioni. Le comunicazioni possono dar luogo a dibattito.

5. Alla seduta è presente la giunta almeno con un suo componente.

### **Art. 30**

#### *Comunicazioni della giunta*

1. La giunta regionale può chiedere al presidente del consiglio di iscrivere all'ordine del giorno proprie comunicazioni.

2. Quando nel corso della seduta la giunta ritenga di avere comunicazioni urgenti da fare, ne chiede al presidente del consiglio l'autorizzazione.

3. Sulle comunicazioni della giunta regionale può aprirsi una breve discussione. Se la discussione si prolunga o se tre consiglieri ne facciano richiesta il presidente fissa una seduta apposita.

### **Art. 31**

#### *Orario delle sedute*

1. Il consiglio si riunisce, di regola, secondo il seguente orario: al mattino dalle ore 10 alle ore 13,30; nel pomeriggio dalle ore 16 alle 19,30.

2. Qualora via sia eccezionale urgenza il presidente può proporre al consiglio di proseguire i lavori in seduta notturna.

3. Il consiglio, sentito un consigliere favorevole e uno contrario, vota la proposta a maggioranza.

### **Art. 32**

#### *Processo verbale*

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2. Per le deliberazioni amministrative esso contiene eventuali brevi dichiarazioni dei consiglieri che ne hanno fatto espressa richiesta.

3. Il processo verbale, redatto a cura del segretario del consiglio, dopo l'approvazione è sottoscritto dal presidente e dai consiglieri segretari e raccolto e conservato nell'archivio del consiglio.

### **Art. 33**

#### *Pubblicità delle sedute*

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche.

2. Il consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta su richiesta del presidente della giunta regionale o di almeno tre consiglieri.

3. Il consiglio si riunisce in seduta segreta nelle ipotesi previste dall'articolo 53 dello Statuto.

4. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato entro sessanta giorni il resoconto integrale.

5. L'ufficio di presidenza può disporre che venga redatto entro sette giorni dalla seduta il resoconto sommario.

### **Art. 34**

#### *Congedi*

1. Il consigliere impossibilitato a partecipare alla seduta giustifica l'assenza con la richiesta di congedo al presidente.

2. All'inizio della seduta il presidente dà comunicazione dei congedi all'assemblea.

### **Art. 35**

#### *Iscrizione a parlare*

1. I consiglieri che intendono parlare in una discussione devono di norma iscriversi al banco della presidenza entro trenta minuti dall'inizio della discussione sulle linee generali della proposta salvo che il presidente, valutate le circostanze, non fissi un termine più breve dandone l'annuncio all'inizio della discussione generale.

2. I consiglieri hanno la parola nell'ordine di iscrizione, alternativamente per gruppo consiliare di appartenenza.

3. E' consentito lo scambio di turno tra due consiglieri. Se un consigliere chiamato dal presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

4. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla conferenza dei presidenti di gruppo e salvo i termini più brevi previsti dal regolamento, la durata di ciascun intervento in una discussione su una proposta di legge o di atto amministrativo non può eccedere i dieci minuti per la discussione generale e i tre minuti su ciascun articolo o emendamento.

5. Gli oratori parlano dal proprio banco.

6. I consiglieri che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono informare il presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore a tre minuti.

### **Art. 36**

#### *Richiami ai limiti delle discussioni e all'argomento*

1. Trascorso il termine assegnato al consigliere per lo svolgimento del suo intervento, il presidente, invitato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

2. Il presidente può interdire la parola a un oratore che, richiamato due volte ad attenersi all'argomento in discussione, seguita a discostarsene. Se l'oratore insiste, decide il consiglio.

**Art. 37***Divieto di interruzione*

1. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

**Art. 38***Divieto di parlare due volte nel corso della discussione*

1. Ciascun consigliere di norma può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiamo al regolamento, per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori, per la posizione delle questioni, per la priorità delle votazioni e salvo altresì il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della discussione stessa.

**Art. 39***Questioni pregiudiziali e sospensive*

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il presidente ha tuttavia facoltà di ammetterla anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il consiglio si sia pronunciato su di essa.

3. Un solo consigliere può parlare a favore e uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno.

4. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali si svolge un'unica discussione, nella quale può prendere la parola soltanto un oratore per gruppo consiliare, per non più di cinque minuti ciascuno. Chiusa la discussione il consiglio decide con un'unica votazione.

5. In caso di concorso di più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione con le modalità dei commi precedenti.

6. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti.

**Art. 40***Richiamo al regolamento, all'ordine del giorno, all'ordine dei lavori, alla posizione della questione e alla priorità delle votazioni*

1. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla

questione principale. In tal caso possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore e per non più di tre minuti ciascuno.

2. Il presidente può chiamare il consiglio a decidere su tale richiamo.

#### **Art. 41**

##### *Chiusura della discussione*

1. Quando non vi siano altri consiglieri iscritti a parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione generale.

2. Dopo che è stata dichiarata la chiusura è data facoltà di parlare ai relatori e al rappresentante della giunta; il presidente della giunta può comunque intervenire. Se l'assemblea sta per procedere a una votazione può altresì parlare ciascun consigliere per dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti.

#### **Art. 42**

##### *Numero legale e deliberazioni*

1. Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

2. Nelle votazioni, per la cui validità sia necessaria la constatazione del numero legale, è tenuta nota di coloro che si astengono dal voto.

3. Agli effetti del computo del numero legale, i consiglieri presenti nell'aula, i quali non partecipano alla votazione, sono considerati come astenuti.

4. Si presume che l'assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia, se prima di una votazione lo richiede un consigliere presente in aula, il presidente dispone la verifica del numero legale. Il richiedente è sempre considerato presente.

5. L'accertamento del numero legale è disposto dal presidente prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio.

6. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale.

#### **Art. 43**

##### *Verifica del numero legale*

1. Per verificare se il consiglio è in numero legale il presidente dispone l'appello che viene fatto da un consigliere segretario.

2. Se il consiglio regionale non è in numero legale, il presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non inferiore ad un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso il consiglio, qualora non risulti già convocato per altra ora della stessa giornata, si intende convocato senz'altro con lo stesso ordine del giorno, per il giorno e l'ora già precedentemente fissati, ovvero, in mancanza, per il giorno successivo non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando il consiglio abbia già prima deliberato di tenere la seduta in tal giorno.

3. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso alla ripresa della seduta ai sensi del precedente comma.

4. Qualora la mancanza del numero legale sia accertata d'ufficio dal presidente, ai sensi del sesto comma del precedente articolo, essa comporta soltanto l'obbligo di rinviare ad altra seduta la deliberazione sulla proposta per la quale è richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

#### **Art. 44**

##### *Maggioranza delle deliberazioni*

1. Le deliberazioni del consiglio regionale sono approvate quando i voti favorevoli prevalgono su quelli contrari, salvo il caso per il quale sia prescritta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

#### **Art. 45**

##### *Modalità della votazione*

1. Il consiglio delibera a votazione palese.

2. Il voto sulle persone si esprime a scrutinio segreto, salvi i casi espressamente previsti dallo Statuto.

3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nell'urna l'apposita scheda.

4. La votazione a scrutinio segreto è valida se il numero delle schede deposte nell'urna non è inferiore alla metà più uno dei componenti assegnati al consiglio regionale. Non sono voti validamente espressi quelli risultanti da schede bianche o nulle.

#### **Art. 45 bis**

##### *Votazione mediante procedimento elettronico*

1. Il presidente può disporre che la verifica del numero legale di cui all'articolo 43 e le votazioni previste dagli articoli 46, 47 e 48 avvengano mediante procedimento elettronico ad eccezione di quelle a scrutinio segreto che si svolgono sempre con le modalità di cui all'articolo 45, commi terzo e quarto.

2. Nelle votazioni per appello nominale il procedimento elettronico registra i nomi dei votanti e il voto da ciascuno di essi espresso; in quelle per alzata di mano registra soltanto l'esito della votazione.

#### **Art. 46**

##### *Votazione palese*

1. Il consiglio vota normalmente per alzata di mano, a meno che non sia richiesta la votazione nominale.

2. La votazione nominale può essere richiesta da almeno tre consiglieri presenti in aula. La richiesta deve essere formulata al momento in cui il presidente, chiusa la discussione, dichiara di doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato l'assemblea a votare.

#### **Art. 47**

##### *Controprova*

1. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova, se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato da un consigliere.

#### **Art. 48**

##### *Votazione per appello nominale*

1. Per la votazione con appello nominale il presidente indica il significato del SI e del NO e fa estrarre a sorte il nome di un consigliere. L'appello nominale comincia da questo nome per continuare in ordine alfabetico e riprendere poi nello stesso ordine fino al nome del consigliere che precede quello estratto a sorte.

2. Esaurito l'appello si procede a un nuovo appello dei consiglieri risultati assenti.

3. La votazione ha luogo sempre con appello nominale per l'elezione della giunta, ai sensi degli articoli 23 e 29 dello Statuto, per la revoca della stessa ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto e per la sostituzione degli assessori dimissionari o decaduti.

#### **Art. 49**

##### *Nomine*

1. Ogni qualvolta il consiglio deve procedere a nomine, fermo restando quanto disposto in materia dalla legge regionale, ciascun consigliere scrive su apposita scheda il nome dei componenti da eleggere, in misura non superiore a uno per la elezione fino a due componenti e in misura non superiore a due terzi, con arrotondamento per difetto, nel caso di elezione di più di due componenti. Si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora i candidati abbiano conseguito uguale numero di voti, si procede a ballottaggio tra essi.

2. In caso di ulteriore parità risulta eletto il più anziano d'età.

3. Per la designazione dei tre delegati che partecipano all'elezione del presidente della Repubblica a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, ogni consigliere vota scrivendo sulla scheda un solo nome.

4. Agli adempimenti di cui al comma precedente provvede il consiglio regionale sciolto, ove i termini a disposizione non consentano di affidare la designazione al nuovo consiglio regionale. In tal caso il consiglio è convocato dal presidente ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 28.

**Art. 50***Nomina di delegazioni*

1. Il consiglio determina il numero e procede alla nomina dei membri delle delegazioni in modo che sia assicurata, nei limiti del possibile, la rappresentanza dei gruppi consiliari.
2. La delegazione è presieduta dal presidente del consiglio o da uno dei vicepresidenti.

**Art. 51***Annullamento e rinnovazione della votazione*

1. Quando si verificano irregolarità, il presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione disponendone l'immediata rinnovazione.

**Art. 52***Proclamazione del risultato della votazione*

1. Il presidente proclama il risultato della votazione con la formula: "Il consiglio approva" o "Il consiglio non approva".

**Art. 53***Fatto personale*

1. E' fatto personale essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso chi chiede la parola deve indicare, in un tempo non superiore a tre minuti, in che consiste il fatto personale; ove ne sia stata riconosciuta la sussistenza, il presidente concede la parola in fine seduta. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.
2. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti giunte, i consiglieri i quali appartennero alle giunte che li adottarono hanno diritto ad ottenere la parola al termine della discussione.

**Art. 54***Fatti lesivi della onorabilità*

1. Quando nel corso di una discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al presidente di turno di nominare una commissione la quale giudichi la fondatezza dell'accusa. Alla commissione, che è composta da tre consiglieri, è assegnato un termine per presentare le sue conclusioni al consiglio, il quale ne prende atto senza dibattito né votazione.

**Art. 55***Richiamo all'ordine*

1. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà della discussione o l'ordine della seduta, il presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.

2. Il consigliere richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del presidente.

**Art. 56***Censura - Esclusione dall'aula - Interdizione di partecipare ai lavori*

1. Dopo il secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, se il consigliere persiste nel suo comportamento o, anche indipendentemente da precedenti richiami, oltraggia o passa a vie di fatto o fa appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità, il presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta.

2. Se il consigliere non ottempera all'ordine di allontanarsi dall'aula, il presidente sospende la seduta e dà disposizioni ai consiglieri segretari per l'esecuzione dell'ordine impartito.

3. Nei casi previsti dal primo comma, il presidente può altresì proporre all'ufficio di presidenza di deliberare, nei confronti del consigliere al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare ai lavori del consiglio per un periodo non superiore a cinque giorni di seduta.

4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede del consiglio, ma fuori dall'aula, il presidente può proporre all'ufficio di presidenza la sanzione prevista nel precedente comma.

5. Qualora il consigliere tenti di rientrare nell'aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata dell'esclusione è raddoppiata.

**Art. 57***Tumulto in aula*

1. Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione si intende sospesa.

2. Se il tumulto continua, il presidente sospende la seduta per un periodo di tempo determinato o, secondo l'opportunità, la toglie. In questo ultimo caso il consiglio s'intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il successivo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando il consiglio abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.



**Art. 58***Polizia del consiglio*

1. I poteri di polizia del consiglio spettano allo stesso consiglio e sono esercitati in suo nome dal presidente che impartisce gli ordini necessari.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

**Art. 59***Presenza del pubblico nelle sedute*

1. Nessuna persona estranea al consiglio o ai servizi relativi può introdursi nell'aula delle sedute.
2. L'ufficio di presidenza provvede a regolamentare l'ammissione del pubblico nel settore ad esso riservato.
3. Il pubblico, ammesso nei settori appositamente riservati, deve mantenere un contegno corretto e stare in silenzio astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
4. I commessi sono incaricati dell'osservanza del regolamento e, in seguito all'ordine del presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine.

**CAPO VIII****Sedute delle commissioni permanenti****Art. 60***Convocazione*

1. Le commissioni sono convocate dai rispettivi presidenti secondo il calendario di cui all'articolo 26.
2. L'avviso di convocazione è affisso all'albo almeno quarantotto ore prima della riunione ed è trasmesso al presidente del consiglio, al presidente della giunta e ai gruppi consiliari.
3. Le commissioni si riuniscono di norma una volta la settimana in un giorno fisso prestabilito di concerto con l'ufficio di presidenza.
4. Al termine di ogni seduta il presidente annuncia l'ordine del giorno della seduta successiva.
5. Ogni componente può proporre l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno.
6. Le riunioni non previste dal calendario sono convocate dai rispettivi presidenti delle commissioni anche su richiesta del presidente del consiglio o del presidente della giunta o di un terzo dei componenti la commissione. L'ordine del giorno è inviato a domicilio dei componenti almeno quarantotto ore prima.

**Art. 61***Numero legale e modalità della votazione*

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della commissione.
2. Il presidente della commissione apre la seduta, la chiude e ne dirige i lavori.
3. La seduta si apre con la lettura e l'approvazione del processo verbale redatto a norma del precedente articolo 32 in quanto applicabile, dal funzionario del consiglio che esercita le funzioni di segretario della commissione.
4. Le decisioni della commissione sono adottate con voto palese e a maggioranza dei votanti. La proposta si intende approvata quando i voti favorevoli prevalgono su quelli contrari.
5. Il voto sulle persone si esprime a scrutinio segreto.

**Art. 62***Sedute e pubblicità delle commissioni*

1. Di ogni seduta di commissione si redige entro sei giorni e si pubblica entro trenta giorni un riassunto dei lavori. La commissione può prevedere il resoconto stenografico o per registrazione.
2. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche. Ad esse partecipano i consiglieri componenti la commissione o i loro sostituti. Possono partecipare il presidente della giunta e gli assessori. Assistono altresì i funzionari addetti alla segreteria delle commissioni. Per determinate materie la commissione può decidere che della relativa discussione non si faccia menzione nei resoconti o nei riassunti.
3. Le commissioni, tramite il rispettivo presidente, hanno facoltà di chiedere, previa comunicazione alla giunta, l'esibizione di atti e documenti, l'intervento dei capi servizio, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, per fornire nel corso di una seduta notizie, dati o elementi che siano ritenuti utili ai fini della discussione. Per le stesse esigenze può essere richiesta la partecipazione di tecnici ed esperti.
4. I soggetti presenti a norma del comma precedente devono assentarsi al momento del voto.

**Art. 63***Assegnazione delle proposte di legge e degli affari*

1. Il presidente del consiglio assegna alla commissione permanente competente per materia le proposte di legge e in generale gli atti e gli affari, compresi i regolamenti e gli atti amministrativi, sui quali la commissione è chiamata a pronunciarsi. Trasmette alle commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti al consiglio riguardanti le materie di loro competenza.
2. Il presidente del consiglio regionale provvede, entro e non oltre dieci giorni dal

ricevimento, alla assegnazione alla commissione referente delle proposte di legge o di atto amministrativo che comportino spese o diminuzioni di entrate previa dichiarazione di ammissibilità, su conforme parere del responsabile dell'unità speciale della commissione consiliare permanente, competente in materia finanziaria, che attesti esclusivamente la sussistenza di una precisa indicazione dei mezzi per far fronte alle spese o alle minori entrate.

3. Se la commissione reputa che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al presidente del consiglio, il quale decide sentito l'ufficio di presidenza.

4. Nel caso in cui più commissioni si ritengano competenti su medesimo argomento, il presidente del consiglio sottopone la questione all'ufficio di presidenza per la decisione definitiva.

5. Il presidente del consiglio, nella seduta successiva alla data di presentazione, dà comunicazione all'assemblea delle proposte di legge e degli atti assegnati alle commissioni ai sensi del precedente primo comma.

6. Dispone la stampa e la distribuzione ai consiglieri delle proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo di competenza del consiglio.

7. Le eventuali proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo presentate successivamente alle dimissioni, revoca o decadenza della giunta non vengono assegnate, ad eccezione di quelle che si riferiscono a provvedimenti aventi termini perentori di scadenza. Della mancata assegnazione viene data comunicazione ai proponenti.

#### **Art. 64**

##### *Divieto di ripresentare provvedimenti non approvati*

1. Non possono essere assegnate alle competenti commissioni proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo che riproducano sostanzialmente il contenuto di proposte precedentemente respinte se non siano trascorsi sei mesi dalla data di reiezione.

2. Si intendono respinte anche le proposte per le quali il consiglio ha deliberato il non passaggio agli articoli ai sensi dell'articolo 81.

#### **Art. 65**

##### *Dichiarazione di interesse generale e partecipazione*

1. Nella prima seduta successiva all'assegnazione della proposta di legge, di regolamento o di atto amministrativo, la commissione nomina il relatore.

2. Le proposte di interesse generale vengono trasmesse ai soggetti di cui al punto 2), del secondo comma, dell'articolo 32 dello Statuto regionale, perché siano espressi pareri e proposte entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Quando la commissione competente ritenga che determinati atti, per i quali non è prevista la partecipazione di cui al comma precedente né dallo Statuto né dalla legge, rivestano carattere di interesse generale in relazione ai contenuti e alle finalità, chiede che il consiglio regionale si pronunci. Nel caso in cui il consiglio li dichiari d'interesse

generale, gli atti sono trasmessi ai soggetti di cui al punto 2) del secondo comma dell'articolo 32 dello Statuto regionale con le modalità di cui al precedente comma.

4. La commissione competente indica le altre formazioni sociali alle quali gli atti d'interesse generale devono essere inviati.

5. La commissione può comunque procedere con le modalità di cui al successivo articolo 105 alla consultazione dei soggetti ivi indicati, anche su loro richiesta, su tutti gli atti ad essa assegnati.

### **Art. 66**

#### *Commissioni in sede referente*

1. L'esame delle proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo assegnate alle commissioni, inizia con una esposizione preliminare del relatore. Tale esposizione ha lo scopo di inquadrare i problemi oggetto della proposta in discussione.

2. Dopo tale esposizione si svolge la discussione generale.

3. Quando si tratta di esame di proposta di legge o di regolamento, dopo la discussione generale si procede alla discussione sui singoli articoli e sugli eventuali emendamenti. Nel caso che il presentatore della proposta di legge o di regolamento o di atto amministrativo non faccia parte della commissione competente, questi ha diritto di essere ascoltato dalla commissione.

4. Al termine della discussione la commissione approva il testo da sottoporre, unitamente alle proposte e ai pareri di cui al secondo comma del precedente articolo 65 e agli atti dell'eventuale consultazione, all'esame dell'assemblea ed incarica il relatore di svolgere la relazione in aula. Il testo della relazione è depositato entro i successivi cinque giorni presso la segreteria della commissione.

5. E' sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

6. Le proposte di legge o di regolamento aventi oggetto identico o strettamente connesso sono poste congiuntamente all'ordine del giorno della commissione competente. L'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente.

7. Dopo l'esame preliminare delle proposte abbinate la commissione procede alla scelta del testo base ovvero alla redazione del testo unificato.

8. L'eventuale proposta della giunta costituisce il testo base.

### **Art. 67**

#### *Scadenza dei termini per l'esame in sede referente*

1. Entro centoventi giorni dall'assegnazione la commissione deve comunque completare l'esame della proposta e trasmettere alla presidenza del consiglio il testo corredato della relazione scritta. La proposta viene quindi iscritta nel calendario dei lavori dell'assemblea di cui all'articolo 24. La discussione generale non può aver luogo se il testo della commissione non è stato trasmesso almeno dieci giorni prima.

2. Trascorsi 120 giorni dalla data di assegnazione, la giunta, il proponente o la conferenza dei presidenti dei gruppi possono richiedere l'iscrizione della proposta nel successivo calendario dei lavori dell'assemblea anche se la commissione non ha provveduto agli adempimenti di cui al comma precedente. La relazione in aula viene svolta dal relatore nominato ai sensi del precedente articolo 65. Se la conferenza non raggiunge l'accordo si procede con le modalità di cui al quinto comma dell'articolo 23.

2 bis. Se dopo la presentazione di una proposta ne viene presentata altra con la quale si debba procedere all'abbinamento ai sensi del precedente articolo, il termine per l'esame delle proposte abbinate è quello relativo alla prima proposta aumentato della metà. Se dopo tale data non è stato completato l'esame in commissione delle proposte abbinate, le proposte possono essere iscritte al successivo calendario dei lavori dell'assemblea con le modalità di cui al comma precedente.

### **Art. 67 bis**

*(Abrogato dalla d.a. n. 129 del 14 aprile 2015)*

### **Art. 68**

#### *Pareri e procedure*

1. Se una commissione ritiene utile sentire il parere di altre commissioni o di esprimerlo su proposte di legge o affari assegnati a commissioni diverse, lo chiede previo assenso del presidente del consiglio.

1 bis. La commissione consiliare competente per le politiche comunitarie, su propria richiesta, esprime parere sulla compatibilità con l'ordinamento europeo delle proposte di legge assegnate ad altre commissioni consiliari permanenti. A tale scopo alla commissione è trasmessa copia delle proposte di legge presentate in consiglio.

2. Il parere deve essere comunicato entro un termine non superiore a quindici giorni, salva la facoltà del presidente del consiglio, apprezzate le circostanze, di fissare un termine ridotto.

3. Se detti termini decorrono senza che la commissione faccia pervenire il proprio parere, si intende che essa non reputa di dover esprimerne alcuno.

4. Il parere è espresso per iscritto con una delle seguenti formule: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificatamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula: "nulla osta all'ulteriore corso del progetto".

5. Il parere è allegato alla relazione che la commissione competente presenta alla assemblea.

**Art. 69***Pareri sulle proposte che comportano spesa, deleghe agli enti locali e impiego di risorse comunitarie*

1. La commissione consiliare avente competenza su materia finanziaria esprime parere motivato sulle proposte di legge e sulle proposte di atto amministrativo che comportano spesa, nonché sulle deliberazioni della giunta adottate ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto.

2. Qualora la commissione abbia rilevato la mancanza di copertura finanziaria di una proposta e la impossibilità di provvedervi, la rinvia al presentatore perché indichi i mezzi per far fronte alla spesa prevista. Se il presentatore non provvede entro venti giorni dalla comunicazione, la proposta si intende ritirata. Il rinvio della proposta sospende i termini per la formulazione del parere.

3. La commissione consiliare permanente con competenza per gli affari istituzionali esprime parere in materia di delega agli enti locali.

4. La commissione consiliare permanente con competenza per le politiche comunitarie esprime parere in ordine alle proposte di legge e di atto amministrativo, assegnate in sede referente ad altre commissioni, che prevedono l'impiego di risorse comunitarie.

5. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell'atto licenziato dalla commissione referente. Nei casi d'urgenza il presidente del consiglio può fissare un termine più breve. Decorsi inutilmente i termini predetti, la proposta può essere iscritta all'ordine del giorno dell'assemblea.

**Art. 69 bis***(Pareri obbligatori del Consiglio delle autonomie locali)*

1. Il presidente del consiglio, contestualmente all'assegnazione in sede referente delle proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo alla competente commissione consiliare, richiede al Consiglio delle autonomie locali (CAL) di esprimere i pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente.

2. La commissione consiliare referente invia l'avviso di convocazione delle sedute nelle quali viene trattato l'atto al relatore appositamente nominato dal CAL, il quale può partecipare alle relative sedute senza diritto di voto.

3. Nel corso dell'esame dell'atto la commissione può convocare appositi incontri con il CAL o con una sua delegazione, anche su richiesta dell'organismo stesso, allo scopo di approfondire preventivamente la posizione del sistema delle autonomie locali in merito.

4. Il CAL trasmette il parere espresso alla commissione consiliare referente e al presidente del consiglio nel termine di quindici giorni dalla trasmissione del testo della proposta approvata dalla commissione stessa.

5. Il termine di cui al comma 4 può essere ridotto dal presidente del consiglio, per motivate ragioni di urgenza, anche su richiesta del presidente della commissione consi-

liare referente; il presidente del consiglio può altresì prorogarlo su richiesta motivata del Presidente del CAL, fino ad un massimo di trenta giorni.

6. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5 senza che il parere sia stato espresso si prescinde dallo stesso.

7. La commissione consiliare referente, di norma, esamina il parere espresso dal CAL prima della trasmissione al presidente del consiglio della proposta per l'iscrizione all'ordine del giorno e, comunque, prima della trattazione dell'atto in consiglio. In quest'ultimo caso il parere del CAL è inviato a tutti i consiglieri almeno ventiquattr'ore prima della relativa seduta consiliare.

8. Qualora la commissione ritenga di non accogliere le modifiche specificamente formulate nel parere condizionato o di non riesaminare l'atto in caso di parere contrario, si pronuncia sulle motivazioni prima dell'esame in consiglio del relativo atto, demandando al relatore di illustrarle in aula.

9. Il parere del CAL è sempre allegato alla proposta della commissione referente.

### **Art. 69 ter**

*(Pareri facoltativi del Consiglio delle autonomie locali)*

1. Fuori dai casi previsti all'articolo 69 bis, qualora il presidente ritenga utile acquisire il parere del CAL su proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo e lo valuti compatibile con la programmazione dei lavori del consiglio e delle commissioni, contestualmente all'assegnazione degli atti suddetti alla competente commissione consiliare, richiede al CAL di esprimere un parere facoltativo.

2. La commissione consiliare referente invia l'avviso di convocazione delle sedute nelle quali viene trattato l'atto al relatore appositamente nominato dal CAL, il quale può partecipare alle relative sedute senza diritto di voto.

3. Nel corso dell'esame dell'atto la commissione può convocare appositi incontri con il CAL o con una sua delegazione, anche su richiesta dell'organismo stesso, allo scopo di approfondire preventivamente la posizione del sistema delle autonomie locali in merito.

4. Il CAL trasmette il parere espresso alla commissione consiliare referente e al presidente del consiglio nel termine di quindici giorni dalla richiesta di parere o, entro un termine più breve, eventualmente stabilito dal presidente del consiglio, anche su richiesta del presidente della commissione consiliare referente.

5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 4 la commissione referente può prescindere dal parere medesimo.

6. La commissione consiliare referente esamina il parere espresso dal CAL nel corso dell'istruttoria dell'atto assieme agli eventuali pareri resi dalle commissioni consiliari in sede consultiva.

7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69 bis, commi 8 e 9.

**Art. 69 quater**

*(Pareri obbligatori e facoltativi del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)*

1. Il presidente del consiglio, contestualmente all'assegnazione di proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo alla competente commissione consiliare per l'esame in sede referente, richiede al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) di esprimere i pareri obbligatori nonché gli altri che ritenga utile acquisire secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 69 bis e 69 ter.

**Art. 70**

*(Abrogato dalla d.a. n. 129 del 14 aprile 2015)*

**Art. 71**

*Pareri sui provvedimenti della giunta*

1. Le procedure previste dal presente capo si applicano anche per la formulazione dei pareri su provvedimenti della giunta regionale richiesti da norme dello Statuto o di leggi regionali.

2. I pareri devono essere motivati e sono trasmessi direttamente dal presidente della commissione al presidente della giunta e, per conoscenza, al presidente del consiglio.

**Art. 72**

*Commissioni permanenti in sede deliberante*

1. L'approvazione da parte della commissione delle direttive previste dal quinto comma dell'articolo 59 dello Statuto regionale ha luogo con deliberazione amministrativa adottata con le procedure di cui al secondo comma dell'articolo 91.

**Art. 73**

*Relazioni e proposte di iniziativa delle commissioni*

1. Le commissioni hanno facoltà di presentare all'assemblea, di propria iniziativa, relazioni e proposte sulle materie di loro competenza.

2. E' esclusa l'iniziativa prevista dagli articoli 44 e 45 dello Statuto regionale.

**Art. 74**

*Formalizzazione dei provvedimenti delle commissioni*

1. Il testo dei provvedimenti e dei pareri delle commissioni è sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione.



**Art. 75***Proposte di legge di iniziativa popolare*

1. Le proposte di legge di iniziativa popolare sono esaminate con le modalità previste dalla legge regionale e quelle, in quanto applicabili, contenute nel presente capo.

**TITOLO II****Procedimento legislativo e di approvazione degli atti amministrativi****CAPO IX****Presentazione e iscrizione all'ordine del giorno delle proposte****Art. 76***Presentazione delle proposte di legge*

1. L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli e corredata da una relazione, compete: alla giunta, a ciascun consigliere, ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque, ai singoli consigli provinciali.

2. La proposta di legge viene presentata al presidente del consiglio regionale, che ne dà notizia nella prima seduta dell'assemblea successiva alla presentazione comunicando l'avvenuta assegnazione alla commissione consiliare competente secondo le modalità dell'articolo 63.

**Art. 77***Presentazione delle proposte di regolamento e di atto amministrativo*

1. L'iniziativa dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza del consiglio spetta alla giunta e a ciascun consigliere.

2. Si applicano le modalità stabilite per la presentazione delle proposte di legge.

**Art. 78***Iscrizione all'ordine del giorno delle proposte*

1. Scaduti i termini stabiliti dall'articolo 67 per la presentazione della relazione della commissione, si procede, con le modalità previste negli articoli 23, 24 e 27, all'iscrizione della proposta all'ordine del giorno dell'assemblea.

2. La relazione è stampata e distribuita, contestualmente a quelle eventualmente presentate dalle minoranze, almeno cinque giorni prima che si apra la discussione. In caso di urgenza, su richiesta del relatore, il presidente può autorizzare un termine più breve o la relazione orale.

---

CAPO X  
**Procedimento legislativo e dei regolamenti**

**Art. 79**

*Inizio della discussione*

1. L'esame in assemblea delle proposte di legge e di regolamento comprende la discussione sulle linee generali e la discussione degli articoli.
2. La discussione sulle linee generali inizia con l'intervento dei relatori di maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, e con l'intervento della giunta. La discussione prosegue secondo l'ordine d'iscrizione a parlare a norma dell'articolo 35.
3. Qualora non abbia avuto luogo l'organizzazione della discussione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 24, può essere sempre convocata, anche dopo l'inizio della discussione, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari per stabilire l'ordine e la durata degli interventi nonché il numero delle sedute.

**Art. 80**

*Dichiarazione d'urgenza*

1. All'atto della presentazione di una proposta di legge o di un provvedimento amministrativo di competenza del consiglio o anche successivamente la giunta o ciascun consigliere possono chiedere al consiglio che ne sia dichiarata l'urgenza.
2. Nella seduta in cui il presidente dà comunicazione dell'avvenuta presentazione di una proposta di legge o di un provvedimento amministrativo di competenza del consiglio o della richiesta di urgenza su una proposta di legge in precedenza presentata, l'assemblea delibera sulla urgenza sentito un oratore contro e uno a favore, fissando contestualmente i termini per l'esame in sede referente.

**Art. 81**

*Ordini del giorno di non passaggio agli articoli*

1. Ciascun consigliere può presentare ordini del giorno diretti a impedire il passaggio all'esame degli articoli.
2. Gli ordini del giorno sono presentati, svolti e votati nella stessa seduta dedicata all'esame degli articoli e prima che questa abbia inizio.

**Art. 82**

*Esame degli articoli e degli emendamenti*

1. L'esame degli articoli e dei relativi emendamenti si svolge dopo la chiusura della discussione generale, la replica dei relatori, le dichiarazioni della giunta e la reiezione di eventuali ordini del giorno di non passaggio agli articoli.

2. Ciascun articolo, previa lettura da parte del consigliere segretario, è innanzitutto discusso nel suo complesso. Segue la discussione degli emendamenti ad esso relativi. Hanno diritto di intervenire per primi e per una sola volta i presentatori degli stessi. Qualora nel corso della discussione siano presentati emendamenti agli emendamenti, i presentatori di questi possono riprendere la parola.

3. Gli emendamenti debbono essere presentati per iscritto, con le firme del proponente o dei proponenti, alla presidenza almeno ventiquattro ore prima dell'esame degli articoli a cui si riferiscono e vengono subito distribuiti ai consiglieri.

4. Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati nel corso della discussione in assemblea.

5. La commissione referente può presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che non sia iniziata la votazione dell'articolo a cui si riferiscono.

6. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti che comportano maggiori spese o diminuzione di entrate, appena presentati sono trasmessi, per il parere, alla commissione con competenza in materia finanziaria. Il presidente del consiglio, su richiesta del presidente della commissione con competenza in materia finanziaria, può sospendere l'esame dell'articolo aggiuntivo o emendamento sino a che la commissione stessa non si sia espressa.

6 bis. Fatta salva la facoltà di cui al comma precedente, il presidente del consiglio dichiara l'irricevibilità dell'emendamento o dell'emendamento ad emendamento che comporti maggiore spesa o diminuzione di entrata qualora all'atto dell'apertura della discussione a norma del secondo comma del presente articolo esso risulti privo del parere della commissione competente in materia finanziaria.

7. Se il presentatore rinuncia all'emendamento proposto, questo può essere fatto proprio in qualsiasi momento da un altro consigliere.

8. Su tutti gli emendamenti presentati allo stesso articolo si svolge un'unica discussione.

### **Art. 83**

#### *Votazione degli articoli e degli emendamenti*

1. Prima della votazione dei singoli emendamenti, degli emendamenti agli emendamenti o degli articoli aggiuntivi e dopo la illustrazione dei proponenti esprimono il loro parere i relatori della commissione e la giunta.

2. La votazione si fa sui singoli emendamenti proposti e sull'intero articolo. Non possono essere votati, senza che la commissione competente in materia finanziaria abbia espresso il proprio parere, gli articoli aggiuntivi o gli emendamenti ad essa trasmessi a norma del precedente articolo.

3. Qualora siano stati presentati più emendamenti a uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originale: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti a emendamenti sono votati prima di quelli principali. Quando il testo da mettere ai voti contiene più disposizioni o si riferisce a più

argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti avendo ciascuna un significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.

#### **Art. 84**

##### *Presentazione e svolgimento di ordini del giorno*

1. Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di cinque minuti, ordini del giorno che servono di istruzione alla giunta in relazione alla legge in esame. Essi debbono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo complesso e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, prima della votazione finale.

2. Non possono essere presentati ordini del giorno che ripropongano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tal caso il presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste, l'assemblea decide senza discussione per alzata di mano.

#### **Art. 85**

##### *Dichiarazione di improponibilità*

1. Il presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi sconvenienti ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni. Se il consigliere insiste, l'assemblea decide, senza discussione, per alzata di mano.

2. Il presidente può disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all'articolo successivo.

#### **Art. 86**

##### *Correzioni di forma e coordinamento finale*

1. Prima della votazione finale di una proposta di legge il presidente, la giunta o ciascun consigliere possono richiamare l'attenzione del consiglio sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiono opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrano in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge e formulare le conseguenti proposte. L'assemblea decide per alzata di mano.

2. L'assemblea può anche rinviare la votazione finale a una successiva seduta e incaricare la commissione di presentare le opportune proposte.

**Art. 87***Votazione finale delle proposte di legge*

1. Ogni proposta di legge, dopo essere stata approvata articolo per articolo, è sottoposta a votazione finale per l'approvazione dell'intero testo.

2. Quando la proposta di legge è composta di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e delle singole parti dell'articolo, si procede senz'altro alla votazione finale della proposta di legge.

**Art. 88***Dichiarazione di urgenza per la fissazione del termine di promulgazione*

1. Prima che si passi alla votazione finale di una proposta di legge può essere posta in votazione la proposta di abbreviazione del termine di promulgazione e di entrata in vigore ai sensi degli articoli 49 e 50 dello Statuto. L'assemblea si pronuncia sulla dichiarazione di urgenza a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Successivamente vota la norma che stabilisce i termini di promulgazione.

**Art. 89***Riesame di leggi regionali*

1. La legge regionale rinviata dal governo ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione viene riassegnata alla competente commissione ed è riesaminata dal consiglio con la stessa procedura seguita a norma del presente regolamento per la prima approvazione del provvedimento.

**Art. 90***Sentenze della Corte Costituzionale*

1. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale di una norma di legge regionale il presidente del consiglio comunica all'assemblea la decisione della Corte Costituzionale non appena pervenutagli la relativa sentenza che è stampata e trasmessa alla competente commissione e ai consiglieri.

2. La commissione, ove ritenga che le norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge e non sia già stata assunta al riguardo una iniziativa legislativa, adotta una risoluzione con la quale invita la giunta regionale a provvedere. Analoga risoluzione può adottare quando ravvisi l'opportunità che la giunta assuma particolari iniziative in relazione ai pronunciati della Corte.

Capo X bis  
**Sessione di bilancio**

**Art. 90 bis**  
*(Sessione di bilancio)*

1. L'esame della proposta di legge di stabilità regionale e della proposta di legge di bilancio di previsione finanziario con gli allegati previsti dalla legislazione vigente in materia di ordinamento contabile, di seguito denominati "strumenti di programmazione finanziaria", ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione di bilancio, la quale ha inizio dalla data di presentazione degli stessi al consiglio da parte della giunta e si conclude nella data di approvazione dei medesimi da parte del consiglio.

2. Durante la sessione di bilancio è sospesa la trattazione in consiglio e nelle commissioni consiliari degli atti che hanno riflessi finanziari sugli esercizi ai quali si riferiscono gli strumenti di cui al comma 1.

3. Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 90 ter, 90 quater e 90 quinquies, per l'esame in commissione e in consiglio delle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai Capi VIII e X.

**Art. 90 ter**  
*(Programma dei lavori della sessione di bilancio)*

1. La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari stabilisce il programma dei lavori della sessione di bilancio in modo da consentire la conclusione dell'esame degli strumenti di programmazione finanziaria entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il programma della sessione di bilancio contiene:

- a) i termini entro i quali la commissione referente deve trasmettere le relative proposte per l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio;
- b) i termini entro i quali le altre commissioni consiliari, il CAL e il CREL devono esprimere i pareri di competenza;
- c) le date delle sedute del consiglio per l'esame e approvazione degli strumenti di cui al comma 1.

3. Nella convocazione delle sedute consiliari di cui al comma 2, lettera c), sono indicati gli orari delle sedute, il tempo complessivamente disponibile per la discussione generale in consiglio degli strumenti di programmazione finanziaria e i termini entro i quali devono essere presentati gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i sub emendamenti nonché i termini entro i quali gli stessi devono essere esaminati dalla commissione referente e quindi distribuiti ai singoli consiglieri.

4. Nelle sedute consiliari dedicate all'esame degli strumenti di programmazione finanziaria non è ammesso l'inserimento di altri argomenti all'ordine del giorno, salvo i casi di assoluta urgenza riconosciuti dalla conferenza dei presidenti dei gruppi.

5. Qualora l'esame degli strumenti di programmazione finanziaria non sia concluso entro le sedute e gli orari stabiliti, l'ultima seduta prevista si protrae fino all'esaurimen-

to dell'esame stesso, a meno che il consiglio decida di convocare apposite sedute da tenersi nei giorni immediatamente successivi.

#### **Art. 90 quater**

*(Assegnazione ed esame in Commissione)*

1. Il presidente del consiglio assegna gli strumenti della programmazione finanziaria per l'esame in sede referente, alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio e, per l'espressione di un parere sulle parti di rispettiva competenza, a tutte le altre commissioni consiliari nonché, sulla base della normativa vigente, al CAL e al CREL.

2. Entro il termine fissato dalla conferenza dei presidenti dei gruppi, le altre commissioni esaminano le parti di competenza ed esprimono il proprio parere. Il parere può essere riferito, anche oralmente, dal rispettivo presidente nel corso delle sedute della commissione referente.

3. Qualora una o più commissioni non abbiano concluso l'esame della parte di competenza nel termine fissato dal programma dei lavori della sessione di bilancio, la commissione referente procede ugualmente all'esame.

4. La commissione referente procede all'esame congiunto degli strumenti di programmazione finanziaria.

#### **Art. 90 quinquies**

*(Esame in consiglio)*

1. Sugli strumenti di programmazione finanziaria si svolge un'unica discussione generale, che si apre con l'intervento dei relatori che riferiscono sugli stessi con un'unica relazione.

2. Il consiglio procede quindi, nell'ordine, alla discussione e votazione dei singoli articoli e dei relativi emendamenti della proposta di legge di stabilità regionale, all'esame e votazione degli eventuali ordini del giorno ad essa relativi e, di seguito, alla discussione e votazione dei singoli articoli e dei relativi emendamenti della proposta di legge di bilancio di previsione finanziario nonché all'esame e votazione degli eventuali ordini del giorno.

3. Al termine delle operazioni di cui al comma 2 si svolgono le dichiarazioni di voto congiunte su entrambe le proposte e, poi, il consiglio procede distintamente alla votazione finale, nell'ordine, della proposta di legge di stabilità regionale e della proposta di legge di bilancio di previsione finanziario.

#### **Art. 90 sexies**

*(Esame delle proposte di legge di rendiconto generale e di assestamento del bilancio)*

1. La proposta di legge di approvazione del rendiconto con gli allegati previsti dalla legislazione vigente in materia di ordinamento contabile è approvata dal consiglio prima della proposta di legge di assestamento del bilancio.

---

**CAPO XI**  
**Procedimento di approvazione degli atti amministrativi  
e dei pareri richiesti da organi dello Stato**

**Art. 91**

*Applicabilità delle disposizioni precedenti al procedimento di approvazione delle proposte di iniziativa regionale di leggi della Repubblica, di regolamento e di atto amministrativo*

1. Le disposizioni del capo precedente si osservano per l'approvazione delle proposte di legge da sottoporre alle camere.
2. Le stesse disposizioni si applicano, in quanto applicabili, per l'approvazione di atti amministrativi e di ogni altro affare sottoposto al consiglio.
3. Gli emendamenti alle proposte di atto amministrativo possono riferirsi sia alla parte espositiva che a quella deliberativa. Se viene presentata una proposta alternativa, il consiglio vota prima quella presentata dalla giunta regionale; negli altri casi la votazione viene effettuata secondo l'ordine di presentazione. L'approvazione di una proposta preclude la votazione sulle altre.

**Artt. 92 - 93**

*(Abrogati dalla d.a. n. 129 del 14 aprile 2015)*

**Art. 94**

*Menzione dell'esame preventivo e dei pareri obbligatori*

1. Nelle deliberazioni amministrative del consiglio è fatto menzione del preventivo esame della relativa proposta da parte della commissione permanente competente.
2. Analoga menzione è fatta dei pareri obbligatori previsti dall'articolo 22 dello Statuto.

**Art. 95**

*(Abrogato dalla d.a. n. 129 del 14 aprile 2015)*

**Art. 96**

*Pareri richiesti da organi dello Stato*

1. Quando il consiglio è richiesto di un parere in relazione ad una determinata proposta di legge o di provvedimento da parte di un organo dello Stato, e nelle ipotesi di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo.



**CAPO XII****Decadenza delle proposte e delle deliberazioni sospese****Art. 97***Decadenza delle proposte e delle deliberazioni sospese*

1. Le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo decadono alla scadenza della legislatura. Le proposte di iniziativa popolare, sottoscritte da almeno 5.000 elettori, presentate nella legislatura precedente, vengono assegnate alle commissioni competenti all'inizio della nuova legislatura.

2. Decadono altresì le deliberazioni amministrative la cui esecutività è stata sospesa dalla commissione di controllo sull'amministrazione regionale senza che il consiglio regionale abbia ancora controdedotto.

3. Il presidente della giunta regionale, entro tre mesi dall'inizio della legislatura, può chiedere al consiglio di esaminare le proposte di legge già approvate dal consiglio e rinviate dal governo. In tal caso la proposta è dichiarata urgente e alla stessa si applica la procedura abbreviata prevista dal secondo comma dell'articolo 80.

**TITOLO III****Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione****CAPO XIII****Commissioni speciali e di inchiesta. Relazioni e indagini****Art. 98***Commissioni speciali*

1. Il consiglio può costituire commissioni speciali per fini di indagine e studio soltanto su affari non attinenti alle competenze delle commissioni consiliari permanenti.

2. La commissione speciale deve rispecchiare, tenuto conto della consistenza numerica dei gruppi, la composizione dell'assemblea. In ogni caso non può essere composta da più di nove consiglieri.

3. La deliberazione che istituisce la commissione speciale deve indicare l'oggetto, la durata, il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio e l'automatico scioglimento della stessa.

**Art. 99***(Commissioni di inchiesta)*

1. Il consiglio può istituire commissioni di inchiesta su materie di interesse per la Regione a seguito di richiesta motivata presentata da almeno un terzo dei suoi compo-

nenti all'ufficio di presidenza. L'inchiesta deve comunque riguardare l'attività dell'amministrazione regionale, di enti ed aziende dipendenti, vigilate o partecipate dalla Regione.

2. L'ufficio di presidenza, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 1, presenta la proposta d'istituzione al consiglio unitamente alle proprie valutazioni in ordine alle motivazioni poste alla base della richiesta.

3. La proposta di deliberazione è iscritta all'ordine del giorno del consiglio entro trenta giorni dalla data di presentazione all'ufficio di presidenza.

4. La deliberazione con la quale il consiglio istituisce la commissione d'inchiesta deve indicare l'oggetto dell'attività, la composizione e il termine entro il quale la commissione deve concludere i lavori.

5. La composizione della commissione d'inchiesta deve rispecchiare, per quanto possibile, la composizione del consiglio e tenere conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari.

6. Non possono far parte della commissione d'inchiesta i consiglieri regionali che rivestivano la carica di presidente della giunta o di assessore nel periodo interessato dall'inchiesta.

7. Per quanto non diversamente disposto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 19.

8. Nella sua prima riunione, convocata dal presidente del consiglio, la commissione nomina a scrutinio segreto e con unica votazione il presidente e il vicepresidente; a tal fine ciascun componente vota un solo nome; risultano eletti rispettivamente presidente e vicepresidente il consigliere della minoranza e quello della maggioranza che ricevono il maggior numero di voti.

9. Immediatamente dopo gli adempimenti di cui comma 8 la commissione procede alla nomina del relatore; è sempre ammessa la nomina di uno o più relatori di minoranza.

10. Per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività delle commissioni d'inchiesta valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle commissioni consiliari permanenti.

11. Al termine dei lavori la commissione approva la relazione da trasmettere al consiglio e può approvare una o più proposte di risoluzione da sottoporre all'esame del consiglio. E' sempre ammessa la presentazione di documenti alternativi o integrativi da parte dei componenti della commissione, che vengono distribuiti ai consiglieri.

12. Nel corso della discussione in consiglio ciascun consigliere può presentare altre proposte di risoluzione che sono esaminate insieme a quelle presentate dalla commissione.

## **Artt. 100 - 101**

*(Abrogati dalla d.a. n. 129 del 14 aprile 2015)*

**Art. 102***Rapporto commissioni - giunta*

1. Ogni commissione consiliare, permanente o speciale, può chiamare la giunta a riferire sulla propria attività. La giunta deve presentarsi, eventualmente delegando un suo componente, entro quindici giorni dall'invito trasmesso dal presidente della commissione.

**Art. 103**

*(Abrogato dalla d.a. n. 129 del 14 aprile 2015)*

**Art. 104***Acquisizione di elementi informativi*

1. Le commissioni consiliari permanenti o speciali hanno facoltà di chiedere al presidente e ai componenti della giunta informazioni o chiarimenti su questioni attinenti alle materie di loro competenza.

2. A tal fine le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento del presidente, degli assessori, dei capi servizio, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti della Regione.

3. Il personale convocato ha l'obbligo di presentarsi. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

4. Alle commissioni consiliari, riunite in seduta segreta e senza l'intervento di estranei, non può essere opposto il segreto d'ufficio.

**Art. 105***Indagini conoscitive*

1. Ciascuna commissione svolge, previo assenso dell'ufficio di presidenza, indagini conoscitive dirette ad acquisire informazioni, notizie e documentazioni necessarie e utili all'attività del consiglio.

2. Nell'esercizio di tali funzioni le commissioni si avvalgono, d'intesa con la giunta, della collaborazione degli uffici regionali e, ove lo ritengono opportuno, della collaborazione di esperti, d'intesa con l'ufficio di presidenza. Possono far partecipare ai propri lavori i dirigenti dei vari servizi regionali e, senza oneri per il consiglio regionale, esperti estranei alla Regione.

3. Nel corso delle indagini le commissioni procedono alla consultazione degli enti locali, sindacati, altre organizzazioni sociali e singoli cittadini. Una forma particolare di consultazione è rappresentata dalla audizione che consiste nell'ascoltare direttamente i rappresentanti degli enti e delle categorie e anche singoli cittadini. L'audizione si può svolgere in sedi diverse da quella del consiglio. Di essa viene redatto un resoconto stenografico o per registrazione, che può essere pubblicato.

4. Ciascuna commissione deve includere le consultazioni cui intende procedere nel calendario dei propri lavori previsto dall'articolo 26.

5. In mancanza del calendario, alle consultazioni si procede previa intesa con l'ufficio di presidenza.

6. Il presidente del consiglio o la giunta possono sempre chiedere alla commissione di procedere a consultazioni in relazione a determinati argomenti.

7. A conclusione delle indagini la commissione approva un documento che viene pubblicato e distribuito.

8. I pareri, le osservazioni e le proposte di coloro che sono stati ascoltati dalla commissione, sono sottoposti al consiglio insieme alla relazione della commissione stessa.

### **Art. 106**

#### *Rapporti con soggetti esterni*

1. Le richieste della commissione consiliare che comportano rapporti con soggetti esterni all'amministrazione regionale sono trasmesse al presidente del consiglio che provvede di conseguenza.

## **CAPO XIV**

### **Interrogazioni**

### **Art. 107**

#### *Presentazione di interrogazioni*

1. I consiglieri presentano le interrogazioni al presidente del consiglio.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta alla giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3. Un consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

4. L'interrogazione è trasmessa entro cinque giorni al presidente della giunta.

5. Le interrogazioni degli enti di cui all'articolo 20 dello Statuto regionale sono altresì trasmesse entro cinque giorni al presidente della giunta che deve rispondere entro trenta giorni, dandone comunicazione al consiglio regionale.

### **Art. 108**

#### *Proponibilità delle interrogazioni e pubblicazioni negli atti consiliari*

1. Il presidente, accertato che l'interrogazione corrisponde per il suo contenuto a quanto previsto dall'articolo precedente e non è formulata in termini sconvenienti, ne dispone la distribuzione a tutti i consiglieri entro cinque giorni. Ne dispone altresì la pubblicazione negli atti consiliari.

**Art. 109***Svolgimento delle interrogazioni orali*

1. Entro tre settimane dalla loro presentazione le interrogazioni a risposta orale sono senz'altro poste all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
2. Qualora il presidente lo disponga, le interrogazioni relative a fatti e argomenti identici o strettamente connessi possono essere svolte contemporaneamente.
3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni presentate dallo stesso consigliere.
4. Se l'interrogante non è presente quando la giunta si accinge a rispondere, si intende che abbia rinunciato alla interrogazione.
5. In ciascuna seduta i primi trenta minuti sono dedicati, di norma, allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti.
6. Trascorso il tempo indicato nel precedente comma il presidente può rinviare le interrogazioni non svolte all'inizio della seduta successiva.

**Art. 110***Risposta all'interrogazione*

1. La risposta all'interrogazione è obbligatoria. La sua durata non può eccedere i dieci minuti.
2. Qualora la giunta ravvisi sussistere i limiti all'informazione previsti dall'ultimo comma dell'articolo 19 dello Statuto, lo dichiara. In tal caso, il presidente può disporre che l'assemblea prosegua i lavori, relativi allo svolgimento della interrogazione, in seduta segreta.
3. La giunta può, altresì, indicandone i motivi, chiedere che la risposta venga differita ad altro giorno determinato.

**Art. 111***Replica dell'interrogante*

1. Dopo la risposta della giunta su ciascuna interrogazione, l'interrogante può replicare per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.
2. Il tempo concesso all'interrogante non può superare i cinque minuti.

**Art. 112***Interrogazioni con carattere di urgenza*

1. Sulla richiesta dell'interrogante o della giunta che ad una interrogazione sia riconosciuto il carattere d'urgenza, giudica il presidente il quale può disporre lo svolgimento immediato o nella seduta successiva, salva sempre la facoltà della giunta, prevista dai commi secondo e terzo dell'articolo 110.

2. Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica a norma dell'articolo 111.

### **Art. 113**

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

1. Entro venti giorni dal ricevimento dell'interrogazione a risposta scritta la giunta deve dare la risposta e comunicarla al presidente del consiglio.
2. La risposta scritta è pubblicata per esteso negli atti consiliari.
3. Se la giunta non fa pervenire la risposta nel termine previsto dal primo comma, il presidente, a richiesta dell'interrogante, pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva, trasformandola in interrogazione a risposta orale.

### **Art. 113 bis**

#### *(Interrogazioni a risposta immediata)*

1. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda formulata in modo chiaro e conciso, senza commenti, su un argomento connotato da urgenza o particolare attualità politica o istituzionale.
2. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata ha luogo, secondo quanto previsto nella programmazione dei lavori del consiglio, di norma due volte al mese, all'inizio della seduta, per non più di trenta minuti.
3. Le interrogazioni a risposta immediata devono pervenire al presidente del consiglio entro le ore dieci del giorno antecedente a quello per il quale è stato convocato il consiglio medesimo e vengono tempestivamente trasmesse alla giunta.
4. Non possono essere poste all'ordine del giorno di una stessa seduta più di una interrogazione per consigliere.
5. Il presidente del consiglio, scaduto il termine di cui al comma 3, integra l'ordine del giorno iscrivendovi le interrogazioni secondo l'ordine di presentazione e alternando interrogazioni dei consiglieri di minoranza con quelle dei consiglieri di maggioranza.
6. La giunta regionale è tenuta a dare comunque una risposta alle interrogazioni iscritte.
7. La risposta della giunta su ciascuna interrogazione non può superare i tre minuti. Dopo la risposta l'interrogante può replicare, per non più di due minuti, per dichiarare se sia o no soddisfatto. Nel caso di interrogazione sottoscritta da più consiglieri, il diritto alla replica spetta al primo firmatario, salvo diverso accordo tra gli interroganti.
8. L'interrogazione a risposta immediata decade se nessuno degli interroganti è presente al momento della risposta.
9. Le interrogazioni a risposta immediata non svolte nella seduta in cui sono state iscritte decadono e quelle svolte non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

**CAPO XV**  
**Interpellanze**

**Art. 114**

*Presentazione e annuncio delle interpellanze*

1. I consiglieri presentano per iscritto le interpellanze al presidente del consiglio che ne accerta la ricevibilità in base ai criteri indicati nell'articolo 108.
2. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
3. Il presidente entro cinque giorni trasmette l'interpellanza al presidente della giunta e ai consiglieri e ne dispone la pubblicazione negli atti consiliari.

**Art. 115**

*Svolgimento delle interpellanze*

1. Entro due settimane dalla loro presentazione le interpellanze sono poste all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
2. Le interpellanze e le interrogazioni relative a questioni e oggetti identici o strettamente connessi sono di norma trattate congiuntamente. In tal caso hanno per primi la parola i presentatori delle interpellanze per lo svolgimento e, dopo la dichiarazione della giunta, parlano nell'ordine, per la replica, gli interroganti e gli interpellanti.
3. Nello svolgimento di ciascuna interpellanza il proponente non può superare il termine di cinque minuti.

**Art. 116**

*Risposta all'interpellanza*

1. La risposta all'interpellanza è obbligatoria. La sua durata non può eccedere i dieci minuti.
2. Nell'ipotesi in cui la giunta dichiara di non poter rispondere in seduta pubblica o chiede che la risposta venga differita si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 110.

**Art. 117**

*Replica dell'interpellante*

1. Dopo le dichiarazioni della giunta l'interpellante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti.
2. Il presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza.
3. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla giunta, può trasformare l'interpellanza in mozione che

viene posta all'ordine del giorno dell'assemblea con le modalità di cui al successivo articolo 119, commi primo e secondo.

## CAPO XVI

### **Mozioni**

#### **Art. 118**

##### *Presentazione delle mozioni*

1. I consiglieri hanno il diritto di presentare mozioni.
2. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del consiglio su un determinato argomento. Si applicano alle mozioni i criteri di ricevibilità e le procedure previste dall'articolo 108, salvo l'obbligo per il presidente del consiglio di annunciarne la avvenuta presentazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 29.

#### **Art. 119**

##### *Discussione e votazione delle mozioni - Risoluzioni*

1. Trascorse due settimane dalla sua presentazione la mozione viene posta senz'altro all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
2. Subito dopo l'annuncio, o anche nella seduta successiva, chi ha presentato la mozione può proporre al consiglio una data per la discussione; l'assemblea decide, sentita la giunta e un oratore a favore e uno contro, per non più di tre minuti ciascuno.
3. Quando chi ha presentato la mozione vi rinunci, essa deve essere egualmente discussa e votata se lo richiedono tre consiglieri.
4. La discussione della mozione si apre con l'illustrazione da parte di uno dei proponenti.
5. Le mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di un'unica discussione; in questo caso ha diritto di parlare, prima degli iscritti alla discussione, un proponente per ciascuna mozione.
6. Il proponente o uno dei proponenti di una mozione hanno diritto alla replica.
7. L'illustrazione e l'intervento del componente della giunta regionale non possono superare dieci minuti; gli interventi dei consiglieri e la replica non possono eccedere cinque minuti.
8. La votazione sulle mozioni ha la precedenza su quelle degli ordini del giorno che le concernono. Tra più mozioni vengono poste ai voti per prime quelle la cui votazione non precluda le altre.
9. In occasione di dibattiti in assemblea su comunicazioni della giunta o su mozioni, ciascun consigliere può presentare una proposta di risoluzione che è votata al termine della discussione.



**Art. 120***Esame degli emendamenti alle mozioni*

1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione sugli emendamenti. Per la discussione si seguono, in quanto applicabili, le norme contenute nel presente regolamento.

**Art. 121***Discussione congiunta di mozioni, interpellanze e interrogazioni*

1. Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione, e gli interroganti, che non abbiano partecipato alla discussione, possono prendere la parola, per la replica, nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 111 subito dopo il rappresentante della giunta.

**CAPO XVII****Elezioni e revoca della giunta****Artt. 122 - 125**

*(Abrogati dalla d.a. n. 129 del 14 aprile 2015)*

**CAPO XVIII****Diritto all'informazione del consigliere****Art. 126***Diritto all'informazione del consigliere*

1. Ogni consigliere, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, ha accesso agli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.

2. Ha diritto ad ottenere dagli uffici regionali, compresi quelli degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, copia degli atti preparatori dei provvedimenti.

3. Parimenti ha diritto a ottenere dai predetti uffici informazioni, comunicazioni o notizie relative a provvedimenti o operazioni amministrative salvo che, su proposta del responsabile del servizio, il presidente della giunta regionale non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione regionale o delle persone. In tal caso il consiglie-

re può sottoporre la questione alla commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene giusta la richiesta del consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza obbligatoria del presidente della giunta o di un assessore delegato per procedere a norma del penultimo comma dell'articolo 22 dello Statuto.

## TITOLO IV Partecipazione ed informazione

### Art. 127

#### *Petizioni*

1. I cittadini, gli enti, le associazioni e i gruppi operanti nell'ambito della Regione possono inviare petizioni al consiglio per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Pervenuta la petizione, il presidente ne dà l'annuncio in assemblea e provvede ad assegnarla alla commissione competente.

3. La commissione, ove non decida per l'archiviazione della petizione, può concludere l'esame approvando una risoluzione da inviare alla giunta o al consiglio secondo le rispettive competenze.

4. Quando la petizione ha attinenza con una proposta di legge già assegnata a una commissione, il presidente l'asigna alla commissione stessa per l'esame congiunto.

5. In ogni caso, al presentatore della petizione viene data comunicazione delle decisioni adottate.

### Art. 128

#### *Divulgazione dei dati delle indagini*

1. Il consiglio regionale mette a disposizione dei soggetti indicati nel numero 6 dell'articolo 32 dello Statuto i dati e gli elementi raccolti a seguito di indagini effettuate dalle commissioni consiliari e dagli uffici del consiglio, nonché tutti gli altri dati e documenti pubblici.

2. L'ufficio di presidenza determina le modalità per la consegna e la divulgazione dei dati nel rispetto dei diritti costituzionali del cittadino e dell'interesse della Regione.

### Art. 129

#### *Informazione sull'attività del consiglio*

1. L'ufficio di presidenza del consiglio cura l'informazione sull'attività del consiglio promuovendo incontri con i consigli degli enti locali, visite al consiglio e ai suoi uffici e incontri di associazioni e gruppi sociali con i presidenti dei gruppi consiliari e le presidenze delle commissioni consiliari. Indice periodiche conferenze-stampa con cui vengono fornite notizie sui lavori del consiglio e delle commissioni.

**Art. 130***Pubblicazione di un periodico*

1. L'ufficio di presidenza del consiglio cura la pubblicazione di un periodico che ha lo scopo di diffondere nella Regione la completa e obiettiva conoscenza dell'attività del consiglio regionale.

2. Il periodico riferisce in modo imparziale e senza commento su tutto il lavoro svolto nel consiglio regionale; riferisce altresì sommariamente e con gli stessi criteri sui lavori delle commissioni, riportando in ogni caso le prese di posizione dei commissari.

3. Ogni consigliere può chiedere all'ufficio di presidenza che venga disposta la pubblicazione nel periodico di rettifiche e precisazioni intese a chiarire l'espressione del proprio pensiero.

4. L'ufficio di presidenza provvede, anche su richiesta delle commissioni consiliari, alla pubblicazione dei documenti delle indagini, degli atti dei convegni, di raccolte generali o particolari di leggi e di altri atti regionali, nonché di ricerche e documenti statistici. La pubblicazione può avvenire direttamente a mezzo degli uffici regionali o partecipando con contributi alle iniziative disposte da altri enti o privati.

5. L'ufficio di presidenza delibera le modalità per porre a disposizione di ricercatori, studenti ed enti la documentazione esistente nella biblioteca del consiglio.

**Art. 131***Biblioteca*

1. La commissione di cui all'articolo 13 vigila sulla biblioteca del consiglio; propone all'ufficio di presidenza il testo e le eventuali modifiche da apportare al regolamento della biblioteca approvato dall'ufficio di presidenza medesimo; propone gli acquisti di libri e pubblicazioni, anche su richiesta dei singoli consiglieri.

2. La biblioteca cura anche la raccolta delle pubblicazioni periodiche degli enti locali, di enti e associazioni marchigiane e di quant'altro è pubblicato nella Regione.

3. A cura della biblioteca è pubblicato periodicamente un bollettino contenente l'elenco dei libri e delle pubblicazioni disponibili.

**TITOLO V****Disposizioni finali e transitorie****Art. 132***Recapito dei consiglieri*

1. Salvo che per le convocazioni del consiglio, ai fini del recapito degli avvisi e di ogni altra comunicazione si intende che la sede dei consiglieri è nei locali degli uffici consiliari.

**Art. 133***Revisione del regolamento*

1. Le modificazioni o aggiunte al regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
2. Le relative proposte sono preventivamente esaminate dall'ufficio di presidenza ai sensi del secondo comma del precedente articolo 10.
3. Si applicano, in quanto applicabili, le procedure di cui alle norme contenute nel Capo X.

**Art. 134***Disposizioni transitorie in ordine alla partecipazione ai lavori consiliari degli assessori che non rivestono la carica di consiglieri*

1. Gli assessori che non rivestono la carica di consiglieri regionali hanno l'obbligo di assistere alle sedute del consiglio e, se richiesti, alle sedute delle commissioni, senza diritto di voto.
2. In tali sedute essi esercitano esclusivamente le funzioni riservate dal regolamento interno ai componenti della giunta.

**Art. 135***Commissione straordinaria per lo Statuto e la riforma elettorale*

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, è istituita la commissione straordinaria per lo Statuto e la riforma elettorale.
2. Detta commissione ha il compito di esaminare in sede referente le proposte di legge in tema di Statuto e sistema di elezione del consiglio regionale.
3. Essa esprime altresì il proprio parere sulla proposta di modifica complessiva del regolamento interno che l'ufficio di presidenza sottopone all'assemblea.
4. La commissione deve, per quanto possibile, rispecchiare la composizione del consiglio e tenere conto della consistenza numerica dei gruppi.
5. La composizione della commissione è stabilita con deliberazione dell'ufficio di presidenza, sentito il parere della conferenza dei presidenti dei gruppi; con tale deliberazione sono altresì stabiliti la durata, i mezzi ed il personale da assegnare alla stessa. Per la composizione della commissione non si osservano le disposizioni di cui all'articolo 19, primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma.
6. La costituzione della commissione è effettuata dal presidente del consiglio secondo le modalità previste dall'articolo 20 e dalla deliberazione dell'ufficio di presidenza di cui al comma precedente.
7. Per il funzionamento della commissione si applicano le disposizioni di cui al capo VIII del titolo I in quanto compatibili, nonché, del capo V, le disposizioni di cui agli articoli 19, quinto comma, e 21, secondo comma.

8. Si applica altresì per la sua durata la normativa vigente concernente le commissioni consiliari permanenti.

---

*La deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015 dispone la numerazione dei commi di ciascun articolo del Regolamento interno..*

*Nota relativa all'articolo 2: modificato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 10: modificato dal decreto del presidente del consiglio regionale del 31 luglio 1984 (deliberazione amministrativa del consiglio regionale 25 luglio 1984).*

*Nota relativa all'articolo 11: sostituito dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 15: ai sensi dell'articolo 7 della l. 23 aprile 1981, n. 154, il consigliere deve provvedere entro dieci giorni e non quindici come indicato al quarto comma.*

*Nota relativa all'articolo 16: prima modificato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 140 del 28 settembre 1993 e dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 124 del 31 marzo 2004, poi sostituito dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 18: prima modificato dal decreto del presidente del consiglio regionale del 20 luglio 1982 (deliberazione amministrativa del consiglio regionale 13 luglio 1982), dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 1 del 14 giugno 2000 e dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 110 del 12 novembre 2003, poi sostituito dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 19: prima sostituito dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 110 del 12 novembre 2003, poi modificato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 39 del 16 gennaio 2007 e dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 20: modificato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 110 del 12 novembre 2003, dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 39 del 16 gennaio 2007 e dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 21: modificato dal decreto del presidente del consiglio regionale del 20 luglio 1982 (deliberazione amministrativa del consiglio regionale 13 luglio 1982).*

*Nota relativa all'articolo 22: sostituito dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 23: modificato dal decreto del presidente del consiglio regionale del 20 luglio 1982 (deliberazione amministrativa del consiglio regionale 13 luglio 1982).*

*Nota relativa all'articolo 24: modificato dal decreto del presidente del consiglio regionale del 20 luglio 1982 (deliberazione amministrativa del consiglio regionale 13 luglio 1982).*

*Nota relativa all'articolo 25: modificato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 89 del 12 novembre 2013.*

*Nota relativa all'articolo 26: modificato dal decreto del presidente del consiglio regionale del 20 luglio 1982 (deliberazione amministrativa del consiglio regionale 13 luglio 1982).*

*Nota relativa all'articolo 27: modificato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 89 del 12 novembre 2013.*

*Nota relativa all'articolo 28 bis: aggiunto dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 106 del 14 dicembre 1992, poi modificato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 45 del 12 febbraio 2007, quindi abrogato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 28 ter: aggiunto dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 106 del 14 dicembre 1992, poi sostituito dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 57 del 20 novembre 2012, quindi abrogato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 35: modificato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 89 del 12 novembre 2013.*

*Nota relativa all'articolo 40: modificato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 89 del 12 novembre 2013.*

*Nota relativa all'articolo 41: modificato dal decreto del presidente del consiglio regionale del 20 luglio 1982 (deliberazione amministrativa del consiglio regionale 13 luglio 1982) e dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 89 del 12 novembre 2013.*

*Nota relativa all'articolo 45 bis: aggiunto dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 1 del 14 giugno 2000.*

*Nota relativa all'articolo 53: modificato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 89 del 12 novembre 2013.*

*Nota relativa all'articolo 63: modificato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 106 del 14 dicembre 1992.*

*Nota relativa all'articolo 66: modificato dal decreto del presidente del consiglio regionale del 20 luglio 1982 (deliberazione amministrativa del consiglio regionale 13 luglio 1982).*

*Nota relativa all'articolo 67: modificato dal decreto del presidente del consiglio regionale del 20 luglio 1982 (deliberazione amministrativa del consiglio regionale 13 luglio 1982).*

*Nota relativa all'articolo 67 bis: aggiunto dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 106 del 14 dicembre 1992, poi modificato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 45 del 12 febbraio 2007, quindi abrogato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 68: modificato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 89 del 12 novembre 2013.*

*Nota relativa all'articolo 69: modificato dal decreto del presidente del consiglio regionale del 20 luglio 1982 (deliberazione amministrativa del consiglio regionale 13 luglio 1982) e dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 1 del 14 giugno 2000.*

*Nota relativa all'articolo 69 bis: aggiunto dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 69 ter: aggiunto dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 69 quater: aggiunto dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 70: modificato dal decreto del presidente del consiglio regionale del 20 luglio 1982 (deliberazione amministrativa del consiglio regionale 13 luglio 1982), poi abrogato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 76: ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto (legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1), l'iniziativa delle leggi regionali spetta a: giunta; ciascun consigliere; CAL; CREL; consigli comunali in numero non inferiore a cinque; consigli delle unioni dei comuni che comprendono almeno cinque comuni; consigli delle comunità montane che comprendono almeno cinque comuni; singoli consigli provinciali; elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.*

*Nota relativa all'articolo 79: modificato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 89 del 12 novembre 2013.*

*Nota relativa all'articolo 82: modificato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 106 del 14 dicembre 1992.*

*Nota relativa al Capo X bis: aggiunto dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 90 bis: aggiunto dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 90 ter: aggiunto dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 90 quater: aggiunto dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 90 quinquies: aggiunto dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 90 sexies: aggiunto dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 92: abrogato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 93: abrogato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 95: abrogato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

---

*Nota relativa all'articolo 97: modificato dal decreto del presidente del consiglio regionale del 20 luglio 1982 (deliberazione amministrativa del consiglio regionale 13 luglio 1982). Ai sensi del decreto del presidente del consiglio regionale n. 4579 del 25 novembre 1981 (deliberazione amministrativa del consiglio regionale 10 novembre 1981) la decadenza delle proposte di legge con lo scadere della legislatura, di cui al primo comma del presente articolo, non si riferisce alle proposte di legge di iniziativa popolare sottoscritta da almeno 5.000 elettori ai sensi del V° e VI° interlinee dell'articolo 44 dello Statuto.*

*Nota relativa all'articolo 99: sostituito dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 100: abrogato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 101: abrogato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 103: abrogato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 113 bis: aggiunto dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 115: modificato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 89 del 12 novembre 2013.*

*Nota relativa all'articolo 119: modificato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 89 del 12 novembre 2013.*

*Nota relativa all'articolo 122: abrogato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 123: abrogato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 124: abrogato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 125: abrogato dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015.*

*Nota relativa all'articolo 134: sostituito dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 1 del 14 giugno 2000.*

*Nota relativa all'articolo 135: aggiunto dalla deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 1 del 14 giugno 2000.*





## **Status del Consigliere**

Legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27  
Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (articoli 3 e 8)  
Legge 23 aprile 1981, n. 154 (articoli 1-7)  
Legge 2 luglio 2004, n. 165  
Legge 20 maggio 1970, n. 300 (articolo 31)  
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (articolo 68)  
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (articolo 65)  
Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23  
Legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34 (articoli 14 e 15)  
Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Capo III e articoli 15 e 16)  
Legge regionale 3 aprile 2000, n. 23  
Legge 5 luglio 1982, n. 441  
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (articoli 14 e 47)  
Legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41



---

## Legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 <sup>(1)</sup>

### **NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

#### TITOLO I

##### **Disposizioni generali**

- Art. 1 (Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)  
Art. 2 (Elettorato attivo)  
Art. 3 (Elettorato passivo)  
Art. 3 bis (Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere, di Presidente della Giunta e di assessore regionale)  
Art. 4 (Composizione del Consiglio regionale)  
Art. 5 (Durata in carica)  
Art. 6 (Circoscrizioni elettorali)

#### TITOLO II

##### **Procedimento elettorale**

- Art. 7 (Indizioni delle elezioni)  
Art. 8 (Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)  
Art. 9 (Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni)  
Art. 10 (Presentazione delle liste di candidati)  
Art. 11 (Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta)  
Art. 12 (Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati)  
Art. 13 (Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta)  
Art. 14 (Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)  
Art. 15 (Norme speciali per gli elettori)  
Art. 16 (Scheda elettorale e modalità di votazione)  
Art. 17 (Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale)

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

- Art. 18 (Clausola di sbarramento)  
Art. 19 (Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)  
Art. 20 (Surrogazioni)  
Art. 21 (Supplenza)

### TITOLO III

#### **Convalida e contenzioso**

- Art. 22 (Convalida degli eletti)  
Art. 23 (Ricorsi)

### TITOLO IV

#### **Norme finali e transitorie**

- Art. 24 (Spese)  
Art. 25 (Norme finali)  
Art. 26 (Dichiarazione d'urgenza)

Allegato A

---

**TITOLO I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 1**

*(Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)*

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.

3. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

4. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con oltre 15.000 abitanti e le disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 2**

*(Elettorato attivo)*

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione, compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

**Art. 3**

*(Elettorato passivo)*

1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

2. *(Abrogato dall'articolo 1 della l.r. 20 febbraio 2015, n. 5)*

**Art. 3 bis**

*(Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere, di Presidente della Giunta e di assessore regionale)*

1. I soggetti diversi dai consiglieri regionali possono assumere la carica di assessore regionale solo se in possesso delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.

2. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente della Giunta regionale, allo scadere del secondo mandato, chi ha ricoperto tale carica per due legislature consecutive.

3. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 e fino all'entrata in vigore di un'apposita legge regionale, ai consiglieri regionali, al Presidente della Giunta e agli assessori regionali, si applicano le norme sull'incandidabilità, l'ineleggibilità e l'incompatibilità previste dalla legislazione nazionale vigente.

**Art. 4**

*(Composizione del Consiglio regionale)*

1. Il Consiglio regionale è composto da trenta consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.

2. Trenta seggi di consigliere sono attribuiti nelle circoscrizioni provinciali; il seggio del Presidente è attribuito con le modalità di cui all'articolo 19, comma 4, lettere a), b) e d).

**Art. 5**

*(Durata in carica)*

1. La durata in carica del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è stabilita con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. I consiglieri e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione.

**Art. 6**

*(Circoscrizioni elettorali)*

1. Il territorio regionale è ripartito, ai fini della elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino.

2. La ripartizione dei trenta seggi di cui all'articolo 4, comma 2, tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei seggi, ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

---

## TITOLO II Procedimento elettorale

### Art. 7 *(Indizioni delle elezioni)*

1. Le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica ed hanno luogo, in un'unica giornata, nel periodo che intercorre tra il quindicesimo giorno precedente e il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del Consiglio, determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, ad esclusione di quello di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni hanno luogo entro tre mesi dalla cessazione stessa.

1 bis. Le operazioni di votazione si svolgono di domenica dalle ore 7 alle ore 23.

2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato almeno cinquantacinque giorni prima del giorno delle elezioni.

3. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione provinciale.

4. Il decreto è comunicato immediatamente:

- a) ai sindaci dei Comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
- b) ai presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono i Comuni capoluogo di provincia della Regione;
- c) al presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione;
- d) ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

5. Successivamente all'indizione delle elezioni, il dirigente della Giunta competente in materia, emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

### Art. 8 *(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)*

1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 108/1968.

### Art. 9 *(Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni)*

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.

3. È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.



4. È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno tre circoscrizioni provinciali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a tre.

5. Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore.

6. In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati presentati con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore.

7. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

### **Art. 10**

#### *(Presentazione delle liste di candidati)*

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale devono essere presentate ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge 108/1968 alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Le liste sono presentate:

- a) da almeno 245 e da non più di 490 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 250.000 abitanti;
- b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 250.000 abitanti.

3. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120. Deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i Comuni devono assicurare agli elettori di qualunque Comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e le candidature a Presidente della Giunta di cui all'articolo 11, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di

apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta.

6. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.

7. È consentito presentare la propria candidatura in una sola circoscrizione elettorale provinciale di cui all'articolo 6, comma 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra partendo dalla lista presentata per ultima, e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

8. Alla lista dei candidati sono allegati:

- a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata dal certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva;
- c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:
  - 1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;
  - 2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei

contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo predetti;

- 3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altri partiti, formazioni politiche o gruppi predetti.

È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo e la denominazione propri della coalizione e, viceversa, la possibilità per la coalizione di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.

9. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:

- a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;
- b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:
- 1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;
  - 2) a dichiarare, ai fini di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a), il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta.

## **Art. 11**

### *(Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta)*

1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata presso la cancelleria della Corte d'appello di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 108/1968, entro i termini di cui all'articolo 10, comma 1, da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000.

2. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il contrassegno del candidato Presidente della Giunta, il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma degli elettori è autenticata con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3.

3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 5.

4. Alla candidatura sono allegati:

- a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma dell'articolo 10, comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di

accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata dal certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva;

- c) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- d) un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto all'articolo 10, comma 8, lettera d).

5. La dichiarazione di presentazione della candidatura di Presidente della Giunta deve contenere:

- a) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di tre circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate e autenticata secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3;
- b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.

## **Art. 12**

*(Esame ed ammissione delle liste.*

*Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati)*

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

- a) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendano un numero di candidati non inferiore al minimo prescritto e rispettino la disposizione di cui all'articolo 9, comma 6; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d);
- b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 10, comma 8, lettera b);
- c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compia-

- no il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
- e) corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), d), la numerazione progressiva di cui all'articolo 10, comma 6, dei candidati di ogni lista.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista e all'Ufficio centrale regionale.

5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. L'ufficio, nella stessa giornata, trasmette, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

7. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

### **Art. 13**

#### *(Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta)*

1. L'Ufficio centrale regionale, il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta:

- a) verifica se le candidature sono conformi a quanto previsto dall'articolo 11, e dichiara non valide le candidature che non rispondano a tali disposizioni; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d);
- b) elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- c) elimina i candidati che non abbiano compiuto o non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni o per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- d) elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, di cui all'articolo 12, sia venuto meno il collegamento minimo di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a).

2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la sera stessa, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.

3. L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno, e per deliberare seduta stante. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata in cui sono assunte, ai delegati dei candidati ed agli uffici centrali circoscrizionali.

4. Contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale è ammesso reclamo allo stesso Ufficio centrale regionale. Il reclamo è presentato dai delegati del candidato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione della decisione, alla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale. L'ufficio decide nel giorno successivo. Le decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai delegati del candidato ed agli uffici centrali circoscrizionali.

#### **Art. 14**

*(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)*

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale attende il decorso dei termini per la presentazione dei ricorsi di cui all'articolo 12, comma 5, e, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale; attende inoltre il decorso dei termini per le procedure e le decisioni sui reclami di cui all'articolo 13, comma 4. Immediatamente dopo compie le seguenti operazioni:

- a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 10, comma 9, lettera a);
- b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 10, comma 9, lettera b), appositamente convocati;
- c) determina definitivamente il numero progressivo assegnato ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.

2. Per la stampa dei manifesti con le liste dei candidati, per l'affissione degli stessi, nonché per la stampa delle schede elettorali si procede secondo le modalità di cui all'articolo 11, primo comma, numeri 4 e 5, della legge 108/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le schede sono realizzate con le modalità di cui all'articolo 16 e all'allegato A alla presente legge.

#### **Art. 15**

*(Norme speciali per gli elettori)*

1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei

candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

3. Gli elettori degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità indicate all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale), e dell'articolo 10 del d.p.r. 8 settembre 2000, n. 299.

## **Art. 16**

### *(Scheda elettorale e modalità di votazione)*

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.

4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

5. Le schede di votazione sono realizzate secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.

6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime altresì il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.

7. L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione cui il candidato Presidente votato è collegato.

8. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.

9. Sono nulli i voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato Presidente non collegato alla lista stessa.

### **Art. 17**

*(Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale)*

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

2. Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

3. Per le sezioni dei Comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.

### **Art. 18**

*(Clausola di sbarramento)*

1. Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.

### **Art. 19**

*(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)*

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiude-



re per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 8.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;
- e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
- f) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

4. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

- a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera a);
- b) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera d);
- c) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo 18 e, conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate;
- d) stabilisce quale coalizione regionale abbia la maggior cifra elettorale regionale. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale il candidato di tale coalizione;
- e) stabilisce quale coalizione regionale abbia ottenuto la seconda cifra elettorale i fini della riserva di un seggio per il relativo candidato Presidente, da effettuare con le modalità di cui al comma 6, lettera c);
- f) divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale. Alla coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale regionale vengono assegnati i seguenti seggi, ove la stessa, con le procedure di cui al periodo precedente, non ne abbia già conseguito un numero pari o superiore:

- 1) n. 18 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 40% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni;
- 2) n. 17 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 37% ed inferiore al 40% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni;
- 3) n. 16 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 34% ed inferiore al 37% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni.

Il calcolo della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) è effettuato tenendo conto dei risultati ottenuti da tutte le coalizioni che hanno partecipato alle elezioni.

I seggi che residuano dalle operazioni indicate ai numeri 1), 2) e 3) sono ripartiti tra le altre coalizioni ammesse con le modalità di cui al primo periodo della presente lettera g);

h) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione ammessa alla ripartizione, tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera a), e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate, per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

- a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);
- b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di

questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

6. Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio centrale regionale:

- a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 5, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera h), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
- b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residue percentuali di cui al comma 5, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residue percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera h). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;
- c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione che ha ricevuto sul piano regionale la seconda cifra elettorale. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste collegate in tale coalizione in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali della coalizione siano stati assegnati a quoziente intero, riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale della coalizione che ha riportato la minore cifra elettorale.

7. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 5, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 6, lettere b) e c). Quindi il presidente dell'ufficio proclama eletti il candidato Presidente della coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera c).

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla pre-

sidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

**Art. 20**  
*(Surrogazioni)*

1. Ogni seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre elettorali residuali percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, lettera b) e gli ulteriori criteri ivi previsti.

2. Nel caso in cui si renda necessario sostituire il consigliere candidato Presidente della Giunta collegato alla coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale, il relativo seggio è attribuito, nella stessa circoscrizione, alla lista e al candidato che ne avrebbero avuto titolo secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6, lettera b) e comma 3, lettera c).

**Art. 21**  
*(Supplenza)*

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 20.

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 20.

TITOLO III  
**Convalida e contenzioso**

**Art. 22**  
*(Convalida degli eletti)*

1. Al Consiglio regionale è riservata, secondo le norme del suo regolamento interno, la convalida della elezione dei propri componenti compreso il Presidente della Giunta.

2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

3. In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione

degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

5. Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

### **Art. 23**

*(Ricorsi)*

1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 108/1968.

## **TITOLO IV**

### **Norme finali e transitorie**

### **Art. 24**

*(Spese)*

1. Per le spese relative alle elezioni del Presidente e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni previste dalla legge 108/1968 e dalla successiva legislazione statale vigente in materia.

2. Per la determinazione dei compensi dei componenti dei seggi elettorali e per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici si applicano le disposizioni della normativa statale vigente.

### **Art. 25**

*(Norme finali)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale; esse non si applicano comunque alle elezioni regionali dell'anno 2005.

2. Il Presidente della Giunta promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee per la migliore applicazione della presente legge.

### **Art. 26**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

*(Omissis)*

---

*Nota relativa all'articolo 3: modificato dall'art. 1, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5.*

*Nota relativa all'articolo 3 bis: aggiunto dall'art. 2, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5. Ai sensi dell'art. 11, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5, la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 3 bis della l.r. 27/2004 si applica avuto riguardo alle legislature successive a quella di entrata in vigore della citata legge 5/2015.*

*Nota relativa all'articolo 4: sostituito dall'art. 3, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5.*

*Nota relativa all'articolo 6: modificato dall'art. 4, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5.*

*Nota relativa all'articolo 7: modificato dall'art. 5, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5.*

*Nota relativa all'articolo 9: modificato dall'art. 6, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5.*

*Nota relativa all'articolo 10: modificato dall'art. 7, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5.*

*Nota relativa all'articolo 12: modificato dall'art. 8, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5.*

*Nota relativa all'articolo 15: modificato dall'art. 9, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5.*

*Nota relativa all'articolo 19: modificato dall'art. 10, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5.*

*Nota relativa all'articolo 25: sostituito dall'art. 1, l.r. 1 febbraio 2005, n. 5.*



## Legge 17 febbraio 1968 n. 108

### NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE

#### Artt. 1 - 2

*(Omissis)*

#### Art. 3

*Durata in carica dei consigli regionali e convocazione  
dei comizi per la loro rinnovazione*

I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione.

Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.

I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.

#### Artt. 4 - 7

*(Omissis)*



**Art. 8***Ufficio centrale circoscrizionale e regionale*

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

**Artt. 9 - 26**

*(Omissis)*

Allegati A e B

*(Omissis)*

---

**Legge 23 aprile 1981, n. 154 <sup>(1)</sup>**

**NORME IN MATERIA DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ  
ALLE CARICHE DI CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE,  
COMUNALE E CIRCOSCRIZIONALE E IN MATERIA  
DI INCOMPATIBILITÀ DEGLI ADDETTI  
AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

**Art 1**

Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

**Art. 2**

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

- 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) *(abrogato dall'articolo 2268 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66)*
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce.

- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
- 7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;
- 8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), L. 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;
- 12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

### Art. 3

Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale:

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- 2) colui che, come titolare, amministratore dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;
- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;
- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- 7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;
- 8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

L'ipotesi di cui al numero 2) del comma precedente non si applica a coloro che

hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

#### **Art. 4**

Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della corte costituzionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

Le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

#### **Art. 5**

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, della provincia, del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

#### **Art. 6**

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

## Art. 7

Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni o in più di due province, o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale, provinciale, comunale o di circoscrizione.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della regione, della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votati ed è surrogato nell'altro consiglio. Ai fini della surrogazione, per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, si applica l'articolo 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverli o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

## Artt. 8 - 13

*(Omissis)*

---

**Note:**

*La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 1987, n. 43 (in G.U. 25/02/1987 n. 9) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, numero 8 nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti della USL facenti parte dell'ufficio di direzione ed i coordinatori dello stesso, per i consigli dei Comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria da cui dipendono.*

*La Legge 11 agosto 1991, n. 271 (in G.U. 26/08/1991, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 2, comma 4.*

*La Corte costituzionale, con sentenza 9 ottobre 1991, n. 388 (in G.U. 23/10/1991 n. 42) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3 nella parte in cui non prevede che la causa d'ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.*

*La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 1994, n. 111 (in G.U. 06/04/1994 n. 15) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3 nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere provinciale del dipendente provinciale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2 e nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere comunale del dipendente comunale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.*

*Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in SO n.162, relativo alla G.U. 28/09/2000, n.227) ha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera l)) l'abrogazione dell'intero provvedimento, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali.*

*Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (in SO n.84, relativo alla G.U. 08/05/2010, n.106) ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, n. 774) l'abrogazione del n. 3) dell'art. 2.*

---

## Legge 2 luglio 2004, n. 165 <sup>(1)</sup>

### DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 122, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

#### Capo I

##### Art. 1

###### *Disposizioni generali*

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

##### Art. 2

###### *Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità*

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

- a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;
- b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce



- c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
- d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
- e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;
- f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

### **Art. 3**

*Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità*

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

- a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;
- b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;
- c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;
- d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:
  - 1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;
  - 2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
- e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
- f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

- g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

#### **Art. 4**

*Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione*

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

- a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
- b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;
- c) divieto di mandato imperativo.
- c-bis) promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive.

### **Capo II**

#### **Art. 5**

*Durata degli organi elettivi regionali*

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

---

#### **Note:**

*La legge 23 novembre 2012, n. 215 (in G.U. 11/12/2012, n.288) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'introduzione della lettera c-bis), all'art. 4, comma 1.*

*La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in SO n.99, relativo alla G.U. 29/12/2014, n.300) ha disposto (con l'art. 1, comma 501) la modifica dell'art. 5, comma 1.*

*Il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27 (in G.U. 18/03/2015, n.64) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 5, comma 1.*



---

**Legge 20 maggio 1970, n. 300 <sup>(1)</sup>****NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEI LAVORATORI, DELLA LIBERTÀ SINDACALE E DELL'ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO E NORME SUL COLLOCAMENTO****Artt. 1 - 30**

*(Omissis)*

**Art. 31**

*(Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali)*

I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.

Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

**Artt. 32 - 41***(Omissis)*

---

**Note:**

*Il decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (in G.U. 04/03/1974, n.59) , convertito, con modificazioni, dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 (in G.U. 02/05/1974, n. 113) ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) la modifica dell'art. 31.*

*La legge 13 agosto 1979, n. 384 (in G.U. 20/08/1979, n.227) ha disposto (con l'art. 2, comma 2) la modifica dell'art. 31, comma 1.*

*La legge 23 dicembre 1994, n. 724 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/12/1994, n.304) ha disposto (con l'art. 22, comma 39) la modifica dell'art. 31.*

---

## Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

### NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

#### Artt. 1 - 67

*(Omissis)*

#### Art. 68

*Aspettativa per mandato parlamentare*

(Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analogia indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti: di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.

4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

#### Artt. 69 - 73

*(Omissis)*



---

**Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <sup>(1)</sup>****TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO  
DEGLI ENTI LOCALI****Artt. 1 - 64**

*(Omissis)*

**Art. 65***Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale*

1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

**Artt. 66 - 275**

*(Omissis)*

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa di seguito riportata:

la legge 7 aprile 2014, n. 56 (in G.U. 07/04/2014, n.81) ha disposto (con l'art. 1, comma 23, lettera c)) la modifica dell'art. 65.





---

## Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 <sup>(1)</sup>

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 1 (Trattamento economico dei consiglieri regionali)

#### CAPO I

#### **Indennità di carica e indennità di funzione**

Art. 2 (Indennità di carica)

Art. 2 bis (Divieto di cumulo)

Art. 3 (Trattenute sull'indennità di carica)

Art. 4 Indennità di funzione

Art. 4 bis (Corresponsione delle indennità e dei rimborsi connessi alla carica di consigliere)

Art. 4 ter (Ammontare massimo degli emolumenti)

#### CAPO II

#### **Rimborso spese e assicurazione obbligatoria**

Art. 5 (Rimborsi spese per missione)

Art. 6 (Rimborsi spese per l'esercizio del mandato)

Art. 7 (Assicurazioni)

Art. 7 bis *abrogato*

#### CAPO II bis

#### **(Trattamento previdenziale dei Consiglieri)**

Art. 7 ter (Trattamento previdenziale dei Consiglieri)

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

**CAPO III****Indennità di fine mandato e assegno vitalizio**

- Art. 8 Indennità di fine mandato
- Art. 8 bis Anticipazione dell'indennità di fine mandato
- Art. 9 Assegno vitalizio
- Art. 10 Misura dell'assegno vitalizio
- Art. 11 Decorrenza dell'assegno vitalizio
- Art. 12 Consiglieri inabili al lavoro
- Art. 13 Accertamento dell'inabilità permanente
- Art. 14 Contributi volontari e restituzione dei contributi versati
- Art. 15 Sospensione dell'assegno vitalizio
- Art. 16 Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista all'articolo 3
- Art. 17 (Prescrizione e casi di esclusione del diritto all'assegno vitalizio e di reversibilità)

**CAPO IV****Collocamento in aspettativa di dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale e sospensione dalla carica di consigliere**

- Art. 18 Collocamento in aspettativa
- Art. 19 Opzione sul trattamento economico
- Art. 20 (Sospensione degli emolumenti e corresponsione di assegno ridotto)

**CAPO V****Norme finali e transitorie, norme finanziarie e abrogazione**

- Art. 21 Soppressione del fondo
- Art. 22 Norme transitorie
- Art. 23 Norme finanziarie
- Art. 24 Abrogazioni
- Art. 25 Dichiarazione d'urgenza

**Art. 1***(Trattamento economico dei consiglieri regionali)*

1. Il trattamento economico spettante ai consiglieri regionali si articola in:
- a) indennità di carica;
  - b) indennità di funzione;
  - c) rimborso spese per l'esercizio del mandato;
  - d) indennità di fine mandato e trattamento previdenziale su base contributiva;
  - e) per i consiglieri eletti fino alla IX legislatura regionale, assegno vitalizio.

2. Il trattamento economico complessivo lordo dei consiglieri regionali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, risultante dall'applicazione della presente legge non può comunque superare gli importi stabiliti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213; in caso di superamento si procede alla decurtazione della parte fissa del rimborso spese per l'esercizio del mandato di cui al comma 1 dell'articolo 6 per un importo corrispondente alla quota di superamento.

3. Il trattamento economico complessivo lordo dei consiglieri regionali è onnicomprensivo e assorbe ogni altro beneficio già previsto a titolo particolare dalla normativa vigente. Sono fatte salve le disposizioni previste all'articolo 7 nonché le dotazioni di servizi informativi e tecnologici necessari all'espletamento del mandato definiti rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

**CAPO I****Indennità di carica e indennità di funzione****Art. 2***(Indennità di carica)*

1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura di euro 6.400,00.

2. L'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri che percepiscono un reddito lordo da lavoro uguale o superiore al 50 per cento dell'indennità di cui al comma 1, è ridotta del 50 per cento. L'Ufficio di presidenza disciplina con proprio atto le modalità per l'applicazione della decurtazione.

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche

direttive in enti o società), all'inizio di ciascuna legislatura regionale, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, ciascun consigliere, sulla base di un apposito modulo predisposto dall'amministrazione, è tenuto a presentare una dichiarazione, corredata dall'eventuale documentazione richiesta, da cui risultino:

- a) i redditi percepiti nell'anno precedente per lo svolgimento di una o più attività lavorative. Tale documentazione non è richiesta in caso di aspettativa obbligatoria o facoltativa per l'esercizio del mandato e in caso di cessazione o sospensione dell'attività lavorativa a seguito dell'elezione a consigliere;
- b) gli incarichi ricoperti e gli emolumenti percepiti di cui all'articolo 2 bis;
- c) le cariche assunte presso enti pubblici o privati e gli altri eventuali incarichi, funzioni o attività svolte, con i relativi compensi, anche al fine di valutare la sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità con il mandato di consigliere regionale;
- d) i carichi penali pendenti all'inizio della legislatura e, successivamente, le eventuali variazioni.

4. Le dichiarazioni indicate alla lettera a) del comma 3 sono rese ai fini e per gli effetti previsti dal comma 2, quelle di cui alla lettera c) sono rese anche per le finalità di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

5. In caso d'inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di dieci giorni, decorsi inutilmente i quali l'amministrazione provvede alla sospensione dell'erogazione dell'indennità di carica.

6. Ove le dichiarazioni di cui al comma 3 risultino incomplete o mendaci, fatte salve le altre sanzioni previste dall'ordinamento vigente, l'Ufficio di presidenza dopo aver invitato il consigliere ad integrare la dichiarazione o a fornire spiegazioni in merito, può interdire la partecipazione dello stesso fino ad un massimo di dieci sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

7. Delle misure adottate ai sensi dei commi 5 e 6 è data comunicazione all'Assemblea.

### **Art. 2 bis**

#### *(Divieto di cumulo)*

1. Gli emolumenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 non possono cumularsi con indennità, gettoni di presenza, rimborsi o compensi comunque denominati derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di assessore o di consigliere regionale, e comunque da incarichi conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, oppure da enti ai quali la Regione partecipi. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare per uno solo dei trattamenti previsti e l'amministrazione provvede alla decurtazione degli emolumenti corrisposti per il mandato regionale, a partire da

quelli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, per un importo corrispondente alle somme percepite nell'esercizio degli incarichi diversi, per i periodi in cui si sia eventualmente determinato il cumulo.

2. L'indennità di carica non è corrisposta ai consiglieri e ai componenti della Giunta regionale che percepiscono un vitalizio o una pensione per l'esercizio dei mandati di parlamentare italiano o europeo e di componente del Consiglio o della Giunta di altra Regione.

3. L'erogazione dell'assegno vitalizio e della pensione di cui all'articolo 7 ter, nei confronti di coloro che siano rieletti in Consiglio regionale o che siano nominati assessori regionali, è sospesa per tutta la durata del nuovo mandato. La loro erogazione è ripristinata alla cessazione del mandato stesso tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio e della pensione di cui all'articolo 7 ter è altresì sospesa qualora il titolare venga eletto al Parlamento italiano o europeo, sia nominato componente del Governo della Repubblica, sia eletto o nominato, rispettivamente, nel Consiglio o nella Giunta di altre Regioni. La loro erogazione è ripristinata a seguito della cessazione dei mandati predetti.

5. Le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

### **Art. 3**

#### *(Trattenute sull'indennità di carica)*

1. Sull'indennità di carica mensile lorda è disposta una trattenuta obbligatoria del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato di cui all'articolo 8, per un periodo massimo di dieci anni.

2. Sino al termine della IX legislatura regionale sull'indennità di carica mensile lorda è disposta una trattenuta obbligatoria del 21 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 9.

3. Dalla X legislatura regionale sull'indennità di carica mensile lorda è applicata la trattenuta obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 7 ter.

4. I consiglieri che, ai sensi dell'articolo 19, optino, in luogo dell'indennità di carica, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi di cui ai commi 2 e 3 per ottenere la valutazione, ai fini dell'assegno vitalizio o della pensione, del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.

### **Art. 4**

#### *Indennità di funzione*

1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità di carica prevista dall'articolo 2, una indennità di funzione mensile secondo i seguenti importi:

- a) euro 2.500,00 per le funzioni di Presidente della Giunta regionale;
- b) euro 2.200,00 per le funzioni di Presidente del Consiglio;
- c) euro 1.700,00 per la funzione di vicepresidente della Giunta regionale;
- d) euro 1.500,00 per le funzioni di assessore regionale;
- e) euro 1.200,00 per le funzioni di vicepresidente del Consiglio;
- f) euro 1.000,00 per le funzioni di presidente di commissione consiliare permanente;
- g) euro 500,00 per la funzione di vicepresidente di commissione consiliare permanente.

2. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

3. *(Abrogato dall'articolo 23 della l.r. 28 luglio 2009, n. 18)*

#### **Art. 4 bis**

*(Corresponsione delle indennità e dei rimborsi connessi alla carica di consigliere)*

1. Le indennità ed i rimborsi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 sono corrisposti a partire dalla prima seduta successiva alla elezione del Consiglio regionale e fino al giorno immediatamente antecedente alla prima seduta del Consiglio della legislatura successiva.

2. Le indennità ed i rimborsi di cui al comma 1 non sono corrisposti al consigliere regionale nel periodo in cui si trovi a svolgere cariche o funzioni incompatibili con quella di consigliere regionale a meno che egli opti per il mandato di consigliere e a condizione che non abbia nello stesso periodo percepito altri emolumenti per la carica o funzione incompatibile.

3. Le indennità ed i rimborsi di cui al comma 1 non sono altresì corrisposti nel periodo antecedente alla dichiarazione di annullamento delle elezioni da parte del Consiglio regionale per accertata ineleggibilità alla carica di consigliere regionale.

#### **Art. 4 ter**

*(Abrogato dall'articolo 7 della l.r. 23 dicembre 2011, n. 27)*

### **CAPO II**

#### **Rimborso spese e assicurazione obbligatoria**

#### **Art. 5**

*(Rimborsi spese per missione)*

1. I consiglieri e i componenti della Giunta regionale per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta possono recarsi in missione al di fuori

del territorio regionale e all'interno di quello nazionale, previa autorizzazione rispettivamente del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta, e in missione all'estero previa autorizzazione rispettivamente dell'Ufficio di presidenza e della Giunta regionale. L'uso del mezzo aereo nelle missioni è comunque autorizzato dall'Ufficio di presidenza o dalla Giunta regionale.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che si recano in missione spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, oppure un'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, in caso di spostamento con autovettura propria. Gli stessi possono altresì richiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio e il vitto nelle misure massime determinate dall'Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale.

3. L'ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale disciplinano, per quanto di competenza, l'uso delle autovetture di servizio da parte dei Consiglieri e degli Assessori che ricoprono cariche ai sensi dello Statuto e per tutti gli altri casi particolari.

4. In caso di missione di durata non inferiore a ventiquattro ore, su richiesta dell'interessato, è consentita l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di cui al comma 2.

5. All'atto della liquidazione della missione, gli uffici competenti provvedono all'eventuale compensazione delle somme erogate a titolo di anticipazione.

## **Art. 6**

### *(Rimborsi spese per l'esercizio del mandato)*

1. Ai componenti del Consiglio e della Giunta regionale è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato composto da una parte fissa, pari ad euro 2.700,00 mensili, ed una parte variabile in relazione alla distanza tra il comune di residenza e il comune sede degli organi regionali comunque commisurata all'effettiva presenza del consigliere presso le stesse sedi.

2. La misura della parte variabile del rimborso, da corrispondersi per ciascun giorno di presenza presso la sede degli organi regionali, è determinata moltiplicando il doppio della distanza, comunque non inferiore a km 10, tra il comune di residenza e il comune sede degli organi regionali, per euro 0,40, per un numero massimo di venti giornate di presenza al mese, fino ad un massimo di euro 1.500. La residenza, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, si intende sempre acquisita in un comune della regione; l'Ufficio di presidenza stabilisce con proprio atto le ulteriori modalità per il calcolo della parte variabile del rimborso spese e per l'accertamento della presenza dei consiglieri presso le sedi degli organi regionali. Le modalità per l'accertamento della presenza degli assessori sono stabilite dalla Giunta.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, sulla base di una richiesta motivata dell'interessato corredata di idonea documentazione, può autorizzare in via temporanea che la parte variabile del rimborso di cui al comma 2 sia calcolata, con le stesse modalità, a partire dal comune di dimora abituale, anziché dal comune di residenza.

4. La parte variabile del rimborso di cui al comma 2 non spetta quando il componen-



te del Consiglio o della Giunta, in relazione alla carica ricoperta, usufruisce dell'auto-vettura di servizio.

5. La parte variabile del rimborso di cui al comma 2 non spetta altresì qualora i componenti del Consiglio o della Giunta percepiscano altri rimborsi spese di trasporto per recarsi presso enti pubblici ove ricoprano incarichi diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 2 bis, aventi sede nello stesso comune sede della Regione.

6. L'Ufficio di presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano le misure necessarie per consentire l'esercizio del mandato ai soggetti portatori di handicaps fisici e sensoriali. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio del Consiglio e della Giunta regionale limitatamente alle funzioni connesse all'esercizio del mandato stesso.

7. Per la mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio, dell'Ufficio di presidenza e delle Commissioni consiliari è applicata, entro i limiti di quanto percepito per il rimborso spese di cui al comma 1, una decurtazione nella misura stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio. La misura e le modalità per le decurtazioni relative alla mancata partecipazione dei componenti alle riunioni della Giunta, sono definite dalla Giunta stessa.

### **Art. 7**

*(Assicurazioni)*

1. Ciascun consigliere ha diritto ad essere assicurato contro gli infortuni subiti nell'esercizio del mandato e contro i danni arrecati ai mezzi di trasporto utilizzati per l'esercizio dello stesso.

2. Il costo della polizza assicurativa contro gli infortuni è coperto mediante una trattenuta obbligatoria nella misura dello 0,60 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, per gli eventuali ulteriori oneri si provvede con costo a carico del bilancio del Consiglio regionale.

3. *(Abrogato dall'articolo 7 della l.r. 9 dicembre 2014, n. 34)*

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai consiglieri in carica sino al rinnovo del Consiglio per scadenza naturale o per il suo anticipato scioglimento. Per i consiglieri che cessano dalla carica per qualsiasi ragione prima di tali date, le disposizioni predette valgono fino alla data di cessazione.

### **Art. 7 bis**

*(Abrogato dall'articolo 23 della l.r. 28 luglio 2009, n. 18)*

## **CAPO II bis**

### **(Trattamento previdenziale dei Consiglieri)**

#### **Art. 7 ter**

*(Trattamento previdenziale dei Consiglieri)*

1. A decorrere dalla X legislatura regionale ai Consiglieri regionali eletti nella stessa legislatura o nelle legislature successive, cessati dal mandato, spetta un trattamento previdenziale basato su un sistema di calcolo contributivo.

2. Il contributo è a totale carico dei Consiglieri regionali ed è pari al 36 per cento dell'indennità di carica lorda.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con proprio atto, disciplina le modalità per l'applicazione del sistema contributivo e per la determinazione del trattamento previdenziale, sulla base della disciplina prevista per i componenti della Camera dei Deputati, stabilendo altresì:

- a) la decorrenza del diritto alla pensione;
- b) la disciplina del sistema pro rata;
- c) i casi di sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale;
- d) gli aventi diritto all'assegno di reversibilità e la relativa disciplina.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai componenti della Giunta regionale non Consiglieri.

### CAPO III

#### **Indennità di fine mandato e assegno vitalizio <sup>(2)</sup>**

##### Art. 8

##### *Indennità di fine mandato*

1. L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati; spetta altresì ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura, per incompatibilità o per dimissioni. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione. In caso di morte durante l'esercizio del mandato, l'indennità spetta agli eredi del consigliere regionale.

2. La misura dell'indennità è stabilita in una mensilità dell'indennità di cui all'articolo 2 percepita dal consigliere regionale per ogni anno di mandato esercitato, fino ad un massimo di dieci mensilità. La mensilità è calcolata sulla base della media delle indennità di carica mensili sulle quali è stata applicata la trattenuta, in applicazione del comma 1 dell'articolo 3 secondo il testo vigente nel tempo.

3. La frazione di anno inferiore a sei mesi non viene computata, mentre quella pari o superiore a sei mesi ed un giorno viene considerata anno intero.

4. Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione in legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi fino alla concorrenza di dieci mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita. In nessun caso può essere corrisposta al

<sup>2)</sup> Per il combinato disposto dei commi 4, 7 e 8 dell'art. 15 della l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e 17 di questo Capo si applicano esclusivamente ai consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale e l'istituto del vitalizio è soppresso a decorrere dalla X legislatura regionale in armonia con quanto previsto dalla lett. f) del comma 1 dell'art. 14 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138.

consigliere regionale per tutto l'arco della sua attività consiliare, anche se non continuativa, una indennità di fine mandato per periodi eccedenti i dieci anni.

5. L'onere concernente la corresponsione dell'indennità di fine mandato è a carico del bilancio regionale e a carico di ciascun consigliere regionale nella misura prevista dall'articolo 3, comma 1.

### **Art. 8 bis**

#### *Anticipazione dell'indennità di fine mandato*

1. Il consigliere può chiedere durante l'espletamento del mandato l'anticipazione dell'indennità di fine mandato maturata nel corso della legislatura precedente. In deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, l'anticipazione può essere richiesta anche dai consiglieri ai quali si applica la l.r. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La liquidazione è effettuata in applicazione dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 8 e secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

3. Al termine del mandato, ferme restando le somme già corrisposte a titolo di anticipazione, il conteggio della parte dell'indennità di fine mandato ancora spettante, verrà effettuato sulla base delle modalità di cui al comma 2 dell'articolo 8.

### **Art. 9**

#### *Assegno vitalizio*

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 14.

1-bis. I Consiglieri possono tuttavia rinunciare all'assegno di cui al comma 1.

2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella forma di reversibilità di cui all'articolo 16, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla reversibilità.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 3.

### **Art. 10**

#### *Misura dell'assegno vitalizio*

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2 spettante ai consiglieri in carica, nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio.

2. (Abrogato dall'articolo 34 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29)

3. La misura dell'assegno varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzione - Percentuali sulla indennità mensile lorda

5	-	5 per cento
6	-	28 per cento
7	-	31 per cento
8	-	34 per cento
9	-	37 per cento
10	-	40 per cento
11	-	42 per cento
12	-	44 per cento
13	-	46 per cento
14	-	48 per cento
15	-	50 per cento.

4. Nell'ipotesi prevista all'articolo 12, comma 2, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.

### **Art. 11**

#### *Decorrenza dell'assegno vitalizio*

1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.

2. Nel caso in cui il consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.

### **Art. 12**

#### *Consiglieri inabili al lavoro*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.

2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, e anche se sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.

3. Se, nonostante la dichiarazione di inabilità, il consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente o autonomo, l'assegno vitalizio non spetta e, se già con-

cesso, è revocato. L'ufficio di presidenza del consiglio può eseguire o far eseguire in merito ogni accertamento necessario e opportuno; può inoltre richiedere all'interessato l'esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno fino a quando l'interessato non adempia.

### **Art. 13**

#### *Accertamento dell'inabilità permanente*

1. L'accertamento dell'inabilità di cui all'articolo 12 è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dall'ufficio di presidenza del consiglio e uno indicato dall'interessato.

2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'ufficio di presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

3. Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'indennità vitalizia spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.

### **Art. 14**

#### *Contributi volontari e restituzione dei contributi versati*

1. Il consigliere che abbia versato i contributi di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, per un periodo inferiore a cinque anni ma pari almeno a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieleto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha maturato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di età.

2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al presidente del consiglio entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data della mancata rielezione o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data in cui è uscito di carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'ufficio di presidenza del consiglio, a pena di decadenza.

3. Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del cento per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi; analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere in caso di decesso.

4. Gli eredi del consigliere deceduto prima di aver maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio possono chiedere la restituzione, senza rivalutazione monetaria né interessi, dei contributi versati dal consigliere medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e 16, comma 1.

5. Gli eredi del consigliere deceduto hanno altresì diritto alla restituzione della diffe-

renza tra i contributi versati dal consigliere medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e 16, comma 1, e la somma percepita a titolo di assegno vitalizio anche di reversibilità. La differenza è calcolata sulle somme effettivamente versate e percepite computate senza rivalutazione monetaria e interessi.

6. Possono avvalersi della facoltà di cui ai commi 4 e 5 anche gli eredi dei consiglieri indicati all'articolo 22, comma 2. In tale caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e 16, comma 1, della presente legge sono aggiunti ai contributi versati ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera a), della l.r. 18/1973 e successive modificazioni, purché non restituiti.

7. La restituzione dei contributi è effettuata secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

### **Art. 15**

#### *Sospensione dell'assegno vitalizio*

1. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

2. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dello stesso venga eletto al parlamento europeo, al parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dall'esercizio di tali mandati.

### **Art. 16**

#### *Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista all'articolo 3*

1. Il consigliere, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al venticinque per cento della trattenuta di cui all'articolo 3, comma 2, ha diritto di determinare l'attribuzione, dopo il proprio decesso, al coniuge o ai figli di una quota pari al cinquanta per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perché si determini questa attribuzione è che il consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione e di età prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.

2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, esso è suddiviso in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, solo se studenti, salvo il caso di totale invalidità. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla parte di quota spettante comporta la redistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

3. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla comunicazione all'ufficio di presidenza del consiglio regionale di volersene avvalere. Il consigliere può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.

4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al

comma 1, devono aver luogo entro sessanta giorni dall'assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza dal diritto di chiedere il beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato consiliare: in tal caso il termine per la comunicazione decorre dalla data del matrimonio o dalla nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di consigliere.

5. Qualora uno dei beneficiari dell'assegno vitalizio di reversibilità entri a far parte del consiglio regionale, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. L'assegno di reversibilità non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso consiglio regionale.

6. Se il decesso del consigliere avviene per cause dipendenti dall'esercizio del mandato l'assegno di reversibilità compete nella misura minima agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni.

7. L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere e si estingue con la morte delle persone che ne hanno beneficiato al momento del decesso del consigliere.

### **Art. 17**

#### *(Prescrizione e casi di esclusione del diritto all'assegno vitalizio e di reversibilità)*

1. I ratei di assegno vitalizio diretto o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di presidenza del Consiglio.

2. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del d.l. 174/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 213/2012, è comunque esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione dei vitalizi nei confronti dei soggetti che siano condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici inflitta.

3. Il titolare dell'assegno vitalizio che riceva una delle condanne di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, effettuando il recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza ovvero l'insussistenza di condanne di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

4. E', altresì, esclusa l'erogazione dell'assegno di reversibilità nel caso in cui il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al comma 2 per la durata dell'interdizione dai pubblici uffici. Le stesse disposizioni si

applicano anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità che versi nelle condizioni indicate al comma 2.

#### CAPO IV

### **Collocamento in aspettativa di dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale e sospensione dalla carica di consigliere**

#### **Art. 18**

##### *Collocamento in aspettativa*

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il consiglio regionale dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni a cui essi appartengono per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

#### **Art. 19**

##### *Opzione sul trattamento economico*

1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 18 possono optare, in luogo dell'indennità di carica, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza e il consigliere conserva il diritto a percepire, a carico della Regione, le diarie comunque denominate anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfettaria, le indennità di missione e i rimborsi spese.

3. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al presidente del consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al presidente del consiglio regionale; se effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione.

#### **Art. 20**

##### *(Sospensione degli emolumenti e corresponsione di assegno ridotto)*

1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 2 e degli emolumenti di cui agli articoli 4, 5 e 6, è sospesa di diritto:



- a) nei casi di sospensione dalla carica di cui all'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- b) nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o nei casi di cui all'articolo 8, comma 2, del d.lgs. 235/2012.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del consigliere o della sospensione dalla carica, pronunciata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del d.lgs. 235/2012, dispone immediatamente la sospensione delle indennità e del rimborso delle spese con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nelle ipotesi indicate al comma 1, al consigliere spetta per il periodo di sospensione, un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale del settanta per cento, sul quale non opera la ritenuta per i contributi obbligatori di cui all'articolo 3.
4. La sospensione delle indennità di cui all'articolo 2 e degli eventuali emolumenti di cui agli articoli 4, 5 e 6, ha termine con la cessazione della sospensione dalla carica ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 8 del d.lgs. 235/2012, nonché con la revoca dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare di cui al comma 1, lettera b).

## CAPO V

### **Norme finali e transitorie, norme finanziarie e abrogazione**

#### **Art. 21**

##### *Soppressione del fondo*

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il "Fondo di accantonamento dei consiglieri della Regione Marche" di cui all'articolo 7 della L.R. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso. Entro la stessa data l'ufficio di presidenza del consiglio predisporre gli atti necessari in ordine alla cessazione dell'attività e alla definizione dello stato patrimoniale del fondo. Le risultanze patrimoniali sono trasferite al bilancio della Regione.

#### **Art. 22**

##### *Norme transitorie*

1. Le norme di cui al capo III si applicano ai consiglieri eletti nella legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge.

2. L'indennità di fine mandato e l'assegno vitalizio per i consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che, al termine della legislatura in corso alla stessa data, abbiano versato i contributi per l'intera legislatura hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria nè corresponsione di interessi. Uguale facoltà è riconosciuta ai consiglieri non più in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio e che non percepiscano già l'assegno vitalizio.

4. La facoltà di cui al comma 3 si esercita con apposita domanda inoltrata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica per i consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i consiglieri non in carica.

### **Art. 23**

#### *Norme finanziarie*

1. All'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo dello stanziamento del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa per gli anni 1995 e successivi.

### **Art. 24**

#### *Abrogazioni*

1. *(Omissis)*
2. *(Omissis)*

### **Art. 25**

#### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

---

*Nota relativa all'articolo 1: prima modificato dall'art. 1, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, e poi sostituito dall'art. 1, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, e dall'art. 1, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.*

*Nota relativa all'articolo 2: modificato dall'art. 12, l.r. 5 maggio 1998, n. 12; dall'art. 2, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27 e dall'art. 2, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, poi sostituito dall'art. 2, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.*

*Nota relativa all'articolo 2 bis: aggiunto dall'art. 3, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, e modificato dall'art. 3, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, e dall'art. 3, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.*

*Nota relativa all'articolo 3: prima modificato dall'art. 35, l.r. 28 dicembre 2000, n. 30; dall'art. 23, l.r. 28 luglio 2009, n. 18 e dall'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, poi sostituito dall'art. 4, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, e dall'art. 4, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.*

*Nota relativa all'articolo 4: modificato dall'art. 23, l.r. 28 luglio 2009, n. 18; dall'art. 5, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, e dall'art. 5, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.*

*Nota relativa all'articolo 4 bis: aggiunto dall'art. 23, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, e modificato dall'art. 6, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42.*

*Nota relativa all'articolo 4 ter: prima aggiunto dall'art. 22, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 e poi abrogato dall'art. 7, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27.*

*Nota relativa all'articolo 5: sostituito dall'art. 4, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27.*

*Nota relativa all'articolo 6: modificato dall'art. 1, l.r. 19 agosto 1996, n. 35; dall'art. 26, l.r. 23 aprile 2002, n. 6, dall'art. 7, l.r. 25 novembre 2002, n. 25; dall'art. 12, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 e dall'art. 5, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, quindi sostituito dall'art. 7, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, e modificato dall'art. 6, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.*

*Nota relativa all'articolo 7: sostituito dall'art. 8, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, e poi modificato dall'art. 7, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.*

*Nota relativa all'articolo 7 bis: prima aggiunto dall'art. 10, l.r. 29 luglio 2008, n. 25, poi abrogato dall'art. 23, l.r. 28 luglio 2009, n. 18.*

*Nota relativa al Capo II bis: aggiunto dall'art. 30, l.r. 29 novembre 2013, n. 44.*

*Nota relativa all'articolo 7 ter: aggiunto dall'art. 30, l.r. 29 novembre 2013, n. 44.*

*Nota relativa al Capo III: rubrica modificata dall'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, e dall'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.*

*Nota relativa all'articolo 8: modificato dall'art. 9, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42.*

*Nota relativa all'articolo 8 bis: articolo aggiunto dall'art. 26, l.r. 23 aprile 2002, n. 6, modificato dall'art. 10, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42.*

*Nota relativa all'articolo 9: modificato dall'art. 22, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20; dall'art. 38, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20, e dall'art. 8, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34. Ai sensi del comma 7 dell'art. 15 della l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni dell'art. 9 della l.r. 23/2015 si applicano esclusivamente ai consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.*

*Nota relativa all'articolo 10: modificato dall'art. 34, l.r. 24 dicembre 2004, n. 29. Ai sensi del comma 7 dell'art. 15 della l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni dell'art. 10 della l.r. 23/2015 si applicano esclusivamente ai consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.*

*Nota relativa all'articolo 11: ai sensi del comma 7 dell'art. 15 della l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni dell'art. 11 della l.r. 23/2015 si applicano esclusivamente ai consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.*

*Nota relativa all'articolo 12: ai sensi del comma 7 dell'art. 15 della l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni dell'art. 12 della l.r. 23/2015 si applicano esclusivamente ai consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.*

*Nota relativa all'articolo 13: ai sensi del comma 7 dell'art. 15 della l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni dell'art. 13 della l.r. 23/2015 o si applicano esclusivamente ai consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.*

*Nota relativa all'articolo 14: modificato dall'art. 26, l.r. 23 aprile 2002, n. 6, e dall'art. 9, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34. Ai sensi del comma 7 dell'art. 15 della l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni dell'art. 14 della l.r. 23/2015 si applicano esclusivamente ai consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.*

*Nota relativa all'articolo 15: ai sensi del comma 7 dell'art. 15 della l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni dell'art. 15 della l.r. 23/2015 si applicano esclusivamente ai consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.*

---

*Nota relativa all'articolo 16: ai sensi del comma 7 dell'art. 15 della l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni dell'art. 16 della l.r. 23/2015 si applicano esclusivamente ai consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.*

*Nota relativa all'articolo 17: sostituito dall'art. 10, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.*

*Nota relativa all'articolo 20: sostituito dall'art. 11, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.*

*Nota relativa all'articolo 24: sostituito dall'art. 6, l.r. 6 marzo 1995, n. 22.*

*Il comma 1 abroga la l.r. 23 luglio 1973, n. 18, fatto salvo l'art. 26 della stessa l.r. 18/1973.*

*Il comma 2 abroga le l.r. 9 marzo 1979, n. 13; 9 marzo 1979, n. 14; 5 agosto 1983, n. 19; 23 aprile 1985, n. 15; 31 dicembre 1987, n. 44; 20 aprile 1990, n. 23; 19 luglio 1991, n. 22; 5 aprile 1994, n. 11; 15 luglio 1994 n. 24; 1 agosto 1994, n. 26.*



## **Legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34**

### **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23: “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI” E ALLE LEGGI REGIONALI 15 OTTOBRE 2001, N. 20 “NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE DELLA REGIONE” E 30 GIUGNO 2003, N. 14 “RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE”**

#### **Artt. 1 - 13**

*(Omissis)*

#### **Art. 14**

*(Riduzione temporanea dei vitalizi)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2015 gli importi lordi mensili dei vitalizi e degli assegni di reversibilità erogati dalla Regione sono ridotti per scaglioni secondo le seguenti percentuali:

- a) 5 per cento fino ad euro 1.500,00;
- b) 10 per cento da euro 1.501,00 fino ad euro 3.500,00;
- c) 15 per cento da euro 3.501,00 fino ad euro 6.000,00;
- d) 20 per cento oltre euro 6.000,00.

2. Ove i vitalizi regionali o gli assegni di reversibilità si cumulino con analoghi trattamenti connessi all'esercizio del mandato di consigliere in altre Regioni, di parlamentare italiano o europeo, le percentuali di cui al comma 1 sono raddoppiate.

3. Su richiesta degli interessati, la Regione non procede alle decurtazioni di cui ai commi 1 e 2, ove il reddito complessivo annuo lordo non sia superiore ad euro 18.000,00.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2017.

5. L'Ufficio di presidenza del Consiglio stabilisce le modalità per l'applicazione di questo articolo.

#### **Art. 15**

*(Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni)*

1. Le disposizioni della l.r. 23/1995, così come da ultimo modificata da questa legge,

si applicano anche ai componenti della Giunta regionale, ivi inclusi quelli scelti al di fuori del Consiglio regionale.

2. Dalla X legislatura regionale ai fini del rapporto da effettuare per il calcolo della quota parte degli assegni vitalizi da non assoggettare a tassazione ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), il numeratore è rappresentato dalle trattenute assoggettate a ritenuta fiscale effettuate dalla Regione nell'anno antecedente al termine della IX legislatura regionale, e il denominatore dalla spesa complessiva sostenuta annualmente per gli assegni vitalizi.

3. Le disposizioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della l.r. 23/1995, come sostituito dall'articolo 1 di questa legge e agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, si applicano a decorrere dalla X legislatura regionale.

4. E' confermata la soppressione dell'istituto del vitalizio a decorrere dalla X legislatura regionale in armonia con quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148.

5. Ai fini di questa legge la X legislatura ha inizio dalla prima seduta del Consiglio regionale successiva alle elezioni per il rinnovo degli organi regionali elettivi.

6. Per il sequestro, il pignoramento e la cessione della indennità di carica, di funzione, di fine mandato, dell'assegno vitalizio e della pensione, si applicano le leggi statali per i pubblici dipendenti vigenti in materia.

7. E' abrogato l'articolo 6 della l.r. 27/2011. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della l.r. 23/1995 vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2011, così come modificati da questa legge si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti sino alla IX legislatura regionale. Alla rubrica del Capo III della l.r. 23/1995 sono aggiunte infine le parole "e assegno vitalizio".

8. Per i consiglieri eletti fino alla V legislatura regionale si applicano le disposizioni indicate al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 23/1995.

## **Art. 16**

*(Omissis)*

## Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

### TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ E DI DIVIETO DI RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO CONSEQUENTIA SENTENZE DEFINITIVE DI CONDANNA PER DELITTI NON COLPOSI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 63, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190

#### CAPI I - II

*(Omissis)*

#### CAPO III

#### **Incandidabilità alle cariche elettive regionali**

#### **Art. 7**

#### *Incandidabilità alle elezioni regionali*

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);



- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

## **Art. 8**

### *Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali*

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1:

- a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e c);
- b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;
- c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsa-

bilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

## **Art. 9**

### *Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali*

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

#### CAPO IV

*(Omissis)*

#### CAPO V

### **Disposizioni comuni, transitorie e finali**

#### **Artt. 13-14**

*(Omissis)*

#### **Art. 15**

#### *Disposizioni comuni*

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

**Art. 16***Disposizioni transitorie e finali*

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Artt. 17-18**

*(Omissis)*



## **Legge regionale 3 aprile 2000, n. 23**

### **PRIME DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ ED INDENNITÀ DEGLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI REGIONALI**

#### **Art. 1**

*(Incompatibilità)*

1. Non possono assumere la carica di Assessore regionale i soggetti che, al momento della nomina, si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla vigente normativa statale per i Consiglieri regionali.

2. I Consiglieri e gli Assessori regionali in carica non possono ricoprire l'incarico di revisori dei conti in enti ed aziende dipendenti dalla Regione, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, nei Comuni, Province e Comunità montane e nelle società a cui partecipano gli stessi enti locali.

#### **Art. 2**

*(Trattamento indennitario)*

1. Ai componenti della Giunta regionale che non sono Consiglieri regionali si applicano le disposizioni sulle indennità, i rimborsi, la copertura assicurativa, il collocamento in aspettativa e le altre norme, in quanto compatibili, previste dalla l.r. 13 marzo 1995, n. 23, così come modificata dalla l.r. 19 agosto 1996, n. 35 e dalla l.r. 5 maggio 1998, n. 12.

2. Agli adempimenti necessari per l'attuazione del comma 1 si provvede secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

#### **Art. 3**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'impiego delle disponibilità iscritte a carico dei capitoli 1110101, 1120101 e 1120102 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000 e successivi.



---

## Legge 5 luglio 1982, n. 441 <sup>(1)</sup>

### DISPOSIZIONI PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI CARICHE DIRETTIVE DI ALCUNI ENTI

#### Art. 1

Le disposizioni della presente legge si applicano:

- 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- 2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato;
- 3) ai consiglieri regionali e ai componenti della giunta regionale;
- 4) ai consiglieri provinciali e ai componenti della giunta provinciale;
- 5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti <sup>(6)</sup>;
- 5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

#### Art. 2

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

- 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;
- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce



formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

### **Art. 3**

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.

### **Art. 4**

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

### **Art. 5**

Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dagli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

## **Art. 6**

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati devono provvedere agli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 2.

## **Art. 7**

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

## **Art. 8**

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le modalità stabilite nell'articolo 9.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

## **Art. 9**

Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 2.

Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nell'articolo 8.

## **Art. 10**

Per i soggetti indicati nei numeri 2) e 5-bis) dell'articolo 1, che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della Repubblica.

Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 e dal primo comma dell'articolo 4 decorrono, rispettivamente dal momento dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione dalla medesima.

### **Art. 11**

Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 5-bis) dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.

La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.

### **Art. 12**

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:

- 1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri;
- 2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;
- 3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni;
- 4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;
- 5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.

### **Art. 13**

Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5 dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata.

### **Art. 14**

La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati nell'articolo 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempien-

za, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nell'albo comunale o provinciale.

Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.

### **Art. 15**

Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'articolo 12, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo articolo 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.

### **Art. 16**

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.

---

#### **Note:**

*La legge 27 dicembre 1985, n. 816 (in G.U. 10/01/1986, n.7) ha disposto (con l'art.1) la modifica dell'art. 1 numero 5.*

*La legge 6 luglio 2012, n. 96 (in G.U. 09/07/2012, n.158) ha disposto (con l'art. 14, comma 3, lettera a)) l'introduzione del numero 5-bis) all'art. 1.*

*La legge 6 luglio 2012, n. 96 (in G.U. 09/07/2012, n.158) ha disposto (con l'art. 14, comma 3, lettera b)) la modifica dell'art. 10, comma 1.*

*La legge 6 luglio 2012, n. 96 (in G.U. 09/07/2012, n.158) ha disposto (con l'art. 14, comma 3, lettera c)) la modifica dell'art. 11, comma 1.*

*Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 05/04/2013, n.80) ha disposto (con l'art. 52, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 2, comma 2.*

*Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 05/04/2013, n.80) ha disposto (con l'art. 52, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 1, comma 1.*



## Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

### RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

#### Artt. 1 - 13

*(Omissis)*

#### Art. 14

*Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o

dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

### **Artt. 15 - 46**

*(Omissis)*

### **Art. 47**

#### *Sanzioni per casi specifici*

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Artt. 48 - 53**

*(Omissis)*

Allegato

*(Omissis)*

---

## Legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 <sup>(1)</sup>

### **NORME PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI COMPONENTI GLI ORGANI DELLA REGIONE, DEI TITOLARI DI CARICHE IN ISTITUTI REGIONALI DI GARANZIA E DI CARICHE DIRETTIVE IN ENTI O SOCIETÀ**

#### **Art. 1**

*(Finalità e soggetti interessati)*

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) e dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), le modalità per assicurare la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale e tributaria dei seguenti soggetti:

- a) Presidente della Giunta regionale;
- b) Consiglieri regionali;
- c) Assessori regionali non Consiglieri;
- d) autorità di garanzia di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale); componenti gli organismi istituiti con legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche), legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) e legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - CORECOM), nonché titolari delle cariche in altri istituti regionali di garanzia;

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce



- e) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori generali e revisori contabili di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino al Presidente della Regione, alla Giunta regionale o al Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche;
- f) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori generali e revisori contabili delle società al cui capitale o al cui funzionamento la Regione concorra in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;
- g) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori generali e revisori contabili degli enti o istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione espresse in bilancio, sempre che queste superino la somma annua di euro 258.228,45.

1 bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai soggetti di cui al comma 1, lettere e), f) e g), qualora gli stessi non percepiscono dalla Regione compensi comunque denominati anche nella forma del rimborso delle spese.

## **Art. 2**

*(Primi adempimenti a seguito di elezione, nomina o designazione)*

1. Entro un mese dall'elezione, nomina o designazione, i soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, trasmettono alla Segreteria generale dell'Assemblea una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernente:

- a) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- b) le partecipazioni in società quotate e non quotate;
- c) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (sicav) o intestazioni fiduciarie;
- d) l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società.

1 bis. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), trasmettono il proprio curriculum in formato europeo alla Segreteria generale dell'Assemblea.

2. Entro un mese dall'elezione, il Presidente della Giunta e i Consiglieri regionali trasmettono altresì alla Segreteria generale dell'Assemblea una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché i finanziamenti e i contributi ricevuti, per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione sono allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e quelle relative agli eventuali contributi ricevuti.

3. Entro il 30 settembre dell'anno in cui è avvenuta l'elezione, la nomina o la designazione, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Segreteria generale dell'Assemblea una copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all'anno precedente a quello della elezione, nomina o designazione. Quando il conferimento della carica avviene in data successiva a quella del 30 settembre, la copia della predetta dichiarazione dei redditi è trasmessa entro un mese dall'assunzione dell'incarico.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono trasmettere, unitamente alle dichiarazioni previste allo stesso comma 1, una dichiarazione concernente la sussistenza di mutui, ipoteche o altre passività assunte e non estinte.

5. Gli adempimenti di cui al presente articolo concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono. I soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), devono in ogni caso dare evidenza al mancato consenso.

### **Art. 3**

*(Aggiornamenti e variazioni)*

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, i soggetti elencati all'articolo 1, comma 1, trasmettono alla Segreteria generale dell'Assemblea una dichiarazione concernente le variazioni intervenute rispetto all'anno precedente, con riferimento agli elementi indicati all'articolo 2, commi 1, 4 e 5, e una copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all'anno precedente.

### **Art. 4**

*(Adempimenti successivi alla cessazione della carica)*

1. A seguito della cessazione della carica, i soggetti elencati all'articolo 1, comma 1, trasmettono alla Segreteria generale dell'Assemblea:

- a) entro il mese successivo, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute, rispetto agli elementi indicati all'articolo 2, commi 1, 4 e 5, dopo l'ultima depositata ai sensi dell'articolo 3;
- b) entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all'anno successivo rispetto all'ultima depositata ai sensi dell'articolo 3.

### **Art. 5**

*(Moduli)*

1. Le dichiarazioni previste agli articoli 2, commi 1, 2, 4 e 5; 3 e 4, sono rese sui moduli predisposti dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale.

**Art. 6***(Diffida e sanzioni amministrative)*

1. Nel caso di mancata presentazione nei termini dei documenti previsti agli articoli 2, 3 e 4 da parte dei soggetti elencati all'articolo 1, comma 1, il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale diffida l'interessato alla loro presentazione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida medesima. Ove il ritardo riguardi il Presidente dell'Assemblea, alla diffida provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

2. Nel caso di inosservanza della diffida da parte dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), il Presidente del Consiglio informa l'Assemblea stessa. Dell'inosservanza è data inoltre notizia tramite avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale dell'Assemblea.

2 bis. Qualora i soggetti di cui al comma 2 non adempiono agli obblighi previsti all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 5, all'articolo 3 e all'articolo 4 entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso indicato al comma 2, l'Ufficio di presidenza, entro i trenta giorni seguenti al predetto termine, irroga agli stessi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 10.000, assegnando un termine per provvedere al pagamento. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento si applica l'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2 ter. I nominativi dei soggetti a cui è stata applicata la sanzione amministrativa prevista al comma 2 bis sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale.

2 quater. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza provvede alle comunicazioni di cui agli articoli 43 e 45 del d.lgs. 33/2013.

3. Nel caso di inosservanza della diffida da parte dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f) e g), il Presidente dell'Assemblea legislativa informa l'Assemblea stessa. Dell'inosservanza è data inoltre notizia tramite avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale dell'Assemblea.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non adempiono agli obblighi previsti agli articoli 2, 3 e 4 entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del citato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, l'organo regionale che ha proceduto alla nomina li dichiara decaduti dall'incarico. In caso di designazione l'organo regionale che ha proceduto alla designazione procede alla revoca della stessa.

5. I soggetti di cui al comma 3 decaduti o revocati dall'incarico ai sensi del comma 4 o inadempienti alla diffida a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 4 non possono essere designati, nominati o eletti dagli organi regionali fino all'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.

5 bis. Le sanzioni amministrative indicate nel presente articolo sono applicate nel rispetto dei principi contenuti nella sezione I del capo I della legge 689/1981. In particolare l'inadempimento indicato al comma 1 è accertato dalla struttura amministrativa competente all'attuazione della presente legge, previa contestazione della violazione e

assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per l'acquisizione di scritti difensivi, giustificazioni o controdeduzioni.

### **Art. 7**

*(Pubblicazione)*

1. Le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nello stesso Bollettino sono altresì riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

2. Le dichiarazioni e le notizie di cui al comma 1 sono pubblicate annualmente sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale.

### **Art. 8**

*(Adempimenti amministrativi)*

1. L'atto di nomina o di designazione contiene l'indicazione degli adempimenti previsti dalla presente legge a carico dei nominati e designati.

2. Le deliberazioni della Giunta regionale o i decreti del Presidente della Giunta contenenti le nomine o le designazioni previste dalla presente legge sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione alla Segreteria generale dell'Assemblea legislativa regionale.

3. Agli adempimenti previsti dalla presente legge provvedono le competenti strutture dell'Assemblea legislativa in collaborazione con le strutture amministrative della Giunta regionale.

### **Art. 9**

*(Norme transitorie)*

1. I soggetti elencati al comma 1 dell'articolo 1, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a provvedere agli adempimenti previsti agli articoli 2, 3 e 4 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le dichiarazioni e la documentazione presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale determina le specifiche modalità attuative della presente legge. In particolare, l'Ufficio di presidenza predispone i moduli di cui all'articolo 5 e determina le modalità per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa degli stessi moduli e delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui al comma 1 ai sensi della presente legge.

**Art. 10**  
(Abrogazione)

1. (Omissis)

**Art. 11**  
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

---

*Nota relativa all'articolo 1: modificato dall'art. 28, l.r. 29 novembre 2013, n. 44, e dall'art. 1, l.r. 4 agosto 2014, n. 20.*

*Nota relativa all'articolo 2: modificato dall'art. 28, l.r. 29 novembre 2013, n. 44, e dall'art. 2, l.r. 4 agosto 2014, n. 20.*

*Nota relativa all'articolo 4: modificato dall'art. 3, l.r. 4 agosto 2014, n. 20, e dall'art. 6, l.r. 13 aprile 2015, n. 16.*

*Nota relativa all'articolo 6: modificato dall'art. 4, l.r. 4 agosto 2014, n. 20.*

*Nota relativa all'articolo 10: il comma 1 abroga la l.r. 3 marzo 1984, n. 4.*

## **Gruppi assembleari**

Legge regionale 10 agosto 1988, n. 34



## Legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 <sup>(1)</sup>

### FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI

#### Art. 1

1. A ciascun gruppo consiliare, organizzato secondo le norme del Regolamento interno, è assegnato, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, un contributo per il funzionamento calcolato su base annua in misura di euro 5.000,00 per ciascun componente. A tale quota è aggiunta annualmente per ciascun componente, una somma pari ad un trentunesimo della cifra risultante dal prodotto di euro 0,05 per ciascun residente nella regione.

2. Il contributo di cui al comma 1 può essere destinato dai gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso ogni forma di contribuzione a partiti o movimenti politici, secondo quanto previsto negli articoli 1 bis ed 1 ter.

3. Il contributo di cui al comma 1 non è corrisposto ai gruppi di un solo consigliere, a meno che questi risulti unico eletto o ultimo rimasto di una lista che ha partecipato autonomamente alle elezioni e il gruppo sia corrispondente alla lista medesima.

4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto a partire dal mese successivo a quello della prima costituzione dei gruppi ed è erogato in quote mensili fino al mese antecedente a quello in cui si svolgono le elezioni. Esso può essere aggiornato periodicamente con le modalità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, se nel corso dell'anno un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione o la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

6. Nell'ambito del Consiglio regionale è istituito un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari. I dati del sistema sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale e resi disponibili per via

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce



telematica ai soggetti indicati alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

7. L'Ufficio di presidenza del Consiglio stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo ai gruppi e per l'applicazione del presente articolo.

### **Art. 1 bis**

1. I contributi di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati esclusivamente per:

- a) l'organizzazione, lo svolgimento e la partecipazione a convegni, manifestazioni ed altre iniziative pubbliche volte a diffondere, a discutere ed elaborare le proposte e le attività del gruppo;
- b) l'effettuazione di studi e ricerche su temi di interesse regionale finalizzati allo svolgimento dell'attività di competenza del gruppo;
- c) la realizzazione e diffusione di pubblicazioni edite dal gruppo in forma cartacea e digitale, ivi inclusi manifesti e altro materiale informativo;
- d) l'acquisto di giornali, periodici e altre pubblicazioni su tematiche di interesse per l'attività del gruppo;
- e) spese postali e di cancelleria;
- f) il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio.

2. Per la realizzazione delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono ammissibili esclusivamente le spese indicate nelle linee guida definite ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012, strettamente connesse alla realizzazione di ciascuna attività.

### **Art. 1 ter**

1. Ai contributi erogati ai gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 1 si applicano i divieti sanciti dall'articolo 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), relativi al finanziamento dei partiti politici.

2. I gruppi consiliari non possono utilizzare, neanche parzialmente, i contributi percepiti per finanziare organi centrali o periferici di partiti politici, loro articolazioni politico-organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.

3. I gruppi non possono instaurare rapporti di collaborazione a titolo oneroso, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, con i consiglieri regionali di altre Regioni, con i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e sino alla proclamazione degli eletti; ai medesimi soggetti, i gruppi non possono erogare contributi in qualsiasi forma.

4. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.

## **Art. 2**

1. I gruppi consiliari sono tenuti a presentare all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente strutturato secondo apposite linee guida definite ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

2. La mancata presentazione dei rendiconti da parte dei gruppi nei termini di cui al comma 1 comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi relativi all'anno in corso.

3. I rendiconti dei gruppi sono trasmessi dal Presidente del Consiglio alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai fini della verifica di regolarità prevista dai commi 10 e seguenti dell'articolo 1 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

4. In caso di mancata trasmissione dei rendiconti nel termine di cui al comma 3 e negli altri casi di irregolarità dei rendiconti stessi, si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

4 bis. Nell'anno in cui cade il termine di ciascuna legislatura regionale, i gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza i rendiconti relativi alla gestione compiuta fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, entro dieci giorni dalla data stessa. Il Presidente del Consiglio li trasmette alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti entro i successivi dieci giorni. Per quanto non diversamente previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 bis in quanto applicabili. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabilisce le altre modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma.

5. I gruppi conservano la documentazione delle spese effettuate con l'impiego del contributo di cui all'articolo 1 secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

6. I rendiconti dei gruppi consiliari, a seguito del controllo della Corte dei conti, sono allegati al conto consuntivo del Consiglio regionale e pubblicati sul sito internet del Consiglio stesso unitamente alla delibera della Corte dei Conti concernente la loro regolarità.

## **Art. 2 bis**

1. L'Ufficio di presidenza entro trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che dichiarano l'irregolarità delle spese indicate nei rendiconti dei gruppi, sulla base dell'accertamento degli uffici e con distinte deliberazioni, ordina a ciascun gruppo, nella persona del suo presidente, di restituire all'amministrazione, entro i successivi trenta giorni, le somme relative alle spese irregolari.

2. I gruppi sono tenuti a fornire gli elementi necessari per l'istruttoria degli uffici, in particolare nei casi in cui sia rimandata all'amministrazione l'esatta determinazione delle somme da restituire. In mancanza di produzione degli elementi necessari all'esatta determinazione della somma da restituire, verrà addebitato l'intero ammontare della spesa contestata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti.

3. Ove le somme da restituire siano di importo elevato, l'Ufficio di presidenza può autorizzare un piano di restituzione in più rate, da completarsi entro l'esercizio finanziario in corso e comunque non oltre il termine della legislatura.

4. In caso di mancata o parziale restituzione delle somme nel termine assegnato, l'Ufficio di presidenza incarica gli uffici competenti al loro recupero mediante decurtazione degli emolumenti spettanti al presidente del gruppo per l'esercizio del mandato, per un importo corrispondente alle somme da restituire, anche mediante un piano mensile di recupero da attuarsi secondo quanto previsto al comma 3.

5. E' fatto salvo il diritto di rivalsa del presidente del gruppo nei confronti dei soggetti che hanno dato luogo alla spesa dichiarata irregolare dalla Corte dei conti.

### **Art. 3**

1. L'ufficio di presidenza assegna in uso gratuito ai gruppi consiliari, nell'edificio che ospita il consiglio, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.

2. L'Ufficio di presidenza provvede con spesa a carico del bilancio del Consiglio e nei limiti stabiliti con apposita deliberazione, alla dotazione dei servizi e della strumentazione necessaria per l'attività dei gruppi.

3. L'arredo e gli altri beni assegnati ai gruppi sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi consiliari.

4. Nel caso di avvicendamento il presidente uscente restituisce quanto ricevuto in carico all'economista del consiglio regionale che provvede a darlo in carico al presidente subentrante.

### **Art. 4**

1. La spesa a carico del bilancio regionale per l'assegnazione del personale ai gruppi consiliari non può superare annualmente il costo per la Regione di una unità di personale per consigliere di categoria D, calcolato nel modo seguente:

- a) costo tabellare della posizione economica D6, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione;
- b) quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli emolumenti accessori previsti dai contratti nazionali e decentrati di lavoro, ivi inclusi buoni pasto e compensi per lavoro straordinario, senza posizione organizzativa, da determinarsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti di pari categoria e posizione economica, ai sensi degli stessi contratti di lavoro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ove in Consiglio siano presenti esclusivamente gruppi composti da più consiglieri, ciascun gruppo dispone, per l'assun-

zione del personale, di un budget di spesa corrispondente al costo per la Regione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, per ciascun componente, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione e una quota aggiuntiva da calcolarsi secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 1.

3. Ove in Consiglio siano presenti gruppi composti di un solo consigliere ai sensi del Regolamento interno, in alternativa a quanto previsto al comma 2, a ciascun gruppo è assegnato un budget di spesa corrispondente al costo per la Regione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D3, per ciascun componente, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione ed una quota aggiuntiva da calcolarsi secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 1 con riferimento ai dipendenti di categoria e posizione economica D3.

4. I gruppi di un solo consigliere, oltre al budget previsto al comma 3 rapportato alla propria consistenza, usufruiscono di un'ulteriore quota da calcolarsi nel modo seguente: la differenza tra i limiti di spesa risultanti dai commi 1 e 3 è ripartita tra i gruppi composti da un solo consigliere regionale in modo che la risorsa economica aggiuntiva utilizzabile rispetto a quella spettante ai sensi del comma 3, non superi il costo per la Regione di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione e una quota aggiuntiva da calcolarsi secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 1 con riferimento ai dipendenti di categoria e posizione economica C1.

5. L'eventuale avanzo della ripartizione effettuata ai sensi del comma 4 è suddiviso in quote uguali tra ciascun consigliere ai fini della determinazione del budget spettante ai singoli gruppi consiliari.

6. L'Ufficio di Presidenza all'inizio di ciascuna legislatura regionale, previo confronto sindacale, stabilisce i criteri per la determinazione dei limiti di spesa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

7. I gruppi consiliari, nel limite dei budget ad essi assegnati ai sensi dei commi 2, 3 e 4, possono richiedere all'Ufficio di presidenza l'assegnazione di personale della Regione. Tale personale nel periodo di svolgimento dell'incarico è collocato in aspettativa secondo le modalità indicate all'articolo 5.

8. I gruppi consiliari limitatamente ad una spesa non superiore al 50% del budget assegnato a ciascun gruppo ai sensi dei commi 2 e 3, in alternativa a quanto previsto al comma 7 possono avvalersi:

- a) di personale di altre di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o degli enti ed aziende privati. Tale personale è collocato in aspettativa, ove prevista dalla normativa vigente, per la durata del contratto;
- b) di personale esterno. Non possono essere stipulati contratti di lavoro part time di durata inferiore a 18 ore settimanali per il personale esterno.

8 bis. Per i gruppi composti da un solo consigliere, la spesa per il personale indicato al comma 8 non può superare il costo di una unità di categoria D3, calcolato secondo quanto previsto nel comma 3.

9. L'assegnazione del personale ai gruppi è effettuata dall'Ufficio di Presidenza con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato, su richiesta

nominativa del presidente del gruppo stesso che contiene l'indicazione del soggetto a cui è conferito l'incarico di responsabile, la categoria contrattuale di ciascun dipendente in osservanza delle norme sull'accesso agli impieghi regionali e la misura dell'eventuale quota aggiuntiva da stabilirsi ai sensi del comma 11, lettera b). Si prescinde dal contratto di diritto privato nel caso previsto dalla lettera a) del comma 8, a seguito di mancata concessione dell'aspettativa da parte dell'amministrazione pubblica di appartenenza.

10. L'individuazione delle singole unità di personale è preventivamente deliberata dal gruppo con voto unanime dei suoi componenti o, in mancanza, con votazione adottata a maggioranza assoluta. Il verbale della riunione del gruppo nella quale è assunta la decisione è allegato alla richiesta del personale di cui ai commi 7 e 8.

11. La misura massima del trattamento economico onnicomprensivo spettante al personale dei gruppi è preventivamente stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, previo confronto sindacale e nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, individuando altresì l'ammontare massimo di una quota aggiuntiva forfettaria, differenziata per ciascuna categoria professionale. In particolare il trattamento economico è determinato nel modo seguente:

- a) valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C e D, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione;
- b) quota aggiuntiva forfettaria compensativa di tutti gli emolumenti accessori spettanti ai dipendenti regionali, ivi inclusi buoni pasto e compensi per lavoro straordinario, e delle eventuali funzioni di responsabilità assegnate, da stabilirsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti regionali in relazione alla categoria di appartenenza.

12. Per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 non collocato in aspettativa il compenso è composto dal trattamento economico fondamentale spettante nei rispettivi ordinamenti, e dalla quota aggiuntiva di cui alla lettera b) del comma 11, relativa alla categoria di appartenenza. L'importo complessivo a carico della Regione non può comunque superare la somma degli importi altrimenti spettanti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 11.

#### **Art. 4 bis**

1. I gruppi consiliari, ai fini dell'assegnazione del personale esterno, attingono per una quota non inferiore al 50 per cento del budget spettante ai sensi della stessa disposizione, ad un elenco costituito dal personale esterno all'amministrazione in servizio alla data del 31 luglio 2014 che abbia prestato per più di cinque anni la propria attività presso i gruppi consiliari o presso le segreterie dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale alla data della prima seduta consiliare della X legislatura. L'elenco così costituito è ordinato, per l'assegnazione, secondo i periodi di servizio effettivamente espletati.

2. All'elenco di cui al comma 1 attingono anche, qualora decidano di avvalersi di personale esterno, l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale, per una quota non inferiore al 50 per cento.

## Art. 5

1. Il personale regionale in servizio presso i gruppi consiliari è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Il personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.

2. Il personale regionale indicato al comma 1 alla cessazione dell'incarico è riassegnato alla struttura di provenienza.

3. I rapporti di lavoro del personale dei gruppi consiliari cessano di avere efficacia a decorrere dalla prima seduta successiva alla elezione del nuovo Consiglio regionale.

## Art. 6

*(Abrogato dall'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 27)*

## Art. 7

1. Per la corresponsione dei contributi previsti dagli articoli 1 e 3 della presente legge è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 450 milioni iscritti al capitolo 1110105 "Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari".

2. Le spese previste dai precedenti articoli 4, 5 e 6 sono fronteggiate, per l'anno 1988, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa per il detto anno al capitolo 1210101 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc.

3. Per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno 1988 e successivi, con l'impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 8

1. *(Omissis)*

---

*Nota relativa all'articolo 1: modificato dall'art. 30, l.r. 23 aprile 2002, n. 6; dall'art. 40, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19; dall'art. 1, l.r. 29 aprile 2008, n. 7, poi sostituito dall'art. 1, l.r. 21 dicembre 2012, n. 43, quindi modificato dall'art. 1, l.r. 28 luglio 2014, n. 19, e dall'art. 3, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36.*

*Nota relativa all'articolo 1 bis: aggiunto dall'art. 2, l.r. 29 aprile 2008, n. 7. Modificato dall'art. 2, l.r. 21 dicembre 2012, n. 43, poi sostituito dall'art. 2, l.r. 28 luglio 2014, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 1 ter: aggiunto dall'art. 2, l.r. 29 aprile 2008, n. 7, poi modificato dall'art. 3, l.r. 28 luglio 2014, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 2: sostituito prima dall'art. 3, l.r. 29 aprile 2008, n. 7, e poi dall'art. 3, l.r. 21 dicembre 2012, n. 43, quindi modificato dall'art. 4, l.r. 28 luglio 2014, n. 19, e dall'art. 3, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36.*

*Nota relativa all'articolo 2 bis: aggiunto dall'art. 5, l.r. 28 luglio 2014, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 3: modificato dall'art. 4, l.r. 21 dicembre 2012, n. 43.*

*Nota relativa all'articolo 4: prima sostituito dall'art. 1, l.r. 8 agosto 1995, n. 54; poi dall'art. 7, l.r. 4 agosto 2008, n. 27; in seguito modificato dall'art. 40, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, e poi sostituito dall'art. 3, l.r. 22 dicembre 2009, n. 33. Modificato dall'art. 5, l.r. 21 dicembre 2012, n. 43, e dall'art. 1, l.r. 16 giugno 2014, n. 14, poi sostituito dall'art. 6, l.r. 28 luglio 2014, n. 19, e modificato dall'art. 3, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36.*

*Nota relativa all'articolo 4 bis: aggiunto dall'art. 7, l.r. 28 luglio 2014, n. 19, e modificato dall'art. 3, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36.*

*Nota relativa all'articolo 5: sostituito dall'art. 8, l.r. 4 agosto 2008, n. 27, e modificato dall'art. 4, l.r. 22 dicembre 2009, n. 33, poi sostituito dall'art. 8, l.r. 28 luglio 2014, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 6: abrogato dall'art. 12, l.r. 4 agosto 2008, n. 27.*

*Nota relativa all'articolo 8: abroga le l.r. 20 luglio 1973, n. 17; 8 marzo 1979, n. 11; 8 marzo 1979, n. 12, e 12 luglio 1983, n. 17 con esclusione, per quest'ultima legge, degli articoli 8 e 10.*

## **Organismi dell'Assemblea legislativa**

Legge regionale 18 aprile 1986, n. 9

Legge regionale 27 marzo 2001, n. 8

Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23

Legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3

Legge regionale 10 aprile 2007, n. 4

Legge regionale 26 giugno 2008, n. 15

Legge regionale 2 agosto 2007, n. 10

Legge regionale 13 aprile 2015, n. 14





---

## **Legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 <sup>(1)</sup>**

### **COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA**

#### **Art. 1**

E' istituita la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con sede presso il Consiglio regionale.

Detta commissione, in conformità ai principi costituzionali, ha il compito di rimuovere le discriminazioni, dirette ed indirette, nei confronti delle donne e di promuovere pari opportunità tra i sessi.

#### **Art. 2**

La commissione ha il compito di:

- a) espletare indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito regionale;
- b) promuovere iniziative di diffusione dei dati raccolti e di informazione circa le garanzie legislative esistenti;
- c) operare per la rimozione delle varie forme di discriminazione rilevate e di quelle denunciate, adoperandosi per la soluzione, nelle sedi competenti, delle relative controversie, fornendo eventuali pareri e consulenze e dando adeguata informazione delle azioni positive svolte;
- d) formulare osservazioni e proposte su progetti ed atti amministrativi regionali, che investono la condizione femminile;
- e) formulare proposte di adeguamento della legislazione regionale ai principi costituzionali di parità ed uguaglianza;
- f) elaborare progetti per favorire la presenza delle donne nella vita sociale e politica della regione;
- g) promuovere progetti ed interventi intesi ad espandere l'accesso al lavoro e ad incrementare le opportunità di formazione e progressione professionale delle donne;

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

- h) verificare l'attuazione delle leggi, nazionali e regionali, che interessano le donne e redigere un rapporto attuale sullo stato di applicazione della normativa generale riguardante la condizione femminile;
- i) inviare ogni anno al consiglio regionale, nella fase di formulazione del bilancio regionale, una relazione di osservazioni e di progetti al riguardo;
- l) promuovere iniziative per facilitare l'attività delle donne elette nelle istituzioni diffondendo materiale, notizie, informazioni utili all'esercizio delle funzioni;
- m) sollecitare una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza regionale;
- n) verificare in modo continuativo lo stato di efficienza dei servizi sociali e di quelli preposti alla tutela della salute, organizzati dagli enti locali.

### **Art. 3**

La commissione è eletta dal consiglio regionale su proposta dell'ufficio di presidenza.

E' composta da 21 donne che abbiano riconosciuta esperienza sulla condizione femminile nei suoi diversi aspetti e profili e siano rappresentative dei movimenti e delle diverse culture del mondo femminile.

La commissione opera in piena autonomia.

### **Art. 4**

All'insediamento della commissione provvede il presidente del consiglio.

La commissione resta in carica per la durata della legislatura regionale.

### **Art. 5**

La commissione elegge al proprio interno un presidente e due vicepresidenti, che hanno il compito di coordinarne i lavori e costituiscono l'ufficio di presidenza.

La Commissione articola le sue attività anche per gruppi di lavoro.

Entro 60 giorni dal suo primo insediamento la commissione adotta un regolamento interno che, nel rispetto delle varie componenti, ne disciplina il funzionamento.

In questioni di particolare rilevanza la commissione può tenere sessioni pubbliche.

### **Art. 5 bis**

Alla presidente e a ciascuna vicepresidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna per lo svolgimento delle attività di competenza è corrisposta una indennità annua complessiva rispettivamente pari a euro 1.800,00 e ad euro 1.200,00.

Alle restanti componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna per la partecipazione a ciascuna seduta della commissione stessa è corrisposto un gettone di presenza pari ad euro 40,00. A tutte le componenti della

Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, per la partecipazione alle sedute della commissione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro formalmente costituiti, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione e operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale).

### **Art. 6**

*(Abrogato dall'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3)*

### **Art. 7**

Alla commissione è erogato annualmente un finanziamento a carico del bilancio della Regione. La commissione presenta ogni anno al consiglio regionale il proprio programma ed una relazione sulle attività svolte entro i trenta giorni precedenti i termini rispettivamente stabiliti dalla L.R. 30 aprile 1980, n. 25.

### **Art. 8**

Per la concessione alla commissione istituita per effetto del precedente articolo 1 dei finanziamenti necessari per l'espletamento dei propri compiti è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 100 milioni; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione di rispettivi bilanci.

Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma precedente si provvede:

- a) per l'anno 1986, mediante riduzione, per l'importo di lire 100 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del fondo globale di parte corrente - capitolo 5100101 del bilancio del detto anno all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento ascritto alla partita n. 19 dell'elenco n. 2;
- b) per gli anni successivi, mediante impiego di quota parte delle entrate spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1979, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

Le somme occorrenti per l'erogazione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo sono iscritte:

- a) per l'anno 1986, a carico del capitolo 4234110 che con la presente legge è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione "Finanziamento alla commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna" con stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di lire 100 milioni;
- b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

-----  
*Nota relativa all'articolo 1: modificato dall'art. 7, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.*

*Nota relativa all'articolo 3: modificato dall'art. 1, l.r. 11 ottobre 2010, n. 13.*

*Nota relativa all'articolo 5: modificato dall'art. 7, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.*

*Nota relativa all'articolo 5 bis: aggiunto dall'art. 7, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.  
Ai sensi dell'art. 10, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3, l'entità dei compensi di cui all'art. 5 bis della  
l.r. 9/1986 non può superare lo stanziamento determinato dalla legge finanziaria regionale.*

*Nota relativa all'articolo 6: abrogato dall'art. 7, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.*

## **Legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 <sup>(1)</sup>**

### **ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)**

#### **Art. 1**

*(Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni)*

1. E' istituito presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il Comitato regionale per le Comunicazioni, di seguito nominato CORECOM.

2. Il CORECOM è organo di consulenza e di gestione della Regione, nonché organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito nominato "Autorità", al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni nel territorio.

#### **Art. 2**

*(Composizione e durata)*

1. Il CORECOM è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice Presidente, eletti dal Consiglio regionale tra soggetti in possesso di documentati requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, che diano altresì garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dagli interessi di settore.

2. I componenti del CORECOM restano in carica cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi tale carica non è immediatamente rieleggibile alla medesima, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

#### **Art. 3**

*(Modalità di elezione del CORECOM)*

1. Nella medesima seduta il Consiglio regionale elegge, con votazioni separate:  
a) il Presidente e il Vice Presidente del CORECOM;

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

b) il terzo membro del CORECOM

2. Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente ciascun Consigliere scrive in apposite schede un solo nome. Sono eletti Presidente e Vice Presidente nell'ordine i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti si procede al ballottaggio. Successivamente viene eletto il terzo membro.

3. *(Abrogato dall'articolo 33 della l.r. 37/2012)*

4. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CORECOM.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui alla l.r. 5 agosto 1996, n. 34 così come modificata dalla l.r. 10 gennaio 2000, n. 2, nonché l'articolo 49 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

#### **Art. 4**

##### *(Incompatibilità)*

1. Non possono far parte del CORECOM:

- a) i membri del parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali;
- b) i funzionari pubblici preposti o assegnati ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti od istituti interessati;
- c) i Presidenti e i Direttori generali di enti pubblici anche economici di nomina governativa, parlamentare, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali;
- d) coloro che svolgono le funzioni di segretario, coordinatore o presidente nazionale, regionale, provinciale o comunale di partiti ed organizzazioni sindacali o di responsabili del settore informazione dei medesimi;
- e) gli amministratori, i titolari o i loro parenti o affini fino al quarto grado, i soci o dipendenti di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale, e chiunque si trovi in posizione di influenza dominante nei confronti delle suddette imprese da valutare sia ai sensi del codice civile, sia sommando alla proprietà dei soggetti sopra indicati le partecipazioni degli appartenenti allo stesso nucleo familiare;
- f) i dipendenti regionali o degli enti dipendenti dalla Regione;
- g) i titolari di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con gli enti e le imprese di cui alle lettere e) ed f).

2. Ciascun componente è tenuto a segnalare immediatamente la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano al Presidente del CORECOM, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5; il Presidente è tenuto a segnalare le incompatibilità che lo riguardano direttamente al Presidente del Consiglio regionale.

**Art. 5**  
*(Decadenza)*

1. I componenti del CORECOM decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicando al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nell'anno solare.

2. I componenti decadono altresì qualora sopravvenga una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4 e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione, qualora ciò sia possibile in relazione alla causa medesima.

3. Ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2, la causa di decadenza è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale, con l'invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, ove possibile, a far cessare la causa di incompatibilità entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

4. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione d'ufficio o su segnalazione del Presidente del CORECOM.

5. Trascorso il termine di cui al comma 3 il Presidente del Consiglio regionale:

- a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente ovvero rimossa;
- b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.

6. Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all'interessato, nonché al Presidente del CORECOM e dell'Autorità.

7. Qualora la causa di decadenza di cui al comma 1 riguardi il Presidente del CORECOM, la segnalazione di cui al comma 4 è effettuata dal Vice Presidente.

**Art. 6**  
*(Dimissioni)*

1. Le dimissioni dei componenti il CORECOM sono presentate, tramite il Presidente del Comitato medesimo, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del CORECOM sono presentate direttamente dall'interessato al Presidente del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede altresì ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

3. I componenti dimissionari restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla seduta del CORECOM a cui partecipano i nuovi eletti e comunque non oltre sessanta giorni dalla presa d'atto di cui al comma 2.



**Art. 7**

*(Funzioni del Presidente e del Vice Presidente)*

1. Il Presidente del CORECOM:

- a) rappresenta il Comitato;
- b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni adottate;
- c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

**Art. 8**

*(Organizzazione dei lavori)*

1. Entro un mese dall'insediamento il CORECOM adotta un regolamento che disciplina la convocazione e lo svolgimento delle sedute, definisce un codice etico di comportamento dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti e stabilisce inoltre le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il CORECOM, al fine di rendere più celere e funzionale lo svolgimento dei propri lavori, può affidare ad uno o più dei suoi componenti compiti istruttori.

**Art. 9**

*(Indennità di funzione e rimborsi)*

1. Al Presidente ed al Vice Presidente è attribuita rispettivamente una indennità mensile lorda di lire 4.500.000 e di lire 2.800.000 per dodici mensilità.

2. Al componente del CORECOM di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è attribuita una indennità mensile lorda di lire 2.250.000 per dodici mensilità.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutate ogni tre anni sulla base dell'indice annuale ISTAT.

4. Ai componenti il CORECOM che non risiedono nel comune di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto ovvero, in caso di spostamento con autovettura propria, un'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super.

**Art. 10**

*(Funzioni)*

1. Il CORECOM esercita funzioni proprie, nonché funzioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997, mediante la stipula di apposite convenzioni sottoscritte dai Presidenti della Giunta regionale e del CORECOM.

2. Il CORECOM esercita le funzioni proprie ad esso conferite dalla normativa statale e regionale e in particolare:

- a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a, punti 1) e 2) della legge 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla utilizzazione dei relativi piani;
- b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 249/1997;
- c) esprime parere preventivo sul programma di cui all'articolo 4 della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 e verifica l'utilizzo delle agevolazioni ivi previste;
- d) esprime parere sui piani di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
- e) esprime parere sulle proposte di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
- f) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
- g) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
- h) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della regione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;
- i) formula proposte ed assume ogni opportuna iniziativa nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca sui temi e problemi dell'informazione e della comunicazione a livello regionale e locale;
- l) propone alla Regione iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla comunicazione radiotelevisiva;
- m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
- n) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato;
- o) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103.

3. Il CORECOM esercita le funzioni delegate, individuate nelle apposite convenzioni, con le risorse in esse indicate e secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Autorità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997.

**Art. 11***(Potere sostitutivo)*

1. In caso di inadempimento nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, il Presidente del Consiglio regionale esercita nei confronti del CORECOM, previa diffida, i necessari poteri sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad acta.

**Art. 12***(Programma di attività e relazione)*

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CORECOM presenta alla Giunta e trasmette contestualmente al Consiglio regionale ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM presenta alla Giunta e trasmette contestualmente al Consiglio regionale e all'Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è allegata al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

3. Il programma di attività e la relazione conoscitiva sono pubblicati, a cura del CORECOM, nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Art. 13***(Forme di partecipazione)*

1. Il CORECOM attua idonee forme di partecipazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, dell'editoria locale, degli utenti e con tutti gli altri soggetti interessati al settore della comunicazione e dell'informazione, operanti nella regione, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano nelle sue competenze.

2. Il CORECOM promuove altresì lo svolgimento di periodiche conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni d'intesa con la Presidenza del Consiglio regionale.

**Art. 14***(Rapporti istituzionali)*

1. In relazione all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, il CORECOM collabora con il Consiglio e la Giunta regionale, nonché con gli altri organi delle amministrazioni statali, regionali e locali e con altri enti e istituzioni competenti in materia, ivi compresa la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla l.r. 18

aprile 1986, n. 9, il Difensore civico regionale di cui alla l.r. 14 ottobre 1981, n. 29 e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla l.r. 15 ottobre 2002, n. 18.

### **Art. 15**

*(Dotazione organica, collaborazioni e consulenze)*

1. *(Abrogato dall'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3)*
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il CORECOM si avvale di personale messo a disposizione dall'Ufficio di Presidenza, ed in particolare di:
  - a) personale di ruolo della Regione;
  - b) personale di ruolo del Ministero di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 249/1997;
  - c) personale di ruolo di enti locali.
3. Le funzioni di controllo dell'operato dei mass media, il rapporto con gli stessi, la redazione di notizie e contenuti da veicolare attraverso gli organi di informazione in relazione alle funzioni del CORECOM, possono essere affidate ad una unità di personale appartenente al ruolo regionale munita di uno specifico diploma di laurea e di una esperienza pluriennale nel settore dell'informazione o della comunicazione, nonché iscritta all'ordine dei giornalisti. Per il periodo in cui svolge tale funzione si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente.
4. Nell'espletamento delle sue funzioni il CORECOM può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

### **Art. 16**

*(Autonomia finanziaria e gestionale)*

1. Per il funzionamento del CORECOM è iscritto a carico del bilancio regionale apposito finanziamento, determinato sulla base del programma di attività di cui all'articolo 12, comma 1, per le finalità di cui alla presente legge.
2. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sulla base delle determinazioni concordate con le convenzioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono iscritte in entrata in apposito capitolo di bilancio.

### **Art. 17**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a decorrere dall'anno 2001, mediante impiego dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 2000/2002 a carico del capitolo 1340131 e con le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 16.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire i capitoli occorrenti preordinati ai riflessi della gestione.

### **Art. 18**

*(Norme transitorie)*

1. Fino alla costituzione del CORECOM, le funzioni di cui alla presente legge sono svolte dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo istituito con l.r. 3 ottobre 1991, n. 32, purché i suoi membri non versino nelle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge per i componenti del CORECOM.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 8, comma 1, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

3. Nelle more della determinazione della dotazione organica della struttura di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, la stessa è costituita dal personale precedentemente assegnato al Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo. Al personale è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

4. All'insediamento del CORECOM si provvederà entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 19**

*(Modifiche ed abrogazioni)*

1. *(Omissis)*

2. *(Omissis)*

3. *(Omissis)*

---

*Nota relativa all'articolo 2: modificato dall'art. 38, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31, e dall'art. 33, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.*

*Nota relativa all'articolo 3: modificato dall'art. 33, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.*

*Nota relativa all'articolo 9: modificato dall'art. 33, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.*

*Nota relativa all'articolo 12: modificato dall'art. 8, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.*

*Nota relativa all'articolo 14: modificato dall'art. 8, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.*

*Nota relativa all'articolo 15: modificato dall'art. 8, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.*

*Nota relativa all'articolo 19: il comma 1 sostituisce la lett. a) del comma 3 dell'art. 4, l.r. 6 agosto 1997, n. 51.*

*Il comma 2 sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 10, l.r. 6 agosto 1997, n. 51.*

*Il comma 3 abroga, con decorrenza dalla data di costituzione del CORECOM, l'art. 1, l.r. 30 giugno 1997, n. 38, e la l.r. 3 ottobre 1991, n. 32, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 della l.r. 8/2001.*

---

## **Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 <sup>(1)</sup>**

### **AUTORITÀ DI GARANZIA PER IL RISPETTO DEI DIRITTI DI ADULTI E BAMBINI - OMBUDSMAN REGIONALE**

#### CAPO I

##### **Principi generali**

- Art. 1 (Istituzione dell'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini)  
Art. 2 (Autonomia e struttura organizzativa)  
Art. 3 (Elezione dell'Autorità e requisiti)  
Art. 4 (Ineleggibilità e incompatibilità)  
Art. 5 (Relazione)  
Art. 6 (Indennità)

#### CAPO II

##### **Ufficio di Difensore civico**

- Art. 7 (Funzioni della difesa civica)  
Art. 7 bis (Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati)  
Art. 8 (Ambito di intervento e modalità)  
Art. 8 bis (Procedimento)  
Art. 8 ter (Interventi a tutela del diritto di accesso)  
Art. 9 (Coordinamento della difesa civica)

#### CAPO III

##### **Ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza**

- Art. 10 (Funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza)  
Art. 11 (Ambito di intervento e modalità)  
Art. 12 (Tutela e curatela)

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

## CAPOIV

**Ufficio di Garante dei diritti dei detenuti**

- Art. 13 (Funzioni)  
Art. 14 (Ambito di intervento e modalità)

## CAPOV

**Norme finali e transitorie**

- Art. 15 (Modifiche alla l.r. 3/2008)  
Art. 16 (Abrogazioni)  
Art. 17 (Norma transitoria)  
Art. 18 (Disposizioni finanziarie)  
Art. 19 (Dichiarazione d'urgenza)

---

**CAPO I**  
**Principi generali**

**Art. 1**

*(Istituzione dell'Autorità di garanzia per il rispetto  
dei diritti di adulti e bambini)*

1. È istituita l'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale, di seguito denominata Autorità.
2. L'Autorità ha sede presso l'Assemblea legislativa regionale.
3. L'Autorità svolge i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti.
4. L'Autorità svolge ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione regionale o conferita agli uffici di cui al comma 3 dalla normativa comunitaria e statale.
5. Le funzioni dell'Autorità in relazione agli uffici del Difensore civico, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Garante dei diritti dei detenuti sono disciplinate rispettivamente ai capi II, III e IV della presente legge.

**Art. 2**

*(Autonomia e struttura organizzativa)*

1. L'Autorità svolge le proprie funzioni in autonomia e indipendenza.
2. L'Autorità si avvale della struttura organizzativa di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3 (Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18).
3. L'Autorità può avvalersi della collaborazione di esperti nelle materie attinenti alle funzioni da svolgere.

**Art. 3**

*(Elezioni dell'Autorità e requisiti)*

1. L'Autorità è eletta dall'Assemblea legislativa regionale all'inizio di ogni legislatura, tra le persone in possesso di laurea magistrale o di diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente e di adeguata esperienza professionale nelle materie inerenti le funzioni ed i compiti attinenti agli uffici da svolgere.
  - 1 bis. L'Autorità non è rieleggibile.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.
3. Dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza



indicata al comma 2, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Se nella votazione successiva risulta parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più giovane di età.

#### **Art. 4**

##### *(Ineleggibilità e incompatibilità)*

1. Sono ineleggibili ad Autorità:

- a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;
- b) i Presidenti di Regione, Provincia e Comunità montana;
- c) i Sindaci;
- d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e di Comunità montana;
- e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.

2. Sono altresì ineleggibili ad Autorità i candidati alla carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo; Presidente della Regione; Presidente della Provincia; Sindaco; Consigliere regionale, provinciale, comunale.

3. L'incarico di Autorità è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione, con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale svolta nella regione.

4. E' comunque incompatibile con la carica di Autorità chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1 e 2.

5. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dall'Assemblea legislativa regionale.

6. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

#### **Art. 5**

##### *(Relazione)*

1. L'Autorità invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che la trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Può inviare al Presidente dell'Assemblea e della Giunta regionali apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono discusse in Assemblea secondo le modalità indicate dal regolamento interno della medesima. Esse sono pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione e alle stesse è data la più ampia diffusione secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, d'intesa con l'Autorità.

3. L'Autorità è ascoltata dalle Commissioni assembleari competenti su sua richiesta o su invito delle Commissioni medesime.

**Art. 6**  
*(Indennità)*

1. All'Autorità spetta il compenso annuo omnicomprensivo, pari allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale regionale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura massima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali e il trattamento di missione previsto per la medesima qualifica.

2. Il compenso di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri erariali, diretti ed indiretti, previdenziali ed assistenziali.

**CAPO II**  
**Ufficio di Difensore civico**

**Art. 7**  
*(Funzioni della difesa civica)*

1. L'ufficio di Difensore civico è svolto a garanzia della legalità, della trasparenza, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, concorrendo ad assicurare e promuovere il rispetto della dignità della persona e la tutela dei suoi diritti ed interessi.

2. Per le finalità indicate al comma 1, l'Autorità:

- a) interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 8 in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o irregolarità compiuti da parte di uffici o servizi della Regione, degli enti, aziende ed agenzie dipendenti o sottoposti alla vigilanza della Regione, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale nonché degli enti locali, in forma singola od associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi competenti;
- b) può formulare proposte finalizzate al conseguimento di riforme legislative o amministrative, nonché sollecitare l'applicazione delle riforme stesse.

3. L'Autorità può assistere, inoltre, i soggetti che versano in condizioni di particolare disagio sociale, dipendenti da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, al fine di agevolare l'esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati.

**Art. 7 bis**  
*(Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati)*

1. L'Autorità svolge, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 286/1998, le funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime delle discriminazioni dirette ed indirette per motivi razziali, etnici e religiosi di cui al d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente

dalla razza e dall'origine etnica), nonché delle situazioni di grave sfruttamento indicate all'articolo 18 del d.lgs. 286/1998 citato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità:

- a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori e si raccorda con la rete dei difensori civici locali;
- b) favorisce, per quanto di competenza, l'effettiva possibilità dei diritti di difesa in favore di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazione;
- c) coordina la propria attività con l'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale;
- d) acquisisce i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti la discriminazione in collaborazione con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali;
- e) supporta i cittadini stranieri immigrati per l'attivazione dei servizi sociali e degli altri servizi territoriali competenti a tutelare le vittime di discriminazioni.

### **Art. 8**

*(Ambito di intervento e modalità)*

1. L'Autorità interviene:

- a) a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni;
- b) di propria iniziativa, svolgendo indagini per rilevare inefficienze, irregolarità o disfunzioni e sollecitando l'adozione di provvedimenti.

2. La presentazione della richiesta di intervento dell'Autorità non è soggetta a formalità ed è a titolo gratuito.

3. Le amministrazioni e gli altri soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 sono tenuti a prestare leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.

4. La proposizione di ricorso amministrativo o giurisdizionale non esclude né limita la facoltà di intervento dell'ufficio di Difensore civico.

### **Art. 8 bis**

*(Procedimento)*

1. L'Autorità effettua una valutazione preliminare in ordine alla fondatezza dell'istanza presentata.

2. L'Autorità, valutata la fondatezza dell'istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d'ufficio, invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari.

3. L'Autorità può:

- a) avere accesso agli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e ottenere copia, nonché acquisire informazioni utili anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;

- b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, anche al fine di raggiungere un accordo tra le parti;
- c) chiedere agli organi competenti di provvedere all'adozione dell'atto, quando si tratti di atto dovuto o messo illegittimamente, ovvero pretendere la correzione di attività o omissioni ritenute irregolari.

4. Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di presentarsi per l'esame della pratica davanti all'Autorità. Deve altresì, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dall'Autorità.

5. L'Autorità, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e suggerimenti ai soggetti interessati e può stabilire, se del caso, adempimenti per le parti od un termine per la definizione del procedimento.

6. I soggetti indicati alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7, comunicano all'Autorità ed agli interessati gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ritengono di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni dell'Autorità.

7. L'Autorità informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

8. L'Autorità se non ritiene pertinenti o risolutivi gli elementi comunicatigli ai sensi del comma 6 oppure nel caso sia decorso inutilmente il termine indicato al comma 4 informa gli organi degli enti interessati per gli adempimenti conseguenti, eventualmente anche disciplinari. Di tali adempimenti da parte delle amministrazioni e degli altri soggetti è data comunicazione all'Autorità.

### **Art. 8 ter**

*(Interventi a tutela del diritto di accesso)*

1. L'Autorità può essere chiamata ad intervenire a tutela del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), anche sugli atti degli enti locali quando ricorrano le condizioni stabilite dalla legge stessa.

### **Art. 9**

*(Coordinamento della difesa civica)*

1. La Regione promuove ed incentiva lo sviluppo della difesa civica sul territorio regionale e la cooperazione con gli altri organismi regionali, nazionali ed europei di difesa civica; in particolare riconosce le forme di coordinamento tra Autorità e Difensori civici territoriali volte a sviluppare la loro collaborazione e reciproca informazione.

2. L'Autorità può intrattenere rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i Difensori civici di altre Regioni, con il Mediatore europeo, con gli organismi internazionali di difesa civica e le altre istituzioni, anche universitarie, che si occupano di diritti umani.

CAPO III  
**Ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza**

**Art. 10**

*(Funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza)*

1. L'ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti.

2. L'Autorità, in particolare:

- a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;
- b) collabora all'attività delle reti nazionali ed internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;
- c) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;
- d) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere conflitti che coinvolgano persone di minore età;
- e) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale, casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio per i quali siano necessari interventi immediati di tutela assistenziale o giudiziaria;
- f) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia in tutte le sedi regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
- g) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia, iniziative per la celebrazione della giornata nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza;
- h) promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola;
- i) vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alle Convenzioni e alle normative indicate al comma 1;
- l) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigila sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
- m) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge 241/1990 ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;

- n) cura, in collaborazione con il CORECOM, la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e promuove nei bambini e negli adolescenti l'educazione ai media;
- o) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, per la salvaguardia e la tutela dei bambini e delle bambine, sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa;
- p) segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;
- q) istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori;
- r) promuove interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale;
- s) assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;
- t) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato;
- u) vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori;
- v) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;
- z) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni.

### **Art. 11**

*(Ambito di intervento e modalità)*

1. Nello svolgimento delle funzioni previste all'articolo 10, l'Autorità:

- a) stipula intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
- b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
- c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;
- d) prende visione degli atti del procedimento e presenta memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge 241/1990;
- e) segnala alle Autorità competenti la violazione di diritti a danno dei minori.

### **Art. 12**

*(Tutela e curatela)*

1. L'Autorità promuove, d'intesa con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione in collaborazione con la scuola regionale di formazione di pubblica amministrazione della Regione.

CAPO IV  
**Ufficio di Garante dei diritti dei detenuti**

**Art. 13**  
*(Funzioni)*

1. L'ufficio di Garante dei diritti dei detenuti concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l'effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività.

2. L'azione dell'Autorità si rivolge all'amministrazione regionale, agli enti pubblici regionali, ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e gli uffici di esecuzione penale esterna con sede nelle Marche.

3. L'azione dell'Autorità si rivolge altresì nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie cui sono conferite funzioni in materia dalla normativa regionale vigente.

**Art. 14**  
*(Ambito di intervento e modalità)*

1. L'Autorità interviene, su segnalazione o di propria iniziativa.

2. L'Autorità, in particolare:

- a) assicura alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l'istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente;
- b) verifica che i procedimenti amministrativi regionali, avviati d'ufficio o su istanza di parte, relativi a diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;
- c) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un'attività inerente ai diritti delle persone ristrette nella libertà personale e si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative;
- d) supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;
- e) promuove iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- f) può formulare osservazioni agli organi regionali competenti, in ordine ad interventi di carattere legislativo o amministrativo che riguardano le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- g) può effettuare visite negli Istituti di pena, previa autorizzazione del Ministero della

- giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà);
- h) interviene nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, in caso di verificate inadempienze che compromettano l'erogazione delle prestazioni previste in materia dalla normativa regionale vigente.

**CAPO V**  
**Norme finali e transitorie**

**Art. 15**  
*(Modifiche alla l.r. 3/2008)*

1. *(Omissis)*
2. *(Omissis)*
3. *(Omissis)*

**Art. 16**  
*(Abrogazioni)*

1. *(Omissis)*
2. *(Omissis)*
3. *(Omissis)*
4. *(Omissis)*
5. *(Omissis)*
6. *(Omissis)*
7. *(Omissis)*

**Art. 17**  
*(Norma transitoria)*

1. Le funzioni dell'Autorità sono svolte dal Difensore civico regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge fino al termine della VIII legislatura.

**Art. 18**  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di euro 78.000,00 così ripartita:
  - a) euro 38.000,00 per le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 6;
  - b) euro 40.000,00 per le altre spese previste dalla presente legge.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.



3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla spesa autorizzata al comma 1 si provvede nel modo seguente:

- a) quanto ad euro 30.800,00 mediante impiego delle somme iscritte nell'UPB 1.05.01 del bilancio di previsione per l'anno 2008, che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 29/1981;
- b) quanto ad euro 47.200,00 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per l'anno 2008.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2008 per euro 38.000,00 nell'UPB 1.05.01 e per euro 40.000,00 nell'UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per il detto anno a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale.

## **Art. 19**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

---

*Nota relativa all'articolo 3: modificato dall'art. 22, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, e dall'art. 1, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34.*

*Nota relativa all'articolo 6: ai sensi dell'art. 1, l.r. 3 agosto 2010, n. 11, il compenso annuo percepito dall'Autorità di garanzia è ridotto del 10 per cento.*

*Nota relativa all'articolo 7: sostituito dall'art. 2, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34.*

*Nota relativa all'articolo 7 bis: aggiunto dall'art. 21, l.r. 26 maggio 2009, n. 13.*

*Nota relativa all'articolo 8: sostituito dall'art. 3, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34.*

*Nota relativa all'articolo 8 bis: aggiunto dall'art. 4, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34.*

*Nota relativa all'articolo 8 ter: aggiunto dall'art. 5, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34.*

*Nota relativa all'articolo 9: sostituito dall'art. 6, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34.*

*Nota relativa all'articolo 10: sostituito dall'art. 7, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34.*

*Nota relativa all'articolo 14: sostituito dall'art. 8, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34.*

*Nota relativa all'articolo 15: il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 1, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.*

*Il comma 2 sostituisce la lett. a) del comma 1 dell'art. 3, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.*

*Il comma 3 abroga la lett. b) del comma 1 dell'art. 3, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.*

*Nota relativa all'articolo 16: il comma 1 abroga la l.r. 14 ottobre 1981, n. 29.*

*Il comma 2 abroga la l.r. 15 ottobre 2002, n. 18.*

*Il comma 3 abroga il comma 6 dell'art. 14, l.r. 25 novembre 2002, n. 25.*

*Il comma 4 abroga l'art. 26, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24.*

*Il comma 5 abroga le lett. a) e d) del comma 2 dell'art. 5, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.*

*Il comma 6 abroga l'art. 6, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.*

*Il comma 7 abroga l'art. 9, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.*

---

## Legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3 <sup>(1)</sup>

### **NORME SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE AUTORITÀ DI GARANZIA INDIPENDENTI E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 14 OTTOBRE 1981, N. 29, 18 APRILE 1986, N. 9, 27 MARZO 2001, N. 8, 15 OTTOBRE 2002, N. 18**

#### **Art. 1**

*(Finalità)*

1. La presente legge detta norme comuni relative al funzionamento amministrativo delle seguenti Autorità di garanzia indipendenti:

- a) l'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale;
- b) la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
- c) il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).

#### **Art. 2**

*(Struttura organizzativa)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura organizzativa del Consiglio regionale), un'apposita struttura, determinandone l'assegnazione del relativo personale.

2. La struttura di cui al comma 1 in particolare è preordinata alla gestione unitaria delle risorse umane e al coordinamento delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna Autorità di garanzia indipendente.

3. Il dirigente della struttura di cui al comma 1 è responsabile della direzione e del coordinamento dell'attività amministrativa e finanziaria della stessa.

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

**Art. 3***(Conferenza delle Autorità indipendenti)*

1. E' istituita la Conferenza delle Autorità di garanzia indipendenti al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione funzionale delle medesime Autorità, composta dalla o dal:

- a) Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale;
- b) *(abrogata dall'articolo 15 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23)*
- c) Presidente del CORECOM;
- d) Presidente della Commissione per le pari opportunità.

2. Alle sedute della Conferenza partecipa il dirigente della struttura competente di cui all'articolo 2.

3. La Conferenza è integrata da ogni altra Autorità di garanzia indipendente istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 55 dello Statuto regionale.

4. La Conferenza è presieduta a rotazione da una delle Autorità che la compongono e si riunisce in occasione della predisposizione dei programmi di attività di cui all'articolo 4, comma 1, nonché ogni qualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi componenti.

**Art. 4***(Programma di attività e relazioni consuntive)*

1. Entro il 15 settembre di ogni anno ciascun organismo di cui all'articolo 1, presenta al Consiglio e alla Giunta regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Copia della documentazione di cui al comma 1 è trasmessa contestualmente anche alla Giunta regionale.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun organismo presenta al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione consuntiva sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, dando conto nella stessa dell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate. La relazione deve essere allegata al rendiconto annuale della Regione.

**Art. 5***(Disposizioni finanziarie)*

1. Per il finanziamento degli organismi di cui all'articolo 1 e delle attività previste nelle rispettive leggi istitutive l'entità della spesa è stabilita annualmente con legge finanziaria.

2. Per l'anno 2008 le somme occorrenti al pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nelle UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno 2008 di seguito indicate:

- a) *(abrogata dall'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23)*
- b) UPB 1.05.03 per il CORECOM;
- c) UPB 3.20.03 per la Commissione pari opportunità tra uomo e donna;
- d) *(abrogata dall'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23)*

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al Programma operativo annuale (POA) per l'anno 2008 le eventuali variazioni necessarie alla gestione.

#### **Art. 6**

*(Abrogato dall'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23)*

#### **Art. 7**

*(Modifiche alla l.r. 9/1986 e alla l.r. 20/1984)*

1. *(Omissis)*
2. *(Omissis)*
3. *(Omissis)*
4. *(Omissis)*
5. *(Omissis)*
6. *(Omissis)*

#### **Art. 8**

*(Modifiche alla l.r. 8/2001)*

1. *(Omissis)*
2. *(Omissis)*
3. *(Omissis)*
4. *(Omissis)*
5. *(Omissis)*

#### **Art. 9**

*(Abrogato dall'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23)*

#### **Art. 10**

*(Norme transitorie e finali)*

1. L'entità dei compensi di cui all'articolo 5 bis della l.r. 9/1986, così come inserito dal comma 4 dell'articolo 7, di cui all'articolo 8 della l.r. 29/1981, così come sostituito dal comma 4 dell'articolo 6, di cui al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 18/2002, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 9 non può superare lo stanziamento determinato dalla legge finanziaria regionale.

2. Per l'anno 2008 il programma di attività di cui al comma 1 dell'articolo 4, relativo all'anno in corso, è presentato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 11***(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

---

*Nota relativa all'articolo 1: modificato dall'art. 15, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.*

*Nota relativa all'articolo 3: modificato dall'art. 15, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.*

*Nota relativa all'articolo 5: modificato dall'art. 16, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.*

*Nota relativa all'articolo 6: abrogato dall'art. 16, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.*

*Nota relativa all'articolo 7: il comma 1 modifica il primo comma dell'art. 1, l.r. 18 aprile 1986, n. 9.*

*Il comma 2 modifica il primo comma dell'art. 5, l.r. 18 aprile 1986, n. 9.*

*Il comma 3 aggiunge un comma dopo il primo comma dell'art. 5, l.r. 18 aprile 1986, n. 9.*

*Il comma 4 aggiunge l'art. 5 bis alla l.r. 18 aprile 1986, n. 9.*

*Il comma 5 abroga l'art. 6, l.r. 18 aprile 1986, n. 9.*

*Il comma 6 modifica la Tabella B allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20.*

*Nota relativa all'articolo 8: il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 12, l.r. 27 marzo 2001, n. 8.*

*Il comma 2 modifica il comma 2 dell'art. 12, l.r. 27 marzo 2001, n. 8.*

*Il comma 3 modifica il comma 1 dell'art. 14, l.r. 27 marzo 2001, n. 8.*

*Il comma 4 abroga il comma 1 dell'art. 15, l.r. 27 marzo 2001, n. 8.*

*Il comma 5 sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 15, l.r. 27 marzo 2001, n. 8.*

*Nota relativa all'articolo 9: abrogato dall'art. 16, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.*

---

## **Legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 <sup>(1)</sup>**

### **DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

#### **CAPO I**

#### **Costituzione del Consiglio delle autonomie locali**

##### **Art. 1**

*(Composizione)*

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo permanente di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali delle Marche nonché di consultazione, concertazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali. Esso è composto:

- a) dai Presidenti delle Province;
- b) dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
- c) da diciassette Sindaci in rappresentanza dei Comuni diversi da quelli indicati alla lettera b);
- d) da tre Presidenti di Unione montana in rappresentanza delle Unioni montane.

2. Nella composizione del Consiglio delle autonomie locali sono garantiti il pluralismo politico istituzionale, l'equilibrata rappresentanza della popolazione, dei territori e di entrambi i generi.

3. Il Consiglio delle autonomie locali ha sede presso il Consiglio regionale.

##### **Art. 2**

*(Elezioni dei rappresentanti dei Comuni)*

1. I componenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 sono eletti dalle Assemblee dei Sindaci dei Comuni di ciascuna provincia convocate e presiedute dai Presidenti delle Province. Alle Assemblee partecipano senza diritto di voto i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e i Presidenti delle Unioni montane dell'ambito provinciale.

2. Il numero dei Sindaci da eleggere da parte di ciascuna Assemblea è determinato dal Presidente del Consiglio regionale in proporzione alla popolazione residente in cia-

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

scuna provincia, quale risulta dalle ultime rilevazioni ufficiali ISTAT relative al movimento e calcolo della popolazione residente.

3. Il Presidente del Consiglio regionale provvede altresì a ripartire i seggi spettanti a ciascun ambito provinciale tra i Comuni con popolazione superiore e i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza della popolazione residente e del numero dei Comuni appartenenti a ciascuna classe demografica. Ove i seggi da ripartire siano più di uno, va comunque assicurata la rappresentanza dei Comuni con popolazione superiore e dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

4. All'elezione dei rappresentanti dei Comuni di ciascuna classe demografica partecipano esclusivamente i Sindaci dei Comuni appartenenti alla classe stessa con voto limitato ad uno ove i rappresentanti da eleggere siano due, e con voto limitato ai 2/3 con arrotondamento per difetto, nel caso di elezione di più di due componenti. Si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora i candidati abbiano conseguito ugual numero di voti si procede al ballottaggio.

5. Le Assemblee dei Sindaci su proposta dei rispettivi Presidenti individuano le ulteriori modalità per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio delle autonomie locali, ricercando le intese volte a conseguire il rispetto dei principi indicati al comma 2 dell'articolo 1, anche nei casi in cui i rappresentanti da eleggere in ambito provinciale non siano superiori a due.

6. I Presidenti in particolare individuano specifiche modalità di elezione volte a garantire, ove i seggi da attribuire ai sensi del comma 4 siano più di uno, che siano comunque eletti, nel rispetto del pluralismo politico, candidati di sesso diverso.

### **Art. 3**

#### *(Elezione dei rappresentanti delle Unioni montane)*

1. I componenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 sono eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle Unioni montane convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione montana con maggior popolazione residente quale risulta dalle ultime rilevazioni ufficiali ISTAT relative al movimento e calcolo della popolazione residente.

2. L'elezione dei componenti di cui al comma 1 è effettuata con voto limitato a due.

3. L'Assemblea di cui al comma 1, su proposta del proprio Presidente, individua le ulteriori modalità per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio delle autonomie locali, ricercando le intese volte ad assicurare la rappresentanza di Unioni montane appartenenti ad almeno tre ambiti provinciali e il rispetto degli altri principi previsti dalla presente legge.

### **Art. 4**

#### *(Deleghe)*

1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali possono delegare a partecipare alle sedute del Consiglio medesimo:

a) nel caso dei Presidenti delle Province, i Vice Presidenti ove presenti o un Consigliere allo scopo designato;

- b) nel caso dei Sindaci, i Vice Sindaci o i Presidenti dei rispettivi consigli comunali, ove presenti;
- c) nel caso dei Presidenti di Unione montana, un Assessore allo scopo designato.

### **Art. 5**

#### *(Costituzione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)*

1. Sulla base dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 2 e 3 il Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, costituisce il Consiglio delle autonomie locali e convoca la seduta di insediamento dello stesso, da tenersi entro trenta giorni dall'ultima delle elezioni predette.

2. Il Consiglio delle autonomie locali delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

### **Art. 6**

#### *(Presidente e Vicepresidenti del Consiglio delle autonomie locali)*

1. Il Consiglio delle autonomie locali nella prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente e due Vicepresidenti con distinte votazioni a scrutinio segreto.

2. Gli incarichi di Presidente e di Vicepresidente hanno una durata di trenta mesi e sono conferiti a rappresentanti di diverse tipologie degli enti locali.

3. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti. Alla terza votazione risulta eletto Presidente il candidato o la candidata che ha ricevuto il maggior numero dei voti validi espressi e in caso di parità il più giovane di età.

4. L'elezione di ciascun Vicepresidente ha luogo con due distinte votazioni a maggioranza dei voti validi espressi.

5. Risultano eletti Vicepresidenti i candidati o le candidate appartenenti a tipologie di enti locali diverse da quelle rappresentate nelle elezioni già effettuate ai sensi dei commi 3 e 4, che ricevono il maggior numero di voti. Ove due o più candidati o candidate appartenenti a tipologie di enti locali diverse da quelle già rappresentate nelle precedenti elezioni ricevano un egual numero di voti, è eletto Vicepresidente il candidato o la candidata più giovane di età.

6. In occasione del rinnovo delle cariche è previsto l'avvicendamento nelle rispettive funzioni, di rappresentanti di tipologie di enti locali diverse da quelle del precedente mandato.

7. Il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali può stabilire una durata in carica e modalità di elezione del Presidente e dei Vicepresidenti diverse da quelle indicate, nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge.

8. Le funzioni del Presidente e dei Vicepresidenti sono stabilite dal regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali.



**Art. 7**

*(Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali.  
Adozione delle deliberazioni)*

1. Le competenze, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e di adozione delle decisioni, sono stabilite, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge, con regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti rispettivamente dei Comuni, delle Province e delle Unioni montane.

2. Il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali deve, in particolare, assicurare l'equo concorso dei rappresentanti delle diverse tipologie di enti locali indicate al comma 1 nell'organizzazione e nel funzionamento dell'organismo medesimo.

3. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle autonomie locali e Consiglio regionale.

4. Salvo quanto diversamente disposto dal proprio regolamento interno, le deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali sono assunte con la maggioranza dei voti validi espressi, sempre che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei componenti appartenenti ad una tipologia di ente locale di cui al comma 1.

5. *(Abrogato dall'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 8)*

**Art. 8**

*(Rinnovo del Consiglio delle autonomie locali)*

1. Il Consiglio delle autonomie locali è rinnovato, con le procedure di cui agli articoli 2 e 3, entro novanta giorni dalla elezione per il rinnovo degli organi della maggioranza dei Comuni della regione. A tal fine le Assemblee per l'elezione dei rappresentanti dei Comuni e delle Unioni montane sono convocate non oltre sessanta giorni dalla data dello svolgimento delle elezioni.

2. Il Presidente del Consiglio regionale può provvedere alla ricostituzione del Consiglio delle autonomie locali con la presenza dei quattro quinti dei componenti dell'organismo.

3. Fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio delle autonomie locali sono prorogati i poteri del precedente.

**Art. 9**

*(Decadenza)*

1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali decadono nelle ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla rispettiva carica di Presidente di Provincia, di Presidente di Unione montana e di Sindaco.

2. Il Presidente del Consiglio regionale nei casi di cui al comma 1 provvede alla sostituzione.

3. La sostituzione dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 è effettuata con i successivi titolari alla carica medesima.

4. La sostituzione dei componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 è effettuata a seguito dell'espletamento delle procedure di cui agli articoli 2 e 3. A tal fine le Assemblee dei Sindaci e dei Presidenti di Unioni montane sono convocate entro sessanta giorni dalla data di cessazione dalla carica di componente del Consiglio delle autonomie locali.

5. I componenti del Consiglio delle autonomie locali restano comunque in carica sino alla loro sostituzione.

### **Art. 10**

*(Interventi nelle sedute)*

1. Il Consiglio delle autonomie locali può chiedere l'intervento dei dirigenti della Regione e degli enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

2. Alle riunioni del Consiglio delle autonomie locali sono invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale, gli assessori, i consiglieri regionali.

### **Art. 11**

*(Funzioni)*

1. Il Consiglio delle autonomie locali esercita ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto regionale l'iniziativa delle leggi regionali.

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri al Consiglio regionale sulle proposte concernenti:

- a) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria;
- b) il conferimento di funzioni o la modifica del riparto delle competenze tra enti locali e tra questi e la Regione;
- c) gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale compresi quelli relativi ai finanziamenti dell'Unione Europea.

3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere alla Giunta regionale nei casi di esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento di atti obbligatori relativi all'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione, nonché sui seguenti atti:

- a) accordi di programma quadro e intese istituzionali di programma che coinvolgono l'assetto e lo sviluppo territoriale locale;
- b) regolamenti di interesse degli enti locali;
- c) criteri di riparto delle risorse agli enti locali
- d) atti di indirizzo e atti di programmazione che incidono sulle funzioni degli enti locali.

4. Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere al Consiglio delle autonomie locali pareri anche su atti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3.

5. Il Consiglio delle autonomie locali può altresì far pervenire alla Giunta regionale e al Consiglio regionale proprie osservazioni in merito agli atti di competenza.

6. Il Consiglio delle autonomie locali elabora un rapporto annuale che presenta al Consiglio regionale concernente la propria attività e gli effetti prodotti dalle politiche regionali d'interesse degli enti locali.

7. Il Consiglio delle autonomie locali può segnalare al Presidente della Giunta regionale eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o di conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 134 della Costituzione.

## **Art. 12**

### *(Procedimento)*

1. Le proposte di cui all'articolo 11, comma 2, sono trasmesse al Consiglio delle autonomie locali dal Presidente del Consiglio regionale contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari.

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere sul testo della proposta eventualmente modificato dalla Commissione consiliare nel termine di quindici giorni dalla trasmissione di detto testo da parte della Commissione consiliare medesima.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere ridotto dal Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta del Presidente della Commissione consiliare competente, per motivate ragioni di urgenza. Lo stesso termine può altresì essere prorogato, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, fino ad un massimo di trenta giorni.

4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso.

5. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce:

- a) i termini e le modalità di valutazione dei pareri e delle osservazioni del Consiglio delle autonomie locali da parte della commissione consiliare competente;
- b) le modalità di approvazione da parte del Consiglio regionale degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11;
- c) le modalità di partecipazione e di intervento di rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni e del Consiglio regionale;
- d) le modalità di partecipazione del Consiglio delle autonomie locali nella valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali di interesse degli enti locali.

6. Gli atti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11, difforni dal parere reso dal Consiglio delle autonomie locali, sono deliberati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti.

7. Il parere sugli atti di cui al comma 3 dell'articolo 11 è espresso nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti stessi da parte del Consiglio delle autonomie locali. Il termine suddetto può essere ridotto, per ragioni d'urgenza, dal Presidente della Giunta.

8. Copia degli atti di cui al comma 3 dell'articolo 11 è trasmessa altresì al Consiglio regionale.

9. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7, la Giunta regionale può adottare l'atto prescindendo dal parere del Consiglio delle autonomie locali.

**Art. 13**  
*(Struttura)*

1. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, assegnando allo stesso le necessarie risorse materiali e adeguata dotazione organica.

**CAPO II**  
**Norme transitorie e finali**

**Art. 14**  
*(Prima elezione del Consiglio delle autonomie locali)*

1. Fino alla elezione del Consiglio della Provincia di Fermo in luogo del Presidente della Provincia stessa, il Consiglio provinciale di Ascoli Piceno nomina nel proprio seno un rappresentante designato dai consiglieri eletti nelle circoscrizioni elettorali comprese nel territorio della provincia di Fermo.

2. Il Sindaco del Comune di Fermo fa parte di diritto del Consiglio delle autonomie locali.

3. In sede di prima applicazione i seggi spettanti ai Comuni ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, sono ripartiti tra gli ambiti provinciali e all'interno degli ambiti stessi secondo quanto previsto nell'allegata tabella A.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle Province, il Presidente della Unione montana con la maggior popolazione residente e il Presidente del Consiglio provinciale di Ascoli Piceno, convocano le Assemblee indicate rispettivamente agli articoli 2, 3 e al comma 1 del presente articolo, per procedere all'elezione dei componenti nel Consiglio delle autonomie locali.

**Art. 15**  
*(Disposizioni transitorie per l'esame dei pareri  
del Consiglio delle autonomie locali)*

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 12, comma 5:

a) la Commissione consiliare referente, ricevuto il parere del Consiglio delle autonomie locali, procede al suo esame ed approva definitivamente il testo dell'atto da sottoporre al Consiglio regionale. Copia di tale testo è trasmessa altresì al Consiglio delle autonomie locali. Il parere del Consiglio delle autonomie locali è allegato al testo approvato dalla Commissione consiliare. Il relatore designato dalla Commissione illustra al Consiglio regionale le decisioni della stessa in ordine al parere del Consi-

- glio delle autonomie locali e le motivazioni di un eventuale non accoglimento;
- b) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali designato dallo stesso può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione consiliare competente quando la stessa proceda all'esame in sede referente degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11. La partecipazione è richiesta dal Presidente della Commissione consiliare o dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali;
  - c) gli articoli relativi alla proposta di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 difformi dal parere del Consiglio delle Autonomie locali sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale;
  - d) il Presidente del Consiglio prima della votazione finale degli atti indicati alla lettera c), al fine della determinazione della maggioranza necessaria per la loro approvazione, può acquisire il parere del Presidente del Consiglio delle autonomie locali o di altro componente designato dall'organismo medesimo.

## **Art. 16**

*(Modifiche e abrogazioni)*

1. *(Omissis)*

2. *(Omissis)*

3. La Conferenza regionale delle autonomie di cui all'articolo 2 della l.r. 46/1992 continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di insediamento del Consiglio delle autonomie locali.

4. La Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta al Consiglio regionale una proposta di legge concernente il riordino degli organi e procedure di concertazione con gli enti locali.

5. Sino alla revisione della l.r. 46/1992, il comitato esecutivo delle Conferenze provinciali delle autonomie di cui all'articolo 3 della legge stessa è integrato dai Sindaci e dai Presidenti di Unione montana del rispettivo ambito provinciale, membri del Consiglio delle autonomie locali.

Tabella

*(Omissis)*

---

*Nota relativa all'articolo 1: modificato dall'art. 1, l.r. 9 marzo 2015, n. 8.*

*Nota relativa all'articolo 2: modificato dall'art. 2, l.r. 9 marzo 2015, n. 8.*

*Nota relativa all'articolo 3: modificato dall'art. 3, l.r. 9 marzo 2015, n. 8.*

*Nota relativa all'articolo 4: modificato dall'art. 4, l.r. 9 marzo 2015, n. 8.*

*Nota relativa all'articolo 7: modificato dall'art. 5, l.r. 9 marzo 2015, n. 8.*

*Nota relativa all'articolo 8: modificato dall'art. 6, l.r. 9 marzo 2015, n. 8.*

*Nota relativa all'articolo 9: modificato dall'art. 7, l.r. 9 marzo 2015, n. 8.*

*Nota relativa all'articolo 14: modificato dall'art. 8, l.r. 9 marzo 2015, n. 8.*

*Nota relativa all'articolo 15: modificato dall'art. 16, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.*

*Nota relativa all'articolo 16: modificato dall'art. 25, l.r. 1 luglio 2008, n. 18; dall'art. 100, l.r. 10 novembre 2009, n. 27, e dall'art. 9, l.r. 9 marzo 2015, n. 8.*

*Il comma 1 abroga l'art. 2, l.r. 5 settembre 1992, n. 46, fatto salvo quanto disposto al comma 3 dell'art. 16 della l.r. 4/2007.*

*Il comma 2, fatto salvo quanto disposto al comma 3 dell'art. 16 della l.r. 4/2007:*

*- modifica:*

*il comma 2 dell'art. 8, l.r. 5 settembre 1992, n. 46; i commi 6 e 9 dell'art. 3, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7; il comma 1 dell'art. 7, l.r. 1 dicembre 1997, n. 71; il comma 4 dell'art. 8, il comma 2 dell'art. 9 bis, il comma 1 dell'art. 19, il comma 3 dell'art. 21 e il comma 3 dell'art. 24, l.r. 27 luglio 1998, n. 24; i commi 1 e 3 dell'art. 4, il comma 1 dell'art. 18 e il comma 1 dell'art. 25, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45; il comma 5 dell'art. 7, i commi 1 e 3 dell'art. 11 e il comma 1 dell'art. 12, l.r. 17 maggio 1999, n. 10; il comma 1 dell'art. 18 e il comma 1 dell'art. 19, l.r. 25 maggio 1999, n. 13; i commi 1 e 3 dell'art. 5, l.r. 17 dicembre 1999, n. 35; il comma 1 dell'art. 4, l.r. 31 dicembre 1999, n. 38; il comma 2 dell'art. 17, l.r. 28 dicembre 2000, n. 30; il comma 6 dell'art. 27, l.r. 22 ottobre 2001, n. 22; il comma 4 dell'art. 3 e il comma 1 dell'art. 5, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31; il comma 24 dell'art. 7, l.r. 28 ottobre 2003, n. 19; il comma 2 dell'art. 4, l.r. 14 luglio 2004, n. 15; il comma 1 dell'art. 36, l.r. 25 gennaio 2005, n. 2; il comma 4 dell'art. 4, l.r. 23 febbraio 2005, n. 16; il comma 6 dell'art. 8, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36;*

*- abroga:*

*il comma 2 dell'art. 3, l.r. 27 luglio 1998, n. 24; il comma 2 dell'art. 3, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45, e il comma 2 dell'art. 14, l.r. 17 maggio 1999, n. 45;*

*- sostituisce:*

*il comma 1 dell'art. 24, l.r. 27 luglio 1998, n. 24 e il comma 3 dell'art. 7, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.*



---

## **Legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 <sup>(1)</sup>**

### **DISCIPLINA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (CREL)**

#### **Art. 1**

*(Finalità)*

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) quale autonomo organismo regionale di consultazione e confronto delle rappresentanze più significative del mondo dell'economia e del lavoro, in ordine agli atti normativi e di programmazione e alle questioni di maggiore rilevanza per l'assetto economico della regione.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 9, conservano validità le forme di partecipazione previste dalla normativa vigente negli specifici settori di competenza regionale.

#### **Art. 2**

*(Composizione)*

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) ha sede presso l'Assemblea legislativa regionale ed è costituito da ventisette componenti, dei quali:

- a) otto rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
- b) tre rappresentanti delle imprese industriali;
- c) due rappresentanti delle imprese agricole;
- d) tre rappresentanti delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi;
- e) tre rappresentanti delle imprese artigiane;
- f) due rappresentante delle imprese cooperative;
- f bis) un rappresentante degli ordini e collegi professionali, regionali e provinciali;
- g) un rappresentante del terzo settore e dell'economia solidale;

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce



- h) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori;
- i) un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana (ABI);
- l) un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio delle Marche.

2. Nella composizione del CREL è garantita l'equilibrata rappresentanza di entrambi i generi.

### **Art. 3**

*(Durata in carica, costituzione e rinnovo)*

1. Il CREL dura in carica quanto la legislatura regionale ed è rinnovato entro novanta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea legislativa regionale successiva al rinnovo elettorale.

2. Le designazioni dei rappresentanti di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono effettuate sulla base di un avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Della pubblicazione è data la più ampia notizia negli organi di informazione.

3. L'avviso è adottato dal Presidente dell'Assemblea legislativa regionale entro trenta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea medesima.

4. I rappresentanti di cui al comma 1 dell'articolo 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h), sono designati congiuntamente dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e sono scelti tra soggetti che rivestono nelle stesse, cariche direttive. Il rappresentante di cui alla lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 2 è designato congiuntamente dalle rappresentanze regionali delle confederazioni professionali operanti a livello nazionale che riuniscono le diverse aree professionali. I rappresentanti di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 dell'articolo 2 sono designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Unione delle camere di commercio delle Marche tra coloro che rivestono cariche direttive. Il rappresentante del terzo settore e dell'economia solidale, di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2, è designato congiuntamente dall'associazione Forum permanente del terzo settore e dall'associazione Rete di economia etica e solidale delle Marche. Nelle designazioni è comunque assicurata la rappresentanza di entrambi i generi. Ai fini della presente legge per maggiormente rappresentative si intendono le organizzazioni con il maggior numero di iscritti in ambito regionale.

5. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale costituisce il CREL sulla base di almeno i due terzi delle designazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 e convoca la seduta di insediamento dello stesso.

6. I componenti del CREL restano in carica fino alla data del decreto di nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1 per il loro rinnovo.

### **Art. 4**

*(Funzioni)*

1. Il CREL svolge le seguenti funzioni:

- a) esercita l'iniziativa delle leggi regionali;
- b) esprime pareri obbligatori all'Assemblea legislativa regionale sulle proposte concernenti:
- 1) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria compresi quelli in materia di tributi e tariffe regionali;
  - 2) gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale;
  - 3) gli atti di indirizzo alla Giunta regionale nella materie economiche e del lavoro;
- c) esprime i pareri richiesti dall'Assemblea e dalla Giunta regionale sugli atti di rispettiva competenza di particolare rilevanza economico-sociale, diversi da quelli di cui alla lettera b). Fra questi pareri sono ricompresi anche quelli riguardanti gli atti di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche comunitarie.
2. Il CREL può richiedere di essere sentito in merito alle proposte di legge e agli atti diversi da quelli indicati al comma 1, lettere b) e c).
3. Il CREL di propria iniziativa o su richiesta dell'Assemblea e della Giunta può compiere indagini e studi nelle materie di competenza.
4. Il CREL partecipa, su richiesta delle commissioni assembleari, alla valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali secondo le modalità indicate dal Regolamento interno dell'Assemblea.
5. Il CREL presenta all'Assemblea legislativa regionale un rapporto annuale sulla propria attività.

### **Art. 5**

#### *(Attività di concertazione e confronto della Giunta)*

1. Nelle materie economiche e del lavoro la Giunta regionale, per gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea legislativa regionale, informa la stessa, che ne dà comunicazione al CREL, dell'avvio e degli esiti delle fasi di concertazione con le parti sociali e trasmette i documenti e le informazioni utili alla definizione del quadro conoscitivo.
2. Nelle materie economiche e del lavoro la Giunta informa altresì l'Assemblea, che ne dà comunicazione al CREL, dell'avvio e dell'esito delle fasi di concertazione con le parti sociali sugli atti di propria competenza.

### **Art. 6**

#### *(Elezione degli organi e funzionamento)*

1. Il CREL, nella prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.
2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, nonché le procedure interne di funzionamento, di organizzazione dei lavori e di adozione degli atti, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal CREL a maggioranza dei suoi componenti.

3. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2, le decisioni del CREL si intendono approvate quando i voti favorevoli superano i contrari.

4. L'Assemblea legislativa regionale assicura le risorse e la struttura organizzativa necessarie al funzionamento del CREL.

5. Il CREL può avvalersi, senza oneri a carico della Regione, di organismi e istituti di ricerca che fanno capo alle organizzazioni indicate al comma 1 dell'articolo 2.

### **Art. 7**

#### *(Partecipazione alle sedute e riunioni congiunte)*

1. Il CREL può chiedere l'intervento alle proprie sedute, previa comunicazione all'organo politico di riferimento, dei dirigenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

2. Alle riunioni del CREL, in relazione all'esame degli atti o delle questioni di competenza, possono essere invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale, gli assessori e i consiglieri regionali.

3. Il CREL e il Consiglio delle autonomie locali possono effettuare riunioni congiunte su richiesta dei rispettivi Presidenti per l'esame di questioni di interesse comune.

### **Art. 8**

#### *(Procedimento consultivo)*

1. Le proposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono trasmesse al CREL dal Presidente dell'Assemblea legislativa regionale contestualmente all'assegnazione alle competenti commissioni assembleari. Il CREL esprime parere sul testo della proposta nei termini e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

2. Sono altresì rilasciati, nei termini previsti dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale, i pareri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), richiesti dall'Assemblea legislativa.

3. Il CREL esprime i pareri chiesti dalla Giunta regionale entro venti giorni dalla richiesta.

4. Decorsi i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che il parere sia stato espresso, si può prescindere dallo stesso.

5. Il regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale stabilisce altresì le modalità di consultazione del CREL e di esame dei pareri da esso resi, compresa l'eventuale partecipazione di suoi rappresentanti, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni, anche al fine di illustrare i pareri e le osservazioni formulate.

**Art. 9**

*(Norme transitorie e abrogazioni)*

1. In sede di prima applicazione, la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 3, comma 2, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale indicate all'articolo 8:

- a) per gli atti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il CREL esprime parere sul testo della proposta eventualmente modificato dalla commissione assembleare nel termine di quindici giorni dalla trasmissione di detto testo da parte della commissione assembleare medesima;
- b) il termine di cui alla lettera a) può essere eccezionalmente ridotto dal Presidente dell'Assemblea, su richiesta del Presidente della commissione assembleare competente, per motivate ragioni di urgenza. Lo stesso termine può altresì essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del Presidente del CREL, fino ad un massimo di trenta giorni;
- c) la commissione assembleare referente, ricevuto il parere del CREL, procede al suo esame ed approva definitivamente il testo dell'atto da sottoporre all'Assemblea legislativa regionale. Copia di tale testo è trasmessa altresì al CREL. Il parere del CREL è allegato al testo approvato dalla commissione assembleare. Il relatore designato dalla commissione illustra all'Assemblea legislativa le decisioni della stessa in ordine al parere del CREL e le motivazioni di un eventuale non accoglimento;
- d) un rappresentante del CREL designato dallo stesso può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della commissione assembleare competente quando la stessa proceda all'esame in sede referente degli atti su cui è richiesto il parere del CREL medesimo. La partecipazione è richiesta dal Presidente della commissione assembleare o dal Presidente del CREL.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si osservano, in quanto applicabili, per i pareri richiesti dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

4. *(Omissis)*

---

*Nota relativa all'articolo 2: modificato dall'art. 1, l.r. 15 luglio 2008, n. 21; dall'art. 19, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, e dall'art. 1, l.r. 24 marzo 2015, n. 10.*

*Nota relativa all'articolo 3: modificato dall'art. 19, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.*

*Nota relativa all'articolo 9: il comma 4 abroga l'art. 13, l.r. 5 settembre 1992, n. 46.*



## Legge regionale 2 agosto 2007, n. 10

### RICONOSCIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DEI CONSIGLIERI DELLA REGIONE MARCHE CESSATI DAL MANDATO

#### Art. 1

*(Finalità)*

1. La Regione riconosce l'Associazione dei consiglieri cessati dal mandato della Regione Marche, costituita secondo lo Statuto che la stessa si è dato, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) mantenere il patrimonio dell'esperienza acquisito dai consiglieri regionali nell'operare per l'interesse delle Marche;
- b) contribuire alla valorizzazione delle funzioni della Regione mediante convegni, conferenze, pubblicazioni, studi, ricerche e manifestazioni varie;
- c) coadiuvare i consiglieri regionali cessati dal mandato e le famiglie dei deceduti nei rapporti con il Consiglio regionale.

2. L'Associazione ha sede in Ancona presso il Consiglio regionale delle Marche.

#### Art. 2

*(Prerogative dell'Associazione dei consiglieri cessati dal mandato)*

1. All'Associazione dei consiglieri regionali cessati dal mandato è riconosciuto il più ampio diritto di informazione e documentazione in ordine all'attività del Consiglio e di accesso agli uffici regionali nei limiti previsti dalla normativa vigente anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale, trasmettono all'Associazione, per gli usi e le necessità dei propri associati, le pubblicazioni edite o distribuite dalla Regione e il Bollettino ufficiale della Regione Marche.

#### Art. 3

*(Funzioni dell'Associazione)*

1. La Regione favorisce lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività culturali e di informazione promosse dall'Associazione dei consiglieri regionali cessati dal mandato della Regione Marche.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono chiedere la collaborazione dell'Associazione per l'organizzazione e l'attuazione di convegni, manifestazioni ed altre attività socio-culturali rientranti tra i propri compiti istituzionali.

3. L'Associazione è consultata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale su ogni proposta relativa allo stato giuridico ed economico riguardante i consiglieri regionali cessati dal mandato.

4. L'associazione, attraverso la struttura amministrativa messa a disposizione dall'Ufficio di Presidenza ed in collaborazione con i competenti uffici del Consiglio, cura ed aggiorna l'albo dei consiglieri regionali cessati dal mandato.

#### **Art. 4**

*(Sede e struttura amministrativa dell'Associazione)*

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dota l'Associazione dei consiglieri cessati dal mandato del supporto organizzativo e dei servizi necessari per l'espletamento delle sue funzioni e fornisce alla stessa una sede.

#### **Art. 5**

*(Archivio dei consiglieri regionali cessati dal mandato)*

1. E' istituito presso la biblioteca del Consiglio regionale delle Marche, l'archivio dei consiglieri regionali cessati dal mandato.

2. L'archivio di cui al comma 1, raccoglie, conserva e cura la sistemazione, anche con l'ausilio di strumenti informatici, dei documenti cartacei, audiovisivi ed elettronici conferiti dai consiglieri regionali cessati dal mandato.

3. I documenti di cui al comma 2, possono essere conferiti all'archivio sotto forma di fondo, di parte di esso ovvero di semplice documentazione non classificata.

4. Il conferimento avviene in forma volontaria e a titolo gratuito da parte dei consiglieri regionali cessati dal mandato, dei loro familiari, dei gruppi consiliari, di associazioni e fondazioni ovvero di altri soggetti.

5. Le modalità di raccolta, gestione, organizzazione e consultazione dell'archivio dei consiglieri cessati dal mandato, sono stabilite con apposita delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle Marche, su proposta della Commissione di vigilanza della biblioteca, di cui all'articolo 13 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

#### **Art. 6**

*(Abrogazione)*

1. *(Omissis)*

---

## Legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 <sup>(1)</sup>

### RIORDINO DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MARCHE

#### Art. 1

*(Oggetto)*

1. Questa legge riordina, in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche, di seguito denominato Collegio, istituito dalla legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche).

#### Art. 2

*(Composizione e nomina)*

1. Il Collegio è composto da tre membri scelti dall'Ufficio di presidenza mediante estrazione a sorte dall'elenco di cui all'articolo 3.

2. Ai fini dell'estrazione di cui al comma 1 a ciascun iscritto nell'elenco è assegnato un numero progressivo e i numeri sono inseriti in un'urna. L'estrazione a sorte è effettuata in un'apposita seduta pubblica dell'Ufficio di presidenza, debitamente pubblicizzata. Risultano componenti del Collegio i soggetti a cui sono associati i numeri estratti.

3. Di tutte le operazioni è redatto un verbale sottoscritto dal Segretario generale dell'Assemblea legislativa che attesta la regolarità delle operazioni di estrazione.

4. Il Collegio è costituito con decreto del Presidente della stessa Assemblea.

#### Art. 3

*(Elenco dei candidati a componente del Collegio)*

1. E' istituito, presso l'Assemblea legislativa regionale, l'elenco dei candidati a componente del Collegio.

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce



2. Possono essere iscritti nell'elenco, su domanda, coloro che sono iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) qualificazione professionale almeno quinquennale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria dello Stato, di enti pubblici nazionali, delle Regioni, di enti territoriali o altri enti pubblici di rilevanti dimensioni, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti;
- b) specifica competenza in merito all'ordinamento contabile delle Regioni ed in particolare in merito alle norme e alle tecniche di redazione dei bilanci armonizzati di cui al d.lgs. 118/2011, acquisita attraverso esperienze significative in materia presso Regioni, enti dei servizi sanitari regionali, Stato, organismi deputati all'elaborazione ed applicazione dei relativi principi contabili o altri enti pubblici di rilievo almeno regionale;
- c) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile o relativi al rispetto dei doveri previsti dagli albi professionali di appartenenza.

3. L'elenco è aggiornato con cadenza almeno triennale ed è pubblicato sul sito web dell'Assemblea legislativa.

4. Gli iscritti nell'elenco comunicano tempestivamente le variazioni intervenute rispetto al possesso dei requisiti dichiarati.

5. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale definisce gli ulteriori criteri per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco, nonché per l'estrazione a sorte di cui all'articolo 2, nel rispetto delle disposizioni previste da questa legge.

#### **Art. 4**

##### *(Durata, cessazione e sospensione della carica)*

1. Il Collegio dura in carica tre anni, a decorrere dal decreto di costituzione.

2. I componenti del Collegio non sono immediatamente rinominabili.

3. In caso di sostituzione di un componente, il sostituto dura in carica quanto il Collegio nel quale è nominato.

4. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di impedimento permanente, dimissioni, decadenza o revoca.

5. Il componente del Collegio decade dall'incarico in caso di perdita del requisito di cui all'alinea del comma 2 dell'articolo 3 o per la sopravvenienza di una delle cause di esclusione dalla nomina di cui all'articolo 11 o di cause di incompatibilità. La decadenza è accertata con atto dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea.

6. Il componente del Collegio può essere revocato dall'Assemblea legislativa regionale, previo contraddittorio, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, per impedimento permanente o per mancanza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3.

7. Il componente del Collegio è sospeso con decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa in caso di inizio del procedimento penale per uno dei reati indicati all'articolo 11. In tale ipotesi l'Assemblea legislativa regionale provvede, nella prima seduta utile, alla sostituzione temporanea del componente sospeso. Il sostituto rimane in carica esclusivamente per il periodo di sospensione del componente.

8. Gli uffici competenti dell'Assemblea legislativa regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, verificano la sussistenza delle cause che comportano la decadenza, la revoca o la sospensione dall'incarico di cui ai commi 5, 6 e 7.

### **Art. 5**

*(Sede e funzionamento)*

1. Il Collegio ha sede presso la Giunta regionale.
2. Le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte a turno e per la durata di dodici mesi, da ciascun componente a partire dal più anziano di età.
3. Il Collegio è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
4. Il Collegio delibera con la presenza di due componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Collegio approva il verbale delle sedute, delle ispezioni e dei controlli individuali. Il registro dei verbali è custodito presso la sede della Regione.
6. Il Presidente del Collegio trasmette al Presidente della Giunta regionale, al Presidente dell'Assemblea legislativa, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e ai dirigenti delle strutture regionali rispettivamente competenti in materia di bilancio, entro venti giorni dalla seduta, copia del relativo verbale.
7. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un regolamento di funzionamento.

### **Art. 6**

*(Funzioni)*

1. Il Collegio svolge ai sensi dell'articolo 72 del d.lgs. 118/2011 la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Giunta e dell'Assemblea legislativa ed esercita i compiti previsti dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
2. Il Collegio, in particolare, in attuazione delle disposizioni previste dalla lettera f) del comma 2 dell'articolo 20 del d.lgs. 123/2011, esprime il parere obbligatorio sulle proposte di legge di iniziativa della Giunta concernenti:
  - a) il bilancio annuale e pluriennale;
  - b) l'assestamento del bilancio;
  - c) il rendiconto generale.
3. Il parere sulle proposte di legge regionale di cui alle lettere a) e b) del comma 2, è trasmesso all'Assemblea legislativa contestualmente alla presentazione delle propo-

ste di legge e comunque prima della conclusione dell'esame istruttorio delle stesse da parte della commissione assembleare competente.

4. Il parere sulla proposta di legge regionale di cui alla lettera c) del comma 2 è inviato all'Assemblea legislativa dopo la parifica e, comunque, prima della scadenza dei termini di esame della stessa da parte della commissione assembleare competente.

5. I pareri del Collegio di cui al comma 2 sono resi entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di atto. In presenza di motivate ragioni d'urgenza i termini possono essere ridotti fino a otto giorni.

6. Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 5, la Regione può prescindere dal parere.

### **Art. 7**

#### *(Modalità di esercizio delle funzioni)*

1. L'attività del Collegio si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.

2. Il Collegio non interviene nella gestione e nell'amministrazione attiva della Giunta e dell'Assemblea legislativa, può invece effettuare, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, ispezioni e controlli individuali.

3. Il Collegio, in caso di richiesta dei relativi Presidenti, interviene alle sedute della Giunta e della commissione assembleare competente in materia di bilancio.

4. Gli uffici della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa assicurano al Collegio il supporto tecnico necessario fornendo i dati e gli altri elementi informativi necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.

5. La Giunta regionale mette a disposizione del Collegio una apposita segreteria al fine del migliore svolgimento delle proprie funzioni.

### **Art. 8**

#### *(Diritto di accesso)*

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio ha diritto di accesso agli atti e documenti della Giunta e dell'Assemblea legislativa regionale nei modi e nei limiti previsti per i consiglieri regionali.

### **Art. 9**

#### *(Responsabilità)*

1. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

**Art. 10**

*(Indennità e rimborso delle spese)*

1. Ai componenti del Collegio spetta una indennità pari ad euro 20.000,00 al netto di IVA ed oneri. I compensi sono aggiornati annualmente sulla base della variazione dei prezzi al consumo risultante dalle rilevazioni Istat.

2. Ai componenti del Collegio che risiedono in un comune diverso da quello sede degli uffici regionali spetta, per ciascun accesso agli uffici regionali e fino ad un massimo di quindici l'anno, il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti in misura corrispondente a quello previsto per i dirigenti dell'Assemblea legislativa.

3. Ai componenti del Collegio che risiedono nel comune di Ancona spetta, per ciascun accesso agli uffici regionali e fino ad un massimo di quindici l'anno, il solo rimborso delle spese dei pasti nella misura massima indicata al comma 2.

**Art. 11**

*(Cause di esclusione dalla nomina)*

1. Non possono essere nominati componenti del Collegio:
- a) i consiglieri regionali, il presidente e il vicepresidente della Giunta regionale, gli assessori regionali e gli amministratori degli enti, agenzie regionali e società a partecipazione regionale, nonché coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
  - b) i parlamentari, i ministri e sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori degli enti locali della regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i funzionari dello Stato cui compete la vigilanza della Regione, i dipendenti della Regione, degli enti dipendenti dalla stessa Regione e società a partecipazione regionale, nonché coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
  - c) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; l'avvocato o il procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
  - d) gli interdetti, gli inabili, i falliti, o coloro che sono stati condannati in via definitiva ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  - e) coloro di cui risulti accertata con sentenza passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione;
  - f) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
  - g) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti

nel Titolo V e nel Capo II del Titolo XIII del Libro II del Codice penale o dei delitti commessi con l'abuso della professione o della funzione di revisore;

h) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni di cui all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

2. Per tutti gli effetti disciplinati da questo articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Sono fatte salve le ulteriori cause di esclusione dalla nomina stabilite dalla legge.

### **Art. 12**

#### *(Incompatibilità)*

1. Sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio:

a) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro autonomo o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, oppure da altri rapporti di natura patrimoniale;

b) coloro che hanno una lite pendente con la Regione, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con la medesima.

2. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso enti dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa o società a partecipazione regionale, nonché presso enti locali.

3. Sono fatte salve le ulteriori cause di incompatibilità stabilite dalla legge.

4. Ove l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa ravvisi la sussistenza di una causa d'incompatibilità, previo esame delle controdeduzioni dell'interessato, invita il soggetto ad optare entro sette giorni per una delle due cariche. Decorso inutilmente il termine dichiara la decadenza dalla carica di componente del Collegio.

### **Art. 13**

#### *(Norme transitorie e finali)*

1. In sede di prima applicazione di questa legge alla ricostituzione del Collegio si provvede nel modo seguente:

a) l'Ufficio di presidenza provvede all'aggiornamento dell'atto adottato in attuazione del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 40/2012, e alla pubblicazione dell'avviso per l'iscrizione nell'elenco regionale dei revisori entro venti giorni dall'entrata in vigore di questa legge; la pubblicazione è effettuata sul sito web dell'Assemblea, di essa è dato annuncio in almeno due quotidiani locali e nazionali;

b) le domande degli interessati devono pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera a); sono fatte salve le domande presentate dai soggetti già iscritti nell'elenco regionale in vigore alla data di entrata in vigore di questa legge, che devono essere integrate nei termini predetti a cura degli stessi, degli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 3, a pena di esclusione dall'elenco;

- c) l'Ufficio di presidenza provvede alla ricostituzione dell'elenco entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla lettera b); l'elenco è immediatamente pubblicato sul sito web dell'Assemblea legislativa;
- d) l'Ufficio di presidenza provvede alla nomina mediante estrazione dei nuovi componenti del Collegio nella prima seduta utile successiva alla ricostituzione dell'elenco;
- e) il Presidente dell'Assemblea legislativa provvede alla costituzione del nuovo Collegio entro sette giorni dalla nomina dei componenti da parte dell'Ufficio di presidenza.

2. I componenti del Collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano a svolgere le loro funzioni, anche nei confronti dell'Assemblea legislativa, fino alla costituzione del nuovo Collegio da effettuarsi ai sensi delle disposizioni degli articoli precedenti e non sono immediatamente rinominabili. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 40/2012.

#### **Art. 14**

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti da questa legge si provvede per l'anno 2015 con le risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 40/2012 iscritte nell'UPB 10501 per un importo di euro 98.167,74; per gli anni successivi la spesa sarà stabilita con le rispettive leggi di bilancio.

2. Le spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, a decorrere dall'anno 2015, nell'UPB 10501 "Comitati, commissioni e collaborazioni", a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

#### **Art. 15**

*(Abrogazione)*

1. *(Omissis)*

#### **Art. 16**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



---

## **Organizzazione amministrativa dell'Assemblea legislativa**

Legge regionale 30 giugno 2003, n. 14





---

## Legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 <sup>(1)</sup>

### RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE

#### Art. 1

*(Finalità e criteri organizzativi)*

1. L'organizzazione del Consiglio regionale è ispirata ai principi definiti dallo Statuto, ai modelli delle assemblee parlamentari ed ai principi del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La struttura è organizzata secondo i seguenti criteri:

- a) distinzione delle responsabilità e dei poteri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e del suo Presidente, nonché degli altri organismi consiliari, da quelli propri della dirigenza;
  - b) flessibilità organizzativa e della gestione delle risorse umane; lavoro per processi volto a superare l'attività legata al mero adempimento.
3. La struttura è organizzata per il perseguimento dei fini stabiliti dallo Statuto e dal programma di cui all'articolo 14, ed in particolare per:
- a) il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia;
  - b) il miglioramento della produzione legislativa e normativa, anche con riferimento alla trasparenza, all'adozione di tecniche redazionali e valutative finalizzate all'efficacia delle norme;
  - c) l'efficacia dell'informazione e della comunicazione istituzionale sull'attività del Consiglio;
  - d) l'acquisizione tempestiva di conoscenze rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio;
  - e) la verifica dei risultati conseguiti rispetto a quelli attesi;
  - f) l'attuazione di percorsi formativi volti allo sviluppo ed alla valorizzazione delle specifiche professionalità consiliari.

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

**Art. 2***(Autonomia organizzativa del Consiglio)*

1. La struttura del Consiglio regionale è informata alla piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile.

2. *(Abrogato dall'articolo 1 della l.r. 4 agosto 2008, n. 26)*

3. *(Abrogato dall'articolo 1 della l.r. 4 agosto 2008, n. 26)*

4. Ferma restando l'applicazione del trattamento economico e dello stato giuridico del personale regionale e delle altre norme previste dai contratti nazionali di lavoro, il personale del Consiglio è inserito in un ruolo distinto da quello della Giunta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 48 dello Statuto regionale.

5. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, spettano all'Ufficio di Presidenza e al Presidente del Consiglio, per il personale del Consiglio stesso, le funzioni che la presente legge e le altre leggi in materia di organizzazione e personale intestano rispettivamente alla Giunta e al suo Presidente.

6. Previa intesa tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale, può essere disposta la gestione unica di attività ed istituti attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale. In tale caso i relativi provvedimenti sono assunti dagli organi e dalle strutture della Giunta regionale secondo le rispettive competenze.

7. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza possono stabilire intese, anche per il tramite dei rispettivi Presidenti, per l'organizzazione di gestioni uniche di servizi funzionali alle attività di rispettiva competenza, della Giunta e del Consiglio, purché non afferenti alle rispettive funzioni esclusive.

8. Tra le strutture del Consiglio e della Giunta è prevista la più ampia mobilità del personale. Essa è attuata dal direttore generale del Consiglio, di concerto con il direttore dipartimentale della Giunta regionale competente in materia di personale, sulla base dei criteri generali adottati dall'Ufficio di Presidenza d'intesa con la Giunta regionale.

**Art. 2 bis***(Spese di funzionamento e per il personale del Consiglio)*

1. Il Consiglio regionale individua annualmente in sede di approvazione del proprio bilancio di previsione le risorse necessarie al funzionamento complessivo dell'organo, tra le quali la spesa per il proprio personale. Le spese per il personale concorrono, insieme alle altre, a determinare il fabbisogno annuale del Consiglio ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'articolo 18 dello Statuto regionale.

2. La spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla completa copertura della dotazione organica vigente, di cui all'allegata Tabella A, determinata in applicazione del comma 93 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), in relazione ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro. Sono tuttavia fatte salve le sostituzioni tempo-

ranee di personale assente dal servizio per periodi superiori ad un mese e per cause diverse dal congedo ordinario.

3. La dotazione organica del Consiglio può essere rideterminata:

- a) qualora si ravvisi l'esigenza di una diversa articolazione organizzativa nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 2;
- b) a seguito dell'attribuzione di nuove funzioni o riduzione di funzioni preesistenti ad opera di leggi regionali che stabiliscono al contempo il nuovo tetto massimo di spesa ammissibile.

4. Entro i limiti indicati ai commi 2 e 3 i soggetti consiliari competenti sono autorizzati a procedere alla copertura dei posti vacanti attraverso le modalità previste dall'ordinamento vigente.

5. Nella dotazione organica del Consiglio sono compresi anche i posti necessari al funzionamento degli organismi istituzionali e di garanzia che hanno sede presso il Consiglio stesso, mentre sono esclusi quelli relativi al Gabinetto del Presidente di cui all'articolo 17, agli assistenti consiliari di cui all'articolo 18, alle segreterie dei gruppi consiliari e dell'Ufficio di Presidenza, che, al pari delle segreterie dei componenti della Giunta, hanno una composizione stabilita da disposizioni di legge di carattere speciale.

6. Il personale di ruolo del Consiglio regionale che presta servizio in qualità di assistente o presso le segreterie dei gruppi consiliari e dell'Ufficio di Presidenza, alla cessazione dell'incarico, è riassegnato all'area organizzativa di provenienza.

7. Per le finalità di cui al comma 6, l'Ufficio di Presidenza assicura, nel rispetto del limite di spesa di cui ai commi 2 e 3, la necessaria disponibilità di posti nell'ambito della dotazione organica del Consiglio.

8. Della gestione delle spese per il personale e delle altre spese di funzionamento interno, risponde in modo autonomo ed esclusivo il Consiglio regionale attraverso soggetti competenti, che vi procedono:

- a) entro i limiti stabiliti dal presente articolo e dalle leggi regionali vigenti;
- b) secondo gli obiettivi indicati nel programma annuale e triennale di cui all'articolo 14;
- c) sulla base di criteri che assicurino da un lato il rispetto del principio di economicità e di progressiva razionalizzazione e riduzione delle spese, e, dall'altro, la fornitura dei beni e servizi indispensabili all'assolvimento delle funzioni primarie del Consiglio.

9. L'Ufficio di Presidenza, sulla base dei criteri di cui al comma 8, stabilisce le modalità di adeguamento alle norme della legislazione nazionale in tema di contenimento delle spese della pubblica amministrazione, avuto riguardo non ad una singola voce di spesa, ma al complesso delle spese di funzionamento a carico dell'UPB del Consiglio. Quest'ultima concorre nel suo complesso ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e comunque delle norme di coordinamento della finanza pubblica.

### **Art. 3**

#### *(Competenze dell'Ufficio di Presidenza)*

1. Sono di competenza dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio le funzioni di indirizzo e controllo politico ed amministrativo e le misure organizzative che implicino scelte

e valutazioni connesse ai fini, alle risorse da mettere a disposizione e ai risultati da conseguire.

2. L'Ufficio di Presidenza in particolare:

- a) adotta, su proposta del direttore generale, il programma annuale e triennale di attività e di gestione secondo le modalità di cui all'articolo 14;
- b) istituisce, su proposta del direttore generale, le strutture di cui all'articolo 4 e definisce il numero massimo delle posizioni di cui agli articoli 5 e 6;
- c) approva, su proposta del direttore generale, la dotazione organica ed i profili professionali del personale del Consiglio regionale, sulla base dei principi desumibili dalla legislazione vigente e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro;
- d) adotta i criteri generali per la mobilità del personale tra Giunta e Consiglio ed in generale per la mobilità esterna al Consiglio stesso;
- e) cura le relazioni sindacali;
- f) definisce, su proposta del direttore generale, sentiti il Difensore civico, i Presidenti del Corecom e della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, la dotazione di personale e mezzi da assegnare alle predette strutture nell'osservanza della normativa istitutiva;
- g) stabilisce il piano del fabbisogno del personale e il programma delle assunzioni a seguito del quale sono indette le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica del Consiglio, ferma restando in ogni caso la possibilità di esperire procedure uniche di assunzione tra Giunta e Consiglio;
- h) nomina le commissioni giudicatrici di concorsi per le assunzioni e le commissioni per le selezioni e gare per l'aggiudicazione di contratti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente;
- i) nomina la delegazione per la contrattazione, stabilisce i criteri e le direttive cui devono conformarsi i rapporti con le organizzazioni sindacali ed autorizza la sottoscrizione degli accordi decentrati, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e dall'articolo 19 della presente legge;
- j) definisce le forme di cooperazione con le strutture organizzative della Giunta regionale;
- k) approva, sentito il direttore generale e il Comitato di direzione di cui all'articolo 11, ed avvalendosi dell'organismo di cui all'articolo 13, la metodologia per l'esercizio dei controlli interni e la valutazione dei dirigenti e del personale.

3. Gli atti di competenza dell'Ufficio di Presidenza sono predisposti dai responsabili del relativo procedimento individuati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44, i quali si esprimono in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnica. Il dirigente del servizio, dell'area organizzativa complessa, della posizione dirigenziale sovraordinata al responsabile del procedimento, risponde della direzione ed esprime il parere di legittimità e di regolarità tecnica in merito all'eventuale atto conclusivo di sua competenza o alla proposta per l'Ufficio di Presidenza. La ragioneria del Consiglio si esprime sulla regolarità contabile, esclusa ogni valutazione di merito.

4. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle proposte dei dirigenti competenti, come definite ai sensi del comma 3. Esso può modificare le proposte o deliberare in assenza

di proposte; le determinazioni assunte in tale modo sono inviate alla struttura competente per la redazione delle relative deliberazioni secondo le modalità di cui allo stesso comma 3.

#### **Art. 4**

##### *(Struttura organizzativa)*

1. La struttura del Consiglio regionale è organizzata in un unico dipartimento cui è preposto un direttore generale.

2. Il dipartimento è articolato in servizi e in aree organizzative complesse ai quali sono preposti i dirigenti.

3. Il servizio è la struttura organizzativa preposta all'assolvimento, in modo coordinato e continuativo, di competenze individuate per omogeneità di materie o di funzioni, funzionali agli obiettivi prefissati.

4. Per il miglior conseguimento degli obiettivi stabiliti nel programma di cui all'articolo 14, l'Ufficio di Presidenza può istituire, in numero non superiore a tre, aree organizzative complesse per assicurare la direzione unitaria di attività relative a materie o funzioni anche non omogenee, ma strettamente interdipendenti.

5. All'interno dei servizi o delle aree organizzative complesse possono essere individuate strutture alle quali sono preposti dirigenti.

6. Le strutture di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono istituite, su proposta del direttore generale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla presente legge e con riferimento agli obiettivi programmatici dell'attività consiliare.

#### **Art. 5**

##### *(Posizioni dirigenziali non strutturali)*

1. Per lo svolgimento di particolari funzioni, l'elaborazione o la realizzazione di progetti specifici previsti nel programma di cui all'articolo 14, possono essere istituite alle dirette dipendenze del direttore generale o nell'ambito dei servizi o delle aree organizzative complesse posizioni di lavoro temporanee, di progetto o di funzione, alle quali preporre personale di qualifica dirigenziale.

2. L'Ufficio di Presidenza, in occasione dell'approvazione del programma di cui all'articolo 14, individua i criteri per stabilire il numero, le funzioni, le competenze e le modalità di istituzione delle posizioni di cui al comma 1.

2 bis. Nel rispetto del vincolo numerico della dotazione organica della qualifica dirigenziale del Consiglio, gli incarichi di posizione dirigenziale di progetto e di funzione di cui al comma 1 possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, a dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui al comma 2 ter, per la copertura dei posti vacanti della stessa dotazione. Gli incarichi sono conferiti mediante specifica selezione, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, sentita la competente Commissione consiliare, previa

concertazione con le organizzazioni sindacali. Per la durata dell'incarico i dipendenti regionali sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

2 ter. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 bis è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea conseguente ad un corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica;
- b) una specializzazione professionale altamente qualificata desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate presso pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, della durata di almeno tre anni.

### **Art. 6**

#### *(Posizioni organizzative non dirigenziali)*

1. Alle dirette dipendenze del direttore generale o nell'ambito dei servizi o delle aree organizzative complesse possono essere istituite posizioni organizzative non dirigenziali, caratterizzate dalla particolare complessità, specializzazione ed autonomia delle competenze e dei processi attribuiti, sulla base di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e degli obiettivi assegnati alle strutture del Consiglio.

2. Alla individuazione delle posizioni organizzative di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 5.

### **Art. 7**

#### *(Direzioni)*

1. Il Presidente del Consiglio nomina, sentito l'Ufficio di Presidenza, un direttore generale per la definizione degli obiettivi di gestione, per la loro attuazione e per la conseguente direzione del dipartimento del Consiglio regionale.

2. Si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 15 ottobre 2001, n. 20, limitatamente alla disciplina del contratto, al trattamento economico e agli altri criteri per il conferimento dell'incarico di direttore generale.

3. Al direttore generale, per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, rispondono i dirigenti dei servizi o delle aree organizzative complesse e, per il loro tramite, i rispettivi dirigenti.

4. Il direttore generale non è incardinato nel ruolo dei dirigenti della Regione.

5. Gli incarichi di dirigente di servizio o di area organizzativa complessa sono conferiti dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del direttore generale. Essi possono essere attribuiti anche a persone estranee all'amministrazione regionale nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione regionale vigente.

6. Spetta altresì all'Ufficio di Presidenza, su proposta del direttore generale, conferire funzioni dirigenziali al personale secondo le modalità indicate al comma 5 e nel rispetto della normativa vigente.

7. L'Ufficio di Presidenza, in base alle previsioni del programma di cui all'articolo

14, su proposta del direttore generale, assegna i dirigenti ai servizi o alle aree organizzative complesse.

8. Spetta ai dirigenti dei servizi o delle aree organizzative complesse, al fine del raggiungimento dei risultati previsti nel programma di cui all'articolo 14 e di quelli loro assegnati dal direttore generale, proporre dirigenti e funzionari alle posizioni previste dagli articoli 5 e 6, nel rispetto dei criteri ivi previsti, e alle strutture di cui al comma 5 dell'articolo 4, dandone comunicazione al direttore generale ed all'Ufficio di Presidenza.

9. Nella definizione del trattamento economico dei dirigenti delle aree di cui all'articolo 4, comma 4, si dovrà tenere in debito conto della complessità dei settori e dei programmi affidati e dei risultati conseguiti.

10. L'Ufficio di Presidenza può affidare non più di due incarichi di direzione di un'area organizzativa complessa mediante contratti di diritto privato a soggetti esterni secondo le modalità previste dall'articolo 27 della l.r. 20/2001.

11. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti per un periodo non superiore a cinque anni e sono rinnovabili; essi conservano in ogni caso validità fino alla scadenza del termine per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 12.

## **Art. 8**

### *(Competenze dei dirigenti)*

1. Spettano ai dirigenti del Consiglio le competenze stabilite dalle leggi vigenti, dal regolamento interno del Consiglio, dal programma di cui all'articolo 14 e dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro.

2. I dirigenti sono in particolare responsabili in via esclusiva dell'organizzazione delle rispettive strutture, della direzione, valutazione e controllo del personale assegnato, della direzione della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dell'attività di competenza e dei risultati conseguiti. A tale scopo si avvalgono del sistema dei controlli interni in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13.

## **Art. 9**

### *(Direttore generale)*

1. Il direttore generale, in particolare:
  - a) assiste alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, esprimendo il proprio parere sugli atti esaminati; partecipa ove richiesto alle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei gruppi e del Consiglio con funzioni di consulenza;
  - b) assegna il personale, i mezzi e le risorse ai servizi o alle aree organizzative complesse e alle altre articolazioni consiliari, in relazione agli obiettivi fissati nel programma di cui all'articolo 14 e alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c);
  - c) dispone la mobilità del personale tra i servizi, tra le aree organizzative complesse e tra le diverse articolazioni del Consiglio sentiti i responsabili delle rispettive strutture;



- d) stabilisce i criteri generali per l'organizzazione dei servizi o delle aree organizzative complesse e la gestione del personale al fine di assicurarne l'omogeneità di trattamento;
- e) predispone piani e progetti attuativi del programma annuale e pluriennale necessari al migliore conseguimento dei risultati, fissando gli obiettivi specifici che devono essere conseguiti dalla struttura;
- f) dirige, coordina, controlla e valuta l'attività dei dirigenti dei servizi o delle aree organizzative complesse e delle posizioni non strutturali ad esso assegnati, anche con poteri sostitutivi in caso d'inerzia o con riserva di competenza di alcuni poteri per motivate esigenze di funzionalità;
- g) risolve i conflitti positivi e negativi di competenza tra i servizi o tra le aree organizzative complesse e le posizioni dirigenziali non strutturali;
- h) svolge le ulteriori funzioni indicate dal programma annuale e triennale di attività e gestione di cui all'articolo 14.

2. Il direttore generale, al fine di assicurare il coordinamento organizzativo e funzionale delle attività svolte dalle diverse strutture, convoca, con cadenza almeno annuale, conferenze di organizzazione alle quali partecipano i dirigenti consiliari ed altri funzionari di cui si renda necessaria la presenza.

3. Ferme restando le responsabilità dirette di gestione dei dirigenti, il direttore generale risponde del conseguimento degli obiettivi assegnati al dipartimento ed in generale del funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai poteri ad esso assegnati dalla presente legge e dal programma di cui all'articolo 14.

## **Art. 10**

### *(Dirigenti dei servizi e delle posizioni dirigenziali non strutturali)*

1. I dirigenti dei servizi o delle aree organizzative complesse nell'ambito delle materie di rispettiva competenza attuano il programma annuale e triennale di attività e gestione attenendosi ai criteri e alle direttive stabiliti dall'Ufficio di Presidenza e dal direttore generale.

2. I dirigenti dei servizi o delle aree organizzative complesse in particolare:

- a) curano la predisposizione delle proposte di competenza dell'Ufficio di Presidenza e del Presidente, esprimendo il parere di legittimità e di regolarità tecnica come indicato all'articolo 3, comma 3;
- b) emanano gli atti di competenza, compresi i contratti, le convenzioni e tutti gli altri atti il cui contenuto sia tassativamente regolato da leggi, regolamenti, contratti e convenzioni o da deliberazioni del Consiglio o dell'Ufficio di Presidenza, curandone l'attuazione;
- c) organizzano l'attività del servizio o dell'area organizzativa complessa, e gestiscono le risorse finanziarie, tecniche e strumentali assegnate;
- d) dirigono, coordinano, valutano e controllano il personale assegnato, compresi i dirigenti, anche con poteri sostitutivi in caso d'inerzia.

3. Nel programma annuale e triennale di attività e di gestione di cui all'articolo 14, sono definite le funzioni e le responsabilità connesse a ciascuna posizione dirigenziale non strutturale.

4. I dirigenti dei servizi o delle aree organizzative complesse e, per il loro tramite, gli altri dirigenti assegnati alle rispettive strutture rispondono in ogni caso dei risultati conseguiti nell'ambito delle risorse assegnate e dei criteri e delle direttive impartite.

### **Art. 11**

#### *(Comitato di direzione)*

1. E' istituito il Comitato di direzione composto dai dirigenti dei servizi o delle aree organizzative complesse e presieduto dal direttore generale.

2. Il Comitato contribuisce ad assicurare l'adozione di criteri omogenei nell'attività consiliare, l'integrazione funzionale delle strutture ed a tal fine è organo di consultazione del direttore generale nelle seguenti materie:

- a) predisposizione del programma di cui all'articolo 14 nonché degli obiettivi, delle direttive e dei piani attuativi di competenza del direttore generale;
- b) assegnazione del personale, dei mezzi e delle risorse ai servizi o alle aree organizzative complesse e alle altre articolazioni consiliari;
- c) criteri per l'istituzione delle posizioni di cui agli articoli 5 e 6;
- d) criteri per la definizione dei profili professionali del personale consiliare;
- e) materie di competenza delle diverse strutture;
- f) costituzione di gruppi di lavoro tra i servizi o tra le aree organizzative complesse;
- g) relazioni sindacali ed istituti contrattuali;
- h) altre materie di competenza del direttore generale sulle quali egli o l'Ufficio di Presidenza richieda il parere di tale Comitato.

### **Art. 12**

#### *(Rinnovo degli incarichi dirigenziali)*

1. All'inizio di ciascuna legislatura il Presidente, entro novanta giorni dalla sua elezione, conferisce l'incarico di direttore generale.

2. Entro i successivi novanta giorni l'Ufficio di Presidenza procede alla definizione degli assetti strutturali e al conferimento degli incarichi dirigenziali secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

3. Analogamente si procede a seguito del rinnovo dell'Ufficio di Presidenza nel corso della legislatura, ai sensi delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento interno, essendo in questo caso i termini di cui ai commi 1 e 2 ridotti alla metà.

4. Gli incarichi dei dirigenti consiliari cessano in ogni caso a seguito della scadenza dei termini previsti per il loro rinnovo.

**Art. 13**

*(Controlli, valutazione dei dirigenti e del personale)*

1. Il sistema dei controlli interni e la metodologia di valutazione delle prestazioni dirigenziali e del personale regionale sono approvati dall'Ufficio di Presidenza.

2. L'Ufficio di Presidenza per l'elaborazione degli atti di cui al comma 1 si avvale della consulenza di un Comitato formato da non più di n. 3 esperti esterni in tecniche di controllo e di valutazione.

3. Il Comitato, oltre alle funzioni di cui al comma 2, svolge attività di:

- a) supporto all'Ufficio di Presidenza nella valutazione del Direttore generale;
- b) supporto al Direttore generale nella valutazione delle prestazioni dei dirigenti delle aree o dei servizi e delle posizioni non strutturali ad esso assegnati;
- c) supporto ai dirigenti delle aree o dei servizi nella valutazione delle prestazioni dei titolari delle posizioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge e del restante personale;
- d) consulenza al Consiglio in ordine alla valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con riferimento alle attività poste in essere dalla Regione.

4. Gli esperti sono nominati dall'Ufficio di Presidenza e durano in carica per un periodo non superiore a quello dell'Ufficio di Presidenza stesso; essi operano in totale autonomia e trasmettono almeno annualmente all'Ufficio di Presidenza una relazione sull'attività svolta.

**Art. 14**

*(Programma annuale e triennale di attività e di gestione)*

1. L'Ufficio di Presidenza propone al Consiglio, che lo approva annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio del Consiglio regionale, il programma annuale e triennale di attività e di gestione.

2. Tale programma contiene l'indicazione delle iniziative che devono essere intraprese nel periodo di riferimento, individuando gli obiettivi, le direttive, i criteri cui le strutture consiliari devono attenersi. Esso precisa, altresì, le risorse, le strutture ed i poteri, che vengono conferiti ai dirigenti per la realizzazione del programma di attività.

3. Il programma di attività e di gestione è predisposto dal direttore generale che acquisisce a tale scopo il parere e le proposte del Comitato di direzione di cui all'articolo 11.

4. Sulla proposta di programma l'Ufficio di Presidenza acquisisce il parere della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari integrata dai Presidenti delle Commissioni.

**Art. 15**

*(Comitato consiliare per la legislazione ed il controllo)*

1. L'Ufficio di Presidenza, al fine di dotare il Consiglio regionale delle competenze necessarie al più efficace esercizio delle proprie funzioni, istituisce un Comitato scientifico composto da tre esperti esterni all'amministrazione regionale, in possesso di elevata esperienza e competenza nelle discipline giuridiche, nelle tecniche di redazione normativa, nella valutazione e controllo degli effetti della legislazione e nei diversi settori di competenza regionale.

2. Gli incarichi sono conferiti secondo le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio regionale, hanno la durata di un anno, sono rinnovabili e scadono comunque al termine della legislatura.

3. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, individua la struttura consiliare nell'ambito della quale opera il Comitato e le modalità di funzionamento dello stesso.

**Art. 16**

*(Segreterie particolari)*

1. La dotazione organica della segreteria del Presidente del Consiglio è pari a quella prevista per il Presidente della Giunta regionale.

2. La dotazione organica delle segreterie di ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza non può superare il numero di una unità.

3. Alle segreterie del Presidente e dei componenti l'Ufficio di Presidenza possono essere assegnati dipendenti a tempo indeterminato della Regione e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 o dipendenti di enti e aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

4. Una unità di ciascuna segreteria particolare può essere rappresentata da personale esterno il cui rapporto di lavoro è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato o, in presenza di particolari esigenze di consulenza proprie della struttura, da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

5. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente e di ciascun componente, provvede alla nomina dei rispettivi responsabili e all'assegnazione del personale addetto, entro i limiti previsti dal presente articolo.

6. Il personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell'attività dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è assegnato alle segreterie degli stessi componenti dell'Ufficio di Presidenza.

7. Il trattamento economico omnicomprensivo del personale di cui al presente articolo è determinato dall'Ufficio di Presidenza, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 22 della l.r. 20/2001.

8. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 22 bis della l.r. 20/2001 e successive modificazioni, intendendosi sostituiti al Presidente della Giunta, ai componenti della Giunta e alla Giunta stessa, rispettivamente-

te il Presidente del Consiglio, i componenti dell'Ufficio di Presidenza e l'Ufficio di Presidenza.

### **Art. 17**

#### *(Gabinetto del Presidente)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio può essere istituita una apposita struttura denominata Gabinetto, composta dal capo di Gabinetto e da un esperto in materie giuridiche, economiche, dell'informazione o in altri settori d'interesse per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Presidente.

2. L'incarico di capo di Gabinetto è conferito dal Presidente, anche a persone estranee all'amministrazione regionale. Allo stesso compete un compenso onnicomprensivo non superiore a quello massimo spettante ad un dirigente del Consiglio regionale con incarico di posizione non strutturale.

3. Il capo di Gabinetto agisce quale portavoce ufficiale del Presidente del Consiglio e cura i rapporti politico-istituzionali del Presidente con gli organi, le strutture ed i soggetti interni ed esterni all'amministrazione regionale.

4. L'esperto del Gabinetto è nominato dal Presidente tra persone estranee all'amministrazione regionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Allo stesso non può essere corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo superiore allo stipendio tabellare per la qualifica dirigenziale incrementato dell'indennità integrativa speciale.

5. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio, oltre a svolgere gli specifici compiti assegnati alla Presidenza, svolge le seguenti attività:

- a) proposta e consulenza in ordine alle funzioni della Presidenza del Consiglio;
- b) trattazione degli affari della Presidenza.

6. Fermo restando il limite di spesa derivante dalla somma dei compensi massimi stabiliti dai commi 2 e 4, il Presidente del Consiglio può conferire incarichi nel Gabinetto in numero minore o maggiore di quello indicato al comma 1.

7. La durata degli incarichi di capo e di addetto al Gabinetto non può superare quella del Presidente.

### **Art. 18**

*(Abrogato dall'articolo 12 della l.r. 4 agosto 2008, n. 27)*

### **Art. 19**

#### *(Relazioni sindacali)*

1. I rapporti con le organizzazioni sindacali sono definiti dai contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi.

2. Con appositi protocolli d'intesa sono definite le procedure e le modalità di svolgimento della partecipazione sindacale.

**Art. 20***(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Per quanto non diversamente disposto si applica la legislazione vigente in tema di organizzazione e personale della Giunta regionale, in quanto compatibile con le norme della presente legge.

2. In sede di prima applicazione la nomina del direttore generale è effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro i successivi novanta giorni si procede alla definizione degli assetti strutturali ed al conferimento degli incarichi dirigenziali secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

4. Gli incarichi conferiti ai sensi dei commi 2 e 3 durano fino al termine della legislatura e comunque fino al rinnovo da effettuare ai sensi dell'articolo 12.

5. Gli incarichi dirigenziali di coordinatore da una parte, e di dirigente di servizio, di unità speciale e di funzione dall'altra, in atto all'entrata in vigore della presente legge, conservano validità, rispettivamente, fino al conferimento degli incarichi di cui ai commi 2 e 3.

**Art. 21***(Abrogazioni)*

1. *(Omissis)*

**Art. 22***(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tabella

*(Omissis)*

---

*Nota relativa all'articolo 2: modificato dall'art. 1, l.r. 4 agosto 2008, n. 26.*

*Nota relativa all'articolo 2 bis: aggiunto dall'art. 2, l.r. 4 agosto 2008, n. 26. La tabella A richiamata al comma 2 è allegata alla l.r. 26/2008.*

*Nota relativa all'articolo 4: modificato dall'art. 4, l.r. 3 agosto 2010, n.11.*

*Nota relativa all'articolo 5: modificato dall'art. 5, l.r. 4 agosto 2008, n. 27.*

*Nota relativa all'articolo 7: modificato dall'art. 30, l.r. 1 agosto 2005, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 16: prima modificato dall'art. 6, l.r. 4 agosto 2008, n. 27 e dagli artt. 39 e 40, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, poi sostituito dall'art. 5, l.r. 22 dicembre 2009, n. 33, e infine modificato dall'art. 13, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.*

*Nota relativa all'articolo 17: modificato dall'art. 13, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.*

*Nota relativa all'articolo 18: abrogato dall'art. 12, l.r. 4 agosto 2008, n. 27.*

*Nota relativa all'articolo 21: abroga la l.r. 14 marzo 1989, n. 4, e il r.r. 6 febbraio 1990, n. 26.*

*Nota relativa alla tabella: ai sensi dell'art. 10, l.r. 24 dicembre 2008, n. 27, al fine di rettificare la dotazione organica assembleare di cui alla presente tabella riconducendola a quella risultante dall'applicazione del comma 93 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla tabella sono state da ultimo apportate modifiche con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 9 febbraio 2010, n. 1499/175.*

## **Amministrazione regionale**

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20

Legge regionale 8 agosto 1997, n. 54 (articoli 9 e 11)

Legge regionale 2 agosto 1984, n. 20

Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39





---

## Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 <sup>(1)</sup>

### NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

#### **Titolo I** PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione
- Art. 2 Fonti
- Art. 3 Personale in regime di diritto pubblico
- Art. 4 Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità
- Art. 5 Potere di organizzazione
- Art. 6 Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche
- Art. 6-bis Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni
- Art. 7 Gestione delle risorse umane
- Art. 7-bis
- Art. 8 Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
- Art. 9 Partecipazione sindacale

#### **Titolo II** ORGANIZZAZIONE

##### **Capo I**

##### Relazioni con il pubblico

- Art. 10 Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
- Art. 11 Ufficio relazioni con il pubblico
- Art. 12 Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

**Capo II**

## Dirigenza

**Sezione I**

## Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni

- Art. 13 Amministrazioni destinatarie
- Art. 14 Indirizzo politico-amministrativo
- Art. 15 Dirigenti
- Art. 16 Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
- Art. 17 Funzioni dei dirigenti
- Art. 17-bis
- Art. 18 Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti
- Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali
- Art. 20 Verifica dei risultati
- Art. 21 Responsabilità dirigenziale
- Art. 22 Comitato dei garanti
- Art. 23 Ruolo dei dirigenti
- Art. 23-bis Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato
- Art. 24 Trattamento economico
- Art. 25 Dirigenti delle istituzioni scolastiche
- Art. 26 Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
- Art. 27 Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali

**Sezione II**

## Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione

- Art. 28 Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia
- Art. 28-bis Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia
- Art. 29 Reclutamento dei dirigenti scolastici

**Capo III**

## Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

- Art. 29-bis Mobilità intercompartimentale
- Art. 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
- Art. 31 Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività
- Art. 32 Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati
- Art. 33 Eccedenze di personale e mobilità collettiva
- Art. 34 Gestione del personale in disponibilità
- Art. 34-bis Disposizioni in materia di mobilità del personale
- Art. 35 Reclutamento del personale
- Art. 35-bis Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
- Art. 36 Utilizzo di contratti di lavoro flessibile
- Art. 37 Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici
- Art. 38 Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea
- Art. 39 Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap

### **Titolo III**

#### CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE

- Art. 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi
- Art. 40-bis Controlli in materia di contrattazione integrativa
- Art. 41 Poteri di indirizzo nei confronti dell' ARAN
- Art. 42 Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
- Art. 43 Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva
- Art. 44 Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro
- Art. 45 Trattamento economico
- Art. 46 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
- Art. 47 Procedimento di contrattazione collettiva
- Art. 47-bis Tutela retributiva per i dipendenti pubblici
- Art. 48 Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica
- Art. 49 Interpretazione autentica dei contratti collettivi
- Art. 50 Aspettative e permessi sindacali
- Art. 50-bis Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero

### **Titolo IV**

#### RAPPORTO DI LAVORO

- Art. 51 Disciplina del rapporto di lavoro
- Art. 52 Disciplina delle mansioni
- Art. 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
- Art. 54 Codice di comportamento
- Art. 54-bis Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
- Art. 55 Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative
- Art. 55-bis Forme e termini del procedimento disciplinare
- Art. 55-ter Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale
- Art. 55-quater Licenziamento disciplinare
- Art. 55-quinquies False attestazioni o certificazioni
- Art. 55-sexies Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare
- Art. 55-septies Controlli sulle assenze
- Art. 55-octies Permanente inidoneità psicofisica
- Art. 55-novies Identificazione del personale a contatto con il pubblico
- Art. 56
- Art. 57 Pari opportunità

### **Titolo V**

#### CONTROLLO DELLA SPESA

- Art. 58 Finalità
- Art. 59 Rilevazione dei costi
- Art. 60 Controllo del costo del lavoro
- Art. 61 Interventi correttivi del costo del personale
- Art. 62 Commissario del Governo

**Titolo VI**  
GIURISDIZIONE

- Art. 63 Controversie relative ai rapporti di lavoro  
Art. 63-bis Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro  
Art. 64 Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi  
Art. 65  
Art. 66

**Titolo VII**  
DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI

**Capo I**

Disposizioni diverse

- Art. 67 Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato  
Art. 68 Aspettativa per mandato parlamentare

**Capo II**

Norme transitorie e finali

- Art. 69 Norme transitorie  
Art. 70 Norme finali  
Art. 71 Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi  
Art. 72 Abrogazioni di norme  
Art. 73 Norma di rinvio

- Allegato A  
Allegato B  
Allegato C

## **Titolo I** **PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1**

#### *Finalità ed ambito di applicazione*

(Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall' art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

- a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
- b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
- c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

**Art. 2***Fonti*

(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

- a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
- b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
- d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
- e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.

1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti am-

ministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

### **Art. 3**

#### *Personale in regime di diritto pubblico*

(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)

1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.

1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento.

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

### **Art. 4**

#### *Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità*

(Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello



svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
- g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.

## **Art. 5**

### *Potere di organizzazione*

(Art.4 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.3 del d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato dall'art.9 del d.lgs n.396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art.4 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le

misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.

3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.

## **Art. 6**

### *Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche*

(Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

### **Art. 6-bis**

#### *Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni*

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti

economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

## **Art. 7**

### *Gestione delle risorse umane*

(Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo,

di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

**Art. 7-bis**

*(Abrogato dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 70)*

**Art. 8**

*Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli*

*(Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993)*

1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.

2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui all'articolo 70, comma 4, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.

**Art. 9**

*Partecipazione sindacale*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.

**Titolo II**

**ORGANIZZAZIONE**

**Capo I**

**Relazioni con il pubblico**

**Art. 10**

*Trasparenza delle amministrazioni pubbliche*

*(Art.11 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.43, comma 9 del d.lgs n.80 del 1998)*

1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui all'articolo 11, la costituzione di servizi di

accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 11**

#### *Ufficio relazioni con il pubblico*

(Art.12, commi da 1 a 5-ter del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti dall'art.7 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificati dall'art.3 del decreto legge n.163 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n.273 del 1995)

1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

- a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
- c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriere.

ra del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

## **Art. 12**

### *Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro*

(Art. 12-bis del d.lgs n.29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs n. 80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.

## **Capo II**

### **Dirigenza**

## **Sezione I**

### **Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni**

## **Art. 13**

### *Amministrazioni destinatarie*

(Art.13 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.3 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.8 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

## **Art. 14**

### *Indirizzo politico-amministrativo*

(Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:

- a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
- b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministra-



zioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma

3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.

### **Art. 15**

#### *Dirigenti*

(Art. 15 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del d.lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e 3, come sostituiti dall'art. 7 del d.lgs. n. 470 del 1993)

1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.

2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.

4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.

5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei Conti, del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.

### **Art. 16**

#### *Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali*

(Art. 16 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 387 del 1998)

1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;

- a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
- b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
- d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
- d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
- e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
- f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
- g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
- h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
- l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.

### **Art. 17**

#### *Funzioni dei dirigenti*

(Art. 17 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del d.lgs n.80 del 1998)

1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
- e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis;
- e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.

1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.

### **Art. 17-bis**

*(Abrogato dal d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135)*

## **Art. 18**

### *Criteria di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti*

(Art. 18 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.5 del d.lgs n.470 del 1993)

1. Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 59 del presente decreto, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all'Istituto nazionale di statistica - ISTAT l'elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - AIPA, l'elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e "standards".

## **Art. 19**

### *Incarichi di funzioni dirigenziali*

(Art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 387 del 1998)

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefis-

sati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere

conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero compless-

sivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. *(Abrogata dalla l. 15 luglio 2002, n. 145)*

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

## **Art. 20**

### *Verifica dei risultati*

(Art.20 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs n.470 del 1993 e successivamente modificato prima dall'art.43, comma 1 del d.lgs n.80 del 1998 poi dall'art.6 del d.lgs n.387 del 1998 e, infine, dagli artt.5, comma 5 e 10, comma 2 del d.lgs n.286 del 1999)

1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento



ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.

## **Art. 21**

### *Responsabilità dirigenziale*

(Art. 21, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del d.lgs. n. 387 del 1998)

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.

2. *(Abrogato dalla l. 15 luglio 2002, n. 145)*

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

## **Art. 22**

### *Comitato dei garanti*

1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nomina-

ti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.

2. Il Comitato dei garanti è composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

### **Art. 23**

#### *Ruolo dei dirigenti*

1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.

2. E' assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.

**Art. 23-bis***Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato*

1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:

- a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa

cagionare nocimento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.

7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10. *(Abrogato dal d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125)*

## **Art. 24**

### *Trattamento economico*

(Art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato prima dall'art. 9 del d.lgs. n. 387 del 1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998)

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività.

1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la

tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216 nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993 e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori

universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziare per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.

7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.

9. *(Abrogato dal d.l. 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla l. 27 luglio 2004, n. 186)*

## **Art. 25**

### *Dirigenti delle istituzioni scolastiche*

(Art.25-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.1 del d.lgs n.59 del 1998;

Art. 25-ter del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.1 del d.lgs n.59 del 1998)

1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, é responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione meto-

dologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.

9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.

10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione

degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.

### **Art. 26**

#### *Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale*

(Art.26, commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs n.29 del 1993, modificati prima dall'art.14 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.45, comma 15 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.

2. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. E' assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.

3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.

### **Art. 27**

#### *Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali*

(Art.27-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.17 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione



del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

## Sezione II

Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore  
della pubblica amministrazione

### Art. 28

*Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia*

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2 - 3 - 4. (Abrogati dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 70)

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

- a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami, al corso-concorso;
- b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;
- c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
- d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
- e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7 - 7 bis. (Abrogati dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 70)

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

### **Art. 28-bis**

#### *Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalità, alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla metà di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.

3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico dell'Unione europea in virtù di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.

4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un

organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione è completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.

5. La frequenza del periodo di formazione è obbligatoria ed è a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati dall'amministrazione.

6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalità di compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo 32.

7. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di professionalità acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13.

8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **Art. 29**

### *Reclutamento dei dirigenti scolastici*

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero è comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, e abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.

### **Capo III**

Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

#### **Art. 29-bis**

*Mobilità intercompartimentale*

1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.

#### **Art. 30**

*Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse*

(Art. 33 del d. lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.20, comma 2 della Legge n.488 del 1999)

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse

sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risul-

tanti dai documenti di programmazione previsti all' articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.

### **Art. 31**

*Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività*  
(Art.34 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall' art.19 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l' articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all' articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

### **Art. 32**

*Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati*

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell' Unione europea, gli Stati candidati all' adesione all' Unione e gli altri Stati con i quali l' Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:

- a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell' Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell' Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;
- b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l' Italia aderisce;
- c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell' Unione europea, degli Stati candidati all' adesione all' Unione e di altri Stati con i quali l' Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d' intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri, d' intesa tra loro:

- a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;

- b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea;
- c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione.

3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.

4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica.

### **Art. 33**

#### *Eccedenze di personale e mobilità collettiva*

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per



consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

#### **Art. 34**

##### *Gestione del personale in disponibilità*

(Art.35-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.21 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.

3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava

sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.

**Art. 34-bis***Disposizioni in materia di mobilità del personale*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso.

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.

**Art. 35***Reclutamento del personale*

(Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000)

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

- a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
- b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

- a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
- b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36.

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.

### **Art. 35-bis**

#### *Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

**Art. 36***Utilizzo di contratti di lavoro flessibile*

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.

4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.

5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

### **Art. 37**

#### *Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici*

(Art.36-ter del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.13 del d.lgs n.387 del 1998)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.

2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento.

3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica.



**Art. 38**

*Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea*  
(Art.37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.24 del d.lgs n.80 del 1998)

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

**Art. 39**

*Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio  
per portatori di handicap*

(Art.42 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.19 del d.lgs n.546 del 1993 e modificato prima dall'art.43, comma 1 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.22, comma 1 del d.lgs n.387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

### Titolo III

## CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE

### Art. 40

#### *Contratti collettivi nazionali e integrativi*

(Art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in

sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.

3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.

3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti

successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

#### **Art. 40-bis**

##### *Controlli in materia di contrattazione integrativa*

1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione inte-

grativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

4. *(Abrogato dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)*

5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.

7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

## **Art. 41**

### *Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN*

1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.

2. E' costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato

dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. E' costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che esercita, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali.

3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificità delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle università italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

4. Rappresentanti designati dai Comitati di settore possono assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono stipulare con l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore.

## **Art. 42**

### *Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro*

(Art.47 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs n.396 del 1997)

1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.

2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle

trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.

3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43.

4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.

5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.

6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.

7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza-

za unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.

8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.

10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.

11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430.

### **Art. 43**

*Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva*  
(Art.47-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.7 del d.lgs n.396 del 1997, modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del 1998; Art.44 comma 7 del d.lgs n.80 del 1998, come modificato dall'art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998)

1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.



3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.

4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.

5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.

7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.

8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata

da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.

11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.

13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

#### **Art. 44**

##### *Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro*

(Art.48 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.16 del d.lgs n.470 del 1993)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati.

#### **Art. 45**

##### *Trattamento economico*

(Art.49 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.23 del d.lgs n.546 del 1993)

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

- a) alla performance individuale;
- b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
- c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.

3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.

5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.

#### **Art. 46**

*Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni*  
(Art.50, commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti prima dall'art.17 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.2 del d.lgs n.396 del 1997)

1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.

2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.

3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predisponde a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regionali e autonomie locali e sanità e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresì, della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.

4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.

5. Sono organi dell'ARAN:

a) il Presidente;

b) il Collegio di indirizzo e controllo.

6. Il Presidente dell'ARAN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta l'agenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilità di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo; se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

7. Il collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle predette cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.

8. Per la sua attività, l'ARAN si avvale:

- a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale è definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed è riferita a ciascun triennio contrattuale;
- b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.

9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:

- a) per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione è effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze;
- b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.

10. L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la Conferenza unificata, da esercitarsi entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è definito in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato.

12. L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico

delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. L'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.

13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.

#### **Art. 47**

##### *Procedimento di contrattazione collettiva*

1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.

2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.

3. Sono altresì inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

4. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compa-

tibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.

9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato.

#### **Art. 47-bis**

##### *Tutela retributiva per i dipendenti pubblici*

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai

contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.

### **Art. 48**

#### *Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica*

(Art.52 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.19 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.5 del d.lgs n.396 del 1997 e successivamente modificato dall'art.14, commi da 2 a 4 del d.lgs n.387 del 1998)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3-bis.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonché per le università italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.

3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei



quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.

5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.

6. *(Abrogato dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150)*

7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.

#### **Art. 49**

##### *Interpretazione autentica dei contratti collettivi*

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.

2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### **Art. 50**

##### *Aspettative e permessi sindacali*

(Art.54, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993, come modificati prima dall'art.20 del d.lgs n.470 del 1993 poi dall'art.2 del decreto legge n.254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n.365 del 1996, e, infine, dall'art.44, comma 5 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43.

2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1° agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.

4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

#### **Art. 50-bis**

##### *Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero*

1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 42, comma 3-bis, le disposizioni di cui all'articolo 50 si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale.

#### **Titolo IV**

#### **RAPPORTO DI LAVORO**

#### **Art. 51**

##### *Disciplina del rapporto di lavoro* (Art.55 del d.lgs n.29 del 1993)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.

2. La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.

**Art. 52***Disciplina delle mansioni*

(Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.25 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs n.387 del 1998)

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.

1-ter. *(Abrogato dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 70)*

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

- a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
- b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.

### **Art. 53**

#### *Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*

(Art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove

previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

## **Art. 54**

### *Codice di comportamento*

1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.



4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

#### **Art. 54-bis**

##### *Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

#### **Art. 55**

##### *Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative*

1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e

1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.

4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.

### **Art. 55-bis**

#### *Forme e termini del procedimento disciplinare*

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti

punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare precedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

### **Art. 55-ter**

#### *Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale*

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.

### **Art. 55-quater**

#### *Licenziamento disciplinare*

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

- a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
- b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
- c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
- d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
- e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
- f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi

concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.

### **Art. 55-quinquies**

#### *False attestazioni o certificazioni*

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione.

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

### **Art. 55-sexies**

#### *Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare*

1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è

collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.

3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.

4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

### **Art. 55-septies** *Controlli sulle assenze*

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le

risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento.

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

## **Art. 55-octies**

### *Permanente inidoneità psicofisica*

1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:



- a) la procedura da adottare per la verifica dell' idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell' Amministrazione;
- b) la possibilità per l' amministrazione, nei casi di pericolo per l' incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell' effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;
- c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall' amministrazione in seguito all' effettuazione della visita di idoneità;
- d) la possibilità, per l' amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

### **Art. 55-novies**

#### *Identificazione del personale a contatto con il pubblico*

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l' uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

2. Dall' obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l' innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

### **Art. 56**

*(Abrogato dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150)*

### **Art.57**

#### *Pari opportunità*

(Art.61 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall' art.29 del d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato prima dall' art.43, comma 8 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall' art.17 del d.lgs n.387 del 1998)

01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i

comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.

03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

- a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all' articolo 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;
- b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
- c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
- d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla

consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parità precedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni; si applica il comma 5 del citato articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive modificazioni. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.

2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

## **Titolo V** **CONTROLLO DELLA SPESA**

### **Art. 58**

#### *Finalità*

(Art.63 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.30 del d.lgs n.546 del 1993)

1. Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la

razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.

### **Art. 59**

#### *Rilevazione dei costi*

(Art.64 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art. 31 del d.lgs n.546 del 1993)

1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.

2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previa intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.

3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento.

### **Art. 60**

#### *Controllo del costo del lavoro*

(Art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1993)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora, altresì, un conto annuale che evidenzia anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.

2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli

atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via telematica.

3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4 e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.

4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendi-

menti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

### **Art. 61**

#### *Interventi correttivi del costo del personale*

(Art.66 del d.lgs n.29 del 1993)

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verificano o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, informato dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. La relazione è trasmessa altresì al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il CNEL.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubbli-

ca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.

2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata.

### **Art. 62**

*Commissario del Governo*  
(Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993)

1. Il Commissario del Governo, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del Governo.

## **Titolo VI** **GIURISDIZIONE**

### **Art. 63**

*Controversie relative ai rapporti di lavoro*  
(Art.68 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.33 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.29 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.18 del d.lgs n.387 del 1998)

1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte,

ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.

2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.

3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.

4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.

5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.

### **Art. 63-bis**

#### *Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro*

1. L'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

### **Art. 64**

#### *Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi*

(Art. 68-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.30 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.19, commi 1 e 2 del d.lgs n.387 del 1998)

1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo 63, è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'ARAN ai sensi dell'articolo 40 e seguenti, il giudice, con ordinanza non



impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 49. Il testo dell'accordo è trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice precedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorso novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa.

3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo.

4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.

5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre il termine previsto dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie è dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.

6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo.

7. Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale è già intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3.

8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi del comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte.

**Art. 65**

*(Abrogato dalla l. 4 novembre 2010, n. 183)*

**Art. 66**

*(Abrogato dalla l. 4 novembre 2010, n. 183)*

**Titolo VII****DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI****Capo I**

## Disposizioni diverse

**Art. 67**

*Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato*

*(Art.70 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.35 del d.lgs n.546 del 1993)*

1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 48, commi da 1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60 è realizzato attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato.

2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.

3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 68***Aspettativa per mandato parlamentare*

(Art.71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti: di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.

4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

**Capo II**

## Norme transitorie e finali

**Art. 69***Norme transitorie*

(Art. 25, comma 4 del d.lgs. n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 28, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs. n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 387 del 1998)

1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.

2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.

3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli art. 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il relativo contratto collettivo.

4. La disposizione di cui all'art. 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento a far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.

5. Le disposizioni di cui all'art. 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.

6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto, non si applica l'art. 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui all'art. 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'art. 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.

10. Sino all'applicazione dell'art. 46, comma 12, l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini od albi professionali. Il personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.

**Art. 70***Norme finali*

(Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del 1993, come modificati dall'art. 21 del d.lgs n. 470 del 1993, successivamente sostituiti dall'art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificati dall'art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998, dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13, della legge n. 388 del 2000)

1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonché, per i segretari comunali e provinciali, dall'art. 11, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 13 luglio 1984, n. 312, alla legge 30 maggio 1988, n. 186, alla legge 11 luglio 1988, n. 266, alla legge 31 gennaio 1992, n. 138, alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2 ed all'articolo 60, comma 3.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.

6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.

8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.

11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'art. 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.

13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

## **Art.71**

### *Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi*

1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso

comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste.

3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.

## **Art. 72**

### *Abrogazioni di norme*

(Art. 74 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 38 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 21 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, commi da 1 a 3 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)

1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:

- a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'art. 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo D.P.R. n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto;
- c) articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n. 533;
- d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
- e) articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
- f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22 a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo della legge 29 marzo 1983, n. 93;
- g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;
- h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
- i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;

- j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
- k) articolo 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988, n. 254;
- l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
- n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
- o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;
- p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281 e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533;
- r) articolo 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
- s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
- t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 716;
- x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del presente decreto;
- y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112;
- aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
- bb) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
- cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli articoli 19, commi da 8 a 18 e 23.

2. Agli adempimenti e alle procedure già previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, continuano ad essere tenute le amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

4. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.



5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di riferimento, cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'art. 55 del presente decreto.

6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la disciplina di cui all'art. 50, sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

### **Art. 73**

#### *Norma di rinvio*

1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del d.lgs. n. 29 del 1993 ovvero del d.lgs n. 396 del 1997, del d.lgs n. 80 del 1998 e d. lgs. n. 387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportate da ciascun articolo.

Allegati A - B - C  
(*Omissis*)

---

#### **Note:**

*Avviso di rettifica (in G.U. 16/10/2001, n.241) relativo all'art. 53, comma 1.*

*La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (in SO n.285, relativo alla G.U. 29/12/2001, n.301) ha disposto (con l'art. 17, comma 2) l'introduzione dell'art. 40-bis.*

*La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (in SO n.285, relativo alla G.U. 29/12/2001, n.301) ha disposto (con l'art. 17, comma 1) la modifica dell'art. 47, comma 3.*

*La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (in SO n.285, relativo alla G.U. 29/12/2001, n.301) ha disposto (con l'art. 47, comma 5) la modifica dell'art. 70, comma 4.*

*La legge 15 luglio 2002, n. 145 (in G.U. 24/07/2002, n.172) ha disposto (con l'art. 3, comma 8, lettera a)) la modifica dell'art. 15, comma 1.*

*La legge 15 luglio 2002, n. 145 (in G.U. 24/07/2002, n.172) ha disposto (con l'art. 3, comma 3) la modifica dell'art. 22, comma 1.*

*La legge 15 luglio 2002, n. 145 (in G.U. 24/07/2002, n.172) ha disposto (con l'art. 3, comma 4) la modifica dell'art. 23.*

*La legge 15 luglio 2002, n. 145 (in G.U. 24/07/2002, n.172) ha disposto (con l'art. 7, comma 4) la modifica dell'art. 40, comma 2.*

*La legge 15 luglio 2002, n. 145 (in G.U. 24/07/2002, n.172) ha disposto (con l'art. 3, comma 5) la modifica dell'art. 28.*

*La legge 15 luglio 2002, n. 145 (in G.U. 24/07/2002, n.172) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) l'introduzione dell'art. 23-bis.*

*La legge 15 luglio 2002, n. 145 (in G.U. 24/07/2002, n.172) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 17.*

*La legge 15 luglio 2002, n. 145 (in G.U. 24/07/2002, n.172) ha disposto (con l'art. 3, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 21, comma 1 e (con l'art. 3, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 21, comma 2.*

*La legge 15 luglio 2002, n. 145 (in G.U. 24/07/2002, n.172) ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 19, comma 1; (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 19, comma 2; (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 19, comma 3; (con l'art. 3, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 19, comma 4; (con l'art. 3, comma 1, lettera e)) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 19; (con l'art. 3, comma 1, lettera f)) l'introduzione dei commi 5-bis e 5-ter all'art. 19; (con l'art. 3, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 19, comma 6; (con l'art. 3, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 19, comma 7; (con l'art. 3, comma 1, lettera i)) la modifica dell'art. 19, comma 8; (con l'art. 3, comma 1, lettera l)) la modifica dell'art. 19, comma 10; (con l'art. 3, comma 1, lettera m)) la modifica dell'art. 19, comma 12 e (con l'art. 3, comma 1, lettera n)) l'introduzione del comma 12-bis all'art. 19.*

*La legge 15 luglio 2002, n. 145 (in G.U. 24/07/2002, n.172) ha disposto (con l'art. 7, comma 3) l'introduzione dell'art. 17-bis.*

*La legge 15 luglio 2002, n. 145 (in G.U. 24/07/2002, n.172) ha disposto (con l'art. 3, comma 8, lettera b)) la modifica dell'art. 53, comma 1.*

*La legge 15 luglio 2002, n. 145 (in G.U. 24/07/2002, n.172) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 1, comma 2.*

*La legge 15 luglio 2002, n. 145 (in G.U. 24/07/2002, n.172) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 69, comma 3.*

*La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in SO n.240, relativo alla G.U. 31/12/2002, n.305) ha disposto (con l'art. 34, comma 25, lettera a)) la modifica dell'art. 28, comma 4 e (con l'art. 34, comma 25, lettera b)) la modifica dell'art. 28, comma 7.*

*La legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in SO n.5, relativo alla G.U. 20/01/2003, n.15) ha disposto (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 40-bis, comma 3.*

*La legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in SO n.5, relativo alla G.U. 20/01/2003, n.15) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione dell'art. 7-bis.*

*La legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in SO n.5, relativo alla G.U. 20/01/2003, n.15) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) l'introduzione dell'art. 34-bis.*

*Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (in G.U. 14/07/2003, n.161) ha disposto (con l'art. 3, comma 3) la modifica dell'art. 41, comma 2.*

*Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in SO n.123, relativo alla G.U. 29/07/2003, n.174) ha disposto (con l'art. 176, comma 2) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 2.*

*La legge 29 luglio 2003, n. 229 (in G.U. 25/08/2003, n.196) ha disposto (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 28, comma 2.*

*La legge 29 luglio 2003, n. 229 (in G.U. 25/08/2003, n.196) ha disposto (con l'art. 14, comma 2) la modifica dell'art. 40, comma 2.*

*La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (in SO n.196, relativo alla G.U. 27/12/2003, n.299) ha disposto (con l'art. 3, comma 147) la modifica dell'art. 19, comma 4.*

*Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (in G.U. 28/05/2004, n.124), convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2004, n. 186 (in S.O. 131 relativo alla G.U. 28/07/2004, n. 175) ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 1) la modifica dell'art. 23, comma 2.*

*Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (in G.U. 28/05/2004, n.124), convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2004, n. 186 (in S.O. 131 relativo alla G.U. 28/07/2004, n. 175) ha disposto (con l'art. 1-ter, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 24, comma 7 e (con l'art. 1-ter, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 9 dell'art. 24.*

*Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (in G.U. 28/05/2004, n.124), convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2004, n. 186 (in S.O. 131 relativo alla G.U. 28/07/2004, n. 175) ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 2) l'introduzione del comma 7-bis all'art. 28.*

*La legge 30 settembre 2004, n. 252 (in G.U. 12/10/2004, n.240) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 3, comma 1-bis.*

*La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (in SO n.192, relativo alla G.U. 31/12/2004, n.306) ha disposto (con l'art. 1, comma 133) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 61.*

*La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (in SO n.192, relativo alla G.U. 31/12/2004, n.306) ha disposto (con l'art. 1, comma 134) l'introduzione dell'art. 63-bis.*

*La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (in SO n.192, relativo alla G.U. 31/12/2004, n.306) ha disposto (con l'art. 1, comma 125) la modifica dell'art. 40, comma 2.*

*La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (in SO n.192, relativo alla G.U. 31/12/2004, n.306) ha disposto (con l'art. 1, comma 104) la modifica dell'art. 35, comma 4.*

*Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (in G.U. 31/01/2005, n.24), convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. 1/4/2005, n. 75), ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 23-bis, comma 7.*

*Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (in G.U. 31/01/2005, n.24), convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. 1/4/2005, n. 75), ha disposto (con l'art. 5, comma 1-bis) la modifica dell'art. 70, comma 4.*

*Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (in G.U. 31/01/2005, n.24), convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. 1/4/2005, n. 75), ha disposto (con l'art. 5, comma 1-quater) l'introduzione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater all'art. 30.*

*Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (in G.U. 31/01/2005, n.24), convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. 1/4/2005, n. 75), ha disposto (con l'art. 7-novies, comma 1) l'introduzione della lettera f-bis) all'art. 53, comma 6.*

*Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (in G.U. 31/01/2005, n.24), convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. 1/4/2005, n. 75), ha disposto (con l'art. 5, comma 1-quinquies) la modifica dell'art. 34, comma 1.*

*Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (in G.U. 31/01/2005, n.24), convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. 1/4/2005, n. 75), ha disposto (con l'art. 5, comma 1-sexies) la modifica dell'art. 34-bis, comma 2; (con l'art. 5, comma 1-septies) la modifica dell'art. 34-bis, comma 4 e (con l'art. 5, comma 1-octies) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 34-bis.*

*Il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (in G.U. 01/07/2005, n.151), convertito con L. 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22/8/2005, n. 194) ha disposto (con l'art. 14-sexies, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 2; (con l'art. 14-sexies, comma 3) la modifica dell'art. 19, comma 6.*

*Il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (in G.U. 01/07/2005, n.151), convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22/8/2005, n. 194) ha disposto (con l'art.14-octies, comma 1) la modifica dell'art. 17-bis, comma 1.*

*Il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (in G.U. 01/07/2005, n.151), convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22/8/2005, n. 194) ha disposto (con l'art. 14-septies, comma 1, lettere a), b) e c)) la modifica dell'art. 60, comma 6.*

*Il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (in G.U. 01/07/2005, n.151), convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22/8/2005, n. 194) ha disposto (con l'art. 14-sexies, comma 4) la modifica dell'art. 23, comma 1.*

*La legge 27 luglio 2005, n. 154 (in G.U. 01/08/2005, n.177) ha disposto (con l'art. 2, comma 2) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 3.*

*Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (in G.U. 03/10/2005, n.230), convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in S.O. n. 195/L, relativo alla G.U. 2/12/2005, n. 281) ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 1) la modifica dell'art. 60, comma 6.*

*Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (in SO n.170, relativo alla G.U. 25/10/2005, n.249) ha disposto (con l'art. 73, comma 3) la modifica dell'art. 21, comma 3.*

*La legge 28 novembre 2005, n. 246 (in G.U. 01/12/2005, n.280) ha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 30, comma 1; (con l'art. 16, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 30, comma 2; (con l'art. 16, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 2-quinquies all'art. 30.*

*La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (in SO n.211, relativo alla G.U. 29/12/2005, n.302) ha disposto (con l'art. 1, comma 230) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 35.*

*Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (in G.U. 11/01/2006, n.8), convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 (in G.U. 11/3/2006, n. 59) ha disposto (con l'art. 11, comma 1) la modifica dell'art. 6, comma 1.*

*Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (in G.U. 11/01/2006, n.8), convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 (in G.U. 11/3/2006, n. 59) ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'introduzione dei commi 1-bis, 1-bis.1, 1-ter all'art. 36.*

*Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (in G.U. 11/01/2006, n.8), convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 (in G.U. 11/3/2006, n. 59) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 35.*

*Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (in G.U. 18/05/2006, n.114), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233 (in G.U. 17/7/2006, n. 164) ha disposto (con l'art. 1, comma 24-bis e 24-ter) la modifica dell'art. 14, comma 2.*

*Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. 04/07/2006, n.153), convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. n. 183/L, relativo alla G.U. 11/8/2006 n. 186) ha disposto (con l'art. 34-quater, comma 1) la modifica dell'art. 60, comma 2.*

*Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. 04/07/2006, n.153), convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. n. 183/L, relativo alla G.U. 11/8/2006 n. 186) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) la modifica dell'art. 53, comma 14 e (con l'art. 34, comma 3) la modifica dell'art. 53, comma 16.*

*Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. 04/07/2006, n.153), convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. n. 183/L, relativo alla G.U. 11/8/2006 n. 186) ha disposto (con l'art. 32, comma 1) la modifica dell'art. 7, comma 6 e l'introduzione dei commi 6-bis e 6-ter.*

*Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. 04/07/2006, n.153), convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. n. 183/L, relativo alla G.U. 11/8/2006 n. 186) ha disposto (con l'art. 34, comma 1) la modifica dell'art. 24, comma 2.*

*Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (in G.U. 03/10/2006, n.230), convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 (in S.O. n. 223/L, relativo alla G.U. 28/11/2006, n. 277) ha disposto (con l'art. 2, comma 159) la modifica dell'art. 19, comma 8.*

*La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in SO n.244, relativo alla G.U. 27/12/2006, n.299) ha disposto (con l'art. 1, comma 578) la modifica dell'art. 23-bis, comma 1.*

*La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in SO n.244, relativo alla G.U. 27/12/2006, n.299) ha disposto (con l'art. 1, comma 548) la modifica dell'art. 47, comma 7.*

*La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in SO n.285, relativo alla G.U. 28/12/2007, n.300) ha disposto (con l'art. 3, comma 76) la modifica dell'art. 7, comma 6 e (con l'art. 3, comma 77) l'introduzione del comma 6-quater all'art. 7.*

*La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in SO n.285, relativo alla G.U. 28/12/2007, n.300) ha disposto (con l'art. 2, comma 632) la modifica dell'art. 4, comma 4.*

*La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in SO n.285, relativo alla G.U. 28/12/2007, n.300) ha disposto (con l'art. 3, comma 87) l'introduzione dell'art. 35, comma 5-ter.*

*La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in SO n.285, relativo alla G.U. 28/12/2007, n.300) ha disposto (con l'art. 3, comma 79) la modifica dell'art. 36.*

*Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (in G.U. 31/12/2007, n.302), convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 (in S.O. n. 47, relativo alla G.U. 29/2/2008, n. 51), ha disposto (con l'art. 24-quater, comma 1) la modifica dell'art. 35 comma 5-ter.*

*Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 46, comma 1) la modifica dell'art. 7, comma 6.*

*Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 49, comma 1) la modifica dell'art. 36.*

*Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 67, comma 7, lettera a)) la modifica dell'art. 47, comma 6; (con l'art. 67, comma 7, lettera b)) la modifica dell'art. 47, comma 7 e (con l'art. 67, comma 7, lettera c)) l'introduzione del comma 7-bis all'art. 47.*

*Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 69, comma 1) la modifica dell'art. 3.*

*Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 61, comma 4) la modifica dell'art. 53, comma 14.*

*Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 47, comma 1) l'introduzione del comma 16-bis all'art. 53.*

*Il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140 (in G.U. 09/09/2008, n.211) ha disposto (con l'art. 12, comma 1) la modifica dell'art. 29.*

*La legge 4 marzo 2009, n. 15 (in G.U. 05/03/2009, n.53) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) la modifica dell'art. 17-bis.*

*La legge 4 marzo 2009, n. 15 (in G.U. 05/03/2009, n.53) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 2, comma 2.*

*La legge 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l'art. 22, comma 1) l'introduzione dell'art. 6-bis.*

*La legge 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l'art. 22, comma 2) la modifica dell'art. 7, comma 6.*

*Il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. 01/07/2009, n.150), convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. n. 140/L, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179) ha disposto (con l'art. 17, comma 27) la modifica dell'art. 7, comma 6.*

*Il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. 01/07/2009, n.150), convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. n. 140/L, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179) ha disposto (con l'art. 17, comma 26 lettera a)) la modifica dell'art. 36 comma 2; (con l'art. 17 comma 26 lettera b)) la modifica dell'art. 36 comma 3; (con l'art. 17 comma 26 lettera c)) la modifica dell'art. 36 comma 4; (con l'art. 17 comma 26 lettera d)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 36.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 61, comma 1) la modifica dell'art. 49.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 69, comma 1) l'introduzione dell'art. 55-quinquies.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 50, comma 1) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 33.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 54, comma 1) la modifica dell'art. 40 commi 1, 2 e 3 e l'introduzione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 69, comma 1) l'introduzione dell'art. 55-novies.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 36, comma 1) la modifica dell'art. 9.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 19, comma 1; (con l'art. 40, comma 1, lettera b)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 19; (con l'art. 40, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 19, comma 2; (con l'art. 40, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 19, comma 3; (con l'art. 40, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 19, comma 6; (con l'art. 40, comma 1, lettera f)) l'introduzione dei commi 6-bis e 6-ter all'art. 19 e (con l'art. 40, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 19, comma 8.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 73, comma 2) la modifica dell'art. 55-novies.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 47, comma 1) l'introduzione dell'art. 28-bis.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 69, comma 1) l'introduzione dell'art. 55-ter.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 22.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 58, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 46, commi 3, 4, 5, 6 e 7; (con l'art. 58, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 7-bis all'art. 46; (con l'art. 58, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 46, comma 8, lettera a)); (con l'art. 58, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 46, comma 9, lettera a)); (con l'art. 58, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 46, comma 10; (con l'art. 58, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 46, comma 11; (con l'art. 58, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 46, comma 12 e (con l'art. 58, comma 2) la modifica dell'art. 46, comma 5.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 71, comma 1) la modifica dell'art. 60, comma 6.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 39, comma 1, lettera a)) l'introduzione della lettera d-bis al comma 1 dell'art. 17; (con l'art. 39, comma 1, lettera b)) la modifica della lettera e) dell'art. 17 e (con l'art. 39, comma 1, lettera c)) l'introduzione della lettera e-bis) al comma 1 dell'art. 17.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 55, comma 1) la modifica dell'art. 40-bis.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 62, comma 1) la modifica dell'art. 52, comma 1 e l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 69, comma 1) l'introduzione dell'art. 55-octies.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la modifica dell'art. 47.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 65, comma 3) la modifica dell'art. 42, comma 4.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 38, comma 1, lettera a)) l'introduzione della lettera a-bis) al comma 1 dell'art. 16; (con l'art. 38, comma 1, lettera b)) l'introduzione della lettera L-bis) al comma 1 dell'art. 16.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 45, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 24, comma 1 e (con l'art. 45, comma 1, lettera b)) l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater all'art. 24.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 46, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell'art. 28 e (con l'art. 46, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 28, comma 2.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 69, comma 1) l'introduzione dell'art. 55-quater.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 35) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 6.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 64, comma 1) la modifica dell'art. 43, comma 5.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 41, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 21, comma 1 e (con l'art. 41, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 21.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 34, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 5, comma 2; (con l'art. 34, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 5.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 69, comma 1) l'introduzione dell'art. 55-sexies.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 59, comma 2) l'introduzione dell'art. 47-bis.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 2, comma 2; (con l'art. 33, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 2, comma 3; (con l'art. 33, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 3-bis.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 48, comma 1) l'introduzione dell'art. 29-bis.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 56.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 52, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 53 e (con l'art. 52, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 53, comma 16-bis.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 69, comma 1) l'introduzione dell'art. 55-septies.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 44, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 23-bis, comma 1 e (con l'art. 44, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 23-bis, comma 2.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 49, comma 1) la modifica dell'art. 30, comma 1 e (con l'art. 49, comma 2) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 30.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 68, comma 1) la modifica dell'art. 55.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 60, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 48, comma 1; (con l'art. 60, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 48, comma 2 e (con l'art. 60, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 60, comma 6.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 57, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 45, comma 1; (con l'art. 57, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 45, comma 3 e (con l'art. 57, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 45.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 56, comma 1) la modifica dell'art. 41.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 43, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 23, comma 1.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 66, comma 3) la modifica dell'art. 70, comma 4.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 69, comma 1) l'introduzione dell'art. 55-bis.*

*Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha disposto (con l'art. 51, comma 1) la modifica dell'art. 35, comma 5-ter.*

*Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30/12/2009, n.302), convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. 39 relativo alla G.U. 27/02/2010, n. 48) nel modificare l'art. 65 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (in S.O. 197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n. 254) ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 20-ter) la modifica dell'art. 42, comma 4.*

*Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in SO n.114, relativo alla G.U. 31/05/2010, n.125), convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. n. 174/L, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176) ha disposto (con l'art. 9, comma 25) la modifica dell'art. 33.*

*Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in SO n.114, relativo alla G.U. 31/05/2010, n.125), convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. n. 174/L, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176) ha disposto (con l'art. 9, comma 32) la modifica dell'art. 19, comma 1-ter.*

*Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in SO n.114, relativo alla G.U. 31/05/2010, n.125), convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. n. 174/L, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176) ha disposto (con l'art. 8, comma 10) l'introduzione della lettera d-bis) all'art. 16, comma 1.*

*La legge 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera c)) l'introduzione dei commi 01, 02, 03, 04, 05 all'art. 57; (con l'art. 21, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 57, comma 1, lettera d); (con l'art. 21, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 57, comma 2.*

*La legge 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262) ha disposto (con l'art. 31, comma 9)l'abrogazione dell'art. 65.*

*La legge 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 1, comma 1, lettera c).*

*La legge 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262) ha disposto (con l'art. 31, comma 9)l'abrogazione dell'art. 66.*

*La legge 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 7, comma 1.*

*La legge 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262) ha disposto (con l'art. 13, comma 2) l'introduzione del comma 2-sexies all'art. 30.*



*Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in G.U. 29/12/2010, n.303), convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47), ha disposto (con l'art. 2, comma 2-quaterdecies) la modifica dell'art. 1, comma 2.*

*Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (in G.U. 06/07/2011, n.155), convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164), ha disposto (con l'art. 16, commi 9 e 10) la modifica dell'art. 55-septies, comma 5; (con l'art. 16, comma 9) l'introduzione dei commi 5-bis e 5-ter all'art. 55-septies.*

*Errata Corrige (in G.U. 27/07/2011, n.173), nel modificare l'allegato della L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164), che a sua volta ha modificato l'art. 16, comma 9 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (in G.U. 6/7/2011, n. 155), ha conseguentemente disposto la modifica dell'art. 55-septies, comma 5 e l'introduzione dei commi 5-bis e 5-ter all'art. 55-septies.*

*Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13/08/2011, n.188), convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216), ha disposto (con l'art. 1, comma 19) la modifica dell'art. 30, comma 2-bis.*

*Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13/08/2011, n.188), convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216), ha disposto (con l'art. 1, comma 32) la modifica dell'art. 19, comma 2.*

*Il decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141 (in G.U. 22/08/2011, n.194) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione del comma 6-quater all'art. 19.*

*La legge 12 novembre 2011, n. 183 (in SO n.234, relativo alla G.U. 14/11/2011, n.265) ha disposto (con l'art. 16, commi 1, 2, 3) la modifica dell'art. 33.*

*Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33), convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l'art. 8, comma 3) la modifica dell'art. 38, comma 3.*

*Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (in G.U. 02/03/2012, n.52), convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (in SO n. 85, relativo alla G.U. 28/04/2012, n. 99), ha disposto (con l'art. 4-ter, comma 13) la modifica dell'art. 19, comma 6-quater.*

*La legge 22 marzo 2012, n. 38 (in G.U. 12/04/2012, n.86) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 42.*

*La legge 22 marzo 2012, n. 38 (in G.U. 12/04/2012, n.86) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 50-bis.*

*Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in SO n.141, relativo alla G.U. 06/07/2012, n.156), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/08/2012, n. 189), ha disposto (con l'art. 2, comma 17) la modifica dell'art. 5, comma 2.*

*Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in SO n.141, relativo alla G.U. 06/07/2012, n.156), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/08/2012, n. 189), ha disposto (con l'art. 2, comma 20) la modifica dell'art. 19 commi 5-bis e 6.*

*Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in SO n.141, relativo alla G.U. 06/07/2012, n.156), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/08/2012, n. 189), ha disposto (con l'art. 2, comma 12) la modifica dell'art. 33, comma 8.*

*Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in SO n.141, relativo alla G.U. 06/07/2012, n.156), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/08/2012, n. 189), ha disposto (con l'art. 2, comma 15) la modifica dell'art. 28-bis.*

*Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in SO n.141, relativo alla G.U. 06/07/2012, n.156), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/08/2012, n. 189), ha disposto (con l'art. 9, comma 7-bis) la modifica dell'art. 15, comma 5.*

*Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in SO n.141, relativo alla G.U. 06/07/2012, n.156), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/08/2012, n. 189), ha disposto (con l'art. 14, comma 22) la modifica dell'art. 25, comma 5.*

*Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in SO n.141, relativo alla G.U. 06/07/2012, n.156), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/08/2012, n. 189), ha disposto (con l'art. 2, comma 18 lettere a) e b)) la modifica dell'art. 6, comma 1.*

*Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in SO n.141, relativo alla G.U. 06/07/2012, n.156), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/08/2012, n. 189), ha disposto (con l'art. 2, comma 15-bis) la modifica dell'art. 23, comma 1.*

*Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in SO n.141, relativo alla G.U. 06/07/2012, n.156), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/08/2012, n. 189), ha disposto (con l'art. 5, comma 13) l'abrogazione dell'art. 17-bis.*

*Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in SO n.141, relativo alla G.U. 06/07/2012, n.156), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/08/2012, n. 189), ha disposto (con l'art. 1, comma 24) l'introduzione delle lettere l-ter) e l-quater) all'art. 16, comma 1.*

*Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l'art. 7, comma 1-bis) la modifica dell'art. 55-septies, comma 2.*

*Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l'art. 13, comma 3-bis) la modifica dell'art. 55-septies, comma 4.*

*La legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l'art. 1, comma 42, lettera a)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 53; (con l'art. 1, comma 42, lettera b)) la modifica dell'art. 53, comma 5; (con l'art. 1, comma 42, lettera c)) la modifica dell'art. 53, commi 7 e 9; (con l'art. 1, comma 42, lettera d)) l'introduzione del comma 7-bis all'art. 53; (con l'art. 1, comma 42, lettera e)) la modifica dell'art. 53, comma 11; (con l'art. 1, comma 42, lettera f)) la modifica dell'art. 53, comma 12; (con l'art. 1, comma 42, lettera g)) la modifica dell'art. 53, comma 13; (con l'art. 1, comma 42, lettere h) e i)) la modifica dell'art. 53, comma 14; (con l'art. 1, comma 42, lettera l)) l'introduzione del comma 16-ter all'art. 53; (con l'art. 1, comma 43) la modifica dell'art. 53, comma 16-ter.*

*La legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l'art. 1, comma 44) la modifica dell'art. 54; (con l'art. 1, comma 45) la modifica dell'art. 54, commi 1 e 4.*

*La legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l'art. 1, comma 46) l'introduzione dell'art. 35-bis.*

*La legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l'art. 1, comma 51) l'introduzione dell'art. 54-bis.*

*La legge 23 novembre 2012, n. 215 (in G.U. 11/12/2012, n.288) ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 57, comma 1, lettera a); (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 57.*

*La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in SO n.212, relativo alla G.U. 29/12/2012, n.302) ha disposto (con l'art. 1, comma 413) la modifica dell'art. 30, comma 2-sexies;nell'introdurre l'art. 113-bis al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in S.O. n. 214, relativo alla G.U. 28/9/2011, n. 226) ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 189) la modifica dell'art. 30, comma 2-sexies.*

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in SO n.212, relativo alla G.U. 29/12/2012, n.302) ha disposto (con l'art. 1, comma 401) l'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter all'art. 35.

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in SO n.212, relativo alla G.U. 29/12/2012, n.302) ha disposto (con l'art. 1, comma 147) la modifica dell'art. 7, comma 6, lettera c).

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (in G.U. 04/01/2013, n.3) ha disposto (con l'art. 21, comma 2) la modifica dell'art. 32.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 05/04/2013, n.80) ha disposto (con l'art. 53, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del comma 4 dell'art. 40-bis.

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (in G.U. 24/06/2013, n.146) ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del comma 1-ter dell'art.52.

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (in G.U. 24/06/2013, n.146) ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 28, comma 1; (con l'art. 18, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dei commi 2, 3, 4, 7 e 7-bis dell'art. 28; (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 28, comma 5.

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (in G.U. 24/06/2013, n.146) ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 7-bis.

La legge 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194) ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 38, comma 1; (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) l'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter all'art. 38.

Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere a) e a-bis)) la modifica dell'art. 36, comma 2; (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) l'introduzione dei commi 5-ter e 5-quater all'art. 36; (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 36, comma 3.

Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l'art. 4, comma 2) la modifica dell'art. 7, comma 6.

Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l'art. 2, comma 13-quinquies, lettera a)) la modifica dell'art. 53, comma 6, alinea; (con l'art. 2, comma 13-quinquies, lettera b)) la modifica dell'art. 53, comma 6, lettera f-bis).

Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) la modifica dell'art. 19, comma 5-bis; (con l'art. 2, comma 8-quater) la modifica dell'art. 19, comma 6.

Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l'art. 4, comma 16-bis), lettere a), b) e c)) la modifica dell'art. 55-septies, comma 5-ter.

Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l'art. 4, comma 16) la modifica dell'art. 35, comma 4.

Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l'art. 2, comma 11) la modifica dell'art. 60, comma 3; (con l'art. 2, comma 11-bis, lettere a) e b)) la modifica dell'art. 60, comma 2.

Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l'art. 2, comma 9-bis) l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 23-bis.

*Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (in G.U. 12/09/2013, n.214), convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264), ha disposto (con l'art. 17, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 29.*

*Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 (in G.U. 25/10/2013, n.251) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 47-bis, comma 2.*

*La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (in SO n.87, relativo alla G.U. 27/12/2013, n.302) ha disposto (con l'art. 1, commi 452 e 454) la modifica dell'art. 47-bis, comma 2.*

*Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (in G.U. 31/05/2014, n.125), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30/7/2014, n. 175), ha disposto (con l'art. 15, comma 2-ter) la modifica dell'art. 35, comma 5-bis.*

*Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (in G.U. 31/05/2014, n.125), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30/7/2014, n. 175), ha disposto (con l'art. 15, comma 1) la modifica dell'art. 30, comma 2-sexies.*

*Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 11, comma 2) la modifica dell'art. 19, comma 6-quater.*

*Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 3, comma 10, lettere a) e b)) la modifica dell'art. 35, comma 4.*

*Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 30, commi da 1 a 2 e l'introduzione dei commi da 2.1 a 2.4 all'art. 30.*

*Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 4, comma 3) la modifica dell'art. 29-bis.*

*Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 34; (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 34, comma 4; (con l'art. 5, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 34, comma 6.*

*Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 31, comma 1) la modifica dell'art. 54-bis, comma 1.*



---

**Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n 150 <sup>(1)</sup>**

**ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15, IN MATERIA  
DI OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO  
PUBBLICO E DI EFFICIENZA E TRASPARENZA  
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

**Titolo I**  
**PRINCIPI GENERALI**

Art. 1. Oggetto e finalità

**Titolo II**  
**MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE**

**Capo I**  
Disposizioni generali

Art. 2. Oggetto e finalità

Art. 3. Principi generali

**Capo II**  
Il ciclo di gestione della performance

Art. 4. Ciclo di gestione della performance

Art. 5. Obiettivi e indicatori

Art. 6. Monitoraggio della performance

Art. 7. Sistema di misurazione e valutazione della performance

Art. 8. Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa

Art. 9. Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

**Capo III**

Trasparenza e rendicontazione della performance

Art. 11. Trasparenza

**Capo IV**

Soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance

Art. 12. Soggetti

Art. 13. Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della performance

Art. 15. Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo

Art. 16. Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale

**Titolo III****MERITO E PREMI****Capo I**

Disposizioni generali

Art. 17. Oggetto e finalità

Art. 18. Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance

Art. 19. Criteri per la differenziazione delle valutazioni

**Capo II**

Premi

Art. 20. Strumenti

Art. 21. Bonus annuale delle eccellenze

Art. 22. Premio annuale per l'innovazione

Art. 23. Progressioni economiche

Art. 24. Progressioni di carriera

Art. 25. Attribuzione di incarichi e responsabilità

Art. 26. Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale

Art. 27. Premio di efficienza

Art. 28. Qualità dei servizi pubblici

**Capo III**

Norme finali, transitorie e abrogazioni

Art. 29. Inderogabilità

Art. 30. Norme transitorie e abrogazioni

Art. 31. Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale

---

**Titolo IV**  
NUOVE NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE  
DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

**Capo I**

## Principi generali

- Art. 32. Oggetto, ambito e finalità
- Art. 33. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 34. Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 35. Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 36. Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

**Capo II**

## Dirigenza pubblica

- Art. 37. Oggetto, ambito di applicazione e finalità
- Art. 38. Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 39. Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 40. Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 41. Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 42. Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 43. Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 44. Modifica all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 45. Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 46. Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 47. Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

**Capo III**

## Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

- Art. 48. Mobilità intercompartimentale
- Art. 49. Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 50. Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 51. Territorializzazione delle procedure concorsuali
- Art. 52. Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

**Capo IV**

## Contrattazione collettiva nazionale e integrativa

- Art. 53. Oggetto, ambito di applicazione e finalità
- Art. 54. Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 55. Modifica all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 56. Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 57. Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 58. Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 59. Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 60. Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 61. Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165



- Art. 62. Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 63. Procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico
- Art. 64. Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 65. Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti
- Art. 66. Abrogazioni

### **Capo V**

Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici

- Art. 67. Oggetto e finalità
- Art. 68. Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione
- Art. 69. Disposizioni relative al procedimento disciplinare
- Art. 70. Comunicazione della sentenza
- Art. 71. Ampliamento dei poteri ispettivi
- Art. 72. Abrogazioni
- Art. 73. Norme transitorie

### **Titolo V**

#### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 74. Ambito di applicazione

---

**Titolo I**  
**PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1**  
*Oggetto e finalità*

1. In attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente decreto recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recano altresì norme di raccordo per armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63.

2. Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonché la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità.

**Titolo II**  
**MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA**  
**DELLA PERFORMANCE**

**Capo I**  
Disposizioni generali

**Art. 2**  
*Oggetto e finalità*

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al

fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.

### **Art. 3**

#### *Principi generali*

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13.

3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## **Capo II**

### **Il ciclo di gestione della performance**

### **Art. 4**

#### *Ciclo di gestione della performance*

1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.

2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;

- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

## **Art. 5**

### *Obiettivi e indicatori*

1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

2. Gli obiettivi sono:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

## **Art. 6**

### *Monitoraggio della performance*

1. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 5 durante il periodo di riferimento e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti nell'amministrazione.

## **Art. 7**

### *Sistema di misurazione e valutazione della performance*

1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:

- a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
- b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
- c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto.

3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo:

- a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del presente decreto;
- b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
- c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
- d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

## **Art. 8**

### *Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa*

1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:

- a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
- b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
- d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
- e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interes-

- sati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
  - g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
  - h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

### **Art. 9**

#### *Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale*

1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:

- a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
- b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 7 e collegate:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
  - b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.
3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

### **Art. 10**

#### *Piano della performance e Relazione sulla performance*

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:

- a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
- b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla perfor-

mance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.

4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

### **Capo III**

#### Trasparenza e rendicontazione della performance

##### **Art. 11**

##### *Trasparenza*

*(Abrogato dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)*

### **Capo IV**

#### Soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance

##### **Art. 12**

##### *Soggetti*

1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche intervengono:

- a) un organismo centrale, denominato: «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche», di cui all'articolo 13;
- b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14;
- c) l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione;
- d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.

**Art. 13***Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche*

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, è istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «Commissione», che opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta.

2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6 e 8.

3. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica.

4. La struttura operativa della Commissione è diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento e determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica



l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio la Commissione può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della misurazione e della valutazione della performance e della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con il Presidente dell'ARAN, può altresì avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.

5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:

- a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;
- b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
- c) confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e internazionali;
- d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione;
- e) favorisce la cultura delle pari opportunità con relativi criteri e prassi applicative.

6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione:

- a) fornisce supporto tecnico e metodologico all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;
- b) definisce la struttura e le modalità di redazione del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;
- c) verifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;
- d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 7 in termini di efficienza e produttività;
- e) adotta le linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, comma 8, lettera a);
- f) adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei servizi pubblici;
- g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14;
- h) promuove analisi comparate della performance delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;
- i) redige la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata attività istruttoria e può richiedere alle amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;

- 
- l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo 14 e quelli di controllo interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche;
  - m) definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo;
  - n) predispone una relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;
  - o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;
  - p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.

7. *(Abrogato dall'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90)*

8. Presso la Commissione è istituita la Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno delle amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.

9. I risultati dell'attività della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per l'attuazione del programma di Governo.

10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attività e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della Commissione.

11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti.

12. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra le attività della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione. Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo

31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 e in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15. All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalità di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 4.

## Art. 14

### *Organismo indipendente di valutazione della performance*

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;
- c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.

## **Art. 15**

### *Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo*

1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.

2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione:

- a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;

- b) definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b);
- c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;
- d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali.

### **Art. 16**

#### *Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale*

1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3.

2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.

3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino all'emanazione della disciplina regionale e locale.

### **Titolo III**

#### **MERITO E PREMI**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni generali**

### **Art. 17**

#### *Oggetto e finalità*

1. Le disposizioni del presente titolo recano strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. Dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

### **Art. 18**

#### *Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance*

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti

selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.

2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.

### **Art. 19**

#### *Criteri per la differenziazione delle valutazioni*

1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo II del presente decreto, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale.

2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale è distribuito in differenti livelli di performance in modo che:

- a) il venticinque per cento è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
  - b) il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
  - c) il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.
3. Per i dirigenti si applicano i criteri di compilazione della graduatoria e di attribuzione del trattamento accessorio di cui al comma 2, con riferimento alla retribuzione di risultato.

4. La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe alla percentuale del venticinque per cento di cui alla lettera a) del comma 2 in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle percentuali di cui alle lettere b) o c). La contrattazione può altresì prevedere deroghe alla composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b) e c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla performance individuale.

5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4, al fine di verificare il rispetto dei principi di selettività e di meritocrazia e riferisce in proposito al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance,

in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.

## **Capo II** **Premi**

### **Art. 20** *Strumenti*

1. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono:

- a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui all'articolo 21;
- b) il premio annuale per l'innovazione, di cui all'articolo 22;
- c) le progressioni economiche, di cui all'articolo 23;
- d) le progressioni di carriera, di cui all'articolo 24;
- e) l'attribuzione di incarichi e responsabilità, di cui all'articolo 25;
- f) l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale, di cui all'articolo 26.

2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

### **Art. 21** *Bonus annuale delle eccellenze*

1. E' istituito, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del presente decreto, il bonus annuale delle eccellenze al quale concorre il personale, dirigenziale e non, che si è collocato nella fascia di merito alta nelle rispettive graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a). Il bonus è assegnato alle performance eccellenti individuate in non più del cinque per cento del personale, dirigenziale e non, che si è collocato nella predetta fascia di merito alta.

2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva nazionale determina l'ammontare del bonus annuale delle eccellenze.

3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 può accedere agli strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso.

4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo all'esercizio precedente.

### **Art. 22** *Premio annuale per l'innovazione*

1. Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per l'innovazione, di

valore pari all'ammontare del bonus annuale di eccellenza, di cui all'articolo 21, per ciascun dipendente premiato.

2. Il premio viene assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno, in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance dell'organizzazione.

3. L'assegnazione del premio per l'innovazione compete all'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate da singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro.

4. Il progetto premiato è l'unico candidabile al Premio nazionale per l'innovazione nelle amministrazioni pubbliche, promosso dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

### **Art. 23**

#### *Progressioni economiche*

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche.

### **Art. 24**

#### *Progressioni di carriera*

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.

3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera.



**Art. 25***Attribuzione di incarichi e responsabilità*

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti.

2. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.

**Art. 26***Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale*

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono e valorizzano i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti e a tali fini:

- a) promuovono l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali;
- b) favoriscono la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione.

**Art. 27***Premio di efficienza*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance, validati dall'Organismo di valutazione di cui all'articolo 14 e verificati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Le risorse di cui al comma 1 per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e i relativi enti dipendenti, nonché per gli enti locali possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance e validati dal proprio organismo di valutazione.

**Art. 28***Qualità dei servizi pubblici*

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è sostituito dal seguente:

«2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabiliti con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche.».

**Capo III**

## Norme finali, transitorie e abrogazioni

**Art. 29***Inderogabilità*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e per gli enti locali, le disposizioni del presente Titolo hanno carattere imperativo, non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**Art. 30***Norme transitorie e abrogazioni*

1. La Commissione di cui all'articolo 13 è costituita entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 sono costituiti entro il 30 aprile 2010. Fino alla loro costituzione continuano ad operare gli uffici e i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. In sede di prima attuazione del presente decreto, gli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 provvedono, entro il 30 settembre 2010, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all'articolo 13 a definire i sistemi di valutazione della performance

di cui all'articolo 7 in modo da assicurarne la piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 2011. La Commissione effettua il monitoraggio sui parametri e i modelli di riferimento dei predetti sistemi ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera d).

4. A decorrere dal 30 aprile 2010 sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:

- a) il terzo periodo dell'articolo 1, comma 2, lettera a);
- b) l'articolo 1, comma 6;
- c) l'articolo 5;
- d) l'articolo 6, commi 2 e 3;
- e) l'articolo 11, comma 3.

### **Art. 31**

#### *Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale*

1. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1.

2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre. Si applica comunque quanto previsto dall'articolo 19, comma 6.

3. Per premiare il merito e la professionalità, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) ed f), nonché, adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b). Gli incentivi di cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

4. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo fino alla data di emanazione della disciplina regionale e locale.

5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e gli enti locali trasmettono, anche attraverso i loro rappresentanti istituzionali, i dati relativi alla attribuzione al personale dipendente e dirigente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale alla Conferenza unificata che verifica l'efficacia delle norme adottate in attuazione dei principi di cui agli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1, anche al fine di promuovere l'adozione di eventuali misure di correzione e migliore adeguamento.

---

**Titolo IV**  
NUOVE NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE  
DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

**Capo I**  
Principi generali

**Art. 32**  
*Oggetto, ambito e finalità*

1. Le disposizioni del presente Capo definiscono la ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma responsabilità del dirigente nella gestione delle risorse umane e quelle oggetto della contrattazione collettiva.

**Art. 33**  
*Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo»;
- b) al comma 3, dopo le parole: «mediante contratti collettivi» sono inserite le seguenti: «e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis,»;
- c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  
«3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.».

**Art. 34**  
*Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
«2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane

nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.».

### **Art. 35**

*Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.».

### **Art. 36**

*Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. L'articolo 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Partecipazione sindacale). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.».

## **Capo II**

Dirigenza pubblica

### **Art. 37**

*Oggetto, ambito di applicazione e finalità*

1. Le disposizioni del presente capo modificano la disciplina della dirigenza pubblica per conseguire la migliore organizzazione del lavoro e assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato, al fine di realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico, di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, e di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di Governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo.

**Art. 38**

*Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;»;
- b) dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: «l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.».

**Art. 39**

*Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;»;
- b) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis»;
- c) dopo la lettera e) è aggiunta seguente: «e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.».

**Art. 40**

*Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
«1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.»;

c) al comma 2:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.»;

2) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto.»;

d) al comma 3, le parole: «richieste dal comma 6.» sono sostituite dalle seguenti: «e nelle percentuali previste dal comma 6.»;

e) al comma 6:

1) al terzo periodo, le parole: «sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione»;

2) al terzo periodo, le parole: «o da concrete esperienze di lavoro maturate» sono sostituite dalle seguenti: «e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio»;

f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.»;

g) al comma 8, le parole: «, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,» sono soppresse.

**Art. 41**

Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.».

**Art. 42**

*Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Comitato dei garanti). - 1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile. 2. Il Comitato dei garanti è composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro



pubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese. 3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.».

### **Art. 43**

*Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

2. Per i dirigenti ai quali sia stato conferito l'incarico di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, rimane fissato in tre anni.

### **Art. 44**

*Modifica all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole da: «possono» fino a «aspettativa» sono sostituite dalle seguenti: «sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa»;
- b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative».

### **Art. 45**

*Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: «e alle connesse responsabilità» sono sostituite dalle seguenti: «, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti»;
- b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  - «1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribu-

zione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività.

1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.».

#### **Art. 46**

*Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»;
- b) al comma 2 dopo le parole: «o se in possesso del» sono inserite le seguenti: «dotto-rato di ricerca o del».

#### **Art. 47**

*Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalità, alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla metà di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.

3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico dell'Unione europea in virtù di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni

4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione è completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.

5. La frequenza del periodo di formazione è obbligatoria ed è a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati dall'amministrazione.

6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalità di compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo 32.

7. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di professionalità acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13.

8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

### Capo III

#### Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

#### Art. 48

##### *Mobilità intercompartimentale*

1. Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel Capo III, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis (Mobilità intercompartimentale). - 1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.».

#### Art. 49

##### *Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è inserito il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.».

#### Art. 50

##### *Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente responsa-

bile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.».

### **Art. 51**

#### *Territorializzazione delle procedure concorsuali*

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.».

### **Art. 52**

#### *Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.»;

b) il comma 16-bis è sostituito dal seguente:

«16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

## **Capo IV**

### **Contrattazione collettiva nazionale e integrativa**

### **Art. 53**

#### *Oggetto, ambito di applicazione e finalità*

1. Il presente capo reca disposizioni in materia di contrattazione collettiva e integrativa e di funzionalità delle amministrazioni pubbliche, al fine di conseguire, in coerenza con il modello contrattuale sottoscritto dalle parti sociali, una migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.

**Art. 54**

*Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto colletti-

vo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.

3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.

3-quinqües. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.».

### **Art. 55**

*Modifica all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. L'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa). - 1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della



qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.

5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.

7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

## **Art. 56**

*Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. L'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN). - 1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione

collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.

2. E' costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. E' costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che esercita, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali.

3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificità delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle università italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

4. Rappresentanti designati dai Comitati di settore possono assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono stipulare con l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore.»

#### **Art. 57**

*Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «fondamentale ed accessorio» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1,»;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
 «3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
- a) alla performance individuale;
  - b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
  - c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.»;
- c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
 «3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.».

### **Art. 58**

*Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:  
 «3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predisponde a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresì, della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
5. Sono organi dell'ARAN:

- a) il Presidente;
- b) il Collegio di indirizzo e controllo.

6. Il Presidente dell'ARAN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta l'agenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilità di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo; se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

7. Il collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.»;

- b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle predette cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.»;

- c) al comma 8, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«La misura annua del contributo individuale è definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed è riferita a ciascun triennio contrattuale;»;

- d) al comma 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione è effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lette-

- ra a), con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze;»;
- e) al comma 10, nel quinto periodo, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni» e dopo le parole: «Dipartimento della funzione pubblica» sono inserite le seguenti: «e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la Conferenza unificata,»;
- f) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è definito in base ai regolamenti di cui al comma 10»;
- g) al comma 12:
- 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10»;
  - 2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina dei nuovi organi dell'ARAN di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi organi, e comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo, continuano ad operare gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

### **Art. 59**

#### *Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. L'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva). - 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.

2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.

3. Sono altresì inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

4. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attua-

zione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.

9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato.».

2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 47-bis (Tutela retributiva per i dipendenti pubblici). - 1. Decorsi sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.».

### **Art. 60**

*Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «40, comma 3.» sono sostituite dalle seguenti: «40, comma 3-bis.»;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 

«2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonché per le università italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.»;
- c) il comma 6 è abrogato.

### **Art. 61**

*Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. L'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

- «Art. 49 (Interpretazione autentica dei contratti collettivi). - 1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del con-

tratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

### **Art. 62**

*Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore. 1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.».

### **Art. 63**

*Procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico*

1. All'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al primo comma, le parole: «con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale tanto per la parte economica che normativa». Fermo quanto disposto dal primo periodo, al fine di garantire il parallelismo temporale della disciplina della carriera diplomatica rispetto a quella degli altri comparti del settore pubblico, il decreto del Presidente della Repubblica emanato in riferimento al quadriennio 2008-2011 ha durata limitata al biennio 2008-2009 anche per gli aspetti giuridici.



2. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi.».

3. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.».

4. All'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.».

5. All'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.».

6. Il comma 6 degli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richiede chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.».

7. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.».

#### **Art. 64**

*Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 43, comma 5, le parole: «40, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «40, commi 3-bis e seguenti».

#### **Art. 65**

*Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti*

1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti

alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.

2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.

3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative. In deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010.

4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 4.

5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.

## **Art. 66**

### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
- b) l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
- c) gli articoli 36, comma 2, e 82, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
- d) l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;
- e) l'articolo 67, commi da 7 a 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. All'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e successive modificazioni, le parole: «, sulla base delle direttive impartite dal Governo all'ARAN, sentite l'ANCI e l'UPI» sono soppresse. E' conseguentemente abrogato l'articolo 23 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.

3. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi. L'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), il Centro nazionale per l'informatica per la pubblica amministrazione (CNIPA), l'UNIONCAMERE ed il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ricollocati nell'ambito dei comparti e aree di contratta-

zione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ad essi si applica interamente il Titolo III del medesimo decreto legislativo.

## **Capo V**

### **Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici**

#### **Art. 67**

##### *Oggetto e finalità*

1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.

2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

#### **Art. 68**

##### *Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione*

1. L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali proce-

dure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.

4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.».

### **Art. 69**

#### *Disposizioni relative al procedimento disciplinare*

1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:  
«Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). - 1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.  
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale).

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.

Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). - 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.

Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni).

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione.

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla con-

venzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

Art. 55-sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare).

1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.

3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.

4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

Art. 55-septies (Controlli sulle assenze).

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una strut-



tura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

Art. 55-octies (Permanente inidoneità psicofisica).

1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:

a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;

b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare

provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;

c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;

d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

Art. 55-novies (Identificazione del personale a contatto con il pubblico).

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

## **Art. 70**

### *Comunicazione della sentenza*

Dopo l'articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 154-ter (Comunicazione della sentenza). - 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.».

## **Art. 71**

### *Ampliamento dei poteri ispettivi*

1. All'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle

procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.».

## **Art. 72**

### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- c) l'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. All'articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: „salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,» sono soppresse.

## **Art. 73**

### *Norme transitorie*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non è ammessa, a pena di nullità, l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I

procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta data.

2. L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del presente decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## **Titolo V**

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 74**

##### *Ambito di applicazione*

1. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m), della Costituzione.

2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale,

nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

5. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

---

**Note:**

*Errata Corrige (in G.U. 10/11/2009, n.262) relativo all'art. 30, comma 4, lettera f).*

*Errata Corrige (in G.U. 10/11/2009, n.262) relativo alla rubrica dell'art. 46.*

*Errata Corrige (in G.U. 10/11/2009, n.262) relativo alla rubrica dell'art. 52.*

*Errata Corrige (in G.U. 10/11/2009, n.262) relativo alla rubrica dell'art. 49.*

*Errata Corrige (in G.U. 10/11/2009, n.262) relativo alla rubrica dell'art. 43.*

*Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30/12/2009, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. 39/L relativo alla G.U. 27/2/2010, n. 48), ha disposto (con l'art. 1, coma 20-ter, lettere a) e b)) la modifica dell'art. 65, comma 3.*

*Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in G.U. 29/12/2010, n.303) , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47), ha disposto (con l'art. 2, comma 12-decies) la modifica dell'art. 13, comma 3.*

*Il decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141 (in G.U. 22/08/2011, n.194) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 6.*

*Il decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141 (in G.U. 22/08/2011, n.194) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 31, comma 2.*

*Il decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141 (in G.U. 22/08/2011, n.194) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 65, comma 4.*

*Il decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141 (in G.U. 22/08/2011, n.194) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 65, commi 1, 2 e 4; (con l'art. 5, comma 2) la modifica dell'art. 65, comma 5.*

*Il decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141 (in G.U. 22/08/2011, n.194) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 31, comma 2.*

*Il decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141 (in G.U. 22/08/2011, n.194) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 19, commi 2 e 3.*

*Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 05/04/2013, n.80) ha disposto (con l'art. 52, comma 5) la modifica dell'art. 11.*

*Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 05/04/2013, n.80) ha disposto (con l'art. 53, comma 1, lettera i)) l'abrogazione dell'art. 11.*

*Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto (con l'art. 60, comma 2) la modifica dell'art. 13, comma 12.*

*Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204) , convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l'art. 5, comma 5) la modifica dell'art. 13, comma 3.*

*Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 19, comma 9) la modifica dell'art. 9.*

*Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 19, comma 9) la modifica dell'art. 14.*

*Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 19, comma 9) la modifica dell'art. 8.*

*Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 19, comma 9) la modifica dell'art. 12.*

*Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 19, comma 9) la modifica dell'art. 7.*

*Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 19, commi 1, 2 e 9) la modifica dell'art. 13; (con l'art. 19, comma 12) l'abrogazione del comma 7 dell'art. 13.*

*Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 19, comma 9) la modifica dell'art. 10.*



---

## **Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 <sup>(1)</sup>**

### **NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE DELLA REGIONE**

#### **CAPO I**

##### **Disposizioni generali**

- Art. 1 (Finalità)
- Art. 2 (Principi generali)
- Art. 3 (Potere di organizzazione)
- Art. 4 (Funzioni di indirizzo politico-amministrativo)

#### **CAPO II**

##### **Struttura organizzativa**

- Art. 5 (Segreteria generale)
- Art. 6 - 7
- Art. 8 (Comitato di direzione)
- Art. 9 (Servizi)
- Art. 10 (Posizioni dirigenziali individuali e di funzione)
- Art. 11 (Conferenze di servizio)
- Art. 12 (Gabinetto del Presidente della Giunta regionale)
- Art. 12 bis (Portavoce del Presidente)
- Art. 13
- Art. 14 (Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione)
- Art. 15
- Art. 16 (Attribuzioni dei dirigenti dei servizi)
- Art. 16 bis (Attribuzioni dei responsabili delle posizioni dirigenziali)
- Art. 17 (Posizioni non dirigenziali)
- Art. 18 (Comitato di controllo interno e di valutazione)

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce



- Art. 19 (Incarichi di collaborazione)
- Art. 20 (Comitato tecnico per la legislazione)
- Art. 21 (Incarichi di collaborazione presso la Presidenza della Giunta regionale)
- Art. 22 (Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale)
- Art. 22 bis (Addetti alla guida di autovetture)
- Art. 23 (Poteri sostitutivi e di autotutela)
- Art. 24 (Rapporti con le organizzazioni sindacali)
- Art. 24 bis (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

### CAPO III

#### **Dirigenza**

- Art. 25 (Qualifica dirigenziale)
- Art. 26 (Accesso alla qualifica dirigenziale)
- Art. 27 (Incarico di segretario generale)
- Art. 28 (Conferimento di incarichi dirigenziali)
- Art. 29 (Durata degli incarichi)
- Art. 30 (Incarichi di posizioni non dirigenziali)
- Art. 31 (Mobilità dei dirigenti)
- Art. 32 (Funzioni vicarie e di reggenza)
- Art. 33 (Valutazione dei dirigenti)

### CAPO IV

#### **Dotazioni organiche**

- Art. 34 (Pianificazione del personale e dotazioni organiche)
- Art. 35 (Disciplina del rapporto di lavoro)
- Art. 36 (Competenze della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale)
- Art. 37 (Incompatibilità)
- Art. 38
- Art. 38 bis (Pari opportunità)

### CAPO V

#### **Norme finali e transitorie**

- Art. 39 (Istituzioni di enti, aziende e agenzie)
- Art. 40 (Disposizioni finali e transitorie)
- Art. 41 (Modificazioni alla l.r. 31 ottobre 1994, n. 44)
- Art. 42 (Abrogazioni)

---

**CAPO I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La presente legge riordina la normativa regionale in materia di organizzazione e personale, in attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'organizzazione amministrativa della Giunta regionale è disciplinata secondo i principi stabiliti dalla presente legge in modo da assicurare:

- a) la funzionalità dell'azione amministrativa e la flessibilità delle forme organizzative nel perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità;
- b) l'unitarietà di conduzione e l'integrazione funzionale delle strutture organizzative;
- c) l'imparzialità, la trasparenza e la tempestività dell'azione amministrativa;
- d) la responsabilità del conseguimento dei risultati nell'interesse dei cittadini e della comunità regionale;
- e) l'adeguamento ai principi del decentramento amministrativo;
- f) la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa;
- g) la formazione permanente del proprio personale, anche dirigenziale, per garantire una elevata motivazione alla innovazione organizzativa e per alimentare un continuo e coerente accrescimento ed aggiornamento professionale;
- h) la migliore utilizzazione delle risorse umane, il rispetto della parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e l'applicazione di condizioni uniformi di trattamento tra lavoratrici e lavoratori.

3. Il funzionamento dell'organizzazione amministrativa della Giunta regionale è improntato altresì alla collegialità operativa, alla partecipazione e alla responsabilizzazione del personale, alla massima comunicazione interna ed esterna mediante la creazione di un sistema informativo regionale integrato.

4. L'organizzazione del Consiglio regionale è disciplinata da apposite norme, secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.

**Art. 2**  
*(Principi generali)*

1. L'organizzazione della Giunta regionale si articola in una segreteria generale, in servizi e in posizioni dirigenziali individuali e di funzione, che operano in modo coordinato, con il metodo della programmazione e sono soggetti all'indirizzo politico-amministrativo del Presidente e della Giunta regionale.

2. Il Presidente e la Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo

e controllo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e adottano gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi e ai programmi adottati.

3. Spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

4. I dirigenti sono responsabili direttamente dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

### **Art. 3**

#### *(Potere di organizzazione)*

1. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge, la Giunta regionale assume ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Nell'ambito della presente legge e in applicazione delle determinazioni organizzative di cui al comma 1, i dirigenti, secondo le rispettive competenze, assumono le determinazioni per l'organizzazione delle strutture e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

3. L'organo di valutazione di cui all'articolo 18 verifica periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative di cui al comma 2 alle finalità di cui all'articolo 1, anche allo scopo di adottare eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio copia delle disposizioni organizzative adottate e riferisce annualmente sull'attuazione della presente legge.

5. *(Abrogato dall'articolo 33 della l.r. 1 agosto 2005, n. 19)*

### **Art. 4**

#### *(Funzioni di indirizzo politico-amministrativo)*

1. La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, nei confronti della propria struttura, in particolare delibera:

- a) in materia di atti normativi e adotta i relativi atti di indirizzo interpretativi e applicativi;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
- b bis) l'istituzione dei servizi, con l'indicazione delle materie di competenza, secondo criteri di omogeneità e di integrazione funzionale;
- b ter) l'istituzione delle posizioni dirigenziali individuali e di funzione;
- b quater) l'istituzione delle posizioni non dirigenziali;

- c) l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla segreteria generale, al Gabinetto del Presidente ed ai servizi;
- d) la determinazione dei criteri e delle modalità generali in materia di ausili finanziari e la determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essa attribuiti dalle disposizioni vigenti;
- f) le proposte di atto di competenza del Consiglio regionale e le richieste di parere alle Commissioni consiliari;
- g) in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni;
- h) gli altri atti indicati dalla presente legge.

1 bis. *(Abrogato dall'articolo 6 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 22)*

2. *(Abrogato dall'articolo 33 della l.r. 1 agosto 2005, n. 19)*

3. La Giunta regionale delibera su proposta del dirigente della struttura organizzativa competente. La Giunta regionale può altresì assumere determinazioni diverse dalla proposta di atto presentata o anche in assenza di proposte; le determinazioni stesse sono trasmesse al dirigente competente per la predisposizione delle relative proposte di atto da effettuare nei termini indicati dalla Giunta regionale.

4. Sulle proposte di atto di competenza della Giunta regionale e del suo Presidente è inserito il parere, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente competente.

## CAPO II

### Struttura organizzativa

#### Art. 5

*(Segreteria generale)*

1. La segreteria generale assicura l'esercizio organico ed integrato delle funzioni dei servizi della Giunta regionale.

2. Alla segreteria generale è preposto il segretario generale.

3. Il segretario generale:

- a) propone alla Giunta regionale gli atti concernenti:
  - 1) gli obiettivi e le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
  - 2) l'istituzione dei servizi, con l'indicazione delle materie di competenza;
  - 3) l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla segreteria generale, al Gabinetto del Presidente ed ai servizi;
  - 4) l'individuazione, nell'ambito della segreteria generale, delle posizioni non dirigenziali;
- b) definisce gli obiettivi gestionali dei servizi, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), e fornisce le direttive per la loro attuazione;
- c) definisce i rapporti e le procedure che richiedono la collaborazione di più servizi, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro;

- d) coordina l'attività dei dirigenti dei servizi; esercita, in caso di inerzia, i poteri sostitutivi e ne dà comunicazione ai componenti della Giunta regionale; propone l'adozione delle misure di cui all'articolo 33, comma 5;
- e) adotta ogni altro atto necessario ad assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni dei servizi della Giunta regionale.

### **Artt. 6 - 7**

*(Abrogati dall'articolo 33 della l.r. 1 agosto 2005, n. 19)*

### **Art. 8**

*(Comitato di direzione)*

1. Il Comitato di direzione è composto dal segretario generale, dal capo di Gabinetto del Presidente e dai dirigenti dei servizi.
2. Il Comitato è convocato e presieduto dal segretario generale.
3. Il Comitato:
  - a) concorre con il segretario generale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale:
    - 1) alla predisposizione delle proposte relative alla definizione degli obiettivi e delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione nonché all'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali al Gabinetto del Presidente ed ai servizi;
    - 2) all'individuazione degli atti necessari ad assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni dei servizi della Giunta regionale;
    - 3) alla definizione degli obiettivi gestionali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b) e all'elaborazione delle direttive per la loro attuazione;
  - b) propone alla Giunta regionale gli atti di cui all'articolo 10.
4. Per la definizione di attività o di interventi d'interesse comune a più servizi, la Giunta regionale determina le modalità relative all'individuazione, all'interno del Comitato, di aree omogenee di coordinamento.

### **Art. 9**

*(Servizi)*

1. La Giunta regionale, su proposta del segretario generale, istituisce non più di quindici servizi per l'assolvimento coordinato di un complesso di competenze omogenee.
2. La deliberazione di cui al comma 1 indica le materie di competenza di ciascun servizio.
3. Il servizio competente in materia di sanità assicura il raccordo tecnico-operativo della Regione con l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e le Aziende ospedaliere ed in particolare propone alla Giunta regionale gli atti di indirizzo di cui all'articolo 3 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale).

**Art. 10**

*(Posizioni dirigenziali individuali e di funzione)*

1. La Giunta regionale può istituire, nell'ambito della segreteria generale, del Gabinetto del Presidente e dei servizi, su proposta del Comitato di cui all'articolo 8, posizioni dirigenziali per lo svolgimento di particolari funzioni ovvero posizioni dirigenziali individuali, a supporto delle posizioni di funzione suddette, dei servizi o della segreteria generale, per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico o professionale, per il perseguimento di particolari obiettivi o per l'effettuazione di studi, ricerche ed elaborazioni tecniche. Per coadiuvare il segretario generale e svolgere le funzioni vicarie, in caso di assenza temporanea o impedimento, è individuata una specifica posizione dirigenziale.

2. I dirigenti titolari di posizioni individuali e di funzione svolgono le attività assegnate nei termini e con le modalità fissati dal dirigente del servizio o, nel caso siano coinvolti più servizi, dal Comitato di direzione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare:

- a) gli ambiti di competenza ed i rapporti con la segreteria generale, con il Gabinetto del Presidente e con i servizi;
- b) le attribuzioni ed i poteri specifici del dirigente responsabile;
- c) le modalità di verifica degli stati di avanzamento;
- d) *(abrogata dall'articolo 3 della l.r. 14 ottobre 2013, n. 33)*

**Art. 11**

*(Conferenze di servizio)*

1. Il dirigente del servizio, al fine di assicurare il coordinamento e la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, convoca periodicamente la conferenza dei dirigenti e la conferenza del personale assegnato al servizio stesso.

2. La conferenza dei dirigenti concorre con il dirigente del servizio, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, allo svolgimento delle attività di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 16.

**Art. 12**

*(Gabinetto del Presidente della Giunta regionale)*

1. La Giunta regionale istituisce il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale oltre a svolgere specifici compiti ad esso assegnati dal Presidente:

- a) cura i rapporti politico-istituzionali del Presidente con il Consiglio regionale, con le istituzioni locali e nazionali, con le strutture organizzative della Giunta regionale e con i soggetti esterni all'amministrazione.
- b) *(abrogata dall'articolo 33 della l.r. 1 agosto 2005, n. 19)*

3. Il capo di Gabinetto del Presidente può essere individuato anche tra le persone estranee all'amministrazione regionale; il relativo incarico è conferito, con contratto di

lavoro subordinato di diritto privato, secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 27, dalla Giunta regionale su proposta del Presidente e cessa contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente che lo ha proposto.

4. Il trattamento economico è definito sulla base dei parametri di cui al comma 4 dell'articolo 27.

#### **Art. 12 bis**

*(Portavoce del Presidente)*

1. Il Presidente della Giunta regionale può essere coadiuvato da un portavoce, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

2. L'incarico di portavoce è conferito con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. Il portavoce opera nell'ambito del Gabinetto del Presidente.

#### **Art. 13**

*(Abrogato dall'articolo 5 della l.r. 12 maggio 2003, n. 7)*

#### **Art. 14**

*(Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione)*

1. La scuola di formazione assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale nonché del personale di altre pubbliche amministrazioni, previa intesa con le stesse.

1 bis. Per assicurare le attività di programmazione regionale ed il loro raccordo con quelle dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni nonché con quelle dell'Unione europea, può partecipare alle attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale regionale anche il personale di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni.

2. L'organizzazione e la gestione dei corsi è effettuata direttamente dalla scuola, che a tal fine può avvalersi della collaborazione professionale di esperti, istituti ed università.

3. *(Abrogato dall'articolo 28 della l.r. 27 novembre 2012, n. 37)*

#### **Art. 15**

*(Abrogato dall'articolo 33 della l.r. 1 agosto 2005, n. 19)*

#### **Art. 16**

*(Attribuzioni dei dirigenti dei servizi)*

1. I dirigenti dei servizi, per le materie di competenza:

- a) dirigono l'attività del servizio;
- b) propongono gli atti di competenza della Giunta regionale e del Presidente;
- c) adottano gli atti di competenza del servizio e stipulano i contratti e le convenzioni, salvo quelli di cui all'articolo 16 bis;
- d) esprimono il parere di legittimità e di regolarità tecnica sugli atti di cui alla lettera b) del presente comma, relativi alle competenze della struttura non assegnate ai dirigenti di cui all'articolo 16 bis;
- e) provvedono all'organizzazione del servizio ed alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate;
- f) propongono l'individuazione, nell'ambito del servizio, delle posizioni non dirigenziali;
- g) assegnano le risorse necessarie alle posizioni dirigenziali di funzione;
- h) coordinano ed indirizzano l'attività dei dirigenti appartenenti al servizio di propria competenza; esercitano, in caso di inerzia, i poteri sostitutivi e ne danno comunicazione ai componenti della Giunta regionale; propongono alla Giunta regionale l'adozione delle misure di cui all'articolo 33, comma 5;
- i) esercitano i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei responsabili di procedimento.

#### **Art. 16 bis**

*(Attribuzioni dei responsabili delle posizioni dirigenziali)*

1. I responsabili delle posizioni dirigenziali individuali e di funzione adottano gli atti e stipulano i contratti e le convenzioni relativi alle specifiche competenze. Esprimono il parere di legittimità e di regolarità tecnica sugli atti rientranti nelle competenze loro assegnate, proposti dai dirigenti dei servizi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b).

#### **Art. 17**

*(Posizioni non dirigenziali)*

1. Nell'ambito della segreteria generale, del Gabinetto del Presidente, dei servizi e delle posizioni dirigenziali di cui all'articolo 10 possono essere istituite posizioni non dirigenziali secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie locali.

2. Le posizioni non dirigenziali sono individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del dirigente nel cui ambito è collocata la posizione.

#### **Art. 18**

*(Comitato di controllo interno e di valutazione)*

1. Al fine della verifica dell'imparziale ed efficiente funzionamento dell'amministrazione regionale è istituito presso la Presidenza della Giunta un comitato di controllo interno e di valutazione composto da tre membri esterni all'amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con deliberazione della Giunta regionale.



2. *(Abrogato dall'articolo 6 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 22)*

3. Il Comitato opera in modo autonomo e risponde direttamente al Presidente della Giunta regionale e alla Giunta.

4. *(Abrogato dall'articolo 6 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 22)*

5. Con deliberazione della Giunta regionale è individuato ed assegnato il contingente di personale di cui il Comitato può avvalersi e sono dettate norme per il funzionamento e per i rapporti con le altre strutture della Giunta.

6. *(Abrogato dall'articolo 6 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 22)*

## **Art. 19**

### *(Incarichi di collaborazione)*

1. La Giunta regionale, per lo svolgimento dei propri compiti in ordine alla programmazione, previa verifica da parte del Comitato di direzione della mancanza di specifiche professionalità all'interno dell'ente, può affidare studi, ricerche e attività di collaborazione coordinata e continuativa ad università, istituti, enti, docenti universitari, professionisti ed altri esperti dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza.

2. I provvedimenti di incarico devono contenere l'indicazione dello specifico oggetto della prestazione, delle modalità di espletamento, del termine, dell'ammontare del compenso previsto, delle modalità di verifica dei risultati, nonché delle strutture di riferimento.

3. I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui si riferisce.

4. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale il parere s'intende favorevole; il termine può essere sospeso una sola volta per chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio.

5. La Giunta regionale può inoltre avvalersi della collaborazione a titolo consultivo di comitati o nuclei da essa costituiti e composti da dipendenti regionali e da esperti di particolare qualificazione estranei all'amministrazione regionale. Gli incarichi ai componenti estranei all'amministrazione regionale sono conferiti con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4.

6. Con il provvedimento di istituzione, di cui al comma 5, la Giunta regionale determina, per ogni Comitato, la composizione e la durata, comunque non superiore a quella della legislatura.

## **Art. 20**

### *(Comitato tecnico per la legislazione)*

1. Per coadiuvare il Presidente e la Giunta regionale nella elaborazione delle iniziative legislative e normative di competenza e nell'esame e nella valutazione delle que-

stioni di rilievo istituzionale, nonché nella verifica di fattibilità degli atti legislativi proposti, è istituito il Comitato tecnico-consultivo per la legislazione; il Comitato è composto da non più di cinque esperti, estranei all'amministrazione regionale, scelti tra specialisti qualificati in discipline giuridiche di interesse regionale, nominati con le procedure previste dall'articolo 19.

### **Art. 21**

*(Incarichi di collaborazione presso la Presidenza della Giunta regionale)*

1. Il Presidente della Giunta regionale può conferire fino a due incarichi a persone estranee all'amministrazione regionale delle quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza in almeno uno dei seguenti settori: giuridico, economico, culturale, dell'informazione. Gli incaricati rispondono del loro operato al Presidente della Giunta regionale.

2. Gli incarichi non possono superare l'anno finanziario, possono essere rinnovati e cessano, comunque, contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente che li ha conferiti.

3. Al personale di cui al comma 1 spetta il compenso annuo, omnicomprensivo, pari allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura minima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

### **Art. 22**

*(Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale)*

1. Per l'espletamento delle attività di collaborazione personale al Presidente, al Vicepresidente della Giunta regionale e agli Assessori sono istituite le segreterie, i cui organici non possono eccedere:

- a) tre unità per il Presidente della Giunta regionale;
- b) due unità per il Vicepresidente e gli Assessori.

2. Le segreterie, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell'azione delle strutture, né sostituirsi ad esse.

3. La Giunta regionale provvede, su proposta del Presidente, del Vicepresidente e degli Assessori, alla determinazione degli organici e alla nomina dei rispettivi responsabili e del personale addetto.

4. Alle segreterie possono essere assegnati dipendenti regionali e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o dipendenti di enti e aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

5. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 4 è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato e trattamento economico omnicomprensivo, ferma restando la previsione di cui al comma 10.

6. Una unità di personale addetta a ciascuna segreteria può essere scelta tra persone esterne all'amministrazione e alla stessa può essere affidato anche l'incarico di responsabile. Il relativo rapporto è regolato:

- a) da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato;
- b) da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in relazione a particolari esigenze di consulenza della segreteria.

7. Ferma restando la spesa massima complessiva prevista per l'unità di cui al comma 6, in deroga all'organico di cui al comma 1, possono essere individuate due unità di personale esterne all'amministrazione. Con tali unità di personale possono essere instaurati alternativamente:

- a) due rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo parziale, con prestazioni lavorative pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno;
- b) due rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

8. La Giunta regionale può nominare responsabile della segreteria anche una delle due unità di cui al comma 7.

9. La Giunta regionale provvede a conferire gli incarichi di cui alla lettera b) del comma 6 e alla lettera b) del comma 7 a soggetti che siano in possesso di una comprovata specializzazione, anche universitaria. Si può prescindere da tale requisito:

- a) nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 7 del d.lgs. 165/2001;
- b) in caso di possesso di una particolare competenza derivante dall'aver ricoperto incarichi istituzionali pluriennali in qualità di parlamentare, consigliere regionale, sindaco, presidente di provincia, componente degli esecutivi degli enti locali o altri incarichi di pari o superiore responsabilità;
- c) in caso di possesso di una particolare professionalità maturata in incarichi di responsabilità o di consulenza coerenti con le funzioni da svolgere, di durata almeno quinquennale, presso enti pubblici o privati, ivi comprese società, fondazioni e associazioni.

10. Il personale regionale assegnato alle segreterie è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Il personale di altre pubbliche amministrazioni o di enti e aziende privati è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti. In caso di incompatibilità, è utilizzato in posizione di comando.

11. Il trattamento economico omnicomprensivo che spetta al personale con rapporto di lavoro subordinato è fissato dalla Giunta regionale nel modo seguente:

- a) per il personale regionale, delle altre amministrazioni pubbliche o di enti e aziende privati non in posizione di comando, tenendo conto del trattamento economico fondamentale spettante nei rispettivi ordinamenti e di un'ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all'importo previsto per la retribuzione di posizione di alta professionalità, come definito dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali;
- b) per il personale esterno, tenendo conto del trattamento economico fondamentale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per le corrispondenti categorie contrattuali dell'ordinamento professionale e di un'ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all'importo previsto per la retribuzione di posizione di alta pro-

fessionalità, come definito dalla medesima contrattazione collettiva nazionale. La corrispondenza alla categoria contrattuale è definita in relazione al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.

11 bis. Il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni o da enti e aziende privati non in posizione di comando, può optare per il trattamento economico di cui alla lettera b) del comma 11, senza riconoscimento dell'anzianità di servizio.

12. Il compenso omnicomprensivo che spetta al personale esterno con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore all'ammontare del trattamento economico massimo attribuibile ai sensi della lettera b) del comma 11.

13. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente o dei singoli componenti della Giunta regionale che li hanno proposti.

#### **Art. 22 bis**

*(Addetti alla guida di autovetture)*

1. Il personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell'attività dei componenti della Giunta regionale è assegnato alle segreterie degli stessi componenti della Giunta regionale. A tale personale si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 10 e 11 dell'articolo 22.

1 bis. Nell'assegnazione del personale di cui al comma 1, definita con ordine di servizio adottato dal Dirigente del servizio risorse umane e strumentali, si dà precedenza ai dipendenti regionali a tempo indeterminato della Giunta regionale con qualifica di autista. Esaurito l'organico del ruolo dei dipendenti a tempo indeterminato della Giunta regionale con qualifica di autista, si applica il comma 4 dell'articolo 22.

#### **Art. 23**

*(Poteri sostitutivi e di autotutela)*

1. Il Presidente e la Giunta regionale non possono revocare, riformare, riservare, avocare a sé o altrimenti adottare atti e provvedimenti di competenza dei dirigenti.

2. *(Abrogato dall'articolo 33 della l.r. 1 agosto 2005, n. 19)*

3. La Giunta regionale può in ogni caso annullare gli atti dei dirigenti per motivi di legittimità, comprese le ipotesi di violazione degli indirizzi e delle direttive impartiti dal Presidente e dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2.

#### **Art. 24**

*(Rapporti con le organizzazioni sindacali)*

1. Il sistema delle relazioni sindacali è definito dai contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi.

2. Salvo quanto previsto dai contratti collettivi, le procedure e le modalità di svolgimento della partecipazione sindacale nell'ambito regionale sono definite da appositi protocolli d'intesa.

#### **Art. 24 bis**

*(Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)*

1. È istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. 165/2001. Il CUG assume, unificandole, le funzioni del Comitato pari opportunità e del Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing.

2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe le rappresentanze.

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa regionale definiscono d'intesa la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la presidenza del CUG.

4. Il CUG è costituito con decreto del Segretario generale. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

5. Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.

6. Nel CUG è garantita la presenza di entrambi i generi assicurando che ciascuno di essi sia rappresentato in misura pari alla metà con arrotondamento all'unità inferiore, garantendo comunque l'alternanza di genere.

### **CAPO III**

#### **Dirigenza**

#### **Art. 25**

*(Qualifica dirigenziale)*

1. La dirigenza regionale è ordinata in un'unica qualifica.

2. Ai dirigenti sono affidati, secondo le norme della presente legge e del contratto collettivo nazionale per l'area della dirigenza:

- a) incarichi di direzione di servizi;
- b) incarichi di posizioni dirigenziali individuali e di funzione.

#### **Art. 26**

*(Accesso alla qualifica dirigenziale)*

1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene a seguito di concorso per esami, concorso per titoli ed esami ovvero di corso-concorso.

2. Le modalità di accesso e le tecniche di selezione sono definite nel bando di concorso e sono in ogni caso intese a valutare le capacità dirigenziali dei candidati e la specifica competenza in relazione alle posizioni da ricoprire.

3. Il bando di concorso stabilisce:

a) i requisiti per l'accesso, tra i quali vanno in ogni caso ricompresi:

1) il possesso di diploma di laurea conseguente ad un corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica ovvero di laurea magistrale;

2) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico e aziende pubbliche, maturati in posizioni per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del titolo di studio di cui al punto 1. Per le strutture private i cinque anni di esperienza devono essere maturati in posizioni dirigenziali;

b) i titoli da valutare, tra i quali devono essere valorizzate le esperienze professionali nella qualifica dirigenziale maturate nella pubblica amministrazione ed in particolare nella Regione.

3 bis. Per i dipendenti regionali di cui al comma 3 ter dell'articolo 28 non si applica il punto 2 della lettera a) del comma 3.

4. Il bando può prevedere il possesso di uno specifico titolo di studio attinente alla posizione, tra quelli indicati al punto 1 della lettera a) del comma 3 nonché una particolare tecnica di selezione volta a valutare le attitudini e le capacità dirigenziali.

## **Art. 27**

### *(Incarico di segretario generale)*

1. L'incarico di segretario generale è conferito con deliberazione della Giunta regionale con contratto di lavoro subordinato di diritto privato di durata non superiore a cinque anni.

2. Nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, l'incarico può essere conferito a soggetti interni o esterni all'amministrazione regionale, in possesso di laurea, che abbiano svolto attività in enti pubblici o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.

3. I provvedimenti di incarico di segretario generale sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 2, senza necessità di valutazioni comparative.

4. Il trattamento economico è definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.

5. Gli elementi negoziali del contratto di cui al comma 1, ivi comprese le cause di risoluzione anticipata, sono definite con apposito provvedimento della Giunta regionale prima del conferimento dell'incarico. Il contratto deve comunque prevedere la facoltà di recesso da parte dell'amministrazione regionale a seguito di cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico.

6. Il conferimento dell'incarico a dipendenti regionali determina il loro collocamento

in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

## **Art. 28**

### *(Conferimento di incarichi dirigenziali)*

1. Gli incarichi di dirigente di servizio sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del segretario generale. Gli incarichi di posizione dirigenziale individuali e di funzione sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui all'articolo 8.

2. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro:

- a) della natura e delle caratteristiche della posizione da ricoprire o dei programmi e progetti da realizzare;
- b) delle attitudini, della formazione culturale e delle capacità professionali del singolo dirigente;
- c) dei curricula professionali;
- d) dei risultati conseguiti in precedenti incarichi.

3. Fermo restando il vincolo numerico della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui all'articolo 34, comma 2, gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti anche a soggetti esterni all'Amministrazione regionale con contratto a termine di diritto privato, sino al 10 per cento della stessa dotazione. Oltre al requisito di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), è richiesta un'esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali attinenti alla posizione da ricoprire ovvero una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza ovvero la provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico è determinato in corrispondenza con quello previsto per le posizioni da ricoprire, secondo quanto previsto dal contratto collettivo per l'area della dirigenza. Il trattamento economico del dirigente competente in materia di sanità è definito sulla base dei parametri di cui all'articolo 27, comma 4. Sulla base dei medesimi parametri è definito il trattamento economico dei dirigenti dei servizi nel caso in cui alla Regione sia affidato il coordinamento di una delle commissioni istituite nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ai medesimi dirigenti sia affidato l'incarico di coordinamento della relativa commissione tecnica. Per la durata dell'incarico non possono essere conferiti ai dirigenti di cui al presente comma incarichi di funzione dirigenziale diversi da quelli per cui sono stati assunti.

3 bis. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere conferiti solo in casi eccezionali e straordinari e comunque quando il loro espletamento richieda conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente ovvero conoscenze specifiche che non si possono riscontrare nell'apparato amministrativo. In particolare l'incarico a soggetti esterni all'amministrazione è conferito:

- a) previo accertamento, mediante apposito atto ricognitivo, dell'inesistenza all'interno dell'organizzazione amministrativa di personale in possesso della specifica professionalità richiesta;
- b) mediante ricorso a metodologie qualificate di valutazione e selezione dei curricula;
- c) con atto motivato attestante la proporzionalità tra il compenso attribuito e l'utilità conseguita dall'amministrazione.

3 ter. Fermo restando il vincolo numerico della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui all'articolo 34, comma 2, gli incarichi di posizione dirigenziale individuali e di funzione possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, a dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui al comma 3 quater, per la copertura dei posti vacanti della stessa dotazione. Gli incarichi sono conferiti mediante specifica selezione, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa concertazione con le organizzazioni sindacali. Per la durata dell'incarico i dipendenti regionali sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

3 quater. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 3 ter è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea conseguente ad un corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica;
- b) una specializzazione professionale altamente qualificata, desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate presso pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, della durata di almeno tre anni.

4. Il conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi del comma 3 a dipendenti di pubbliche amministrazioni determina il collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.

5. *(Abrogato dall'articolo 21 della l.r. 22 novembre 2010, n. 17)*

6. *(Abrogato dall'articolo 6 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 22)*

7. L'incarico di segretario generale di autorità di bacino è conferito con le modalità previste dall'articolo 7 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13.

### **Art. 29**

*(Durata degli incarichi)*

1. All'inizio di ciascuna legislatura la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'insediamento, procede al conferimento dell'incarico di segretario generale.

2. *(Abrogato dall'articolo 33 della l.r. 1 agosto 2005, n. 19)*

### **Art. 30**

*(Incarichi di posizioni non dirigenziali)*

1. Gli incarichi per le posizioni di cui all'articolo 17 sono conferiti dal dirigente nel cui ambito è collocata la posizione, tenendo conto delle attitudini, della professionalità e delle esperienze maturate dai dipendenti.



**Art. 31**

*(Mobilità dei dirigenti)*

1. Ai fini della migliore funzionalità della struttura organizzativa e dell'ottimale utilizzazione delle risorse, l'assegnazione degli incarichi dirigenziali è informata al principio della rotazione, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali.

2. I dirigenti non possono dirigere la stessa struttura organizzativa per un periodo superiore a dieci anni; eventuali eccezioni devono essere specificatamente motivate.

**Art. 32**

*(Funzioni vicarie e di reggenza)*

1. I dirigenti di servizio individuano i dirigenti incaricati di svolgere le funzioni vicarie in caso di loro assenza temporanea o impedimento.

2. Le funzioni di segretario generale possono essere attribuite anche in mancanza del titolare e in attesa dell'espletamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

**Art. 33**

*(Valutazione dei dirigenti)*

*(Abrogato dall'articolo 6 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 22)*

**CAPO IV****Dotazioni organiche****Art. 34**

*(Pianificazione del personale e dotazioni organiche)*

1. La spesa complessiva per il personale regionale, distinta per il personale della Giunta e del Consiglio regionale, è stabilita nella legge di approvazione del bilancio pluriennale.

2. In relazione ai vincoli di spesa stabiliti nella legge di bilancio, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ferma restando la più ampia mobilità del personale, definiscono le rispettive dotazioni organiche e la ripartizione per la qualifica dirigenziale e per categorie.

3. I posti dei contingenti di personale assegnato agli Enti locali in attuazione delle leggi regionali di conferimento delle funzioni sono portati in diminuzione della dotazione organica e sono automaticamente soppressi all'atto del trasferimento del personale stesso.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio successiva all'entrata

in vigore della presente legge, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottano le deliberazioni di cui al comma 2. Fino a tale data restano ferme le attuali dotazioni organiche.

### **Art. 35**

#### *(Disciplina del rapporto di lavoro)*

1. Il rapporto di lavoro del dipendente dell'amministrazione regionale è disciplinato per quanto non previsto dalla presente legge e dalle altre norme regionali in materia, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.lgs. 165/2001.

2. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale regionale è definito dai contratti collettivi.

### **Art. 36**

#### *(Competenze della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale)*

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano:

- a) la determinazione delle direttive per la contrattazione decentrata e la nomina delle delegazioni per la contrattazione;
- b) l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti e degli accordi decentrati;
- c) la determinazione dei posti da mettere a concorso o a selezione e la nomina delle relative commissioni;
- c bis) le procedure selettive per l'accesso dall'esterno e per la progressione nel sistema di classificazione del personale, le modalità di costituzione delle commissioni di selezione e i compensi per i componenti;
- c ter) le modalità di funzionamento degli organi disciplinari;
- c quater) l'esercizio delle funzioni dell'ufficiale rogante;
- c quinquies) l'esercizio delle funzioni del datore di lavoro in applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

### **Art. 37**

#### *(Incompatibilità)*

1. Ai dipendenti regionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del d.lgs. 165/2001. L'autorizzazione prevista al comma 2 del medesimo articolo è rilasciata, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, dal dirigente della struttura competente in materia di personale, sentito il dirigente della struttura di assegnazione del dipendente interessato e dopo aver verificato la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

**Art. 38**

*(Abrogato dall'articolo 14 della l.r. 23 ottobre 2007, n. 14)*

**Art. 38 bis**

*(Pari opportunità)*

1. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento al lavoro i comitati e le commissioni previste dalla presente legge sono composti da entrambi i generi.

**CAPO V****Norme finali e transitorie****Art. 39**

*(Istituzioni di enti, aziende e agenzie)*

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di legge indirizzata a riordinare organicamente la disciplina relativa alle Agenzie, agli Enti e alle Aziende istituite ai sensi della vigente normativa regionale.

**Art. 40**

*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla costituzione delle strutture organizzative e al conferimento degli incarichi dirigenziali di preposizione alle medesime strutture.

2. Fino alla completa costituzione delle strutture previste dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle strutture esistenti contenute nelle leggi abrogate.

3. In attesa dell'adozione delle norme di cui all'articolo 1, comma 4, restano ferme le disposizioni relative all'organizzazione del Consiglio regionale, ancorché contenute nelle leggi abrogate.

4. In attesa della revisione delle procedure della programmazione, del bilancio e della contabilità regionale, le quote di cui all'articolo 4, comma 2, sono individuate anche mediante aggregazioni o disaggregazioni dei capitoli di relativa pertinenza.

5. E' soppresso il Centro regionale per i beni culturali, istituito con l.r. 30 dicembre 1974, n. 53. I richiami al Centro contenuti nelle leggi regionali vigenti devono intendersi riferiti alla struttura competente in materia di beni e attività culturali.

6. *(Abrogato dall'articolo 33 della l.r. 1 agosto 2005, n. 19)*

7. L'organizzazione delle strutture preposte agli adempimenti conseguenti a dichia-

razioni dello stato di emergenza, alla ricostruzione post terremoto e ad altre calamità naturali, nonché alla predisposizione ed attuazione di programmi di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio è disciplinata dalla Giunta regionale anche in deroga alle norme della presente legge.

8. La Giunta regionale riferisce entro novanta giorni al Consiglio regionale sull'istituzione delle strutture di cui al comma 7.

9. Le disposizioni contenute nel regolamento regionale 6 giugno 1991, n. 30 si applicano sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 38, comma 1, lettera a) e, comunque, alle procedure concorsuali e alle selezioni già indette alla medesima data, le quali si svolgono in conformità ai principi di semplificazione amministrativa introdotti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e dal d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403.

10. Le disposizioni contenute nella l.r. 26 ottobre 1998, n. 35 si applicano sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 38, comma 1, lettera a) e, comunque, ai concorsi ed alle selezioni indette prima dell'adozione del medesimo regolamento.

11. Le disposizioni contenute nel regolamento regionale 16 dicembre 1996, n. 45 si applicano sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b).

12. Le disposizioni contenute nell'articolo 102 della l.r. 31 ottobre 1984, n. 31, come modificato dall'articolo 38 della l.r. 23 marzo 2000, n. 21 si applicano sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c).

13. Sino alla completa attuazione dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, agli istituti ed alle materie non ancora disciplinati dai contratti collettivi si applicano le previgenti norme statali.

14. Per il personale regionale inquadrato con le l.r. 17 gennaio 1991, n. 1 e l.r. 23 luglio 1996, n. 27, il periodo di servizio prestato o riconosciuto nell'ente di provenienza è considerato, ai soli fini dei concorsi, come effettuato alle dipendenze della Regione.

15. Le disposizioni contenute nell'articolo 69 della l.r. 4 novembre 1988, n. 42 continuano a produrre efficacia nei confronti del personale in esso individuato.

16. Le graduatorie delle procedure selettive per l'assunzione di personale restano efficaci per un periodo di tre anni dalla data della loro pubblicazione e possono essere utilizzate per la copertura dei posti che si rendessero vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione della procedura selettiva medesima.

17. I termini di efficacia, stabiliti nei relativi bandi, delle graduatorie dei concorsi pubblici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati di tre anni.

#### **Art. 41**

*(Modificazioni alla l.r. 31 ottobre 1994, n. 44)*

1. *(Omissis)*

2. *(Omissis)*

**Art. 42**  
(Abrogazioni)

1. (Omissis)
2. (Omissis)
3. (Omissis)
4. Sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi, di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla presente legge.

---

*Nota relativa all'articolo 1: modificato dall'art. 1, l.r. 1 agosto 2005, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 2: modificato dall'art. 2, l.r. 1 agosto 2005, n. 19, e dall'art. 1, l.r. 14 ottobre 2013, n. 33.*

*Nota relativa all'articolo 3: modificato dall'art. 33, l.r. 1 agosto 2005, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 4: modificato dagli artt. 3 e 33, l.r. 1 agosto 2005, n. 19; dall'art. 6, l.r. 28 dicembre 2010, n. 22, e dall'art. 2, l.r. 14 ottobre 2013, n. 33.*

*Nota relativa all'articolo 5: sostituito dall'art. 4, l.r. 1 agosto 2005, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 6 - 7: articoli abrogati dall'art. 33, l.r. 1 agosto 2005, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 8: sostituito dall'art. 5, l.r. 1 agosto 2005, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 9: sostituito dall'art. 6, l.r. 1 agosto 2005, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 10: prima sostituito dall'art. 7, l.r. 1 agosto 2005, n. 19, poi modificato dall'art. 3, l.r. 14 ottobre 2013, n. 33.*

*Nota relativa all'articolo 11: sostituito dall'art. 8, l.r. 1 agosto 2005, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 12: modificato dagli artt. 9 e 33, l.r. 1 agosto 2005, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 12 bis: aggiunto dall'art. 10, l.r. 1 agosto 2005, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 13: abrogato dall'art. 5, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.*

*Nota relativa all'articolo 14: prima modificato dall'art. 6, r.r. 4 dicembre 2004, n. 11, poi sostituito dall'art. 11, l.r. 1 agosto 2005, n. 19, quindi modificato dall'art. 28, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.*

*Nota relativa all'articolo 15: abrogato dall'art. 33, l.r. 1 agosto 2005, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 16: prima sostituito dall'art. 12, l.r. 1 agosto 2005, n. 19, poi modificato dall'art. 4, l.r. 14 ottobre 2013, n. 33, e dall'art. 20, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.*

*Nota relativa all'articolo 16 bis: aggiunto dall'art. 13, l.r. 1 agosto 2005, n. 19, poi modificato dall'art. 5, l.r. 14 ottobre 2013, n. 33, e dall'art. 20, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.*

*Nota relativa all'articolo 17: sostituito dall'art. 14, l.r. 1 agosto 2005, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 18: modificato dall'art. 13, l.r. 30 giugno 2003, n. 14; dall'art. 2, l.r. 13 maggio 2004, n. 10; dall'art. 15, l.r. 1 agosto 2005, n. 19, e dall'art. 6, l.r. 28 dicembre 2010, n. 22.*

*Nota relativa all'articolo 19: modificato dall'art. 16, l.r. 1 agosto 2005, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 20: modificato dall'art. 17, l.r. 1 agosto 2005, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 21: modificato dall'art. 18, l.r. 1 agosto 2005, n. 19, e dall'art. 12, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.*

*Nota relativa all'articolo 22: prima modificato dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 8; dall'art. 19, l.r. 1 agosto 2005, n. 19; dall'art. 1, l.r. 4 agosto 2008, n. 27, e dall'art. 40, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, poi sostituito dall'art. 1, l.r. 22 dicembre 2009, n. 33, e modificato dall'art. 21, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20, e dall'art. 12, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.*

*Nota relativa all'articolo 22 bis: aggiunto dall'art. 2, l.r. 4 agosto 2008, n. 27, poi modificato dall'art. 39, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, e dall'art. 2, l.r. 22 dicembre 2009, n. 33.*

*Nota relativa all'articolo 23: modificato dall'art. 33, l.r. 1 agosto 2005, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 24 bis: aggiunto dall'art. 1, l.r. 30 maggio 2012, n. 17.*

*Nota relativa all'articolo 25: prima sostituito dall'art. 20, l.r. 1 agosto 2005, n. 19, poi modificato dall'art. 6, l.r. 14 ottobre 2013, n. 33.*

*Nota relativa all'articolo 26: modificato dall'art. 2, l.r. 12 maggio 2003, n. 8; dall'art. 21, l.r. 1 agosto 2005, n. 19; dall'art. 3, l.r. 4 agosto 2008, n. 27; dall'art. 10, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31; dall'art. 11, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45, e dall'art. 7, l.r. 14 ottobre 2013, n. 33.*

*Nota relativa all'articolo 27: modificato dall'art. 22, l.r. 1 agosto 2005, n. 19, e dall'art. 11, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45.*

*Nota relativa all'articolo 28: prima modificato dall'art. 24, l.r. 23 aprile 2002, n. 6; dall'art. 3, l.r. 12 maggio 2003, n. 8, e dall'art. 1, l.r. 13 maggio 2004, n. 10; poi sostituito dall'art. 1, l.r. 23 febbraio 2005, n. 14, e modificato dall'art. 23, l.r. 1 agosto 2005, n. 19; dall'art. 4, l.r. 4 agosto 2008, n. 27; dall'art. 1, l.r. 2 marzo 2009, n. 4; dall'art. 21, l.r. 22 novembre 2010, n. 17; dall'art. 6, l.r. 28 dicembre 2010, n. 22, e dall'art. 8, l.r. 14 ottobre 2013, n. 33.*

*Nota relativa all'articolo 29: modificato dagli artt. 24 e 33, l.r. 1 agosto 2005, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 30: sostituito dall'art. 25, l.r. 1 agosto 2005, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 31: modificato dall'art. 26, l.r. 1 agosto 2005, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 32: modificato dall'art. 27, l.r. 1 agosto 2005, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 33: prima modificato dall'art. 28, l.r. 1 agosto 2005, n. 19, poi abrogato dall'art. 6, l.r. 28 dicembre 2010, n. 22.*

*Nota relativa all'articolo 36: modificato dall'art. 14, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14.*

*Nota relativa all'articolo 38: abrogato dall'art. 14, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14.*

*Nota relativa all'articolo 38 bis: aggiunto dall'art. 29, l.r. 1 agosto 2005, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 40: modificato dall'art. 33, l.r. 1 agosto 2005, n. 19.*

*Nota relativa all'articolo 41: il comma 1 sostituisce l'art. 2, l.r. 31 ottobre 1994, n. 44. Il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 9, l.r. 31 ottobre 1994, n. 44.*

*Nota relativa all'articolo 42: il comma 1 abroga le l.r. 14 maggio 1973, n. 9; 27 maggio 1974, n. 12; 17 aprile 1975, n. 24; 3 maggio 1976, n. 7; 3 maggio 1977, n. 14; 20 gennaio 1978, n. 4; 9 marzo 1978, n. 7; 4 settembre 1978, n. 18; 19 giugno 1979, n. 22; 21 novembre 1979, n. 38; 3 marzo 1980, n. 9; 1° giugno 1980, n. 47; 2 giugno 1980, n. 48; 2 giugno 1980 n. 49; 29 agosto 1980, n. 52; 3 settembre 1980, n. 53; 31 agosto 1981, n. 25; 15 dicembre 1981, n. 38; 15 dicembre 1982, n. 47; 9 giugno 1983, n. 13; 26 giugno 1984 n. 14; 31 ottobre 1984, n. 31; 24 gennaio 1985, n. 4; 23 febbraio 1985, n. 5; 22 aprile 1985, n. 14; 4 maggio 1985, n. 33; 26 giugno 1986, n. 18; 25 agosto 1986, n. 22; 24 marzo 1987, n. 14; 19 giugno 1987, n. 31; 25 luglio 1988 n. 26; 4 novembre 1988, n. 42; 30 dicembre 1989, n. 34; 26 aprile 1990, n. 29; 26 aprile 1990, n. 30; 27 aprile 1990, n. 50; 17 gennaio 1991, n. 1; 28 gennaio 1991, n. 4; 20 dicembre 1991, n. 38; 17 gennaio 1992, n. 6; 9 novembre 1993, n. 26; 21 marzo 1994, n. 10;*

*18 maggio 1994, n. 19; 9 giugno 1994, n. 20; 29 agosto 1994, n. 34; 6 marzo 1995, n. 22; 23 luglio 1996, n. 27; 26 ottobre 1998, n. 35; 26 gennaio 1999, n. 3; 2 agosto 1999, n. 21. Il comma 2 abroga gli artt. 1, 6 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e la tabella di corrispondenza della l.r. 26 giugno 1986, n. 19; la lett. c) del comma 4 dell'art. 1, l.r. 14 marzo 1989, n. 4; il comma 1 dell'art. 3, l.r. 31 ottobre 1994, n. 44. Il comma 3 abroga i r.r. 23 luglio 1974, n. 4; 20 gennaio 1987, n. 20; 6 giugno 1991, n. 30; 16 dicembre 1996, n. 45.*

---

**Legge regionale 8 agosto 1997, n. 54 <sup>(1)</sup>**

**MISURE FLESSIBILI DI GESTIONE DEL PERSONALE  
DELLA REGIONE E DEGLI ENTI DA ESSA DIPENDENTI E  
NORME SUL FUNZIONAMENTO E SUL TRATTAMENTO  
ECONOMICO ACCESSORIO DEGLI ADDETTI ALLE  
SEGRETERIE PARTICOLARI**

**Artt. 1 - 8**

*(Omissis)*

**TITOLO II**

**Disposizioni sul funzionamento e sul trattamento economico  
del personale delle segreterie particolari**

**Art. 9**

*(Personale delle segreterie particolari)*

1. Il personale assegnato alle segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale previsto dall'articolo 25 e dal comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 26 aprile 1990, n. 30, è tenuto a prestare l'orario di lavoro previsto dal relativo contratto nazionale di lavoro e dalle altre norme vigenti in materia.

2. L'orario di servizio è suscettibile di flessibilità secondo le esigenze dell'attività istituzionale dei titolari delle rispettive strutture.

3. I dipendenti regionali di cui al comma 1 debbono essere in possesso di qualifica funzionale non superiore all'ottava.

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce



## Art. 10

### *(Competenze al personale delle segreterie particolari)*

1. Il personale che presta servizio nelle strutture di cui all'articolo 9, è escluso dalla fruizione di tutti i trattamenti accessori diversi dal trattamento stipendiale fondamentale, quali compensi per lavoro straordinario, compensi per la produttività e progetti obiettivi o altri previsti dal vigente CCNL, per il personale delle Regioni e delle autonomie locali.

2. Onde compensare l'esclusione dalle competenze di cui al comma 1, ai responsabili delle segreterie particolari di cui all'articolo 9 compete per la durata dell'incarico, oltre al trattamento economico in godimento, un'indennità annua lorda da corrispondersi in dodici rate mensili secondo la tabella sotto riportata:

- a) segreteria del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale, lire quindicimilioni;
- b) segreteria Vice Presidente della Giunta regionale, lire tredicimilioni;
- c) segreterie Assessori e Vice Presidenti del Consiglio regionale, lire undicimilioni;
- d) segreterie Consiglieri segretari del Consiglio regionale, lire diecimilioni.

3. Al restante personale delle segreterie particolari compete un'indennità annua lorda da corrispondersi in dodici rate mensili, correlata alla qualifica funzionale rivestita secondo la tabella sotto riportata:

qualifiche funzionali

II 3.600.000

III 4.600.000

IV 5.600.000

V 6.600.000

VI 7.600.000

VII 8.900.000

VIII 9.900.000.

4. Al personale esterno di cui all'articolo 6 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34, con funzioni di responsabilità, compete oltre al trattamento economico in godimento, una indennità annua lorda da corrispondersi in dodici rate mensili, in relazione alla consistenza numerica del gruppo consiliare secondo la tabella sotto riportata:

gruppo lettera a) articolo 4 l.r. 34/1988 lire 3.000.000

gruppo lettera b) articolo 4 l.r. 34/1988 lire 5.000.000

gruppo lettera c) articolo 4 l.r. 34/1988 lire 7.000.000

gruppo lettera d) articolo 4 l.r. 34/1988 lire 9.000.000. Le suddette indennità vengono rideterminate periodicamente in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Il suddetto personale è escluso dalla fruizione di tutti i trattamenti accessori diversi dal trattamento stipendiale fondamentale previsti dal CCNL per il personale delle Regioni e delle autonomie locali.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, commi 1 e 3, si applicano al restante personale dei gruppi consiliari e al personale di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 14 marzo 1989, n. 4 così come modificato dal comma 5 dell'articolo 35 della l.r. 26 aprile 1990, n. 30.

6. Il personale regionale di ruolo di cui all'articolo 25 ed all'articolo 35, comma 5, della l.r. 26 aprile 1990, n. 30, al termine dell'incarico, viene riassegnato all'area al cui interno è compreso il servizio di provenienza.

7. Gli autisti assegnati alla guida di autovetture in dotazione ai componenti la Giunta regionale ed ai componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono esclusi dalla fruizione di tutti i trattamenti accessori diversi dal trattamento stipendiale fondamentale, quali compensi per lavoro straordinario, compensi per la produttività e progetti obiettivi o altri previsti dal vigente CCNL per il personale delle Regioni e delle autonomie locali.

8. Onde compensare l'esclusione dalle competenze di cui al comma 7, allo stesso personale compete per la durata dell'assegnazione oltre al trattamento economico in godimento, un'indennità annua lorda di lire tredicimilioni da corrispondersi in dodici rate mensili e rapportata al periodo di effettivo servizio.

### **Art. 11**

*(Transitorietà dei trattamenti economici)*

1. I trattamenti di cui agli articoli 9 e 10 sono riconosciuti, in via transitoria, in attesa della specifica disciplina contrattuale così come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

### **Artt. 12 - 15**

*(Omissis)*



---

## **Legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 <sup>(1)</sup>**

### **DISCIPLINA DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI PUBBLICI OPERANTI IN MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE E AI COMPONENTI DI COMMISSIONI, COLLEGI E COMITATI ISTITUITI DALLA REGIONE O OPERANTI NELL'AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

#### **Art. 1**

Agli amministratori ed ai componenti dei collegi dei revisori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale spetta una indennità mensile di carica o un'indennità di presenza stabilita annualmente dai consigli di amministrazione entro i limiti fissati dalla allegata tabella "A" e dalle disponibilità dei rispettivi bilanci di previsione.

Ai commissari straordinari nominati dalla Regione, nell'esercizio del potere di vigilanza sugli enti di cui al primo comma, spetta un'indennità pari a quella stabilita per i presidenti degli enti medesimi.

Per ogni assenza alle sedute dell'organo collegiale di cui l'amministratore o il revisore dei conti fa parte, viene operata una trattenuta sulla indennità di carica pari ad un quindicesimo dell'indennità medesima.

#### **Art. 2**

Ai componenti di commissioni, comitati o collegi di cui alla allegata tabella "B" spetta un'indennità di presenza nella misura a fianco di ciascuno indicata.

1 bis. L'indennità spettante ai componenti delle commissioni previste dall'articolo 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è determinata dalla Giunta regionale in relazione all'entità delle gare.

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

### **Art. 2 bis**

La misura delle indennità di cui alle tabelle "A" e "B" è adeguata ogni tre anni sulla base delle variazioni annuali dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, non comprensivo dei tabacchi, pubblicato dall'ISTAT nella Gazzetta ufficiale.

### **Art. 3**

L'indennità di presenza di cui ai precedenti articoli compete per ogni seduta dell'organo collegiale.

Per seduta, agli effetti della presente legge, si intende il complesso dei lavori e delle operazioni svolti nell'arco di una giornata, anche se in tempi frazionati, regolarmente e validamente verbalizzati, ai fini per i quali l'organo collegiale è costituito.

3° - 6° (*Abrogati dall'articolo 1 della l.r. 4 luglio 1994, n. 23*)

### **Art. 4**

Agli amministratori ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti degli enti di cui all'articolo 1 ed ai componenti degli organi collegiali di cui all'articolo 2 che risiedono in comuni della regione diversi da quelli ove ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui fanno parte è corrisposto per ogni seduta il rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico vigente nel tempo, così come riconosciuto ai dipendenti regionali per l'uso dell'auto propria, moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza ed il comune sede dell'ente amministrato o dell'organo collegiale.

Ai soggetti di cui al comma precedente che non risiedono nei Comuni della Regione è corrisposto, per ogni seduta, oltre al compenso di cui all'allegata tabella B, il rimborso forfettario delle spese di viaggio pari al costo del biglietto ferroviario di prima classe, comprensivo dell'eventuale supplemento ed aumentato, per tutte le tratte non servite dalla ferrovia, di una somma pari al costo del biglietto di altro mezzo di trasporto pubblico, nonché il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, entro i limiti previsti per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente, e strettamente correlate agli orari di inizio e termine della seduta.

Ai presidenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20, che per l'esercizio delle loro attribuzioni si rechino nella sede dell'ente amministrato e corrisposto il rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede dell'ente amministrato.

Il rimborso forfettario previsto dal precedente comma è corrisposto sulla base delle effettive presenze e comunque non può superare la somma corrispondente ad un massimo di 15 presenze mensili comprese quelle per la partecipazione alle sedute dei ri-

spettivi consigli di amministrazione. Le relative presenze sono certificate dal direttore o dal segretario dell'ente.

Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma si applicano anche ai vicepresidenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui all'articolo 1.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche ai componenti di nomina regionale del Comitato misto paritetico regionale per le servitù militari previsto dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898 concernente: "Nuova regolamentazione delle servitù militari".

### **Art. 5**

Ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge che per l'esercizio delle loro attribuzioni si rechino fuori del comune ove ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui fanno parte spettano l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti per i dipendenti regionali con la qualifica funzionale di dirigente più alto in grado salvo quanto previsto dal comma successivo.

Ai componenti del comitato regionale per il territorio che, nell'esercizio di attività istruttorie, si rechino fuori dal comune ove ha sede il comitato, spettano un'indennità di missione forfettaria per ogni sopralluogo e il rimborso delle spese di viaggio tra il comune di residenza e quello ove si effettua il sopralluogo secondo le modalità di cui all'articolo 4.

Le missioni sono autorizzate dagli organi competenti dell'ente amministrato per i soggetti di cui all'articolo 1 e dai presidenti degli organi collegiali per i soggetti di cui all'articolo 2.

Gli organi collegiali di cui all'articolo 2 autorizzano le missioni dei rispettivi presidenti.

Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme in materia di trattamento economico di missione previste per i dipendenti regionali.

### **Art. 6**

Le indennità di carica di cui all'articolo 1 sono ridotte del 50 per cento ove si cumulano con quelle derivanti da altre cariche elettive.

L'indennità di presenza non spetta agli amministratori per i quali, ai sensi dell'articolo 1, è corrisposta l'indennità di carica.

### **Art. 7**

Agli amministratori degli enti di cui all'articolo 1 ed ai componenti degli organi collegiali di cui all'articolo 2 dipendenti da pubbliche amministrazioni le indennità stabilite dalla presente legge possono essere liquidate nei modi e alle condizioni previsti dai rispettivi ordinamenti in materia di stato giuridico e trattamento economico.

Per le finalità di cui al precedente comma l'amministrazione competente alla liqui-

dazione delle indennità deve preventivamente acquisire dall'ente di appartenenza del pubblico dipendente formale attestazione dei modi e delle condizioni di liquidazione delle indennità ove spettanti.

Il rimborso delle spese di viaggio di cui all'articolo 4 non spetta ai dipendenti pubblici per le sedute che si svolgono nei giorni in cui prestano servizio presso gli uffici aventi sede nello stesso comune nel quale ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui sono componenti.

Possono essere corrisposte le indennità relative alla partecipazione delle commissioni di gara e di concorso quando questa non rientri nelle attribuzioni dell'ufficio ricoperto dal dipendente. Possono essere inoltre corrisposte le indennità relative alla partecipazione ad altre commissioni e comitati regionali che non rientri obbligatoriamente tra gli ordinari doveri dell'ufficio cui il dipendente è preposto o addetto e sia inoltre svolta al di fuori del normale orario di lavoro.

La partecipazione dei componenti dipendenti delle unità sanitarie locali alle sedute dei comitati e delle commissioni tecniche operanti in materia di sanità e per i quali è previsto il mandato gratuito, rientra nelle attribuzioni dell'ufficio ricoperto dagli stessi.

### **Art. 8**

Le indennità di cui alla presente legge si intendono al lordo delle ritenute fiscali.

Agli adempimenti previsti dal primo comma dell'articolo 90 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, connessi alla liquidazione delle indennità e rimborsi spese a carico del bilancio regionale provvede il servizio personale sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze, sottoscritto dal segretario dei rispettivi organi collegiali o da chi ne assume le funzioni.

La liquidazione delle spese di cui al presente articolo è disposta dalla giunta regionale.

### **Art. 9**

A decorrere dall'1 gennaio 1994 e fino all'entrata in vigore della normativa regionale sul riordino della materia sanitaria, l'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti delle unità sanitarie locali è fissata in misura pari al dieci per cento del compenso spettante all'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti; agli stessi competono, inoltre, le indennità ed i rimborsi previsti dall'articolo 4 della presente legge.

Per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 15 della legge regionale 3 marzo 1982, n. 7, restano a carico del bilancio regionale le maggiorazioni delle competenze previste dalla presente legge. Le spese per il funzionamento delle commissioni d'esame per l'abilitazione venatoria restano a carico delle province ai sensi della legge regionale 29 marzo 1983, n. 8.

Ai componenti dei Comitati di gestione e delle Commissioni d'esame costituiti ai

sensi della vigente normativa regionale attuativa del Regolamento CEE n. 2084/93 e successive modificazioni ed integrazioni spetta, per le funzioni svolte, un'indennità giornaliera di presenza pari a lire 50.000, oltre ai rimborsi spese, previsti dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme occorrenti per il pagamento delle indennità e dei rimborsi dei dipendenti regionali componenti dei Comitati di gestione e delle Commissioni d'esame per l'attuazione dei corsi previsti dal Regolamento CEE n. 2084/93 e successive modificazioni ed integrazioni sono proporzionalmente poste a carico dei bilanci annuali di previsione della spesa della Regione sui capitoli concernenti l'attuazione dei corsi previsti dal suddetto regolamento e successive modificazioni.

### **Art. 10**

Le indennità e i rimborsi spese previsti dalla presente legge non spettano ai componenti che ricoprono la carica di consigliere regionale.

Le indennità previste dalla presente legge spettano dal 1° gennaio 1984.

### **Art. 11**

*(Omissis)*

*(Abrogato dall'articolo 34 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2)*

Cessano di avere applicazione le norme contenute negli statuti e nei regolamenti degli enti di cui alla tabella "A" in contrasto con la presente legge.

### **Art. 12**

Per la corresponsione delle indennità di presenza e dei rimborsi delle spese spettanti ai componenti delle commissioni, comitati o collegi di cui alla tabella "B" allegata alla presente legge, le cui spese sono a carico del bilancio della Regione, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 647.000.000. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Al pagamento delle spese di cui al comma precedente si provvede a carico del capitolo 1340128 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 "Indennità e rimborsi spese spettanti ai componenti di commissioni, comitati o collegi istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale" con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 647.000.000 - Spesa obbligatoria.

Alla copertura della spesa si provvede mediante la riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- capitolo 1340101 L. 4.000.000 - capitolo 1340103 L. 15.000.000 - capitolo 1340104 L. 1.000.000 - capitolo 1340105 L. 13.000.000 - capitolo 1340106 L. 10.000.000 - capitolo 1340111 L. 12.000.000 - capitolo 1340113 L. 1.000.000 - capitolo 1340114 L.



10.000.000 - capitolo 1340115 L. 5.000.000 - capitolo 1340116 L. 25.000.000 - capitolo 1340117 L. 10.000.000 - capitolo 1340120 L. 10.000.000 - capitolo 1340121 L. 5.000.000 - capitolo 1340122 pm - capitolo 1340123 L. 10.000.000 - capitolo 1340125 L. 100.000.000 - capitolo 1340126 L. 30.000.000 - capitolo 1340127 L. 15.000.000 - capitolo 1410101 L. 300.000.000 - capitolo 2133104 L. 6.000.000 - capitolo 3242101 L. 15.000.000 - capitolo 4111101 L. 15.000.000 - capitolo 4251102 L. 35.000.000.

I capitoli numeri 1340101, 1340103, 1340104, 1340105, 1340106, 1340109, 1340110, 1340111, 1340113, 1340114, 1340115, 1340116, 1340117, 1340120, 1340121, 1340122, 1340123, 1340125, 1340126, 1340127, 1410101, 2133104, 3242101, 4111101 dello stato di previsione del bilancio per l'anno 1984 sono dichiarati capitoli aggiunti e, ai sensi dell'articolo 100 - ultimo comma - della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, sono utilizzati per il trasporto dei residui passivi ai sensi e per gli effetti dello stesso articolo 100.

### **Art. 13**

#### *Norma transitoria*

Le norme che attribuiscono indennità commisurate a quella del consigliere regionale rimangono in vigore fino alla scadenza degli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Allegato  
Tabelle A e B  
(*Omissis*)

---

*Nota relativa all'articolo 1: modificato dall'art. 1, l.r. 4 luglio 1994, n. 23.*

*Nota relativa all'articolo 2: modificato dall'art. 1, l.r. 27 maggio 2008, n. 10.*

*Nota relativa all'articolo 2 bis: articolo aggiunto dall'art. 2, l.r. 24 luglio 2002, n. 16.*

*Nota relativa all'articolo 3: modificato dall'art. 1, l.r. 5 aprile 1988, n. 7, e dall'art. 1, l.r. 4 luglio 1994, n. 23.*

*Nota relativa all'articolo 4: modificato dall'art. unico, l.r. 3 maggio 1985, n. 28; dall'art. 1, l.r. 4 luglio 1994, n. 23; dagli artt. 3 e 4, l.r. 24 luglio 2002, n. 16; dall'art. 13, l.r. 25 novembre 2002, n. 25, dall'art. 27, l.r. 24 dicembre 2004, n. 29, e dall'art. 11, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14.*

*Nota relativa all'articolo 5: modificato dall'art. 1, l.r. 5 aprile 1988, n. 7, e dall'art. 5, l.r. 24 luglio 2002, n. 16.*

*Nota relativa all'articolo 7: modificato dall'art. 1, l.r. 4 luglio 1994, n. 23.*

*Nota relativa all'articolo 9: modificato dall'art. 1, l.r. 4 luglio 1994, n. 23; dall'art. 1, l.r. 28 dicembre 1995, n. 67 (come sostituito dall'art. 39, l.r. 30 novembre 1999, n. 32, poi modificato dall'art. 41, l.r. 23 marzo 2000, n. 21), e dall'art. 34, l.r. 19 febbraio 2004, n. 2.*

*Nota relativa all'articolo 11: il primo comma abroga l'art.14, l.r. 24 novembre 1979, n. 41; l'ultimo comma dell'art.11, l.r. 19 marzo 1980, n. 16; la l.r. 9 aprile 1980, n. 19, e le norme di rinvio alla stessa contenute nelle leggi regionali; il secondo comma dell'art.19, l.r. 22 maggio 1980, n. 37; il quarto e il quinto comma dell'art. 7, l.r. 23 aprile 1981, n. 10; la l.r. 13 luglio 1981, n. 15; il penultimo comma dell'art. 6 e l'ultimo comma dell'art.13, l.r. 19 aprile 1981, n. 30; l'ultimo comma dell'art. 2, l.r. 10 novembre 1981, n. 34; il primo, il secondo e il terzo comma dell'art. 21 e l'ultimo comma dell'art. 37, l.r. 3 marzo 1982, n. 7; il primo e il terzo comma dell'art. 5, l.r. 26 aprile 1982, n. 13; il secondo comma dell'art. 11, l.r. 14 dicembre 1982, n. 46; parte del settimo comma dell'art. 23, l.r. 29 marzo 1983, n. 8; il primo comma dell'art. 8, l.r. 26 ottobre 1983, n. 34; il settimo comma dell'art. 9, l.r. 31 ottobre 1983, n. 35; il quarto comma dell'art. 5, l.r. 2 novembre 1983, n. 36. Il secondo comma, che sostituiva i commi quarto e quinto dell'art. 21, l.r. 3 marzo 1982, n. 7, è stato abrogato dall'art. 34, l.r. 19 febbraio 2004, n. 2.*

*Nota relativa all'allegato: tabella A sostituita, da ultimo, dall'art. 1, l.r. 24 luglio 2002, n. 16, poi modificata dall'art. 13, l.r. 25 novembre 2002, n. 25; dall'art. 21, l.r. 16 dicembre 2005, n. 32; dall'art. 32, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36, e dall'art. 19, l.r. 17 giugno 2013, n. 13. La tabella era già stata sostituita dall'art. 2, l.r. 5 aprile 1988, n. 7; poi modificata dall'art. 27, l.r. 22 agosto 1988, n. 35; poi risostituita dall'art. 2, l.r. 4 luglio 1994, n. 23, e modificata dall'art. 46, l.r. 2 settembre 1996, n. 38; dall'art. 15, l.r. 6 agosto 1997, n. 53. Le indennità di carica e di presenza dei componenti degli organi degli istituti autonomi per le case popolari e del loro Consorzio erano poi state raddoppiate dall'art. 80, l.r. 22 luglio 1997, n. 44.*

*Ai sensi dell'art. 32, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36, ai membri del Consiglio di amministrazione degli ERAP è applicata una decurtazione pari a 100 euro per ogni giornata di assenza alle sedute del suddetto Consiglio non giustificata per ragioni di salute con certificato medico, non connessa all'esercizio della carica ricoperta o non riferita a gravi motivi personali. Ai sensi dell'art. 1, l.r. 3 agosto 2010, n. 11, agli amministratori e ai componenti dei collegi dei revisori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale, l'indennità mensile di carica o l'indennità di presenza, definite nei limiti fissati dalla tabella è ridotta del dieci per cento rispetto all'importo percepito. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del predetto art. 1, l.r. 11/2010.*

*Nota relativa all'allegato: tabella B sostituita, da ultimo, dall'art. 1, l.r. 24 luglio 2002, n. 16, poi modificata dall'art. 13, l.r. 25 novembre 2002, n. 25; dall'art. 34, l.r. 19 febbraio 2004, n. 2; dall'art. 17, l.r. 28 aprile 2004, n. 9; dall'art. 6, r.r. 4 dicembre 2004, n. 11; dall'art. 36, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2; dall'art. 76, l.r. 11 luglio 2006, n. 9; dall'art. 7, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3, e dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.*

*La tabella era già stata sostituita dall'art. 2, l.r. 5 aprile 1998, n. 7; poi modificata dall'art. 4, l.r. 28 giugno 1991, n. 15; poi risostituita dall'art. 2, l.r. 4 luglio 1994, n. 23, e modificata dall'art. 5, l.r. 20 novembre 1995, n. 63; dall'art. 1, l.r. 28 dicembre 1995, n. 67; dall'art. 18, l.r. 20 maggio 1997, n. 31; dall'art. 2, l.r. 30 giugno 1997, n. 38; dall'art. 2, l.r. 13 luglio 1999, n. 19, e dall'art. 39, l.r. 30 novembre 1999, n. 32.*

*Ai sensi dell'art. 13, l.r. 25 novembre 2002, n. 25, le indennità e il rimborso spese per il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) sono quelli previsti dall'art. 9, l.r. 27 marzo 2001, n. 8, e la spesa è posta a carico dell'UPB 1.05.01.*

*Ai sensi dell'art. 1, l.r. 3 agosto 2010, n. 11, ai componenti delle commissioni, dei comitati o dei collegi di cui alla tabella spetta il rimborso delle spese documentate per il viaggio, determinato nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo pari al doppio della distanza tra la propria residenza anagrafica e il comune sede dell'organismo nonché, in ipotesi di trasferta per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica, il rimborso delle spese documentate per viaggio, vitto e alloggio, secondo i criteri e le modalità fissati per i dipendenti regionali.*



---

## **Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 <sup>(1)</sup>**

### **NORME PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DI SPETTANZA DELLA REGIONE**

#### **Art. 1**

*(Ambito di applicazione)*

1. Le norme della presente legge si applicano a tutte le nomine e designazioni da effettuarsi dagli organi statutari della Regione sulla base di leggi, regolamenti, statuti e convenzioni in organi di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione. Esse si informano a principi di trasparenza, partecipazione e adeguata rappresentanza di genere.

2. Le norme di cui alla presente legge si applicano altresì alle nomine negli organi e organismi regionali indicati nell'allegato A alla presente legge.

3. Ai restanti organi ed organismi regionali con carattere di continuità, quando la nomina o designazione permane di competenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 2, le norme procedurali definite dalla presente legge si applicano solo in mancanza di regolamentazione nella normativa istitutiva. Le norme di cui all'articolo 12 in materia di trasparenza si applicano in ogni caso a tutte le nomine di competenza della Giunta e del Consiglio ivi comprese quelle in organismi collegiali operanti a livello tecnico e amministrativo nelle materie di competenza regionale.

4. Nelle ipotesi previste dai commi 1, 2 e 3 le norme della presente legge non si applicano comunque quando le nomine o designazioni conseguono di diritto alla titolarità di organi o uffici, o ineriscono alla qualità di consigliere regionale o devono effettuarsi sulla base di designazioni da parte di soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione.

5. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle normative istitutive, le nomine e le designazioni regionali possono essere reiterate una sola volta alle medesime cariche.

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

**Art. 2**  
(*Competenze*)

1. Spettano al Consiglio regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 52 dello Statuto le nomine degli amministratori degli enti e aziende dipendenti, delle società o consorzi a partecipazione regionale.

2. Spettano altresì al Consiglio le altre nomine e designazioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge statale, dallo Statuto regionale, dagli statuti di altri enti, da norme regionali nonchè quelle previste nell'allegato B alla presente legge.

3. Sono di competenza della Giunta regionale le nomine e le designazioni attribuite genericamente alla Regione e quelle non spettanti al Consiglio regionale ai sensi dei commi 1 e 2 o non attribuite al Presidente della Giunta regionale dalle vigenti leggi dello Stato. Restano tuttavia di competenza del Consiglio regionale le designazioni per le quali sono previsti la garanzia della presenza della minoranza o il voto limitato o quando i rappresentanti della Regione da eleggere sono in numero superiore a due.

**Art. 3**  
(*Pubblicità*)

1. I competenti uffici della Giunta e del Consiglio regionale, per le nomine e le designazioni di rispettiva competenza, provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

2. La struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine, entro il 31 ottobre di ogni anno predisporre e pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e designazioni di cui all'articolo 1, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo. Della pubblicazione è dato avviso su un quotidiano a diffusione regionale.

3. L'elenco deve indicare:

- a) la denominazione dell'ente e dell'organo od organismo interessati;
- b) le norme di legge, di regolamento, di statuto o di convenzioni relative;
- c) la competenza alla nomina o designazione;
- d) i requisiti previsti dalla normativa istitutiva dell'organo od organismo interessato, o eventualmente predeterminati ai sensi dell'articolo 4;
- e) la durata in carica;
- f) la data entro cui deve essere deliberata la nomina o designazione;
- g) i compensi previsti a qualsiasi titolo per l'incarico conseguente.

4. Ove occorra procedere in corso d'anno, anche per norme sopravvenute, a nomine o designazioni non comprese nell'elenco o a sostituzioni per qualsiasi causa, si provvede a darne tempestiva pubblicità attraverso la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro trenta giorni dal manifestarsi di tale occorrenza, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

#### **Art. 4** *(Requisiti)*

1. La commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, in caso di mancanza o insufficienza di definizione dei requisiti della normativa istitutiva, predetermina i requisiti professionali e di esperienza minimi necessari all'espletamento dell'incarico conseguente alle nomine e designazioni di cui alla presente legge.

2. A tale scopo onde consentire la pubblicazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), la struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine comunica entro il 30 giugno alla Commissione consiliare competente l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo ed entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

3. La Commissione consiliare, dopo aver predeterminato i requisiti di cui al comma 1, li comunica alla struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine entro il 30 settembre, per le nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo ed entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell'elenco, per le nomine e designazioni di cui all'articolo 3, comma 4. Trascorsi tali termini la struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine procede comunque alla pubblicazione di cui all'articolo 3.

#### **Art. 5** *(Candidature)*

1. Fino a trenta giorni prima del termine previsto per ciascuna nomina o designazione possono essere proposte rispettivamente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, candidature da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari e da parte di ordini professionali, enti e associazioni operanti nei settori interessati.

1 bis. Ciascun soggetto di cui al comma 1 è tenuto a presentare, per ogni singolo organismo, almeno la candidatura di una donna e di un uomo.

2. Alla proposta di candidatura sono allegati:

- a) la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, relativa alla data ed al luogo di nascita, al titolo di studio, all'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con una pubblica amministrazione, all'accettazione della candidatura, all'inesistenza di cause di ineleggibilità e di non candidabilità, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, all'esistenza di eventuali cause di incompatibilità;
- b) il curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, contenente anche l'indicazione degli eventuali incarichi ricoperti in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica.

**Art. 6**  
*(Deliberazione)*

1. Alle nomine e designazioni di propria spettanza il Consiglio regionale provvede, entro il termine per ciascuna previsto, su parere della Commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali. La Commissione verifica la rispondenza dei requisiti in possesso dei candidati a quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d); sente su loro richiesta, i presentatori delle singole candidature e può sentire i candidati stessi; ove manchino candidature, può proporre di proprie; esprime e trasmette il proprio parere almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la nomina e la designazione.

2. Alle nomine e designazioni di propria competenza la Giunta regionale provvede entro il termine per ciascuna previsto, dopo aver riscontrato nei candidati proposti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), della presente legge. Nel caso di candidature superiori al numero delle nomine o designazioni da effettuare, la Giunta regionale decide sulla base di un esame comparativo delle stesse.

3. Qualora la Giunta non provveda nei termini alla nomina o designazione, questa è disposta dal Presidente della Giunta entro i successivi quarantacinque giorni con decreto motivato.

4. Qualora il consiglio regionale non deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza entro il termine per ciascuna previsto, il Presidente del Consiglio regionale provvede, nei successivi quarantacinque giorni, con proprio atto da comunicare al Consiglio regionale nella prima seduta. Nell'esercitare tale potere surrogatorio il Presidente tiene conto dell'esame delle candidature già eventualmente effettuato dalla Commissione consiliare.

5. Ove manchino candidature, ovvero le candidature esistenti risultino in tutto o in parte inidonee, gli organi competenti e, per le nomine di competenza la stessa Commissione consiliare, individuano nuove candidature nel rispetto dei requisiti previsti e/o predeterminati, fermo restando l'obbligo di documentazione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.

6. Il Presidente del Consiglio regionale nell'ipotesi di cui al comma 5, procede alla nomina o designazione in via surrogatoria, dopo aver acquisito sui nuovi nominativi il parere della Commissione consiliare competente. Tale parere è espresso nel termine di quindici giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali il Presidente può procedere alla nomina o designazione.

7. Le designazioni da parte di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione negli organi ed organismi amministrativi la cui composizione è disciplinata dalla legge regionale debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Presidente della Giunta regionale, trascorso tale termine gli organi amministrativi si considerano regolarmente costituiti purchè siano nominati almeno i due terzi dei loro componenti.

**Art. 7**

*(Procedure per le sostituzioni, le nomine e designazioni  
non dipendenti dalla prevista scadenza)*

1. Nei casi di sostituzione o di nomina o designazione previsti dall'articolo 3, comma 4, le nomine o designazioni devono essere effettuate non prima del trentesimo e non oltre il cinquantacinquesimo giorno dalla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale. Le candidature sono proposte entro venti giorni dalla pubblicazione ed il termine per la trasmissione del parere da parte della Commissione consiliare è di quindici giorni decorrenti dalla scadenza di quello per la presentazione della candidatura. Decorso inutilmente il cinquantacinquesimo giorno dalla pubblicazione si attiva la funzione surrogatoria presidenziale di cui all'articolo 6, commi 3 e 4.

**Art. 8**

*(Incompatibilità e ineleggibilità)*

1. Sono incompatibili con la carica di amministratore o di revisore dei conti di enti pubblici e privati e società a partecipazione regionale:

- a) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, i Presidenti e gli Assessori delle Province, i Presidenti delle Comunità montane, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;
- b) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti interessati;
- c) coloro che svolgono la funzione di segretario, coordinatore o presidente nazionale, regionale o provinciale di partiti ed organizzazioni sindacali;
- d) coloro che svolgono le funzioni di cui all'articolo 7, lettere e), f) e g) della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Sono ineleggibili alle cariche previste dalla presente legge le persone di cui risulti accertata con sentenza passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione.

3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalle leggi vigenti.

4. Le cariche di amministratore e di revisore dei conti di enti pubblici, privati e di società a partecipazione regionale non sono cumulabili.

5. Salvo quanto diversamente disposto dalle leggi che le prevedono, le cause di ineleggibilità devono essere rimosse entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, per la presentazione delle candidature.

**Art. 9**

*(Procedure volte alla rimozione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)*

1. Quando successivamente alla nomina o designazione si manifesti qualcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla presente legge, i competenti



uffici regionali la contestano al nominato o designato, invitandolo a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

2. Il nominato o designato ha quindici giorni di tempo dalla notifica della contestazione per formulare osservazioni o eliminare la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Entro dieci giorni successivi alla scadenza di cui al comma 2 l'organo regionale che ha proceduto alla nomina o designazione provvede definitivamente e, ove ritenga tuttora sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, dichiara decaduto il nominato o designato.

4. Il provvedimento di decadenza è depositato nella segreteria dell'organo che l'ha adottato nel giorno successivo all'adozione e notificato entro i cinque giorni successivi a colui che è stato dichiarato decaduto.

### **Art. 9 bis**

*(Sospensione dalla carica)*

1. Qualora, successivamente alla nomina, l'autorità giudiziaria disponga il rinvio a giudizio, per appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione, di persone nominate ai sensi della presente legge, l'organo che ha proceduto alla nomina può sospendere l'incarico conferito fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

### **Art. 9 ter**

*(Rappresentanza di genere)*

1. Le competenti strutture amministrative della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa provvedono a verificare che, sul totale delle nomine e designazioni effettuate nell'anno solare di riferimento dall'Assemblea e dalla Giunta, sia garantita la presenza dei due generi negli organismi collegiali di nomina e designazione regionale in ottemperanza alle leggi vigenti.

2. Le competenti strutture amministrative comunicano semestralmente i risultati degli accertamenti effettuati ai fini della verifica agli organi che hanno provveduto alle nomine e designazioni. Se dalla verifica stessa risulta non rispettato quanto previsto al comma 1, l'organo che ha provveduto alle nomine e designazioni è tenuto, nell'anno solare successivo a quello cui si riferisce la verifica, a nominare o designare un numero maggiore di persone del genere sotto rappresentato, in modo da favorire il riequilibrio della presenza dei due generi.

### **Art. 10**

*(Scadenza, ricostituzione e proroga)*

1. Le nomine o designazioni sono effettuate prima delle scadenze dei termini previsti dalle normative istitutive. Nei soli casi di termini coincidenti con quelli della legislatura regionale, ovvero scadenti nel periodo intercorrente tra la cessazione delle funzio-

ni ordinarie del Consiglio regionale prima delle elezioni e quarantacinque giorni dopo la prima riunione del Consiglio successiva alle elezioni stesse, il termine per le nomine e le designazioni è fissato al sessantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio.

2. Gli organi ed organismi amministrativi regolati dalla presente legge svolgono le funzioni loro attribuite sino alle scadenze dei termini previsti nel comma 1. Entro gli stessi termini essi sono ricostituiti, se non ricostituiti sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalle scadenze stesse.

3. Nei periodi in cui sono prorogati gli organi ed organismi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonchè gli atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

4. Nei casi in cui le normative istitutive non prevedono termini di scadenza nè per gli organi ed organismi nè per i singoli componenti di essi, le nomine e designazioni regionali hanno comunque efficacia per non oltre cinque anni.

### **Art. 11**

*(Decadenza degli organi non ricostituiti, regime degli atti e responsabilità)*

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. La Giunta regionale può nominare, per motivate ed eccezionali esigenze, un Commissario straordinario per l'amministrazione degli enti ed aziende di cui all'articolo 52 dello Statuto, per la durata massima di novanta giorni.

2. I titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni delle leggi dello Stato in materia di proroga degli organi amministrativi.

### **Art. 12**

*(Relazioni)*

1. Entro il 30 gennaio di ogni anno, a cura dei dirigenti delle strutture della Giunta e del Consiglio regionali competenti in materia di nomine, è pubblicato l'elenco delle nomine effettuate dai rispettivi organi nel corso dell'anno precedente con le indicazioni dei dati essenziali relativi e dei proponenti.

2. Le persone nominate dalla Regione, ai sensi della presente legge, sono tenute ad inviare all'organo che ha proceduto alla nomina, una relazione sull'attività svolta, qualora venga richiesta.

3. Agli adempimenti istruttori di cui alla presente legge, per le nomine di competenza del consiglio regionale e per quelle di competenza della Giunta regionale provvedono le rispettive strutture del Consiglio e della Giunta competenti in materia di nomine, con la collaborazione degli altri servizi interessati alle stesse. Per gli adempimenti relativi alle nomine diverse da quelle indicate all'articolo 1, provvedono i servizi interessati con

la collaborazione della struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine.

### **Art. 13**

*(Obbligo di motivazione)*

1. Le nomine di competenza della Giunta regionale diverse da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge sono motivate con riferimento ai requisiti di capacità, esperienza e professionalità dei candidati prescelti e devono seguire i criteri dell'avvicendamento e della non cumulabilità delle cariche.

### **Art. 14**

*(Abrogazione e modificazioni di norme)*

1. *(Omissis)*

2. *(Omissis)*

3. Delle seguenti leggi regionali sono confermate le modifiche di seguito riportate:

a) *(omissis)*

b) *(omissis)*

c) *(omissis)*

d) *(omissis)*

e) *(omissis)*

f) *(omissis)*

g) *(omissis)*

h) i membri elettivi del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze di cui all'articolo 3 del regolamento regionale 12 gennaio 1977, n. 5 sono nominati dalla Giunta regionale.

4. Il comma secondo, quarto alinea, dell'articolo 3 della l.r. 23 aprile 1980, n. 23 e lettera g) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 sono modificati secondo quanto previsto nel comma 2 dell'articolo 2 e nell'allegato B alla presente legge.

Allegati

*(Omissis)*

---

*Nota relativa all'articolo 1: modificato dall'art. 4, l.r. 23 luglio 2012, n. 23.*

*Nota relativa all'articolo 3: modificato dall'art. 1, l.r. 10 gennaio 2000, n. 2, e dall'art. 1, l.r. 23 febbraio 2005, n. 10.*

*Nota relativa all'articolo 4: modificato dall'art. 2, l.r. 23 febbraio 2005, n. 10.*

*Nota relativa all'articolo 5: modificato dall'art. 1, l.r. 10 gennaio 2000, n. 2; dall'art. 1, l.r. 1 dicembre 2005, n. 27, e dall'art. 4, l.r. 23 luglio 2012, n. 23. Il r.r. 20 maggio 2014, n. 2 individua i casi di esclusione dell'obbligo di cui al comma 1 bis dell'art. 5 della l.r. 34/1996.*

*Nota relativa all'articolo 7: sostituito dall'art. 1, l.r. 10 gennaio 2000, n. 2.*

*Nota relativa all'articolo 8: modificato dall'art. 2, l.r. 1 dicembre 2005, n. 27. Ai sensi dell'art. 11, l.r. 29 luglio 2008, n. 25, il comma 4 dell'art. 8 della l.r. 34/1996 va interpretato nel senso che non sono cumulabili nella medesima persona più cariche di amministratore o di revisore dei conti o di amministratore e revisore dei conti, svolte in enti diversi.*

*Nota relativa all'articolo 9: sostituito dall'art. 8, l.r. 13 aprile 2015, n. 16.*

*Nota relativa all'articolo 9 bis: aggiunto dall'art. 3, l.r. 1 dicembre 2005, n. 27.*

*Nota relativa all'articolo 9 ter: aggiunto dall'art. 4, l.r. 23 luglio 2012, n. 23.*

*Nota relativa all'articolo 10: modificato dall'art. 3, l.r. 23 febbraio 2005, n. 10.*

*Nota relativa all'articolo 12: modificato dall'art. 4, l.r. 23 febbraio 2005, n. 10.*

*Nota relativa all'articolo 14: il comma 1 abroga le l.r. 14 marzo 1994 n. 9, e 21 marzo 1995, n. 24.*

*Il comma 2 conferma l'abrogazione della l.r. 11 luglio 1977, n. 26.*

*La lett. a) del comma 3 sostituisce la lett. c) del secondo comma dell'art. 11, l.r. 31 maggio 1980, n. 46.*

*La lett. b) del comma 3 sostituisce il quarto comma dell'art. 11, l.r. 31 maggio 1980, n. 46.*

*La lett. c) del comma 3 sostituisce il secondo comma, seconda alinea, dell'art. 1, l.r. 17 dicembre 1981, n. 40.*

*La lett. d) del comma 3 sostituisce la lett. e) del primo comma dell'art. 3, l.r. 30 agosto 1986, n. 24.*

*La lett. e) del comma 3 sostituisce il comma 6 dell'art. 1, l.r. 18 gennaio 1988, n. 2.*

*La lett. f) del comma 3 sostituisce le lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 21, l.r. 2 giugno 1992, n. 19.*

*La lett. g) del comma 3 abroga il comma 2 dell'art. 21, l.r. 2 giugno 1992, n. 19.*



---

## Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 <sup>(1)</sup>

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 49 E 50, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190

#### **Capo I**

Principi generali

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Ambito di applicazioni

#### **Capo II**

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

#### **Capo III**

Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

Art. 5 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

#### **Capo IV**

Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 6 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale

Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

Art. 8 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

**Capo V**

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale

Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

Art. 10 Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali

**Capo VI**

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico

Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

Art. 14 Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

**Capo VII**

Vigilanza e sanzioni

Art. 15 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

Art. 16 Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione

Art. 17 Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto

Art. 18 Sanzioni

Art. 19 Decadenza in caso di incompatibilità

**Capo VIII**

Norme finali e transitorie

Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità

Art. 21 Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001

Art. 22 Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità

Art. 23 Abrogazioni

## Capo I Principi generali

### Art. 1 *Definizioni*

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

- a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
- b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
  - 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
  - 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
  - 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;
- e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
- f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, re-



gionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

- g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
- i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
- j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
- k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;
- l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

## **Art. 2**

### *Ambito di applicazioni*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## **Capo II**

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna  
per reati contro la pubblica amministrazione

### **Art. 3**

*Inconferibilità di incarichi in caso di condanna  
per reati contro la pubblica amministrazione*

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi

l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

### **Capo III**

Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

#### **Art. 4**

*Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati*

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

#### **Art. 5**

*Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati*

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

### **Capo IV**

Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

#### **Art. 6**

*Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale*

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.

#### **Art. 7**

*Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale*

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;

- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

## **Art. 8**

### *Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali*

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni

precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

## **Capo V**

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale

### **Art. 9**

*Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali*

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

### **Art. 10**

*Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali*

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

- a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
- b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

## Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico

### Art. 11

*Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali*

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

**Art. 12**

*Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni  
e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo  
nelle amministrazioni statali, regionali e locali*

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.



**Art. 13**

*Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali*

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

**Art. 14**

*Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali*

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

## Capo VII

### Vigilanza e sanzioni

#### Art. 15

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al presente decreto.

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

#### Art. 16

##### *Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione*

1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza

del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità.

3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconfiribilità degli incarichi e di incompatibilità.

### **Art. 17**

#### *Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto*

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

### **Art. 18**

#### *Sanzioni*

1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

### **Art. 19**

#### *Decadenza in caso di incompatibilità*

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzio-

ne del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

## **Capo VIII**

### Norme finali e transitorie

#### **Art. 20**

##### *Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

#### **Art. 21**

##### *Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001*

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

#### **Art. 22**

##### *Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità*

1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in

materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.

2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

### **Art. 23**

#### *Abrogazioni*

1. Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è abrogato.

---

#### **Nota:**

*Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto (con l'art. 54-ter, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 16, comma 2; (con l'art. 54-ter, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 16, comma 3.*

## **Accesso, trasparenza e privacy. Procedimenti amministrativi**

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44

Legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Regolamento regionale 17 agosto 1994, n. 38



---

## Legge 7 agosto 1990, n. 241<sup>(1)</sup>

### NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

#### **Capo I** PRINCIPI

- Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa
- Art. 2 Conclusione del procedimento
- Art. 2-bis Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento
- Art. 3 Motivazione del provvedimento
- Art. 3-bis Uso della telematica

#### **Capo II** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Art. 4 Unità organizzativa responsabile del procedimento
- Art. 5 Responsabile del procedimento
- Art. 6 Compiti del responsabile del procedimento
- Art. 6-bis Conflitto di interessi

#### **Capo III** PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 7 Comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 8 Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 9 Intervento nel procedimento
- Art. 10 Diritti dei partecipanti al procedimento
- Art. 10-bis Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
- Art. 11 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
- Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici
- Art. 13 Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce



**Capo IV****SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

- Art. 14 Conferenza di servizi
- Art. 14-bis Conferenza di servizi preliminare
- Art. 14-ter Lavori della conferenza di servizi
- Art. 14-quater Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi
- Art. 14-quinquies Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto
- Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni
- Art. 16 Attività consultiva
- Art. 17 Valutazioni tecniche
- Art. 18 Autocertificazione
- Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia
- Art. 20 Silenzio assenso
- Art. 21 Disposizioni sanzionatorie

**Capo IV-bis****EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO**

- Art. 21-bis Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
- Art. 21-ter Esecutorietà
- Art. 21-quater Efficacia ed esecutività del provvedimento
- Art. 21-quinquies Revoca del provvedimento
- Art. 21-sexies Recesso dai contratti
- Art. 21-septies Nullità del provvedimento
- Art. 21-octies Annullabilità del provvedimento
- Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio

**Capo V****ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

- Art. 22 Definizioni e principi in materia di accesso
- Art. 23 Ambito di applicazione del diritto di accesso
- Art. 24 Esclusione dal diritto di accesso
- Art. 25 Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
- Art. 26 Obbligo di pubblicazione
- Art. 27 Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
- Art. 28 Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio

**Capo VI****DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 29 Ambito di applicazione della legge
- Art. 30 Atti di notorietà
- Art. 31 *abrogato*

## **Capo I** **PRINCIPI**

### **Art. 1**

#### *Principi generali dell'attività amministrativa*

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

### **Art. 2**

#### *Conclusione del procedimento*

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termi-

ni non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

### **Art. 2-bis**

#### *Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento*

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.

### **Art. 3**

#### *Motivazione del provvedimento*

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

### **Art. 3-bis**

#### *Uso della telematica*

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

## **Capo II**

### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

#### **Art. 4**

##### *Unità organizzativa responsabile del procedimento*

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

#### **Art. 5**

##### *Responsabile del procedimento*

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

#### **Art. 6**

##### *Compiti del responsabile del procedimento*

1. Il responsabile del procedimento:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
- b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

#### **Art. 6-bis**

##### *Conflitto di interessi*

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

### **Capo III**

#### **PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

#### **Art. 7**

##### *Comunicazione di avvio del procedimento*

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

**Art. 8***Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento*

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
  - a) l'amministrazione competente;
  - b) l'oggetto del procedimento promosso;
  - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
  - c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
  - c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
  - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

**Art. 9***Intervento nel procedimento*

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

**Art. 10***Diritti dei partecipanti al procedimento*

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
  - a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
  - b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

**Art. 10-bis***Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità

competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

## **Art. 11**

### *Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento*

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

5. *(Abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)*



**Art. 12***Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

**Art. 13***Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione*

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.

**Capo IV****SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA****Art. 14***Conferenza di servizi*

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi

attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.

#### **Art. 14-bis**

##### *Conferenza di servizi preliminare*

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi è sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilità per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto,

le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

### **Art. 14-ter**

#### *Lavori della conferenza di servizi*

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire

alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione precedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgono atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione precedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.

3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da

altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale.

9. *(Abrogato dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122)*

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

### **Art. 14-quater**

#### *Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi*

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. *(Abrogato dall'articolo 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15)*

3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Con-

siglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.

3-bis - 3 quater. *(Sostituiti dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78 con il comma 3)*

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

4. *(Abrogato dalla l. 1 febbraio 2005, n. 15)*

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

### **Art. 14-quinquies**

#### *Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto*

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.

### **Art. 15**

#### *Accordi fra pubbliche amministrazioni*

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

### **Art. 16**

#### *Attività consultiva*

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

### **Art. 17**

#### *Valutazioni tecniche*

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per



l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

## **Art. 18**

### *Autocertificazione*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

## **Art. 19**

### *Segnalazione certificata di inizio attività - Scia*

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti

rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è

consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. *(Abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)*

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

## **Art. 20**

### *Silenzio assenso*

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti am-

ministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.

5-bis. *(Abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)*

### **Art. 21**

#### *Disposizioni sanzionatorie*

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 20 'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.

### **Capo IV-bis**

#### **EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO**

### **Art. 21-bis**

#### *Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati*

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

**Art. 21-ter***Esecutorietà*

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

**Art. 21-quater***Efficacia ed esecutività del provvedimento*

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

**Art. 21-quinquies***Revoca del provvedimento*

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

1-ter. (Abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

**Art. 21-sexies***Recesso dai contratti*

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

**Art. 21-septies***Nullità del provvedimento*

1. E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. (Abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

**Art. 21-octies***Annulabilità del provvedimento*

1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

**Art. 21-nonies***Annullamento d'ufficio*

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

**Capo V**  
**ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Art. 22**

*Definizioni e principi in materia di accesso*

1. Ai fini del presente capo si intende:

- a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
- c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

**Art. 23***Ambito di applicazione del diritto di accesso*

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.

**Art. 24***Esclusione dal diritto di accesso*

1. Il diritto di accesso è escluso:
- a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
  - b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
  - c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
  - d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

- a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;



- b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
- c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
- d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
- e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

## **Art. 25**

### *Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi*

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 onché presso

l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.

5-bis. *(Abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5)*

6. *(Abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)*

## **Art. 26**

### *Obbligo di pubblicazione*

1. *(Abrogato dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 22)*

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

## **Art. 27**

### *Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi*

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche. E' membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. *(Abrogato dal d.p.r. 2 agosto 2007, n. 157)*

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. *(Abrogato dal d.p.r. 2 agosto 2007, n. 157)*

## **Art. 28**

*Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio*

1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (Segreto d'ufficio). 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.».

## Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 29

#### *Ambito di applicazione della legge*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.

2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività<sup>(168)</sup> e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

### Art. 30

#### *Atti di notorietà*

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,

n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

### Art. 31

*(Abrogato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15)*

---

#### Note:

*Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 (in G.U. 27/05/1992, n.123) ha disposto (con l'art. 3, commi 1, 3 e 4) la modifica dell'art. 20, comma 1.*

*Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 (in G.U. 27/05/1992, n.123) ha disposto (con l'art. 3, commi 1, 3 e 4) la modifica dell'art. 19, comma 2.*

*La legge 24 dicembre 1993, n. 537 (in SO n.121, relativo alla G.U. 28/12/1993, n.303) ha disposto (con l'art. 2, comma 10) la modifica dell'art. 19.*

*La legge 24 dicembre 1993, n. 537 (in SO n.121, relativo alla G.U. 28/12/1993, n.303) ha disposto (con l'art. 2, comma 12) la modifica dell'art. 14, comma 2;(con l'art. 2, comma 13) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 14.*

*Il decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 (in G.U. 12/05/1995, n.109) , convertito dalla L. 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11/7/1995, n. 160) ha disposto (con l' art. 3-bis, comma 1) l'introduzione del comma 2-ter all'art. 14.*

*Il decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 (in G.U. 12/05/1995, n.109) , convertito dalla L. 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11/7/1995, n. 160) ha disposto (con l'art. 3-quinquies, comma 1) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 11.*

*La legge 15 maggio 1997, n. 127 (in SO n.98, relativo alla G.U. 17/05/1997, n.113) ha disposto (con l'art. 17, comma 6) l'introduzione dell'art. 14-ter.*

*La legge 15 maggio 1997, n. 127 (in SO n.98, relativo alla G.U. 17/05/1997, n.113) ha disposto (con l'art. 17, comma 5) l'introduzione dell'art. 14-bis.*

La legge 15 maggio 1997, n. 127 (in SO n.98, relativo alla G.U. 17/05/1997, n.113) ha disposto (con l'art. 17, comma 1) la modifica dell'art. 14, comma 2-bis; (con l'art. 17, comma 2) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 14; (con l'art. 17, comma 3) la modifica dell'art. 14, comma 4; (con l'art. 17, comma 4) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 14.

La legge 15 maggio 1997, n. 127 (in SO n.98, relativo alla G.U. 17/05/1997, n.113) ha disposto (con l'art. 17, comma 7) l'introduzione dell'art. 14-quater.

La legge 15 maggio 1997, n. 127 (in SO n.98, relativo alla G.U. 17/05/1997, n.113) ha disposto (con l'art. 17, comma 24) la modifica dell'art. 16, commi 1, 2, 3 e 4.

La legge 16 giugno 1998, n. 191 (in SO n.110, relativo alla G.U. 20/06/1998, n.142) nel modificare l'art. 17, comma 2 della L. 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. n. 98 relativo alla GU 17/5/1997 n. 113) ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 28) la modifica dell'art. 14, comma 3-bis.

La legge 3 agosto 1999, n. 265 (in SO n.149, relativo alla G.U. 06/08/1999, n.183) ha disposto (con l'art. 4, comma 2) la modifica dell'art. 23.

La legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l'art. 10, comma 1) la modifica dell'art. 14-bis.

La legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l'art. 12, comma 1) la modifica dell'art. 14-quater.

La legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l'art. 11, comma 1) la modifica dell'art. 14-ter.

La legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 14.

La legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) ha disposto (con l'art. 15, comma 1) la modifica dell'art. 25, comma 4.

La legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in SO n.50, relativo alla G.U. 10/03/2001, n.58) ha disposto (con l'art. 22, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 24, comma 1.

La legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in SO n.50, relativo alla G.U. 10/03/2001, n.58) ha disposto (con l'art. 22, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 13, comma 2.

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in SO n.123, relativo alla G.U. 29/07/2003, n.174) ha disposto (con l'art. 176, comma 1) la modifica dell'art. 24, comma 3.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera ee)) la modifica della rubrica dell'art. 25.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 20, comma 1) l'abrogazione dell'art. 31.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 11, comma 1; (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 11.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) l'introduzione dell'art. 10-bis.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 14, comma 1) l'introduzione dell'art. 21-ter.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 25, comma 4; (con l'art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 25, comma 5; (con l'art. 17, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 25; (con l'art. 17, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 25, comma 6.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 14-bis, comma 1; (con l'art. 9, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 14-bis, comma 2; (con l'art. 9, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 14-bis.

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'introduzione dell'art. 3-bis.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera r)) la modifica della rubrica dell'art. 14-ter.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera d)) la modifica della rubrica dell'art. 4.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 14, comma 1) l'introduzione dell'art. 21-quinquies.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera c)) la modifica della rubrica dell'art. 3.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera i)) la modifica della rubrica dell'art. 9.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione delle lettere c-bis) e c-ter) al comma 2 dell'art. 8.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera l)) la modifica della rubrica dell'art. 10.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 14, comma 1) l'introduzione dell'art. 21-quater.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 14, comma 1) l'introduzione dell'art. 21-sexies.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera gg)) la modifica della rubrica dell'art. 28.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera o)) la modifica della rubrica dell'art. 13.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 14, comma 1) l'introduzione dell'art. 21-octies.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera p)) la modifica della rubrica dell'art. 14.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera b)) la modifica della rubrica dell'art. 2.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 18, comma 1) la modifica dell'art. 27.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera s)) la modifica della rubrica dell'art. 14-quater.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 14, comma 2; (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 14, comma 3; (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 14, comma 5; (con l'art. 8, comma 1, lettera d)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 14.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera m)) la modifica della rubrica dell'art. 11.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera n)) la modifica della rubrica dell'art. 12.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 6, comma 1, lettera e).*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera hh)) la modifica della rubrica dell'art. 30.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera v)) la modifica della rubrica dell'art. 17.*

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 01 all'art. 14-ter; (con l'art. 10, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 14-ter, comma 2; (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 14-ter, comma 3; (con l'art. 10, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 14-ter, comma 4; (con l'art. 10, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 14-ter, comma 5; (con l'art. 10, comma 1, lettera f)) l'introduzione del comma 6-bis all'art. 14-ter; (con l'art. 10, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 14-ter comma 7; (con l'art. 10, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 14-ter, comma 9.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 15, comma 1) la modifica dell'art. 22.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 14, comma 1) l'introduzione dell'art. 21-nonies.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell'art. 1.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 16, comma 1) la modifica dell'art. 24.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 14, comma 1) l'introduzione dell'art. 21-bis.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera h)) la modifica della rubrica dell'art. 8.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 14-quater; (con l'art. 11, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 14-quater comma 3 e l'introduzione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies; (con l'art. 11, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del comma 4 dell'art. 14-quater.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera z)) la modifica della rubrica dell'art. 18.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera aa)) la modifica della rubrica dell'art. 19.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 1, comma 1; (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 1.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera bb)) la modifica della rubrica dell'art. 20.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera f)) la modifica della rubrica dell'art. 6.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera q)) la modifica della rubrica dell'art. 14-bis.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera cc)) la modifica della rubrica dell'art. 21.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera g)) la modifica della rubrica dell'art. 7.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 19, comma 1) la modifica dell'art. 29.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera dd)) la modifica della rubrica dell'art. 23.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera e)) la modifica della rubrica dell'art. 5.



*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 12, comma 1) l'introduzione dell'art. 14-quinquies.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 14, comma 1) l'introduzione dell'art. 21-septies.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera t)) la modifica della rubrica dell'art. 15.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera ff)) la modifica della rubrica dell'art. 26.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera u)) la modifica della rubrica dell'art. 16.*

*La legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/02/2005, n.42) ha disposto (con l'art. 2) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 2.*

*Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16/03/2005, n.62), convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. n. 91/L, relativo alla G.U. 14/5/2005 n. 111) ha disposto (con l'art. 3, comma 6-bis) la modifica dell'art. 2.*

*Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16/03/2005, n.62), convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. n. 91/L, relativo alla G.U. 14/5/2005 n. 111) ha disposto (con l'art. 3, comma 6-octies) la modifica dell'art. 18, comma 2.*

*Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16/03/2005, n.62), convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. n. 91/L, relativo alla G.U. 14/5/2005 n. 111) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 19.*

*Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16/03/2005, n.62), convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. n. 91/L, relativo alla G.U. 14/5/2005 n. 111) ha disposto (con l'art. 3, comma 6-ter) la modifica dell'art. 20.*

*Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16/03/2005, n.62), convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. n. 91/L, relativo alla G.U. 14/5/2005 n. 111) ha disposto (con l'art. 3, comma 6-novies) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 21*

*Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16/03/2005, n.62), convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. n. 91/L, relativo alla G.U. 14/5/2005 n. 111) ha disposto (con l'art. 3, comma 6-decies) la modifica dell'art. 25, comma 5.*

*Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in G.U. 01/02/2007, n.26), convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 (in S.O. n. 91/L, relativo alla G.U. 2/4/2007, n. 77) ha disposto (con l'art. 13, comma 8 duodevicies) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 21-quinquies.*

*Il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 (in G.U. 21/09/2007, n.220) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 18, comma 1.*

*Il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 (in G.U. 21/09/2007, n.220) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) l'abrogazione del comma 7 dell'art. 27.*

*Il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 (in G.U. 21/09/2007, n.220) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) l'abrogazione del comma 4 dell'art. 27.*

*Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196/L, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 12, comma 1-bis) l'introduzione del comma 1-ter dell'art. 21-quinquies.*

*La legge 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l'art. 9, comma 3) la modifica dell'art. 20, comma 4.*

*La legge 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 22, comma 2.*

La legge 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 2; (con l'art. 7, comma 3) la modifica dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5.

La legge 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 29, comma 1 e l'introduzione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies.

La legge 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 25, comma 4.

La legge 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 20, comma 5.

La legge 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 1, comma 1 e la modifica dell'art. 1, comma 1-ter.

La legge 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 14-ter, comma 1; (con l'art. 9, comma 2) l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter all'art. 14-ter.

La legge 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 16, commi 1, 2, 4, 5 e l'introduzione del comma 6-bis.

La legge 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera c)) l'introduzione dell'art. 2-bis.

La legge 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l'art. 9, comma 3) la modifica dell'art. 19, comma 1; (con l'art. 9, comma 4) la modifica dell'art. 19, comma 2; (con l'art. 9, comma 5) la modifica dell'art. 9, comma 3; (con l'art. 9, comma 6) la modifica dell'art. 19, comma 5.

Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (in SO n.75, relativo alla G.U. 23/04/2010, n.94) ha disposto (con l'art. 85, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 2.

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in SO n.114, relativo alla G.U. 31/05/2010, n.125), convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. n. 174/L, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176), ha disposto (con l'art. 49, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 14, comma 1; (con l'art. 49, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 14, comma 2.

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in SO n.114, relativo alla G.U. 31/05/2010, n.125), convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. n. 174/L, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176), ha disposto (con l'art. 49, comma 4) la modifica dell'art. 29, comma 2-ter.

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in SO n.114, relativo alla G.U. 31/05/2010, n.125), convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. n. 174/L, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176), ha disposto (con l'art. 49, comma 4-bis) la modifica dell'art. 19.

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in SO n.114, relativo alla G.U. 31/05/2010, n.125), convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. n. 174/L, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176), ha disposto (con l'art. 49, comma 3, lettera a)) la modifica dell'art. 14-quater, comma 1; (con l'art. 49, comma 3, lettera b)) la modifica dell'art. 14-quater, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater.

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in SO n.114, relativo alla G.U. 31/05/2010, n.125), convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. n. 174/L, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176), ha disposto (con l'art. 49, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 14-ter, comma 2; (con l'art. 49, comma 2, lettera b)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 14-ter; (con l'art. 49, comma 2, lettera b-bis)) la modifica dell'art. 14-ter, comma 4; (con l'art. 49, comma 2, lettera c)) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 14-ter; (con l'art. 49, comma 2, lettera d)) la modifica dell'art. 14-ter, comma 6-bis; (con l'art. 49, comma 2, lettera e)) la

*modifica dell'art. 14-ter, comma 7; (con l'art. 49, comma 2, lettera f)) la soppressione del comma 9 dell'art. 14-ter.*

*Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in SO n.148, relativo alla G.U. 07/07/2010, n.156) ha disposto (con l'art. 4, comma 1, n. 14) dell'allegato 4) la modifica dell'art. 21-quinquies, comma 1.*

*Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in SO n.148, relativo alla G.U. 07/07/2010, n.156) ha disposto (con l'art. 4, comma 1, n. 14) dell'allegato 4) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 21-septies.*

*Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in SO n.148, relativo alla G.U. 07/07/2010, n.156) ha disposto (con l'art. 4, comma 1, n. 14) dell'allegato 4) l'abrogazione dei commi 5-bis e 6 dell'art. 25.*

*Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in SO n.148, relativo alla G.U. 07/07/2010, n.156) ha disposto (con l'art. 4, comma 1, n. 14) dell'allegato 4) l'abrogazione del comma 5 dell'art. 11.*

*Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in SO n.148, relativo alla G.U. 07/07/2010, n.156) ha disposto (con l'art. 3, comma 2, lettera a) dell'allegato 4) la modifica dell'art. 2, comma 8.*

*Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in SO n.148, relativo alla G.U. 07/07/2010, n.156) ha disposto (con l'art. 3, comma 2, lettera c) dell'allegato 4) la modifica dell'art. 25, comma 5.*

*Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in SO n.148, relativo alla G.U. 07/07/2010, n.156) ha disposto (con l'art. 4, comma 1, n. 14) dell'allegato 4) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 2-bis.*

*Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in SO n.148, relativo alla G.U. 07/07/2010, n.156) ha disposto (con l'art. 4, comma 1, n. 14) dell'allegato 4) l'abrogazione del comma 5 dell'art. 19.*

*Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in SO n.148, relativo alla G.U. 07/07/2010, n.156) ha disposto (con l'art. 3, comma 2, lettera b) dell'allegato 4) la modifica dell'art. 15, comma 2.*

*Il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (in G.U. 06/08/2010, n.182) , convertito con modificazioni dalla L. 1 ottobre 2010, n. 163 (in G.U. 05/10/2010, n. 233), ha disposto (con l'art. 2, comma 1-sexies) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 20.*

*Il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (in G.U. 06/08/2010, n.182) , convertito con modificazioni dalla L. 1 ottobre 2010, n. 163 (in G.U. 05/10/2010, n. 233), ha disposto (con l'art. 2, comma 1-quinquies) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 19.*

*Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110) , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/07/2011, n. 160), ha disposto (con l'art. 5, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 19, comma 1 e l'introduzione del comma 6-bis all'art. 19; (con l'art. 5, comma 2, lettera c)) la modifica dell'art. 19.*

*Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110) , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/07/2011, n. 160), ha disposto (con l'art. 5, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 14-quater, comma 3.*

*Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13/08/2011, n.188) , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216), ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 19, comma 4;(con l'art. 6, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 19, comma 6-bis;(con l'art. 6, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 6-ter all'art. 19.*

*La legge 11 novembre 2011, n. 180 (in G.U. 14/11/2011, n.265) ha disposto (con l'art. 9, comma 3) la modifica dell'art. 10-bis.*

*Il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (in G.U. 23/11/2011, n.273) , nel modificare l'art. 4, comma 1, numero 14) dell'Allegato 4 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (in S.O. n. 148 relativo alla G.U. 7/7/2010, n. 156), ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 3, lettera b)) l'abrogazione del comma 5-bis dell'art. 20*

*Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l'art. 62, comma 1) l'abrogazione del comma 1-ter dell'art. 21-quinquies.*

*Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 2, commi 8 e 9 e l'introduzione dei commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies all'art. 2.*

*Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 1.*

*Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 13, comma 01) la modifica dell'art. 2, comma 9-bis.*

*Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 13, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 1.*

*Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 14-bis.*

*Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l'art. 6, comma 2) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 15.*

*Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l'art. 33-octies, comma 1) la modifica dell'art. 14-quater, comma 3.*

*La legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l'art. 1, comma 38) la modifica dell'art. 2, comma 1.*

*La legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l'art. 1, comma 47) la modifica dell'art. 11, comma 2.*

*La legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l'art. 1, comma 37) la modifica dell'art. 1, comma 1-ter.*

*La legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l'art. 1, comma 41) l'introduzione dell'art. 6-bis.*

*Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 05/04/2013, n.80) ha disposto (con l'art. 53, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del comma 1 dell'art. 26.*

*Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 05/04/2013, n.80) ha disposto (con l'art. 52, comma 2) la modifica dell'art. 12, comma 1.*

*Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto (con l'art. 47-bis, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 27, comma 2; (con l'art. 47-bis, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 27; (con l'art. 47-bis, comma 2) la modifica dell'art. 27.*

*Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto (con l'art. 28, comma 9) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 2-bis; (con l'art. 28, comma 10) la modifica dell'art. 2-bis, comma 1-bis.*

*Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (in G.U. 12/09/2013, n.214), convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264), ha disposto (con l'art. 10-ter, comma 1) la modifica dell'art. 15, comma 2-bis.*

*Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23/12/2013, n.300), convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43), ha disposto (con l'art. 6, commi 5 e 7) la modifica dell'art. 15, comma 2-bis.*

*Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 3) la modifica dell'art. 19, comma 4.*

*Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212), convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 14-quater, comma 3.*

*Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212), convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera b-bis)) la modifica dell'art. 19, comma 3.*

*Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212), convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 8-bis all'art. 14-ter.*

*Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212), convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 14-ter.*

*Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212), convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera b-quater)) la modifica dell'art. 21-nonies, comma 1.*

*Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212), convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera b-ter)) la modifica dell'art. 21-quinquies, comma 1.*

---

## **Legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2 <sup>(1)</sup>**

### **NORME CONCERNENTI IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E SULLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA REGIONALE**

#### **Art. 1**

##### *Diritto di accesso*

1. E' riconosciuto, a norma dell'articolo 57 dello Statuto, a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchè ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, il diritto di accesso agli atti amministrativi con efficacia esterna della Regione, degli enti e aziende dipendenti e dei concessionari di pubblici servizi regionali.

2. E' riconosciuto altresì, a norma del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli altri documenti amministrativi dei medesimi soggetti secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. Le norme della presente legge si applicano anche agli atti e ai documenti amministrativi relativi alle funzioni, attribuite o delegate agli enti territoriali nelle materie di competenza regionale propria o delegata, salve le eventuali disposizioni più favorevoli degli statuti e regolamenti dei singoli enti.

#### **Art. 2**

##### *Documenti amministrativi*

1. E' considerato documento amministrativo ai fini del presente articolo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1 o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa di queste.

2. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti coperti dal segreto sulla base di

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

espressa disposizione di legge, nonchè i documenti la cui conoscenza possa pregiudicare le esigenze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Sono inoltre esclusi i documenti la cui conoscenza possa pregiudicare la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, fermo restando per gli interessati il diritto di visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

4. Non è ammesso inoltre l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione.

5. Con decreto del presidente della giunta regionale può essere altresì differito l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale da adottarsi su proposta della giunta regionale, sono individuate le categorie di documenti sottratte all'accesso per le esigenze di cui ai commi 2 e 3. Con il medesimo regolamento sono adottate le misure tecniche necessarie per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al comma 3.

### **Art. 3**

#### *Esercizio del diritto di accesso*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato soltanto, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, al rimborso del costo di riproduzione nella misura determinata con deliberazione della giunta regionale, purchè tale costo sia superiore alle lire mille.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata salvo che per gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 1. Essa è presentata agli uffici costituiti presso ciascun servizio a norma del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale sulle norme concernenti la democratizzazione e semplificazione dell'attività amministrativa regionale, anche tramite gli sportelli informativi costituiti a norma dell'articolo 37 della L.R. 30/1990.

3. Il rilascio della copia degli atti e dei documenti è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il dirigente del servizio, in caso di forza maggiore, può disporre che il rilascio venga posticipato di un periodo congruo ulteriore, e comunque non superiore a sessanta giorni, dandone comunicazione ai richiedenti.

4. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 e sono decisi, con atto motivato, dal dirigente del servizio, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta.

5. I soggetti richiedenti possono ricorrere al difensore civico della Regione in tutti i casi in cui venga escluso o limitato il loro diritto di accesso. Il ricorso al difensore civico non esclude quello al tribunale regionale amministrativo come previsto, dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 241/1990.

6. Le richieste di accesso ai documenti e agli atti formati o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa dalle strutture organizzative decentrate della Regione sono presentate ai responsabili delle strutture medesime che vi provvedono nei termini e nei modi indicati nel presente articolo.

7. Il sistema informativo regionale costituisce lo strumento fondamentale per assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione.

#### **Art. 4**

##### *Pubblicazione d'ufficio*

1. Sono pubblicati d'ufficio nel bollettino ufficiale della Regione tutti gli atti contenenti programmi, direttive, istruzioni, circolari e ogni altra determinazione di interesse generale circa l'organizzazione, le competenze, gli obiettivi e i procedimenti dell'amministrazione o nei quali si determina l'interpretazione di norme o si dettano disposizioni per l'applicazione delle stesse.

2. Sono altresì pubblicati per estratto nel bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto, tutti i restanti atti amministrativi della Regione nelle forme previste dall'articolo 10 della L.R. 10 agosto 1972, n. 5 e successive modificazioni.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1 si intende assolto il diritto d'accesso. La giunta regionale individua peraltro un ufficio presso il servizio segreteria e affari generali dove siano accessibili e consultabili gli atti pubblicati.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta presenta al consiglio regionale una proposta di regolamento per disciplinare la pubblicazione degli atti nel bollettino ufficiale della Regione.

#### **Art. 5**

##### *Disposizioni attuative e finali*

1. La giunta regionale adotta tutte le misure organizzative, in particolare a carattere informatico, per consentire la più sollecita ed efficace attuazione del diritto all'accesso.

2. Gli enti e le aziende dipendenti nonché i concessionari di pubblici servizi regionali adottano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni organizzative per l'attuazione del diritto all'accesso in conformità a quanto disposto dalla presente legge. Tali disposizioni sono pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione e poste a disposizione del pubblico nei modi indicati dall'articolo 4.

3. Per gli enti territoriali provvedono gli organi e i servizi competenti a norma dei rispettivi statuti e regolamenti.

4. La presente legge si applica anche agli atti e documenti formati o utilizzati ai fini dell'attività amministrativa di competenza del consiglio regionale e del suo ufficio di presidenza, intendendosi sostituiti alla giunta regionale l'ufficio di presidenza e al presidente della giunta il presidente del consiglio.



**Art. 6**

*(Abrogato dall'articolo 6 del r.r. 4 dicembre 2004, n. 11)*

**Art. 7**

*Abrogazioni*

1. *(Omissis)*
2. *(Omissis)*
3. *(Omissis)*

---

*Nota relativa all'articolo 3: modificato dall'art. 17, l.r. 31 ottobre 1994, n. 44.*

*Nota relativa all'articolo 6: abrogato dall'art. 6, r.r. 4 dicembre 2004, n. 11.*

*Nota relativa all'articolo 7: il comma 1 abroga l'art. 48, l.r. 1 giugno 1980, n. 47. Il comma 2 sostituisce l'art. 47, l.r. 31 ottobre 1984, n. 31. Il comma 3 modifica il primo comma dell'art. 58, l.r. 31 ottobre 1984, n. 31.*

---

## Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44 <sup>(1)</sup>

### NORME CONCERNENTI LA DEMOCRATIZZAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA REGIONALE

#### CAPO I

#### Principi

#### Art. 1

#### *Disposizioni generali*

1. L'attività amministrativa della Regione e degli enti e delle aziende dipendenti, in conformità ai principi dello Statuto e della legge 7 agosto 1990 n. 241, è svolta secondo i criteri di semplicità, economicità e tempestività con l'osservanza delle sole modalità stabilite dalla presente legge e dalle altre disposizioni di legge e regolamento che disciplinano i singoli procedimenti.

2. I procedimenti amministrativi non possono essere aggravati se non per straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi con atto motivato del dirigente del servizio responsabile.

3. Ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, esso deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito a norma dell'articolo 3.

4. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 3 della legge 241/1990.

5. Le norme della presente legge si applicano altresì all'attività amministrativa degli enti territoriali della regione nell'esercizio delle funzioni, attribuite o delegate nelle materie di competenza regionale propria o delegata, salve le disposizioni più favorevoli dei rispettivi statuti e regolamenti.

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

## **Art. 2**

### *Responsabilità dei procedimenti*

1. Il direttore di dipartimento, in collaborazione con la struttura competente in materia di organizzazione, determina per ogni tipo di procedimento la struttura responsabile fissando, ove non già determinati per legge o regolamento, i termini entro cui i procedimenti devono concludersi.

2. Il dirigente della struttura individua quale responsabile del procedimento un dipendente di categoria non inferiore alla 'D'; in mancanza di tale individuazione è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto alla struttura competente. Il responsabile del procedimento assolve ai compiti di cui alla legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e agli altri compiti previsti dalla presente legge.

3. Le determinazioni di cui al comma 1 sono pubblicate su apposito numero del Bollettino ufficiale della Regione e poste a conoscenza del pubblico negli ulteriori modi stabiliti dalla Giunta regionale.

4. I dipendenti regionali che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutive rispondono della regolarità delle operazioni svolte secondo le rispettive competenze.

## **Art. 3**

### *Termini*

1. *(Abrogato dall'articolo 42 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20)*

2. In tutti i casi in cui l'organo competente ad adottare il provvedimento finale sia diverso dal responsabile del procedimento la giunta regionale fissa altresì il termine intermedio entro il quale questi deve far pervenire lo schema di provvedimento o di atto all'organo regionale competente per l'adozione.

3. Ove nel corso del procedimento intervengano con propri atti una o più commissioni consiliari il termine per l'adempimento degli atti stessi è di trenta giorni, salva diversa disposizione stabilita dal Regolamento interno del consiglio. Ove il procedimento si concluda con una deliberazione del consiglio, il termine finale nonchè i termini per l'adempimento degli atti intermedi, sono stabiliti dal consiglio regionale su proposta della giunta.

4. Ove nel corso del procedimento intervengano con propri atti uno o più enti territoriali della regione od altri enti e amministrazioni pubbliche operanti nelle materie di competenza regionale, i termini intermedi per il compimento degli atti relativi sono altresì stabiliti dalla giunta regionale.

5. Nel caso in cui nel procedimento debbano intervenire atti di altre amministrazioni, che operano al di fuori delle materie di competenza regionale, i termini si intendono decorrere dalla scadenza del termine previsto per il compimento di tali atti o, in mancanza, dalla comunicazione degli stessi.

6. Per gli atti di competenza di enti e aziende dipendenti dalla Regione i termini che

non siano già stabiliti da leggi o da regolamenti sono determinati dalla giunta regionale su proposta dell'organo di amministrazione di ciascun ente o azienda.

7. Le determinazioni dei termini adottate ai sensi del presente articolo sono rese pubbliche nei modi previsti dall'articolo 2, comma 3.

8. Nel caso in cui non sia stato determinato a norma del presente articolo alcun termine, il termine finale a norma dell'articolo 58 dello Statuto è fissato in novanta giorni e quello intermedio per il responsabile del procedimento in sessanta giorni.

#### **Art. 4**

##### *Presentazione di domande e istanze*

1. Gli uffici che ricevono direttamente domande, istanze o altri documenti rilasciano ricevuta, con l'attestazione della data, anche sotto forma di visto, sulle copie o rilasciano fotocopie timbrate.

2. Salva diversa disposizione di legge o di regolamento, le domande e le istanze possono essere presentate anche a mezzo del servizio postale.

3. Le domande e le istanze si intendono presentate in tempo utile ove risulti, sulla base della data di spedizione mediante plico raccomandato, che sono consegnate all'ufficio postale entro i termini previsti.

4. Le domande e le istanze rivolte ad organo della stessa amministrazione diverso da quello competente, o pervenute a struttura diversa da quella competente a riceverle, non possono essere dichiarate inammissibili per tale motivo e sono trasmesse d'ufficio all'organo o alla struttura rispettivamente competente.

#### **Art. 5**

##### *Provvedimenti di ausilio finanziario ed economico*

1. Salvo quando non vi abbiano già provveduto le singole leggi di settore, sono predeterminati dal consiglio regionale o dalla giunta regionale, secondo le rispettive competenze, i criteri e le modalità cui devono attenersi i singoli provvedimenti di conferimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati. L'adozione dei predetti provvedimenti compete ai dirigenti dei servizi.

2. Nel caso di programmi e piani da approvarsi dal Consiglio regionale, sono deliberati dallo stesso i criteri e le modalità di cui al comma 1, mentre sono adottati dai dirigenti delle strutture organizzative competenti i singoli provvedimenti attuativi.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi 1 e 2 i dirigenti si attengono agli indirizzi generali della giunta regionale ed alle direttive del componente della giunta regionale competente.

4. I criteri e le modalità generali per i programmi di investimenti degli enti locali sono determinati con le procedure previste dalla L.R. 5 settembre 1992, n. 46.

5. Le determinazioni dei criteri e delle modalità adottate ai sensi del presente articolo sono rese pubbliche nei modi di cui all'articolo 2, comma 3.

6. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui ai commi precedenti deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

7. Sono abrogate le norme regionali che prevedono nei piani e programmi regionali, da approvarsi dal consiglio regionale, l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e degli ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati.

## CAPO II **Partecipazione**

### **Art. 6** *Programmi e piani*

1. La partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti pubblici e privati alla formazione dei programmi e piani regionali è disciplinata, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto, dalla legge sulle procedure della programmazione e dalle altre leggi di programmazione di settore e di pianificazione territoriale e urbanistica.

### **Art. 7** *Provvedimenti a carattere puntuale*

1. L'avvio dei procedimenti relativi a Provvedimenti a carattere puntuale è comunicato dal responsabile del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbano intervenire, nonchè agli altri soggetti individuati o facilmente individuabili nei confronti dei quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

2. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione e, se necessario, sulla stampa diffusa a livello locale.

3. Ove sussistano ragioni di impedimento, derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, si può prescindere dalla relativa comunicazione di avvio, esplicitandone i motivi nell'atto finale.

4. La comunicazione indica il servizio, l'oggetto del procedimento, il responsabile dello stesso e l'ufficio del servizio nel quale si può prendere visione degli atti, nonchè il termine stabilito per la conclusione del procedimento medesimo.

5. Anche prima delle previste comunicazioni il responsabile del procedimento ha facoltà di promuovere provvedimenti cautelari qualora lo richiedano ragioni di necessità ed urgenza per la salvaguardia del pubblico interesse. Per ciascun provvedimento autorizzativo di impianti per la produzione energetica che per potenza non sono assoggettabili a Valutazione di impatto ambientale e/o screening, l'Assessore all'ambiente è altresì obbligato ad organizzare incontri pubblici informativi e partecipativi, adeguatamente promossi, presso le istituzioni locali e le comunità coinvolte.

6. La giunta regionale per ciascun servizio individua in un unico ufficio per il ricevimento del pubblico e per la presa visione degli atti dei procedimenti da parte degli interessati.

7. Nell'esercizio dei diritti di partecipazione al procedimento di cui agli articoli 9 e 10 della legge 241/1990 gli interessati possono farsi rappresentare per singoli atti da persona da essi delegata per iscritto.

8. L'intervento di cui al predetto articolo 9 e la presentazione di memorie e documenti di cui alla lettera b) del medesimo articolo 10 sono ammessi fino a dieci giorni prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento.

### **Art. 8**

#### *Accordi sostitutivi e provvedimenti finali*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le singole leggi regionali prevedono i casi in cui determinati provvedimenti possono essere sostituiti da accordi con gli interessati.

2. Il provvedimento finale è immediatamente comunicato a ciascuno dei destinatari a cura del responsabile del procedimento con l'indicazione dei mezzi di impugnazione ammissibili e dei relativi termini.

## **CAPO III**

### **Semplificazione**

### **Art. 9**

#### *Conferenza dei servizi*

1. Il dirigente del servizio competente, convoca, su richiesta del responsabile del procedimento, quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento, la conferenza dei servizi e uffici interessati. Le conferenze sono, in ogni caso, indette qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altri servizi o uffici dell'amministrazione regionale. Le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti.

2. Quando nella conferenza sia prevista l'unanimità e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal presidente della giunta, previa deliberazione della stessa.

3. Il dirigente del servizio competente, su richiesta del responsabile del procedimento, indice altresì la conferenza di servizi, con l'osservanza di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando si rende necessario acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di amministrazioni diverse da quella regionale o si rende opportuno effettuare un esame contestuale di interessi pubblici affidati alla cura di amministrazioni diverse da quella regionale.

4. Restano salve le disposizioni di leggi speciali concernenti le conferenze di servizi relative a singoli procedimenti.

5. In tutti i casi in cui le leggi o i regolamenti prevedono che commissioni, comitati, consulte, conferenze o altri organismi regionali costituiti nell'ambito dei servizi della giunta regionale siano presieduti da un componente della giunta o del consiglio regionale, questi può delegare la presidenza ad un altro membro della giunta o del consiglio, ad un altro membro dell'organismo di cui fa parte ovvero ad un dirigente del servizio competente per materia.

### **Art. 10**

#### *Accordi organizzativi*

1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 9, quando si rende necessario concludere accordi con altre amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, vi provvede il presidente della Regione, previa deliberazione conforme della giunta regionale in conformità alle previsioni delle leggi e dei programmi regionali e, nelle ipotesi ivi previste, dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sugli accordi di programma.

### **Art. 11**

#### *Pareri e intese*

1. In tutti i casi in cui le leggi prevedono il parere o l'intesa di una o più commissioni consiliari su atti da deliberarsi dalla giunta regionale, il parere o l'intesa sono resi non oltre il termine stabilito ai sensi del comma 3 dell'articolo 3. Il termine può essere sospeso per una sola volta per chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio.

2. Scaduto inutilmente il predetto termine, la giunta regionale può deliberare indipendentemente dall'acquisizione del parere o dell'intesa.

3. In tutti i casi di pareri da rendersi da organi amministrativi, l'organo regionale competente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, ove questo non sia comunicato nel termine stabilito dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ovvero, in mancanza, nel termine di sessanta giorni.

4. Nel termine di cui al comma 3 l'organo al quale spetta rendere il parere può rappresentare, per una sola volta, esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, in considerazione della natura della questione, di rispettare il termine ordinariamente stabilito. In tal caso il termine decorre nuovamente dalla ricezione da parte dell'organo stesso delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano nel caso di pareri da rendersi da organi non regionali preposti alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini.

6. Sono abrogate le norme regionali che prevedono i pareri o l'intesa di una o più commissioni consiliari su atti da deliberarsi dalla giunta regionale in materia di conferimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati.

**Art. 12***Accertamenti tecnici*

1. Nei casi e nei limiti di cui all'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, spetta al responsabile del procedimento richiedere gli accertamenti ad altri organi, enti e istituti, in sostituzione di quelli previsti da disposizioni di legge o di regolamento.

**Art. 13***Autocertificazioni e accertamenti d'ufficio*

1. Alla ricezione delle autocertificazioni e degli altri atti e documenti da parte degli interessati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, provvedono gli uffici di ciascun servizio individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6.

2. La giunta regionale con propria deliberazione impartisce ai predetti uffici le istruzioni dirette alla più sollecita applicazione della legge 15/1968 e adotta le misure organizzative necessarie, in particolare di carattere informatico, per consentire ai responsabili del procedimento l'agevole e spedito svolgimento degli accertamenti d'ufficio ad essi spettanti.

**Art. 14***Denunce sostitutive, silenzio accoglimento*

1. Con regolamento regionale, da adottarsi su proposta della giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati nelle materie di competenza regionale i casi in cui, a norma dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività subordinata ad atto autorizzativo, secondo le leggi vigenti, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa, da parte dell'interessato, all'organo regionale o locale competente.

2. Con regolamento regionale, da adottarsi su proposta della giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati, nelle materie di competenza regionale, i casi e i modi in cui la domanda di rilascio di un atto autorizzativo, al quale sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta, a norma dell'articolo 20 della legge 241/1990, qualora entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 3 il relativo atto non sia comunicato all'interessato.

**Art. 15***Obbligo di identificazione*

1. I funzionari e i dipendenti della Regione aventi contatto con il pubblico devono essere immediatamente identificabili mediante l'esposizione del cartellino di riconoscimento personale.



**Art. 16***Disposizioni finali*

1. Le comunicazioni previste dalla presente legge si intendono perfezionate al momento della consegna del plico raccomandato all'indirizzo indicato dall'interessato.

**Art. 17***Modificazioni delle leggi regionali*

1. *(Omissis)*
2. *(Omissis)*
3. *(Omissis)*
4. *(Omissis)*
5. *(Omissis)*

**Art. 17 bis***Norma transitoria*

1. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5 della presente legge, continuano ad essere approvati dal consiglio regionale, secondo la legislazione precedentemente in vigore, i piani e programmi le cui proposte siano state presentate dalla giunta regionale entro il 31 dicembre 1994.

**Art. 18***Regolamento interno della giunta regionale*

1. La giunta regionale determina con regolamento interno le modalità di proprio funzionamento.

---

*Nota relativa all'articolo 2: sostituito dall'art. 41, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.*

*Nota relativa all'articolo 3: modificato dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.*

*Nota relativa all'articolo 5: modificato dall'art. 18, l.r. 28 luglio 2003, n. 17.*

*Nota relativa all'articolo 7: modificato dall'art. 40, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.*

*Nota relativa all'articolo 9: modificato dall'art. 41, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.*

*Nota relativa all'articolo 17: il comma 1 sostituisce il secondo comma dell'art. 92, l.r. 30 aprile 1980, n. 25. Il comma 2 sostituisce il comma 1 dell'art. 3, l.r. 14 gennaio 1992, n. 2. Il comma 3 sostituisce il primo comma dell'art. 53, l.r. 30 aprile 1980, n. 25. Il comma 4 abroga il quarto comma dell'art. 53, l.r. 30 aprile 1980, n. 25. Il comma 5 sostituisce il primo comma dell'art. 111, l.r. 30 aprile 1980, n. 25.*

*Nota relativa all'articolo 17 bis: aggiunto dall'art. 1, l.r. 21 dicembre 1994, n. 48.*

---

## Legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 <sup>(1)</sup>

### LEGGE DI INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

#### Capo I

Finalità e ambito di applicazione

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Art. 2 (Ambito di applicazione)

#### Capo II

Strumenti per il riordino normativo e per il miglioramento della qualità della normazione

Art. 3 (Controllo e valutazione degli atti normativi)

Art. 4 (Analisi tecnico normativa)

Art. 5 (Analisi di impatto della regolazione)

Art. 6 (VIR e clausole valutative)

Art. 7 (Testi unici)

Art. 8 (Leggi regionali di semplificazione)

Art. 9 (Comitato permanente per la semplificazione)

#### Capo III

Utilizzo della telematica

Art. 10 (Servizi infrastrutturali regionali per l'amministrazione digitale)

Art. 11 (Dati di tipo aperto)

Art. 12 (Trasmissione di documenti informatici)

Art. 13 (Indirizzo di posta elettronica certificata)

Art. 14 (Comunicazione telematica)

Art. 15 (Polo di conservazione Marche DigiP)

#### Capo IV

Semplificazione amministrativa

Art. 16 (Partecipazione telematica all'attività amministrativa)

Art. 17 (Domicilio digitale)

Art. 18 (Conferenza dei servizi telematica)

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

- Art. 19 (Conferenza di servizi preliminare)
- Art. 20 (Divieto di richiesta dei documenti già presentati)
- Art. 21 (Riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti)
- Art. 22 (Potere sostitutivo)
- Art. 23 (Semplificazioni per le imprese certificate)
- Art. 24 (Banca dati dei procedimenti amministrativi)
- Art. 25 (Trasparenza e pubblicità degli atti)
- Art. 26 (Oneri istruttori)
- Art. 27 (Uniformità delle procedure amministrative)
- Art. 28 (Misurazione degli oneri amministrativi)
- Art. 29 (Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati)
- Art. 30 (Semplificazione dei controlli sulle imprese)

### **Capo V**

Norme in materia di ambiente e territorio

- Art. 31 (Modifiche della l.r. 6/2004)
- Art. 32 (Modifiche della l.r. 15/1994)
- Art. 33 (Modifiche della l.r. 2/2010)
- Art. 34 (Modifiche della l.r. 34/1992)
- Art. 35 (Modifiche della l.r. 6/2005 e della l.r. 3/2014)
- Art. 36 (Modifica della l.r. 11/2003)

### **Capo VI**

Norme settoriali di semplificazione

- Art. 37 (Promozione del servizio di trasporto pubblico a chiamata)
- Art. 38 (Semplificazione delle procedure di autocontrollo ai fini igienico sanitari)
- Art. 39 (Modifiche della l.r. 9/2006)
- Art. 40 (Modifiche della l.r. 52/1974)
- Art. 41 (Riduzione dei termini dei procedimenti)
- Art. 42 (Modifica della l.r. 20/2003)
- Art. 43 (Modifiche della l.r. 32/1982)
- Art. 44 (Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria)

### **Capo VII**

Norme finanziarie e finali

- Art. 45 (Clausola valutativa)
- Art. 46 (Disposizioni finanziarie)
- Art. 47 (Disposizioni finali)

## **Capo I**

### Finalità e ambito di applicazione

#### **Art. 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. Questa legge detta norme in materia di innovazione e semplificazione amministrativa al fine di:

- a) rimuovere o ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;
- b) ridurre i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- c) facilitare l'accesso ai servizi dell'amministrazione regionale da parte dei cittadini e delle imprese;
- d) estendere l'uso dell'innovazione tecnologica nei rapporti fra amministrazione, cittadini e imprese;
- e) favorire la rilevazione e la diffusione delle buone pratiche;
- f) migliorare la qualità degli atti normativi;
- g) monitorare le azioni svolte in attuazione di questa legge.

2. La Giunta regionale, per le finalità di questa legge, adotta procedure e tecnologie atte a:

- a) rendere la telematica strumento primario per la comunicazione e l'interazione tra i soggetti pubblici e privati;
- b) digitalizzare i procedimenti amministrativi e facilitare la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese.

#### **Art. 2**

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni di questa legge si applicano:

- a) alla Regione, alle agenzie e agli enti dipendenti della Regione;
- b) agli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);
- c) agli enti locali per le funzioni amministrative conferite dalla Regione.

## **Capo II**

### Strumenti per il riordino normativo e per il miglioramento della qualità della normazione

#### **Art. 3**

*(Controllo e valutazione degli atti normativi)*

1. L'Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale svolgono attività di con-

trollo e di valutazione sugli effetti e sui risultati prodotti degli atti normativi regionali in rapporto alle finalità perseguite.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di migliorare la qualità della normazione regionale sono utilizzati in particolare:

- a) l'analisi tecnico normativa;
- b) l'analisi di impatto della regolazione;
- c) la verifica di impatto della regolazione;
- d) le clausole valutative.

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale disciplinano d'intesa i criteri e le modalità di attuazione delle procedure di cui al comma 2.

#### **Art. 4**

*(Analisi tecnico normativa)*

1. L'analisi tecnico normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate e il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali.

2. L'analisi tecnico normativa (ATN) verifica in particolare:

- a) la necessità dell'intervento normativo;
- b) l'incidenza ed il coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti della Regione e degli enti locali;
- c) l'analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo.

#### **Art. 5**

*(Analisi di impatto della regolazione)*

1. L'analisi di impatto della regolazione (AIR) consiste nella preventiva valutazione socio-economica degli interventi normativi proposti sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

2. L'AIR consente di verificare la necessità e l'opportunità di un intervento normativo, nonché il rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria come definiti dall'articolo 14, comma 24 bis, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), dando conto di eventuali circostanze eccezionali che ne rendano necessario il superamento ai sensi del comma 24 quater dello stesso articolo 14.

#### **Art. 6**

*(VIR e clausole valutative)*

1. La verifica di impatto della regolazione (VIR) è l'attività di valutazione successi-

va, anche periodica, del raggiungimento delle finalità previste e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati nei confronti dei cittadini e delle imprese nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini di cui al comma 1 nelle leggi regionali possono essere inserite le clausole valutative con le quali si impegna la Giunta regionale a comunicare all'Assemblea legislativa regionale le informazioni necessarie per conoscere i tempi e le modalità applicative della legge, nonché per valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari.

3. In caso di previsione di clausola valutativa la Giunta regionale fornisce gli elementi informativi richiesti mediante relazione inviata entro il termine previsto nella clausola stessa alla commissione assembleare competente per materia. La commissione esamina la relazione e la trasmette, con eventuali osservazioni, all'Assemblea legislativa regionale e alla Giunta regionale.

### **Art. 7**

*(Testi unici)*

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, dello Statuto regionale, presenta all'Assemblea legislativa regionale proposte di legge che raccolgono e coordinano in un unico testo disposizioni contenute in atti diversi e che si riferiscono a materie omogenee e a settori organici di intervento, con priorità per quelli produttivi.

### **Art. 8**

*(Leggi regionali di semplificazione)*

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, presenta annualmente all'Assemblea legislativa regionale la proposta di legge di semplificazione che prevede in particolare:

- a) la riduzione del numero delle leggi regionali in vigore;
- b) l'abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia;
- c) la delegificazione delle disposizioni relative a materie non coperte da riserva assoluta di legge;
- d) la semplificazione del contenuto delle disposizioni e del linguaggio normativo;
- e) la manutenzione dell'ordinamento normativo regionale;
- f) l'abrogazione delle disposizioni non più necessarie che richiedono, ai fini dell'esercizio di una attività, il rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, permesso, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1 è istituito presso la Giunta regionale lo sportello per la semplificazione. Lo sportello raccoglie e coordina le segnalazioni e le istanze di semplificazione di cittadini, imprese e associazioni di categoria.

3. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 47, comma 1 disciplina le modalità di funzionamento dello sportello garantendo l'utilizzo delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

**Art. 9**

*(Comitato permanente per la semplificazione)*

1. Per la realizzazione degli obiettivi di questa legge è istituito, presso la Giunta regionale, il Comitato permanente per la semplificazione, nel quale sono rappresentati gli enti locali, le associazioni di categoria delle imprese, gli ordini e collegi professionali e le associazioni dei consumatori e del terzo settore.

2. Il Comitato formula proposte di semplificazione alla Giunta regionale ed è consultato sulle modalità di attuazione degli interventi previsti da questa legge. Il Comitato esprime parere sulla legge regionale di semplificazione.

3. Il Comitato si articola nelle sezioni imprese e cittadini. Il Tavolo permanente del Sistema regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011) svolge le funzioni di Comitato per la sezione imprese.

4. Il Comitato è costituito secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa definiscono le modalità volte a garantire la piena collaborazione tecnica tra le strutture.

**Capo III**

Utilizzo della telematica

**Art. 10**

*(Servizi infrastrutturali regionali per l'amministrazione digitale)*

1. La Regione nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali promuove e favorisce l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese, nel rispetto del disposto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), garantendo i servizi infrastrutturali abilitanti per l'erogazione di servizi applicativi e telematici da parte delle pubbliche amministrazioni, compresi i servizi per la sicurezza, l'identità digitale e la cooperazione applicativa. Tali servizi costituiscono il "community network" regionale secondo gli standard del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

2. La Regione assicura servizi integrati più efficienti e semplificati per i cittadini e le imprese concludendo specifici accordi di collaborazione anche con le amministrazioni statali nonché con le altre Regioni.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, in virtù degli accordi stipulati con le amministrazioni dello Stato, agisce in qualità di intermediario strutturale dei soggetti di cui all'articolo 2, attraverso il Nodo di Interconnessione regionale per la Cooperazione Applicativa (NICA).

**Art. 11**

*(Dati di tipo aperto)*

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), e del d.lgs. 82/2005, rende fruibili e accessibili i documenti e i dati pubblici di cui è titolare, assicurandone la pubblicazione in formati aperti secondo il paradigma dei dati di tipo aperto (open data).

2. Al fine di garantire la valorizzazione del patrimonio informativo prodotto e gestito dalle amministrazioni pubbliche in ambito regionale, la Regione favorisce la diffusione della cultura dei dati pubblici, della loro standardizzazione e libera utilizzazione. Con l'obiettivo di creare opportunità di sviluppo economico e di crescita occupazionale, promuove da parte degli enti del territorio l'adozione delle misure necessarie per la pubblicazione e il riutilizzo dei dati.

**Art. 12**

*(Trasmissione di documenti informatici)*

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 16, la trasmissione di documenti agli enti di cui all'articolo 2 può essere eseguita da qualsiasi soggetto con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza.

2. Il formato elettronico dei documenti informatici prodotti dall'amministrazione o ricevuti come allegati a messaggi di posta elettronica deve essere standard e aperto.

3. L'elenco dei formati accettati è pubblicato sul manuale di gestione dell'Ente di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 31 ottobre 2000 (Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428).

**Art. 13**

*(Indirizzo di posta elettronica certificata)*

1. La Regione attiva almeno un indirizzo di posta elettronica certificata, provvede alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale della Giunta regionale e lo trasmette all'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 57 bis del d.lgs. 82/2005.

**Art. 14**

*(Comunicazione telematica)*

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del d.lgs. 82/2005, la comunicazione interna tra le strutture della Giunta regionale e tra queste e gli altri enti di cui all'articolo 2, è effettuata tramite il sistema informativo integrato di gestione documentale.

2. Il sistema informativo integrato di cui al comma 1 consente l'identificazione del mittente, del destinatario e la determinazione del momento temporale di invio e di ricezione della comunicazione.



3. La trasmissione dei documenti cartacei è consentita solo nei casi in cui il formato dei documenti stessi non sia acquisibile, per comprovate motivazioni tecniche, dal sistema informativo integrato di cui al comma 1.

### **Art. 15**

#### *(Polo di conservazione Marche DigiP)*

1. Gli atti della Regione sono prodotti e conservati in originale informatico e firmati digitalmente.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione utilizza un sistema di conservazione dei documenti digitali che garantisce il mantenimento nel tempo dei requisiti di integrità, autenticità e intelleggibilità dei documenti informativi denominato “Polo di conservazione Marche DigiP”.

3. I servizi indicati al comma 2 possono essere utilizzati anche dagli enti strumentali, dagli enti locali e dagli enti del servizio sanitario regionale previa stipulazione di appositi accordi.

## **Capo IV**

### **Semplificazione amministrativa**

### **Art. 16**

#### *(Partecipazione telematica all'attività amministrativa)*

1. Le istanze e le comunicazioni comunque denominate previste dalla normativa vigente, sono inviate agli enti indicati all'articolo 2 tramite l'utilizzo delle caselle di posta elettronica certificata o con altri strumenti telematici che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento.

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 64, comma 2, del d.lgs. 82/2005 gli enti di cui all'articolo 2, nella definizione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, possono stabilire differenti livelli di identificazione dell'autore.

3. Gli enti di cui all'articolo 2 individuano i procedimenti amministrativi che sono svolti in modalità cartacea e i casi in cui le istanze e le comunicazioni di cui al comma 1 sono presentate tramite sottoscrizione con firma digitale o con altra marcatura equivalente.

4. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo contiene l'indicazione che le istanze e le comunicazioni previste al comma 1 sono valide a ogni effetto di legge se pervenute in via telematica con le modalità disciplinate dall'amministrazione regionale.

5. Nei procedimenti amministrativi a istanza di parte svolti in modalità telematica, contestualmente alla registrazione di protocollo, viene inviato al domicilio digitale di cui all'articolo 17 un avviso con indicazione della data e del numero di protocollo assegnato. Da tale data decorrono i termini di conclusione del procedimento.

**Art. 17***(Domicilio digitale)*

1. Nei procedimenti amministrativi di competenza degli enti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera a), ciascun cittadino, impresa, associazione o altro soggetto di diritto privato comunica il domicilio digitale presso cui intende ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento e al provvedimento finale.

2. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, i cittadini, le imprese, le associazioni e gli altri soggetti di diritto privato, attivano un indirizzo di posta elettronica certificata e possono avvalersi del supporto tecnologico dei soggetti intermediari.

3. Nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 3 bis del d.lgs. 82/2005, la Giunta regionale istituisce l'archivio dei domicilia digitali e provvede alla sua gestione.

**Art. 18***(Conferenza dei servizi telematica)*

1. La Regione promuove lo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità tecnico-procedurali per lo svolgimento delle conferenze in via telematica.

3. La conferenza dei servizi è organizzata con modalità che assicurino:

- a) il tracciato della seduta di videoconferenza;
- b) la condivisione della documentazione;
- c) l'intervento dei partecipanti alla trattazione degli argomenti.

**Art. 19***(Conferenza di servizi preliminare)*

1. Nelle materie di competenza regionale, la Regione, le Province e i Comuni provvedono alla definizione e all'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento mediante la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. In caso di presentazione di un progetto preliminare, all'esito positivo della conferenza di servizi preliminare, gli enti di cui al comma 1 si impegnano a non introdurre prescrizioni ulteriori o modifiche sostanziali al progetto presentato. In tal caso la conferenza di servizi preliminare si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta senza costi a carico dei richiedenti.

3. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi preliminare, e convoca la conferenza di cui all'articolo 14 ter della legge 241/1990 entro il trentesimo

giorno successivo alla trasmissione. La conferenza si conclude entro sessanta giorni dalla prima riunione.

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 comportino la variazione di strumenti urbanistici generali, si applicano le norme di cui all'articolo 26 bis, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), e i relativi termini sono ridotti alla metà.

5. L'attuazione delle disposizioni di questo articolo è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dei dirigenti regionali.

### **Art. 20**

*(Divieto di richiesta dei documenti già presentati)*

1. Agli effetti della normativa regionale, la documentazione da produrre nei procedimenti amministrativi e che risulti già inviata per qualunque motivo alla Regione o che sia direttamente acquisibile presso altre pubbliche amministrazioni, non è richiesta ed è sostituita da una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti:

- a) la struttura organizzativa cui è stata inviata la documentazione;
- b) la data dei documenti;
- c) i procedimenti amministrativi per cui siano stati inviati;
- d) la validità, a termini di legge, della documentazione già presentata.

2. Previo accordo con le amministrazioni locali, le disposizioni indicate al comma 1 operano anche nei confronti dei procedimenti amministrativi di loro competenza, tenuto conto della realizzazione della banca dati informatica dei procedimenti amministrativi di cui all'articolo 24.

### **Art. 21**

*(Riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti)*

1. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento regionali i procedimenti amministrativi si concludono entro trenta giorni.

2. Con propri atti da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e l'organo competente per gli enti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera a), stabiliscono i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni. Tali termini non eccedono la durata di novanta giorni.

3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione degli atti di cui al comma 2 e qualora non individuati in leggi o regolamenti regionali, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, dell'Assemblea legislativa e degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono fissati in trenta giorni.

**Art. 22**

*(Potere sostitutivo)*

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, della legge 241/1990, con il regolamento di cui all'articolo 47, comma 1 disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 5 e 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) per i casi di inerzia o di ritardo nell'emanazione di un atto da parte di un dirigente regionale.

**Art. 23**

*(Semplificazioni per le imprese certificate)*

1. La Regione adotta misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi di specifico interesse per le imprese certificate ai sensi delle norme vigenti, disponendo in particolare la riduzione di un quarto dei termini di conclusione superiori a trenta giorni.

2. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 47, comma 1, stabilisce le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.

**Art. 24**

*(Banca dati dei procedimenti amministrativi)*

1. La Giunta regionale istituisce la banca dati informatica dei procedimenti amministrativi.

2. Nella banca dati prevista dal comma 1 sono registrati tutti i procedimenti amministrativi, anche per le finalità indicate al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e al d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Le informazioni a essi relative sono pubblicate a norma di legge.

3. Per le finalità previste al comma 2, la Regione promuove l'adesione degli enti e delle amministrazioni interessate alla banca dati regionale.

**Art. 25**

*(Trasparenza e pubblicità degli atti)*

1. La Giunta regionale stabilisce le modalità di pubblicazione telematica degli atti della Regione ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), nonché la data a partire dalla quale, per tali atti, la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha più effetto di pubblicità legale.

**Art. 26***(Oneri istruttori)*

1. Nei procedimenti amministrativi soggetti al pagamento di oneri istruttori a carico dell'interessato è prevista la parziale restituzione degli stessi, qualora il procedimento si concluda oltre il termine previsto e per fatto imputabile all'amministrazione.

2. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto disposto nel comma 1.

**Art. 27***(Uniformità delle procedure amministrative)*

1. La Regione e gli enti locali assicurano lo svolgimento uniforme delle procedure amministrative di rispettiva competenza e l'adozione omogenea della connessa modulistica. A tale scopo, sono sottoscritti accordi per regolare specifici oggetti e risolvere problemi derivanti dall'applicazione delle norme.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, adotta atti di indirizzo interpretativi e applicativi della normativa regionale.

**Art. 28***(Misurazione degli oneri amministrativi)*

1. La Regione, anche in raccordo con l'amministrazione statale e con gli enti locali, adotta tecniche e realizza progetti di misurazione degli oneri amministrativi (MOA) ai fini dell'introduzione delle conseguenti misure di riduzione degli oneri ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea.

**Art. 29***(Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati)*

1. Allo scopo di rendere effettiva l'azione di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini, la Regione persegue la piena applicazione del principio di compensazione prevedendo che a ogni nuovo onere introdotto da atti normativi o provvedimenti amministrativi di propria competenza corrisponda l'eliminazione di un onere di peso equivalente.

**Art. 30**

*(Semplificazione dei controlli sulle imprese)*

1. La Regione e gli enti locali conformano i controlli sulle imprese ai principi della semplicità e della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio.

**Capo V**

Norme in materia di ambiente e territorio

**Art. 31**

*(Modifiche della l.r. 6/2004)*

1. *(Omissis)*
2. *(Omissis)*

**Art. 32**

*(Modifiche della l.r. 15/1994)*

1. *(Omissis)*
2. *(Omissis)*
3. *(Omissis)*
4. *(Omissis)*
5. *(Omissis)*

**Art. 33**

*(Modifiche della l.r. 2/2010)*

1. *(Omissis)*
2. *(Omissis)*

**Art. 34**

*(Modifiche della l.r. 34/1992)*

1. *(Omissis)*
2. *(Omissis)*

**Art. 35**

*(Modifiche della l.r. 6/2005 e della l.r. 3/2014)*

1. *(Omissis)*

**Art. 36**

*(Modifica della l.r. 11/2003)*

1. *(Omissis)*

**Capo VI****Norme settoriali di semplificazione****Art. 37**

*(Promozione del servizio di trasporto pubblico a chiamata)*

1. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni singoli e associati, individua i tratti stradali, anche non coperti dal servizio di trasporto pubblico locale su gomma, sui quali possono essere attivati dai Comuni i servizi di trasporto pubblico a chiamata mediante taxi o minibus.

2. I Comuni che hanno già attivato il servizio di trasporto pubblico a chiamata mediante taxi o minibus, con contributi erogati dalla Regione, mettono a disposizione dei Comuni interessati i software informatici e le informazioni utili per le finalità di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale assicura il raccordo del servizio di trasporto pubblico a chiamata con i servizi di trasporto pubblico locale esistenti, al fine di migliorare la qualità dell'offerta complessiva di mobilità del servizio di trasporto pubblico su gomma.

**Art. 38**

*(Semplificazione delle procedure di autocontrollo ai fini igienico sanitari)*

1. La Regione promuove la semplificazione degli adempimenti amministrativi posti a carico delle imprese e in particolare di quelle di minori dimensioni che gestiscono le attività di produzione, trasformazione, confezionamento e vendita dei prodotti alimentari, al fine di evitare o contenere i possibili aggravii di costi connessi al rispetto delle norme igienico sanitarie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale e l'ASUR rendono disponibili, nei propri siti internet, anche al fine di prevenire i pericoli di contaminazione alimentare, i manuali di corretta prassi igienica, conformi alla normativa comunitaria e utilizzabili come guida all'applicazione dei sistemi di autocontrollo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

3. Le competenti strutture organizzative della Giunta regionale e l'ASSAM forniscono il necessario ausilio tecnico e amministrativo ai fini della redazione dei piani di autocontrollo cui sono tenuti gli imprenditori del settore alimentare.

**Art. 39**

*(Modifiche della l.r. 9/2006)*

1. *(Omissis)*
2. *(Omissis)*
3. *(Omissis)*

**Art. 40**

*(Modifiche della l.r. 52/1974)*

1. *(Omissis)*
2. *(Omissis)*
3. *(Omissis)*

**Art. 41**

*(Riduzione dei termini dei procedimenti)*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, comma 4, della legge 69/2009, nei procedimenti inerenti al SUAP contenenti sub-procedimenti che riguardano materie rientranti nella competenza legislativa della Regione:

- a) i termini per il rilascio da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti di pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque denominati che rivestono carattere endoprocedimentale, nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 5, comma 8, e all'articolo 7, commi 1 e 2, del d.p.r. 160/2010, concernente il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, sono ridotti a ventotto giorni dal ricevimento dell'istanza, decorsi inutilmente i quali, tali pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque denominati si intendono favorevoli. Resta ferma la possibilità dei soggetti titolari dei sub-procedimenti di richiedere al SUAP la convocazione della conferenza di servizi entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza;
- b) i termini per l'effettuazione da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti delle verifiche dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 241/1990 che rivestano carattere endoprocedimentale, sono ridotti a ventotto giorni dal ricevimento della segnalazione, decorsi inutilmente i quali tali verifiche si intendono favorevoli;
- c) i termini per l'effettuazione da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti delle verifiche dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 241/1990 che rivestono carattere endoprocedimentale, nei casi contemplati dal comma 6 bis del citato articolo, sono ulteriormente ridotti a quindici giorni dal ricevimento della segnalazione, decorsi inutilmente i quali tali verifiche si intendono aver avuto esito favorevole;
- d) i termini per l'effettuazione da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti delle verifiche relative a Denunce di inizio attività (DIA) che rivestono carattere



endoprocedimentale, sono ridotti a quindici giorni dal ricevimento della denuncia, decorsi inutilmente i quali tali verifiche si intendono aver avuto esito favorevole.

**Art. 42**

*(Modifica della l.r. 20/2003)*

1. *(Omissis)*

**Art. 43**

*(Modifiche della l.r. 32/1982)*

1. *(Omissis)*

2. *(Omissis)*

3. *(Omissis)*

4. *(Omissis)*

5. *(Omissis)*

6. *(Omissis)*

**Art. 44**

*(Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria)*

1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 1, del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, è abolito l'obbligo di presentazione dei seguenti certificati sanitari, qualora siano richiesti nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):

- a) certificato di sana e robusta costituzione fisica;
- b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole;
- c) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali e corsi di formazione professionale;
- d) certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche;
- e) certificato per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi;
- f) libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri;
- g) certificato per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
- h) certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita;
- i) certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di autoriparazione;
- l) certificato per lo svolgimento di attività ludico-motoria praticata anche da soggetti tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e da questi organizzata.

## Capo VII

### Norme finanziarie e finali

#### Art. 45

##### *(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa contestualmente alla presentazione della legge di semplificazione annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge che contenga almeno le seguenti informazioni:

- a) le azioni poste in essere per migliorare la qualità formale della normazione e semplificare il linguaggio normativo, con specifica indicazione del numero delle analisi tecnico normative condotte e degli strumenti diversi dalle suddette analisi adottati;
- b) le valutazioni ex ante ed ex post effettuate con specifico riferimento alle analisi condotte in attuazione di clausole valutative, alle metodologie di valutazione adottate, alla consistenza del personale addetto alla funzione;
- c) le azioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi effettuate, con specifico riferimento ai progetti di misurazione degli oneri amministrativi avviati, ai passaggi procedurali soppressi, a quelli introdotti e alle compensazioni attuate;
- d) le azioni volte ad accrescere, rispetto a quanto stabilito dalla normativa statale, l'utilizzo degli strumenti telematici tra amministrazione e cittadini.

#### Art. 46

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Le somme per gli oneri istruttori di cui all'articolo 26, a decorrere dall'anno 2015, sono introitate nell'UPB 30103 "Proventi e servizi" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2015 e successivi.

2. Le somme occorrenti al pagamento degli oneri indicati all'articolo 26, a decorrere dall'anno 2015, sono iscritte nell'UPB 20808 "Rimborsi – corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2015 e successivi e trovano copertura nelle somme indicate al comma 1.

3. La Giunta regionale è autorizzata, ai fini della gestione, ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA) dell'anno 2015.

#### Art. 47

##### *(Disposizioni finali)*

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, previo parere della competente commissione assembleare, del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, adotta uno o più regolamenti per l'attuazione di questa legge.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale

adottano gli atti di cui all'articolo 3, comma 3, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. L'archivio di cui all'articolo 17, comma 3, è istituito dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

---

*Nota relativa all'articolo 31: il comma 1 sostituisce i commi 4 e 5 dell'art. 4 della l.r. 6 aprile 2004, n. 6. Il comma 2 abroga il comma 6 dell'art. 4 della l.r. 6 aprile 2004, n. 6.*

*Nota relativa all'articolo 32: il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 5, i commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'art. 7; i commi 2 e 3 dell'art. 8 e il comma 4 dell'art. 11, l.r. 28 aprile 1994, n. 15. Il comma 2 sostituisce la rubrica dell'art. 7, l.r. 28 aprile 1994, n. 15. Il comma 3 modifica il comma 1 dell'art. 7, l.r. 28 aprile 1994, n. 15. Il comma 4 modifica la lett. b) del comma 3 dell'art. 7 e sostituisce la lett. c) del comma 3 dell'art. 7, l.r. 28 aprile 1994, n. 15. Il comma 5 modifica il comma 4 dell'art. 7, l.r. 28 aprile 1994, n. 15.*

*Nota relativa all'articolo 33: il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 4, l.r. 18 gennaio 2010, n. 2. Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell'art. 4, l.r. 18 gennaio 2010, n. 2.*

*Nota relativa all'articolo 34: il comma 1 sostituisce il comma 5 dell'art. 15, l.r. 5 agosto 1992, n. 34. Il comma 2 aggiunge l'art. 26 quater, l.r. 5 agosto 1992, n. 34.*

*Nota relativa all'articolo 35: il comma 1 abroga il comma 6 bis dell'art. 19, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6, e l'art. 9, l.r. 18 marzo 2014, n. 3.*

*Nota relativa all'articolo 36: il comma 1 sostituisce il comma 1 bis dell'art. 20, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.*

*Nota relativa all'articolo 39: il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 14, l.r. 11 luglio 2006, n. 9. Il comma 2 modifica il comma 2 dell'art. 28, l.r. 11 luglio 2006, n. 9. Il comma 3 aggiunge il comma 6 bis all'art. 75, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.*

*Nota relativa all'articolo 40: il comma 1 sostituisce il primo comma dell'art. 7, l.r. 30 dicembre 1974, n. 52. Il comma 2 abroga il sesto comma dell'art. 7, l.r. 30 dicembre 1974, n. 52. Il comma 3 sostituisce il primo comma dell'art. 8, l.r. 30 dicembre 1974, n. 52.*

*Nota relativa all'articolo 42: il comma 1 aggiunge l'art. 10 bis, l.r. 28 ottobre 2003, n. 20.*

*Nota relativa all'articolo 43: il comma 1 sostituisce la lett. l) del quarto comma dell'art. 13, l.r. 23 agosto 1982, n. 32. Il comma 2 modifica il quinto comma dell'art. 15, l.r. 23 agosto 1982, n. 32. Il comma 3 modifica la lett. a) del comma 5 dell'art. 19, l.r. 23 agosto 1982, n. 32. Il comma 4 abroga la lett. b) del comma 5 dell'art. 19, l.r. 23 agosto 1982, n. 32. Il comma 5 aggiunge il comma 3 bis all'art. 20, l.r. 23 agosto 1982, n. 32. Il comma 6 sostituisce il secondo comma dell'art. 46, l.r. 23 agosto 1982, n. 32.*

---

## Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <sup>(1)</sup>

### CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

#### PARTE I

Disposizioni generali

#### TITOLO I

Principi generali

- Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)
- Art. 2 (Finalità)
- Art. 3 (Principio di necessità nel trattamento dei dati)
- Art. 4 (Definizioni)
- Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione)
- Art. 6 (Disciplina del trattamento)

#### TITOLO II

Diritti dell'interessato

- Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
- Art. 8 (Esercizio dei diritti)
- Art. 9 (Modalità di esercizio)
- Art. 10 (Riscontro all'interessato)

#### TITOLO III

Regole generali per il trattamento dei dati

#### CAPO I

Regole per tutti i trattamenti

- Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)
- Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta)
- Art. 13 (Informativa)
- Art. 14 (Definizione di profili e della personalità dell'interessato)
- Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)
- Art. 16 (Cessazione del trattamento)
- Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici)

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

**CAPO II**

Regole ulteriori per i soggetti pubblici

- Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)
- Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)
- Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
- Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)
- Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)

**CAPO III**

Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici

- Art. 23 (Consenso)
- Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso)
- Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)
- Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili)
- Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari)

**TITOLO IV**

Soggetti che effettuano il trattamento

- Art. 28 (Titolare del trattamento)
- Art. 29 (Responsabile del trattamento)
- Art. 30 (Incaricati del trattamento)

**TITOLO V**

Sicurezza dei dati e dei sistemi

**CAPO I**

Misure di sicurezza

- Art. 31 (Obblighi di sicurezza)
- Art. 32 (Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico)
- Art. 32-bis (Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali)

**CAPO II**

Misure minime di sicurezza

- Art. 33 (Misure minime)
- Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)
- Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)
- Art. 36 (Adeguamento)

**TITOLO VI**

Adempimenti

- Art. 37 (Notificazione del trattamento)
- Art. 38 (Modalità di notificazione)
- Art. 39 (Obblighi di comunicazione)
- Art. 40 (Autorizzazioni generali)
- Art. 41 (Richieste di autorizzazione)

**TITOLO VII**

## Trasferimento dei dati all'estero

- Art. 42 (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)
- Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
- Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti)
- Art. 45 (Trasferimenti vietati)

**PARTE II**

## Disposizioni relative a specifici settori

**TITOLO I**

## Trattamenti in ambito giudiziario

**CAPO I**

## Profili generali

- Art. 46 (Titolari dei trattamenti)
- Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)
- Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari)
- Art. 49 (Disposizioni di attuazione)

**CAPO II**

## Minori

- Art. 50 (Notizie o immagini relative a minori)

**CAPO III**

## Informatica giuridica

- Art. 51 (Principi generali)
- Art. 52 (Dati identificativi degli interessati)

**TITOLO II**

## Trattamenti da parte di forze di polizia

**CAPO I**

## Profili generali

- Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)
- Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati)
- Art. 55 (Particolari tecnologie)
- Art. 56 (Tutela dell'interessato)
- Art. 57 (Disposizioni di attuazione)

**TITOLO III**

## Difesa e sicurezza dello stato

**CAPO I**

## Profili generali

- Art. 58 (Disposizioni applicabili)

**TITOLO IV**

## Trattamenti in ambito pubblico

**CAPO I**

Accesso a documenti amministrativi

Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi)

Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)

**CAPO II**

Registri pubblici e albi professionali

Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici)

**CAPO III**

Stato civile, anagrafi e liste elettorali

Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari)

Art. 63 (Consultazione di atti)

**CAPO IV**

Finalità di rilevante interesse pubblico

Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)

Art. 65 (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi)

Art. 66 (Materia tributaria e doganale)

Art. 67 (Attività di controllo e ispettive)

Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni)

Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)

Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza)

Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela)

Art. 72 (Rapporti con enti di culto)

Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)

**CAPO V**

Particolari contrassegni

Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)

**TITOLO V**

## Trattamento di dati personali in ambito sanitario

**CAPO I**

Principi generali

Art. 75 (Ambito applicativo)

Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)

**CAPO II**

Modalità semplificate per informativa e consenso

Art. 77 (Casi di semplificazione)

Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)

Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari)

Art. 80 (Informativa da parte di altri soggetti pubblici)

- Art. 81 (Prestazione del consenso)  
Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica)  
Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)  
Art. 84 (Comunicazione di dati all'interessato)

### **CAPO III**

Finalità di rilevante interesse pubblico

- Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale)  
Art. 86 (Altre finalità di rilevante interesse pubblico)

### **CAPO IV**

Prescrizioni mediche

- Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)  
Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)  
Art. 89 (Casi particolari)

### **CAPO V**

Dati genetici

- Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)

### **CAPO VI**

Disposizioni varie

- Art. 91 (Dati trattati mediante carte)  
Art. 92 (Cartelle cliniche)  
Art. 93 (Certificato di assistenza al parto)  
Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)

## **TITOLO VI**

Istruzione

### **CAPO I**

Profili generali

- Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari)  
Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti)

## **TITOLO VII**

TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI

### **CAPO I**

PROFILI GENERALI

- Art. 97 (Ambito applicativo)  
Art. 98 (Finalità di rilevante interesse pubblico)  
Art. 99 (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)  
Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e ricerca)

### **CAPO II**

TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI

- Art. 101 (Modalità di trattamento)  
Art. 102 (Codice di deontologia e di buona condotta)



Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi)

### **CAPO III**

Trattamento per scopi statistici o scientifici

Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici)

Art. 105 (Modalità di trattamento)

Art. 106 (Codici di deontologia e di buona condotta)

Art. 107 (Trattamento di dati sensibili)

Art. 108 (Sistema statistico nazionale)

Art. 109 (Dati statistici relativi all'evento della nascita)

Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)

## **TITOLO VIII**

Lavoro e previdenza sociale

### **CAPO I**

Profili generali

Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta)

Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico)

### **CAPO II**

Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro

Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza)

### **CAPO III**

Divieto di controllo a distanza e telelavoro

Art. 114 (Controllo a distanza)

Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio)

### **CAPO IV**

Istituti di patronato e di assistenza sociale

Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)

## **TITOLO IX**

Sistema bancario, finanziario ed assicurativo

### **CAPO I**

Sistemi informativi

Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti)

Art. 118 (Informazioni commerciali)

Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio)

Art. 120 (Sinistri)

## **TITOLO X**

Comunicazioni elettroniche

### **CAPO I**

Servizi di comunicazione elettronica

Art. 121 (Servizi interessati)

- 
- Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente)  
Art. 123 (Dati relativi al traffico)  
Art. 124 (Fatturazione dettagliata)  
Art. 125 (Identificazione della linea)  
Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione)  
Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza)  
Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata)  
Art. 129 (Elenchi dei contraenti)  
Art. 130 (Comunicazioni indesiderate)  
Art. 131 (Informazioni ad contraenti e utenti)  
Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità)  
Art. 132-bis (Procedure istituite dai fornitori)

## **CAPO II**

Internet e reti telematiche

- Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta)

## **CAPO III**

Videosorveglianza

- Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta)

## **TITOLO XI**

Libere professioni e investigazione privata

### **CAPO I**

Profili generali

- Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta)

## **TITOLO XII**

Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica

### **CAPO I**

Profili generali

- Art. 136 (Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)  
Art. 137 (Disposizioni applicabili)  
Art. 138 (Segreto professionale)

### **CAPO II**

Codice di deontologia

- Art. 139 (Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)

## **TITOLO XIII**

Marketing diretto

### **CAPO I**

Profili generali

- Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta)

**PARTE III**

Tutela dell'interessato e sanzioni

**TITOLO I**

Tutela amministrativa e giurisdizionale

**CAPO I**

Tutela dinanzi al garante

**SEZIONE I**

Principi generali

Art. 141 (Forme di tutela)

**SEZIONE II**

Tutela amministrativa

Art. 142 (Proposizione dei reclami)

Art. 143 (Procedimento per i reclami)

Art. 144 (Segnalazioni)

**SEZIONE III**

Tutela alternativa a quella giurisdizionale

Art. 145 (Ricorsi)

Art. 146 (Interpello preventivo)

Art. 147 (Presentazione del ricorso)

Art. 148 (Inammissibilità del ricorso)

Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso)

Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso)

Art. 151 (Opposizione)

**CAPO II**

Tutela giurisdizionale

Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria)

**TITOLO II**

L'autorità

**CAPO I**

Il garante per la protezione dei dati personali

Art. 153 (Il Garante)

Art. 154 (Compiti)

**CAPO II**

L'ufficio del garante

Art. 155 (Principi applicabili)

Art. 156 (Ruolo organico e personale)

**CAPO III**

Accertamenti e controlli

Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)

- Art. 158 (Accertamenti)  
Art. 159 (Modalità)  
Art. 160 (Particolari accertamenti)

### **TITOLO III**

#### Sanzioni

##### **CAPO I**

Violazioni amministrative

- Art. 161 (Omessa o inadeguata informativa all'interessato)  
Art. 162 (Altre fattispecie)  
Art. 162-bis (Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico)  
Art. 162-ter (Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico)  
Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione)  
Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante)  
Art. 164-bis (Casi di minore gravità e ipotesi aggravate)  
Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante)  
Art. 166 (Procedimento di applicazione)

##### **CAPO II**

Illeciti penali

- Art. 167 (Trattamento illecito di dati)  
Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)  
Art. 169 (Misure di sicurezza)  
Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)  
Art. 171 (Altre fattispecie)  
Art. 172 (Pene accessorie)

### **TITOLO IV**

Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali

##### **CAPO I**

Disposizioni di modifica

- Art. 173 (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)  
Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)  
Art. 175 (Forze di polizia)  
Art. 176 (Soggetti pubblici)  
Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)  
Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria)  
Art. 179 (Altre modifiche)

##### **CAPO II**

Disposizioni transitorie

- Art. 180 (Misure di sicurezza)  
Art. 181 (Altre disposizioni transitorie)  
Art. 182 (Ufficio del Garante)

### **CAPO III**

Abrogazioni

Art. 183 (Norme abrogate)

### **CAPO IV**

Norme finali

Art. 184 (Attuazione di direttive europee)

Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)

Art. 186 (Entrata in vigore)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

---

**PARTE I**  
Disposizioni generali

**TITOLO I**  
Principi generali

**Art. 1**  
*(Diritto alla protezione dei dati personali)*

1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

**Art. 2**  
*(Finalità)*

1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

**Art. 3**  
*(Principio di necessità nel trattamento dei dati)*

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

**Art. 4**  
*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione

ne, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

- b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;
- l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

- a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un nume-

ro finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;

- b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;
- c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
- e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
- f) "contraente", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
- g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
- h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
- i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
- l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;



m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

- a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
- b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;
- g-bis) "violazione di dati personali": violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico.

4. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
- b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
- c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

## **Art. 5**

*(Oggetto ed ambito di applicazione)*

1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.

2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da

chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.

3-bis. *(Abrogato dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201)*

### **Art. 6**

*(Disciplina del trattamento)*

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.

## **TITOLO II**

Diritti dell'interessato

### **Art. 7**

*(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)*

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

## **Art. 8**

### *(Esercizio dei diritti)*

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:

- a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
- b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
- d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
- e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
- f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
- g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio

superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;

h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.

4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

### **Art. 9**

#### *(Modalità di esercizio)*

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.

5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

### **Art. 10**

#### *(Riscontro all'interessato)*

1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

- a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
- b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.

4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.

9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

### **TITOLO III**

#### Regole generali per il trattamento dei dati

### **CAPO I**

#### Regole per tutti i trattamenti

#### **Art. 11**

*(Modalità del trattamento e requisiti dei dati)*

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
  - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
  - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

#### **Art. 12**

*(Codici di deontologia e di buona condotta)*

1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.

**Art. 13**  
*(Informativa)*

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7;
- f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

- a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
- c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula

spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).

#### **Art. 14**

*(Definizione di profili e della personalità dell'interessato)*

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.

#### **Art. 15**

*(Danni cagionati per effetto del trattamento)*

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

#### **Art. 16**

*(Cessazione del trattamento)*

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
- d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

#### **Art. 17**

*(Trattamento che presenta rischi specifici)*

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi



specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.

2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.

## **CAPO II**

### **Regole ulteriori per i soggetti pubblici**

#### **Art. 18**

*(Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)*

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.

4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.

5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

#### **Art. 19**

*(Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)*

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici

economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

3-bis. *(Abrogato dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)*

### **Art. 20**

*(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)*

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.

### **Art. 21**

*(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)*

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

**Art. 22***(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)*

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai

sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

### **CAPO III**

#### **Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici**

##### **Art. 23**

*(Consenso)*

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

##### **Art. 24**

*(Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso)*

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

- a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
- c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
- d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere

o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

- f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato; (34)
- h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
- i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
- i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis;
- i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.

## **Art. 25**

### *(Divieti di comunicazione e diffusione)*

1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:

- a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);

b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.

2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## **Art. 26**

### *(Garanzie per i dati sensibili)*

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il comma 1 non si applica al trattamento:

- a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
- b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria;
- b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis.

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:

- a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
- b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non

può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

- c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
  - d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

#### **Art. 27**

*(Garanzie per i dati giudiziari)*

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specificchino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.

### **TITOLO IV**

Soggetti che effettuano il trattamento

#### **Art. 28**

*(Titolare del trattamento)*

1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

**Art. 29***(Responsabile del trattamento)*

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

**Art. 30***(Incaricati del trattamento)*

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

**TITOLO V**

## Sicurezza dei dati e dei sistemi

**CAPO I**

## Misure di sicurezza

**Art. 31***(Obblighi di sicurezza)*

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.



**Art. 32**

*(Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico)*

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'articolo 32-bis.

1-bis. Ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché assicurano l'attuazione di una politica di sicurezza.

2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

**Art. 32-bis**

*(Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali)*

1. In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante.

2. Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2 non è dovuta se il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della violazione.

4. Ove il fornitore non vi abbia già provveduto, il Garante può, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona l'avvenuta violazione.

5. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati personali. La comunicazione al Garante descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.

6. Il Garante può emanare, con proprio provvedimento, orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a tale comunicazione, nonché alle relative modalità di effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE.

7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Nell'inventario figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi l'erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti di cui al presente articolo.

## **CAPO II**

### Misure minime di sicurezza

#### **Art. 33**

*(Misure minime)*

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

#### **Art. 34**

*(Trattamenti con strumenti elettronici)*

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) *(soppressa dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5)*
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

1-bis. *(Abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5)*

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

### **Art. 35**

*(Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)*

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

### **Art. 36**

*(Adeguamento)*

1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di

concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.

## TITOLO VI

### Adempimenti

#### Art. 37

#### *(Notificazione del trattamento)*

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:

- a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
- b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
- c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
- d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
- e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
- f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale.

2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.

3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.

4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

### **Art. 38**

#### *(Modalità di notificazione)*

1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.

2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

- a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato;
- b) la o le finalità del trattamento;
- c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
- d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
- e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
- f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.

3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.

4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.

5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.

6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

**Art. 39***(Obblighi di comunicazione)*

1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:

- a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
- b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.

2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.

**Art. 40***(Autorizzazioni generali)*

1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**Art. 41***(Richieste di autorizzazione)*

1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.

2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.

3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.

4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire docu-

menti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.

5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.

## **TITOLO VII**

### **Trasferimento dei dati all'estero**

#### **Art. 42**

*(Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)*

1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.

#### **Art. 43**

*(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)*

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito quando:

- a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
- b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
- c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
- d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
- e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il

- periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
  - g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
  - h) *(soppressa dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201)*

#### **Art. 44**

*(Altri trasferimenti consentiti)*

1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
- a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime;
  - b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.

#### **Art. 45**

*(Trasferimenti vietati)*

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.



## **PARTE II**

Disposizioni relative a specifici settori

### **TITOLO I**

Trattamenti in ambito giudiziario

#### **CAPO I**

Profili generali

##### **Art. 46**

*(Titolari dei trattamenti)*

1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.

2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.

##### **Art. 47**

*(Trattamenti per ragioni di giustizia)*

1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:

- a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
- b) articoli da 145 a 151.

2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.

##### **Art. 48**

*(Banche di dati di uffici giudiziari)*

1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in confor-

mità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.

#### **Art. 49**

*(Disposizioni di attuazione)*

1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.

### **CAPO II**

Minori

#### **Art. 50**

*(Notizie o immagini relative a minori)*

1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

### **CAPO III**

Informatica giuridica

#### **Art. 51**

*(Principi generali)*

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.

2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema

informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.

## **Art. 52**

### *(Dati identificativi degli interessati)*

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....".

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

## **TITOLO II**

Trattamenti da parte di forze di polizia

### **CAPO I**

Profili generali

#### **Art. 53**

*(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)*

1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.

2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice:

- a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
- b) articoli da 145 a 151.

3. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.

#### **Art. 54**

*(Modalità di trattamento e flussi di dati)*

1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.

2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'articolo 53.

4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.

#### **Art. 55**

*(Particolari tecnologie)*

1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.

#### **Art. 56**

*(Tutela dell'interessato)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.

#### **Art. 57**

*(Disposizioni di attuazione)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:

a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perse-

- guita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
- b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
  - c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
  - d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
  - e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
  - f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.

### **TITOLO III**

#### Difesa e sicurezza dello stato

### **CAPO I**

#### Profili generali

### **Art. 58**

#### *(Disposizioni applicabili)*

1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.

2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.

3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione.

## **TITOLO IV**

### Trattamenti in ambito pubblico

#### **CAPO I**

##### Accesso a documenti amministrativi

#### **Art. 59**

*(Accesso a documenti amministrativi)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

#### **Art. 60**

*(Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)*

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

#### **CAPO II**

##### Registri pubblici e albi professionali

#### **Art. 61**

*(Utilizzazione di dati pubblici)*

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.

2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità

alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.

3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.

4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.

### **CAPO III**

Stato civile, anagrafi e liste elettorali

#### **Art. 62**

*(Dati sensibili e giudiziari)*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.

#### **Art. 63**

*(Consultazione di atti)*

1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

### **CAPO IV**

Finalità di rilevante interesse pubblico

#### **Art. 64**

*(Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:



- a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
- b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
- c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.

3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.

### **Art. 65**

#### *(Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi)*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:

- a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
- b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.

2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:

- a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
- b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
- c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
- d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
- e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.

3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:

- a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

### **Art. 66**

*(Materia tributaria e doganale)*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.

### **Art. 67**

*(Attività di controllo e ispettive)*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:

- a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
- b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.

### **Art. 68**

*(Benefici economici ed abilitazioni)*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica

e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.

2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:

- a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
- b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
- c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
- d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
- e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
- f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
- g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

### **Art. 69**

*(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocinii, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.

### **Art. 70**

*(Volontariato e obiezione di coscienza)*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.

### **Art. 71**

*(Attività sanzionatorie e di tutela)*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:

- a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
- b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.

2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

### **Art. 72**

*(Rapporti con enti di culto)*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.

### **Art. 73**

*(Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

- a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
- b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
- c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
- d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
- e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
- f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
- g) interventi in tema di barriere architettoniche.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:

- a) di gestione di asili nido;
- b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
- c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
- d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- e) relative alla leva militare;
- f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
- g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
- h) in materia di protezione civile;
- i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
- l) dei difensori civici regionali e locali.

## **CAPO V**

### **Particolari contrassegni**

#### **Art. 74**

##### *(Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)*

1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata.

2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.

4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

## **TITOLO V**

### Trattamento di dati personali in ambito sanitario

#### **CAPO I**

##### Principi generali

#### **Art. 75**

*(Ambito applicativo)*

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.

#### **Art. 76**

*(Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)*

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:

- a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
- b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.

2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.

3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.

#### **CAPO II**

##### Modalità semplificate per informativa e consenso

#### **Art. 77**

*(Casi di semplificazione)*

1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

- a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
- b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;
- c) per il trattamento dei dati personali.

2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:

- a) dagli organismi sanitari pubblici;

- b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
- c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.

### **Art. 78**

*(Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)*

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.

2. L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.

3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.

4. L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:

- a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
- b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
- c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata;
- d) fornisce farmaci prescritti;
- e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.

5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:

- a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
- b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
- c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.

### **Art. 79**

*(Informativa da parte di organismi sanitari)*

1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad

una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.

3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.

4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.

### **Art. 80**

#### *(Informativa da parte di altri soggetti pubblici)*

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.

2. L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.

### **Art. 81**

#### *(Prestazione del consenso)*

1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.

2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.



**Art. 82**

*(Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica)*

1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:

- a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;
- b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato.

3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.

4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.

**Art. 83**

*(Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)*

1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:

- a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
- b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
- c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
- d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;

- e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
- f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
- g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
- h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;
- i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12.

#### **Art. 84**

*(Comunicazione di dati all'interessato)*

1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.

2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.

### **CAPO III**

Finalità di rilevante interesse pubblico

#### **Art. 85**

*(Compiti del Servizio sanitario nazionale)*

1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario

nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:

- a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
- b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
- c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
- d) attività certificatorie;
- e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
- f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
- g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76.

3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.

## **Art. 86**

*(Altre finalità di rilevante interesse pubblico)*

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:

- a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;
- b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi

pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste;

- c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
- 1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
  - 2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
  - 3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
  - 4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.

## CAPO IV

### Prescrizioni mediche

#### Art. 87

*(Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)*

1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.

2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.

3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.

4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.

5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.

6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.

### **Art. 88**

*(Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)*

1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non sono indicate.

2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.

### **Art. 89**

*(Casi particolari)*

1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.

2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 87 comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato.

## **CAPO V**

**Dati genetici**

### **Art. 90**

*(Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)*

1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi

previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.

3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

## **CAPO VI**

### **Disposizioni varie**

#### **Art. 91**

*(Dati trattati mediante carte)*

1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.

#### **Art. 92**

*(Cartelle cliniche)*

1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.

2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

- a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
- b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

**Art. 93**

*(Certificato di assistenza al parto)*

1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.

2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.

**Art. 94**

*(Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)*

1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:

- a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
- b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
- c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
- d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
- e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.

## **TITOLO VI**

### Istruzione

## **CAPO I**

### Profili generali

#### **Art. 95**

*(Dati sensibili e giudiziari)*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

#### **Art. 96**

*(Trattamento di dati relativi a studenti)*

1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

## **TITOLO VII**

### TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI

## **CAPO I**

### PROFILI GENERALI

#### **Art. 97**

*(Ambito applicativo)*

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.



**Art. 98**

*(Finalità di rilevante interesse pubblico)*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:

- a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
- b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
- c) per scopi scientifici.

**Art. 99**

*(Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)*

1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.

**Art. 100**

*(Dati relativi ad attività di studio e ricerca)*

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.

2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).

3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.

---

## **CAPO II**

### **TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI**

#### **Art. 101**

*(Modalità di trattamento)*

1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.

2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.

3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

#### **Art. 102**

*(Codice di deontologia e di buona condotta)*

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.

2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:

- a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;
- b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
- c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.

#### **Art. 103**

*(Consultazione di documenti conservati in archivi)*

1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre

1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.

### **CAPO III**

#### **Trattamento per scopi statistici o scientifici**

##### **Art. 104**

*(Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici)*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.

##### **Art. 105**

*(Modalità di trattamento)*

1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa all'interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui all'articolo 106.

##### **Art. 106**

*(Codici di deontologia e di buona condotta)*

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.

2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:

- a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;
- b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
- c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;
- e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;
- f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;
- g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);
- h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

### **Art. 107**

#### *(Trattamento di dati sensibili)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con moda-

lità semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.

### **Art. 108**

*(Sistema statistico nazionale)*

1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l'informativa all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.

### **Art. 109**

*(Dati statistici relativi all'evento della nascita)*

1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'Istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.

### **Art. 110**

*(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)*

1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.

2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.

## TITOLO VIII

### Lavoro e previdenza sociale

#### CAPO I

##### Profili generali

#### Art. 111

*(Codice di deontologia e di buona condotta)*

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.

#### Art. 112

*(Finalità di rilevante interesse pubblico)*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:

- a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
- b) garantire le pari opportunità;
- c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
- d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
- e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;
- f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione

del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;

- g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
- h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
- i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
- l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
- m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
- n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
- o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.

## **CAPO II**

Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro

### **Art. 113**

*(Raccolta di dati e pertinenza)*

1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

## **CAPO III**

Divieto di controllo a distanza e telelavoro

### **Art. 114**

*(Controllo a distanza)*

1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

### **Art. 115**

*(Telelavoro e lavoro a domicilio)*

1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.

2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

#### **CAPO IV**

Istituti di patronato e di assistenza sociale

##### **Art. 116**

*(Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)*

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

#### **TITOLO IX**

Sistema bancario, finanziario ed assicurativo

##### **CAPO I**

Sistemi informativi

##### **Art. 117**

*(Affidabilità e puntualità nei pagamenti)*

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato.

##### **Art. 118**

*(Informazioni commerciali)*

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.



**Art. 119**

*(Dati relativi al comportamento debitorio)*

1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.

**Art. 120**

*(Sinistri)*

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.

2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 135 del codice delle assicurazioni private.

**TITOLO X**

Comunicazioni elettroniche

**CAPO I**

Servizi di comunicazione elettronica

**Art. 121**

*(Servizi interessati)*

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione.

**Art. 122**

*(Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente)*

1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o

di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente.

2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l'utente.

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.

### **Art. 123**

#### *(Dati relativi al traffico)*

1. I dati relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.

2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se il contraente o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.

4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa il contraente o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.

5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità

del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.

### **Art. 124**

#### *(Fatturazione dettagliata)*

1. Il contraente ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.

2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.

3. Nella documentazione inviata al contraente relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.

4. Nella fatturazione al contraente non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, il contraente può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.

5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

### **Art. 125**

#### *(Identificazione della linea)*

1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione

semplice, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. Il contraente chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.

2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.

3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o contraente chiamante.

4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.

6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

## **Art. 126**

### *(Dati relativi all'ubicazione)*

1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o ai contraenti di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o il contraente ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.

2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e i contraenti sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.

3. L'utente e il contraente che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.

4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.

#### **Art. 127**

##### *(Chiamate di disturbo e di emergenza)*

1. Il contraente che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.

2. La richiesta formulata per iscritto dal contraente specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.

3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati al contraente che dichiara di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti dei contraenti e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.

4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei del contraente o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

#### **Art. 128**

##### *(Trasferimento automatico della chiamata)*

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun contraente, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

**Art. 129***(Elenchi dei contraenti)*

1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

**Art. 130***(Comunicazioni indesiderate)*

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo.

3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni.

3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano en-

tro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:

- a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
- b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;
- c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
- d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
- e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
- f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
- g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.

3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante.

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni.

### **Art. 131**

#### *(Informazioni ad contraenti e utenti)*

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa il contraente e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei. (109)

2. Il contraente informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede del contraente medesimo.

3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

### **Art. 132**

#### *(Conservazione di dati di traffico per altre finalità)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione di reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.

1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni.

2. *(Abrogato dal d.lgs. 30 maggio 2008, n. 109)*

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il



difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.

4 - 4 bis. *(Abrogati dal d.lgs. 30 maggio 2008, n. 109)*

4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.

4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.

4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché a:

- a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);
- b) - c) *(soppresse dal d.lgs. 30 maggio 2008, n. 109)*
- d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1.

**Art. 132-bis**

*(Procedure istituite dai fornitori)*

1. I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti.

2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali adottati e sulle risposte date.

**CAPO II**

Internet e reti telematiche

**Art. 133**

*(Codice di deontologia e di buona condotta)*

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.

**CAPO III**

Videosorveglianza

**Art. 134**

*(Codice di deontologia e di buona condotta)*

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.

**TITOLO XI**

Libere professioni e investigazione privata

**CAPO I**

Profili generali

**Art. 135***(Codice di deontologia e di buona condotta)*

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.

**TITOLO XII**

Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica

**CAPO I**

Profili generali

**Art. 136***(Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)*

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
- a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
  - b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
  - c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.

**Art. 137***(Disposizioni applicabili)*

1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:
- a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
  - b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
  - c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

### **Art. 138**

*(Segreto professionale)*

1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

## **CAPO II**

Codice di deontologia

### **Art. 139**

*(Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)*

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 13.

2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.

4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.

5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).

**TITOLO XIII**  
Marketing diretto

**CAPO I**  
Profili generali

**Art. 140**  
*(Codice di deontologia e di buona condotta)*

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.

**PARTE III**  
Tutela dell'interessato e sanzioni

**TITOLO I**  
Tutela amministrativa e giurisdizionale

**CAPO I**  
Tutela dinanzi al garante

**SEZIONE I**  
Principi generali

**Art. 141**  
(Forme di tutela)

1. L'interessato può rivolgersi al Garante:
- a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;
  - b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
  - c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.

## SEZIONE II

### Tutela amministrativa

#### Art. 142

##### *(Proposizione dei reclami)*

1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.

2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.

#### Art. 143

##### *(Procedimento per i reclami)*

1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:

- a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
- b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
- c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
- d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.

**Art. 144**  
*(Segnalazioni)*

1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.

**SEZIONE III**  
Tutela alternativa a quella giurisdizionale

**Art. 145**  
*(Ricorsi)*

1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.

2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.

3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

**Art. 146**  
*(Interpello preventivo)*

1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.

2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

**Art. 147**  
*(Presentazione del ricorso)*

1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:  
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;

- b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
- c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
- d) il provvedimento richiesto al Garante;
- e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.

2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:

- a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
- b) l'eventuale procura;
- c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.

3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.

4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.

5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.

### **Art. 148**

#### *(Inammissibilità del ricorso)*

1. Il ricorso è inammissibile:
  - a) se proviene da un soggetto non legittimato;
  - b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
  - c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.

### **Art. 149**

#### *(Procedimento relativo al ricorso)*

1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al



ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L'invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.

2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.

4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.

5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.

6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.

7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.

8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 150, comma 1.

## **Art. 150**

### *(Provvedimenti a seguito del ricorso)*

1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.

2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina

al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto. (135)

3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.

4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.

5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.

6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

### **Art. 151**

*(Opposizione)*

1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.

## **CAPO II**

Tutela giurisdizionale

### **Art. 152**

*(Autorità giudiziaria ordinaria)*

1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, nonché le controversie previste dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.

1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

2 - 14. *(Abrogati dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150)*

**TITOLO II**

L'autorità

**CAPO I**

Il garante per la protezione dei dati personali

**Art. 153***(Il Garante)*

1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.

3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.

**Art. 154***(Compiti)*

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

- a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;
- b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
- c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
- d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporre il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
- e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
- f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;
- g) esprimere pareri nei casi previsti;
- h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;
- i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
- l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'articolo 37;
- m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:

- a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
- b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
- c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
- d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali e per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;
- e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.

3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.

5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

## **CAPO II**

### **L'ufficio del garante**

#### **Art. 155**

##### *(Principi applicabili)*

1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.

#### **Art. 156**

##### *(Ruolo organico e personale)*

1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.

2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.

3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:

- a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
- b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
- d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità speciale, nonché l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari all'eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.

8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.

9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo

158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

### **CAPO III**

#### **Accertamenti e controlli**

##### **Art. 157**

*(Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)*

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.

##### **Art. 158**

*(Accertamenti)*

1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.

##### **Art. 159**

*(Modalità)*

1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.

2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.

4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.

5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.

6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

### **Art. 160**

#### *(Particolari accertamenti)*

1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.

2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).

4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.



5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.

6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conformi a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.

### **TITOLO III**

#### **Sanzioni**

#### **CAPO I**

#### **Violazioni amministrative**

#### **Art. 161**

*(Omessa o inidonea informativa all'interessato)*

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro.

#### **Art. 162**

*(Altre fattispecie)*

1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.

2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro.

2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.

2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.

2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.

**Art. 162-bis**

*(Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.

**Art. 162-ter**

*(Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico)*

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemila euro a centocinquantomila euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente o altra persona nei cui confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di cui al medesimo articolo 32-bis, comma 2. Non si applica l'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non può essere applicata in misura superiore al 5 per cento del volume d'affari realizzato dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione della violazione amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 164-bis, comma 4.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.

5. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti a cui il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico abbia affidato l'erogazione dei predetti servizi, qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza indebito ritardo, al fornitore, ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 8, le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32-bis.

**Art. 163**

*(Omessa o incompleta notificazione)*

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.

**Art. 164**

*(Omessa informazione o esibizione al Garante)*

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.

**Art. 164-bis**

*(Casi di minore gravità e ipotesi aggravate)*

1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.

2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.

4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

**Art. 165**

*(Pubblicazione del provvedimento del Garante)*

1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.

**Art. 166**

*(Procedimento di applicazione)*

1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.

## CAPO II

### Illeciti penali

#### Art. 167

##### *(Trattamento illecito di dati)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

#### Art. 168

##### *(Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)*

1. Chiunque, nelle comunicazioni di cui all'articolo 32-bis, commi 1 e 8, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

#### Art. 169

##### *(Misure di sicurezza)*

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni.

2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

**Art. 170**

*(Inosservanza di provvedimenti del Garante)*

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

**Art. 171**

*(Altre fattispecie)*

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

**Art. 172**

*(Pene accessorie)*

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

**TITOLO IV**

Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali

**CAPO I**

Disposizioni di modifica

**Art. 173**

*(Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)*

1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:

a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1.";

b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;

c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
- d) l'articolo 12 è abrogato.

### **Art. 174**

#### *(Notifiche di atti e vendite giudiziarie)*

1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

"Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136."

2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: "può sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,".

3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: "l'originale" è sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".

4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa e sigillata".

5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.";

b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma".

6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: ", e mediante" fino alla fine del periodo.

7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o di tutela della dignità".

8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata."

9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore".

10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse".

11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. "

12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:

"Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine."

13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.";

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie."

14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: "è scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3".

15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice."

16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.";

b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".

### **Art. 175**

*(Forze di polizia)*

1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.

2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.

3. L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Controlli) - 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.

3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.

4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.".



**Art. 176***(Soggetti pubblici)*

1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, ".

2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali."

3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio."

4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto."

6. La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione".

**Art. 177***(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)*

1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.

2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396."

3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti

cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.

4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).

5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso."

### **Art. 178**

#### *(Disposizioni in materia sanitaria)*

1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati personali".

2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché della relativa dignità.";
- b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".

3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti."

4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).

5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali".

### **Art. 179**

#### *(Altre modifiche)*

1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e:

"garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;".

2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4," e ",8".

3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali".

4. *(Abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2005, n. 42)*

## CAPO II

### Disposizioni transitorie

#### Art. 180

*(Misure di sicurezza)*

1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo 2006.

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006.

#### Art. 181

*(Altre disposizioni transitorie)*

1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

- a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007;
- b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
- c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
- d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
- e) *(abrogata dal d.l. 29 marzo 2004, n. 81)*
- f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.

4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.

5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.

## **Art. 182**

### *(Ufficio del Garante)*

1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:

- a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;
- b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.

### CAPO III

#### Abrogazioni

#### Art. 183

*(Norme abrogate)*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

- a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
- c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
- d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
- e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
- f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171; (179)
- g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
- h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
- i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
- l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
- m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
- n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
- o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:

- a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
- b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
- c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
- d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
- e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
- f) l'articolo 2, comma 5-quater1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
- g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
- h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;

i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.

## **CAPO IV**

### **Norme finali**

#### **Art. 184**

*(Attuazione di direttive europee)*

1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.

2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.

3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

#### **Art. 185**

*(Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)*

1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.

#### **Art. 186**

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.

Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegati A, B e C  
(*Omissis*)

---

**Note:**

*Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (in G.U. 29/12/2003, n.300) , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45 (in G.U. 27/2/2004, n. 48) ha disposto (con l'art. 4) l'introduzione del comma 6-bis, dopo il comma 6 all' art. 181.*

*Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (in G.U. 29/12/2003, n.300) , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45 (in G.U. 27/2/2004, n. 48) ha disposto (con l'art. 3) la modifica dell' art. 132.*

*Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (in SO n.28, relativo alla G.U. 24/02/2004, n.45) ha disposto (con l'art. 184, comma 1) l'abrogazione del comma 4 dell'art. 179.*

*Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (in G.U. 31/03/2004, n.76) , convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2004, n. 138 (in G.U. 29/5/2004, n. 125) ha disposto (con l'art. 2-quinquies, comma 1 lettera c)) l'introduzione del comma 2-bis dopo il comma 2 all'art. 89.*

*Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (in G.U. 31/03/2004, n.76) , convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2004, n. 138 (in G.U. 29/5/2004, n. 125) ha disposto (con l'art. 2-quinquies, comma 1 lettera d)) l'abrogazione della lettera e) comma 1 dell'art. 181.*

*Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (in G.U. 31/03/2004, n.76) , convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2004, n. 138 (in G.U. 29/5/2004, n. 125) ha disposto (con l'art. 2-quinquies, comma 1 lettera a)) l'introduzione del comma 1-bis dopo il comma 1 all'art. 37.*

*Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (in G.U. 31/03/2004, n.76) , convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2004, n. 138 (in G.U. 29/5/2004, n. 125) ha disposto (con l'art. 2-quinquies comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 2-bis dopo il comma 2 all'art. 83.*

*Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158 (in G.U. 25/06/2004, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2004, n. 188 (in G.U. 30/7/2004, n. 177) ha disposto (con l'art. 3, comma 1 lettera c)) la modifica dell'art. 181 comma 1, lettera a).*

*Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158 (in G.U. 25/06/2004, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2004, n. 188 (in G.U. 30/7/2004, n. 177) ha disposto (con l'art. 3, comma 1 lettere a) e b)) la modifica dell'art. 180, commi 1 e 3.*

*Il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 (in G.U. 10/11/2004, n.264) , convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306, (in G.U. 27 dicembre 2004, n. 302) ha disposto (con l'art. 6, comma 1 lettere a) e b)) la modifica dell'art. 180, commi 1 e 3.*

*Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (in G.U. 31/12/2004, n.306) , convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 2005, n. 26 (in G.U. 2/03/2005, n. 50) ha disposto (con l'art. 6-bis, comma 1 lettere a) e b)) la modifica dell'art. 180 commi 1 e 3.*

*Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (in G.U. 27/07/2005, n.173) , convertito, con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U. 1/8/2005, n. 177) ha disposto (con l'art. 6, comma 3 lettere a) e b)) la modifica dell'art. 132 comma 1; (con l'art. 6, comma 3 lettere c) e d)) la modifica dell'art. 132, comma 2; (con l'art. 6, comma 3 lettera e)) la modifica dell'art. 132 comma 3; (con l'art. 6, comma 3 lettera f) l'introduzione del comma 4-bis dopo il comma 4 all'art. 132.*

*Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (in SO n.163, relativo alla G.U. 13/10/2005, n.239) ha disposto (con l' art. 352, comma 1) la modifica dell'art. 120, comma 3.*

*Il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (in G.U. 30/11/2005, n.279) , convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006, n. 21 (in G.U. 28/01/2006, n. 23) ha disposto (con l'art. 8-bis, comma 2) la modifica dell'art. 181, comma 1 lettera a).*

*Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (in G.U. 30/12/2005, n.303) , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (in S.O. n. 47/L, relativo alla G.U. 28/2/2006, n. 49) ha disposto (con l'art. 10, comma 1 lettera a)) la modifica dell'art. 180 commi 1 e 3*

*Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (in G.U. 30/12/2005, n.303) , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (in S.O. n. 47/L, relativo alla G.U. 28/2/2006, n. 49) ha disposto (con l'art. 10, comma 1 lettera b)) la modifica dell'art. 181 comma 1 lettera a).*

*Il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 (in G.U. 13/05/2006, n.110) , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2006, n. 228 (in G.U. 12/7/2006, n. 160) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 181, comma 1 lettera a).*

*Il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28/12/2006, n.300) , convertito con modificazioni con L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. n. 48/L, relativo alla G.U. 26/2/2007, n. 47) ha disposto (con l'art. 6) la modifica dell'art. 181, comma 1 lettera a).*

*Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (in G.U. 31/12/2007, n.302) Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (in G.U. 31/12/2007, n. 302) convertito con modificazioni con L. 28 febbraio 2008, n. 31 (in S.O. n. 47/L, relativo alla G.U. 29/2/2008, n. 51) ha disposto (con l'art. 47-quater) la modifica dell'art. 153.*

*La legge 18 marzo 2008, n. 48 (in SO n.79, relativo alla G.U. 04/04/2008, n.80) ha disposto (con l'art. 10, comma 1) l'introduzione dei commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies dopo il comma 4-bis.*

*Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109 (in G.U. 18/06/2008, n.141) ha disposto (con l'art. 4) la modifica dell'art. 154 comma 1 lettera a).*

*Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109 (in G.U. 18/06/2008, n.141) ha disposto (con l'art. 2, comma 1 lettera a)) la modifica dell' art. 132 coma 1; (con l'art. 2, comma 1 lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis dopo il comma 1;( con l'art. 2, comma 1 lettera c)) l'abrogazione dei commi 2, 4 e 4-bis dell'art. 132; (con l'art. 2, comma 1 lettera d) la modifica dell'art. 132, comma 5; (con l'art. 2, comma 2) la soppressione delle lettere b) e c) comma 5 dell'art. 132; (con l'art. 2, comma 3) la modifica del comma 5 lettera d) dell'art. 132.*

*Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109 (in G.U. 18/06/2008, n.141) ha disposto (con l'art. 5) l'introduzione dell'art. 162-bis.*

*Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109 (in G.U. 18/06/2008, n.141) ha disposto (con l'art. 6, comma 3) la modifica dell'art. 132 comma 1-bis.*

*Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147) Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. n. 152, relativo alla G.U. 25/6/2008, n. 147) convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 29) la modifica degli artt. 34, 36, 38 e 44.*

*Il decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (in G.U. 02/10/2008, n.231) , convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 2008, n. 186 (in G.U. 1/12/2008, n. 281), nel modificare l'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109 (in G.U. 18/6/2008, n. 141), ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 132, comma 1-bis.*

*Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l'art. 44, comma 3 lettera a)) la modifica dell'art. 162, comma 1; (con l'art.44, comma 3 lettera b)) la modifica dell'art. 162, comma 2; (con l'art. 44, comma 3 lettera c)) l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter dopo il comma 2 dell'art. 162.*



*Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49), ha disposto (con l'art. 44, comma 1-bis) la modifica dell'art. 23.*

*Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l'art. 44, comma 2) la modifica dell'art. 161.*

*Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l'art. 44, comma 4) la modifica dell'art. 162-bis, comma 1.*

*Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49), ha disposto (con l'art. 44, comma 1-bis) la modifica dell'art. 13.*

*Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l'art. 44, comma 6) la modifica dell'art. 164, comma 1.*

*Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l'art. 44, comma 5) la modifica dell'art. 163, comma 1.*

*Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l'art. 44, comma 8) la modifica dell'art. 165, comma 1.*

*Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l'art. 44, comma 9 lettera a)) la modifica dell'art. 169, comma 1; (con l'art. 44, comma 9 lettera b)) la modifica dell'art. 169, comma 2.*

*Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l'art. 44, comma 7) l'introduzione dell'art. 164-bis.*

*La legge 4 marzo 2009, n. 15 (in G.U. 05/03/2009, n.53) ha disposto (con l'art. 4, comma 9) la modifica dell'art. 1, comma 1.*

*Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (in G.U. 25/09/2009, n.223) ,convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 (in S.O. n. 215/L relativo alla G.U. 24/11/2009, n. 274) ha disposto (con l'art. 20-bis comma 1 lettera a)) la modifica dell'art. 130 comma 3, (con l'art. 20-bis comma 1 lettera b)) l'introduzione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater dopo il comma 3; (con l'art. 20-bis comma 2) la modifica dell'art. 130, comma 3-bis.*

*Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (in G.U. 25/09/2009, n.223) ,convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 (in S.O. n. 215/L relativo alla G.U. 24/11/2009, n. 274) ha disposto (con l'art. 20-bis comma 1 lettera c) la modifica dell'art. 162 comma 2-bis e l'introduzione del comma 2-quater dopo il comma 2-ter.*

*Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (in G.U. 25/09/2009, n.223) , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 (in S.O. n. 215, relativo alla G.U. 24/11/2009, n. 274 ) , nel modificare l'art. 44, comma 1-bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49), ha conseguentemente disposto (con l'art. 20-bis, comma 3) la modifica dell'art. 13.*

*Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (in G.U. 25/09/2009, n.223) , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 (in S.O. n. 215, relativo alla G.U. 24/11/2009, n. 274 ) , nel modificare l'art. 44, comma 1-bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49), ha conseguentemente disposto (con l'art. 20-bis, comma 3) la modifica dell'art. 23.*

*La legge 29 luglio 2010, n. 120 (in SO n.171, relativo alla G.U. 29/07/2010, n.175) ha disposto (con l'art. 58, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 74, comma 1;(con l'art. 58, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 74, comma 2.*

*La legge 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262) ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 19.*

*La legge 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 1, comma 1.*

*Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110) , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/07/2011, n. 160), ha disposto (con l'art. 6, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 24, comma 1, lettera g) e l'introduzione delle lettere i-bis) e i-ter) all'art. 24, comma 1.*

*Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110) , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/07/2011, n. 160), ha disposto (con l'art. 6, comma 2, lettera a)) l'introduzione della lettera b-bis) all'art. 26, comma 3.*

*Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110) , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/07/2011, n. 160), ha disposto (con l'art. 6, comma 2, lettera a)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 5.*

*Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110) , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/07/2011, n. 160), ha disposto (con l'art. 6, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 130, comma 3-bis.*

*Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110) , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/07/2011, n. 160), ha disposto (con l'art. 6, comma 2, lettera a)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 13.*

*Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110) , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/07/2011, n. 160), ha disposto (con l'art. 6, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 34, comma 1-bis e l'introduzione del comma 1-ter all'art. 34.*

*Il decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (in G.U. 21/09/2011, n.220) ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 152, commi 1,1-bis, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 e 14.*

*Il decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (in G.U. 21/09/2011, n.220) ha disposto (con l'art. 34, comma 9, lettera a)) la modifica dell'art. 152, comma 1; (con l'art. 34, comma 9, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 152;(con l'art. 34, comma 9, lettera c)) l'abrogazione dei commi 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 e 14 dell'art. 152.*

*Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in SO n.251, relativo alla G.U. 06/12/2011, n.284) , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011 n. 300), ha disposto (con l'art. 40, comma 2, lettera d)) la modifica dell'art. 9, comma 4.*

*Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in SO n.251, relativo alla G.U. 06/12/2011, n.284) , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011 n. 300), ha disposto (con l'art. 40, comma 2, lettera c)) l'abrogazione del comma 3-bis dell'art. 5.*

*Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in SO n.251, relativo alla G.U. 06/12/2011, n.284) , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011 n. 300), ha disposto (con l'art. 40, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 4, comma 1, lettera b); (con l'art. 40, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 4, comma 1, lettera i).*

*Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in SO n.251, relativo alla G.U. 06/12/2011, n.284) , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011 n. 300), ha disposto (con l'art. 40, comma 2, lettera e)) la soppressione della lettera h) del comma 1 dell'art. 43.*

*Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l'art. 45, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 21.*

*Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l'art. 45, comma 1, lettera c)) la soppressione della lettera g) dell'art. 34, comma 1, e l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 34.*

*Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l'art. 45, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 27, comma 1.*

*Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l'art. 45, comma 1, lettera d)) la modifica dell'Allegato B.*

*Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 (in G.U. 31/05/2012, n.126) ha disposto (con l'art. 1, comma 10) la modifica dell'art. 164-bis, comma 1.*

*Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 (in G.U. 31/05/2012, n.126) ha disposto (con l'art. 1, comma 12) la modifica dell'art. 127, commi 1, 2, 3 e 4.*

*Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 (in G.U. 31/05/2012, n.126) ha disposto (con l'art. 1, comma 12) la modifica dell'art. 126, commi 1 e 3.*

*Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 (in G.U. 31/05/2012, n.126) ha disposto (con l'art. 1, comma 11) la modifica dell'art. 168, comma 1.*

*Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 (in G.U. 31/05/2012, n.126) ha disposto (con l'art. 1, comma 9) l'introduzione dell'art. 162-ter.*

*Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 (in G.U. 31/05/2012, n.126) ha disposto (con l'art. 1, comma 5, lettera a)) la modifica dell'art. 122, comma 1; (con l'art. 1, comma 5, lettera b)) la modifica dell'art. 122, comma 2; (con l'art. 1, comma 5, lettera c)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 122; (con l'art. 1, comma 12) la modifica della rubrica dell'art. 122.*

*Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 (in G.U. 31/05/2012, n.126) ha disposto (con l'art. 1, comma 12) la modifica dell'art. 129, comma 2.*

*Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 (in G.U. 31/05/2012, n.126) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) l'introduzione dell'art. 32-bis.*

*Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 (in G.U. 31/05/2012, n.126) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 4, comma 2, lettere b), c), d) e i); (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione della lettera g-bis) al comma 3 dell'art. 4; (con l'art. 1, comma 12) la modifica dell'art. 4, comma 2, lettere a) e f).*

*Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 (in G.U. 31/05/2012, n.126) ha disposto (con l'art. 1, comma 4) la modifica dell'art. 121, comma 1.*

*Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 (in G.U. 31/05/2012, n.126) ha disposto (con l'art. 1, comma 12) la modifica dell'art. 128, comma 1.*

*Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 (in G.U. 31/05/2012, n.126) ha disposto (con l'art. 1, comma 12) la modifica dell'art. 125, commi 1, 2, 3 e 4.*

*Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 (in G.U. 31/05/2012, n.126) ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) la modifica della rubrica dell'art. 32; (con l'art. 1, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 32, comma 1; (con l'art. 1, comma 2, lettera c)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 32; (con l'art. 1, comma 2, lettera d)) la modifica dell'art. 32, comma 3.*

*Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 (in G.U. 31/05/2012, n.126) ha disposto (con l'art. 1, comma 8) l'introduzione dell'art. 132-bis.*

---

*Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 (in G.U. 31/05/2012, n.126) ha disposto (con l'art. 1, comma 12) la modifica dell'art. 131, commi 1 e 2.*

*Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 (in G.U. 31/05/2012, n.126) ha disposto (con l'art. 1, comma 7, lettera a)) la modifica dell'art. 130, comma 1; (con l'art. 1, comma 7, lettera b)) la modifica dell'art. 130, comma 5.*

*Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 (in G.U. 31/05/2012, n.126) ha disposto (con l'art. 1, comma 12) la modifica dell'art. 124, commi 1, 3 e 4.*

*Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 (in G.U. 31/05/2012, n.126) ha disposto (con l'art. 1, comma 12) la modifica dell'Allegato C.*

*Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 (in G.U. 31/05/2012, n.126) ha disposto (con l'art. 1, comma 6) la modifica dell'art. 123, comma 3;(con l'art. 1, comma 12) la modifica dell'art. 123, commmi 2, 3 e 4.*

*Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 05/04/2013, n.80) ha disposto (con l'art. 53, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del comma 3-bis dell'art. 19.*

*La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (in SO n.87, relativo alla G.U. 27/12/2013, n.302) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 156, comma 2.*

*Il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (in G.U. 19/02/2015, n.41) , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91), ha disposto (con l'art. 4-bis, commi 1 e 3) la modifica dell'art. 132, comma 1.*

*Il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (in G.U. 19/02/2015, n.41) , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91), ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la modifica dell'art. 53.*



---

## Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 <sup>(1)</sup>

### RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

#### Capo I

##### Principi generali

- Art. 1 Principio generale di trasparenza
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Pubblicità e diritto alla conoscibilità
- Art. 4 Limiti alla trasparenza
- Art. 5 Accesso civico
- Art. 6 Qualità delle informazioni
- Art. 7 Dati aperti e riutilizzo
- Art. 8 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione
- Art. 9 Accesso alle informazioni pubblicate nei siti
- Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
- Art. 11 Ambito soggettivo di applicazione
- Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

#### Capo II

##### Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

- Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

- Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
- Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
- Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
- Art. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
- Art. 19 Bandi di concorso
- Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale
- Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
- Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
- Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
- Art. 24 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa
- Art. 25 Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese
- Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
- Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
- Art. 28 Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

### **Capo III**

Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

- Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
- Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
- Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

### **Capo IV**

Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

- Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
- Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
- Art. 34 Trasparenza degli oneri informativi
- Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
- Art. 36 Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

**Capo V**

## Obblighi di pubblicazione in settori speciali

- Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- Art. 38 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
- Art. 39 Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio
- Art. 40 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
- Art. 41 Trasparenza del servizio sanitario nazionale
- Art. 42 Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

**Capo VI**

## Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

- Art. 43 Responsabile per la trasparenza
- Art. 44 Compiti degli organismi indipendenti di valutazione
- Art. 45 Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)
- Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni
- Art. 47 Sanzioni per casi specifici

**Capo VII**

## Disposizioni finali e transitorie

- Art. 48 Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza
- Art. 49 Norme transitorie e finali
- Art. 50 Tutela giurisdizionale
- Art. 51 Invarianza finanziaria
- Art. 52 Modifiche alla legislazione vigente
- Art. 53 Abrogazione espressa di norme primarie

## Allegato





## **Capo I** Principi generali

### **Art. 1** *Principio generale di trasparenza*

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

### **Art. 2** *Oggetto*

1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

**Art. 3***Pubblicità e diritto alla conoscibilità*

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

**Art. 4***Limiti alla trasparenza*

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in

materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

## **Art. 5**

### *Accesso civico*

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

## **Art. 6**

### *Qualità delle informazioni*

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché

la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

### **Art. 7**

#### *Dati aperti e riutilizzo*

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

### **Art. 8**

#### *Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione*

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

### **Art. 9**

#### *Accesso alle informazioni pubblicate nei siti*

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'artico-

lo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

## **Art. 10**

### *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*

1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

- a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

## **Art. 11**

### *Ambito soggettivo di applicazione*

1. Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:

- a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

**Art. 12***Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere  
normativo e amministrativo generale*

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

**Capo II****Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e  
l'attività delle pubbliche amministrazioni****Art. 13***Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione  
delle pubbliche amministrazioni*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

- a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
- b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;



- d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

#### **Art. 14**

##### *Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

#### **Art. 15**

##### *Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza*

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di

incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

## **Art. 16**

### *Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione

della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

### **Art. 17**

#### *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

### **Art. 18**

#### *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

### **Art. 19**

#### *Bandi di concorso*

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo trien-

nio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

### **Art. 20**

*Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

### **Art. 21**

*Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

### **Art. 22**

*Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato*

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
- a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e

delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

- b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

## **Art. 23**

### *Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

#### **Art. 24**

##### *Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa*

1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.

2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

#### **Art. 25**

##### *Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese*

1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it):

- a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
- b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

#### **Art. 26**

##### *Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le

amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

## **Art. 27**

### *Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari*

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

**Art. 28***Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali*

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.

**Capo III****Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche****Art. 29***Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

**Art. 30***Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.



**Art. 31***Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

**Capo IV**

## Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

**Art. 32***Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

- a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
- b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

**Art. 33***Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti». A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti». Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

**Art. 34***Trasparenza degli oneri informativi*

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'eserci-

zio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

### **Art. 35**

#### *Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

- a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

### **Art. 36**

#### *Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

## **Capo V**

### **Obblighi di pubblicazione in settori speciali**

### **Art. 37**

#### *Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministra-

zione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

### **Art. 38**

#### *Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

### **Art. 39**

#### *Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

- a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
- b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello

strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

#### **Art. 40**

##### *Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali*

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

#### **Art. 41**

##### *Trasparenza del servizio sanitario nazionale*

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

4. È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accredimento delle strutture sanitarie.

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

#### **Art. 42**

##### *Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente*

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

- a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
- c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
- d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

1-bis I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all'articolo 43 del presente decreto.

## Capo VI

### Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

#### Art. 43

##### *Responsabile per la trasparenza*

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

#### Art. 44

##### *Compiti degli organismi indipendenti di valutazione*

1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

**Art. 45***Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)*

1. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

2. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. La CIVIT può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4. In relazione alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

**Art. 46***Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni*

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.



**Art. 47***Sanzioni per casi specifici*

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Capo VII**

## Disposizioni finali e transitorie

**Art. 48***Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza*

1. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».

2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3.

3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.

4. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:

a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle

informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione;

- b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 11, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.

### **Art. 49**

#### *Norme transitorie e finali*

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti.

### **Art. 50**

#### *Tutela giurisdizionale*

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

### **Art. 51**

#### *Invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Art. 52***Modifiche alla legislazione vigente*

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, primo comma:

- 1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»;
- 2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»;
- 3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»;
- 4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti»;

b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono».

2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.

3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: «Art. 54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»;
- b) all'articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa»;
- c) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: «documenti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza»;
- d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole: «l'esibizione» sono inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»;
- e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa».

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10.

**Art. 53***Abrogazione espressa di norme primarie*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
- c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- d) articolo 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
- g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
- p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
- r) articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;
- s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Allegato  
(*Omissis*)

---

**Note:**

*Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto (con l'art. 29, comma 3) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 12.*

*Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (in G.U. 16/08/2013, n.191) , convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242), ha disposto (con l'art. 10, comma 3) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 42.*

*Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. 24/04/2014, n.95), convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n.143), ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 33, comma 1.*

*Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. 24/04/2014, n.95), convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n.143), ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 29, comma 1; (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 29.*

*Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190),ha disposto (con l'art. 24-bis, comma 1) la modifica dell'art. 11.*

*Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 19, comma 15) la modifica dell'art. 48.*

## **Regolamento regionale 17 agosto 1994, n. 38**

### **DISCIPLINA DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 6, DELLA L.R. 14 GENNAIO 1992, N. 2.**

#### **Art. 1**

##### *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni sull'accesso di cui al presente regolamento si applicano a tutti i documenti comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa regionale e degli enti soggetti a controllo della Regione.

#### **Art. 2**

##### *Criteri generali*

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 2, comma 2, della L.R. 14 gennaio 1992, n. 2, sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi coperti dal segreto sulla base di espressa disposizione di legge, nonché quelli relativi ad informazioni la cui divulgazione possa recare pregiudizio:

- a) al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali;
- b) ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
- c) alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
- d) alla riservatezza di persone fisiche o giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Resta fermo per gli interessati il diritto di visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

**Art. 3***Documenti esclusi all'accesso*

1. Ai fini di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 sono in particolare esclusi dall'accesso:

- a) i documenti compresi nel fascicolo personale dei singoli dipendenti pubblici riguardanti la vita privata e le condizioni personali degli stessi;
- b) i documenti riguardanti lo stato di salute e le altre condizioni fisiche dei singoli cittadini comunque interessati a provvedimenti, prestazioni o servizi dell'amministrazione regionale;
- c) i documenti riguardanti i processi tecnico-produttivi e le condizioni economico finanziarie delle imprese.

2. Sono inoltre esclusi dall'accesso fino alla conclusione dei relativi procedimenti:

- a) gli elaborati delle prove relative a procedimenti concorsuali di reclutamento e avanzamento del personale;
- b) i documenti relativi a procedimenti disciplinari e ad altri procedimenti di carattere sanzionatorio;
- c) i documenti relativi alla formazione e alla determinazione dei prezzi e delle offerte nei procedimenti contrattuali;
- d) i documenti attinenti alla valutazione legale e alla conduzione giudiziale ed extragiudiziale di controversie in cui sia parte la Regione, nonché alle richieste di documentazione e di informazione da parte dell'autorità giudiziaria e agli atti conseguenti.

3. Non è ammesso inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della L.R. 2/1992, l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione. Resta salva altresì la facoltà di differimento dell'accesso di cui al comma 5 dell'articolo 2.

4. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti da altre norme.

**Art. 4***Misure tecniche di protezione  
dei dati informatizzati*

1. Al fine del rispetto delle esigenze di cui all'articolo 1, l'accesso ai dati e documenti relativi, raccolti mediante strumenti informatici, è protetto mediante l'applicazione di modalità tecniche di accesso riservato.

2. Con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta del dirigente del servizio informatica, sono definiti gli specifici congegni di accesso e sono individuati i funzionari incaricati e responsabili dell'attivazione degli stessi.

## **Finanza, contabilità e programmazione**

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31





---

## Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 <sup>(1)</sup>

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42**

#### **TITOLO I**

Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Adozione di sistemi contabili omogenei
- Art. 3 Principi contabili generali e applicati
- Art. 3-bis Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali
- Art. 4 Piano dei conti integrato
- Art. 5 Definizione della transazione elementare
- Art. 6 Struttura della codifica della transazione elementare
- Art. 7 Modalità di codificazione delle transazioni elementari
- Art. 8 Adeguamento SIOPE
- Art. 9 Il sistema di bilancio
- Art. 10 Bilanci di previsione finanziari
- Art. 11 Schemi di bilancio
- Art. 11-bis Bilancio consolidato
- Art. 11-ter Enti strumentali
- Art. 11-quater Società controllate
- Art. 11-quinquies Società partecipate
- Art. 12 Omogeneità della classificazione delle spese
- Art. 13 Definizione del contenuto di missione e programma
- Art. 14 Criteri per la specificazione e classificazione delle spese
- Art. 15 Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate
- Art. 16 Flessibilità degli stanziamenti di bilancio
- Art. 17 Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica
- Art. 18 Termini di approvazione dei bilanci
- Art. 18-bis Indicatori di bilancio

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

**TITOLO II**

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

- Art. 19 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 20 Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali
- Art. 21 Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità
- Art. 22 Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione
- Art. 23 Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale
- Art. 24 Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione
- Art. 25 Bilancio preventivo economico annuale
- Art. 26 Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN
- Art. 27 Piano dei conti
- Art. 28 Norme generali di riferimento
- Art. 29 Principi di valutazione specifici del settore sanitario
- Art. 30 Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN
- Art. 31 Adozione del bilancio d'esercizio
- Art. 32 Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale
- Art. 33 Tassonomia per gli enti in contabilità civilista
- Art. 34 Aggiornamento schemi tecnici
- Art. 35 Sistemi informativi e statistici della Sanità

**TITOLO III**

Ordinamento finanziario e contabile delle regioni

- Art. 36 Principi generali in materia di finanza regionale
- Art. 37 Sistema contabile
- Art. 38 Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria
- Art. 39 Il sistema di bilancio delle regioni
- Art. 40 Equilibrio di bilanci
- Art. 41 Il piano degli indicatori e dei risultati attesi
- Art. 42 Il risultato di amministrazione
- Art. 43 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
- Art. 44 Classificazione delle entrate
- Art. 45 Classificazione delle spese
- Art. 46 Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Art. 47 Sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione. Spese degli enti locali
- Art. 48 Fondi di riserva
- Art. 49 Fondi speciali
- Art. 50 Assestamento del bilancio
- Art. 51 Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale
- Art. 52 La gestione delle entrate e delle spese
- Art. 53 Accertamenti
- Art. 54 La riscossione

- 
- Art. 55 Il versamento  
Art. 56 Impegni di spesa  
Art. 57 Liquidazione della spesa  
Art. 58 Il pagamento della spesa  
Art. 59 Modalità di estinzione dei titoli di pagamento  
Art. 60 Gestione dei residui  
Art. 61 Fondi statali per interventi speciali  
Art. 62 Mutui e altre forme di indebitamento  
Art. 63 Rendiconto generale  
Art. 64 Gli inventari  
Art. 65 Rendiconti degli enti strumentali della regione e spese degli enti locali  
Art. 66 Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto  
Art. 67 Autonomia contabile del consiglio regionale  
Art. 68 Il bilancio consolidato  
Art. 69 Servizio di tesoreria della regione  
Art. 70 Cooperazione Stato-Regioni  
Art. 71 Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei conti e obblighi di denuncia  
Art. 72 Il Collegio dei revisori dei conti  
Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni

#### **TITOLO IV**

Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale

- Art. 74 Adeguamento dell'ordinamento contabile degli enti locali  
Art. 75 Adeguamento della definizione di indebitamento  
Art. 76 Adeguamento delle disposizioni in materia di trasparenza dei bilanci  
Art. 77 Abrogazioni

#### **TITOLO V**

Disposizioni finali e transitorie

- Art. 78 Sperimentazione  
Art. 79 Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano  
Art. 80 Disposizioni finali ed entrata in vigore

Allegati  
(*omissis*)



## **TITOLO I**

### **Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali**

#### **Art. 1**

##### *Oggetto e ambito di applicazione*

1. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto:

- a) per enti strumentali si intendono gli enti di cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio;
- b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio.

3 - 4. *(Abrogati dall'articolo 1 del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126)*

5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II.

#### **Art. 2**

##### *Adozione di sistemi contabili omogenei*

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità

economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.

4. *(Abrogato dall'articolo 1 del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126)*

### **Art. 3**

#### *Principi contabili generali e applicati*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il

riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.

5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

- a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;
- b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regio-



nali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
- b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
- c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
- e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto

deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.

12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vin-

colato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto. Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo.

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

- a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.

17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di

amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014.

### **Art. 3-bis**

#### *Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali.

2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali. La Commissione agisce in reciproco raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'art. 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione di cui al comma 1 cui possono essere attribuite ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali del comma 2.

4. La Commissione di cui al comma 1 si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese.

### **Art. 4**

#### *Piano dei conti integrato*

1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestiona-

le e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.

4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell'attività svolta, fermo restando la riconducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.

5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. Ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello.

6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'articolo 2, trasmettono le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto livello del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, le amministrazioni di cui all'art. 2, trasmettono le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

7-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a fini conoscitivi, è pubblicato nel sito internet [www.arconet.rgs.tesoro.it](http://www.arconet.rgs.tesoro.it):

- a) il piano dei conti dedicato alle regioni e agli enti regionali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1;
- b) il piano dei conti dedicato alle province, ai comuni e agli enti locali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1.

7-ter. A seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, l'allegato n. 6 può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. La commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali promuove le modifiche e le integrazioni del piano dei conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, di interesse degli enti territoriali.

**Art. 5***Definizione della transazione elementare*

1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.
2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l'accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento di spese, in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.
- 3-bis. Negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere.

**Art. 6***Struttura della codifica della transazione elementare*

1. La struttura della codifica della transazione elementare è definita dall'allegato n. 7.
- 1-bis. La codifica della transazione elementare è aggiornata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali con validità dall'esercizio successivo alla data di pubblicazione.

**Art. 7***Modalità di codificazione delle transazioni elementari*

1. Al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2 codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari. È vietato:
  - a) l'adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente previsto;
  - b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi;
  - c) assumere impegni sui fondi di riserva e sugli altri accantonamenti stanziati in bilancio.
- 1-bis. I residui provenienti dagli esercizi precedenti all'entrata in vigore del presente decreto, che non sono stati oggetto del riaccertamento di cui all'art. 3, comma 7, non imputabili ad una sola tipologia di entrata, o ad un solo programma di spesa, possono essere codificati adottando il criterio della prevalenza.

**Art. 8***Adeguamento SIOPE*

1. Con le modalità definite dall'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n.

196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria.

2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrati.

### **Art. 9**

#### *Il sistema di bilancio*

1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.

### **Art. 10**

#### *Bilanci di previsione finanziari*

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

- a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

4. Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

## **Art. 11**

### *Schemi di bilancio*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

- a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
- b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;
- c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;



h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'art. 39, comma 10, e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono allegati:

- a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;
- b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

**Art. 11-bis***Bilancio consolidato*

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

**Art. 11-ter***Enti strumentali*

1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico

o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali.

### **Art. 11-quater**

#### *Società controllate*

1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.

**Art. 11-quinquies**  
*Società partecipate*

1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

**Art. 12**  
*Omogeneità della classificazione delle spese*

1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa.

**Art. 13**  
*Definizione del contenuto di missione e programma*

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2 utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2 è costituita dai programmi.

**Art. 14**  
*Criteri per la specificazione e classificazione delle spese*

1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 ripartiscono le spese in:

- a) missioni, come definite all'articolo 13, comma 1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;
- b) programmi, come definiti all'art. 13, comma 1, terzo periodo. I programmi si articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati. Il programma è, inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14. Nell'ambito dei macroaggregati è data separata evidenza delle eventuali quote di spesa non ricorrente;
- c) *(abrogata dall'articolo 1 del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126)*  
 2. *(Abrogato dall'articolo 1 del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126)*  
 3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per le missioni di cui agli articoli 12 e 13 secondo lo schema previsto dall'art. 11, comma 4, lettera h).

3-bis. Le Regioni, a seguito di motivate ed effettive difficoltà gestionali per la sola spesa di personale, possono utilizzare in maniera strumentale, per non più di due esercizi finanziari, il programma "Risorse umane", all'interno della missione "Servizi istituzionali, generali e di gestione". La disaggregazione delle spese di personale per le singole missioni e i programmi rappresentati a bilancio deve essere comunque esplicitata in apposito allegato alla legge di bilancio, aggiornata con la legge di assestamento e definitivamente contabilizzata con il rendiconto.

3-ter. L'elenco delle missioni, programmi, titoli e macroaggregati, indicato nell'allegato n. 14, è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'allegato 14 comprende il glossario delle missioni e dei programmi che individua anche le corrispondenze tra i programmi e la classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi).

## **Art. 15**

### *Criteria per la specificazione e la classificazione delle entrate*

1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all'articolo 11 sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:

- a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;



b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette al Consiglio, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie;

c) *(abrogata dall'articolo 1 del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126)*

2. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. L'elenco dei titoli, delle tipologie e delle categorie, indicato nell'allegato n. 13, è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

## **Art. 16**

### *Flessibilità degli stanziamenti di bilancio*

1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 possono effettuare, in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione.

2. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo delle entrate in conto capitale e derivanti dall'accensione di prestiti per il finanziamento delle spese correnti.

## **Art. 17**

### *Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica*

1. Gli enti strumentali di cui all'articolo 3, comma 3, predispongono un budget economico.

1-bis. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi dell'art. 2428, comma 2, del codice civile.

2. Al fine di consentire il consolidamento dei propri dati di cassa con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, gli enti di cui al comma 1 che rientrano nella definizione di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riclassificano i propri incassi e pagamenti attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Al fine di fornire informazioni in merito alla classificazione della propria spesa complessiva in missioni e programmi, come definiti dall'art. 13 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, elaborano un apposito prospetto, predisposto secondo le modalità di cui all'allegato n. 15, concernente la ripartizione della

propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello secondo le corrispondenze individuate nel glossario delle missioni e dei programmi di cui all'allegato 14. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno indicate le funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.

4. Tale prospetto è allegato al budget e al bilancio di esercizio in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.

5. La relazione sulla gestione attesta - nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni, e in coerenza con la missione - le attività riferite a ciascun programma di spesa.

6. Gli organi interni di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, attestando tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile.

6-bis. Al fine di consentire la rilevazione SIOPE, gli enti di cui al comma 1 si avvalgono di un servizio di cassa che prevede l'utilizzo di ordinativi di incasso e di pagamento.

6-ter. Gli enti di cui al comma 1, ancora non coinvolti nella rilevazione SIOPE, rinviando l'attuazione dei commi da 2 a 6 all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente l'attuazione della rilevazione SIOPE per gli enti del proprio comparto.

6-quater. Il prospetto di cui all'allegato n. 15 è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

## **Art. 18**

### *Termini di approvazione dei bilanci*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano:
- a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
  - b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;
  - c) il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo .

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali.

**Art. 18-bis***Indicatori di bilancio*

1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).

3. Gli enti locali ed i loro enti ed organismi strumentali allegano il «Piano» di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.

4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.

**TITOLO II**

## Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

**Art. 19***Oggetto e ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.

2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono:

- a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria;
- b) le regioni:
  - i) per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione;
  - ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
- c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
- d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

### **Art. 20**

#### *Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali*

1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:

A) Entrate:

- a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;
- b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;
- c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;
- d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli in-

terventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988;

B) Spesa:

- a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;
- b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;
- c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;
- d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988.

2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

- a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;
- b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso.

2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.

2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno dell'importo nel bilancio regionale. La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata dalla valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione di residui attivi.

3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della

legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta.

### **Art. 21**

#### *Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità*

1. Per garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard:

- a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole regioni e a titolo di trasferimento dal Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionanti secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
- b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati alla sanità presso i tesorieri delle regioni secondo le modalità previste dall'articolo 77-quater, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono identificate da distinti codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria.

### **Art. 22**

#### *Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione*

1. Le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, d'ora in poi denominato gestione sanitaria accentrata presso la regione, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.

2. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio.

3. Le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che è tenuto:

- a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
- b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000";
- c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), secondo le modalità definite nell'articolo 32. In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. e relative all'ente ivi identificato con il codice "999". In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria. Tale riconciliazione è obbligatoriamente riportata nella nota integrativa di cui all'articolo 32;
- d) le regioni individuano un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accertata presso la regione:
  - i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;
  - ii. in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto i), nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità.

### **Art. 23**

*Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale*

1. Le regioni che non esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i):

- a) ne danno preventivamente comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;
- b) trattano presso la regione le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), come disciplinato dall'articolo 22, comma 3, lettera c). A tal fine è comunque formalmente individuato un responsabile presso la regione, al quale si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32;

c) non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c). A tal fine le regioni destinano in ciascun esercizio agli enti del servizio sanitario regionale l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento.

#### **Art. 24**

##### *Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione*

1. Nelle regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), i libri contabili obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione sono il libro giornale ed il libro degli inventari. Il libro giornale registra indistintamente, in ordine cronologico, tutti i fatti di gestione che abbiano rilievo sui risultati d'esercizio. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e le passività relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione. All'aggiornamento del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio.

#### **Art. 25**

##### *Bilancio preventivo economico annuale*

1. Gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c) predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione.

1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire una programmabilità degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di investimento accompagnati da un'adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico-finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui al comma 2.

2. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della gestione sanitaria accentrata evidenzia i



collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale.

4. Gli enti di cui alla lettera d), del comma 2 dell'articolo 19 predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori. Con delibera del direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.

## **Art. 26**

### *Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN*

1. Il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale, per gli enti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione, per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste.

2. Il bilancio di esercizio predisposto dagli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.

3. Per conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste redigono il bilancio di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto legislativo. Gli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 adottano i medesimi schemi di bilancio, adattando la nota integrativa e la relazione sulla gestione alle specificità del proprio ambito operativo.

4. Per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, la nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza.

**Art. 27***Piano dei conti*

1. Al fine di soddisfare le esigenze di standardizzazione delle procedure contabili e dei debiti informativi previsti dalla normativa vigente, ciascuna voce del piano dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono dettagliare il proprio piano dei conti inserendo ulteriori sottovoci, rispetto a quelle di cui ai modelli di rilevazione SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le proprie esigenze informative.

**Art. 28***Norme generali di riferimento*

1. Per la redazione del bilancio d'esercizio gli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente titolo.

**Art. 29***Principi di valutazione specifici del settore sanitario*

1. Al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonché di garantire l'omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, sono individuate le modalità di rappresentazione, da parte degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, delle seguenti fattispecie:

- a) il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata;
- b) a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:
  - 1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
  - 2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;
  - 3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;

- 4) esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016;
- c) i contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata, unitamente alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati;
- d) i contributi per ripiano perdite sono rilevati in un'apposita voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso regione. Al momento dell'incasso del credito, il contributo viene stornato dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della voce «utili e perdite portati a nuovo»;
- e) le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo;
- f) le plusvalenze, le minusvalenze, le donazioni che non consistano in immobilizzazioni, né siano vincolate all'acquisto di immobilizzazioni, nonché le sopravvenienze e le insussistenze, sono iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari;
- g) lo stato dei rischi aziendali è valutato dalla regione, che verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri iscritti nei bilanci di esercizio degli enti. Il collegio sindacale dei suddetti enti attesta l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo;
- h) le somme di parte corrente assegnate alle regioni, a titolo di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, tramite atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento, sono iscritte, ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), dal responsa-

bile della gestione sanitaria accentrata presso la regione nella propria contabilità generale, come credito e contestualmente come passività per finanziamenti da allocare. Ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento;

- i) ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), per la parte di finanziamento assegnata dalla regione agli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19, mensilmente il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare in ragione di un dodicesimo dell'intero importo, iscrivendo parimenti debiti verso le singole aziende in dodicesimi. Gli enti di cui alla predetta lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 contestualmente rilevano un credito verso la regione e un ricavo sempre in ragione di un dodicesimo. Per la parte di finanziamento assegnata agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), limitatamente alla quota riferita alla spesa sanitaria direttamente gestita, dal momento dell'assegnazione il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare, iscrivendo proventi in ragione di un dodicesimo per ogni mese. Al termine dell'esercizio, eventuali quote non assegnate né agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), né agli enti di cui alla predetta lettera c) si intendono attribuite alla gestione sanitaria accentrata presso la regione e, conseguentemente, stornate da passività per finanziamenti da allocare a proventi della stessa gestione sanitaria accentrata. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione impartisce disposizioni agli enti di cui alla predetta lettera c) sulla rilevazione dei proventi e dei costi per mobilità extraregionale, al fine di garantire la corrispondenza dei dati aziendali con quanto disposto nell'ultimo periodo della lettera h);
- j) con modalità analoghe a quelle previste per le somme di parte corrente, di cui al primo periodo della lettera h), ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione iscrive nella propria contabilità generale le altre entrate regionali per l'assistenza sanitaria e ne definisce l'assegnazione alle aziende sanitarie. Tali assegnazioni sono rilevate dalle aziende con le modalità stabilite alla lettera i) se destinate al finanziamento di parte corrente; sono invece rilevate con le modalità stabilite alle lettere c) e d) se destinate rispettivamente al finanziamento degli investimenti o al ripiano delle perdite. In tutti i casi va garantita la corrispondenza tra i crediti verso regione iscritti nei bilanci degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 del presente titolo e i debiti verso aziende iscritti nel bilancio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
- k) alle disposizioni recate dalle lettere h), i) e j), qualora le singole regioni non esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione o la provincia autonoma una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, provvedono le singole aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), per quanto di loro competenza, sulla base delle

assegnazioni del finanziamento del servizio sanitario regionale effettuate dalla regione in loro favore a seguito di atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento. In tutti i casi va garantita la corrispondenza fra il finanziamento complessivo del servizio sanitario regionale e la somma dei finanziamenti registrati dalle aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c).

### **Art. 30**

#### *Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN*

1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19, è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie.

### **Art. 31**

#### *Adozione del bilancio d'esercizio*

1. Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui alla lettera b), punto i), del comma 2 dell'articolo 19, ed è corredato dalla relazione del collegio sindacale. Gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 provvedono, altresì, a trasmettere al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai fini della predisposizione delle necessarie operazioni di consolidamento, di cui all'articolo 32.

2. Entro la medesima data del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, gli enti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 devono trasmettere al Ministero della Salute il bilancio di esercizio corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

### **Art. 32**

#### *Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale*

1. La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e sottopone all'approvazione della giunta regionale sia il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 5, sia il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7.

2. Per la redazione dei bilanci consolidati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 127 del 1991, fatto salvo quanto disposto dal presente titolo.

3. L'area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 ed esclude soggetti eventualmente partecipati da questi ultimi. Il patrimonio netto consolidato è determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli enti consolidati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, sono definite le modalità di sperimentazione riguardanti la previsione di un ulteriore bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dagli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c).

4. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 25. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale consolidato sono quelli prescritti per il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c) del presente titolo.

5. La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al comma 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.

6. Il bilancio d'esercizio consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 26. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio consolidato sono quelli prescritti per il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c). I modelli SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella nota integrativa del bilancio d'esercizio consolidato, ed il modello LA di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella relazione sulla gestione, sono quelli relativi al codice 999. La nota integrativa al bilancio consolidato deve in ogni caso contenere: (a) il prospetto di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), che illustri l'integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilità finanziaria; (b) un prospetto che, per ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 presso altri soggetti, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta da ciascuna azienda del servizio sanitario regionale ed eventualmente dalla regione, valore attribuito nel bilancio consolidato e criterio di valutazione adottato; (c) un prospetto che, per ogni altra società partecipata o ente dipendente della regione che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al

finanziamento del servizio sanitario regionale, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta dalla regione.

7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.

8. Per favorire la compatibilità e l'uniformità dei bilanci da consolidare, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione può stabilire specifici obblighi informativi a carico degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e prescrivere trattamenti contabili omogenei, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 28 e 29.

### **Art. 33**

#### *Tassonomia per gli enti in contabilità civilista*

1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche, la riclassificazione dei dati contabili degli enti di cui all'articolo 19, lettere c) e d), è operata attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Gli enti di cui al comma 1 allegano il prospetto concernente la ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi, definito secondo le modalità di cui all'allegato n. 16, al bilancio di esercizio e, a decorrere dal 2017, al bilancio preventivo economico annuale. Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.

2-bis. Il prospetto di cui all'allegato n. 16 è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

### **Art. 34**

#### *Aggiornamento schemi tecnici*

1. In funzione di eventuali emergenti fabbisogni informativi, anche in conseguenza dell'attività di monitoraggio dei conti sanitari e dell'erogazione dei livelli di assistenza, ovvero di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della definizione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 36, comma 2, i relativi necessari aggiornamenti degli schemi allegati al presente decreto legislativo,

di cui agli articoli 26 e 32 nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) sono effettuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

### **Art. 35**

#### *Sistemi informativi e statistici della Sanità*

1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici della sanità e per il loro migliore utilizzo in termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli di assistenza, con procedure analoghe a quanto previsto dall'articolo 34, con decreto del Ministro della salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, già oggi acquisiti in modo univoco sulla base del codice fiscale dell'assistito, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati. I dati così anonimizzati sono utilizzati per migliorare il monitoraggio e la valutazione della qualità e dell'efficacia dei percorsi di cura, con un pieno utilizzo degli archivi informativi dell'assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica.

## **TITOLO III**

### **Ordinamento finanziario e contabile delle regioni**

### **Art. 36**

#### *Principi generali in materia di finanza regionale*

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFER), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFER è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza



regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.

5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.

### **Art. 37**

#### *Sistema contabile*

1. Il sistema contabile delle regioni, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

- a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
- b) della contabilità economico-patrimoniale, per la rilevazione, ai fini conoscitivi, degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali, che consente la rendicontazione economico e patrimoniale.

2. Le regioni garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico patrimoniale adottando il piano dei conti integrato di cui all'art. 4.

3. Al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione è attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7.

4. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello, e i risultati della gestione di competenza e di cassa aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

### **Art. 38**

#### *Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria*

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

### **Art. 39**

#### *Il sistema di bilancio delle regioni*

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.

2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:

- a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
- b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.

4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

5. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

6. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiet-

tivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

7. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

- a) in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;
- b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;
- c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12;
- d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:

- a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;
- b) la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il fondo si riferisce.

9. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni unità di voto e le previsioni del comma 7.

10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.

11. Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i seguenti documenti:

- a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b).

12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 7.

13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è richiesto.

14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47.

16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato.

## **Art. 40**

### *Equilibrio di bilanci*

1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62.

2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

#### **Art. 41**

##### *Il piano degli indicatori e dei risultati attesi*

1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" predisposto secondo le modalità previste dall'art. 18-bis.

#### **Art. 42**

##### *Il risultato di amministrazione*

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle

quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità

previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

#### **Art. 43**

##### *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento.

#### **Art. 44**

##### *Classificazione delle entrate*

1. Nel bilancio della regione le entrate sono ripartite, secondo le modalità indicate all'art. 15, in:

- a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto.

2. Ai fini della gestione le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata delle regioni sono individuate dall'elenco di cui all'allegato n. 13. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.

3. Le entrate in c/capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.

#### **Art. 45**

##### *Classificazione delle spese*

1. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'art. 14 in:

- a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti



dalle regioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.

2. Ai fini della gestione, i programmi sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa delle regioni sono individuati dall'elenco di cui all'allegato n. 14. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati.

### **Art. 46**

#### *Fondo crediti di dubbia esigibilità*

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto.

2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.

3. È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

### **Art. 47**

#### *Sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione.*

##### *Spese degli enti locali*

1. Per conseguire i propri obiettivi, la regione si avvale di organismi e di enti strumentali, distinti nelle tipologie, definite in corrispondenza delle missioni del bilancio, di cui all'art. 11-ter, comma 3.

2. Gli organismi strumentali della regione sono costituiti dalle sue articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, escluso il consiglio regionale, al quale si applica l'art. 67. Gli orga-

nismi strumentali della regione adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto.

3. Gli organismi strumentali delle regioni che svolgono la funzione di organismo pagatore dei fondi europei trasmettono il proprio bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, il consuntivo ed i dati concernenti le operazioni gestionali alla banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e non sono compresi nel rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9. Il consuntivo degli organismi pagatori dei fondi UE partecipa al bilancio consolidato di cui all'art. 11-bis.

4. Gli enti strumentali della regione sono le aziende e gli enti, pubblici e privati, dotati di personalità giuridica, definiti dall'art. 11-ter. Gli enti strumentali in contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto. Gli enti strumentali della regione in contabilità economico-patrimoniale adeguano il proprio sistema contabile ai principi di cui all'art. 17.

5. I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito internet della regione.

## **Art. 48**

### *Fondi di riserva*

1. Nel bilancio regionale sono iscritti:

- a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa;
- b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;
- c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.

2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale.

3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli

altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

### **Art. 49**

#### *Fondi speciali*

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.

5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

### **Art. 50**

#### *Assestamento del bilancio*

1. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40.

2. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

3. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

- a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
- b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;
- c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto

della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

### **Art. 51**

#### *Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale*

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

- a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
- d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;
- f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'art. 48, lettera b);
- g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a

entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese imprevedute, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

### **Art. 52**

#### *La gestione delle entrate e delle spese*

1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

2. La gestione delle spese si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

### **Art. 53**

#### *Accertamenti*

1. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive, da cui derivano entrate per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

2. L'accertamento costituisce la prima fase della gestione dell'entrata con la quale il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, individua il debitore, quantifica la somma da incassare, individua la relativa scadenza, e registra il diritto di credito imputandolo contabilmente all'esercizio finanziario nel quale viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento attuale di entrate future.

### **Art. 54**

#### *La riscossione*

1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di tesoreria, anche nei casi in cui l'entrata non dà luogo ad effettivi movimenti di cassa.

3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da un suo delegato e contiene almeno:

a) l'indicazione del debitore;

- b) l'ammontare della somma da riscuotere;
- c) la causale;
- d) l'indicazione del titolo e della tipologia di bilancio cui è riferita l'entrata, con le relative codifiche, distintamente per residui o competenza;
- e) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, inseriti nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere;
- f) il numero progressivo;
- g) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- h) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti della regione, la riscossione di ogni somma, versata in favore della regione, ivi comprese le entrate di cui al comma 6, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi, il tesoriere ne dà immediata comunicazione alla regione, richiedendo la regolarizzazione. La regione procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni.

5. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Entrambi sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere li ha eseguiti, anche se la relativa comunicazione è pervenuta nell'esercizio successivo.

6. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa.

7. È vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro.

8. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere alla regione per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui.

9. I codici di cui al comma 3, lettera e), possono essere applicati all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016.

## **Art. 55**

### *Il versamento*

1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse della regione.

2. Gli incaricati della riscossione interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dai regolamenti di contabilità e dagli accordi convenzionali.

3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale della regione, versano le somme riscosse presso la tesoreria della regione con cadenza stabilita dall'ordinamento contabile regionale, non superiore ai quindici giorni lavorativi.

## **Art. 56**

### *Impegni di spesa*

1. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese

per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste, dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Le spese sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

2. L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuto il perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva, ed è determinata la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e la data di scadenza.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. Gli impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunti in relazione alle esigenze della gestione.

4. Durante la gestione, con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione, possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi, per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dalla regione l'obbligazione di spesa verso i terzi, decadono e costituiscono economia di bilancio, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione di cui all'art. 42. Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.

5. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

6. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario della Regione che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

7. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno delle spese riguardanti somministrazioni, forniture e prestazioni professionali è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere



completata con gli estremi della suddetta comunicazione. In mancanza della comunicazione, il terzo interessato ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

8. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente, sono annotate entro 10 giorni nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto.

### **Art. 57**

#### *Liquidazione della spesa*

1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

2. La liquidazione è una registrazione contabile effettuata quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito della acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

### **Art. 58**

#### *Il pagamento della spesa*

1. Il pagamento delle spese è ordinato al tesoriere entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo. Gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro non costituiscono limite ai pagamenti.

2. Al pagamento delle spese, conseguenti alle deliberazioni o agli atti con i quali sono assunti i relativi impegni, si provvede esclusivamente se tali deliberazioni o atti siano divenuti esecutivi, ovvero risultino immediatamente eseguibili.

3. I mandati di pagamento sono firmati dal responsabile del servizio finanziario o da un suo delegato e contengono almeno i seguenti elementi:

- a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
- b) la data di emissione;
- c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa, distintamente per residui o competenza, e della relativa disponibilità in termini di cassa;

- d) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA;
- e) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
- f) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
- g) le modalità di pagamento se richieste dal creditore;
- h) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- i) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere;
- j) il codice che identifica le spese non soggette al controllo dei dodicesimi previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2, in caso di esercizio provvisorio.

4. I codici di cui al comma 3, lettera i), possono essere applicati al mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

5. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro trenta giorni, la regione emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

6. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Entrambi sono imputati all'esercizio in cui il tesoriere li ha eseguiti, anche se la relativa comunicazione è pervenuta nell'esercizio successivo.

7. È vietata l'imputazione provvisoria dei pagamenti in attesa di regolarizzazione alle partite di giro.

8. I mandati di pagamento, non pagati entro il termine dell'esercizio, sono commutati dal tesoriere, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge, in assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, al fine di rendere possibile, al 31 dicembre di ciascun anno, la parificazione dei mandati emessi dall'ente con quelli pagati dal tesoriere.

## **Art. 59**

### *Modalità di estinzione dei titoli di pagamento*

1. Le regioni possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con spese a suo carico, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:

- a) accredito in conto corrente postale intestato al creditore;
- b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore;
- c) accredito in conto corrente bancario;
- d) altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e postali.

2. Le dichiarazioni di accredito o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare da annotazione sul mandato di pagamento, o su evidenze informatiche, recante gli estremi relativi alle operazioni.

**Art. 60***Gestione dei residui*

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

2. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 56, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma dell'art. 56.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reinscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reinscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti.

4. La gestione della competenza è separata da quella dei residui.

5. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.

6. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

7. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma dell'art. 56, entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, escluse le somme iscritte negli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati in corrispondenza di impegni imputati agli esercizi successivi.

**Art. 61***Fondi statali per interventi speciali*

1. Nel caso di assegnazioni dello Stato per interventi speciali, la regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

**Art. 62***Mutui e altre forme di indebitamento*

1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40,

comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono rimosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.

5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.

8. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.

9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.

### **Art. 63**

#### *Rendiconto generale*

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione.

2. Il rendiconto generale, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al presente decreto.

3. Contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b), con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1.

5. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma della spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo pluriennale vincolato.

6. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 di cui all'allegato n. 1 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3.

7. Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio. Le regioni includono nel conto del patrimonio anche:

- a) i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. Le regioni valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3;

b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.

8. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria allegato al presente decreto, le regioni, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

9. Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

10. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.

11. Le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/3, formano oggetto di apposito decreto del responsabile del procedimento, previa attestazione dell'inesigibilità dei crediti o il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere dalla struttura regionale competente in materia, sentito il collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano evidenza nel conto economico e nel risultato di amministrazione, tenuto conto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

## **Art. 64**

### *Gli inventari*

1. L'amministrazione del patrimonio delle regioni è disciplinata dalle norme dello Stato in materia di beni, salvo quanto previsto nel presente decreto e dai principi contabili applicati.

2. Gli inventari costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale.

3. I beni sono valutati secondo le norme del codice civile e conformemente ai criteri di iscrizione e valutazione di cui al principio applicato della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3), salvo quanto previsto per gli eventuali beni della gestione sanitaria accentrata dal titolo II.

4. Almeno ogni cinque anni, per i beni mobili, ed ogni dieci anni, per gli immobili, la regione provvede alla ricognizione e al conseguente rinnovo degli inventari.

5. Nel proprio ordinamento contabile le regioni disciplinano le modalità di inventa-

riazione, di classificazione e di gestione dei beni, nonché la nomina dei consegnatari dei beni mobili, nel rispetto dei principi contabili applicati.

### **Art. 65**

#### *Rendiconti degli enti strumentali della regione e spese degli enti locali*

1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione sono sottoposti al Consiglio regionale, entro i termini e per le determinazioni previsti dallo statuto e dall'ordinamento contabile regionale e sono pubblicati nel bollettino ufficiale e nel sito internet della regione.

2. I rendiconti degli organismi strumentali e degli enti di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria sono redatti secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al presente decreto.

### **Art. 66**

#### *Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto*

1. Il rendiconto generale della regione è approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità e i termini per la sua presentazione al consiglio regionale.

2. Nel sito internet della regione dedicato ai bilanci è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, con il relativo allegato concernente la gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 63, comma 4, del rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli e del rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'art. 11, comma 2.

### **Art. 67**

#### *Autonomia contabile del consiglio regionale*

1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali.

2. Il consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto.

3. La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo.

**Art. 68***Il bilancio consolidato*

1. La regione redige il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati dal presente decreto.

2. Gli enti strumentali, le aziende e le società considerate nel bilancio consolidato della regione costituiscono il “Gruppo della regione”.

3. Le regioni adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all’allegato n. 11 del presente decreto.

4. Al bilancio consolidato del gruppo della regione sono allegati:

- a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell’anno successivo secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione.

**Art. 69***Servizio di tesoreria della regione*

1. Il servizio di tesoreria delle regioni è affidato, in base ad apposita convenzione sottoscritta dal dirigente competente, a imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Il servizio è aggiudicato secondo le modalità previste nell’ordinamento contabile regionale, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. La convenzione deve prevedere la partecipazione alla rilevazione SIOPE, disciplinata dall’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e dai relativi decreti attuativi.

3. Per eventuali danni causati alla regione o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

4. Ogni deposito o conto corrente comunque costituito è intestato alla regione e viene gestito dal tesoriere.

5. La regione può avvalersi dei conti correnti postali, nonché di conti correnti bancari, per l’espletamento di particolari servizi. Unico traente è l’istituto tesoriere, previa emissione di apposita reversale da parte della regione almeno ogni 15 giorni.

6. Le modalità per l’espletamento del servizio di tesoreria devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.

7. Il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l’uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici in luogo di quelli cartacei le cui evidenze informatiche valgono ai fini della rendicontazione.

8. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore.



9. Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa". Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

10. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

11. La regione registra le operazioni di anticipazione e i relativi rimborsi secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria allegato al presente decreto.

### **Art. 70**

#### *Cooperazione Stato-Regioni*

1. Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto, nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, le regioni trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche tutte le informazioni previste dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e accedono alla medesima banca dati secondo le modalità previste con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

### **Art. 71**

#### *Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei conti e obblighi di denuncia*

1. Gli amministratori e i dipendenti della regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilità gli istituti processuali vevoli per i dipendenti delle amministrazioni statali.

### **Art. 72**

#### *Il Collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti, istituito ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione.

2. Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori.

3. Nello svolgimento dell'attività di controllo, il collegio si conforma ai principi di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2387 del codice civile.

4. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti della regione. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

5. Il registro dei verbali è custodito presso la sede della regione. Copia del verbale è inviata al presidente della regione, al Consiglio regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al responsabile finanziario della regione.

### **Art. 73**

#### *Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni*

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

## TITOLO IV

Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale

### Art. 74

#### *Adeguamento dell'ordinamento contabile degli enti locali*

1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'art. 114:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.»;

c) al comma 4, la parola: «informano» è sostituita dalla seguente: «conformano», e le parole: «del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.»;

d) al comma 8, dopo le parole: « i seguenti atti» sono inserite le seguenti: « dell'azienda»;

e) le lettere b), c) e d) del comma 8 sono sostituite dalle seguenti:

«b) il budget economico almeno triennale;

c) il bilancio di esercizio;

d) il piano degli indicatori di bilancio.»;

f) dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

«8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;

b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;

c) le variazioni di bilancio;

d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n.

10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.»;

2) alla lettera d) del comma 2 dell'art. 147 dopo le parole: «la redazione del bilancio consolidato» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;

3) al comma 4 dell'art. 147-quater, dopo le parole: «secondo la competenza economica» sono inserite le seguenti: «, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;

4) all'art. 150:

a) al comma 1, dopo le parole: «dalle disposizioni di principio del presente testo unico» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;

b) il comma 3 è abrogato;

5) l'art. 151 è sostituito dal seguente:

«Art. 151. (Principi generali). - 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.

5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.

8. Entro il 31 luglio l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;

6) all'art. 152:

a) al comma 1, dopo le parole: «i principi contabili stabiliti dal presente testo unico» sono inserite le seguenti: «e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;

b) le lettere a), b), c), d), ed e), del comma 4 sono sostituite dalle seguenti:

«a) art. 177;

b) art. 185, comma 3;

c) articoli 197 e 198;

d) art. 205;

e) articoli 213 e 219»;

7) al comma 4 dell'art. 153, le parole: «annuale o pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «di previsione», dopo le parole: «dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese» sono inserite le seguenti: «, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e» e dopo la parola: «finanziari» è inserita la seguente: «e»;

8) all'art. 154:

a) i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti

«1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.

2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'adeguamento e la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli effetti prodotti dall'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis. Nell'ambito dei suoi compiti, l'Osservatorio esprime pareri, indirizzi ed orientamenti.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento.»;

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.»;

b) il comma 7 è abrogato;

9) all'art. 157:

a) al comma 1, le parole: «25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «13, 14 e 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 gli enti locali garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali attraverso l'adozione di un piano integrato dei conti, articolato in piano finanziario, economico e patrimoniale secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti finanziario, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, del piano esecutivo di gestione è costituito almeno dal quarto livello.

1-ter. Al fine di garantire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione è attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive integrazioni.

1-quater. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello, ed i risultati della gestione aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;

10) l'art. 160 è abrogato;

11) all'art. 162:

a) al comma 1, le parole: «redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo» sono sostituite dalle seguenti: «riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.»;

12) l'art. 163 è sostituito dal seguente:

«Art. 163. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria). - 1. Se il bilancio di previ-

sione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.»;

13) l'art. 164 è sostituito dal seguente:

«Art. 164. - (Caratteristiche del bilancio) - 1. L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli.

2. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:

a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;

b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.»;

14) all'art. 165:

a) al comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «finanziario», dopo le parole: «all'entrata ed alla spesa» sono inserite le seguenti: «ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

b) i commi da 2 a 14 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalità indicate all'art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.

3. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.

4. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'art. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in:

a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;



b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.

5. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati.

6. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;

c) l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

7. In bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

a) in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in c/capitale;

b) in entrata del primo esercizio gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 187, commi 3 e 3-bis, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;

c) in uscita l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa degli esercizi successivi secondo le modalità previste dall'art. 188;

d) in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

8. In bilancio, gli stanziamenti di competenza relativi alla spesa di cui al comma 6, lettere b) e c), individuano:

a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio cui si riferisce il bilancio;

b) la quota di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stan-

ziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

9. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza riguardanti le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.

10. Il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

11. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio le previsioni di cui al comma 6, lettere c) e d), per ogni unità di voto, e le previsioni del comma 7.»;

15) all'art. 166:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente «1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.»;

b) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

«2-quater. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.»;

16) l'art. 167 è sostituito dal seguente:

«Art. 167. (Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali). - 1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo crediti di dubbia esigibilità” è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.

3. E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all'interno del programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministra-

zione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.»;

17) all'art. 168:

a) alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole: «e le partite di giro»;

b) al comma 1, dopo le parole: «servizi per conto di terzi» sono inserite le seguenti: «e le partite di giro», le parole: «ivi compresi i fondi economali, e» sono soppresse, le parole: «sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione contenuta nel regolamento di cui all'art. 160.» sono sostituite dalle seguenti: «comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economali e le altre operazioni previste nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16.

2-ter. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria.»;

18) l'art. 169 è sostituito dal seguente:

«Art. 169. (Piano esecutivo di gestione). - 1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.

Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG .»;

19) l'art. 170 è sostituito dal seguente:

«Art. 170. (Documento unico di programmazione). - 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.»;

20) l'art. 171 è abrogato;

21) l'art. 172 è sostituito dal seguente:

«Art. 172. (Altri allegati al bilancio di previsione). - 1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.»;

22) all'art. 174:

a) al comma 1, la parola: «annuale» è abrogata, le parole: «la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «finanziario e il Documento unico di programmazione», dopo le parole: «organo di revisione» sono aggiunte le seguenti: «entro il 15 novembre di ogni anno»;

b) al comma 2, dopo le parole: «dell'organo consiliare» sono inserite le seguenti: «e dalla Giunta» le parole: «predisposti dall'organo esecutivo» sono soppresse. Dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione.»;

c) al comma 3, la parola: «annuale» è abrogata, dopo le parole: «di previsione» è inserita la seguente: «finanziario». Il secondo periodo è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato.»;

23) all'art. 175:

a) al comma 1, dopo le parole: «il bilancio di previsione» è inserita la seguente: «finanziario», dopo le parole: «di competenza» sono inserite le seguenti: «e di cassa» e dopo le parole: «relativa alle spese» sono aggiunte le seguenti: «,per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «dell'organo consiliare» sono aggiunte le seguenti: «salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «non oltre il 30 novembre di ciascun anno» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente»;

d) al comma 4, dopo le parole: «in via d'urgenza» sono inserite le seguenti: «opportuna e motivata.»;

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.»;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.»;

g) al comma 7, le parole: « nei servizi per conto di terzi» sono sostituite dalle seguenti: «nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro»;

h) al comma 8, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio» e dopo le parole: «fondo di riserva» sono inserite le seguenti: «ed il fondo di cassa.»;

i) al comma 9, dopo le parole: «dell'organo esecutivo» sono inserite le seguenti: «, salvo quelle previste dal comma 5-quater,» e dopo le parole: «entro il 15 dicembre di ciascun anno» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.»;

l) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.»;

m) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.»

24) all'art. 176:

a) alla rubrica, dopo le parole: «Prelevamenti dal fondo di riserva» sono aggiunte le seguenti: «e dai fondi spese potenziali»;

b) dopo le parole: «fondo di riserva» sono inserite le seguenti: «, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali»;

25) all'art. 179:

a) dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente: «Le entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «l'accertamento delle entrate avviene» sono aggiunte le seguenti: «distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni»;

c) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole: «delle spese» sono inserite le seguenti: «del titolo "Servizi per conto terzi e partite di giro",»;

d) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:

«c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento;»;

e) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole: «atti amministrativi specifici» sono aggiunte le seguenti: «, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per cassa.»;

f) al comma 3, dopo le parole: «regolamento di contabilità dell'ente» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

g) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario



le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.»;

26) all'art. 180:

a) alla lettera d) del comma 3, la parola: «somme» è sostituita dalle seguenti: «entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti»;

b) alla lettera e) del comma 3, le parole: «della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo e della tipologia»;

c) alla lettera f) del comma 3, dopo le parole: «la codifica» sono aggiunte le seguenti: «di bilancio»;

d) dopo la lettera h) del comma 3 sono aggiunte le seguenti:

« h-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

h-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;

e) al primo periodo del comma 4, dopo le parole: «versata in favore dell'ente,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le entrate di cui al comma 4-ter,». Dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere.»;

f) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«4-bis. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia in conto residui, sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha incassato le relative entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

4-ter. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa.

4-quater. E' vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro.

4-quinquies. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere all'ente per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui.

4-sexies. I codici di cui al comma 3, lettera h-ter), possono essere applicati all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016.»;

27) al comma 3 dell'art. 181, dopo le parole: «dal regolamento di contabilità» sono aggiunte le seguenti: «, non superiori ai quindici giorni lavorativi»;

28) all'art. 183:

a) al comma 1, dopo le parole: «indicata la ragione» sono inserite le seguenti: «e la relativa scadenza»;

b) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: «oneri accessori» sono aggiunte le seguenti: «nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato»;

c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.»;

d) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dai seguenti: «Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.»;

e) i commi 5, 6, 7 e 8, sono sostituiti dai seguenti:

«5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.

7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha

l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.»;

f) al primo periodo del comma 9, dopo le parole: «assumono atti di impegno» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.» e, al secondo periodo, le parole: «all'art. 151, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 8.»;

g) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»

29) all'art. 185:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro.»;

b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;»;

c) alla lettera d) del comma 2, dopo la parola: «codifica» sono aggiunte le seguenti: «di bilancio»;

d) alla lettera e) del comma 2, le parole: «, ove richiesto,» sono soppresse;

e) alla lettera i) della comma 2, dopo le parole: «vincoli di destinazione» sono aggiunte le seguenti: «stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;»;

f) dopo la lettera i) del comma 2 sono inserite le seguenti:

«i-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

i-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

i-quater) l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio.»;

g) al comma 3, dopo le parole: «della liquidazione» sono inserite le seguenti: «e al rispetto dell'autorizzazione di cassa,»;

h) al secondo periodo del comma 4, le parole: «Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni» e dopo le parole: «ai fini della regolarizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.»;

i) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. I codici di cui al comma 2, lettera i-bis), possono essere applicati al mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016.»;

30) all'art. 186:

a) dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente: «Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.»;

31) all'art. 187:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Composizione del risultato di amministrazione»;

b) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardando

te il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.»;

c) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

«3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione,

sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.»;

32) all'art. 188:

a) al comma 1, dopo la parola: «è» è inserita la seguente: «immediatamente» e le parole: «al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'art. 193, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.»;

b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:

«La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendo parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.»;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma.

1-ter. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 3.

1-quater. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.»;

33) all'art. 189:

a) al comma 2 le parole: «nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito» sono sostituite dalle seguenti: «esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

b) al comma 3 le parole: «costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.» sono sostituite dalle seguenti: «le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attività finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie.»;

c) al comma 4 la parola: «accertamenti» è sostituita dalla seguente: «entrate»;

34) all'art. 191:

a) al comma 1 le parole: «intervento o capitolo» sono sostituite dalla seguente: «programma». Il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

«Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.»;

b) al comma 2 le parole: «all'intervento o capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «alla missione e al programma», dopo le parole: «di bilancio» sono inserite le seguenti: «e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto.»;

35) all'art. 193:

a) al comma 1, dopo le parole: «dal presente testo unico» sono aggiunte le seguenti: «, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.»;

b) al comma 2, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio», le parole: «ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà», sono sostituite dalle seguenti: «a dare», e le parole: «, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.» sono sostituite dalle seguenti: «ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e



le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.»;

36) all'art. 195

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Utilizzo di entrate vincolate»;

b) al comma 1, le parole: «di entrate aventi specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d)». Dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.»;

c) al comma 2, le parole: «somme a specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «entrate vincolate», le parole: «dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile»;

d) al comma 3, le parole: «somme a specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «entrate vincolate». Dopo il secondo periodo del comma 3 è aggiunto il seguente: «La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.»;

e) al comma 4, le parole: «somme a specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «entrate vincolate»;

37) la lettera a) del comma 2 dell'art. 197 è sostituita dalla seguente:

«a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;»;

38) all'art. 199:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 199, le parole: «avanzi di» sono sostituite dalle seguenti: «avanzo di parte corrente del», la parola: «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituito»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.»;

39) all'art. 200:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Gli investimenti»;

b) al comma 1, le parole: «pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare,» sono sostituite dalle seguenti: «di previsione»;

c) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-bis. La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi è costituita:

a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi;

b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione;

c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi.

1-ter. Per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.»;

40) all'art. 201:

a) al comma 1, dopo le parole: «sono autorizzate» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento alla possibilità di indebitamento,»;

b) al comma 2, le parole: «al miliardo di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a cinquecentomila euro»;

41) all'art. 203:

a) alla lettera b) del comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalle seguenti: «di previsione» le parole: «incluse le relative previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti i relativi stanziamenti»;

b) al comma 2, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «di previsione» e le parole: «modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica» sono sostituite dalle seguenti: «adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi»;

42) all'art. 204:

a) al comma 1, le parole: «Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.» sono soppresse;

b) alla fine del comma 1 sono aggiunti i seguenti periodi: «Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.»;

c) al comma 2, le parole: «dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica» sono soppresse. Alla lettera f), le parole: «Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro dell'economia e delle finanze»;

d) il secondo periodo del comma 3 è soppresso;

43) all'art. 205-bis:

a) alla lettera a) del comma 3, le parole: «L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni, ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;» sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il contratto di cui al comma 3 può prevedere l'erogazione dei singoli tiraggi sulla base di scritture private ovvero di atti di quietanza, fermo restando, al termine di periodi di tempo contrattualmente predeterminati, la formalizzazione dell'insieme dei tiraggi effettuati con unico atto pubblico.»;

44) all'art. 206:

a) al comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalle seguenti: «di previsione»;

b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

45) all'art. 207:

a) al comma 1, dopo le parole: «dalle comunità montane di cui fanno parte» sono aggiunte le seguenti: «che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»;

b) al comma 3, dopo le parole: «anche a favore di terzi» sono inserite le seguenti: «, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. Con il regolamento di contabilità l'ente può limitare la possibilità di rilasciare fidejussioni.»;

46) alla lettera b) del comma 1 all'art. 208, le parole: «lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecentomila euro»;

47) all'art. 209, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195.»;

48) dopo il comma 1 dell'art. 215 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione dell'ente.»;

49) all'art. 216:

a) al comma 1 le parole: «solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato.». Al secondo periodo, dopo le parole: «debitamente esecutive» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «riguardanti l'esercizio in corso di gestione. Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolate effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «se privo della codifica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, compresa la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma.»;

50) all'art. 222 le parole: «per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni» e «e per le comunità montane ai primi due titoli» sono soppresse;

51) all'art. 224, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa.»;

52) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 225, dopo la parola: «conservazione» sono inserite le seguenti: «per almeno cinque anni» e la parola: «periodiche» è soppressa;

53) all'art. 226:

a) al comma 2, le parole: «su modello approvato col regolamento di cui all'art. 160» sono sostituite dalle seguenti: «su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;

b) alla lettera a) del comma 2 la parola: «risorsa» è sostituita dalla seguente: «tipologia», la parola: «intervento» è sostituita dalla seguente: «programma», le parole: «nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi» sono soppresse;

c) alla lettera c) del comma 2, la parola: «meccanografici» è sostituita dalla seguente: «informatici»;

54) all'art. 227:

a) al comma 1, dopo la parola: «rendiconto» sono inserite le seguenti: «della gestione», le parole: «ed il conto del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «e lo stato patrimoniale»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.»;

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di

comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.»;

f) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«6-bis. Nel sito internet dell’ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell’eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.

6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l’aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

6-quater. Contestualmente all’approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall’art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione.»;

55) all’art. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione»;

b) al comma 2, le parole: «risorsa dell’» sono sostituite dalle seguenti: «tipologia di» e le parole: «intervento della» sono sostituite dalle seguenti: «programma di» e le parole: «nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi,» sono soppresse;

c) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole: «di quella ancora da pagare» sono aggiunte le seguenti: «e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato»;

d) al comma 3, dopo le parole: «in parte dei residui» sono aggiunte le seguenti: «e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;

e) al comma 4, le parole: «contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo» sono sostituite dalle seguenti: «della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio sono altresì allegati al certificato del rendiconto.»;

g) al comma 7, la parola: «sui» è sostituita dalla seguente: «riguardante», le parole: «gestionali dei servizi degli enti locali indicati» sono sostituite dalla seguente: «contenuti» e le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero dell'interno.»;

h) al comma 8, le parole: «e le tabelle di cui al comma 5 sono approvati con il regolamento di cui all'art. 160» sono sostituite dalle seguenti: «sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

56) all'art. 229:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio.

2. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

b) i commi 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 sono abrogati;

57) all'art. 230:

a) alla rubrica, le parole: «conto del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «Lo stato patrimoniale»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

c) al comma 2, le parole: «, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale» sono soppresse. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.»;

d) al comma 3, le parole: «nel conto del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato patrimoniale»;

e) al comma 4, le parole: «come segue:» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.» e le lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) sono soppresse;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione

è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.»;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.»;

f) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Nell'apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet degli enti locali è pubblicato il rendiconto della gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.»;

58) l'art. 231 è sostituito dal seguente:

«Art. 231. (La relazione sulla gestione). - 1. La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

59) l'art. 232 è sostituito dal seguente:

«Art. 232. (Contabilità economico-patrimoniale). - 1. Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.»;

60) dopo l'art. 233 è inserito il seguente:

«Art. 233-bis. (Il bilancio consolidato). - 1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.»;

61) all'art. 239:

a) al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «variazioni di bilancio» sono aggiunte le seguenti: «escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.»;

b) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole: «di deliberazione consiliare» sono inserite le seguenti: «di approvazione». Al secondo periodo, dopo le parole: «La relazione» sono inserite le seguenti: «dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e»;

c) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;»;

62) al comma 4 dell'art. 246, le parole: «bilancio preventivo per l'esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio di previsione per il triennio successivo»;

63) al primo periodo del comma 1 dell'art. 250, dopo le parole: «nell'ultimo bilancio approvato» sono inserite le seguenti: «con riferimento all'esercizio in corso,»;

64) al primo periodo del comma 5 dell'art. 268-bis, le parole: «nei bilanci annuale e pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.».

## **Art. 75**

### *Adeguamento della definizione di indebitamento*

1. Nella legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 17 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dal comma 18. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.»;

b) al comma 18 dell'art. 3, le parole: «Trasferimenti in conto capitale» sono sostituite dalle seguenti: «Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie».



**Art. 76***Adeguamento delle disposizioni in materia di trasparenza dei bilanci*

1. Gli enti soggetti al titolo I del presente decreto pubblicano nel proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata ai bilanci, tutti i documenti contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.

2. Dal 1° gennaio 2015 agli enti di cui al comma 1 non si applicano:

- a) l'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;
- b) il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, recante approvazione dei modelli degli estratti di bilancio che gli enti pubblici devono compilare e pubblicare sui giornali quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

**Art. 77***Abrogazioni*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono abrogati:

- a) l'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- b) la legge 6 dicembre 1973, n. 853, concernente autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario;
- c) il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, concernente principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208;
- d) il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 170, concernente ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- e) il comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014;
- f) il comma 17 dell'art. 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fatta salva l'applicazione all'esercizio 2014;
- g) l'art. 4, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, concernente norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;
- h) al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194:
  - 1) le lettere da a) a v) del comma 1 dell'art. 1;
  - 2) i commi 2, 3 e 5 dell'art. 1;
  - 3) gli articoli 2, 3 e 4.

## TITOLO V

### Disposizioni finali e transitorie

#### Art. 78

#### *Sperimentazione*

1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di tre esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'art. 33.

2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati di cui all'art. 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'art. 4, la codifica della transazione elementare di cui all'art. 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'art. 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione, il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati. La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è

disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili. Per le regioni, in via sperimentale, può essere verificata la possibilità di individuare appositi programmi anche di carattere strumentale in relazione alle specifiche competenze ad esse attribuiti e nel rispetto dei principi di omogeneità di classificazione delle spese di cui all'art. 12 della presente legge. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione, il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la vigente disciplina contabile.

5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato n. 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all'art. 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'art. 4, la codifica della transazione elementare di cui all'art. 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'art. 17, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'art. 16.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.

**Art. 79***Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e  
le province autonome di Trento e di Bolzano*

1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

**Art. 80***Disposizioni finali ed entrata in vigore*

1. Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo II del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Ogni richiamo agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, contenuti in decreti, disposizioni di legge e atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, agli articoli 78, 79 e 80 del presente decreto.

Allegati  
(*Omissis*)

---

**Note:**

*La Corte costituzionale, con sentenza 2 luglio 2012, n. 178 (in G.U. 18/07/2012 n. 29) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'alinea e della lettera k) dell'art. 29, comma 1, nella parte in cui si applicano direttamente alle Regioni autonome ed alle Province autonome.*

*La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in SO n.212, relativo alla G.U. 29/12/2012, n.302) ha disposto (con l'art. 1, comma 36) la modifica dell'art. 29, comma 1, lettera b).*

*Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (in SO n.66, relativo alla G.U. 31/08/2013, n.204) , convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. n. 73, relativo alla G.U. 29/10/2013, n. 254), ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 36, comma 1.*

*Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (in SO n.66, relativo alla G.U. 31/08/2013, n.204) , convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. n. 73, relativo alla G.U. 29/10/2013, n. 254), ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 38, comma 1.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera o)) l'introduzione dell'allegato 16.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa)) l'introduzione dell'art. 42.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa)) l'introduzione dell'art. 56.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 6, comma 1 e l'introduzione del comma 1-bis all'art. 6.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera l)) l'introduzione dell'allegato 13/1.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 1, commi 1, 2 e l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art. 1.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa)) l'introduzione dell'art. 43.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa)) l'introduzione dell'art. 39.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa)) l'introduzione dell'art. 76.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera g)) l'introduzione dell'allegato 10.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa)) l'introduzione dell'art. 75.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa)) l'introduzione dell'art. 54.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera p)) l'introduzione dell'allegato 17/1.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera p)) l'introduzione dell'allegato 17/2.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa)) l'introduzione dell'art. 68.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) la modifica dell'art. 8, comma 1.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera p)) l'introduzione dell'allegato 17/3.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa)) l'introduzione dell'art. 58.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera i)) l'introduzione dell'allegato 12/3.*



*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera u)) l'introduzione dell'art. 18-bis.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera i)) l'introduzione dell'allegato 12/4.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa)) l'introduzione dell'art. 51.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 4 dell'art. 2.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera e)) l'introduzione dell'allegato 8/3.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera n)) l'introduzione dell'art. 11-quinquies.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera p)) la modifica dell'art. 14, commi 1, 1, lettera b) e 3, l'abrogazione della lettera c) dell'art. 14, comma 1 e del comma 2 dell'art. 14 e l'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter all'art. 14.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 5, comam 3 e l'introduzione del comma 3-bis all'art. 5.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera n)) l'introduzione dell'art. 11-quater.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa)) l'introduzione dell'art. 63.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 3.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera n)) l'introduzione dell'art. 11-bis.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera n)) l'introduzione dell'art. 11-ter.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa)) l'introduzione dell'art. 55.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) l'introduzione dell'art. 3-bis.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera q)) la modifica dell'art. 15, commi 1, lettera b) e 2 e l'abrogazione della lettera c) dell'art. 15, comma 1.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera d)) l'introduzione dell'allegato 7.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera m)) l'introduzione dell'allegato 14.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera b)) l'introduzione dell'allegato 5/2.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera l)) la modifica dell'art. 10 commi 1, 2, 3, 4 e l'introduzione del comma 4-bis all'art. 10.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera c)) l'introduzione dell'allegato 6/3.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera i) l'introduzione dell'allegato 12/7.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera c) l'introduzione dell'allegato 6/1.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a) la modifica dell'allegato 1, paragrafo 1; (con l'art. 2, comma 1, lettera b) la modifica dell'allegato 1, paragrafo 2; (con l'art. 2, comma 1, lettera c) la modifica dell'allegato 1, paragrafo 15; (con l'art. 2, comma 1, lettera d) la modifica dell'allegato 1, paragrafo 16.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera i) l'introduzione dell'allegato 12/1.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa) l'introduzione dell'art. 53.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa) l'introduzione dell'art. 69.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera i) l'introduzione dell'allegato 12/5.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera e) l'introduzione dell'allegato 8/2.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa) l'introduzione dell'art. 59.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera l) l'introduzione dell'allegato 13/2.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera i) l'introduzione dell'allegato 12/6.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera e) l'introduzione dell'allegato 8/1.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa) l'introduzione dell'art. 67.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa) l'introduzione dell'art. 57.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera a) l'introduzione dell'allegato 4/1.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa) la modifica dell'art. 36.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa) l'introduzione dell'art. 79.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera a) l'introduzione dell'allegato 4/2.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa) l'introduzione dell'art. 52.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa) la modifica dell'art. 37.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa) l'introduzione dell'art. 50.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e) la modifica dell'art. 4, commi 1, 5, 6, 7 e l'introduzione dei commi 7-bis e 7-ter all'art. 4.*



*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera o)) la modifica dell'art. 13, commi 1 e 2.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera h)) l'introduzione dell'allegato 11.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera o)) la modifica dell'art. 12, comma 1.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa)) l'introduzione dell'art. 60.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera v)) la modifica dell'art. 20, comma 2, lettera a) e l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter all'art. 20.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera f)) l'introduzione dell'allegato 9.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera z)) la modifica dell'art. 33, comma 2 e l'introduzione del comma 2-bis all'art. 33.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa)) la modifica dell'art. 38.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera n)) l'introduzione dell'allegato 15.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa)) l'introduzione dell'art. 64.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera a)) l'introduzione dell'allegato 4/4.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa)) l'introduzione dell'art. 62.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 7, comma 1 e l'introduzione del comma 1-bis all'art. 7.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera aa)) l'introduzione dell'art. 80.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera b))l'introduzione dell'allegato 5/1.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera s)) la modifica dell'art. 17, commi 1, 2, 3, 4 e l'introduzione dei commi 1-bis, 6-bis, 6-ter, 6-quater all'art. 17.*

*Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in SO n.73, relativo alla G.U. 28/08/2014, n.199) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera a)) l'introduzione dell'allegato 4/3.*

*La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in SO n.99, relativo alla G.U. 29/12/2014, n.300) ha disposto (con l'art. 1, comma 564) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 25.*

*La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in SO n.99, relativo alla G.U. 29/12/2014, n.300) ha disposto (con l'art. 1, comma 509) la modifica dell' Allegato 4/2, paragrafo 3.3.*

*La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in SO n.99, relativo alla G.U. 29/12/2014, n.300) ha disposto (con l'art. 1, comma 505) la modifica dell'art. 3, comma 7, lettera a); (con l'art. 1, comma 506) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 3; (con l'art. 1, comma 507, lettere a) e b)) la modifica dell'art. 3, comma 17; (con l'art. 1, comma 538, lettera a)) la modifica dell'art. 3, comma 15; (con l'art. 1, comma 538, lettera b)) la modifica dell'art. 3, comma 16, alinea.*

---

*La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in SO n.99, relativo alla G.U. 29/12/2014, n.300) ha disposto (con l'art. 1, comma 557) la modifica dell'art. 30, comma 1.*

*Avviso di rettifica (in G.U. 10/03/2015, n.57) , nel modificare l'allegato E/2 del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. n. 73 relativo alla G.U. 28/08/2014, n. 199), ha conseguentemente disposto la modifica dell'allegato 8/2.*

*Avviso di rettifica (in G.U. 10/03/2015, n.57) , nel modificare l'allegato L del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. n. 73 relativo alla G.U. 28/08/2014, n. 199), ha conseguentemente disposto la modifica dell'allegato 13/1.*

*Avviso di rettifica (in G.U. 10/03/2015, n.57) , nel modificare l'art. 1, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. n. 73 relativo alla G.U. 28/08/2014, n. 199), ha conseguentemente disposto la modifica dell'art. 74, comma 1, numeri 1), 2), 7), 11), 14), 17), 26), 28), 32), 34), 39), 43) e 57).*

*Avviso di rettifica (in G.U. 10/03/2015, n.57) , nel modificare l'allegato L del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. n. 73 relativo alla G.U. 28/08/2014, n. 199), ha conseguentemente disposto la modifica dell'allegato 13/2.*

*Avviso di rettifica (in G.U. 10/03/2015, n.57) , nel modificare l'art. 1, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. n. 73 relativo alla G.U. 28/08/2014, n. 199), ha conseguentemente disposto la modifica dell'art. 4, comma 7.*



---

## Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 <sup>(1)</sup>

### ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE MARCHE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

#### TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità della legge)

#### TITOLO II Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

Art. 2 (Strumenti della programmazione economico-finanziaria e di bilancio)

Art. 3 (Documento di programmazione economica e finanziaria regionale)

Art. 4 (Bilancio pluriennale)

Art. 5 (Legge finanziaria)

Art. 6 (Leggi di spesa)

Art. 7 (Contributi in annualità)

Art. 8 (Disciplina delle procedure delle leggi di spesa)

Art. 9 (Programma operativo annuale)

#### TITOLO III Bilancio pluriennale e bilancio annuale

Art. 10 (Struttura del bilancio pluriennale)

Art. 11 (Legge di approvazione del bilancio)

Art. 12 (Bilancio annuale)

Art. 13 (Allegati al bilancio)

Art. 14 (Classificazione delle entrate)

Art. 15 (Specificazione e classificazione delle spese)

Art. 16 (Stanziamenti di spesa di competenza)

Art. 17 (Fondi statali assegnati alla Regione)

Art. 18 (Stanziamenti di cassa)

Art. 19 (Quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza)

Art. 20 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

- Art. 21 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
- Art. 22 (Fondo di riserva di cassa)
- Art. 23 (Fondi globali)
- Art. 24 (Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel bilancio per l'esercizio precedente)
- Art. 25 (Disposizioni comuni ai fondi di riserva e ai fondi globali)
- Art. 26 (Equilibrio degli stanziamenti di competenza e di cassa)
- Art. 27 (Universalità ed integrità del bilancio)
- Art. 28 (Assestamento del bilancio)
- Art. 29 (Variazioni di bilancio)
- Art. 30 (Divieto di storni)
- Art. 31 (Mutui e prestiti)
- Art. 32 (Anticipazioni di cassa)
- Art. 33 (Garanzie fidejussorie)
- Art. 34 (Esercizio provvisorio)
- Art. 35 (Gestione provvisoria del bilancio)
- Art. 36 (Ripporto all'esercizio successivo di stanziamenti relativi a piani e progetti determinati)

#### TITOLO IV **La gestione del bilancio**

##### Capo I **Entrate**

- Art. 37 (Definizione delle entrate)
- Art. 38 (Stadi delle entrate)
- Art. 39 (Accertamento delle entrate)
- Art. 40 (Riscossione delle entrate)
- Art. 41 (Versamento delle entrate)
- Art. 42 (Riscossione e pagamento di somme di modesto ammontare)
- Art. 43 (Determinazione e accertamenti dei residui attivi)

##### Capo II **Spese**

- Art. 44 (Definizione delle spese)
- Art. 45 (Stadi delle spese)
- Art. 46 (Impegni di spesa)
- Art. 47 (Termini per l'assunzione degli impegni di spesa)
- Art. 48 (Registrazione dell'impegno di spesa)
- Art. 49 (Liquidazione delle spese)
- Art. 50 (Richieste di emissione dei titoli di pagamento)
- Art. 51 (Ordinazioni delle spese)
- Art. 52 (Adempimenti ineseguibili)
- Art. 53 (Aperture di credito a favore di funzionari delegati)
- Art. 54 (Rendiconti dei funzionari delegati)
- Art. 55 (Modalità di effettuazione dei pagamenti)
- Art. 56 (Estinzione dei titoli di spesa)
- Art. 57 (Regolarizzazione d'ufficio degli atti sottoposti a verifica)
- Art. 58 (Determinazione dei residui passivi)

- 
- Art. 59 (Perenzione amministrativa dei residui passivi)  
Art. 60 (Economie di spesa)  
Art. 61 (Disponibilità sulle assegnazioni di fondi per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali)  
Art. 62 (Utilizzo dei dati relativi alla gestione di bilancio da parte delle commissioni consiliari)

TITOLO V  
**Rendiconto generale**

- Art. 63 (Contenuti del rendiconto generale)  
Art. 64 (Conto del bilancio)  
Art. 65 (Conto generale del patrimonio)  
Art. 66 (Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto generale)

TITOLO VI  
**Controlli**

- Art. 67 (Controlli interni)  
Art. 68 (Certificazioni degli enti locali per le spese sostenute)  
Art. 69 (Controllo sulla gestione della tesoreria della Regione)  
Art. 70 (Controllo sugli agenti e sui funzionari delegati)

TITOLO VII  
**Disposizioni finali e transitorie**

- Art. 71 (Autonomia contabile del Consiglio regionale)  
Art. 71 bis (Regolamenti per la gestione dei beni della Regione)  
Art. 72 (Bilanci e rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione)  
Art. 73 (Collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali)  
Art. 74 (Abrogazioni)



---

TITOLO I  
**Disposizioni generali**

**Art. 1**  
*(Finalità della legge)*

1. La presente legge disciplina l'attività di programmazione finanziaria, la formazione, la struttura e la gestione del bilancio della Regione in attuazione dello Statuto regionale ed in applicazione dei principi contenuti nel d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76.

TITOLO II  
**Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio**

**Art. 2**  
*(Strumenti della programmazione economico-finanziaria e di bilancio)*

1. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al raggiungimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

2. Per assicurare la coerenza delle politiche e degli interventi regionali con la politica finanziaria statale, la Regione formula le previsioni d'entrata e di spesa del bilancio utilizzando il metodo della programmazione economico-finanziaria.

3. La programmazione economico-finanziaria è rivolta a garantire la trasparenza delle decisioni, a favorire la necessaria flessibilità del bilancio e ad assicurare una maggiore certezza nell'acquisizione delle entrate e nell'impiego delle risorse pubbliche.

4. Gli strumenti della programmazione economico-finanziaria e di bilancio sono:

- a) il documento di programmazione economica e finanziaria regionale;
- b) il bilancio pluriennale;
- c) il bilancio annuale;
- d) la legge finanziaria;
- e) le leggi regionali di spesa.

**Art. 3**  
*(Documento di programmazione economica e finanziaria regionale)*

1. Il documento di programmazione economica e finanziaria regionale (DPEFR) costituisce lo strumento di raccordo tra la programmazione di bilancio e gli altri strumenti di programmazione regionale.

2. Il DPEFR delinea, per il periodo di riferimento del bilancio pluriennale, i contenuti



delle strategie regionali concretamente perseguibili sulla base dei vincoli e delle opportunità derivanti dall'attuazione della politica finanziaria e di bilancio. Su questa base, con particolare riferimento al primo anno di gestione del bilancio pluriennale, il DPEFR:

- a) indica il quadro previsionale e programmatico delle risorse e dei relativi impieghi, compreso il livello programmato d'imposizione fiscale;
- b) individua i vincoli derivanti dall'attuazione delle politiche finanziarie nazionali e regionali, accertando la compatibilità dei relativi flussi finanziari;
- c) definisce gli indirizzi, le priorità e i criteri, anche territoriali, per la formazione del bilancio annuale.

3. Il DPEFR comprende, in uno specifico allegato, l'analisi del quadro economico, sociale ed istituzionale della Regione ed una valutazione degli andamenti strutturali e congiunturali.

4. Il DPEFR viene presentato ogni anno dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il mese di luglio, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale. Il Consiglio regionale approva il DPEFR entro il mese di settembre.

#### **Art. 4**

##### *(Bilancio pluriennale)*

1. Il bilancio pluriennale è elaborato su base triennale con riferimento alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico).

2. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri.

3. Il bilancio pluriennale indica in termini di competenza, per ciascuna classificazione dell'entrata e della spesa, oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale, la quota relativa agli esercizi successivi.

4. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate, né ad eseguire le spese in esso contemplate.

5. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale e ne forma parte integrante.

#### **Art. 5**

##### *(Legge finanziaria)*

1. La Regione, dopo aver consultato il Consiglio delle autonomie locali ed il Comitato economico e sociale, adotta, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo contemplato nel bilancio pluriennale. Essa detta norme tese a rea-

lizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e può operare modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio della Regione.

2. La legge finanziaria:

- a) determina la quota da iscrivere nel bilancio per le leggi di spesa di natura continuativa o ricorrente la cui quantificazione è ad essa rinviata;
- b) determina, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, le quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
- c) stabilisce l'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, delle autorizzazioni legislative di spesa;
- d) dispone l'eventuale rifinanziamento, per l'anno cui essa si riferisce, delle leggi regionali di spesa;
- e) dispone l'eventuale variazione delle aliquote e delle altre misure relative alle imposte, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce.

3. La legge finanziaria può disporre semplificazioni procedurali, integrazioni e adattamenti alla normativa regionale in coerenza con gli obiettivi della programmazione, nel quadro della compatibilità finanziaria.

4. La legge finanziaria non può contenere norme di carattere ordinamentale ed organizzativo.

## **Art. 6**

### *(Leggi di spesa)*

1. Le leggi che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano le procedure da seguire, rinviando alla legge finanziaria la quantificazione della relativa spesa. In tali casi la Regione può dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorge l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni a norma dell'articolo 46.

2. Le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo delle risorse, la quota a carico del bilancio in corso o già presentato al Consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

3. La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per i casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.

4. Le leggi che prevedono opere od interventi, la cui esecuzione si protrae per più esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma in essa indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi dell'articolo 46, soltanto le somme che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

**Art. 7**

*(Contributi in annualità)*

1. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sono definite, agli effetti della presente legge, limiti di impegno.
2. Le leggi che autorizzano la concessione di contributi in annualità determinano l'importo complessivo massimo degli impegni di durata pluriennale autorizzati, nonché l'importo complessivo della relativa spesa e la durata massima del limite d'impegno.
3. La quota di impegni che può essere assunta in ciascuno dei successivi esercizi è determinata nella legge finanziaria.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4.

**Art. 8**

*(Disciplina delle procedure delle leggi di spesa)*

1. La copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, avviene nel rispetto degli equilibri di bilancio, dei vincoli di destinazione e della natura economica delle entrate e delle spese.
2. Le proposte di legge che comportano l'erogazione di spese a carico del bilancio della Regione devono essere corredate da una scheda di analisi economico-finanziaria predisposta dalla struttura regionale competente per materia dalla quale risulti la coerenza economico-finanziaria rispetto al bilancio. La compatibilità deve essere verificata dalla struttura organizzativa competente in materia di bilancio.
3. Le leggi che comportano l'erogazione di spese a carico del bilancio della Regione stabiliscono i tempi iniziali e finali di utilizzo dei fondi, con particolare riguardo all'assunzione degli impegni a carico del bilancio della Regione a norma dell'articolo 46.
4. Nel caso in cui leggi prevedano la concessione di contributi a favore di enti o di soggetti privati, le stesse leggi stabiliscono i termini perentori entro i quali gli stessi debbono porre in essere, a pena di decadenza, gli adempimenti cui sono condizionate le concessioni medesime.
5. I requisiti e i contenuti minimi indispensabili di ammissibilità delle proposte di legge di spesa sono fissati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta e dal Consiglio regionale nell'ambito dei propri regolamenti interni.

**Art. 9**

*(Programma operativo annuale)*

1. Il programma operativo annuale (POA) determina gli obiettivi di gestione e definisce le attività da attuare nell'anno di riferimento, sulla base delle strategie della programmazione regionale, delle politiche e delle priorità fissate con il DPEFR e delle scelte finanziarie adottate dal Consiglio regionale con l'approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale, assegnando altresì ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità le risorse necessarie.

2. La Giunta regionale predispose il POA, quale documento tecnico che accompagna le proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e/o di autorizzazione all'esercizio provvisorio.

3. La Giunta regionale approva il POA conseguentemente all'approvazione della legge di bilancio e/o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, provvedendo a ripartire definitivamente gli stanziamenti delle unità previsionali di base tra i capitoli compresi nelle medesime, ai fini della loro gestione e rendicontazione.

4. Le deliberazioni della Giunta regionale, con le quali vengono approvati il POA e le sue eventuali successive modificazioni, sono trasmesse al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione.

### TITOLO III Bilancio pluriennale e bilancio annuale

#### Art. 10

##### *(Struttura del bilancio pluriennale)*

1. Il bilancio pluriennale è formulato per aree d'intervento, funzioni obiettivo e unità previsionali di base.

2. Nel bilancio pluriennale sono iscritte le entrate e le spese che si prevede, rispettivamente, di acquisire e di impiegare in ciascuno dei periodi considerati, sia sulla base della legislazione in vigore sia con riferimento ai previsti nuovi interventi legislativi statali e regionali.

3. Il bilancio pluriennale indica, per ciascuna delle classificazioni dell'entrata e della spesa:

- a) la quota riferita all'esercizio iniziale;
- b) la quota riferita all'esercizio successivo;
- c) la quota complessiva riferita agli altri esercizi.

4. Le entrate e le spese per contabilità speciali non sono riportate nel bilancio pluriennale.

5. I fondi globali di cui all'articolo 23 sono iscritti nell'ambito di ciascun piano nel progetto cui si riferiscono.

6. Il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale riporta, distintamente per aree di intervento, per funzioni obiettivo e unità previsionali di base, rispettivamente i totali delle entrate e delle spese.

#### Art. 11

##### *(Legge di approvazione del bilancio)*

1. La proposta di legge di bilancio è presentata dalla Giunta regionale al Consiglio ed è approvata nei termini stabiliti dallo statuto regionale.

2. La legge di bilancio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, con distinti artico-

li, approva le risultanze finali dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa, autorizzando l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'assunzione degli impegni e il pagamento delle spese secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

3. E' altresì indicato, con distinti articoli della legge, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, del fondo per le spese impreviste, del fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa, dei fondi globali specificati con apposito elenco annesso alla legge.

4. Per la determinazione degli stanziamenti di competenza si applicano le norme di cui all'articolo 16.

## **Art. 12**

### *(Bilancio annuale)*

1. L'esercizio finanziario della Regione ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Le previsioni di bilancio annuale sono formulate in termini di competenza e di cassa. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base (UPB).

3. Le UPB sono determinate con riferimento ad aree omogenee d'intervento, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze regionali. Le contabilità speciali sono articolate in capitoli sia nell'entrata sia nella spesa.

4. Per ogni UPB sono indicati:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

5. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente è iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 4, lettera b), mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui al comma 4, lettera c).

6. In apposito allegato al bilancio le UPB sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna UPB e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

7. Formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio regionale le previsioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.

8. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in rela-

zione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata su criteri diversi.

### **Art. 13**

*(Allegati al bilancio)*

1. Sono allegati al bilancio annuale della Regione:
  - a) l'elenco delle spese obbligatorie i cui stanziamenti possono essere integrati mediante prelevamento dal fondo di riserva;
  - b) gli elenchi dei provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascuno dei fondi globali indicati nell'articolo 23;
  - c) l'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti ed altri soggetti;
  - d) l'elenco delle somme comprese nei residui passivi presunti mantenute nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 58, comma 4;
  - e) gli altri allegati previsti dalla presente legge e dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

### **Art. 14**

*(Classificazione delle entrate)*

1. Nel bilancio regionale le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:
  - a) titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;
  - b) titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;
  - c) titolo III: entrate extra tributarie;
  - d) titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
  - e) titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
  - f) titolo VI: entrate per contabilità speciali.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono ordinate in categorie secondo la natura dei cespiti, in UPB ai fini dell'approvazione del Consiglio regionale e in capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.

### **Art. 15**

*(Specificazione e classificazione delle spese)*

1. Nel bilancio regionale le spese sono classificate in:
  - a) aree d'intervento, conformi a quelle definite dalla programmazione regionale;
  - b) funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali. La classificazione per funzioni obiettivo è definita sulla base dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;

- c) unità previsionali di base. Ai fini dell'approvazione del Consiglio regionale le UPB sono suddivise in unità relative alla spesa corrente, unità relative alla spesa in conto capitale e unità per il rimborso di prestiti;
- d) capitoli, nell'apposito allegato di cui all'articolo 12, comma 6, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa, il carattere giuridicamente obbligatorio. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. Non possono essere comunque incluse nel medesimo capitolo:

- a) spese correnti, spese di investimento, spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;
- b) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato o da parte di altre istituzioni;
- c) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamento da parte dello Stato e di altre istituzioni iscritte nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese;
- d) spese relative a funzioni direttamente esercitate dalla Regione e spese relative a funzioni attribuite agli enti locali.

3. Per ciascun capitolo di spesa sono indicati i seguenti elementi:

- a) la numerazione progressiva, anche se discontinua;
- b) la denominazione che precisa l'oggetto e le finalità della spesa con l'indicazione degli estremi delle relative leggi sostanziali.

4. In apposite note poste a margine di ciascun capitolo relativo a spese finanziate con assegnazioni di fondi dello Stato, vincolate a specifiche destinazioni disposte da leggi statali, è riportata la numerazione dei corrispondenti capitoli di entrata cui sono ascritte le dette assegnazioni.

5. In apposite note poste a margine di ciascun capitolo compreso tra le contabilità speciali è riportata la numerazione del corrispondente capitolo di entrata.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare la classificazione ai criteri di contabilità nazionale adottati in sede comunitaria idonei a consentire l'unificazione della classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, al fine di conseguire l'armonizzazione con il bilancio dello Stato.

## **Art. 16**

### *(Stanziamenti di spesa di competenza)*

1. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, si prevede daranno luogo, nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ad impegni di spesa a carico dell'esercizio medesimo ai sensi dell'articolo 46. E' vietato conservare o istituire nel bilancio della Regione capitoli di spesa relativi a funzioni trasferite per legge agli enti territoriali.

2. Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci, sia degli impegni assunti nei relativi esercizi.

3. Debbono essere stanziare, in ogni caso, le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Nel caso di contributi in annualità, le somme necessarie per far fronte al pagamento delle annualità dei contributi già effettivamente concessi nel corso di precedenti esercizi sono iscritte in bilancio in capitoli distinti da quelli in cui sono iscritte le eventuali ulteriori somme disponibili per la concessione di nuovi contributi.

5. La quota parte dei limiti di impegno autorizzati nell'esercizio precedente quello a cui si riferisce il bilancio, non impegnata entro la data statutaria di presentazione del bilancio, è iscritta nella competenza del detto bilancio assumendo automaticamente la decorrenza del medesimo esercizio; in tal caso è vietata l'assunzione di impegni sulle somme predette a carico dell'esercizio nel cui bilancio le medesime somme erano iscritte. Fino a quando non sia presentato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dei vincoli e dei limiti di cui all'articolo 26.

### **Art. 17**

#### *(Fondi statali assegnati alla Regione)*

1. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di espressa destinazione vincolata prevista da norme statali.

2. Nei casi di assegnazione dallo Stato alla Regione connesse a delega di funzioni amministrative e comunque negli altri casi di assegnazione di somme di cui al comma 1, la Regione ha facoltà di stanziare nei propri bilanci e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme restando, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

3. Qualora siano state erogate in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato, la Regione ha facoltà di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni, per lo stesso scopo, nei due esercizi immediatamente successivi.

4. La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali di cui al comma 1, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma dell'articolo 46, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

5. Fino a quando non sia stato approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al comma 4 non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 26.

### **Art. 18**

#### *(Stanziamanti di cassa)*

1. Gli stanziamenti di cassa della spesa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede di dover effettuare nel corso dell'eserci-



zio medesimo, senza distinzione tra i pagamenti in conto dei residui e in conto della competenza.

### **Art. 19**

#### *(Quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza)*

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per aree omogenee d'intervento e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.

2. I totali sono espressi in termini di competenza e di cassa.

3. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti d'assegnazione o di riparto e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'articolo 16, comma 5, e dall'articolo 36, comma 3.

### **Art. 20**

#### *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per le spese obbligatorie che attengono ad oneri indeclinabili e riferiti a spese imprescindibili della Regione.

2. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie non è utilizzabile per l'imputazione d'atti di spesa.

3. Con deliberazione della Giunta regionale trasmessa al Consiglio sono prelevati dal fondo di cui al comma 1 le somme occorrenti per l'integrazione dei capitoli di spesa relativi a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi carattere obbligatorio ed iscritte in aumento degli stanziamenti dei detti capitoli.

4. E' allegato al bilancio l'elenco dei capitoli di spesa che possono essere integrati a norma del comma 3.

5. Sono in ogni caso comprese fra le spese obbligatorie:

- a) quelle relative agli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi del personale;
- b) quelle relative agli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti e agli interessi passivi sulle anticipazioni di cassa;
- c) quelle relative al pagamento delle somme cadute in perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 59, reclamate dai creditori;
- d) quelle dovute dalla Regione in dipendenza delle fidejussioni concesse.

6. L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è stabilito annualmente con la legge d'approvazione del bilancio e non può essere d'importo superiore all'1 per cento del totale degli stanziamenti di competenza.

**Art. 21***(Fondo di riserva per le spese impreviste)*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste.

2. Il fondo di riserva per le spese impreviste non è utilizzabile per l'imputazione d'atti di spesa.

3. Con deliberazione della Giunta regionale trasmessa al Consiglio regionale sono prelevate, dal fondo di cui al comma 1, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi carattere d'imprevedibilità od improrogabilità ed iscritte in aumento degli stanziamenti dei capitoli di spesa, o in nuovi capitoli, quando gli stessi siano insufficienti, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, purché non impegnino i bilanci futuri con un principio di spesa continuativa o ricorrente.

4. L'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio e non può essere d'importo superiore allo 0,5 per cento del totale degli stanziamenti di competenza.

**Art. 22***(Fondo di riserva di cassa)*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto, unicamente tra gli stanziamenti di cassa, un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendessero necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa, rispetto agli stanziamenti di cassa stabiliti in sede di approvazione del bilancio.

2. Il fondo di riserva di cassa non è utilizzabile per l'imputazione di pagamenti.

3. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al comma 1 per l'integrazione degli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa è disposto con deliberazione della Giunta regionale trasmessa al Consiglio regionale.

4. Con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di bilancio, trasmesso al Consiglio regionale, può provvedersi al prelevamento di somme dal fondo di riserva di cassa ed alla loro iscrizione quale stanziamento o in aumento degli stanziamenti di cassa dei capitoli a fronte dei quali, in sede di chiusura dell'esercizio precedente, siano risultati residui passivi non previsti in sede di bilancio o previsti in misura inferiore, ovvero per l'integrazione dei capitoli riferiti al pagamento dei residui perenti; l'atto è trasmesso al Consiglio regionale entro dieci giorni e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini.

5. L'ammontare del fondo di riserva di cassa è stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio e non può, in ogni caso, superare il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima.

**Art. 23***(Fondi globali)*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da proposte di legge presentate al Consiglio regionale che si prevede possano essere approvate dopo l'approvazione del bilancio.

2. I fondi globali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni e ai pagamenti che si prevede, rispettivamente, di assumere e di effettuare nell'esercizio di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi indicati nel comma 1.

3. I fondi globali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento delle autorizzazioni di spesa delle UPB esistenti o di nuove UPB, dopo l'entrata in vigore e in applicazione dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

4. I fondi globali sono in ogni caso tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese di investimento.

**Art. 24***(Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel bilancio per l'esercizio precedente)*

1. Le quote di fondi globali non utilizzate al termine dell'esercizio di competenza costituiscono economie di spese.

2. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi regionali non approvati dal Consiglio entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati dal Consiglio entro il termine fissato per la presentazione del rendiconto e le relative proposte risultino presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio successivo.

3. Qualora in relazione all'epoca in cui potranno entrare in vigore i provvedimenti legislativi approvati dal Consiglio entro il termine dell'esercizio, si ritenga che non sia possibile far luogo all'impegno delle spese a norma dell'articolo 46, entro il termine di chiusura di detto esercizio, i medesimi provvedimenti legislativi dispongono che le nuove o maggiori spese autorizzate sono attribuite alla competenza dell'esercizio successivo, ferma restando l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale furono iscritti. L'iscrizione della spesa va comunque posta a carico dell'esercizio successivo ove la legge approvata entri in vigore dopo il 30 novembre.

4. Nei casi indicati nei commi 2 e 3, gli stanziamenti delle nuove o maggiori spese devono essere accompagnati da apposite annotazioni da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia presentato il rendiconto di tale esercizio e comunque non oltre il 30 giugno, delle spese

di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dei vincoli e dei limiti di cui all'articolo 26.

### **Art. 25**

*(Disposizioni comuni ai fondi di riserva e ai fondi globali)*

1. I fondi di riserva di cui agli articoli 20 e 21 e i fondi globali di cui all'articolo 23 sono dotati, oltre che di stanziamenti di competenza, anche di stanziamenti di cassa in relazione alla prevedibile esecuzione dei provvedimenti amministrativi o legislativi che ne dispongano i prelievi.

2. Gli stessi provvedimenti amministrativi o legislativi che dispongono l'utilizzazione dei fondi di riserva o dei fondi globali stabiliscono i conseguenti prelievi o le conseguenti variazioni degli stanziamenti stessi, oltre che in termine di competenza, anche in termine di cassa.

### **Art. 26**

*(Equilibrio degli stanziamenti di competenza e di cassa)*

1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate stanziato nel medesimo esercizio purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme d'indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 31 e dall'eventuale saldo finanziario positivo, presunto o accertato al termine dell'esercizio precedente.

### **Art. 27**

*(Universalità ed integrità del bilancio)*

1. Tutte le entrate della Regione devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

2. Tutte le spese della Regione devono essere parimenti iscritte in bilancio senza alcuna riduzione per eventuali entrate correlative di qualsiasi natura.

3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione.

### **Art. 28**

*(Assestamento del bilancio)*

1. Entro il 30 giugno di ogni anno è approvato con legge, sulla base delle risultanze del conto consuntivo, l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede, oltre alle eventuali altre variazioni, all'aggiornamento dei seguenti elementi:

a) residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

- b) saldo finanziario positivo o negativo presunto al termine del detto esercizio;
- c) ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

2. All'assestamento è allegata apposita relazione esplicativa contenente anche notizie sullo stato di attuazione del POA.

2 bis. A seguito dell'approvazione della legge di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede a ripartire gli stanziamenti delle unità previsionali di base tra i capitoli ricompresi nelle medesime, ai fini della gestione e rendicontazione.

3. Restano fermi i vincoli di cui all'articolo 26.

## **Art. 29**

### *(Variazioni di bilancio)*

1. La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso dell'esercizio mediante atti deliberativi della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale per l'istituzione di nuove UPB di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni da parte dello Stato, dell'Unione europea e da enti o soggetti terzi destinate a scopi specifici per l'istituzione di nuove UPB di spesa, per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore, nonché per le eventuali variazioni integrative, riduttive o modificative.

2. La Giunta regionale può effettuare variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 22.

2 bis. Per dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella normativa statale vigente in materia di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e in particolare nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e nel decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra i capitoli ricompresi all'interno delle UPB 20815 e 20816.

3. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono, in particolare, autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con apposita deliberazione:

- a) variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica;
- b) variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio e relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;

- c) variazioni al bilancio conseguenti il riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo;
- d) variazioni compensative tra UPB diverse:
- 1) collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto;
  - 2) per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
  - 3) per la gestione unitaria degli oneri del personale esclusivamente da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse umane e nel rispetto della normativa statale relativamente alla codifica SIOPE;
  - 4) per l'organizzazione di corsi per la formazione del personale da parte della struttura organizzativa regionale competente;
  - 5) per il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate;
  - 6) per il pieno utilizzo delle risorse per il cofinanziamento regionale a programmi e progetti sia statali che comunitari;
- e) variazioni compensative tra UPB diverse anche aventi diversa natura economica per consentire il pieno utilizzo delle risorse del Fondo unico per il commercio e del Fondo sanitario indistinto;
- f) la reiscrizione delle economie accertate, i recuperi e i rimborsi, nonché la variazione delle somme riscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione, i cui criteri di utilizzo siano stabiliti da disposizioni statali o regionali.

4. La Giunta regionale può disporre variazioni compensative nell'ambito della stessa o di diverse UPB di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo. Il relativo provvedimento è trasmesso al Consiglio Regionale.

4 bis. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale entro gli stessi termini, è autorizzata a variare compensativamente gli stanziamenti di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio, per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa, rispetto agli stanziamenti di cassa stabiliti in sede di approvazione del bilancio.

5. Con decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio da trasmettere successivamente al Consiglio regionale sono disposte:

- a) le variazioni concernenti le contabilità speciali;
- b) l'istituzione di capitoli aggiunti, per il pagamento o la riscossione di somme in conto residui;
- c) le modifiche dei codici SIOPE assegnati ai singoli capitoli del POA, ai fini dell'esatta imputazione della spesa.

6. In presenza di leggi regionali che autorizzino nuove o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al Consiglio ed in corso di approvazione, al cui finanziamento si

provvede, in tutto o in parte, mediante l'utilizzazione di quote dei fondi globali del bilancio dell'esercizio precedente a norma dell'articolo 24, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprie deliberazioni le conseguenti variazioni di bilancio, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dopo l'entrata in vigore delle leggi stesse, salvo che le anzidette variazioni non siano state disposte con la legge di bilancio.

7. Nessuna variazione di bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio stesso si riferisce.

8. Gli atti amministrativi con i quali, a norma della presente legge, sono disposte variazioni di bilancio, sono trasmessi al Consiglio regionale entro dieci giorni e sono pubblicati entro quindici giorni sul Bollettino ufficiale della Regione.

9. Sono vietate in ogni caso le variazioni di bilancio in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 26.

### **Art. 30**

#### *(Divieto di storni)*

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 20, 21, 22, 23 e 29 è vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da una unità previsionale all'altra del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza che per quelli di cassa.

2. Sono vietate, comunque, variazioni di fondi tra i residui, nonché tra i residui e la competenza e viceversa.

### **Art. 31**

#### *(Mutui e prestiti)*

1. La contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari da parte della Regione è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio e con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente tra il totale degli stanziamenti di spesa e quelli dell'entrata.

2. Apposita tabella, allegata al bilancio, indica la capacità di indebitamento regionale e, distintamente, l'ammontare dei mutui e prestiti autorizzati e contratti.

3. La legge può fissare l'entità massima del tasso di interesse e la durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza delle dette operazioni sull'esercizio nel cui bilancio è iscritta l'entrata derivante dalla contrazione del mutuo o dalla emissione del prestito obbligazionario e sugli esercizi futuri, con riferimento, rispettivamente, al bilancio annuale e pluriennale. L'effettuazione delle operazioni e le determinazioni delle condizioni e delle modalità competono alla Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, terzo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.

4. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui né l'emissione di nuovi prestiti obbligazionari se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

5. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui o l'emis-

sione di prestiti obbligazionari in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti, superi il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri d'ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

6. Alla contrazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

7. L'autorizzazione a contrarre mutui o ad emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio nel cui bilancio sono iscritti gli stessi mutui e prestiti. Le entrate da mutui o prestiti stipulati entro il termine del detto esercizio e non riscossi sono iscritti fra i residui attivi; le entrate da mutui o prestiti autorizzati, ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono, a tale titolo, a determinare le risultanze finali della gestione dell'esercizio medesimo.

8. I mutui autorizzati e non contratti entro i termini di chiusura dell'esercizio possono essere nuovamente autorizzati negli esercizi successivi con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci limitatamente alla quota determinata dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti in raffronto al totale degli impegni assunti per spese di investimento.

9. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutte le iniziative tese alla riduzione del costo degli interessi passivi, anche mediante la gestione attiva del debito.

### **Art. 32**

*(Anticipazioni di cassa)*

1. La Regione può contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per importo non superiore, complessivamente, ai due dodicesimi del totale delle entrate iscritte al titolo I del bilancio.

2. *(Abrogato dall'articolo 26 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29)*

3. Alla contrazione delle anticipazioni di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, comunicata al Consiglio entro cinque giorni dall'adozione. Con la stessa deliberazione sono disposte le conseguenti variazioni di bilancio.

### **Art. 33**

*(Garanzie fidejussorie)*

1. Le leggi regionali che prevedono la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della regione a favore di enti locali territoriali, cooperative e altri soggetti in relazione alla contrazione di mutui per il finanziamento e/o prefinanziamento di spese comunque rientranti nelle materie di competenza della Regione, devono indicare la copertura finanziaria del relativo rischio e far obbligo, al responsabile della struttura competente, dell'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate. E' vietata la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione per le operazioni di anticipazione di cassa.



2. Nel bilancio della Regione sono previsti appositi stanziamenti rapportati alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con la concessione delle garanzie prestate.

3. In caso di necessità le maggiori esigenze sono fronteggiate con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 20 della presente legge e, occorrendo, con legge di variazione del bilancio.

4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è previsto, in corrispondenza a quanto indicato al comma 2 del presente articolo, il recupero delle somme che la Regione ha erogato a fronte delle garanzie concesse.

5. La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale sono previste le azioni da esercitare per il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione.

6. In allegato al bilancio di previsione della Regione devono essere elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione con l'indicazione dei beneficiari, dell'entità del rischio derivante dalle garanzie e della durata di quelle ancora in vita.

#### **Art. 34**

##### *(Esercizio provvisorio)*

1. Qualora il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale lo stesso si riferisce è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio.

2. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge, per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

3. La legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese sulla base degli stanziamenti del bilancio presentato al Consiglio e delle eventuali note di variazione.

4. La legge può stabilire limitazioni all'esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine agli stanziamenti la cui utilizzazione può essere vietata, in tutto o in parte, fino all'approvazione della legge di bilancio.

5. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio regionale, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

6. Nel caso previsto dal comma 5, l'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna UPB per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore somma necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

7. Le limitazioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano, in ogni caso, nei confronti degli stanziamenti di cassa per le spese da pagare in conto residui.

#### **Art. 35**

##### *(Gestione provvisoria del bilancio)*

1. Qualora al primo gennaio la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale,

ma non siano entrate in vigore all'inizio dell'esercizio finanziario in pendenza degli adempimenti dell'articolo 33 dello Statuto, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascuna UPB, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano, in ogni caso, nei confronti degli stanziamenti di cassa, per le spese da pagare in conto residui.

### **Art. 36**

*(Riporto all'esercizio successivo di stanziamenti relativi a piani e progetti determinati)*

1. Per le sole somme assegnate con vincolo a specifiche destinazioni, gli stanziamenti o le quote di stanziamento, esclusi quelli relativi a contributi pluriennali, non impegnati o che si prevede di non impegnare entro il termine statutario di presentazione del bilancio per l'esercizio successivo a quello in cui i detti stanziamenti sono iscritti, possono essere riportati in aumento degli stanziamenti delle UPB competenti per materia, nei corrispondenti capitoli o in appositi capitoli del bilancio del detto esercizio successivo; in tal caso è vietata, a carico dell'esercizio nel cui bilancio le somme stesse erano iscritte, l'assunzione di impegni sulle somme trasportate.

2. Ferma restando l'attribuzione delle relative disponibilità all'esercizio in cui sono state acquisite, la competenza della spesa è posta a carico dell'esercizio in cui gli stanziamenti stessi, o quote di essi, sono stati riportati.

3. Fino a quando non sia presentato il rendiconto di tale esercizio e comunque non oltre il 30 giugno, delle spese di cui al comma 2 non si tiene conto ai fini del calcolo dei vincoli e dei limiti di cui all'articolo 26.

## **TITOLO IV**

### **La gestione del bilancio**

#### **Capo I**

#### **Entrate**

### **Art. 37**

*(Definizione delle entrate)*

1. Sono entrate della Regione il gettito dei tributi propri, le quote di essi devoluti alla Regione, le assegnazioni da parte dello Stato e dell'Unione europea a qualsiasi titolo disposti, le rendite del demanio e del patrimonio della Regione, gli utili di enti e aziende regionali, il prezzo derivante da alienazioni di beni patrimoniali, le entrate derivanti da trasferimenti di capitali, dal rimborso di crediti, dalla contrazione di mutui e dall'emissio-

ne di prestiti obbligazionari ed altre operazioni creditizie, ogni altro reddito, provento e credito di qualsiasi natura che la Regione abbia diritto di riscuotere in virtù di leggi, regolamenti, provvedimenti, contratti o altri titoli.

2. Tutte le entrate della Regione debbono essere iscritte nel bilancio. Per le entrate che non siano in esso previste rimane impregiudicato il diritto della Regione a riscuoterle e fermo il dovere, da parte degli organi, uffici, funzionari, dipendenti e agenti incaricati, di curarne l'accertamento e la riscossione.

### **Art. 38**

#### *(Stadi delle entrate)*

1. Le entrate della Regione passano per i seguenti stadi:

- a) accertamento;
- b) riscossione;
- c) versamento.

2. Gli stadi possono essere simultanei.

3. Gli agenti e i funzionari preposti agli uffici regionali aventi la gestione delle entrate della Regione curano, ciascuno per la propria competenza e sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione e il versamento siano fatti nei modi, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi e regolamenti.

### **Art. 39**

#### *(Accertamento delle entrate)*

1. L'entrata è accertata quando l'ufficio competente, sulla base di documentazione probatoria fornita dai responsabili delle funzioni obiettivo o delle UPB, appura la ragione del diritto della Regione a riscuoterle ed è acquisita l'identità del debitore, la certezza del credito e l'ammontare che viene a scadenza entro l'esercizio.

2. L'accertamento si compie:

- a) per le entrate provenienti da assegnazioni da parte dello Stato e dell'Unione europea, sulla base dei decreti ministeriali di riparto o assegnazioni di fondi o di altri provvedimenti;
- b) per le entrate concernenti tributi propri da riscuotere mediante ruoli, sulla base dei ruoli stessi, tenendo conto delle rate che scadono entro i termini di ciascun esercizio;
- c) per le entrate concernenti tributi propri da non riscuotere mediante ruoli, sulla base delle previsioni del gettito formulate in contabilità nazionale e dell'andamento del gettito degli anni precedenti con particolare attenzione all'andamento del PIL regionale;
- d) per le entrate di natura patrimoniale, sulla base degli atti amministrativi o dei contratti che ne stabiliscono l'ammontare e ne autorizzano la riscossione entro l'esercizio di competenza;
- e) per le entrate provenienti dall'accensione di mutui e prestiti obbligazionari e di ogni altra operazione creditizia, sulla base dei relativi contratti stipulati.

3. Per le entrate concernenti capitoli delle contabilità speciali o poste correttive o compensative della spesa o compensazioni amministrative, l'accertamento si compie in corrispondenza all'assunzione degli impegni correlativi o all'ordinazione del correlativo pagamento.

4. In ogni caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento è effettuato contestualmente alla sua riscossione.

#### **Art. 40**

##### *(Riscossione delle entrate)*

1. L'entrata è riscossa quando il soggetto debitore ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Regione direttamente al tesoriere.

2. Le entrate della Regione si riscuotono nei modi e nelle forme legalmente in vigore al momento della riscossione, ad esclusione dell'assegno bancario.

3. La riscossione delle entrate è disposta mediante ordinativo di incasso del dirigente della ragioneria.

#### **Art. 41**

##### *(Versamento delle entrate)*

1. L'entrata è versata quando il relativo ammontare è acquisito alla tesoreria della Regione e ai conti alla stessa intestati.

2. Per il versamento delle entrate nella tesoreria della Regione si applicano le disposizioni contenute nella legge istitutiva del servizio di tesoreria regionale, nel relativo regolamento di esecuzione e nella convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.

3. Le entrate concernenti somme dovute a qualsiasi titolo dallo Stato sono versate secondo le modalità stabilite dalle leggi statali.

#### **Art. 42**

##### *(Riscossione e pagamento di somme di modesto ammontare)*

1. Non si procede alla riscossione di somme di natura non tributaria qualora l'ammontare del credito non superi l'importo di 12,00 euro.

2. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

2 bis. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

3. Non si fa luogo al rimborso dei tributi regionali la cui gestione è svolta dalla Regione qualora l'ammontare non superi l'importo di euro 20,00.

4. Gli importi di cui al comma 1 non devono in ogni caso intendersi come franchigia e tra essi sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalla Regione a pagamento.

5. *(Abrogato dall'articolo 7 della l.r. 29 novembre 2013, n. 44)*

### **Art. 43**

*(Determinazione e accertamenti dei residui attivi)*

1. Le entrate accertate che non siano riscosse e versate al termine dell'esercizio costituiscono residui attivi.

2. I residui attivi sono compresi, nel conto del patrimonio, tra le attività finanziarie.

3. La determinazione delle somme da iscriversi tra i residui attivi è disposta per ciascun capitolo di entrata e distintamente per la competenza e per i residui e, per questi, per ciascuno degli esercizi da cui essi provengono, con appositi provvedimenti nei quali sono indicati, oltre all'importo delle somme riscosse e versate, i seguenti ulteriori elementi:

a) l'importo delle somme riscosse e non versate;

b) i singoli crediti non riscossi con specificazione di quelli la cui riscossione può essere considerata certa ovvero di quelli per i quali sono da intraprendere, o sono in corso, le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;

c) i singoli crediti riconosciuti inesigibili.

4. Le somme dei residui attivi che risultano determinati nei modi indicati nel comma 3 corrispondenti all'ammontare complessivo degli importi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, sono trasportate nelle scritture dell'esercizio successivo ai capitoli corrispondenti oppure quando non esistono, nel bilancio dell'esercizio successivo, i capitoli corrispondenti, le dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti, distintamente per ciascuno degli esercizi da cui essi provengono, con decreti del dirigente della ragioneria, dietro proposta dei dirigenti preposti alle strutture organizzative di massima dimensione.

5. I crediti di cui al comma 3, lettera c) sono eliminati.

6. Le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, nonché le somme riferite ai crediti eliminati ai sensi del comma 5, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

7. L'accertamento definitivo dei residui attivi è stabilito con la legge di approvazione del rendiconto generale.

## **Capo II**

### **Spese**

### **Art. 44**

*(Definizione delle spese)*

1. Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio della Regione in forza di leggi statali e regionali, regolamenti, provvedimenti, contratti od altri

atti costituenti titolo valido di impegno, nonché quelle necessarie per il funzionamento degli organi e degli uffici della Regione e per la restituzione di somme indebitamente percepite e comunque riscosse per conto terzi.

#### **Art. 45**

*(Stadi delle spese)*

1. Le spese della Regione passano per i seguenti stadi:

- a) impegno;
- b) liquidazione;
- c) ordinazione;
- d) pagamento.

2. Gli stadi possono essere simultanei.

2 bis. Ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio stabiliti dalla normativa statale e dal patto di stabilità interno, la Giunta regionale è autorizzata a sospendere temporaneamente gli impegni di spesa, le liquidazioni e i pagamenti.

#### **Art. 46**

*(Impegni di spesa)*

1. Gli impegni di spesa sono assunti dai dirigenti regionali nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio dell'esercizio in corso.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a provvedimento, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa ed ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, ovvero assunte, per le spese correnti, quando sia indispensabile assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

4. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, i dirigenti regionali, nei limiti delle competenze loro spettanti, sono autorizzati ad assumere obbligazioni anche a carico di esercizi successivi, in conformità all'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

- a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;
- b) dai quadri finanziari sia di programmazione sia di cassa contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto delle risorse.

5. I dirigenti regionali assumono impegni di spesa nei limiti dell'intera somma di cui al comma 4. I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

6. Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ciascun

limite di impegno, iscritto a carico del bilancio in base ad autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sui corrispondenti stanziamenti da iscriversi a carico dei bilanci degli esercizi successivi.

7. All'atto del pagamento del saldo su ciascun impegno di spesa, l'importo dell'impegno assunto è ridotto della differenza tra il detto importo e l'importo complessivo dei pagamenti disposti sull'impegno medesimo; tale differenza è portata in aumento della disponibilità dei fondi sul relativo capitolo ai fini dell'assunzione di ulteriori impegni o per l'aumento di altri impegni eventualmente assunti.

8. Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno conservato tra i residui passivi, la differenza di cui al comma 7 costituisce economia di spesa al termine dell'esercizio.

9. Qualora l'impegno assunto ai sensi del presente articolo, relativo a spese finanziate con risorse proprie con risorse statali gestite dalla Regione, non abbia dato luogo al pagamento entro due anni per le spese di parte corrente e quattro anni per le spese in conto capitale, la Giunta regionale provvede, con proprio atto, al disimpegno automatico delle risorse. Il termine di disimpegno, stabilito nell'atto dell'assunzione dell'impegno, è sospeso nei casi di intervenuto provvedimento giurisdizionale con effetti sospensivi oppure in presenza di particolari e comprovate cause accertate dalla Giunta regionale. Le risorse statali così revocate vengono utilizzate nel rispetto delle finalità originarie.

#### **Art. 47**

*(Termini per l'assunzione degli impegni di spesa)*

1. Chiuso l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

2. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate a norma dell'articolo 46 entro il termine di cui al comma 1 costituiscono economia di spesa ad eccezione di quelle per le quali si eserciti la facoltà di cui all'articolo 58, comma 4, e a tale titolo concorrono a determinare i risultati della gestione.

#### **Art. 48**

*(Registrazione dell'impegno di spesa)*

1. Gli atti dai quali deriva un impegno di spesa a carico del bilancio della Regione prima della loro formale adozione devono essere trasmessi alla ragioneria. Tali atti devono contenere l'indicazione dell'importo degli impegni e degli altri elementi idonei e, ove occorra, la documentazione per consentire gli accertamenti di cui al comma 2.

2. La ragioneria verifica la legalità della spesa, esclusa comunque ogni valutazione di merito, accerta l'esistenza della relativa disponibilità dello stanziamento di competenza del capitolo cui la spesa va imputata, tenendo conto degli impegni definitivi già assunti e degli altri impegni ancora in corso di formazione, e registra i nuovi impegni in corso di formazione facendo constatare in apposita attestazione, da inserire in ogni

singolo atto, la copertura finanziaria. In mancanza di detta attestazione l'atto è nullo di diritto.

3. Gli atti di impegno formalmente adottati sono trasmessi alla ragioneria per la registrazione dell'impegno definitivo.

4. Quando l'impegno della spesa venga accertato, in applicazione di legge o regolamento, all'atto stesso in cui occorra disporre il pagamento, il titolo di pagamento è considerato anche come atto di assunzione dell'impegno di spesa.

5. Per gli stipendi, le pensioni e le altre spese fisse similari, la registrazione degli impegni può essere effettuata con frequenza periodica.

6. Per le spese da ordinarsi da funzionari a ciò autorizzati, a norma dell'articolo 53, si considera come impegnato, ai fini della determinazione delle disponibilità per l'assunzione di nuovi o maggiori impegni, l'intero importo dell'apertura di credito concessa a norma del medesimo articolo.

7. Tale importo costituisce il limite massimo degli impegni che possono essere assunti dai detti funzionari delegati. In correlazione all'annullamento o alla riduzione delle dette aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio, sono modificate le disponibilità dei relativi capitoli di bilancio, al fine dell'assunzione di nuovi o maggiori impegni.

8. Gli impegni di somme dovute in corrispondenza degli accertamenti di entrata sono registrati, d'ufficio, dalla ragioneria, contestualmente ai correlativi accertamenti.

#### **Art. 49**

##### *(Liquidazione delle spese)*

1. La liquidazione delle spese consiste nella determinazione dell'identità del creditore, dell'ammontare esatto del debito scaduto e dell'esatta scadenza ed è disposta sulla base di documentazione, secondo le disposizioni contenute nelle singole leggi, contratti, convenzioni ed altri atti idonei a comprovare il diritto del creditore e con riferimento agli atti con i quali sono stati assunti i correlativi impegni di spesa.

2. La liquidazione della spesa è disposta dai dirigenti regionali e può essere contestuale all'assunzione degli impegni di spesa, quando ciò non sia in contrasto con le disposizioni delle singole leggi.

#### **Art. 50**

##### *(Richieste di emissione dei titoli di pagamento)*

1. Quando non sia espressamente stabilito dagli atti con i quali sono assunti gli impegni o dai conseguenti provvedimenti di esecuzione delle spese, i dirigenti richiedono alla ragioneria l'emissione dei relativi titoli di pagamento, allegando la relativa documentazione giustificativa.

2. La documentazione giustificativa può essere trattenuta e conservata presso le strutture competenti; in tal caso è apposta sulla richiesta di emissione dei titoli di pagamento, a cura dei richiedenti e sotto la loro responsabilità, apposita dichiarazione attestante la regolarità della documentazione acquisita. In ogni caso sono allegati a detta



richiesta i documenti relativi a spese dalle quali derivino modificazioni al patrimonio mobiliare ed immobiliare della Regione.

3. Le richieste di emissione dei titoli di pagamento di cui al comma 2 sono allegate, a cura della ragioneria, ai relativi titoli estinti.

4. Sono fatte salve le diverse disposizioni di leggi e regolamenti, nonché le disposizioni di cui agli articoli 51 e 53.

5. I titoli di spesa in esecuzione di ruoli di spesa fissa o di elenchi di spese ricorrenti derivanti da contratti o da convenzioni sono emessi d'ufficio.

### **Art. 51**

#### *(Ordinazioni delle spese)*

1. Il pagamento delle spese è disposto dalla ragioneria mediante:

- a) mandati di pagamento diretti, individuali o collettivi, a favore dei creditori;
- b) apertura di credito a favore di funzionari delegati, i quali provvedono al pagamento dei creditori con le modalità e nei limiti previsti dai regolamenti.

2. La ragioneria accerta che sia intervenuta la liquidazione della spesa, che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio in corso e nei limiti dell'impegno di spesa cui la stessa si riferisce, che la spesa medesima sia correttamente imputata al conto della competenza o a quello dei residui, distintamente per ciascuno degli esercizi di provenienza, dopodiché emette i titoli di spesa, sempre a carico di un solo capitolo di bilancio.

3. I mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento con i quali si dispongono le aperture di credito di cui al comma 1 sono firmati dagli addetti al riscontro contabile e di legalità e dalla ragioneria.

4. Con apposito regolamento sono definite le procedure relative al mandato elettronico ed alla firma digitale.

### **Art. 52**

#### *(Adempimenti inesequibili)*

1. Nel caso in cui la ragioneria, effettuate le verifiche e i riscontri previsti dagli articoli 48 e 51, ritenga di non registrare un impegno di spesa, ove non sia possibile provvedere nei modi indicati nell'articolo 57, comma 1, ne riferisce per iscritto al dirigente preposto alla struttura di massima dimensione competente, fornendo la necessaria motivazione e, se del caso, le soluzioni ritenute possibili. Se il dirigente medesimo intende dar corso al provvedimento, ne dà ordine scritto alla ragioneria, che è obbligata ad eseguirlo.

2. L'ordine scritto di cui al comma 1 non può essere dato e, se dato, non può essere eseguito:

- a) quando si riferisca all'impegno o al pagamento di una spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio rispettivamente di competenza o di cassa, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure sia riferibile ai residui anziché alla competenza e viceversa;

- b) quando riguardi l'emissione di mandati di pagamento a favore degli amministratori e dei dipendenti, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di disposizioni legislative o regolamenti;
- c) quando riguardi atti aventi rilievo penale.

### **Art. 53**

#### *(Aperture di credito a favore di funzionari delegati)*

1. Le aperture di credito a favore di funzionari delegati, di cui all'articolo 51, comma 1, lettera b), sono autorizzate presso l'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Regione con decreti dei dirigenti delle strutture competenti per materia e sono disposte mediante ordine di accreditamento. Detti ordini di accreditamento mantengono l'indicazione della somma che può essere prelevata mediante buoni tratti a favore dello stesso funzionario delegato per le spese pagabili direttamente in contanti e della somma da utilizzare mediante ordinativi diretti a favore dei creditori.

2. I funzionari delegati, sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge, nelle singole leggi che autorizzano le relative spese e nei regolamenti secondo le facoltà e le modalità ivi previste, assumono impegni a norma dell'articolo 46, liquidano e ordinano le spese, entro i limiti delle stesse aperture di credito.

3. Qualora le aperture di credito riguardino spese di funzionamento o competenze accessorie al personale della Regione, i funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascun ordine di accreditamento prima di emettere ordinativi o buoni sui successivi ordini di accreditamento eventualmente disposti sullo stesso capitolo ed esercizio.

4. I medesimi funzionari delegati, qualora accertino al 15 dicembre una rimanenza di importo non superiore ad euro 5,17 su singoli ordini di accreditamento relativo alla competenza dell'anno decorso, provvedono, entro il 20 dicembre, ad estinguere tali ordini di accreditamento mediante versamento della detta rimanenza alla tesoreria della Regione con imputazione ad apposito capitolo di entrata del bilancio.

5. Gli ordinativi diretti a favore dei creditori e i buoni di prelevamento in contanti emessi sugli ordini di accreditamento sono firmati dal funzionario delegato e dall'addetto al riscontro contabile.

6. Alla liquidazione delle spese e all'emissione degli ordinativi diretti a favore dei creditori sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 49, 51 e 56.

7. Al termine dell'esercizio gli ordini di accreditamento sono ridotti all'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati; gli ordini di accreditamento rimasti completamente inutilizzati sono annullati.

### **Art. 54**

#### *(Rendiconti dei funzionari delegati)*

1. I funzionari delegati presentano semestralmente l'elenco degli impegni assunti ai sensi dell'articolo 53 e il rendiconto delle somme erogate in ciascun semestre, correda-

to dei documenti giustificativi delle spese. Non possono essere assunti impegni né ordinati pagamenti dopo il 15 dicembre.

2. I documenti di cui al comma 1 sono presentati per ciascun capitolo di bilancio distintamente per il conto della competenza e per quello degli esercizi di provenienza.

3. Gli stessi documenti devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del semestre alla ragioneria e sono approvati con decreto del dirigente della ragioneria.

4. I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei rendiconti decadono dalla delega e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

5. La ragioneria esegue i necessari riscontri contabili sui rendiconti di cui al presente articolo, al fine di accertare l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

6. Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarità o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, i rendiconti sono restituiti al funzionario delegato, con invito a provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione della documentazione.

7. Se il funzionario delegato non provvede ad ottemperare all'invito di cui al comma 6 entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di restituzione, il rendiconto si considera non presentato.

8. Eventuali norme integrative per la disciplina delle aperture di credito, per la gestione dei fondi da parte dei funzionari delegati e per il rendiconto delle stesse sono stabilite con apposito regolamento; fino all'adozione dello stesso si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella legge di contabilità dello Stato e nel relativo regolamento.

## **Art. 55**

### *(Modalità di effettuazione dei pagamenti)*

1. Il pagamento di qualsiasi spesa è fatto esclusivamente dal tesoriere della Regione sulla base dei titoli di spesa indicati nell'articolo 51, salvo quanto stabilito dal regolamento regionale sul servizio economato e salvo quanto stabilito per il pagamento da effettuarsi in contanti dai funzionari delegati. Nel caso di servizi gestiti in economia i titoli di spesa devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti.

2. È vietata l'emissione di titoli di spesa a favore degli amministratori e dei dipendenti della Regione, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di disposizioni legislative o regolamentari.

## **Art. 56**

### *(Estinzione dei titoli di spesa)*

1. I titoli di spesa emessi ai sensi dell'articolo 48 sono estinti mediante:

a) rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. I pagamenti a favore di procuratori, rappresentanti, tutori, curatori

- ed eredi sono effettuati sulla scorta di atti comprovanti tale status, da acquisirsi in originale o copia autentica, anche dal tesoriere, all'atto del pagamento;
- b) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi d'incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti;
  - c) versamento su conto corrente postale o, previa richiesta scritta, su conto bancario intestati ai beneficiari; in questi casi costituiscono quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento ed il documento attestante l'avvenuto accredito sul conto indicato, rilasciato dall'istituto bancario presso il quale è stato effettuato il versamento;
  - d) commutazione in assegno circolare non trasferibile, o assegno bancario speciale, escluso il caso di ente pubblico, a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario.

2. I titoli di spesa non pagati entro il 20 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi sono commutati d'ufficio, a cura del tesoriere regionale, in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili.

3. La ragioneria è autorizzata a regolare tutti i rapporti con la tesoreria concernenti modalità e condizioni di applicazione del presente articolo, ivi compresi il regolamento delle spese per l'espletamento del servizio e di quanto altro necessario alla tutela degli interessi della Regione, nonché gli importi minimi e massimi dei titoli di spesa commutabili in assegni circolari o altri titoli equivalenti ed i casi in cui non è ammessa la commutazione d'ufficio.

### **Art. 57**

*(Regolarizzazione d'ufficio degli atti sottoposti a verifica)*

1. Qualora la ragioneria riscontri irregolarità od errori materiali negli atti sottoposti alla sua verifica, provvede d'ufficio, ove possibile, alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione ai servizi interessati.

2. In ogni altro caso la ragioneria restituisce gli atti irregolari o sui quali siano stati riscontrati errori, indicando le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto e per la correzione degli errori e, quando possibile, le eventuali soluzioni alternative.

3. E' esclusa, in ogni caso, qualunque valutazione di merito.

### **Art. 58**

*(Determinazione dei residui passivi)*

1. Le somme, impegnate ai sensi dell'articolo 46, non pagate entro il 31 dicembre dell'anno in corso, costituiscono residui passivi.

2. I residui passivi sono compresi, nel conto del patrimonio, tra le passività finanziarie.

3. Le somme stanziare in bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio a

norma dell'articolo 46, costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, salvo quanto disposto al comma 4.

4. Le somme destinate al finanziamento di spese di investimento, iscritte in bilancio dopo il 30 giugno e non impegnate a norma dell'articolo 46 entro il termine dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio agli effetti della loro utilizzazione nel solo esercizio successivo; in tal caso, in sede di rendiconto, è fatta annotazione che tali somme sono mantenute nei residui ai sensi del presente comma.

5. La determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui è disposta, per ciascun capitolo di spesa e distintamente per la competenza e per i residui e, per questi, per ciascuno dei bilanci degli esercizi da cui provengono, con decreti del dirigente della ragioneria, su proposta dei dirigenti delle strutture organizzative di massima dimensione, nei quali sono indicati l'importo definitivo delle somme iscritte in bilancio, l'importo degli impegni definitivi di spesa registrati nelle scritture della ragioneria in base ad atti formali, l'importo delle somme pagate ed inoltre:

- a) il numero, la data e l'importo dei mandati di pagamento emessi e non pagati;
- b) le somme dovute in corrispondenza degli impegni di spesa, rimaste da pagare;
- c) l'ammontare degli impegni assunti dai funzionari delegati sulle aperture di credito disposte a loro favore o non pagati entro il termine dell'esercizio;
- d) gli stanziamenti, o quote di essi, di spese in conto capitale di cui al comma 4;
- e) le somme da portarsi in economia.

6. Per gli impegni, o parte di essi, che non siano stati pagati al termine dell'esercizio, può disporsi la liquidazione o il pagamento sulla base dei provvedimenti di cui al comma 5, ancora prima che tali residui siano definitivamente accertati con la legge del rendiconto generale dell'esercizio chiuso; il pagamento è registrato, in tal caso, nelle scritture del nuovo esercizio e imputato al conto dei residui.

7. Le somme dei residui passivi che risultino determinati ai sensi e nei modi di cui ai commi precedenti e corrispondenti all'ammontare complessivo degli importi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) sono trasportate nel bilancio dell'esercizio successivo ai capitoli corrispondenti in sedi separate dalle competenze di detto esercizio; quando non esistono nel bilancio dell'esercizio successivo i capitoli corrispondenti, le dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti aventi il solo stanziamento di cassa che sarà non superiore all'importo dei relativi residui passivi e alla cui copertura si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa, ai sensi dell'articolo 22, comma 4.

8. L'accertamento definitivo dei residui passivi è stabilito con la legge di approvazione del rendiconto generale.

## **Art. 59**

*(Perenzione amministrativa dei residui passivi)*

1. I residui passivi di spese correnti e quelli per il rimborso di prestiti sono conservati nel conto dei residui solo per l'esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno.

2. I residui passivi concernenti spese per investimenti sono conservati nel conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui è stato assunto il relativo impegno.

3. I residui passivi che non siano pagati entro i termini indicati nei commi 1 e 2 sono eliminati, a cura della ragioneria, dal conto dei residui; essi costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

4. Restano comunque fermi gli ordinari termini di prescrizione dei crediti previsti dalla legislazione in vigore.

5. Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui, per le quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, sono iscritti nel bilancio di previsione annuale appositi capitoli di spesa, da collocare nell'elenco delle spese obbligatorie, la cui dotazione è commisurata, di norma, all'entità dei residui perenti eliminati dal conto dei residui passivi.

5 bis. La determinazione delle somme da conservarsi tra i residui perenti è disposta per ciascun capitolo di spesa con decreto del dirigente della ragioneria su proposta dei dirigenti delle strutture organizzative di massima dimensione.

5 ter. I residui perenti sono compresi, nel Conto del Patrimonio, tra le passività diverse.

### **Art. 60**

*(Economie di spesa)*

1. Costituiscono economia di spesa rispetto agli stanziamenti e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione:

- a) le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dell'articolo 46 entro il termine dell'esercizio, ad eccezione delle somme iscritte negli stanziamenti di spese per investimenti o parte di esse, indicate nell'articolo 58, comma 4;
- b) le somme riferite ai residui passivi eliminati dal conto dei residui per effetto della perenzione amministrativa a norma dell'articolo 59;
- c) le somme risultanti ancora disponibili sui singoli impegni di spesa dopo il pagamento a saldo degli impegni medesimi, quando i detti impegni siano conservati tra i residui passivi;
- d) le quote dei fondi globali non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24;
- e) le annualità o quote di esse relative a limiti di impegno per le quali sia stato applicato il disposto di cui all'articolo 16, comma 5;
- f) gli stanziamenti o quote di essi per i quali sia stato applicato il disposto di cui all'articolo 36, comma 1.

### **Art. 61**

*(Disponibilità sulle assegnazioni di fondi per l'esercizio  
delle funzioni delegate agli enti locali)*

1. Nel caso di attività o di interventi a carattere continuativo o ricorrente, il cui esercizio sia stato delegato agli enti locali, le somme non impegnate dagli enti medesimi

si considerano somministrate in acconto sulle assegnazioni da disporre nell'esercizio successivo per le medesime finalità.

### **Art. 62**

*(Utilizzo dei dati relativi alla gestione di bilancio da parte delle commissioni consiliari)*

1. Le registrazioni dei provvedimenti indicate negli articoli del presente titolo sono eseguite dalla ragioneria mediante tecniche di elaborazione elettronica.

2. La commissione consiliare avente competenza in materia finanziaria è collegata direttamente con il sistema centralizzato di cui al comma 1, al fine di consentire la conoscenza di ogni stadio della gestione del bilancio regionale.

3. Le commissioni consiliari utilizzano i dati relativi alla gestione del bilancio esclusivamente per gli adempimenti previsti dallo Statuto.

## **TITOLO V**

### **Rendiconto generale**

### **Art. 63**

*(Contenuti del rendiconto generale)*

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale della Regione. Il rendiconto generale comprende:

- a) il conto del bilancio;
- b) il conto generale del patrimonio;
- b bis) *(abrogata dall'articolo 7 della l.r. 29 novembre 2013, n. 44)*

1 bis. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa, corredata da una nota preliminare, dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto.

2. Il rendiconto generale è formulato secondo la stessa struttura adottata per il bilancio di previsione, in modo da consentire la valutazione delle politiche pubbliche regionali di settore sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base e da permettere la valutazione economica e finanziaria delle risultanze delle entrate e delle spese in relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia e di efficienza.

3. Sono allegati al rendiconto generale:

- a) *(abrogata dall'articolo 9 della l.r. 4 dicembre 2014, n. 33)*
- b) l'ultimo bilancio approvato da ciascuna azienda o società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria;
- c) l'elenco delle somme pagate e per le quali sia sorto l'obbligo di pagare in dipendenza delle garanzie prestate in via principale o sussidiaria dalla Regione, di cui all'articolo 33, con l'indicazione dei relativi beneficiari;

- d) l'elenco delle quote di stanziamento riferite ai limiti di impegno per le quali sia stato applicato il disposto di cui all'articolo 16, comma 5;
- e) l'elenco degli stanziamenti da riportare nel bilancio dell'esercizio successivo, ai sensi dell'articolo 36, comma 1;
- f) un prospetto dimostrativo del saldo finanziario negativo o positivo con l'indicazione, in quest'ultimo caso, dell'entità dell'avanzo effettivamente disponibile da utilizzare a beneficio del bilancio dell'esercizio in corso;
- f bis) la nota informativa di cui all'articolo 62 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria);
- f ter) i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 31 agosto 2012, n. 64868.

### **Art. 64**

#### *(Conto del bilancio)*

1. Il conto del bilancio espone per ciascuna UPB, distintamente per capitolo di entrata del bilancio:

- a) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
- b) le previsioni finali di competenza;
- c) le previsioni finali di cassa;
- d) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
- e) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
- f) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;
- g) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;
- h) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
- i) l'eccedenza di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;
- l) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
- m) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio;
- n) l'ammontare dei residui attivi formati al termine dell'esercizio sulla gestione di competenza;
- o) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

2. Il conto del bilancio espone per ciascuna UPB distintamente per capitolo di spesa del bilancio:

- a) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
- b) le previsioni finali di competenza;
- c) le previsioni finali di cassa;



- d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
- e) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
- f) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;
- g) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
- h) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;
- i) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
- l) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
- m) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati in base alle cancellazioni, da riportare al nuovo esercizio;
- n) l'ammontare dei residui passivi formati al termine dell'esercizio sulla gestione di competenza;
- o) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

### **Art. 65**

#### *(Conto generale del patrimonio)*

1. Il conto generale del patrimonio deve indicare in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

- a) le attività e le passività finanziarie;
- b) i beni mobili ed i beni immobili;
- c) ogni altra attività e passività nonché le poste rettificative.

2. Per consentire l'armonizzazione dei conti del patrimonio regionale con quello dello Stato, i conti sono riclassificati secondo i criteri della contabilità nazionale.

3. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio ed il conto del patrimonio. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre un'ulteriore classificazione tesa ad individuare i beni suscettibili d'utilizzazione economica.

### **Art. 66**

#### *(Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto generale)*

1. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio al quale si riferisce ed è approvato con legge regionale, assieme agli allegati di cui all'articolo 63, entro il 30 giugno dello stesso anno.

2. Il rendiconto generale della Regione, dopo l'entrata in vigore della relativa legge di approvazione, è intangibile.

## TITOLO VI Controlli

### **Art. 67** *(Controlli interni)*

1. La Regione struttura un sistema di controlli interni conformandosi alle norme del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 concernente: “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

2. A tal fine l'assetto organizzativo, l'impianto metodologico e gli strumenti operativi del controllo interno sono rivolti a:

- a) garantire la legittimità, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa contabile);
- b) strutturare un sistema di analisi e monitoraggio per la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra i costi e i risultati (controllo di gestione);
- c) utilizzare la strumentazione tecnica e metodologica disponibile in ordine alla valutazione della prestazione del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
- d) coadiuvare la Giunta regionale nell'attività di elaborazione degli atti di indirizzo politico e delle direttive, mediante la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e progetti di intervento, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (valutazione controllo strategico).

### **Art. 68** *(Certificazioni degli enti locali per le spese sostenute)*

1. In deroga alle norme regionali di settore, ai fini degli obblighi di rendicontazione, le province, i comuni e le comunità montane inviano alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, un'unica attestazione da parte del rappresentante legale dell'amministrazione dell'ammontare delle spese sostenute con i fondi ad essi assegnati dalla Regione nell'esercizio finanziario precedente e della loro destinazione specifica, sulla base di un modulo determinato dalla Giunta regionale.

2. In qualsiasi momento il Presidente della Giunta regionale può acquisire ulteriori informazioni, disporre verifiche e controlli presso gli enti di cui al comma 1 per accertare l'andamento della gestione in ordine alle funzioni delegate.

**Art. 69**

*(Controllo sulla gestione della tesoreria della Regione)*

1. Il controllo sulla gestione del servizio di tesoreria della Regione è esercitato dalla ragioneria nei modi indicati nel relativo regolamento regionale e nella convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.

2. La Giunta regionale è autorizzata a gestire la giacenza utilizzando gli strumenti economicamente più vantaggiosi.

**Art. 70**

*(Controllo sugli agenti e sui funzionari delegati)*

1. Gli incaricati del maneggio del denaro, di valori, di titoli e di altri beni mobili della Regione sono tenuti alla resa del conto giudiziale secondo le modalità previste dai regolamenti della Giunta regionale sulla gestione dei beni della Regione, dalle singole leggi regionali e dal regolamento sul servizio di economato della Regione.

2. Spetta alla ragioneria vigilare sull'operato degli incaricati di cui al comma 1; tale vigilanza si può esplicare anche attraverso verifiche ed ispezioni.

3. Gli amministratori e i dipendenti regionali sono personalmente e solidalmente responsabili verso la Regione secondo le norme vigenti per l'amministrazione dello Stato.

**TITOLO VII****Disposizioni finali e transitorie****Art. 71**

*(Autonomia contabile del Consiglio regionale)*

1. Il consiglio regionale, ai sensi dello Statuto regionale, ha autonomia contabile e dispone di un proprio bilancio.

1 bis. Nel bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa regionale è istituita un'apposita unità previsionale di base per la gestione dei residui perenti.

2. La gestione del bilancio è disciplinata da apposito regolamento interno nell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

3. Le somme iscritte nel bilancio del Consiglio sono rendicontate dal Presidente del Consiglio e sottoposte all'approvazione dell'assemblea consiliare.

4. Le risultanze finanziarie del conto sono incluse nel rendiconto generale della Regione e l'eventuale saldo depurato dall'entità dei residui perenti accertati al termine dell'esercizio concorre a determinare i risultati finali della gestione del bilancio regionale.

**Art. 71 bis**

*(Regolamenti per la gestione dei beni della Regione)*

1. I regolamenti per la gestione dei beni della Regione sono adottati dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa statale vigente. Il regolamento per la gestione dei beni immobili in particolare può, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi, anche ridefinire le procedure di acquisto o di vendita già regolate da leggi regionali, abrogando le disposizioni in contrasto.

**Art. 72**

*(Bilanci e rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione)*

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, ai bilanci e ai rendiconti degli stessi continuano ad applicarsi gli articoli 53 e 111 e successive modificazioni e integrazioni della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, nonché le disposizioni contenute nelle leggi regionali istitutive dei singoli enti e nella l.r. 11 agosto 1994, n. 27 e successive modificazioni.

**Art. 73**

*(Collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali)*

1. La Regione fornisce, in termini di reciprocità e a richiesta, agli organi statali, alle altre Regioni e agli Enti locali, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui alla presente legge; concorda le modalità per l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi; attua ogni forma di collaborazione nel reciproco interesse e nell'interesse generale, promuovendo specifiche modalità di cooperazione applicativa dei sistemi informativi pubblici.

**Art. 74**

*(Abrogazioni)*

1. *(Omissis)*
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel d.lgs. 76/2000 e, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato.

---

*Nota relativa all'articolo 3: modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.*

*Nota relativa all'articolo 5: modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.*

*Nota relativa all'articolo 11: modificato dall'art. 44, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31, e dall'art. 7, l.r. 29 novembre 2013, n. 44.*

*Nota relativa all'articolo 21: modificato dall'art. 7, l.r. 29 novembre 2013, n. 44.*

*Nota relativa all'articolo 28: modificato dall'art. 20, l.r. 28 dicembre 2011, n. 28.*

*Nota relativa all'articolo 29: modificato dall'art. 26, l.r. 24 dicembre 2004, n. 29; dall'art. 14, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24; dall'art. 7, l.r. 29 novembre 2013, n. 44, e dall'art. 9, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.*

*Nota relativa all'articolo 31: modificato dall'art. 20, l.r. 28 dicembre 2011, n. 28.*

*Nota relativa all'articolo 32: modificato dall'art. 26, l.r. 24 dicembre 2004, n. 29.*

*Nota relativa all'articolo 35: modificato dall'art. 14, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24.*

*Nota relativa all'articolo 42: modificato dall'art. 26, l.r. 14 dicembre 2004, n. 29, poi sostituito dall'art. 14, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24, e modificato dall'art. 7, l.r. 29 novembre 2013, n. 44.*

*Nota relativa all'articolo 43: modificato dall'art. 7, l.r. 29 novembre 2013, n. 44.*

*Nota relativa all'articolo 45: modificato dall'art. 9, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.*

*Nota relativa all'articolo 46: modificato dall'art. 14, l.r. 28 ottobre 2003, n. 19; dall'art. 14, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24 e dall'art. 11, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.*

*Nota relativa all'articolo 53: modificato dall'art. 14, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24.*

*Nota relativa all'articolo 58: modificato dall'art. 35, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2, e dall'art. 7, l.r. 29 novembre 2013, n. 44.*

*Nota relativa all'articolo 59: modificato dall'art. 7, l.r. 29 novembre 2013, n. 44.*

*Nota relativa all'articolo 63: modificato dall'art. 15, l.r. 15 novembre 2010, n. 16; dall'art. 7, l.r. 29 novembre 2013, n. 44, e dall'art. 9, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.*

*Nota relativa all'articolo 70: modificato dall'art. 9, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.*

*Nota relativa all'articolo 71: modificato dall'art. 7, l.r. 29 novembre 2013, n. 44.*

*Nota relativa all'articolo 71 bis: aggiunto dall'art. 9, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.*

*Nota relativa all'articolo 74: il comma 1 abroga la l.r. 30 aprile 1980, n. 25, fatti salvi gli articoli 53 e 111; la l.r. 11 marzo 1997, n. 24; nonché gli articoli 6, 11 e 19, comma 4, l.r. 5 settembre 1992, n. 46.*

## **Partecipazione**

Legge 25 maggio 1970, n. 352

Legge regionale 5 settembre 1974, n. 23

Legge regionale 5 aprile 1980, n. 18

Legge regionale 23 dicembre 2002, n. 28



---

## Legge 25 maggio 1970, n. 352 <sup>(1)</sup>

### NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E SULLA INIZIATIVA LEGISLATIVA DEL POPOLO

#### TITOLO I

Referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione

##### Art. 1

Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti ne danno comunicazione al Governo indicando se la approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

##### Art. 2

La promulgazione delle leggi costituzionali, approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato.

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce



### **Art. 3**

Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma dell'articolo 138 della Costituzione, il Ministro per la grazia e la giustizia deve provvedere alla immediata pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale con il titolo «Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera», completato dalla data della sua approvazione finale da parte delle Camere e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

La legge di cui al comma precedente è inserita nella Gazzetta Ufficiale a cura del Governo, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

### **Art. 4**

La richiesta di referendum di cui all'articolo 138 della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale è stata pubblicata.

La predetta richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 3.

### **Art. 5**

Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 3 non sia stata avanzata domanda di referendum, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

La promulgazione deve avvenire entro un mese dalla scadenza del termine indicato nel primo comma.

### **Art. 6**

Qualora la richiesta prevista dall'articolo 4 sia effettuata da membri di una delle

Camere in numero non inferiore ad un quinto dei componenti della Camera stessa, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla segreteria della Camera cui appartengono, la quale attesta al tempo stesso che essi sono parlamentari in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione.

Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Roma da parte dei presentatori.

Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del cancelliere. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

### **Art. 7**

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta prevista dall'articolo 4, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori

Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dall'articolo 4.

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dal citato articolo 4.

Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui al primo comma, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

### **Art. 8**

La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto

ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un giudice di pace o da un cancelliere della pretura, del tribunale o della Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di detto comune. Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione è fatta dal console d'Italia competente. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti gli onorari stabiliti dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.

## **Art. 9**

Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta ai sensi dell'articolo 4. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6.

## **Art. 10**

Al fine di promuovere la richiesta di cui all'articolo 4 da parte di cinque consigli regionali, il consiglio regionale che intende assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione.

La deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione, e deve contenere l'indicazione della legge costituzionale nei confronti della quale si vuole promuovere il referendum, con gli elementi di identificazione stabiliti nell'articolo 4.

Quando abbia approvato tale deliberazione, il consiglio stesso procede alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.

Tali deliberazioni sono comunicate, a cura della segreteria del consiglio che per primo le ha approvate, ai consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia al consiglio che ha preso l'iniziativa, perché vi dia seguito.

Le segreterie dei consigli regionali che abbiano adottato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati ne danno comunicazione alla segreteria del consiglio che ha preso l'iniziativa, perché vi sia dato seguito.

### **Art. 11**

I delegati di non meno di cinque consigli regionali, che abbiano approvato identica deliberazione, redigono o sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, alla cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di referendum e di nomina di delegati approvate da ciascun consiglio regionale.

Del deposito si dà atto in processo verbale con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6. Esso viene redatto in sei o più originali, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun consiglio regionale.

### **Art. 12**

Presso la Corte di cassazione è costituito un ufficio centrale per il referendum, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di cassazione più anziani nonché dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l'ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente.

L'Ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell'articolo 138 della Costituzione e della legge.

L'Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, l'ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell'ordinanza. Entro le successive 48 ore l'Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.

Per la validità delle operazioni dell'ufficio centrale per il referendum è sufficiente la presenza del presidente o di un vice presidente e di sedici consiglieri.

### **Art. 13**

L'ordinanza dell'Ufficio centrale che decide sulla legittimità della richiesta di refe-

rendum è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500 mila elettori, oppure ai delegati dei cinque consigli regionali.

#### **Art. 14**

Qualora l'ordinanza dell'Ufficio centrale dichiari l'illegittimità della richiesta, la legge costituzionale, sempreché sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, viene promulgata dal Presidente della Repubblica con la seguente formula:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato;

La richiesta di referendum presentata in data ... è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale della Corte di cassazione con sua ordinanza in data. . . ;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

#### **Art. 15**

Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.

La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

Qualora sia intervenuta la pubblicazione a norma dell'articolo 3, del testo di un'altra legge di revisione della Costituzione o di un'altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, la indizione del referendum, in modo che i due referendum costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

#### **Art. 16**

Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: «Approvato il testo della legge di revisione dell'articolo... (o degli articoli ...) della Costituzione, concernente ... (o concernenti ...), approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?»; ovvero: «Approvate il testo della legge costituzionale ... concernente ... approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?».

**Art. 17**

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

**Art. 18**

*(Abrogato dal d.p.r. 8 settembre 2000, n. 299)*

**Art. 19**

L'Ufficio di sezione per il referendum è composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori del referendum.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l'Ufficio centrale del referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del referendum.

**Art. 20**

Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato a termini dell'articolo 16, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum costituzionali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione delle richieste di referendum.

### Art. 21

Presso il tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, è costituito l'Ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche i magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il referendum, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.

I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

### Art. 22

L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di revisione costituzionale o alla legge costituzionale su cui si vota e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.

Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali trasmessi dagli Uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro per la grazia e la giustizia.

Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.

**Art. 23**

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il referendum o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

**Art. 24**

L'Ufficio centrale procede alla proclamazione dei risultati del referendum, mediante attestazione che la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero di voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi.

**Art. 25**

Il Presidente della Repubblica, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio centrale per il referendum, qualora risulti che la legge sottoposta a referendum, abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, procede alla promulgazione con la formula seguente:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il referendum indetto in data. . . ha dato risultato favorevole;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato).

**Art. 26**

Nel caso in cui il risultato del referendum sia sfavorevole all'approvazione della legge il Ministro per la grazia e la giustizia, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato medesimo nella Gazzetta Ufficiale.

**TITOLO II****Referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione****Art. 27**

Al fine di raccogliere le firme dei 500.000 elettori necessari per il referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, nei fogli vidimati dal funzionario, di cui all'arti-



colo 7, si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge o l'atto avente forza di legge dei quali si propone l'abrogazione, completando la formula volete che sia abrogata. . .» con la data, il numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di legge sul quale il referendum sia richiesto.

Qualora si richieda referendum per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali referendum sia richiesto.

Qualora si richieda referendum per la abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre all'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai precedenti commi primo e secondo, deve essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l'abrogazione.

### **Art. 28**

Salvo il disposto dell'articolo 31, il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

### **Art. 29**

Nel caso di richiesta del referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone la abrogazione ai sensi del predetto articolo, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati, e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun consiglio.

### **Art. 30**

La deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità delle prescrizioni dell'articolo 27.

Qualora la deliberazione di richiedere il referendum sia approvata da altri consigli regionali con modificazione del quesito, questi procedono come iniziatori di nuova proposta.

### Art. 31

Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime.

### Art. 32

Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.

Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione a norma dell'articolo 12 esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, la cui decisione è demandata dall'articolo 33 della presente legge alla Corte costituzionale.

Entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine, la cui scadenza non può essere successiva al venti novembre per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.

Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che rivelano uniformità o analogia di materia.

L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13. Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del referendum, che siano stati eventualmente designati a norma dell'articolo 19, hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni.

Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità di tutte le richieste depositate, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano l'uniformità o analogia di materia e mantenendo distinte le altre, che non presentano tali caratteri. L'ordinanza deve essere comunicata e notificata a norma dell'articolo 13.

L'Ufficio centrale stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del referendum.

### Art. 33

Il presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità di una o più richieste di referendum, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata pronunciata, e nomina il giudice relatore.

Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione di ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione, i delegati e i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memorie sulla legittimità costituzionale delle richieste di referendum.

La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione.

Della sentenza è data di ufficio comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, nonché ai delegati o ai presentatori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

#### **Art. 34**

Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere o di una di esse.

I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione.

#### **Art. 35**

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

#### **Art. 36**

L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali, procede, in pubblica adunanza con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, fa-

cendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.

### **Art. 37**

Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione.

### **Art. 38**

Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, ne è data notizia e non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette, fermo il disposto dell'articolo 31, prima che siano trascorsi cinque anni.

### **Art. 39**

Se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso.

### **Art. 40**

Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al Titolo I.

### TITOLO III

#### Referendum per la modificazione territoriale delle regioni previsti dall'articolo 132 della Costituzione

##### Art. 41

I quesiti da sottoporre a referendum, a norma dell'articolo 132 della Costituzione, per la fusione di regioni esistenti o per la creazione di nuove regioni o per il distacco da una regione e l'aggregazione ad altra di una o più province o di uno o più comuni, devono essere espressi, rispettivamente, con la formula: «Volete che la regione. . . sia fusa con la regione. . . per costituire insieme un'unica regione?»; oppure: «Volete che il territorio delle province. . . (o dei comuni. . .) sia separato dalla regione. . . (o dalle regioni. . .) per formare regione a sé stante?»; oppure: «Volete che il territorio della provincia. . . (o delle province. . .) sia separato dalla regione. . . per entrare a far parte integrante della regione. . .?»; oppure: «Volete che il territorio del comune. . . (o dei comuni. . .) sia separato dalla regione. . . per entrare a far parte integrante della regione. . .?», e l'indicazione delle regioni, delle province e dei comuni di cui trattasi. Può essere inserita l'indicazione del nome della nuova regione della quale si proponga la costituzione per fusione o per separazione.

##### Art. 42

La richiesta di referendum per la fusione di regioni deve essere corredata delle deliberazioni, identiche per l'oggetto, di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva delle regioni della cui fusione si tratta.

La richiesta del referendum per il distacco, da una regione, di una o più province ovvero di uno o più comuni, se diretta alla creazione di una regione a se stante, deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco, nonché di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o comuni predetti. Se la richiesta di distacco è diretta all'aggregazione di province o comuni ad altra regione, dovrà inoltre essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, concernenti il medesimo referendum, debbono recare la designazione di uno stesso delegato effettivo e di uno stesso supplente, nonché la riproduzione testuale del quesito da sottoporre a referendum.

La richiesta di referendum deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione da uno dei delegati, effettivo o supplente, il quale elegge domicilio in Roma.

È consentito che il deposito delle deliberazioni, prescritte a corredo della richiesta,

sia effettuato dai delegati nel periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito della richiesta stessa. Le deliberazioni dovranno essere adottate non oltre tre mesi prima della data del rispettivo deposito.

#### **Art. 43**

L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione secondo le norme dell'articolo 12, accerta che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell'articolo 132 della Carta costituzionale e della legge, verificando in particolare che sia raggiunto il numero minimo prescritto dalle deliberazioni depositate.

L'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica e al Ministro per l'interno, nonché al delegato che ha provveduto al deposito.

L'ordinanza che dichiara illegittima la richiesta è affissa all'albo della Corte di cassazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

#### **Art. 44**

Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara la legittimità della richiesta, per una data di non oltre tre mesi da quella del decreto.

L'indizione del referendum può tuttavia essere ritardata di non oltre un anno, allo scopo di far coincidere la convocazione degli elettori per dello referendum con quella per il referendum costituzionale di cui all'art. 138 della Costituzione.

Il referendum è indetto nel territorio delle regioni della cui fusione si tratta, o nel territorio della regione dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi per formare regione a sé stante. Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, il referendum è indetto sia nel territorio della regione dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi, sia nel territorio della regione alla quale le province o i comuni intendono aggregarsi.

Partecipano alla votazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di cui al testo unico 20 marzo 1967, numero 223, dei comuni compresi nel territorio anzidetto.

#### **Art. 45**

L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, procede alla somma dei risultati del referendum relativi a tutto il territorio nel quale esso si è svolto, e ne proclama il risultato.

La proposta sottoposta a referendum è dichiarata approvata, nel caso che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del referendum non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali è stato indetto il referendum, altrimenti è dichiarata respinta.

Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale per il referendum è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali, trasmessi dagli Uffici provinciali del referendum. Altri esemplari del verbale sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere e ai presidenti delle regioni interessate; del risultato del referendum è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a referendum, il Ministro per l'interno, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al precedente comma, presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'articolo 132 della Costituzione.

Qualora la proposta non sia approvata, non può essere rinnovata prima che siano trascorsi cinque anni.

### **Art. 46**

La promulgazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 132, primo comma, della Costituzione, nell'ipotesi di approvazione da parte delle camere con la maggioranza indicata nel terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole del referendum indetto in data . . ., in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 e seguenti della presente legge nel caso in cui la legge costituzionale sia stata approvata in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

La promulgazione della legge ordinaria prevista dall'art. 132, secondo comma della Costituzione è espressa con la formula seguente:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole al referendum indetto in data. . ., hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

(Testo della legge)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

### **Art. 47**

Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui ai Titoli I e II.

## **TITOLO IV**

### Iniziativa del popolo nella formazione delle leggi

#### **Art. 48**

La proposta, da parte di almeno 50 mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere.

Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta.

Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, previste dal testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e coloro che siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'articolo 45 del testo anzidetto.

#### **Art. 49**

La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme.

Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni degli articoli 7 e 8.

I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati secondo il disposto dell'articolo 7. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta.

Se il testo del progetto supera le tre facciate di ogni foglio, esso va contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme, in modo che non possa essere distaccato, e da vidimarsi contemporaneamente a quello.

## **TITOLO V**

### Disposizioni finali

#### **Art. 50**

Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

#### **Art. 51**

Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.



Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum.

### **Art. 52**

Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, numero 130.

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonché i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.

Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda.

In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

### **Art. 53**

Le spese per lo svolgimento dei referendum di cui ai Titoli I e II della presente legge sono a carico dello Stato.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Le spese relative alle operazioni di cui al Titolo III sono a carico degli enti locali interessati, in proporzione alla rispettiva popolazione. Il relativo riparto viene reso esecutivo con decreto del Ministro per l'interno.

Table A, B, C, D, E, F  
(*Omissis*)

**Note:**

*La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1970, n. 68 (in G.U. 06/05/1970 n. 113) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 nella parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative.*

*Il decreto-legge 1 luglio 1975, n. 264 (in G.U. 03/07/1975, n.175) , convertito, senza modificazioni dalla L. 25 luglio 1975, n. 351 (in G.U. 9/8/1975, n. 212) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 12, comma 1.*

*Il decreto-legge 1 luglio 1975, n. 264 (in G.U. 03/07/1975, n.175) , convertito, senza modificazioni dalla L. 25 luglio 1975, n. 351 (in G.U. 9/8/1975, n. 212) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 12, ultimo comma.*

*La legge 22 maggio 1978, n. 199 (in G.U. 24/05/1978, n.142) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 52, commi 1 e 2.*

*La legge 22 maggio 1978, n. 199 (in G.U. 24/05/1978, n.142) ha disposto (con l'art. 4) la modifica delle tabelle A, B, C e D e l'introduzione delle tabelle E ed F dell'allegato.*

*La legge 13 marzo 1980, n. 70 (in G.U. 20/03/1980, n.79) nel modificare le tabelle A, B, C, D ed F della L. 22 maggio 1978, n. 199 (in G.U. 24/5/1978 n. 142) ha conseguentemente disposto la modifica delle tabelle A, B, C, D ed F dell'allegato.*

*La legge 7 agosto 1987, n. 332 (in G.U. 07/08/1987, n.183) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 34, comma 3.*

*La legge 7 agosto 1987, n. 332 (in G.U. 07/08/1987, n.183) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 37, ultimo comma.*

*Il decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67 (in G.U. 09/03/1995, n.57) , convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1995,n.159 (in G.U. 8/5/1995, n.105) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) la modifica dell'art. 22, commi 1 e 3 e l'introduzione di un comma dopo il comma 3.*

*Il decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67 (in G.U. 09/03/1995, n.57) , convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1995,n.159 (in G.U. 8/5/1995, n.105) ha disposto (con l'art. 1, comma 4) la modifica dell'art. 45, comma 3.*

*Il decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67 (in G.U. 09/03/1995, n.57) , convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1995, n. 159 (in G.U. 8/5/1995, n.105) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 21, comma 4.*

*Il decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67 (in G.U. 09/03/1995, n.57) , convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1995,n.159 (in G.U. 8/5/1995, n.105) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) la modifica dell'art. 36, comma 1 e l'introduzione di un comma dopo il comma 1.*

*La legge 17 maggio 1995, n. 173 (in G.U. 17/05/1995, n.113) ha disposto (con l'art. 1) l'introduzione di un comma dopo l'ultimo all'art. 32.*

*Il decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 (in G.U. 21/10/1995, n.247) convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 1995, n. 534 (in G.U. 20/12/1995 n. 296) ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis) la modifica dell'art. 8, comma 3.*

*La legge 30 aprile 1999, n. 120 (in G.U. 03/05/1999, n.101) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 8, comma 3.*

*Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (in G.U. 24/10/2000, n.249) ha disposto (con l'art. 15) l'abrogazione dell'art. 18.*

*La legge 27 dicembre 2001, n. 459 (in G.U. 05/01/2002, n.4) ha disposto (con l'art. 23, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 8, comma 2; (con l'art. 23, comma 2, lettera c)) la modifica dell'art. 8, comma 3 e (con l'art. 23, comma 2, lettera d)) la modifica dell'art. 8, comma 6.*

*La legge 27 dicembre 2001, n. 459 (in G.U. 05/01/2002, n.4) ha disposto (con l'art. 23, comma 2, lettera e)) la modifica dell'art. 50.*

*La legge 27 dicembre 2001, n. 459 (in G.U. 05/01/2002, n.4) ha disposto (con l'art. 23, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 7, comma 1.*

*La Corte costituzionale, con sentenza 28 ottobre 2004, n. 334 (in G.U. 17/11/2004 n. 45) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 2, nella parte in cui prescrive che la richiesta di referendum per il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione e l'aggregazione ad altra Regione deve essere corredata - oltre che delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli Provinciali e dei consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco - anche delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, «di tanti consigli Provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle Province o dei Comuni predetti» e «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della Regione alla quale si propone che le Province o i Comuni siano aggregati».*

---

## Legge regionale 5 settembre 1974, n. 23 <sup>(1)</sup>

### INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

#### Art. 1

L'iniziativa legislativa popolare, in attuazione dell'art. 44 dello Statuto regionale, è esercitata:

- a) da almeno cinquemila cittadini, elettori del consiglio regionale al momento della sottoscrizione;
- b) dalle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti e autonomi;
- c) da ciascun consiglio provinciale;
- d) da almeno cinque consigli comunali.

Nel caso che l'iniziativa legislativa sia esercitata dai soggetti di cui alla lettera b), la proposta di legge deve essere sottoscritta da almeno cinquemila cittadini, elettori del consiglio regionale al momento della sottoscrizione.

#### Art. 2

La proposta di legge deve contenere il testo del progetto redatto in articoli e deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità .

Le proposte che importino spese a carico del bilancio della Regione devono contenere le indicazioni del relativo onere e dei mezzi finanziari per farvi fronte.

#### Art. 3

Ai fini della redazione delle proposte di legge, i singoli enti promotori o almeno 50 elettori possono chiedere per iscritto all'ufficio di presidenza del consiglio regionale la consulenza dell'ufficio legislativo della Regione.

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

L'ufficio di presidenza delibera sulla ammissibilità delle richieste e stabilisce modalità e limiti dell'assistenza. Per quanto concerne la raccolta, attraverso gli uffici regionali, delle informazioni e dei dati attinenti alla proposta, l'ufficio legislativo vi provvede previa autorizzazione della giunta o dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale a seconda delle rispettive competenze.

#### **Art. 4**

La raccolta delle firme deve essere effettuata su appositi moduli vidimati e forniti dalla Regione, su richiesta di almeno dieci elettori.

Su tali moduli sarà riportato, a cura dei promotori, il testo della proposta; le firme saranno apposte in calce.

Sul modulo saranno anche indicate le generalità del presentatore ufficiale e dei suoi sostituti, in numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci, legittimati a sostituire a tutti gli effetti, in ordine di successione, il presentatore ufficiale in caso di impedimento.

Nel caso che l'iniziativa popolare sia assunta dai soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 1, la rappresentanza ufficiale dei sottoscrittori è assunta dalle confederazioni sindacali promotrici, attraverso gli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti.

La proposta di legge non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.

#### **Art. 5**

1. Le firme dei proponenti devono essere autenticate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso essa deve indicare il numero di firme a cui si riferisce.

I soggetti che procedono alla autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore comunque impedito ad apporre la propria firma.

Alla proposta debbono allegarsi i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi entro cinque giorni dalla richiesta, dai sindaci dei comuni cui appartengono i sottoscrittori, attestanti la loro qualità di elettori del consiglio regionale al momento della sottoscrizione.

Le spese per l'autenticazione delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

Per ottenere il rimborso di tali spese, i sottoscrittori di cui all'art. 4, terzo comma, debbono presentare domanda scritta da depositare insieme con la proposta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio. Il rimborso di cui sopra compete soltanto quando la proposta sia stata dichiarata ammissibile.

## Art. 6

La proposta di iniziativa popolare, con la documentazione prescritta dalla presente legge, deve essere depositata presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale dal presentatore ufficiale o da almeno due sostituti.

Un funzionario del consiglio, a ciò delegato, dà atto mediante processo verbale della data del deposito della proposta e della relativa documentazione. Nel verbale sono inoltre indicati il nome e il domicilio dei presentatori e, su dichiarazione degli stessi, il numero delle firme raccolte.

## Art. 7

Il presidente dell'amministrazione provinciale o i sindaci dei comuni proponenti depositano all'ufficio di presidenza del consiglio regionale la proposta di legge accompagnata dalla deliberazione consiliare di approvazione.

La data di presentazione è quella in cui la proposta è depositata all'ufficio di presidenza. Nel caso di proposta di cinque o più consigli comunali, la data di presentazione è quella in cui viene depositata la proposta dell'ultimo dei cinque consigli comunali necessari per la validità dell'iniziativa.

Le deliberazioni di approvazione delle proposte di legge sono prodotte alla presidenza del consiglio regionale immediatamente dopo la loro adozione da parte dei consigli provinciali e comunali.

Le funzioni esercitate dai presentatori ufficiali ai sensi della presente legge, competono rispettivamente, nel caso di proposte del consiglio provinciale, al presidente dell'amministrazione provinciale e, nel caso di proposte dei consigli comunali, ai sindaci.

## Art. 8

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta, decide all'unanimità sull'ammissibilità della stessa, in relazione all'osservanza dei requisiti prescritti dalla presente legge. Qualora l'unanimità non sia raggiunta, decide il consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'ufficio di presidenza.

La proposta si intende ammessa se entro 90 giorni dalla data di deposito, gli organi di cui al precedente comma non ne abbiano dichiarato l'inammissibilità.

L'ufficio di presidenza stabilisce un termine, la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per la sanatoria della proposta viziata da irregolarità formali e ne dà immediato avviso al presentatore ufficiale della stessa perchè proceda a sanare le irregolarità riscontrate.

Qualora l'ufficio di presidenza rilevi vizi da irregolarità formali anche nella proposta ripresentata dopo il rinvio di cui al comma precedente, la proposta stessa viene dichiarata inammissibile.

Il termine di cui al comma precedente è sospeso in presenza di crisi della giunta o di

convocazione dei comizi per l'elezione del parlamento della Repubblica o del consiglio regionale.

### **Art. 9**

Dichiarata ammissibile la proposta, il presidente del consiglio regionale la trasmette entro dieci giorni alla commissione consiliare competente per materia.

La commissione consiliare ammette alla discussione della proposta il presentatore ufficiale e i primi due sostituti, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della presente legge. Al presentatore ufficiale e ai suoi sostituti deve essere data comunicazione delle riunioni della commissione, con congruo preavviso e al rispettivo domicilio.

La commissione redige sulla proposta, per il consiglio, una relazione della quale sono riportati anche i rilievi e le osservazioni del presentatore ufficiale. Può essere eventualmente presentata anche una relazione di minoranza.

La proposta è portata in discussione in aula nel testo redatto dai proponenti unitamente agli eventuali emendamenti approvati dalla commissione.

### **Art. 10**

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 1011401 che si istituisce nello stato di previsione delle spese per l'anno finanziario 1974 con la denominazione " Spese e rimborsi per oneri relativi all'attuazione delle norme concernenti la partecipazione popolare" e con la dotazione di L. 2.000.000.

La spesa di cui al comma precedente è dichiarata obbligatoria.

All'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa per l'anno 1974 è aggiunto il capitolo 1011401.

Lo stanziamento del capitolo 1145001 "Fondo di riserva per le spese impreviste" è ridotto di L. 2.000.000.

Per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi sui capitoli corrispondenti al capitolo 1011401.

---

## **Legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 <sup>(1)</sup>**

### **NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLO STATUTO**

#### **CAPO I Referendum abrogativo**

##### **Art. 1**

Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un provvedimento amministrativo di interesse generale, deliberati dal consiglio regionale, è indetto quando lo richiedano almeno ventimila elettori, oppure due consigli provinciali, oppure venti consigli comunali, oppure cinque consigli comunali che rappresentino almeno un settimo della popolazione regionale.

##### **Art. 2**

Il referendum abrogativo non è proponibile per le norme dello Statuto regionale e per le norme delle leggi tributarie e di bilancio.

Non è altresì proponibile per il regolamento interno del consiglio regionale ed in generale per gli atti interni degli organi e degli uffici regionali e per gli atti meramente esecutivi di norme legislative e regolamentari emanate dalla Regione.

Non può infine essere proposto referendum abrogativo di norme regolamentari puramente esecutive di norme legislative quando la proposta di referendum non concerne anche le norme legislative stesse.

##### **Art. 3**

Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di richiesta di referendum debbono essere usati appositi moduli forniti e vidimati dalla giunta regionale. Su tali

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce



moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre al referendum abrogativo con la formula "volete che sia abrogato/a ..... ", seguito dalla indicazione della data, del numero e del titolo della legge, del regolamento o del provvedimento amministrativo per cui il referendum è richiesto.

Qualora il referendum sia richiesto per abrogazione parziale, nella formula indicata al comma precedente deve essere indicato anche il numero dell'articolo o degli articoli, ed eventualmente anche del comma o dei commi, sui quali il referendum è richiesto.

In calce alla formula i moduli devono indicare i nomi dei promotori - iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione Marche ed in numero non inferiore a 20 - designati ad esercitare le funzioni previste dalla presente legge.

La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre 6 mesi.

#### **Art. 4**

La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui all'art. 3. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita, ed il comune delle Marche nelle cui liste elettorali è iscritto.

La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di un ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal sindaco o dal segretario comunale o dal segretario dell'amministrazione provinciale.

L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene, può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, purchè sia indicato il numero di firme contenute nel modulo.

Il pubblico ufficiale, che procede alle autenticazioni, dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

Alla richiesta di referendum devono essere allegati certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dal sindaco del comune, a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti la iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.

Le spese per l'autenticazione delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, qualora sia stata dichiarata l'ammissibilità della richiesta di referendum, ai sensi dell'art. 7 della presente legge.

Per ottenere il rimborso di tali spese, i promotori devono farne domanda scritta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

#### **Art. 5**

La richiesta del referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata alla presidenza del consiglio regionale, da parte di almeno quattro promotori.

Un funzionario dell'ufficio di presidenza dà atto, mediante processo verbale, dell'avvenuto deposito e della data relativa, nonché, su dichiarazione dei presentatori, del numero delle firme raccolte.

### **Art. 6**

La richiesta di referendum dei consigli provinciali e comunali deve essere deliberata dai rispettivi consigli e deve contenere le indicazioni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 3.

Le relative deliberazioni consiliari immediatamente dopo la loro adozione sono depositate alla presidenza del consiglio regionale a cura dei presidenti delle amministrazioni provinciali o dei sindaci dei comuni interessati, che assumono, agli effetti della presente legge, la qualità di promotori del referendum.

La richiesta di referendum si ha per presentata, agli effetti della presente legge, nel giorno in cui è depositata alla presidenza del consiglio regionale la deliberazione della amministrazione provinciale o del comune, il cui concorso completa il numero degli enti richiesti dall'art. 1.

La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del consiglio comunale o provinciale che ha approvato per primo la richiesta.

### **Art. 7**

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, delibera all'unanimità sull'ammissibilità del referendum con riferimento all'osservanza di quanto prescritto dagli artt. 1 e 2 della presente legge.

Nel caso che l'unanimità non sia raggiunta, il consiglio regionale delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella prima seduta successiva alla riunione dell'ufficio di presidenza.

Per la proposta dichiarata ammissibile ai sensi degli artt. 1 e 2, ma viziata da eventuali irregolarità nella documentazione, l'ufficio di presidenza stabilisce un termine la cui scadenza non può essere inferiore ai trenta giorni né superiore ai novanta giorni dal ricevimento della comunicazione per la sanatoria da parte dei promotori del referendum.

Sulla base dei risultati delle operazioni di verifica e di computo delle firme, l'ufficio di presidenza dà atto formalmente, con propria deliberazione, della ammissibilità o dell'inammissibilità della richiesta di referendum e ne dà comunicazione al presidente della giunta regionale per la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

### **Art. 8**

1. I referendum abrogativi sono effettuati non più di una volta l'anno, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno.

2. I referendum abrogativi sono indetti con decreto del presidente della giunta, da

emanarsi entro il 28 febbraio. Il decreto indica la data, ai sensi del comma 1, nonché la richiesta.

### **Art. 9**

Non può essere depositata richiesta nè può essere effettuato referendum nell'anno precedente la scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

Non può essere ripresentata richiesta di referendum abrogativo sul medesimo provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo, se non sia trascorsi almeno cinque anni dalla data in cui la proposta è stata respinta.

Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, si determina la sospensione dei termini sia per la richiesta che per l'indizione del referendum, nonché la sospensione del referendum già indetto. I termini tornano a decorrere dal 180° giorno successivo alla data delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale.

## **CAPO II**

### **Modalità della votazione, dello scrutinio e della proclamazione e pubblicazione dell'esito del referendum**

#### **Art. 10**

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali, per lo svolgimento delle operazioni, nonché per quanto altro non previsto nella presente legge, si applicano le norme di cui alla legge statale 17-2-1968, n. 108 sulle elezioni dei consigli regionali, con l'attribuzione alla giunta regionale delle competenze e delle funzioni dalla legge stessa assegnate al Ministero dell'interno.

#### **Art. 11**

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto che indice il referendum.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto.

#### **Art. 12**

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di

tre scrutatori, di cui uno, designato dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentanti il consiglio regionale e un rappresentante dei promotori del referendum.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato autentificato da notaio da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.

### **Art. 13**

Le schede per il referendum, di carta consistente di tipo unico, sono predisposte dalla Regione e contengono il quesito formulato nella proposta di referendum letteralmente trascritto a caratteri chiari e leggibili.

L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

### **Art. 14**

L'ufficio provinciale per il referendum, costituito in conformità dell'art. 21 della legge 25-5-1970, n. 352, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione del referendum dei comuni della provincia, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, uno viene inviato all'ufficio centrale per il referendum, a mezzo di corriere speciale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio ammessi, e uno viene trasmesso alla giunta regionale.

### **Art. 15**

Presso la Corte d'Appello di Ancona è costituito, entro trenta giorni dalla data del decreto che indice il referendum, l'ufficio centrale regionale per il referendum composto nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17-2-1968, n. 108, commi terzo e quarto.

L'ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali ed i relativi allegati procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la

maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il segretario dell'ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al presidente della giunta regionale, al presidente del consiglio regionale e al commissario di governo.

L'ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.

### **Art. 16**

Sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli uffici provinciali o all'ufficio centrale per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

### **Art. 17**

Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione dell'atto o delle singole norme oggetto di referendum, il presidente della giunta regionale, non appena ricevuto il verbale previsto dal quarto comma dell'art. 15 dichiara con proprio decreto l'avvenuta abrogazione.

Il decreto è pubblicato immediatamente nel bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

### **Art. 18**

Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il presidente della giunta, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'ufficio centrale regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato stesso nel bollettino ufficiale della Regione.

La proposta respinta non può essere ripresentata, ai sensi dell'art. 9 secondo comma, prima che siano trascorsi cinque anni. Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di un provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo, la norma non si applica per il referendum riguardante altre disposizioni del medesimo provvedimento.

### **Art. 19**

Se prima della data dello svolgimento del referendum, la norma o il provvedimento amministrativo o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, il presidente della giunta, con proprio decreto, stabilisce che le operazioni relative non abbiano più corso.

---

**CAPO III**  
**Referendum consultivo**

**Art. 20**

Il consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare lo svolgimento di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti.

La deliberazione del consiglio regionale deve indicare il quesito e gli elettori interessati.

Sono in ogni caso sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

4. Il presidente della giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo entro sei mesi dalla trasmissione della deliberazione consiliare, indicata al secondo comma, da parte dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale. Il referendum è effettuato non oltre centoventi giorni dalla data del decreto di indizione.

*(Abrogato dall'articolo 2 della l.r. 29 luglio 2013, n. 22)*

**Art. 21**

Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum, di cui all'articolo precedente, si applicano le norme di cui agli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, in quanto compatibili.

Il presidente della giunta, non appena ricevuto il verbale delle operazioni elettorali trasmesso dal segretario dell'ufficio centrale regionale, ordina la pubblicazione dei risultati del referendum nel bollettino ufficiale della Regione.

**CAPO IV**  
**Disposizioni finanziarie**

**Art. 22**

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, il capitolo 1101402 con la denominazione "Spese per l'applicazione delle norme sui referendum popolari previsti dallo Statuto regionale" con lo stanziamento di competenza e di cassa indicato "pm"; la spesa è dichiarata obbligatoria.

La copertura finanziaria è assicurata mediante impiego di quota parte delle entrate di cui all'art. 8 della legge 16-5-1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

---

*Nota relativa all'articolo 8: prima modificato dall'art. 1, l.r. 8 febbraio 2013, n. 4, poi sostituito dall'art. 1, l.r. 10 maggio 2013, n. 9, e risostituito dall'art. 1, l.r. 29 luglio 2013, n. 22.*

*Nota relativa all'articolo 20: modificato dall'art. 2, l.r. 29 luglio 2013, n. 22.*



## **Legge regionale 23 dicembre 2002, n. 28**

### **NORME IN MATERIA DI REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA**

#### **CAPO I**

##### **Disposizioni generali**

- Art. 1 (Finalità)
- Art. 2 (Pubblicazione delle leggi di revisione statutaria ai fini della richiesta di referendum)
- Art. 3 (Promulgazione delle leggi di revisione statutaria in caso di mancata richiesta di referendum)
- Art. 4 (Richiesta di referendum)

#### **CAPO II**

##### **Richiesta di referendum presentata da un cinquantesimo degli elettori della regione**

- Art. 5 (Iniziativa referendaria popolare)
- Art. 6 (Determinazione del cinquantesimo degli elettori)
- Art. 7 (Raccolta e autenticazione delle firme)
- Art. 8 (Verbale di deposito)
- Art. 9 (Esame della regolarità della richiesta di referendum)
- Art. 10 (Esito negativo della verifica. Promulgazione della legge di revisione statutaria)
- Art. 11 (Esito positivo della verifica. Indizione del referendum)

#### **CAPO III**

##### **Richiesta di referendum presentata da un quinto dei consiglieri regionali**

- Art. 12 (Iniziativa referendaria da parte dei consiglieri regionali)
- Art. 13 (Verbale di deposito)

#### **CAPO IV**

##### **Svolgimento del referendum**

- Art. 14 (Svolgimento del referendum ed operazioni di scrutinio)



Art. 15 (Proclamazione dei risultati)

Art. 16 (Promulgazione della legge a seguito del referendum)

#### CAPO V

#### **Promozione della questione di legittimità costituzionale**

Art. 17 (Promozione della questione di legittimità costituzionale. Interruzione dei termini)

Art. 18 (Dichiarazione di illegittimità costituzionale)

#### CAPO VI

#### **Disposizioni finanziarie**

Art. 19 (Copertura finanziaria)

---

**CAPO I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La presente legge disciplina le modalità di svolgimento del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria, previsto dall'articolo 123, terzo comma, della Costituzione.

**Art. 2**  
*(Pubblicazione delle leggi di revisione statutaria ai fini della richiesta di referendum)*

1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Presidente della Giunta regionale il testo della legge di revisione statutaria approvato ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, entro cinque giorni dalla data della deliberazione del Consiglio regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla immediata pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale della Regione, senza formula di promulgazione e senza numerazione con l'intestazione: "Testo di legge di revisione statutaria approvato in seconda votazione a norma dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione", seguita dal titolo e dal testo della legge, con l'indicazione della data della seconda approvazione e con l'espresso avvertimento che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale possono chiedere che si proceda a referendum popolare, a norma dell'articolo 123, comma terzo, della Costituzione e della presente legge.

3. Il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste decorre dal giorno successivo alla pubblicazione di cui al comma 2.

**Art. 3**  
*(Promulgazione delle leggi di revisione statutaria in caso di mancata richiesta di referendum)*

1. Se nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 2, comma 3, non vengono presentate richieste di referendum, e sempre che non risulti pendente il giudizio di legittimità costituzionale eventualmente promosso dal Governo, il Presidente della Giunta regionale promulga la legge con la formula seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; il Presi-

dente della Giunta regionale promulga la seguente legge: (testo della legge). La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche".

#### **Art. 4**

*(Richiesta di referendum)*

1. La richiesta di referendum di cui all'articolo 1 deve contenere l'indicazione della legge di revisione statutaria che si intende sottoporre alla votazione popolare e, deve, altresì, citare la data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale e la data ed il numero del Bollettino ufficiale della Regione nel quale è stata pubblicata.

2. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: "Approvate il testo della legge di revisione statutaria concernente (titolo della legge), approvato dal Consiglio egionale in seconda deliberazione il giorno ... e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione numero ... del ... ?".

3. Il quesito non è corredato di alcun altro elemento di illustrazione.

### **CAPO II**

#### **Richiesta di referendum presentata da un cinquantesimo degli elettori della regione**

#### **Art. 5**

*(Iniziativa referendaria popolare)*

1. Gli elettori marchigiani che intendono esercitare l'iniziativa referendaria di cui all'articolo 4, rappresentati da almeno tre promotori, muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione, depositano, entro il termine di cui all'articolo 2, comma 3, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la richiesta referendaria e il testo del quesito referendario, corredati dalle prescritte firme raccolte con le modalità di cui all'articolo 7. Alla richiesta referendaria devono essere allegati i certificati di cui all'articolo 7, comma 7.

2. Il testo del quesito referendario, predisposto secondo le modalità di cui all'articolo 4, deve essere formulato su fogli recanti in calce le firme dei delegati, autenticate ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

3. All'atto del deposito, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di tre persone, che possono essere anche i promotori stessi, alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. Di tale indicazione è dato conto nel verbale di cui all'articolo 8, comma 1.

4. I delegati di cui al comma 3:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;

- b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento medesimo;
- c) esercitano le azioni ed ogni altra iniziativa a tutela del referendum.

### **Art. 6**

#### *(Determinazione del cinquantesimo degli elettori)*

1. Al fine di determinare l'ammontare del cinquantesimo degli elettori, necessario per l'iniziativa referendaria di cui al presente capo, si tiene conto del numero degli elettori, quale accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica.

### **Art. 7**

#### *(Raccolta e autenticazione delle firme)*

1. Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di richiesta di referendum devono essere usati appositi modelli forniti e vidimati dal Consiglio regionale.

2. L'elettore appone sui fogli vidimati di cui al comma 1 la propria firma. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita ed il comune delle Marche nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.

3. Le firme prive delle indicazioni di cui al comma 2 sono considerate nulle. Sono altresì considerate nulle le firme raccolte su fogli non vidimati.

4. Le firme di cui al comma 2 devono essere autenticate, a pena di nullità. Sono competenti per l'autenticazione:

- a) tutti i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 53/1990, come modificato dall'articolo 1 della legge 130/1998 e dall'articolo 4 della legge 120/1999;
- b) i consiglieri regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale.

5. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 4. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.

6. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.

7. L'iscrizione nelle liste elettorali di un comune delle Marche è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori.

8. Le spese per l'autenticazione delle firme sono a carico della Regione.

9. Per ottenere il rimborso delle spese di cui al comma 8, i promotori devono farne domanda scritta, indicando il nome del delegato a riscuotere le somme complessive, con effetto liberatorio.

**Art. 8***(Verbale di deposito)*

1. Un funzionario, nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale quale responsabile del procedimento, redige il verbale di deposito, attestante il giorno e l'ora del deposito della richiesta referendaria.

2. I delegati, al momento del deposito di cui al comma 1, devono attestare con un'apposita dichiarazione, sottoscritta davanti al responsabile del procedimento:

- a) il numero delle firme depositate e regolarmente autenticate;
- b) il numero delle certificazioni allegate.

3. Il verbale è sottoscritto dai presentatori e dal responsabile del procedimento, che ne rilascia copia a prova dell'avvenuto deposito.

4. Il responsabile del procedimento, entro tre giorni feriali dal deposito, invia il verbale di cui al comma 1 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Art. 9***(Esame della regolarità della richiesta di referendum)*

1. Il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dal deposito, verifica la regolarità della richiesta di referendum per quanto concerne il termine di presentazione ed il numero e la qualità dei richiedenti.

2. Per rilevanti difficoltà nella verifica della documentazione, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino ad un massimo di trenta giorni con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, da comunicare ai delegati di cui all'articolo 5, comma 3.

3. Il responsabile del procedimento redige apposito verbale attestante il risultato delle verifiche effettuate e la regolarità o l'irregolarità della richiesta di referendum.

4. Il verbale è trasmesso ai delegati di cui all'articolo 5, comma 3, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale che ne cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Art. 10***(Esito negativo della verifica.**Promulgazione della legge di revisione statutaria)*

1. Se il responsabile del procedimento dichiara l'irregolarità della richiesta di referendum, il Presidente della Regione, sempre che sia trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge nel Bollettino ufficiale della Regione e il Governo non abbia promosso la questione di legittimità costituzionale, promulga la legge con la seguente formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data ... è stata dichiarata irregolare dal responsabile del procedimento

con atto pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n ...del ...; sono decorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge nel Bollettino ufficiale della Regione; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: (testo della legge). La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche".

### **Art. 11**

*(Esito positivo della verifica. Indizione del referendum)*

1. Se il verbale del responsabile del procedimento dichiara la regolarità della richiesta di referendum, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 9 comma 4, provvede ad indire il referendum con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

## **CAPO III**

### **Richiesta di referendum presentata da un quinto dei consiglieri regionali**

### **Art. 12**

*(Iniziativa referendaria da parte dei consiglieri regionali)*

1. Qualora la richiesta di referendum formulata secondo le modalità di cui all'articolo 4 sia presentata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del Consiglio, il quale contestualmente attesta che i richiedenti sono consiglieri in carica. Non è richiesta alcuna altra documentazione.

2. Alla richiesta, presentata secondo le modalità di cui al comma 1, deve accompagnarsi la designazione di tre incaricati come delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

### **Art. 13**

*(Verbale di deposito)*

1. Il responsabile del procedimento redige apposito verbale, attestante il giorno e l'ora del deposito della richiesta referendaria. Il verbale è sottoscritto dai presentatori e dal responsabile del procedimento, che ne rilascia copia a prova dell'avvenuto deposito. I tre delegati eleggono residenza presso i rispettivi gruppi consiliari in Consiglio regionale e sono investiti delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Della designazione dei delegati è dato conto nel verbale.

2. Il responsabile del procedimento, entro tre giorni feriali dal deposito, invia il verbale di cui al comma 1 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed al Presidente

della Giunta regionale, il quale provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, provvede ad indire il referendum ai sensi dell'articolo 11.

#### CAPO IV Svolgimento del referendum

##### Art. 14

*(Svolgimento del referendum ed operazioni di scrutinio)*

1. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione. La votazione si svolge in una sola giornata.

2. Per lo svolgimento del referendum si applicano le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 12, 14 e 15, primo comma, della l.r. 5 aprile 1980, n. 18.

3. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla presidenza della Giunta regionale e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta.

4. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum secondo le modalità di cui all'articolo 4, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: "SI" - "NO".

5. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

6. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue del giorno medesimo.

7. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicate nel decreto di indizione del referendum.

##### Art. 15

*(Proclamazione dei risultati)*

1. Per la proclamazione dei risultati si applicano le disposizioni contenute negli articoli 15, commi secondo, quarto, quinto, e 16 della l.r. 18/1980.

2. Nel caso in cui le risposte "NO" costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi o siano in numero uguale ai voti contenenti la risposta "SI", la legge di revisione statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall'Ufficio centrale regionale per il referendum, di cui all'articolo 15 della l.r. 18/1980, cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino ufficiale della Regione e la legge di revisione statutaria non approvata dal referendum decade.

**Art. 16**

*(Promulgazione della legge a seguito del referendum)*

1. Nel caso in cui le risposte "SI" costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall'Ufficio centrale regionale per il referendum, promulga la legge di revisione statutaria, entro cinque giorni dalla comunicazione di tale esito, con la seguente formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; il referendum svoltosi in data ... ha dato risultato favorevole; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge (testo della legge). La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche".

**CAPO V****Promozione della questione di legittimità costituzionale****Art. 17**

*(Promozione della questione di legittimità costituzionale. Interruzione dei termini)*

1. Nell'ipotesi in cui il Governo della Repubblica promuova il giudizio di legittimità costituzionale della legge di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 3, è interrotto ed inizia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale.

2. E' vietato compiere qualsiasi attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste, sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale.

3. Nell'ipotesi in cui venga promosso il giudizio di legittimità costituzionale della legge di revisione statutaria e sia stata, nel contempo, presentata richiesta di referendum, le attività e le operazioni eventualmente compiute prima dell'interruzione rimangono valide solo nel caso di rigetto del ricorso governativo da parte della Corte Costituzionale.

4. Il Presidente della Giunta regionale dà notizia dell'avvenuta presentazione del ricorso del Governo ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione mediante pubblicazione di un avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e comunicazione ai delegati dei promotori del referendum.

**Art. 18**

*(Dichiarazione di illegittimità costituzionale)*

1. Nell'ipotesi in cui la Corte Costituzionale dichiari la illegittimità parziale della legge di revisione statutaria, il Consiglio regionale delibera sui provvedimenti conse-



quenziali da adottare nella prima seduta successiva alla pubblicazione della decisione della Corte.

2. Qualora il Consiglio regionale deliberi di modificare la legge di revisione statutaria per esigenze non derivanti dal mero coordinamento testuale o formale, la delibera legislativa di modifica si considera nuova legge e viene, quindi, approvata e pubblicata ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione.

3. Le attività ed operazioni referendarie eventualmente compiute sulla delibera legislativa oggetto di modifica perdono ogni validità.

## CAPO VI **Disposizioni finanziarie**

### **Art. 19** *(Copertura finanziaria)*

1. Per le finalità previste dalla presente legge l'entità della spesa sarà stabilita per l'anno di riferimento con la relativa legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio; la presente spesa è dichiarata obbligatoria.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con contestuale riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie.

3. Le spese di cui al comma 1 sono iscritte nella UPB di competenza a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio di riferimento.

## **Rapporti con l'Unione Europea**

Legge 16 aprile 1987, n. 183

Legge 24 dicembre 2012, n. 234

D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91

Legge regionale 17 marzo 1998, n. 4

Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14



---

**Legge 16 aprile 1987, n. 183 <sup>(1)</sup>**

**COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI  
L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE  
ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO  
AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI**

**TITOLO I**

**Organi del coordinamento delle politiche comunitarie**

**Art. 1**

*Dipartimento per le politiche europee*

1. Per il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e per l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive comunitarie è costituito il Dipartimento per le politiche europee che si avvarrà delle strutture e del personale specificati nel relativo ordinamento cui sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. In tale ordinamento verranno indicati i servizi necessari per la gestione amministrativa degli affari di competenza nonché la dotazione organica e le relative modalità per la copertura dei posti nell'ambito della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**Art. 2**

*Competenze del comitato interministeriale per la programmazione economica*

1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), salve le attribuzioni del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'azione necessaria per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie:

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

- a) esamina le connessioni fra le politiche delle Comunità europee e la programmazione economica nazionale;
- b) elabora gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate nonché per la partecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario;
- c) adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali, indicandone le quote per amministrazioni competenti, dettando altresì i criteri generali per il controllo della spesa.

2. Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al comma 1 si attengono, nelle materie di rispettiva competenza, il comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e il comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

3. Il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie fa parte del comitato interministeriale del credito e del risparmio. Le funzioni attribuite a tale comitato sono esercitate su iniziativa dei Ministri competenti d'intesa col suddetto Ministro.

### **Art. 3**

#### *Bilancio e programmazione comunitari*

1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 giugno di ogni anno, determina, con riferimento anche al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, le linee di fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione in Italia delle politiche comunitarie, indicando le relative norme vigenti e le rispettive quote finanziarie di massima sulla base delle informazioni contabili fornite dal fondo di rotazione, di cui all'articolo 5.

2. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso dell'anno successivo con il concorso comunitario, a tal fine coordinando fra loro i programmi statali e regionali in materia.

### **Art. 4**

*(Abrogato dall'articolo 26 della legge 6 febbraio 2007, n. 13)*

### **Art. 5**

#### *Fondo di rotazione*

1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del

tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

- a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;
- b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
- c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
- d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.

## **Art. 6**

### *Erogazioni del fondo*

1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5, su richiesta delle competenti amministrazioni e nei limiti delle quote indicate dal CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), eroga alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati la quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria e può altresì concedere ai soggetti titolari dei progetti compresi nei programmi medesimi, che ne facciano richiesta nei modi stabiliti dal regolamento, anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee.

2. L'insieme della quota e della anticipazione di cui al comma 1, erogato a ciascun operatore pubblico o privato, non può superare il 90 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. Al relativo saldo a conguaglio il fondo di rotazione provvede a seguito della certificazione, da parte dell'amministrazione competente, dell'avvenuta attuazione del progetto. Sulle anticipazioni di cui al comma 1 è trattenuto l'interesse del 5 per cento sino alla data della certificazione sopraindicata.

3. In caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al fondo di rotazione delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonché delle eventuali penalità. Al recupero si applicano le norme vigenti per la riscossione esattoriale delle imposte dirette dello Stato.

4. Restano salve le attribuzioni delle amministrazioni e degli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.

### **Art. 7**

#### *Informazione finanziaria*

1. Il fondo di rotazione, di cui all'articolo 5, assicura la raccolta e la elaborazione dei dati contabili concernenti i flussi finanziari delle Comunità europee riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essi collegati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 affluiscono al fondo di rotazione, a cura della rappresentanza permanente di Italia presso le Comunità europee e di tutte le amministrazioni ed enti interessati, i dati ed ogni altro utile elemento relativo ai flussi finanziari, di cui allo stesso comma 1.

3. Al fondo di rotazione sono altresì comunicati, a cura di tutte le amministrazioni statali, regionali e delle province autonome, competenti all'attuazione delle politiche comunitarie, gli elementi relativi alle provvidenze comunitarie ed a quelle interne ad esse collegate, distintamente per ciascuno dei fondi comunitari cui fanno capo, con indicazione delle azioni finanziate, dei destinatari, dello stato dei progetti e di ogni altra utile notizia.

4. Le modalità per l'espletamento delle procedure di raccolta e di elaborazione dei dati saranno rese note alle amministrazioni ed agli enti interessati dal fondo di rotazione, che curerà all'occorrenza ogni iniziativa, anche presso la Commissione delle Comunità europee, per acquisire le ulteriori notizie ritenute necessarie.

5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, pubblica ogni due mesi un bollettino del fondo di rotazione, contenente l'ammontare e la provenienza dei fondi e i finanziamenti erogati.

### **Art. 8**

#### *Regolamento del fondo di rotazione*

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, il regolamento del fondo di rotazione di cui all'art. 5, per la determinazione, secondo criteri di efficienza, della sua struttura organizzativa e delle procedure amministrative concernenti le distinte sezioni finanziaria e conoscitiva.

2. Al fondo di rotazione è preposto, per la durata di cinque anni prorogabile una sola volta fino a dieci anni, un funzionario con qualifica di dirigente generale appartenente al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, nominato dal Ministro del tesoro e collocato fuori ruolo. Detto funzionario è coadiuvato da un dirigente superiore e da due primi dirigenti, anch'essi appartenenti al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

3. Sono apportate le necessarie variazioni nelle funzioni indicate al quadro I della tabella 7 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

4. È destinato al fondo di rotazione personale non dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato nei limiti dell'organico determinato col decreto indicato nel comma 1. In non più del 50 per cento dei posti previsti per tale organico può essere utilizzato personale comandato da altre amministrazioni statali interessate.

## TITOLO II

### **Atti normativi comunitari ed adeguamento dell'ordinamento interno**

#### **Artt. 9 - 10**

*(Abrogati dall'articolo 13 della legge 24 aprile 1998, n. 128)*

#### **Art. 11**

*(Abrogato dall'articolo 22 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)*

#### **Artt. 12 - 13**

*(Abrogati dall'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 86)*

## TITOLO III

### **Conferimento di forza di legge a direttive. Delega legislativa. Adeguamenti tecnici**

#### **Art. 14**

*Conferimento di forza di legge ad alcune direttive*

1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco «A» allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1.



**Art. 15***Delega legislativa*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea indicate negli elenchi «B» e «C» allegati alla presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi per ciascuno di detti elenchi formulati, ad integrazione di quelli contenuti in ciascuna delle direttive stesse, negli articoli successivi.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro e con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate.

3. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

**Art. 16***Principi e criteri direttivi della delega legislativa*

1. I decreti delegati di cui all'articolo 15 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) i Ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione dei decreti delegati, emanati ai sensi della presente legge, con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono;
- b) restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n. 616, e le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari;
- c) saranno previste, quando sia necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti delegati, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni e dell'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni o dell'arresto fino a tre anni. A tali fini:
  - 1) per le infrazioni alle norme emanate in attuazione delle direttive saranno di regola previste sanzioni amministrative;
  - 2) sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e siano comunque di particolare gravità avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo provocato.

**Art. 17***Principi e criteri direttivi in materia di agricoltura e sanità*

1. I decreti delegati in materia di agricoltura e sanità, di cui all'elenco «B» allegato alla presente legge, saranno informati ai seguenti principi e criteri, aggiuntivi a quelli contenuti nelle singole direttive:

- a) per le direttive comunitarie concernenti gli alimenti per uso zootecnico, i decreti saranno informati all'esigenza di perseguire una più efficiente tutela economica degli allevatori ed a fissare idonee garanzie sanitarie per gli alimenti destinati agli animali evitando che contengano sostanze particolari che possano risultare nocive al bestiame e all'uomo. A tali fini con i decreti si provvederà:
  - 1) a definire i prodotti, da impiegare singolarmente o convenientemente miscelati fra loro, per l'alimentazione degli animali;
  - 2) a stabilire le modalità d'impiego dei prodotti e degli additivi opportunamente ripartiti per categorie;
  - 3) a dettare idonee garanzie, sotto il profilo sanitario, intese ad evitare possibili immissioni sul mercato di alimenti pericolosi per la presenza di agenti patogeni;
  - 4) a disporre efficaci misure di vigilanza e di controllo;
- b) per le direttive comunitarie concernenti gli alimenti per uso umano e gli scambi intra ed extra-comunitari di carni fresche e di animali, i decreti provvederanno a stabilire idonee garanzie a tutela della salute umana e del patrimonio zootecnico, nonché a disporre efficaci e tempestive misure di vigilanza, provvedendo anche a semplificare i sistemi di controllo necessari allo scopo.

**Art. 18***Principi e criteri direttivi in materia di salvaguardia della salute umana e di protezione dell'ambiente*

1. I decreti delegati in materia di salvaguardia della salute umana e di protezione dell'ambiente, di cui all'elenco «C» allegato alla presente legge, saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi, aggiuntivi a quelli contenuti nelle singole direttive:

- a) disciplinare l'immissione nel mercato e l'uso di sostanze e preparati pericolosi, secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori;
- b) recuperare e conservare le condizioni ambientali, in difesa degli interessi fondamentali della collettività e della qualità della vita; difendere, conservare e valorizzare le risorse e il patrimonio naturali prescrivendo:
  - 1) norme volte alla prevenzione ed alla riparazione del danno ambientale;
  - 2) misure restrittive rivolte alla protezione e alla tutela dell'ambiente;
  - 3) adeguate misure di vigilanza e controllo.

**Art. 19**

*(Abrogato dall'articolo 7 del d.p.r. 14 maggio 2007, n. 91)*

**Art. 20**

*(Abrogato dall'articolo 22 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)*

**TITOLO IV**  
**Norme finali****Art. 21**

*Misure di intervento finanziario*

1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attività ordinaria delle Amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5.

**Art. 22**

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate tutte le norme contrastanti o comunque incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Allegato  
*(Omissis)*

---

**Note:**

*La legge 9 marzo 1989, n. 86 (in G.U. 10/03/1989, n.58) ha disposto (con l'art. 2 comma 4) la modifica dell'art. 10 comma 2.*

*La legge 9 marzo 1989, n. 86 (in G.U. 10/03/1989, n.58) ha disposto (con l'art. 15, comma 1) l'abrogazione dell'art. 13.*

*La legge 9 marzo 1989, n. 86 (in G.U. 10/03/1989, n.58) ha disposto (con l'art. 15 comma 1) l'abrogazione dell'art. 12.*

*La legge 24 aprile 1998, n. 128 (in SO n.88, relativo alla G.U. 07/05/1998, n.104) ha disposto (con l'art. 13 comma 1) l'abrogazione dell'art. 10.*

*La legge 24 aprile 1998, n. 128 (in SO n.88, relativo alla G.U. 07/05/1998, n.104) ha disposto (con l'art. 13 comma 1) l'abrogazione dell'art. 9.*

*La legge 4 febbraio 2005, n. 11 (in G.U. 15/02/2005, n.37) ha disposto (con l'art. 22 comma 1) l'abrogazione dell'art. 20.*

---

*La legge 4 febbraio 2005, n. 11 (in G.U. 15/02/2005, n.37) ha disposto (con l'art. 22 comma 1) l'abrogazione dell'art. 11.*

*La legge 6 febbraio 2007, n. 13 (in SO n.41, relativo alla G.U. 17/02/2007, n.40) ha disposto (con l'art. 26 comma 1) l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 19.*

*La legge 6 febbraio 2007, n. 13 (in SO n.41, relativo alla G.U. 17/02/2007, n.40) ha disposto (con l'art. 26 comma 1) l'abrogazione dell'art. 4.*

*Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91 (in G.U. 11/07/2007, n.159) ha disposto (con l'art. 7 comma 1) l'abrogazione dell'art. 19.*

*La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in SO n.285, relativo alla G.U. 28/12/2007, n.300) ha disposto (con l'art.3, comma 159) la modifica dell'art.5.*

*La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in SO n.285, relativo alla G.U. 28/12/2007, n.300) ha disposto (con l'art. 2 comma 378 ) la modifica dell'art. 5.*

*La legge 7 luglio 2009, n. 88 (in SO n.110, relativo alla G.U. 14/07/2009, n.161) ha disposto (con l'art. 20 comma 1) la modifica dell'elenco A allegato.*

*La legge 24 giugno 2013, n. 71 (in G.U. 25/06/2013, n.147) ha disposto (con l'art. 1, comma 13) la modifica dell'art. 2, comma 3.*



---

**Legge 24 dicembre 2012, n. 234 <sup>(1)</sup>****NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA  
ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA  
E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA****CAPO I****Disposizioni generali****Art. 1***Finalità*

1. La presente legge disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

**Art. 2***Comitato interministeriale per gli affari europei*

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, tenendo conto degli indirizzi espressi dalle Camere, opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Il CIAE è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per gli affari europei. Ad esso partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno.

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCHEM).

3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il CIAE garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.

5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 18, ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.

6. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee può avvalersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8. Nei limiti di un contingente massimo di sei unità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee può avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con il Ministro per gli affari europei. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e rimane a carico della stessa.

9. Per lo svolgimento delle attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di valutazione, di cui all'articolo 19, nell'ambito del Dipartimento per le politiche europee è individuato l'ufficio di Segreteria del CIAE.

## Capo II

### **Partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell'Italia e al processo di formazione degli atti dell'Unione europea**

#### **Art. 3**

##### *Principi generali*

1. Il Parlamento partecipa al processo decisionale dell'Unione europea.
2. Le Camere, in coordinamento con il Governo, intervengono nella fase di formazione delle normative e delle politiche europee, secondo quanto previsto dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Il Governo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea agli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica presso le istituzioni europee, secondo modalità stabilite d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Presidenti delle Camere.

#### **Art. 4**

##### *Consultazione e informazione del Parlamento*

1. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo illustra alle Camere la posizione che intende assumere, la quale tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati.

Su loro richiesta, esso riferisce altresì ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

Il Governo informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

2. Il Governo informa tempestivamente i competenti organi parlamentari su iniziative o su questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell'Unione europea o in corso di esame da parte dello stesso, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro per gli affari europei, trasmette tempestivamente alle Camere le relazioni e le note informative predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea con riferimento a:

- a) riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, riunioni informali a livello ministeriale, riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti di cui all'articolo 240 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riunioni di comitati e gruppi di lavoro del Consiglio;
- b) riunioni dei triloghi tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione nell'ambito di procedure legislative;
- c) atti o progetti di atti adottati dalle istituzioni o organi dell'Unione europea;
- d) altre iniziative o questioni relative alle istituzioni o alle politiche dell'Unione europea;



e) procedure di precontenzioso e contenzioso avviate nei confronti dell'Italia.

4. Il Governo informa e consulta periodicamente le Camere, nell'ambito delle procedure individuate dalla legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito ai sensi della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, in merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e al funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria, come disposti o perseguiti attraverso:

- a) gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- b) gli obiettivi individuati in sede di cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 20 del Trattato sull'Unione europea;
- c) gli accordi e le ipotesi di accordi intergovernativi tra Stati membri dell'Unione europea.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei assicura il raccordo del Governo con il Parlamento e, in particolare, con le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna materia, ai fini del tempestivo ed efficace adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

6. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

7. Gli obblighi di segreto professionale, i vincoli di inviolabilità degli archivi e i regimi di immunità delle persone non possono in ogni caso pregiudicare le prerogative di informazione e partecipazione del Parlamento, come riconosciute ai sensi del titolo II del Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e dell'articolo 13 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114.

## **Art. 5**

### *Consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria*

1. Il Governo informa tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell'Unione europea che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica.

2. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nella fase di negoziazione degli accordi di cui al comma 1 tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli atti di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di accordi conclusi al di fuori delle disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché in caso di modifica di precedenti accordi.

**Art. 6***Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea*

1. I progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, accompagnati, nei casi di particolare rilevanza, da una nota illustrativa della valutazione del Governo e dall'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione, con segnalazione degli eventuali profili di urgenza ovvero, in caso di più atti, del grado di priorità indicato per la loro trattazione.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette alle Camere i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea, con le modalità di cui al comma 1. Qualora il Governo partecipi ad una procedura di consultazione avviata dalle istituzioni dell'Unione europea, ne dà conto alle Camere trasmettendo tempestivamente i commenti inviati alle istituzioni stesse.

3. Ciascuna Camera può chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, la nota illustrativa di cui al comma 1, in relazione ad altri atti o progetti di atti, anche di natura non normativa, trasmessi ai sensi del presente articolo.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, curandone il costante e tempestivo aggiornamento, anche in relazione agli sviluppi del processo decisionale. A tal fine, entro venti giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo ai sensi del comma 1, l'amministrazione con competenza prevalente nella materia elabora una relazione che dà conto dei seguenti elementi:

- a) il rispetto da parte del progetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, e la conformità dello stesso ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
- b) una valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali, con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie od opportune modifiche;
- c) l'impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese.

5. La relazione di cui al comma 4 del presente articolo è trasmessa tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 18, per il successivo inoltro alle Camere, accompagnata da una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto e le norme nazionali vigenti, predisposta sulla base di quanto previsto con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

**Art. 7***Atti di indirizzo delle Camere*

1. Sui progetti e sugli atti di cui all'articolo 6, nonché su ogni altra questione portata alla loro attenzione ai sensi della presente legge, i competenti organi parlamentari possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero di altre istituzioni od organi dell'Unione sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in relazione all'oggetto di tale posizione.

2. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro competente riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.

**Art. 8***Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà*

1. Ciascuna Camera può esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo Regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti basate sull'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il parere motivato che ciascuna Camera invia ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è trasmesso contestualmente anche al Governo.

3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**Art. 9***Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea*

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8, sui progetti di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle Camere in base al Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul fun-

zionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in base al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell'Unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee.

2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25.

### **Art. 10**

#### *Riserva di esame parlamentare*

1. Ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l'esame di progetti o di atti di cui all'articolo 6, comma 1, può chiedere al Governo, informandone contestualmente l'altra Camera, di apporre in sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare sul progetto o atto in corso di esame. In tal caso il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo.

2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui all'articolo 6, comma 1, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tal caso il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione, affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere di aver apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

### **Art. 11**

#### *Procedure semplificate di modifica di norme dei Trattati*

1. Il Governo informa tempestivamente le Camere sulle iniziative assunte dalle competenti istituzioni dell'Unione europea nell'ambito della procedura di revisione semplificata di cui all'articolo 48, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, nonché delle altre procedure di modifica semplificata di norme dei Trattati previste dal medesimo Trattato o dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Governo fornisce contestualmente alle Camere gli elementi utili ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo.

2. Nel caso di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, l'adozione da parte dell'Italia della decisione prevista dal medesimo articolo è fatta con legge. Entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del Consiglio europeo della raccomandazione di cui al citato articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, il Governo sottopone alle Camere un disegno di legge recante l'adozione della decisione, accompagnandolo con una relazione illustrativa che dà indicazione della portata e delle finalità della decisione di cui si propone l'adozione, nonché del suo impatto sull'ordinamento italiano.

3. Nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo trasmette la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni. La decisione si considera approvata in caso di deliberazione positiva di entrambe le Camere. Il Governo ne informa immediatamente il Consiglio europeo o il Consiglio dell'Unione europea.

4. Nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea, l'approvazione di cui al comma 3 del presente articolo è data con legge. A questo fine, quando il Consiglio europeo adotta una decisione ai sensi del citato articolo 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea, il Governo sottopone alle Camere, entro trenta giorni dall'adozione di tale decisione, un disegno di legge recante l'approvazione della stessa.

5. Nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la deliberazione delle Camere è resa entro il termine di sei mesi dalla trasmissione dell'atto dell'Unione europea alle Camere da parte delle competenti istituzioni dell'Unione stessa. In caso di deliberazione negativa di entrambe le Camere, esse ne danno immediata comunicazione a tali istituzioni, informando contestualmente il Governo.

6. La decisione sulle risorse proprie, di cui all'articolo 311, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è approvata con legge.

7. Il Governo informa tempestivamente le Camere sullo stato di approvazione delle decisioni di cui al presente articolo da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

## **Art. 12**

### *Meccanismo del freno d'emergenza*

1. In relazione alle proposte legislative presentate ai sensi degli articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio dell'Unione europea è tenuto a chiedere che la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio europeo, ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso.

2. Nei casi previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio dell'Unione europea è tenuto ad opporsi ad

una decisione per specificati e vitali motivi di politica nazionale ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo motivato in tal senso.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Governo trasmette tempestivamente alle Camere le proposte presentate ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e degli articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta trasmissione, il Governo può esprimere un voto favorevole sulle proposte anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

### **Art. 13**

#### *Relazioni annuali al Parlamento*

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione che indica:

- a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;
- b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
- c) le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:

- a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;
- b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della

pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. Nella relazione sono riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti. La relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente;

d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

#### **Art. 14**

##### *Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia:

- a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;
- b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;

c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.

3. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, nonché, in ogni altro caso, su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere le informazioni o i documenti relativi a tali atti.

4. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi di modalità informatiche.

5. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

## **Art. 15**

### *Controllo parlamentare sulle procedure d'infrazione riguardanti l'Italia*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Della comunicazione viene informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui al primo periodo.

2. Entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente è tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. La relazione è trasmessa contestualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d'infrazione basate sull'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



4. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si applica il comma 5 dell'articolo 14.

#### **Art. 16**

##### *Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea*

1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere, alle regioni e alle province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzazione delle risorse erogate a carico del bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti.

#### **Art. 17**

##### *Nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea*

1. All'atto della proposta o della designazione da parte del Governo dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti europea, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni, del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti e delle agenzie dell'Unione europea, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ne informa le Camere.

2. L'informativa di cui al comma 1 dà conto in particolare della procedura seguita per addivenire alla proposta o alla designazione, delle motivazioni della scelta, nonché del curriculum vitae delle persone proposte o designate, con l'indicazione degli eventuali incarichi dalle stesse svolti o in corso di svolgimento.

3. Dopo l'effettiva assunzione delle funzioni da parte delle persone di cui al comma 1, le competenti Commissioni parlamentari possono chiederne l'audizione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle proposte e alle designazioni volte alla conferma di persone in carica.

### **CAPO III**

#### **Coordinamento della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea**

#### **Art. 18**

##### *Dipartimento per le politiche europee*

1. Le attività di coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e di adeguamento della normativa nazionale agli obblighi di cui

all'articolo 1 sono svolte dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che assume la denominazione di «Dipartimento per le politiche europee».

### **Art. 19**

#### *Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea*

1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, di seguito denominato «Comitato tecnico di valutazione», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal direttore della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9.

2. Il Comitato tecnico di valutazione coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, il Comitato tecnico di valutazione svolge le seguenti funzioni:

- a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse amministrazioni sulle questioni in discussione presso l'Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia in sede di Unione europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;
- b) trasmette le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell'Unione europea;
- c) verifica l'esecuzione delle decisioni prese nel CIAE.

3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante quale membro del Comitato tecnico di valutazione abilitato a esprimere la posizione dell'amministrazione.

4. Nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del medesimo Comitato con riguardo a specifiche tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal direttore della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9, o da un suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del Comitato tecnico di valutazione.

5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, il Comitato tecnico di valutazione è integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM. Le riunioni del Comitato tecnico di valutazione integrato sono convocate dal responsabile della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9, d'intesa con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualità di osservatori, funzionari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati designati

dalle rispettive amministrazioni. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualità di osservatori, rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

7. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione possono essere invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza.

8. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico di valutazione sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

9. Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

## **Art. 20**

### *Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea*

1. Al fine di assicurare una più efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative, uno o più nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea.

2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge.

3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.

## **Art. 21**

### *Esperti nazionali distaccati*

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, gli Stati membri del-

l'Unione e gli Stati candidati all'adesione all'Unione. In particolare, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione, incluse le agenzie, in qualità di esperti nazionali distaccati, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

2. L'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati). - 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:

- a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;
- b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce;
- c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro:

- a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;
- b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea;
- c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione.

3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.

4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica.».

3. Con decreto del Ministro per gli affari europei e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo ed è determinato il contingente massimo di esperti nazionali distaccati.

#### Capo IV

### **Partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione Europea**

#### **Art. 22**

*Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata ai sensi del comma 1, in particolare, esprime parere:

- a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze delle regioni e delle province autonome;
- b) sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1;
- c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 29 della presente legge, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

**Art. 23***Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, almeno due volte l'anno, o su richiesta del presidente dell'ANCI, del presidente dell'UPI o del presidente dell'UNCCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle regioni e delle province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

**Art. 24***Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea*

1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonome.

2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

**Art. 25**

*Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano*

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8, le assemblee e i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

**Art. 26**

*Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei assicura, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un'adeguata consultazione dei comuni, delle province e delle città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.

2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei e alle Camere e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

3. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.



**Art. 27***Modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle regioni*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni sono indicati, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e, per le province e per i comuni, rispettivamente, dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCCEM, secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 assicura la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, nonché la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente.

4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri di cui al comma 1, l'indicazione del sostituto è comunicata dall'organismo competente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea.

**Capo V****Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive al processo di formazione degli atti dell'Unione europea****Art. 28***Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei assicura il più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea. A questo scopo il Comitato tecnico di valutazione nonché le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti telematici, consultazioni delle parti sociali e delle categorie produttive.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui all'articolo 6, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può far pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine

il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti dell'Unione europea.

3. Al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

## CAPO VI

### **Adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea**

#### **Art. 29**

##### *Legge di delegazione europea e legge europea*

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.

4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e

l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento, e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 2.

5. Con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 30, comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante il titolo: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento.

6. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di delegazione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere».

7. Il disegno di legge di delegazione europea è corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo:

- a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
- b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;
- c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;
- d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
- e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;
- f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

8. Nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il

Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento e dalla dicitura: «secondo semestre», e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 2. Per il disegno di legge di cui al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7.

### **Art. 30**

#### *Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea*

1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo 29, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.

2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca:

- a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
- b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35;
- d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;
- e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
- f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;
- g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

- h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
- i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.

3. La legge europea reca:

- a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
- b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
- d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;
- e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge.

4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.

5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

### **Art. 31**

#### *Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*

1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

### **Art. 32**

#### *Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
- b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
- c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150

euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

- e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;
- f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
- g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
- h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;
- i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.



**Art. 33***Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 31.

**Art. 34***Deleghe per il recepimento di atti dell'Unione europea contenute in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale*

1. I decreti legislativi di recepimento o di attuazione di atti dell'Unione europea ovvero di modifica di disposizioni attuative dei medesimi, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale, sono adottati, nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore interessate dai decreti legislativi di recepimento di direttive europee, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

**Art. 35***Recepimento di direttive europee in via regolamentare e amministrativa*

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite mediante regolamento se così dispone la legge di delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive per il recepimento delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c), della presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, o, ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee.

4. I regolamenti di cui ai commi da 1 a 3 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina europea intervenute fino al momento della loro adozione e si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive o negli altri atti dell'Unione europea da attuare:

- a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
- c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore.

5. Ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 2, le norme generali regolatrici della materia:

- a) sono desunte dalle direttive europee da recepire, quando queste non consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione;
- b) sono dettate dalla legge di delegazione europea, quando le direttive europee da recepire consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione.

6. La legge di delegazione europea individua in ogni caso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme vigenti da abrogare, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamen-

tari. Con la medesima legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o per individuare le autorità pubbliche competenti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina. La legge provvede in ogni caso ove l'attuazione delle direttive comporti:

- a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
- b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

### **Art. 36**

#### *Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea*

1. Agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei.

### **Art. 37**

#### *Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.

### **Art. 38**

#### *Attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea*

1. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti parlamentari di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere un apposito disegno di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa statale.

2. I disegni di legge di cui al presente articolo non possono contenere disposizioni di delegazione legislativa, nè altre disposizioni, anche omogenee per materia, che non siano in diretta correlazione con l'attuazione o l'applicazione dell'atto normativo in recepimento, salvo che la natura o la complessità della normativa le rendano indispensabili.

### **Art. 39**

#### *Relazioni sul mancato o ritardato recepimento di direttive europee*

1. Nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva dell'Unione europea non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, chiede ai Ministri con competenza prevalente nella materia le motivazioni del mancato esercizio della delega ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o dei regolamenti di recepimento e trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi adottati dalle rispettive amministrazioni a giustificazione del ritardo nel recepimento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, individuate ai sensi dell'articolo 40, comma 5.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce al Consiglio dei Ministri almeno ogni tre mesi sullo stato del recepimento delle direttive dell'Unione europea che risultano in scadenza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del mancato o ritardato recepimento delle direttive, sulla base di quanto riferito dai Ministri interessati ai sensi del comma 1.

### **Art. 40**

#### *Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome*

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per recepire le direttive europee nelle materie di loro competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo 29, comma 7, lettera f).

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e per le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 41 della presente legge.

4. Per le direttive europee, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 35 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 29.

### **Art. 41**

#### *Poteri sostitutivi dello Stato*

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nei casi di cui all'articolo 37, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Con-

siglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle altre disposizioni vigenti in materia.

## CAPO VII Contenzioso

### Art. 42

#### *Ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea*

1. Le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d'intesa con i Ministri interessati. Ove necessario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ne riferisce preventivamente al Consiglio dei Ministri.

2. Ai fini del comma 1, le richieste di ricorso o di intervento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono trasmesse dalle amministrazioni proponenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei e il Ministro degli affari esteri nominano, quale agente del Governo italiano previsto dall'articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, un avvocato dello Stato, sentito l'Avvocato generale dello Stato.

4. Il Governo presenta senza ritardo alla Corte di giustizia dell'Unione europea i ricorsi deliberati dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, conformemente all'articolo 8 del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Camera che ha deliberato il ricorso sta in giudizio per mezzo di chi ne ha la rappresentanza.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

**Art. 43***Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea*

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 41 della presente legge.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:

- a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
- b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
- c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee. Il fondo di rotazione provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, sentite le stesse, anche con compensazione con le risorse accreditate dall'Unione europea per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a titolarità delle stesse amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali.

10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.



**CAPO VIII**  
**Aiuti di Stato**

**Art. 44**

*Aiuti di Stato*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, cura il coordinamento con i Ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'Unione europea nel settore degli aiuti pubblici sottoposti al controllo della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche in applicazione dell'articolo 43, comma 1, della presente legge.

**Art. 45**

*Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato*

1. Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata.

2. A prescindere dalla forma dell'aiuto, le informazioni richieste dalla Commissione europea in merito a presunti aiuti di Stato non notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono fornite dalle amministrazioni competenti per materia, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, possono essere disciplinate modalità di attuazione del presente articolo.

**Art. 46**

*Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie  
di aiuti di Stato illegali non rimborsati*

1. Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.

4. Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.

### **Art. 47**

#### *Aiuti pubblici per calamità naturali*

1. Gli aiuti pubblici concessi, anche sotto forma di agevolazione fiscale, in ragione dei danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere concessi a soggetti che esercitano un'attività economica, nei limiti del 100 per cento del danno subito, ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, a condizione che:

- a) l'area geografica nella quale il beneficiario esercita la propria attività economica rientri fra quelle per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- b) vi sia prova che il danno, nelle sue componenti di danno emergente e di lucro cessante, è conseguenza diretta dell'evento calamitoso;
- c) l'aiuto pubblico, anche se concesso da diverse autorità, di livello statale, regionale o locale, non superi complessivamente l'ammontare del danno subito;
- d) l'aiuto pubblico, cumulato con eventuali altri risarcimenti del medesimo danno, provenienti da altre fonti, non superi complessivamente l'ammontare del danno, maggiorato dell'importo dell'eventuale premio assicurativo pagato per l'anno in corso.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, per la concessione di aiuti pubblici, sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia del decreto è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, la concessione di aiuti pubblici di cui al comma 1 è soggetta a previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. La concessione di aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al di fuori del regime previsto dal

presente articolo, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.

5. Il presente articolo non si applica al settore dell'agricoltura.

### **Art. 48**

#### *Procedure di recupero*

1. La società Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso.

2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione, il Ministro competente per materia individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.

3. Nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente territoriale interessato.

4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.

### **Art. 49**

#### *Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo*

1. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente:

«m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999».

2. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z-quinquies) è aggiunta la seguente:

«z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso».

3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti all'esecuzione delle decisioni di recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee l'elenco degli estremi delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie sulle materie di cui alle lettere m-quinquies) del comma 1 dell'articolo 119 e z-sexies) del comma 1 dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotte, rispettivamente, dai commi 1 e 2 del presente articolo.

### **Art. 50**

*Ricorso giurisdizionale per violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*

1. I provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea possono essere impugnati davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

### **Art. 51**

*Estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo*

1. Indipendentemente dalla forma di concessione dell'aiuto di Stato, il diritto alla restituzione dell'aiuto oggetto di una decisione di recupero sussiste fino a che vige l'obbligo di recupero ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

### **Art. 52**

*Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese*

1. Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002.

2. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato in agricoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento.

CAPO IX  
**Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 53**

*Parità di trattamento*

1. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea.

**Art. 54**

*Lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee opera il Comitato previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che è ridenominato «Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea». Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il Comitato presenta annualmente una relazione al Parlamento.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee opera altresì il Nucleo della Guardia di finanza previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 1995, che è ridenominato «Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea» e che dipende funzionalmente dal Capo del medesimo Dipartimento.

**Art. 55**

*Punti di contatto europei*

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee:
- a) costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali ed europee ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e provvede alle notifiche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010;
  - b) assolve i compiti di coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti delle qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
  - c) gestisce il Centro SOLVIT per l'Italia.

**Art. 56***Competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri*

1. Sono fatti salvi le competenze e il coordinamento del Ministero degli affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea per quanto riguarda le sue funzioni istituzionali, come disciplinate, in particolare, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

**Art. 57***Norme transitorie*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 3, e all'articolo 48, comma 4, si applicano anche con riferimento alle decisioni di recupero adottate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 58***Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della presente legge*

1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

**Art. 59***Regioni a statuto speciale e province autonome*

1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

**Art. 60***Disposizioni finanziarie*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**Art. 61***Abrogazioni e modificazioni*

1. Sono abrogati:  
a) l'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;  
b) la legge 4 febbraio 2005, n. 11;

c) l'articolo 42-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

2. Negli atti normativi vigenti, le parole: «Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche europee».

3. All'articolo 3 della legge 22 aprile 2005, n. 69, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante per il Governo.».

4. L'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall'articolo 34, comma 8, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

---

**Note:**

*La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (in SO n.87, relativo alla G.U. 27/12/2013, n.302) ha disposto (con l'art. 1, comma 421) la modifica dell'art. 43, comma 10.*

*Il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (in G.U. 05/01/2015, n.3) , convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2015, n. 20 (in G.U. 05/03/2015, n. 53), ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1) l'introduzione del comma 9-bis all'art. 43.*

---

**Decreto del Presidente della Repubblica**  
**14 maggio 2007, n. 91 <sup>(1)</sup>**

**REGOLAMENTO PER IL RIORDINO DEGLI ORGANISMI  
OPERANTI NEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE,  
A NORMA DELL'ARTICOLO 29 DEL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223,  
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,  
DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248**

**Art. 1**

*Individuazione degli organismi*

1. Nell'ambito del Dipartimento per le politiche europee sono confermati e continuano ad operare:

- a) la Commissione per il recepimento delle normative comunitarie, istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
- b) il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, istituito ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- c) il Comitato tecnico permanente istituito, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

**Art. 2**

*Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria  
e relativi gruppi di lavoro*

1. La Commissione per il recepimento delle normative comunitarie e relative sottocommissioni sono ridenominate: Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria e relativi gruppi di lavoro.

2. La Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria svolge funzioni di proposta e consulenza per il coordinamento delle iniziative e delle attività governative volte alla sollecita attuazione della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale.

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce



3. La Commissione, presieduta dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato, è composta dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee, nonchè dai Capi degli uffici legislativi degli altri Ministeri e dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle riunioni della Commissione partecipa anche il Capo del Dipartimento per le politiche europee.

4. Il Ministro per le politiche europee convoca la Commissione con cadenza almeno semestrale e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

5. La Commissione è assistita dalla segreteria dell'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee.

6. Nell'ambito della Commissione operano i gruppi di lavoro, i quali collaborano principalmente alla elaborazione o alla redazione dei provvedimenti normativi di attuazione delle direttive o di altri atti comunitari. A tale fine l'amministrazione con competenza prevalente nella materia predispone lo schema del provvedimento di attuazione e lo trasmette, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di recepimento, al Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee, il quale provvede alla convocazione del gruppo di lavoro.

7. I gruppi di lavoro sono composti:

- a) da funzionari del Dipartimento per le politiche europee e dei Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonchè da funzionari delle amministrazioni di volta in volta interessate in relazione alle materie trattate;
- b) eventualmente da uno o più componenti, scelti all'interno di un elenco di quindici esperti di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nominati con decreto del Ministro per le politiche europee, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo; l'incarico di esperto ha durata triennale.

8. I gruppi di lavoro sono presieduti dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee o da un suo delegato.

9. La partecipazione alla Commissione e ai gruppi di lavoro non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento degli stessi organismi.

### **Art. 3**

#### *Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie*

1. Il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie ha funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali; tratta altresì le questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti comunitari ed ai recuperi degli importi indebitamente pagati, di cui al regolamento (CE) 1828/06 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, e al regolamento (CE) 1848/06 della Commissione, del 14 dicembre 2006, e successive modificazioni, nonchè quelle relative all'elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali, da trasmettere alla Commissione europea in base all'articolo 280 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Il Comitato, presieduto dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato, è composto:

- a) dal Capo del Dipartimento per le politiche europee;
- b) dal Comandante del Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 1995;
- c) dai dirigenti generali degli uffici del Dipartimento per le politiche europee;
- d) dai dirigenti generali designati dalle amministrazioni interessate al contrasto delle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari, che sono nominati dal Ministro per le politiche europee;
- e) dai componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Alle riunioni del Comitato sarà di volta in volta richiesta, a seconda degli argomenti all'ordine del giorno, la partecipazione dei membri designati dalle amministrazioni interessate e dalla Conferenza unificata.

4. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica composta da personale del Dipartimento e del citato Nucleo della Guardia di finanza.

5. La partecipazione al Comitato non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.

#### **Art. 4**

*Comitato tecnico permanente istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11*

1. Restano ferme le disposizioni relative al Comitato tecnico permanente istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. La partecipazione al Comitato tecnico permanente non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.

#### **Art. 5**

*Durata e proroga degli organismi*

1. Gli organismi di cui al presente regolamento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data della sua entrata in vigore.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per le politiche europee, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità degli organismi stessi e della conseguente proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche europee. Gli eventuali successivi

decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.

### **Art. 6**

#### *Pari opportunità tra uomini e donne*

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

### **Art. 7**

#### *Abrogazioni*

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che prevede la «Commissione per il recepimento delle normative comunitarie»;
- b) articoli 12 e 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nella parte in cui prevedono rispettivamente l'istituzione del «Comitato tecnico-consultivo per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture» e del «Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie».

2. Le disposizioni vigenti relative alla Commissione per il recepimento delle normative comunitarie e al Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.

---

#### **Nota:**

*La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (in G.U. 04/01/2013, n. 3) ha disposto (con l'art. 54, comma 1) la modifica dell'art. 3, comma 2.*

*La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (in G.U. 04/01/2013, n. 3) ha disposto (con l'art. 61, comma 2) che le parole: "Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie" sono sostituite dalle parole: "Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee".*

## **Legge regionale 17 marzo 1998, n. 4**

### **ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA REGIONALE DI COLLEGAMENTO PRESSO L'UNIONE EUROPEA EX ARTICOLO 58 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1996, N. 52**

#### **Art. 1**

*(Finalità)*

1. La Regione, al fine di realizzare un efficace sistema di relazione con le Istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza, istituisce, ai sensi dell'articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, un ufficio regionale di collegamento presso la sede delle Istituzioni dell'Unione europea in Bruxelles, di seguito denominato "ufficio".

2. L'ufficio opera quale strumento di collegamento tecnico-amministrativo e informativo tra le strutture regionali e gli uffici delle Istituzioni comunitarie competenti nelle medesime materie.

3. L'ufficio assicura altresì il collegamento della Regione con la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea.

4. La Giunta regionale promuove opportune forme di collaborazione con le altre Regioni al fine di ridurre le spese di funzionamento dell'ufficio e di coordinare le comuni attività di rappresentanza presso l'Unione Europea.

#### **Art. 2**

*(Personale e dipendenza funzionale)*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'ufficio può avvalersi di:

- a) personale regionale;

- b) personale assunto con contratto a termine di diritto privato, rinnovabile.

2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a definire la struttura dell'ufficio.

3. L'ufficio dipende funzionalmente dal Presidente della Giunta regionale.

4. Possono avvalersi dell'ufficio, per informazioni e consulenze, i Consiglieri regionali delle Marche.

**Art. 3***(Trattamento economico)*

1. Al personale assegnato all'ufficio è corrisposta, per il periodo di durata dell'incarico, un'indennità mensile a titolo forfettario delle spese sostenute per la permanenza nella sede di servizio all'estero.

2. L'indennità di cui al comma 1 è determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore a quella spettante al personale in servizio nella rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea avente corrispondente qualifica funzionale.

**Art. 4***(Norme transitorie)*

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'anno 1998 e successivi, faranno carico agli stanziamenti preordinati al funzionamento e mantenimento istituzionale.

## **Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14**

### **DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE MARCHE AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE**

#### **Art. 1**

*(Finalità)*

1. La presente legge disciplina le modalità di partecipazione della Regione alla formazione di atti normativi comunitari nonché le procedure per l'attuazione delle politiche comunitarie nell'ordinamento regionale.

#### **Art. 2**

*(Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario)*

1. La Giunta e il Consiglio regionale definiscono d'intesa le osservazioni della Regione sulle proposte di atto comunitario di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

2. La posizione della Regione è trasmessa secondo le modalità disciplinate dall'articolo 5, comma 3, della legge 11/2005.

#### **Art. 3**

*(Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari e attuazione delle politiche europee)*

1. La Regione dà tempestiva attuazione alle direttive comunitarie adottate nelle materie di propria competenza.

2. Al fine di garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge comunitaria regionale dal titolo: "Legge comunitaria regionale" e con l'indicazione dell'anno di riferimento.

3. Nell'ambito della relazione alla proposta di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale riferisce sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

#### **Art. 4**

*(Contenuti della legge comunitaria regionale)*

1. La legge comunitaria regionale:

- a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie, e dispone quanto ritenuto necessario per l'attuazione dei regolamenti comunitari;
- b) detta le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
- c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o all'applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);
- d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

#### **Art. 5**

*(Rispetto della normativa comunitaria)*

1. Il Consiglio regionale effettua una verifica costante della conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 3, della legge 11/2005.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Commissione consiliare competente per gli affari comunitari, che si avvale delle strutture messe a disposizione dal Consiglio stesso.

3. La Commissione consiliare competente per gli affari comunitari informa della verifica effettuata le Commissioni consiliari di volta in volta competenti e la Giunta regionale.

#### **Art. 6**

*(Competenze del Consiglio regionale)*

1. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo nonché, su proposta della Giunta, gli atti di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

2. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio, la Giunta regionale assicura a quest'ultimo un'adeguata informazione a par-

tire dalla fase di elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.

4. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 1 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

### **Art. 7**

#### *(Modifiche agli atti di programmazione comunitaria)*

1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 6, comma 1, sono approvate dal Consiglio regionale.

2. Per modifiche sostanziali si intendono le modifiche al piano finanziario che comportano uno spostamento di risorse tra gli assi o tra priorità strategiche diverse da quelle originarie del programma in misura superiore al 3 per cento complessivo, calcolato sul totale del contributo pubblico relativo all'intero periodo di programmazione.

3. Le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2, una volta approvate dalla Giunta regionale, sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla trasmissione dell'atto; decorso tale termine, si prescinde dal parere.

4. Ogni atto di programmazione può indicare i contenuti che, se variati, ne determinano una modifica sostanziale.

### **Art. 8**

#### *(Sessione comunitaria del Consiglio regionale)*

1. La Giunta regionale, entro il termine indicato al comma 2 dell'articolo 3, presenta al Consiglio regionale il rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie nel quale sono esposti:

- a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 17 della legge 11/2005 e del Comitato delle Regioni di cui agli articoli 263, 264 e 265 del trattato istitutivo della Comunità europea;
- b) lo stato di avanzamento dei programmi di competenza della Regione, con l'indicazione delle procedure adottate per l'attuazione;
- c) gli orientamenti e le misure che si intendono adottare per l'attuazione delle politiche comunitarie per l'anno in corso;
- d) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono avviare nell'anno in corso.

2. Il Consiglio regionale, a seguito della presentazione della proposta di legge comunitaria regionale e del rapporto di cui al comma 1, è convocato in sessione comunitaria alla quale sono dedicate una o più sedute. Durante la sessione comunitaria il Consiglio, oltre alla discussione ed approvazione degli atti di competenza, adotta gli eventuali indirizzi validi per l'attività della Regione.



**Art. 9***(Informazione al Consiglio regionale)*

1. La Giunta regionale assicura un'informazione costante al Consiglio, per il tramite della Commissione consiliare competente per gli affari europei, sull'attuazione delle politiche comunitarie nonché sullo svolgimento delle attività di rilievo internazionale.

2. L'informazione di cui al comma 1 riguarda, in particolare:

- a) gli atti relativi alla partecipazione a bandi di gara o inviti a presentare proposte che beneficino di un cofinanziamento comunitario;
- b) i bandi elaborati per dare attuazione ai programmi comunitari;
- c) le iniziative di partenariato internazionale promosse dalla Giunta regionale.

**Art. 10***(Modifiche al regolamento interno del Consiglio)*

1. Il Consiglio regionale adegua il proprio regolamento interno alle prescrizioni contenute nella presente legge, definendo, in particolare, le modalità di svolgimento della sessione comunitaria e di esame degli atti di programmazione di cui all'articolo 6.

2. In attesa delle modifiche di cui al comma 1, il rapporto presentato dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, è discusso nel corso della seduta del Consiglio regionale convocata per l'esame della proposta di legge comunitaria di cui al comma 2 dell'articolo 3.

## **Coordinamento Stato-Regioni**

Legge 23 agosto 1988, n. 400 (articolo 12)

Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Legge regionale 11 agosto 1994, n. 29



---

**Legge 23 agosto 1988, n. 400 <sup>(1)</sup>****DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI GOVERNO E ORDINAMENTO  
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI****Artt. 1 - 11**

*(Omissis)*

**Art. 12**

*Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  
le regioni e le province autonome*

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali.

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

- a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
- b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
- c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome.

### **Artt. 3 - 41**

*(Omissis)*

---

**Nota:**

*Il decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245 (in G.U. 01/07/1989, n.152) , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1989, n. 288 (in G.U. 11/8/1989, n. 187) ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 3) la modifica dell'art. 12, comma 7.*

---

**Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 <sup>(1)</sup>**

**DEFINIZIONE ED AMPLIAMENTO DELLE ATTRIBUZIONI  
DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO  
STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E  
BOLZANO ED UNIFICAZIONE, PER LE MATERIE ED I COMPITI  
DI INTERESSE COMUNE DELLE REGIONI,  
DELLE PROVINCE E DEI COMUNI, CON LA CONFERENZA  
STATO - CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI**

**Capo I**

Disposizioni generali

Art. 1      Ambito della disciplina

**Capo II**

Conferenza Stato-regioni

Art. 2      Compiti

Art. 3      Intese

Art. 4      Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano

Art. 5      Rapporti tra regioni e Unione europea

Art. 6      Scambio di dati e informazioni

Art. 7      Organismi a composizione mista

**Capo III**

Conferenza unificata

Art. 8      Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata

Art. 9      Funzioni

Art. 10     Segreteria

Allegato A

---

<sup>(1)</sup> testo aggiornato sulla base della normativa riportata nelle note in calce

## **Capo I**

### Disposizioni generali

#### **Art. 1**

##### *Ambito della disciplina*

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla definitiva individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di governo.

## **Capo II**

### Conferenza Stato-regioni

#### **Art. 2**

##### *Compiti*

1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-regioni:

- a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;
- b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;
- c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
- e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;
- g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
- h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;

- i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
- l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.

2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.

3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

- a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;
- b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.

6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.

7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato-regioni delibera, altresì:
- a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;
  - b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;



c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7.

9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

### **Art. 3**

#### *Intese*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.

### **Art. 4**

#### *Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano*

1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune .

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

### **Art. 5**

#### *Rapporti tra regioni e Unione europea*

1. La Conferenza Stato-regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:

- a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;
- b) esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la

legge di delegazione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere.

2. La Conferenza Stato-regioni designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea. Su richiesta dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza Stato-regioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee.

3. La Conferenza Stato-regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie destinate all'Italia.

## **Art.6**

### *Scambio di dati e informazioni*

1. La Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 .

## **Art. 7**

### *Organismi a composizione mista*

1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato-regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa.

### **Capo III** Conferenza unificata

#### **Art. 8**

##### *Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

#### **Art. 9**

##### *Funzioni*

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

- 1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;
- 2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;
- 3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità mon-

tane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

- c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM nei casi previsti dalla legge;
- e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
- g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

- a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
- b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

- a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;
- b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;
- c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

- b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale.

### **Art. 10** *Segreteria*

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Stato-regioni e dalla segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La segreteria della Conferenza Stato-regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in organico, da personale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Stato-regioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La composizione della segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo provvedimento potrà essere previsto che fino alla metà dei posti in organico possa essere coperto da personale delle province, dei comuni e delle comunità montane, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Può essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del Ministero dell'interno.

Allegato A  
(*Omissis*)

---

#### **Note:**

*Avviso di rettifica (in G.U. 17/09/1997, n.217) relativo all'Allegato A.*

*La legge 5 febbraio 1999, n. 25 (in SO n.33, relativo alla G.U. 12/02/1999, n.35) ha disposto (con l'art. 12, comma 2) la modifica dell'art. 5, comma 1, lettera b).*

*La legge 5 febbraio 1999, n. 25 (in SO n.33, relativo alla G.U. 12/02/1999, n.35) ha disposto (con l'art. 12, comma 1) la modifica dell'art. 2, comma 3.*

*Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (in G.U. 18/05/2006, n.114), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 233 (in G.U. 17/7/2006, n. 164) ha disposto (con l'art. 1, comma 21) la modifica dell'art. 8, comma 2.*

*La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (in G.U. 04/01/2013, n.3) ha disposto (con l'art. 29, comma 6) la modifica dell'art. 5, comma 1, lettera b).*

## **Legge regionale 11 agosto 1994, n. 29**

### **PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA DEI CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

#### **Art. 1**

1. Per realizzare opportuni coordinamenti e scambi di esperienze, al fine di migliorare le attività istituzionali delle assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome, il consiglio regionale aderisce, nella persona del presidente, all'associazione denominata "Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome" e partecipa, secondo le modalità previste dallo statuto dell'associazione, all'attività della stessa.

#### **Art. 2**

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio del consiglio regionale e ad essi si fa fronte con gli stanziamenti annualmente previsti al capitolo 1110106 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1994 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Stampato nel mese di Giugno 2015  
dal Centro Stampa digitale  
dell'Assemblea legislativa delle Marche

